

XIX legislatura

A.S. 1689:

**"Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2026 e bilancio
pluriennale per il triennio 2026-2028"**

Novembre 2025

n. 291



servizio del bilancio
del Senato

SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it – ✉ @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2025). Nota di lettura, «A.S. 1689: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028"». NL291, novembre 2025, Senato della Repubblica, XIX legislatura

INDICE

TITOLO I RISULTATI DIFFERENZIALI DEL BILANCIO DELLO STATO..... 1

Articolo 1 (<i>Risultati differenziali del bilancio dello Stato</i>)	1

TITOLO II MISURE IN MATERIA FISCALE E PER SOSTENERE IL POTERE D'ACQUISTO DELLE FAMIGLIE 2

Articolo 2 (<i>Revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche</i>).....	2
Articolo 3 (<i>Carta «Dedicata a te» per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità</i>)	5
Articolo 4 (<i>Disposizioni sulla tassazione dei rinnovi contrattuali, dei premi di produttività e del trattamento accessorio</i>)	6
Articolo 5 (<i>Modifica alla disciplina fiscale delle prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica</i>).....	11
Articolo 6 (<i>Misure in favore delle imprese del settore agricolo</i>).....	12
Articolo 7 (<i>Modifiche alla disciplina sulle locazioni brevi</i>)	14
Articolo 8 (<i>Misure in favore dei dipendenti di strutture turistico-alberghiere</i>)	15
Articolo 9 (<i>Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici</i>).....	16
Articolo 10 (<i>Adeguamento dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota cinque per mille</i>).....	20
Articolo 11 (<i>Misure in materia di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia</i>)	20
Articolo 12 (<i>Condizioni di accesso al regime forfetario</i>)	22
Articolo 13 (<i>Disposizioni in materia di criptovalute</i>)	25
Articolo 14 (<i>Disposizioni in materia di assegnazione agevolata di beni ai soci e di estromissioni dei beni delle imprese individuali</i>).....	26
Articolo 15 (<i>Razionalizzazione della disciplina in materia di rateizzazione per la tassazione delle plusvalenze sui beni strumentali</i>).....	30
Articolo 16 (<i>Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta</i>).....	33
Articolo 17 (<i>Revisione della disciplina dei dividendi infra-UE IRAP e della disciplina delle istanze di rimborso</i>).....	35
Articolo 18 (<i>Modifiche alla disciplina dei dividendi</i>)	37
Articolo 19 (<i>Regime della deducibilità delle svalutazioni sui crediti verso la clientela per perdite attese</i>)	41
Articolo 20 (<i>Revisione del contributo straordinario e affrancamento della riserva</i>)	43
Articolo 21 (<i>Incremento dell'aliquota IRAP per gli enti creditizi e le imprese di assicurazione</i>).....	46
Articolo 22 (<i>Sospensione della deduzione dei componenti negativi connessi alle DTA</i>)	47
Articolo 23 (<i>Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione</i>).....	53
Articolo 24 (<i>Definizione agevolata in materia di tributi delle regioni e degli enti locali</i>)..	60
Articolo 25 (<i>Misure di contrasto agli inadempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto</i>).....	61
Articolo 26 (<i>Misure di contrasto alle indebite compensazioni</i>).....	64

Articolo 27 (<i>Estensione del patrimonio informativo dell'Agenzia delle entrate – Riscossione</i>).....	67
Articolo 28 (<i>Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi lavorati e di imposta di consumi sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo</i>).....	69
Articolo 29 (<i>Differimento dell'entrata in vigore della plastic tax e della sugar tax</i>).....	78
Articolo 30 (<i>Misure in materia di accisa sui carburanti</i>)	80
Articolo 31 (<i>Limite alla deduzione delle svalutazioni delle obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie</i>)	82
Articolo 32 (<i>Norme di razionalizzazione delle regole di determinazione del reddito d'impresa</i>).....	84
Articolo 33 (<i>Limiti alla deducibilità degli interessi passivi</i>).....	86
Articolo 34 (<i>Soppressione dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile e dell'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti</i>).....	88
Articolo 35 (<i>Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</i>)	90
Articolo 36 (<i>Operazioni sui mercati effettuate dal Ministero dell'economia e delle finanze</i>)	92

TITOLO III MISURE IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE, FAMIGLIA E PARI OPPORTUNITÀ..... 93

Capo I Misure in materia di lavoro e di previdenza sociale 93

Articolo 37 (<i>Misure in materia di assunzioni a tempo indeterminato</i>).....	93
Articolo 38 (<i>Misure in materia di assegno di inclusione - ADI</i>).....	95
Articolo 39 (<i>Ape sociale</i>).....	100
Articolo 40 (<i>Misure in materia di ammortizzatori sociali</i>).....	101
Articolo 41 (<i>Incremento delle pensioni in favore dei soggetti in condizioni disagiate</i>)	106
Articolo 42 (<i>Norma di adeguamento dell'età pensionabile per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco</i>)	108
Articolo 43 (<i>Misure in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento alla variazione della speranza di vita e di incentivazione al posticipo del pensionamento</i>)	109
Articolo 44 (<i>Misure in materia di liquidazione dei trattamenti di fine rapporto nel pubblico impiego</i>).....	118
Articolo 45 (<i>Disposizioni per il rafforzamento degli investimenti in infrastrutture da parte delle forme pensionistiche complementari</i>).....	120

Capo II Misure in materia di famiglia e di pari opportunità 121

Articolo 46 (<i>Misura di integrazione del reddito delle lavoratrici madri con due o più figli</i>)	121
Articolo 47 (<i>Modifiche della franchigia della prima casa ai fini ISEE e della scala di equivalenza</i>).....	123
Articolo 48 (<i>Promozione dell'occupazione delle madri lavoratrici</i>).....	128
Articolo 49 (<i>Incentivi per la trasformazione dei contratti</i>).....	131
Articolo 50 (<i>Rafforzamento della disciplina in materia di congedi parentali e di congedo di malattia per i figli minori</i>).....	134

Articolo 51 (<i>Rafforzamento del contratto a termine a favore della genitorialità</i>).....	138
Articolo 52 (<i>Fondo per le attività socioeducative a favore dei minori</i>).....	140
Articolo 53 (<i>Fondo per le iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare</i>).....	141
Articolo 54 (<i>Rifinanziamento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità</i>).....	142
Articolo 55 (<i>Rifinanziamento del Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza</i>)	143
Articolo 56 (<i>Contributo per il sostegno abitativo dei genitori separati e divorziati</i>)	143
Articolo 57 (<i>Potenziamento delle misure contro la tratta degli esseri umani</i>).....	144

TITOLO IV MISURE IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO 145

Articolo 58 (<i>Disposizioni in materia di detassazione e armonizzazione del trattamento accessorio dei dipendenti pubblici</i>).....	145
Articolo 59, commi 1-4 (<i>Disposizioni in materia di personale del corpo di Polizia penitenziaria</i>).....	148
Articolo 59, commi 5-7 (<i>Disposizioni in materia di personale del corpo di Polizia penitenziaria</i>).....	152
Articolo 60, commi 1-6, 10 (<i>Disposizioni per garantire la funzionalità di Amministrazioni pubbliche, Agenzie, Autorità amministrative indipendenti e Comitati</i>)	153
Articolo 60, commi 7-9 (<i>Disposizioni per garantire la funzionalità di Amministrazioni pubbliche, Agenzie, Autorità amministrative indipendenti e Comitati</i>)	158
Articolo 61 (<i>Assunzione di magistrati ordinari</i>)	162
Articolo 62 (<i>Disposizioni in materia di turn over per le Forze id Polizia e aggiornamento del contingente dei volontari di truppa del Corpo delle Capitanerie di Porto della M.M.</i>)	166

TITOLO V MISURE IN MATERIA DI SANITÀ E DI LOTTA ALLE DIPENDENZE PATOLOGICHE 168

Articolo 63 (<i>Rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale</i>)	168
Articolo 64 (<i>Misure di prevenzione</i>)	170
Articolo 65 (<i>Piano nazionale di azioni per la salute mentale – PANSM</i>).....	172
Articolo 66 (<i>Incremento della quota del Fondo sanitario nazionale destinata agli Istituti zooprofilattici sperimentali</i>)	173
Articolo 67 (<i>Finanziamento destinato all'aggiornamento delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni ospedaliere per acuti e per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e protesica</i>)	174
Articolo 68 (<i>Farmacia dei servizi</i>)	174
Articolo 69 (<i>Indennità del personale del Servizio sanitario nazionale</i>)	176
Articolo 70 (<i>Assunzioni di personale del ruolo sanitario per il Servizio sanitario nazionale</i>)	179
Articolo 71 (<i>Disposizioni per la valorizzazione del personale operante nei servizi di pronto soccorso</i>).....	180
Articolo 72 (<i>Cure palliative</i>).....	181
Articolo 73 (<i>Ripartizione del Fondo farmaci innovativi</i>).....	182
Articolo 74 (<i>Quote premiali</i>).....	183

Articolo 75 (<i>Adeguamento delle piattaforme informatiche dell'INPS per il potenziamento dell'assistenza a tutela della salute psicologica e psicoterapica</i>).....	183
Articolo 76 (<i>Revisione annuale del prontuario</i>)	184
Articolo 77 (<i>Dematerializzazione della ricetta per l'erogazione dei prodotti per celiaci</i>)	184
Articolo 78 (<i>Altre disposizioni in materia di farmaceutica</i>)	186
Articolo 79 (<i>Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 1° agosto 2025, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2025, n. 133</i>).....	190
Articolo 80 (<i>Spesa per l'acquisto di dispositivi medici</i>)	191
Articolo 81 (<i>Disposizioni sui limiti di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati</i>)	191
Articolo 82 (<i>Ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione</i>)	192
Articolo 83 (<i>Realizzazione dei servizi di scambio transfrontaliero per le ricette mediche elettroniche, il profilo sanitario sintetico, i documenti clinici originali, i referti di laboratorio, le schede di dimissione ospedaliera e i referti di diagnostica per immagini</i>)	193
Articolo 84 (<i>Riparto delle somme da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi</i>).....	194
Articolo 85 (<i>Potenziamento dei servizi di telemedicina</i>)	195
Articolo 86 (<i>Accertamento e riscossione del contributo per il governo dei dispositivi medici</i>)	196
Articolo 87 (<i>Disposizioni relative al Fondo per il governo dei dispositivi medici</i>).....	197
Articolo 88 (<i>Modifica dell'articolo 2, comma 2-sexies, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29</i>).....	198
Articolo 89 (<i>Misure in materia di patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura generale dello Stato e di litisconsorzio necessario di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119</i>).....	198
Articolo 90 (<i>Aumento del fondo destinato ai bambini affetti da malattie oncologiche e misure in materia di epilessia farmaco-resistente</i>).....	198
Articolo 91 (<i>Misure in materia di dipendenze patologiche</i>)	201
Articolo 92 (<i>Misure per il contenimento dei consumi energetici delle strutture sanitarie</i>)	201
Articolo 93 (<i>Misure in materia di monitoraggio della spesa sanitaria</i>)	202

TITOLO VI MISURE IN MATERIA DI CRESCITA E INVESTIMENTI..... 203

Capo I Misure in favore delle imprese..... 203

Articolo 94 (<i>Maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali</i>)	203
Articolo 95 (<i>Crediti di imposta ZES unica e zone logistiche semplificate</i>)	208
Articolo 96 (<i>Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per investimenti in beni strumentali per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura</i>).....	210
Articolo 97 (<i>Contributi a tasso agevolato per gli investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese</i>)	211
Articolo 98 (<i>Interventi strategici per il sostegno e lo sviluppo delle filiere del turismo e in favore delle imprese</i>)	212

Articolo 99 (<i>Disposizioni in materia di manutenzione stradale e di ammodernamento del sistema idrico</i>)	213
Capo II Misure in materia di affari esteri e diplomazia culturale	215
Articolo 100 (<i>Potenziamento della presenza istituzionale nazionale all'estero</i>)	215
Articolo 101 (<i>Elezioni dei Comitati degli italiani all'estero e del Consiglio generale degli italiani all'estero</i>)	218
Articolo 102 (<i>Promozione economica e culturale</i>)	220
Articolo 103 (<i>Misure in materia di internazionalizzazione delle imprese</i>)	221
Articolo 104 (<i>Interventi in favore dell'Ucraina</i>)	222
TITOLO VII MISURE IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, RICERCA E CULTURA	223
Capo I Misure in materia di istruzione e merito	223
Articolo 105 (<i>Misure in materia di istruzione</i>)	223
Articolo 106 (<i>Nuova definizione dell'organico dell'autonomia e soppressione dell'organico triennale del personale ATA delle istituzioni scolastiche</i>)	225
Capo II Misure in materia di università e ricerca	227
Articolo 107 (<i>Misure per la pianificazione pluriennale dei finanziamenti per la ricerca e istituzione del Fondo per la programmazione della ricerca – FPR</i>)	227
Capo III Misure in materia di cultura	230
Articolo 108 (<i>Carta elettronica "Valore"</i>)	230
Articolo 109 (<i>Istituzione del Fondo nazionale per il federalismo museale</i>)	232
Articolo 110 (<i>Modifiche alla legge 14 novembre 2016, n. 220</i>)	233
TITOLO VIII MISURE IN MATERIA DI CALAMITÀ NATURALI ED EMERGENZE NAZIONALI E INTERNAZIONALI	235
Articolo 111 (<i>Fondo per la riduzione dell'esposizione a situazioni di rischio nel territorio nazionale</i>)	235
Articolo 112, commi 1-20, 22-23, 25-35, 37-39, 41-52 (<i>Esigenze connesse alla ricostruzione</i>)	235
Articolo 112, commi 21, 24, 36, 40, 53 e 54 (<i>Esigenze connesse alla ricostruzione</i>)	265
Articolo 113 (<i>Misure in materia di Protezione civile e interventi in materia di subacquea</i>)	270
TITOLO IX MISURE IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI	272
Capo I Disposizioni in favore delle regioni	272
Articolo 114 (<i>Riduzione del concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario</i>)	272
Articolo 115 (<i>Cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità delle Regioni</i>)	276
Articolo 116 (<i>Modifiche in materia di approvazione del bilancio consolidato e di variazioni di bilancio</i>)	284
Articolo 117 (<i>Proroga delle disposizioni in materia di determinazione delle aliquote dell'addizionale regionale IRPEF</i>)	285
Capo II Disposizioni in favore degli enti locali	286

Articolo 118 (<i>Modifica delle modalità di calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità e altre misure per il miglioramento della capacità di riscossione degli enti locali</i>)	286
Articolo 119 (<i>Contabilizzazione del fondo anticipazione di liquidità (FAL) per gli enti in dissesto e revisione delle regole di utilizzo degli avanzi vincolati da parte degli enti in disavanzo</i>).....	290
Articolo 120 (<i>Interventi in materia di federalismo demaniale, anticipazioni di tesoreria, fondo per l'assistenza ai minori e rinnovi contrattuali</i>).....	292
Articolo 121 (<i>Proroga delle disposizioni in materia di imposta di soggiorno</i>).....	295
Articolo 122 (<i>Misure in favore degli enti locali in difficoltà finanziaria</i>)	296
Capo III Definizione e monitoraggio dei livelli essenziali delle prestazioni – LEP	297
Articolo 123 (<i>Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni</i>).....	297
Articolo 124 (<i>Livelli essenziali delle prestazioni nella materia “Sanità” di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68</i>).....	298
Articolo 125 (<i>Livelli essenziali delle prestazioni nella materia “Assistenza” di cui all’articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68</i>).....	298
Articolo 126 (<i>Livelli essenziali delle prestazioni nella materia “Assistenza” ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 – Prestazioni sociali</i>).....	299
Articolo 127 (<i>Livelli essenziali delle prestazioni nella materia “Assistenza” ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 – Assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni e gli studenti con disabilità</i>).....	306
Articolo 128 (<i>Livelli essenziali delle prestazioni nella materia “Istruzione” ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68</i>).....	311
TITOLO X DISPOSIZIONI FINANZIARIE DI REVISIONE DELLA SPESA E DISPOSIZIONI FINALI	312
Capo I Misure di efficientamento della spesa	312
Articolo 129, commi 1-2 (<i>Norme di revisione e di razionalizzazione della spesa</i>)	312
Articolo 130 (<i>Piani di analisi e valutazione della spesa</i>)	321
Articolo 131 (<i>Disposizioni per il controllo della spesa del Fondo per lo sviluppo e la coesione</i>).....	322
Capo II Fondi	325
Articolo 132 (<i>Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi di parte corrente e di conto capitale e Fondo per il potenziamento delle finalità istituzionali delle amministrazioni dello Stato</i>).....	325
Articolo 133 (<i>Fondo sociale per il clima</i>).....	326
Articolo 134 (<i>Disposizioni in materia di contenziosi europei e nazionali</i>).....	328
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEGLI EFFETTI FINANZIARI	329

TITOLO I

RISULTATI DIFFERENZIALI DEL BILANCIO DELLO STATO

Articolo 1

(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza e di cassa, di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2026, 2027 e 2028, sono indicati nell'allegato I annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

Allegati alla sezione I

Allegato 1
(articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI			
- COMPETENZA -			
Descrizione risultato differenziale	2026	2027	2028
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	154.857	138.462	92.105
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	484.902	441.351	432.914
- CASSA -			
Descrizione risultato differenziale	2026	2027	2028
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	227.693	201.398	153.026
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	557.738	504.287	493.835
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.			

La RT afferma che in attesa della revisione della normativa contabile nazionale, in conformità con quanto previsto nelle risoluzioni parlamentari di approvazione del

Documento programmatico di finanza pubblica 2025, il comma 1 individua i risultati differenziali del bilancio dello Stato, secondo quanto indicato nell'allegato 1 al disegno di legge di bilancio.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, si osserva che, nelle more dell'adeguamento del quadro normative interno alle nuove regole di governance europea, il presente disegno di legge di bilancio e la relazione tecnica i sono presentati secondo la struttura e i contenuti previsti dal vigente assetto normativo e contabile. In particolare, la relazione tecnica, come di consueto, fornisce elementi di informazione in merito al raccordo tra il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e l'indebitamento netto programmatico delle amministrazioni pubbliche.

Per valutare invece la coerenza, anche oltre il triennio di riferimento, dell'andamento della spesa del bilancio dello Stato, sottesa al saldo netto da finanziare, con la nuova variabile obiettivo rappresentata dal tasso di crescita annuo della spesa primaria netta della pubblica amministrazione nel suo complesso, sarebbero invece necessarie specifiche informazioni al riguardo, per altro ancora non previste dalla vigente disciplina contabile. In particolare, tali informazioni dovrebbero esplicitare in quale misura l'andamento della spesa derivante dal bilancio dello Stato concorra alla realizzazione dell'obiettivo di crescita della spesa per l'intero aggregato delle pubbliche amministrazioni, sia per il triennio di riferimento, sia per gli anni successivi compresi nel Piano strutturale di medio termine. In proposito, andrebbe pertanto valutata l'opportunità di acquisire specifici elementi di informazione al riguardo.

TITOLO II

MISURE IN MATERIA FISCALE E PER SOSTENERE IL POTERE D'ACQUISTO DELLE FAMIGLIE

Articolo 2

(Revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)

L'articolo riduce dal 35 al 33 per cento la seconda aliquota dell'IRPEF, prevedendo altresì un meccanismo diretto a sterilizzare il beneficio fiscale, limitatamente ai percettori di un reddito imponibile superiore a 200.000 euro.

In particolare, il comma 1 novella la lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 11 del TUIR, al fine di ridurre la seconda aliquota IRPEF dal 35 al 33 per cento.

Il comma 2, alle lettere *a)-c)*, novella l'articolo 16-ter del TUIR, che disciplina i limiti alla fruizione delle detrazioni fiscali, introdotta dalla precedente legge di bilancio, e dispone che per i titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda sia diminuito di un importo pari a 440 euro in relazione ai seguenti oneri:

- lettera a) dagli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19 per cento dal testo unico o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c) del TUIR¹;
- lettera b) dalle erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13;
- lettera c) dai premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all'articolo 119, comma 4, quinto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

La RT riferisce sul comma 1 che la norma dispone una riduzione di due punti percentuali della seconda aliquota Irpef, che viene ridotta dall'attuale 35% al 33%.

Ne risulta, quindi, il seguente schema di scaglioni e aliquote:

Scaglioni di reddito	Aliquote
fino a 28.000 euro	23%
da 28.000 a 50.000 euro	33%
Oltre 50.000 euro	43%

Rileva che sulla base alle elaborazioni effettuate con il modello di microsimulazione Irpef, si stima una variazione di gettito Irpef di competenza annua pari a circa -2.962,5 milioni di euro e di -2,5 e -1,0 milioni di euro, rispettivamente, di addizionale regionale e comunale. Si stima, inoltre, una variazione di TFR di circa -31,7 milioni di euro.

L'intervento coinvolge circa 13,6 milioni di contribuenti.

Tenuto conto della decorrenza della misura dal 2026, si stimano i seguenti effetti finanziari:

(in milioni di euro)

	2026	2027	Dal 2028
IRPEF	-2.869,0	-2.962,5	-2.962,5
Addizionale regionale	0	-2,5	-2,5
Addizionale comunale	0	-1,4	-1
TFR	-31,7	-31,7	-31,7
Totale	-2.900,7	-2.998,1	-2.997,7

Relativamente al comma 2, evidenzia che ivi si introduce, per i soli soggetti con reddito complessivo – al netto dell'abitazione principale - maggiore di 200 mila euro, una riduzione di 440 euro applicata al totale delle detrazioni per spese per oneri ad aliquota del 19% (fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c) del TUIR), 26% (Erogazioni liberali ai partiti politici), 90% (Premi per rischio eventi calamitosi).

¹ Come indicato anche dalla relazione illustrativa non risultano ricompresi in tale riduzione i benefici fiscali con aliquote superiori a quella del 19 per cento (ad esempio i bonus edilizi).

Mediante modello di micro simulazione IRPEF, basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, proiettati per le annualità interessate, si stima che l'intervento in materia di detrazioni determini una variazione di gettito Irpef, di competenza annua, di circa +12,6 milioni di euro.

Di seguito gli effetti finanziari della misura a decorrere dal 2026:

(in milioni di euro)

Irpef	2026	2027	Dal 2028
Totale	0,0	22,1	12,6

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto minori/maggiori entrate tributarie e maggiori/ minori spese correnti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione		e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
					2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
1	Riduzione dal 35% al 33% della seconda aliquota IRPEF, di cui all'art. 11, c. 1, lett. b), del T.U.I.R. D.P.R. 917/1986	IRPEF	E	T	-2.869,0	-2.962,5	-2.962,5	-2.869,0	-2.962,5	-2.962,5	-2.869,0	-2.962,5	-2.962,5
		addizionale regionale	E	T					-2,5	-2,5		-2,5	-2,5
			S	C		2,5	2,5						
		addizionale comunale	E	T					-1,4	-1,0		-1,4	-1,0
			S	C		1,4	1,0						
		TFR	E	T	-31,7	-31,7	-31,7	-31,7	-31,7	-31,7	-31,7	-31,7	-31,7
2	Sterilizzazione degli effetti della riduzione dal 35% al 33% della seconda aliquota IRPEF, di cui all'art. 11, c. 1, del T.U.I.R. D.P.R. 917/1986, tramite abbassamento limite alla detrazione fiscale per redditi superiori a 200 mila euro		E	T		22,1	12,6		22,1	12,6		22,1	12,6

Al riguardo, per i profili di quantificazione, sul comma 1, richiamando l'articolo 17 della legge di contabilità, andrebbero fornite maggiori informazioni sui parametri considerati per la quantificazione degli effetti di minore gettito attesi, estrapolati dal Modello di micro simulazione, in relazione alle platee riguardanti il numero dei contribuenti che complessivamente rientreranno nel secondo scaglione IRPEF. Sarebbero altresì utili indicazioni in merito agli ISA² delle platee interessate, tenuto

² Si ricorda che gli ISA forniscono al contribuente una valutazione complessiva sulla propria affidabilità fiscale, graduata su una scala di valori da 1 a 10, che è il risultato dell'applicazione di singoli indicatori. Gli ISA vengono elaborati analizzando, per ciascuna attività economica, le interazioni tra le variabili contabili e quelle strutturali, sia interne all'impresa (come il processo produttivo, l'organizzazione della vendita, eccetera) sia esterne (quali la dinamica della domanda, i livelli di prezzo, la pressione concorrenziale, ecc.). La loro definizione tiene conto, inoltre, delle specificità del contesto territoriale in cui l'attività viene esercitata. Più alto è il punteggio ottenuto, in termini di affidabilità, maggiori sono i benefici premiali per gli interessati. Per l'attribuzione del punteggio ISA, il contribuente deve comunicare all'Agenzia delle entrate, attraverso gli appositi modelli, i propri dati economici, contabili e strutturali rilevanti. L'ISA è la media semplice di due tipi di indicatori elementari: gli "indicatori elementari di affidabilità", che valutano l'attendibilità di relazioni e rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale e possono assumere un valore compreso tra 1 e 10; gli "indicatori elementari di anomalia", che segnalano situazioni di gravi incongruenze contabili e gestionali o disallineamenti tra dati e informazioni presenti nei diversi modelli di dichiarazione, o che emergono dal

conto delle varie categorie e tipologie di contribuenti che verranno interessati dalla riduzione dell'aliquota IRPEF, e dell'effetto stimato dalla RT sul gettito fiscale/contributivo a decorrere dal 2026. Analogamente andrebbero forniti elementi informativi in ordine ai criteri adottati nella stima del minore gettito da addizionali regionali e comunali a decorrere dal 2027.

Analoghe considerazioni possono essere effettuate con riferimento al comma 2 in relazione all'applicazione di una riduzione di 440 euro sull'ammontare della detrazione dall'imposta lorda spettante per i redditi superiori ai 200 mila euro³, a cui la RT associa effetti di maggiore gettito a decorrere dal 2027.

Quanto allo scrutinio degli effetti sui saldi, andrebbero illustrate le ragioni della contabilizzazione, rispettivamente in termini di maggiori spese e minori entrate, degli effetti d'impatto relativi ad addizionali IRPEF regionali e comunali per il 2027 e 2028.

Articolo 3

(Carta «Dedicata a te» per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità)

La norma incrementa la dotazione del fondo per l'acquisto dei beni alimentari di prima necessità, di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono ripartite le risorse del fondo e sono individuati i termini e le modalità di erogazione.

Per le medesime finalità si incrementa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 451-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (erogazione di un contributo da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in favore di una serie di beneficiari individuati con decreto del medesimo Ministero), di 2.231.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulle risorse del predetto fondo.

La RT ribadisce il contenuto della norma.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

confronto con banche dati esterne. Cfr. Agenzia delle Entrate, "Gli indici sintetici di affidabilità fiscale", sul sito *internet*.

³ La relazione illustrativa precisa che in aggiunta alle detrazioni per le spese sanitarie di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR, non partecipano al monte detrazioni soggetto alla riduzione in questione le detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 63 del 2013), quelle per gli interventi di adozione di misure antisismiche (articolo 16, comma 1-septies.1, del decreto-legge n. 63 del 2013), quelle per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici (articolo 14, comma 3-quinquies, del decreto-legge n. 63 del 2013) e quelle per gli acquisti di mobili e grandi elettrodomestici (articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 63 del 2013), nonché quelle spettanti in relazione alle erogazioni liberali effettuate nei confronti degli enti del terzo settore.

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
2	Incremento Fondo per l'acquisto dei beni alimentari di prima necessità, di cui all'art. 1, c. 450, della L. 197/2022 (Carta "Dedicata a te")	S	C	500	500		500	500		500	500	

Al riguardo, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 4

(Disposizioni sulla tassazione dei rinnovi contrattuali, dei premi di produttività e del trattamento accessorio)

Il comma 1, al fine di favorire l'adeguamento salariale al costo della vita e di rafforzare il legame tra produttività e salario, assoggetta gli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti del settore privato nell'anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti negli anni 2025 e 2026, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%. Le disposizioni di cui al primo periodo trovano applicazione con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 28.000 euro.

Il comma 2, novellando l'articolo 1, comma 385, della legge n. 207 del 2024, stabilisce che l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività (di cui all'articolo 1, comma 182, della legge n. 208 del 2015), fissata al 5% per il 2025, 2026 e 2027, resta tale soltanto per il 2025.

Il comma 3 stabilisce che l'imposta sostitutiva sui premi di produttività per i premi e le somme di cui all'articolo 1, comma 182, della legge n. 208 del 2015, erogati negli anni 2026 e 2027, è applicabile entro il limite di importo complessivo di 5.000 euro (attualmente 3.000 euro) con l'aliquota ridotta all'1% (attualmente 5%, v. comma 2).

Il comma 4 assoggetta, per il periodo d'imposta 2026, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, ad una imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 15% le somme corrisposte, entro il limite annuo di 1.500 euro, ai lavoratori dipendenti a titolo di:

- a) maggiorazioni e indennità per lavoro notturno ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 66 del 2003 e dei CCNL;
- b) maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai CCNL;
- c) indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni previsti dai CCNL.

Il comma 5 prevede che le disposizioni di cui al comma 4 siano applicate dai sostituti d'imposta del settore privato, escluse le attività di cui all'articolo 8 (ovvero quelle inerenti ai settori del commercio, turismo e stabilimenti termali alle quali si applicano appunto i benefici dell'articolo 8), nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno 2025, a 40.000 euro. Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l'anno precedente, il lavoratore attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno. Non rientrano nell'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva i compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria. Ai fini del limite annuo di cui al comma 4 non concorrono i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili assoggettati alle disposizioni dell'articolo 1, commi 182 e seguenti, della legge n. 208 del 2015. Restano ferme le ordinarie regole contributive in materia previdenziale e assistenziale, salvo quanto diversamente previsto dai CCNL e dalla normativa vigente.

Il comma 6 dispone l'applicazione, per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso riguardo le imposte sostitutive di cui ai commi 1, 4 e 5, in quanto compatibili, delle disposizioni in materia di imposte sui redditi.

La RT afferma, in relazione al comma 1, che, in base ai dati diffusi a luglio dall'Istat sui contratti collettivi e le retribuzioni, a fine giugno 2025 erano 5,7 milioni i lavoratori in attesa del rinnovo contrattuale. Da tale platea è stata sottratta la quota rappresentata dai dipendenti pubblici e la quota rappresentata dai soggetti con reddito di lavoro dipendente superiore a 28.000 euro. Si è, quindi, tenuto conto di un tasso di adesione pari all'85% per escludere i soggetti che non avrebbero vantaggio dall'applicazione della norma (si tratta di soggetti che non pagano imposta o la pagano in misura molto ridotta e inferiore alla sostitutiva). Stima, pertanto, una platea di soggetti interessati alla norma pari a 3,326 milioni di lavoratori dipendenti, che include anche quelli per i quali il contratto è stato sottoscritto nel primo semestre del 2025, non compresi nella stima iniziale dell'Istat.

Ipotizzando un incremento di reddito medio su base annua pari a 680 euro, stima una base imponibile per l'imposta sostitutiva pari a 2.261 milioni di euro. Applicando l'aliquota marginale media di riferimento per la platea in oggetto, pari al 26%, ipotizza un minor gettito Irpef e addizionali di competenza per 588 milioni di euro e un'imposta sostitutiva pari a 113,1 milioni di euro. Il minor gettito complessivo di competenza ammonta quindi a 474,9 milioni di euro.

Il profilo di cassa dei singoli tributi risulta il seguente:

	<i>(Milioni di euro)</i>			
	2026	2027	2028	2029
Irpef	-533,4	0,0	0	0
Addizionale regionale	0	-39,6	0	0
Addizionale comunale	0	-19,5	4,5	0
Imposta sostitutiva	113,1	0	0	0
Totale	-420,3	-59,1	4,5	0,0

I commi 2 e 3 dispongono, per gli anni 2026 e 2027, la riduzione dal 5% all'1% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa e innalza da 3.000 a 5.000 euro il limite di reddito in tal modo agevolabile.

La legislazione vigente prevede per tali anni, per i soli lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato e che abbiano percepito, nell'anno d'imposta precedente, redditi da lavoro dipendente d'importo non superiore a 80.000 euro, una imposta sostitutiva del 5% sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa. Il limite di reddito agevolato è pari a 3 mila euro.

Sulla base dei dati dei versamenti F24 di competenza per l'anno d'imposta 2024, risulta un ammontare di premi agevolati di circa 2.973,7 milioni di euro. Per tale anno l'aliquota era pari al 5%.

Prudenzialmente, si stima un incremento dell'ammontare dei premi a tassazione agevolata di circa il 10% pari a 297,4 milioni di euro, per un totale di base imponibile di circa 3.271,1 milioni di euro.

Applicando il differenziale di aliquota fra il 5% e l'1% si stima una variazione negativa delle entrate derivanti dall'imposta sostitutiva di competenza annua di circa 130,8 milioni di euro.

Ai fini della stima dell'innalzamento del limite di reddito agevolabile, sulla base di elaborazioni dei premi agevolati dichiarati nell'anno d'imposta 2023, si stima una potenziale platea di soggetti coinvolti dalla modifica normativa di circa 250.000. Ipotizzando un incremento medio di 1.500 euro, si stima un ulteriore reddito soggetto ad imposta agevolata di circa 375 milioni di euro. Prudenzialmente, si stima un incremento di tale ammontare di circa il 10% pari a 37,5 milioni di euro, per un totale di base imponibile di circa 412,5 milioni di euro.

Applicando l'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'1% alla base imponibile, considerando un'aliquota marginale media Irpef per i redditi di lavoro dipendente pari al 40%, la RT stima una variazione positiva delle entrate derivanti dall'imposta sostitutiva di competenza annua pari a 4,1 milioni di euro, una variazione di gettito Irpef negativa per circa 165 milioni di euro e una variazione di gettito delle addizionali regionali e comunali di circa -7,2 e -2,7 milioni di euro rispettivamente.

L'effetto complessivo risulta di -170,8 milioni di euro in termini di competenza.

Considerando la vigenza della disposizione per gli anni 2026 e 2027, si stimano i seguenti effetti finanziari:

(Milioni di euro)

	2026	2027	2028	2029	2030
IRPEF	-165,0	-165,0	0,0	0,0	0,0
Addizionale regionale	0,0	-7,2	-7,2	0,0	0,0
Addizionale comunale	0,0	-3,6	-2,7	0,8	0,0
Irpef (sostitutiva)	-126,7	-126,7	0,0	0,0	0,0
Totale	-291,7	-302,5	-9,9	0,8	0,0

Per quanto attiene ai commi 4 e 5 la RT stima che il numero di lavoratori impiegati in settori potenzialmente interessati è di circa 10,3 milioni. Tenendo conto che i soggetti con redditi fino a 40.000 euro rappresentano il 90% del totale e che soggetti potenzialmente interessati alle maggiorazioni e indennità previste rappresentano il 25% del totale, si stima un numero di lavoratori interessati pari a 2,3 milioni. Considerando prudenzialmente l'importo massimo di 1.500 euro e un'aliquota differenziale tra aliquota marginale media dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali e l'imposta sostitutiva del 18%, si stimano minori entrate fiscali per l'anno 2026 valutate in 621 milioni di euro.

Di seguito l'andamento finanziario tenuto conto dell'entrata in vigore della disposizione:

	2026	2027	2028	2029
Irpef	-1.052,3	0	0	0
Addizionale regionale	0	-62,1	0	0
Addizionale comunale	0	-31,3	7,2	0
Imposta sostitutiva	517,5	0	0	0
Totale	-534,8	-93,4	7,2	0

in milioni di euro

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
1	Imposta sostitutiva al 5% sugli incrementi retributivi legati a contratti conclusi nel 2025 o nel 2026, per lavoratori dipendenti con reddito inferiore a 28.000 euro	addizionale regionale	E T					-39,6			-39,6	
			S C		39,6							
		addizionale comunale	E T					-19,5	4,5		-19,5	4,5
			S C		19,5	-4,5						
		imposta sostitutiva	E T	113,1			113,1			113,1		
3	Ulteriore riduzione aliquota sostitutiva dei premi di produttività dal 5% all'1%, con elevazione del massimale a 5.000€, di cui all'art. 1, c. 182, della L. 208/2015	IRPEF	E T	-533,4			-533,4			-533,4		
		addizionale regionale	E T	-165,0	-165,0		-165,0	-165,0		-165,0	-165,0	
			S C		7,2	7,2		-7,2	-7,2		-7,2	-7,2
		addizionale comunale	E T					-3,6	-2,7		-3,6	-2,7
			S C		3,6	2,7						
4	Imposizione agevolata al 15% sulle indennità di turno e delle retribuzioni per lavoro svolto in orari notturni o festivi corrisposte nel 2026 ai lavoratori dipendenti con reddito inferiore a 40.000 euro, entro un massimo di 1.500 euro	imposta sostitutiva	E T	-126,7	-126,7		-126,7	-126,7		-126,7	-126,7	
		IRPEF	E T	-1.052,3			-1.052,3			-1.052,3		
		addizionale comunale	E T					-31,3	7,2		-31,3	7,2
			S C		31,3	-7,2						
		imposta sostitutiva	E T	517,5			517,5			517,5		
		addizionale regionale	E T					-62,1			-62,1	
			S C		62,1							

Al riguardo, rilevato, per quanto attiene al comma 1, che la platea dei lavoratori dipendenti con contratto scaduto a giugno 2025 si attestava in effetti sul livello indicato dalla RT di 5,7 milioni⁴, segnalato che la quota relativa ai dipendenti pubblici (correttamente sottratta nel calcolo) dovrebbe coincidere con quella dei contrattualizzati (circa 2,5 milioni su 3,2 milioni totali)⁵, in quanto si osserva che anche i contratti rinnovati risultano già scaduti, riferendosi al 2022-2024⁶, preso atto che sono stati esclusi dal computo i percettori di retribuzioni superiori a 28.000 euro⁷, valutato come prudenziale un tasso di adesione dell'85% per tenere conto dei soggetti che non pagano

⁴ V. <https://www.istat.it/wp-content/uploads/2025/07/Comunicato-APRILE-GIUGNO-2025.pdf>, pagina 1.

⁵ V. <https://openbdap.rgs.mef.gov.it/it/Home/CCNL>

⁶ V. <https://www.istat.it/wp-content/uploads/2025/07/Comunicato-APRILE-GIUGNO-2025.pdf>, pagina 6.

⁷ Sul punto sarebbe comunque auspicabile un'indicazione sull'entità di tale effetto.

imposta o la pagherebbero comunque a un livello inferiore a quello connesso alla sostitutiva, osservato che la numerosità dei dipendenti per i quali il contratto è stato sottoscritto nel primo semestre del 2025, non compresi nella stima iniziale dell'ISTAT, non viene esplicitata, si ritiene nel complesso plausibile ma non puntualmente verificabile, a cagione dell'indicata assenza di elementi di dettaglio in ordine ad alcuni dei parametri appena descritti, la stima relativa a una platea interessata dalla norma pari a 3,326 milioni di lavoratori dipendenti.

L'importo medio annuo di incremento (680 euro) appare ragionevole, considerando che la norma riguarda soltanto gli incrementi retributivi corrisposti nel 2026, sulla base di rinnovi contrattuali intervenuti nel 2025 e 2026, e non il complesso degli incrementi retributivi riconosciuti che, distribuiti lungo un più ampio periodo, eccedono quasi senza eccezione il valore su indicato.

Andrebbe tuttavia espressamente escluso che nel computo degli "incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti del settore privato nel 2026" per effetto dei rinnovi contrattuali, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, siano considerati anche gli arretrati, spesso di considerevole entità, che tipicamente vengono erogati in aggiunta agli aumenti a regime.

Le aliquote marginali medie considerate risultano pari al 23,6% per l'IRPEF, all'1,75% per la relativa addizionale regionale e allo 0,65% per quella comunale. Su tali ipotesi non si formulano rilievi.

Tanto premesso, considerato che la RT sembra ipotizzare la sistematica conclusione di tutti i contratti in fase di rinnovo, il che appare prudentiale, si ritiene che la quantificazione sia corretta.

In relazione ai commi 2 e 3, rilevato che la base imponibile di calcolo inizialmente assunta (2.973,7 milioni di euro per il 2024) è coerente con l'omologo valore relativo al 2023 e riportato nella RT al comma 385 dell'ultima legge di bilancio, e che tutte le successive assunzioni appaiono prudentiali (come l'aumento del 10% dell'ammontare dei premi, atteso che fra il 2023 e il 2024 l'aumento è stato di soli 10 milioni), plausibili (l'indicazione di 250.000 soggetti percettori di bonus fra 3.000 e 5.000 euro e la stima in 4.500 euro del valore medio di tali bonus) o condivisibili (le aliquote considerate), la quantificazione appare corretta.

In relazione ai commi 4 e 5, premesso che la stima della platea individuata appare condivisibile, che la scelta del livello massimo del beneficio nei calcoli è del tutto prudentiale, che l'aliquota marginale media IRPEF implicitamente assunta dalla RT (il 30,5%) risulta appropriata (si consideri che fino a 28.000 euro l'aliquota è del 23% e fra 28.000 e 50.000 del 35%, ridotta al 33% con il presente disegno di legge), così come quelle (medie) dell'addizionale regionale (1,8%) e comunale (0,7%), si riscontra positivamente la quantificazione proposta.

Articolo 5

(Modifica alla disciplina fiscale delle prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica)

L'articolo dispone l'incremento da 8 a 10 euro del valore monetario non imponibile dei buoni pasto elettronici corrisposti dal datore di lavoro ai propri dipendenti. A tal fine, si novella il comma 2, lettera c), dell'articolo 51 del T.U.I.R., laddove le parole «euro 8» sono sostituite dalle seguenti: «euro 10». In particolare, si modifica l'articolo 51 comma 2, lettera c) del TUIR⁸, che prevede che non concorrono a formare il reddito (...) le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 [10 euro, sulla base della modifica di cui si propone l'introduzione] nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica.

La RT ribadisce che la disposizione modifica la lettera c) dell'articolo 51, comma 2 del Tuir, prevedendo che le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto rappresentate dai buoni pasto elettronici non concorrano alla formazione del reddito di lavoro dipendente entro il limite giornaliero di 10 euro.

Rileva che la legislazione vigente stabilisce per i buoni pasto un limite di esenzione pari a 4 euro per quelli cartacei e a 8 euro per quelli elettronici. È riconosciuta inoltre l'esenzione per le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative temporanee o ad unità produttive situate in zone prive di servizi di ristorazione, fino all'importo giornaliero complessivo di 5,29 euro.

Segnala che poiché negli archivi delle dichiarazioni dei redditi non sono disponibili dati relativi all'ammontare dei buoni pasto concessi ai dipendenti, sono stati utilizzati i dati forniti dai principali operatori di mercato.

A tale proposito, si stima così un valore annuo complessivo di circa 4,1 miliardi di euro ed un valore medio unitario dei buoni pasto erogati di 6,75 euro. Supponendo che la quota dei buoni elettronici sia pari al 75% e che il 10% di tale quota sia interessata dalla misura, con un incremento agevolato pari a 2 euro per questi buoni, si calcola una riduzione della base imponibile di circa 91,1 milioni di euro.

Applicando un'aliquota marginale media IRPEF del 30%, si prevede una diminuzione annua del gettito IRPEF di circa 27,3 milioni di euro e rispettivamente di 1,6 e 0,6 milioni di euro per quanto riguarda l'addizionale regionale e comunale.

⁸ I precedenti aumenti di valore dei cosiddetti buoni pasto elettronici sono stati disposti dall'articolo 1, comma 16, della legge 190 del 2014 che convertì in euro (5,29) il valore del buono pasto ordinario (fissato a 10.240 lire a quel tempo) ed introdusse un valore più alto, pari a 7 euro, per i buoni pasto elettronici. Successivamente l'articolo 1, comma 677, della legge 160 del 2019, ridusse a 4 euro la soglia di esenzione dall'imposta per i buoni pasto ordinari, elevò ad 8 euro la medesima soglia per i buoni pasto elettronici. Il medesimo comma introdusse inoltre un'esenzione anche per le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29.

Di seguito sono indicati gli effetti finanziari previsti dalla disposizione, considerando la sua applicazione a partire dal 2026:

(in milioni di euro)

	2026	2027	dal 2028
IRPEF	-27,3	-27,3	-27,3
Addizionale regionale	0,0	-1,6	-1,6
Addizionale comunale	0,0	-0,8	-0,6
Totale	-27,3	-29,7	-29,5

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto minori entrate tributarie/ maggiori spese correnti per le annualità 2026-2028 e a decorrere:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
1	Modifica alla disciplina fiscale delle prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica, di cui all'art. 51, c. 2, lett. c), del T.U.I.R. D.P.R. 917/1986	IRPEF	E T	-27,3	-27,3	-27,3	-27,3	-27,3	-27,3	-27,3	-27,3	-27,3
		addizionale regionale	E T					-1,6	-1,6		-1,6	-1,6
			S C		1,6	1,6						
		addizionale comunale	E T					-0,8	-0,6		-0,8	-0,6
			S C		0,8	0,6						

Al riguardo, per i profili di quantificazione, richiamando il comma 3, terzo periodo, dell'articolo 17 della legge di contabilità, andrebbero forniti ulteriori elementi informativi circa la prudenzialità dei parametri considerati, atteso che la RT si limita a riferire che il valore medio unitario dei buoni pasto (6,75 euro) è stato acquisito dagli "operatori di mercato", mentre non fornisce indicazioni in merito alla fonte da cui è tratto il dato della spesa registrata complessivamente in ragione annua (4,1 mld).

Inoltre, andrebbero acquisite conferme in merito alla quota dei buoni elettronici (il 75%) interessata dalla misura agevolativa e che solo 10% di tale quota sia interessata dalla misura, con un incremento agevolato pari a 2 euro, da cui la RT perviene ad una stima della riduzione di base imponibile pari a circa 91,1 milioni di euro.

Quanto allo scrutinio degli effetti sui saldi, andrebbero illustrate le ragioni della contabilizzazione, rispettivamente, in termini di maggiori spese e minori entrate, degli effetti d'impatto relativi ad addizionali IRPEF regionali e comunali per il 2027 e il 2028.

Articolo 6

(Misure in favore delle imprese del settore agricolo)

La disposizione proroga per le persone fisiche, per l'anno 2026, la franchigia Irpef del 100 per cento fino a 10.000 euro sui redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP). Per la parte eccedente 10.000 euro, ma non superiore a 15.000 euro, l'esenzione è del 50 per cento. Per la restante parte, tali redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

La RT afferma che la legislazione vigente stabilisce, a partire dall'anno 2026, che tali redditi concorrano interamente a determinare la base imponibile dei contribuenti interessati. Ai fini della stima la RT ha effettuato elaborazioni sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2024 dei soggetti interessati. In base a tali elaborazioni si stimano minori entrate Irpef di competenza annua di circa -120 milioni di euro e di addizionale regionale e comunale rispettivamente di circa -8,4 e -3,1 milioni di euro. Considerando la validità della norma la RT stima i seguenti effetti finanziari:

(in milioni di euro)

	2026	2027	2028	2029
IRPEF	0	-210,0	90	0
Addizionale regionale	0	-8,4	0	0
Addizionale comunale	0	-4,0	0,9	0
Totale	0	-222,4	90,9	0

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

(milioni di euro)													
Co.	Descrizione		e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
					2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
1	Proroga al 2026 dell'esenzione della somma dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali ai fini IRPEF, totale fino a 10.000 euro e al 50% tra 10.000 e 15.000 euro	IRPEF	E	T		-210,0	90,0		-210,0	90,0		-210,0	90,0
		addizionale regionale	E	T					-8,4			-8,4	
			S	C	8,4								
		addizionale comunale	E	T					-4,0	0,9		-4,0	0,9
			S	C	4,0	-0,9							

Al riguardo, si osserva che la RT fornisce la stima della perdita di gettito complessiva della misura calibrandone la quantificazione sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate dai soggetti interessati nel 2024. Sulla base di tali elaborazioni, valuta minori entrate Irpef di competenza annua per circa -222,4 milioni di euro complessivi per il 2027, mentre per il 2028 valuta, relativamente alla cessazione della misura, un maggior gettito di 90,9 milioni di euro, comprensivi di 0,9 milioni di euro riferibile alle addizionali comunali. Ciò premesso, pur se la quantificazione in esame appare in linea con quella recata all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge n. 215 del 2023 riferita agli anni 2024-2025, andrebbero forniti dati integrativi relativi alla tipologia di redditi assunta a parametro con riferimento all'anno 2024, nonché relativamente alle classi di reddito imponibile, così da consentire una puntuale ricostruzione della congruità della perdita di gettito attesa nelle annualità considerate.

Articolo 7 **(Modifiche alla disciplina sulle locazioni brevi)**

La norma novella l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, al fine di prevedere l'applicazione dell'aliquota agevolata del 21 per cento sul primo immobile oggetto di locazione breve solo se, durante il periodo d'imposta, non siano stati conclusi contratti aventi ad oggetto tale unità immobiliare tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare. In tali ultimi casi si applica l'aliquota del 26 per cento.

La RT afferma che in base ai dati più recenti, i soggetti che gestiscono portali telematici, nell'anno 2024, hanno versato ritenute a titolo di acconto del 21% in misura pari a 956 milioni di euro. Ai fini della stima ipotizza, in assenza di dati puntuali, che il 50% di tali ritenute sia riferibile a singole unità immobiliari attualmente assoggettate a cedolare secca con aliquota del 21%.

Assumendo che il 90% di tale platea continui ad avvalersi delle piattaforme per esigenze di semplificazione e rapidità delle transazioni, la RT stima che la proposta normativa comporti effetti finanziari positivi a regime in misura pari a circa 102,4 milioni di euro su base annua, corrispondenti ai 5 punti percentuali aggiuntivi da versare in sede di dichiarazione dei redditi.

Il restante 10% della platea che sceglierebbe di non avvalersi più dei servizi delle piattaforme telematiche, verserebbe la cedolare secca in sede di dichiarazione dei redditi, senza subire la ritenuta d'acconto.

In termini di cassa, tenuto conto della decorrenza della norma, si hanno i seguenti effetti:

(in milioni di euro)

	2026	2027	dal 2028
Maggiore cedolare secca 90% della platea	0,0	102,4	102,4
Ritenuta d'acconto 10% della platea non versata dalle piattaforme	-47,8	-47,8	-47,8
Cedolare secca in dichiarazione 10% della platea	0,0	83,7	47,8
Totale	-47,8	138,3	102,4

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
1	Incremento aliquota cedolare secca dal 21% al 26% sulla prima abitazione locata tramite intermediari, di cui all'art. 4, c. 5, del D.L. 50/2017	E	T	-47,8	138,3	102,4	-47,8	138,3	102,4	-47,8	138,3	102,4

Al riguardo, in merito ai profili di quantificazione, la stima operata dalla RT risulta verificabile sulla base dei dati e degli elementi forniti. Si rileva tuttavia che la RT, nell'effettuare la stima degli effetti finanziari per effetto del passaggio dall'aliquota del

21 per cento a quella del 26 per cento della cedolare secca, per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve nei casi previsti dalla presente disposizione tiene conto dei soggetti che gestiscono portali telematici ma non considera i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare senza l'ausilio dei portali telematici, probabilmente per la minore incidenza di tali soggetti nella stipula dei contratti di locazione breve. Sul punto andrebbe acquisito un chiarimento da parte del Governo.

Inoltre, si rileva che la RT basa la quantificazione su due ipotesi, di cui appare difficile riscontrarne la prudenzialità: che il 50% delle ritenute a titolo di acconto del 21% versate nell'anno 2024, dai soggetti che gestiscono portali telematici, sia riferibile a singole unità immobiliari attualmente assoggettate a cedolare secca con aliquota del 21% e che il 90% di tale platea di unità immobiliari continui ad avvalersi delle piattaforme per esigenze di semplificazione e rapidità delle transazioni. Sul punto si osserva che le ipotesi assunte, in presenza di un certo margine di errore, potrebbero determinare un incremento o decremento del gettito previsto, per cui sarebbe auspicabile accompagnare tali ipotesi con maggiori elementi di delucidazione.

Infine, sarebbe utile fornire una rappresentazione degli effetti della misura anche successivamente al triennio considerato, valutando se l'assunzione che il 90% della platea di unità immobiliari continui ad avvalersi delle piattaforme per esigenze di semplificazione e rapidità delle transazioni possa essere una ipotesi stabile o soggetta ad una certa variabilità.

Articolo 8

(Misure in favore dei dipendenti di strutture turistico-alberghiere)

Il comma 1, al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2026, riconosce ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo n. 66 del 2003, effettuate nei giorni festivi.

Il comma 2 prevede l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2025, a 40.000 euro.

Il comma 3 stabilisce che il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2025. Le somme erogate sono indicate nella certificazione unica prevista dall'articolo 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al DPR n. 322 del 1998.

Il comma 4 prevede che il sostituto d'imposta compensi il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

La RT afferma che, diversamente dalle precedenti proroghe di tale agevolazione, essendo disponibili i dati consolidati della misura agevolativa (fruibile mediante un credito d'imposta in compensazione), è possibile stimare un ammontare dell'onere, su

base annua, di circa 8,5 milioni di euro. In un'ottica prudentiale, pur avendo riscontrato una certa linearità nella fruizione dal 2023, tale importo viene raddoppiato, pervenendo a una quantificazione degli oneri derivanti dalla misura valutata in circa 17 milioni di euro nel 2026.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
1	Trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario in favore dei lavoratori del comparto del turismo per il 2026	S	C	17			17			17		

Al riguardo, pur prendendo atto delle indicazioni fornite dalla RT, sulle quali non si dispone di autonomi elementi di verifica, si ricorda che all'analogia disposizione recata dai commi 395-398 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2025 erano stati ascritti effetti pari a circa 152,1 milioni di euro. La considerevole differenza rispetto ai dati di consuntivo riportati (8,5 milioni di euro) appare meritevole di un approfondimento, illustrandone le motivazioni e confermando appunto i dati della RT.

Articolo 9

(Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici)

La norma proroga per l'anno 2026 il regime fiscale più favorevole, previsto fino all'anno 2025 dalla legge di bilancio 2025, con riferimento agli interventi edilizi finalizzati al risparmio energetico (ecobonus) agli interventi di ristrutturazione edilizia, e in materia antisismica. Viene inoltre prorogato per l'anno 2026, alle medesime condizioni dell'anno 2025, il cosiddetto bonus mobili.

In particolare, si modifica l'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, prorogando al 2026 l'aliquota generale di detrazione al 36 per cento per gli interventi di efficienza energetica. Inoltre, viene prorogata anche per l'anno 2026 l'aliquota agevolata del 50 per cento per le spese sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Viene poi modificato l'articolo 16 del medesimo decreto-legge n. 63 del 2013 avente ad oggetto le detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili.

In particolare:

- a) viene prorogata anche per l'anno 2026 l'aliquota generale di detrazione pari al 36 per cento per le spese sostenute relativamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici;
- b) viene prorogata anche per l'anno 2026 l'aliquota agevolata del 50 per cento per le spese sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

- c) viene prorogata anche per l'anno 2026 l'aliquota generale di detrazione pari al 36 per cento per le spese sostenute relativamente agli interventi rientranti nel regime agevolato generale del sismabonus;
- d) viene prorogata anche per l'anno 2026 l'aliquota agevolata del 50 per cento per le spese sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, sempre con riguardo al sismabonus.

Infine, viene prorogato anche per l'anno 2026 il cosiddetto bonus mobili riconosciuto ai contribuenti che fruiscono dei bonus per la ristrutturazione edilizia per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione, ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro.

La RT afferma che le disposizioni contenute al comma 1, lettere a) e b) prorogano per l'anno 2026, la detrazione IRPEF al 50% per le spese relative a interventi di recupero edilizio, di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico effettuati nel medesimo anno sulle abitazioni principali e quella al 36% per le spese relative agli stessi interventi effettuati su immobili diversi dall'abitazione principale. La legislazione vigente stabilisce per l'anno 2026, la detrazione al 36% e al 30% per le spese per i suddetti interventi effettuati rispettivamente sull'abitazione principale e sugli immobili diversi dall'abitazione principale.

Ai fini della stima, sulla base dei dati relativi alle spese dichiarate per i suddetti interventi per l'anno di imposta 2023, ha RT ha considerato un ammontare complessivo di circa 24.900 milioni di euro. Per quanto concerne le abitazioni principali, stima, sulla base dei dati del volume "Gli Immobili in Italia 2023", che la quota di spese per interventi edilizi riguardanti le abitazioni principali è di circa il 75%.

Di seguito gli effetti finanziari:

Detrazione per gli interventi di recupero edilizio

(milioni di euro)

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
IRPEF	-53,2	-567,2	-354,5	-354,5	-354,5	-354,5	-354,5	-354,5	-354,5	-354,5	-354,5	265,9	0
IRPEF/IRES	0	192,4	-82,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAP	0	16	-6,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA	45,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	-7,4	-358,8	-443,9	-354,5	-354,5	-354,5	-354,5	-354,5	-354,5	-354,5	-354,5	265,9	0

Detrazione per gli interventi relativi all'efficienza energetica

(milioni di euro)

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
IRPEF	-12,6	-134,6	-84,1	-84,1	-84,1	-84,1	-84,1	-84,1	-84,1	-84,1	-84,1	63,1	0,0
IRPEF/IRES	0,0	97,30	-41,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAP	0,0	8,10	-3,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA	23,2	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	10,6	-29,2	-129,3	-84,1	-84,1	-84,1	-84,1	-84,1	-84,1	-84,1	-84,1	63,1	0,0

Detrazione per gli interventi relativi a misure antisismiche*(milioni di euro)*

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
IRPEF	-1,3	-14,3	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	6,7	0
IRPEF/IRES	0	10,4	-4,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAP	0	0,9	-0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	1,2	-3,0	-13,8	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0	6,7	0,0

Gli effetti complessivi sono i seguenti:

(milioni di euro)

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
IRPEF	-67,1	-716,1	-447,6	-447,6	-447,6	-447,6	-447,6	-447,6	-447,6	-447,6	-447,6	335,7	0
IRPEF/IRES	0	300,1	-128,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAP	0	25	-10,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA	71,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	4,4	-391	-587	-447,6	-447,6	-447,6	-447,6	-447,6	-447,6	-447,6	-447,6	335,7	0

Per quanto riguarda il Bonus mobili, la RT evidenzia la proroga della detrazione al 50% per le spese sostenute nell'anno 2026 relative all'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, fino ad un importo massimo di 5.000 euro, destinati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Tale importo sarà suddiviso in dieci quote annuali di pari ammontare. Sulla base dei dati riportati nelle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2024, riferiti alle spese sostenute nell'anno d'imposta 2023, in cui il limite era fissato a 8.000 euro, la RT rileva una spesa complessiva pari a circa 1.560 milioni di euro. Considerando l'abbassamento del limite a 5.000 euro e ipotizzando un decremento proporzionale di un terzo, la stima della spesa annua risulta pari a 1.040 milioni di euro, con una conseguente rata annua di detrazione stimata in 52 milioni di euro ($1.040 \times 50\% / 10$).

La disposizione è, inoltre, suscettibile di determinare effetti positivi indotti sotto forma di incremento degli investimenti nel settore, determinando maggiori entrate fiscali sia in termini di IVA sia di imposte dirette. In relazione all'ammontare della spesa totale sopra indicata, adottando una metodologia analoga a quella utilizzata nelle precedenti valutazioni tecniche, si stima un aumento di gettito IVA pari a circa 18,8 milioni di euro e di gettito IRPEF/IRES/IRAP pari a circa 11,1 milioni di euro.

Gli andamenti del gettito in termini di cassa risultano i seguenti:

(milioni di euro)

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
IRPEF	-7,8	-83,2	-52,0	-52,0	-52,0	-52,0	-52,0	-52,0	-52,0	-52,0	-52,0	39,0	0
IRPEF/IRES	0,0	17,9	-7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
IRAP	0,0	1,5	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
IVA	18,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Totale	11,0	-63,8	-60,3	-52,0	-52,0	-52,0	-52,0	-52,0	-52,0	-52,0	-52,0	39,0	0,0

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Lett.	Descrizione		e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
1	a)	Proroga al 31/12/2026 delle detrazioni per gli interventi di efficientamento energetico, di cui all'art. 14, c.3- <i>quinquies</i> , del D.L. 63/2013	IRPEF	E	T	-12,6	-134,6	-84,1	-12,6	-134,6	-84,1	-12,6	-134,6	-84,1
			IRPEF / IRES	E	T		97,3	-41,7		97,3	-41,7		97,3	-41,7
			IRAP	E	T					8,1	-3,5		8,1	-3,5
				S	C		-8,1	3,5						
	b.1)	Proroga al 31/12/2026 delle detrazioni per gli interventi di recupero edilizio di cui all'art. 16, c.1, del D.L. 63/2013 –	IRPEF	E	T	-53,2	-567,2	-354,5	-53,2	-567,2	-354,5	-53,2	-567,2	-354,5
			IRPEF / IRES	E	T		192,4	-82,5		192,4	-82,5		192,4	-82,5
			IRAP	E	T					16,0	-6,9		16,0	-6,9
				S	C		-16,0	6,9						
	b.2)	Proroga al 31/12/2026 delle detrazioni per le misure anti-sismiche, di cui all'art. 16, c.1- <i>septies</i> .1, del D.L. 63/2013	IVA	E	T	45,8			45,8			45,8		
			IRPEF / IRES	E	T		10,4	-4,4		10,4	-4,4		10,4	-4,4
			IRAP	E	T					0,9	-0,4		0,9	-0,4
				S	C		-0,9	0,4						
	b.3)	Proroga per il 2026 della detrazione al 50%, fino a 5.000 euro, da suddividere in 10 quote annuali di pari importo, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, di cui all'art. 16, c.2, del D.L. 63/2013 (Bonus mobili) –	IRPEF	E	T	-7,8	-83,2	-52,0	-7,8	-83,2	-52,0	-7,8	-83,2	-52,0
			IRPEF / IRES	E	T		17,9	-7,7		17,9	-7,7		17,9	-7,7
			IRAP	E	T					1,5	-0,6		1,5	-0,6
				S	C		-1,5	0,6						
			IVA	E	T	18,8			18,8			18,8		

Al riguardo, in merito ai profili di quantificazione della proroga all'anno 2026 della disciplina di alcune agevolazioni fiscali previste in materia di recupero edilizio, di efficientamento energetico e di interventi antisismici, si osserva che la RT non fornisce sufficienti dati per una puntuale verifica della quantificazione. In particolare, non è indicata per ogni tipologia di intervento l'ammontare di spesa alla base della stima. Di conseguenza, appare necessario fornire maggiori dati ed elementi al fine di poter consentire una più precisa verifica delle quantificazioni effettuate.

Per quanto concerne la quantificazione fornita per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, si osserva che la stima operata dalla RT risulta verificata e in linea con quella effettuata nelle precedenti analoghe norme di proroga.

Articolo 10

(Adeguamento dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota cinque per mille)

L'articolo incrementa la dotazione delle risorse destinate alla liquidazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a decorrere dal 2026, portandola da 525 a 610 milioni di euro annui. A tal fine, novella il quinto periodo dell'articolo 1, comma 154, della legge di bilancio 2015.

La RT rileva che la disposizione determina in 610 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, con un incremento di 85 milioni di euro rispetto alla legislazione vigente, l'autorizzazione di spesa destinata alla liquidazione della quota del cinque per mille.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori spese correnti:

(milioni di euro)												
Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
1	Adeguamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, c. 154, della L.190/2014 - quota del 5 per mille	S	C	85	85	85	85	85	85	85	85	85

Al riguardo, per i profili di quantificazione, trattandosi dell'incremento di un limite massimo di spesa già previsto come tale dalla legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

Articolo 11

(Misure in materia di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia)

Il comma 1, alle lettere a) e b), attraverso la modifica dell'articolo 24-bis, comma 2, primo periodo, del TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986), eleva da 200.000 a 300.000 euro l'importo dell'imposta forfettaria sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia per ciascun periodo d'imposta in riferimento al quale opera l'opzione (lettera a)). La norma, inoltre, eleva da 25.000 a 50.000 euro l'importo dovuto da ciascun familiare, su richiesta del soggetto che esercita l'indicata opzione, in possesso dei requisiti, ovvero, che trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia, senza avervi risieduto per almeno nove dei dieci periodi d'imposta antecedenti a quello di validità dell'opzione (lettera b)).

Il comma 2 precisa che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai soggetti che hanno trasferito nel territorio dello Stato la residenza ai fini dell'articolo 43 del codice civile a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La RT evidenzia che la disposizione, al comma 1, è volta a incrementare gli importi previsti per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia di cui all'art. 24-bis, comma 2, primo periodo, del TUIR.

In particolare, si prevede che l'importo dovuto forfetariamente dal contribuente che si trasferisce in Italia sia innalzato da 200.000 euro a 300.000 euro; altresì si prevede che, in caso di opzione per l'applicazione del regime di favore anche ai familiari di cui all'articolo 433 del codice civile, l'importo forfetario dovuto per ciascun familiare è innalzato da 25.000 euro a 50.000 euro.

Sul comma 2, conferma che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai soggetti che hanno trasferito nel territorio dello Stato la residenza ai fini dell'articolo 43 del codice civile a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Segnala che relativamente all'incremento da 200.000 a 300.000, in considerazione della disponibilità di dati *ex post* maggiormente consolidati rispetto alla prima introduzione della misura, può ritenersi prudentiale ascrivere effetti finanziari positivi.

In particolare, sulla base dei dati storici, evidenzia che negli ultimi tre anni disponibili (2021-2023), il numero di soggetti interessati dal regime speciale per i neo-residenti ha registrato un incremento annuo di circa 270 unità in media.

Per tenere conto della tassazione più elevata che si prevede di introdurre, si ipotizza prudenzialmente che, a seguito della maggiorazione dell'imposta sostitutiva da 200.000 a 300.000 euro, il numero di neo-residenti che opereranno per l'applicazione del regime forfetario speciale subisca un incremento annuo di circa 130 soggetti (vale a dire circa la metà rispetto al flusso di neo-residenti rilevato nel triennio 2021-2023).

Considerando un differenziale di imposta per soggetto pari a 100.000 euro l'anno e non tenendo conto, in un'ottica di estrema prudenza, dell'effetto cumulo che deriverebbe dall'incremento, in ciascun anno rispetto al precedente, dei soggetti interessati, si stima un effetto di gettito aggiuntivo pari a circa 13 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.

In riferimento all'aumento da 25.000 a 50.000 euro, sulla base degli ultimi dati dichiarativi disponibili, relativi all'anno d'imposta 2023, circa i familiari che hanno compilato il quadro NR relativo ai nuovi residenti, e dei versamenti F24 dell'imposta sostitutiva in esame, si stima una platea di soggetti interessati dalla modifica normativa di circa 59 unità. Si stima che l'incremento dell'imposta sostitutiva da 25.000 a 50.000 euro determina un maggior gettito pari a circa 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.

Nel complesso l'intervento determina effetti positivi sul gettito pari a 14,5 milioni di euro dal 2027.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti in conto maggiori entrate tributarie:

(milioni di euro)

Co.	Lett.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
					2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
1	a)	Incremento dell'imposta sui redditi esteri dei soggetti che trasferiscono la residenza in Italia (aumento base imponibile forfetario da 200.000 a 300.000 euro annui), di cui all'art. 24-bis, c. 2, lett. c), del T.U.I.R., D.P.R. 917/1986	E	T		13,0	13,0		13,0	13,0		13,0	13,0
	b)	Incremento dell'imposta sui redditi esteri dei soggetti che trasferiscono la residenza in Italia (aumento base imponibile forfetario da 25.000 a 50.000 annui per i familiari), di cui all'art. 24-bis, c. 2, lett. c), del T.U.I.R., D.P.R. 917/1986	E	T		1,5	1,5		1,5	1,5		1,5	1,5

Al riguardo, per i profili di quantificazione, richiamando il comma 3, terzo periodo, dell'articolo 17 della legge di contabilità, andrebbero fornite conferme in merito al dato medio relativo alla platea registrata negli ultimi tre anni disponibili (2021-2023), al fine di comprovarne la prudenzialità. Sul punto la RT evidenzia infatti che si sarebbe registrato, nel citato triennio, un incremento medio annuo di circa 270 unità. Tale parametro incide sulla prudenzialità della stima degli effetti di maggiore gettito che si prevede di conseguire dal 2027, dal momento che la RT ipotizza che i neo-residenti che opereranno per l'applicazione del regime forfetario speciale assommeranno a circa 130 unità all'anno (ovvero a circa la metà rispetto al flusso di neo-residenti registrati annualmente nel triennio 2021-2022).

Analogamente, anche con riferimento all'aumento da 25.000 a 50.000 euro della soglia relativa ai familiari, andrebbero fornite conferme in merito alla prudenzialità di tale parametro, stimato sulla base degli ultimi dati dichiarativi disponibili, relativamente all'anno d'imposta 2023. La RT si limita infatti a considerare i dati riferiti a coloro che hanno compilato il quadro NR relativo ai nuovi residenti ed ai relativi versamenti F24 dell'imposta sostitutiva in esame, da cui è emersa una platea di 59 soggetti interessati. Sul punto, data anche l'esiguità della platea emersa, sembrerebbe altresì utile l'acquisizione dei dati analoghi registrati negli esercizi pregressi.

Sugli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, nulla da osservare.

Articolo 12

(Condizioni di accesso al regime forfetario)

L'articolo estende all'anno 2026 la modifica introdotta dalla legge di bilancio 2025 che ha elevato da 30 mila euro a 35 mila euro la soglia di reddito da lavoro dipendente (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) superata la quale è precluso l'accesso al regime forfetario. A tal fine, la norma novella il comma 12 della legge di bilancio 2025, il quale per l'appunto eleva per l'anno 2025 (e con la modifica in commento, anche per l'anno 2026) il limite che preclude la possibilità di avvalersi del regime forfetario ai soggetti che nell'anno precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente e

redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (comma 57, lettera d-ter) dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190).

La RT evidenzia che la disposizione, anche per l'anno 2026, innalza il limite da 30.000 a 35.000 euro di reddito di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), quale condizione di accesso al regime forfettario.

Le stime sono state effettuate sulla base del modello del regime forfettario dei titolari di partite IVA con base dati dichiarazioni dei redditi presentate nel 2024.

Di seguito le stime dell'andamento finanziario considerando il solo anno 2026:

	2026	2027	2028	2029
IRPEF	-68,2	-188,9	80,9	0
Addizionale regionale	0	-10,5	0	0
Addizionale comunale	0	-5,2	1,2	0
IRAP	0	0	0	0
Sostitutiva	0	66,1	0	0
IVA	-11,5	0	0	0
Rettifica della detrazione IVA	7,5	0	0	0
Totale	-72,2	-138,5	82,1	0

Aggiunge che, oltre agli aspetti fiscali, sono da rilevare anche aspetti di natura contributiva per gli iscritti alla Gestione Artigiani e alla Gestione Commercianti. Infatti, coloro che aderiscono al regime forfettario sotto il profilo fiscale possono, in via opzionale e a domanda, accedere ad un regime contributivo di maggior favore mediante applicazione di una aliquota contributiva ridotta del 35% con applicazione del reddito minimale e, nel caso in cui l'importo complessivamente versato risulti inferiore all'importo ordinario della contribuzione dovuta sul minimale di reddito, accredito di un numero di mesi proporzionale a quanto versato.

Evidenzia che la norma ha natura attrattiva e che per la valutazione degli effetti finanziari si è stimato che:

- a) il reddito medio forfettario sia pari a circa 12.800 euro per l'anno 2026 a cui, comunque, deve essere applicato il reddito minimale stimato pari a 18.824 euro annui nel 2026;
- b) le adesioni derivanti dal nuovo collettivo siano pari a 15.000 sotto il profilo fiscale e 6.000 sotto il profilo contributivo visto il carattere opzionale. A tal proposito, precisa che la propensione ad optare per il *forfait* contributivo, visto il reddito piuttosto contenuto di 12.500 euro che può maggiormente indurre al regime contributivo di maggior favore, è stata stimata prudentemente al 40% (anziché a circa il 15% secondo le attuali rilevazioni di adesioni al *forfait* contributivo da parte degli iscritti alle Gestioni Artigiani e Commercianti);

- c) l'aliquota contributiva media tra Artigiani e Commercianti sia pari al 24,25% (misura piena).

Effetti finanziari dell'innalzamento da 30.000 a 35.000 euro dei redditi da lavoro dipendente. L. 190/2014, art. 1, comma 57, lettera d-ter

Anno	Contributi pieni	Contributi ridotti del 35% (in milioni di euro)	Effetti finanziari (+) positivo per la f.p. (-) negativo per la f.p.
	(a)	(b)	(c)=(b)-(a)
2026	+20,5	+13,3	-7,2
2027	+6,8	+4,4	-2,4

Di seguito gli effetti finanziari della disposizione per gli anni 2026 e 2027 secondo l'ipotesi di entrata in vigore il 1° gennaio 2026 e tenuto conto del calendario dei versamenti contributivi.

(milioni di euro)

	2026	2027	2028	2029
IRPEF	-68,2	-188,9	80,9	0
Addizionale regionale	0	-10,5	0	0
Addizionale comunale	0	-5,2	1,2	0
IRAP	0	0	0	0
Sostitutiva	0	66,1	0	0
IVA	-11,5	0	0	0
Rettifica della detrazione IVA	7,5	0	0	0
Effetti contributivi	-7,2	-2,4	0	0
Totale	-79,4	-140,9	82,1	0

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti in conto minori entrate tributarie/maggiori spese correnti, per le annualità del triennio 2026/2028 e a decorrere:

(milioni di euro)

(milioni di euro)													
Co.	Descrizione		e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
					2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
1	Proroga per il 2026 dell'innalzamento del limite di accesso reddituale alla Flat tax da 30.000 a 35.000 euro, di cui all'art. 1, c. 12, della L. 207/2024	IRPEF	E	T	-68,2	-188,9	80,9	-68,2	-188,9	80,9	-68,2	-188,9	80,9
		addizionale regionale	E	T					-10,5			-10,5	
			S	C		10,5							
		addizionale comunale	E	T					-5,2	1,2		-5,2	1,2
			S	C		5,2	-1,2						
		sostitutiva	E	T		66,1			66,1			66,1	
		IVA	E	T	-11,5			-11,5			-11,5		
		rettifica IVA	E	T	7,5			7,5			7,5		
		contributi sociali	E	CO				-7,2	-2,4		-7,2	-2,4	
S	C		7,2	2,4									

Al riguardo, per i profili di quantificazione, si rammenta preliminarmente che il comma 3, terzo periodo, dell'articolo 17 della legge di contabilità prescrive che la RT debba recare l'illustrazione dei dati e dei metodi adottati nella stima degli effetti

finanziari delle norme. La RT valuta che l'innalzamento del limite di accesso reddituale al regime forfetario da 30.000 a 35.000 euro dovrebbe determinare effetti di perdita di gettito fiscale.

Dal momento che secondo la stessa RT la norma riveste natura "attrattiva" e considerate le ipotesi da questa effettuate (ossia che il reddito medio forfetario sia pari a circa 12.800 euro per l'anno 2026, a cui, comunque, deve essere applicato il reddito minimale stimato pari a 18.824 euro annui nel 2026 e che le adesioni derivanti dal nuovo collettivo siano pari a 15.000 sotto il profilo fiscale e 6.000 sotto il profilo contributivo visto il carattere opzionale), andrebbero forniti elementi confermativi della prudenzialità delle stime considerate, anche a fronte di quelle a suo tempo adottate in relazione all'articolo 1, comma 12, della legge di bilancio 2025⁹.

Articolo 13 **(Disposizioni in materia di criptovalute)**

L'articolo esclude dall'incremento al 33 per cento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sui proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività, le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di *token* di moneta elettronica denominati in euro. Per tali prodotti l'aliquota dell'imposta resta pertanto al 26 per cento.

In particolare, il comma 1, alla lettera *a*) novella il comma 24 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2025 (legge n. 207 del 2024), prevedendo che l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, si applichi con aliquota ridotta al 26 per cento con riguardo ai redditi diversi e agli altri proventi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di *token* di moneta elettronica denominati in euro, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, numero 7), del Regolamento (UE) 2023/1114 (*Markets in Crypto-Assets Regulation - MiCA*).

La lettera *b*) del comma 1 è stralciata ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento.

La RT si sofferma, in particolare, sulla lettera *a*) che prevede che l'incremento dal 26% al 33% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sui proventi derivanti dalla detenzione delle cripto-attività, previsto, a decorrere dal 2026, dal comma 24 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, non si applichi alle plusvalenze e agli altri proventi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di *token* di moneta elettronica denominati in euro, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, numero 7), del Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023, il cui valore è stabilmente ancorato all'euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell'Unione europea. Precisa, in proposito, che non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e *token* di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale. Assicura che la misura non determina effetti finanziari differenziali rispetto alla valutazione effettuata in sede della

⁹ A tale proposito, si rammenta che la RT di passaggio annessa al ddl bilancio 2025-2027 forniva una analitica quantificazione degli effetti. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., pagina 6, A.S. 1330.

legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025), in quanto l'esclusione attiene a prodotti del tutto innovativi e di recentissima istituzione nel mercato europeo, con una regolamentazione ancora da definire.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 14

(Disposizioni in materia di assegnazione agevolata di beni ai soci e di estromissioni dei beni delle imprese individuali)

L'articolo, ai commi 1-6, ripropone il regime fiscale temporaneo di assegnazione agevolata di beni ai soci. Più precisamente, si prevede che le società commerciali che assegnano o cedono beni (immobili o mobili registrati) non strumentali ai soci entro il 30 settembre 2026, versino in due rate un'imposta sostitutiva pari all'8 per cento (ovvero pari al 10,5 per cento se la società non è operativa) della differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto dei medesimi beni. Il medesimo regime si applica alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni (immobili o mobili registrati) non strumentali e che si trasformano in società semplici entro il medesimo termine del 30 settembre 2026. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non opera la presunzione di distribuzione prioritaria dell'utile e delle riserve di utili. Il comma 7, invece, ripropone, per le imprese individuali, la facoltà di estromissione dal proprio patrimonio dei beni immobili strumentali, includendovi anche i beni posseduti al 30 settembre 2025, a condizione che l'esclusione sia posta in essere tra il 1° gennaio 2026 e il 31 maggio 2026.

In particolare, il comma 1, definisce *in primis* l'ambito di applicazione del regime *de quo* nei confronti di società costituite nella forma giuridica di: società in nome collettivo; società in accomandita semplice; società a responsabilità limitata; società per azioni e società in accomandita per azioni; inoltre società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni non strumentali e che si trasformano in società semplici entro il 30 settembre 2026. Prevede inoltre che la nuova disciplina si applichi nei casi di: assegnazione o cessione ai soci, da parte delle società costituite in una delle forme giuridiche di cui sopra, entro il 30 settembre 2026, della seguente tipologia di beni: beni immobili diversi da quelli strumentali ai sensi dell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del TUIR; beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'esercizio dell'attività d'impresa. È necessario che, alla data del 30 settembre 2025, tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, ovvero, che siano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2025.

Il comma 2 definisce le modalità di calcolo dell'imposta sostitutiva da versare in caso di assegnazione o cessione ai soci di beni, ovvero di trasformazione di tali società in società semplici entro il 30 settembre 2026. Nello specifico, l'imposta sostitutiva nella misura dell'8 per cento si applica alla differenza tra il valore normale dei beni assegnati (o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione) ed il loro costo fiscalmente riconosciuto. Per le società che non risultano operative in almeno due dei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, della cessione o della trasformazione, l'imposta sostitutiva si applica nella misura del 10,5 per cento. Inoltre, ai sensi del medesimo comma, si applica l'imposta sostitutiva del 13 per cento sulle riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano.

Il comma 3, con riferimento ai beni immobili, riconosce alle società la possibilità di richiedere che il valore normale sia determinato in misura pari al valore risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori - di cui al decreto del Ministero delle finanze del 14 dicembre 1991- determinati con i criteri previsti dal comma 4, primo periodo dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 (cd. "valore catastale dell'immobile").

Il comma 4 dispone che il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate debba essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva. Inoltre, si prevede che nei confronti dei soci assegnatari non operi la presunzione di distribuzione prioritaria dell'utile e delle riserve di utili di cui all'articolo 47, commi 1, 5, 6, 7 e 8 del TUIR.

Il comma 5 stabilisce che per le suddette assegnazioni e cessioni ai soci, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà (dal 3 per cento all'1,5 per cento), mentre le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa (pari a 200 euro).

Il comma 6 reca delle indicazioni sul versamento dell'imposta sostitutiva. Nello specifico, si prevede che l'imposta sostitutiva debba essere versata in due rate: la prima (pari al 60 per cento dell'imposta dovuta) entro il 30 settembre 2026 e la seconda (pari al restante 40 per cento) entro il 30 novembre 2026, secondo le modalità di cui al decreto legislativo n. 241 del 1997 (con modello F24). Si chiarisce, inoltre, che si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso.

Il comma 7 riconosce agli imprenditori individuali, previo pagamento di una imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP pari all'8 per cento della differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto, la possibilità di estromettere dal patrimonio dell'impresa i beni immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR), subordinatamente alla sussistenza delle seguenti condizioni: i beni sono posseduti al 30 settembre 2025; le esclusioni devono essere effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 maggio 2026.

La RT evidenzia che la disposizione di cui al comma 1 ripropone la disciplina dell'assegnazione "agevolata" di beni ai soci già prevista dall'articolo 29 della legge 23 dicembre 1997, n. 449, e successive proroghe, precisandone la disciplina specifica ai commi da 2 a 6.

In particolare, il comma 2 individua il perimetro dell'agevolazione e stabilisce il valore dell'aliquota dell'imposta sostitutiva da applicare sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati - o, in caso di trasformazione in società semplice, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione - e il costo fiscalmente riconosciuto.

Segnala che detta aliquota è prevista nella misura dell'8%, oppure del 10,5% per le società considerate non operative, in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, della cessione o della trasformazione, mentre è dovuta un'imposta sostitutiva del 13% per l'affrancamento delle riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano.

Sui commi 3 e 4 precisa che le disposizioni concernono le modalità di calcolo del valore normale dei beni oggetto di assegnazione e dell'imposta sostitutiva, nonché l'effetto sui titoli di partecipazione.

Quanto al comma 5, prevede che per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui ai commi da 1 a 3, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

In merito al comma 6 precisa che il versamento dell'imposta sostitutiva deve avvenire in due rate: il 60 per cento entro il 30 settembre 2026 e la restante parte entro il 30 novembre 2026.

Ai fini della stima, si assumono versamenti relativi all'imposta sostitutiva in linea con quelli rilevati dai dati F24 relativi all'ultima riproposizione della norma (art. 1, c. 100-105 legge n. 197 del 2022). In particolare per i codici tributo 1836 - imposta sostitutiva per l'assegnazione, cessione dei beni ai soci o società trasformate (articolo 1, comma 116 della legge 28 dicembre 2015 n. 208) - e 1837 - imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci o società trasformate (articolo 1, comma 116, legge 28 dicembre 2015, n. 208), prendendo come anno di riferimento il 2023, risultano importi a debito per circa 167,6 milioni di euro (codice 1836) e 75,3 milioni di euro (codice 1837) per un totale di 242,9 milioni di euro.

Rileva che i maggiori valori dei beni sono valutati in circa 1.676,4 milioni di euro (167,6 / 10%) applicando prudenzialmente un'aliquota dell'imposta sostitutiva del 10% e tenuto conto che non è possibile distinguere, sulla base dei dati disponibili, le società di comodo dalle altre società (sulle società non operative l'aliquota è del 10,5%; sulle altre società, l'aliquota è dell'8%). Le riserve in sospensione sono state ricostruite a partire dall'imposta sostitutiva con aliquota del 13% e stimate in 578,9 milioni di euro (75,3 / 13%).

Ai fini del calcolo degli effetti negativi conseguenti all'assegnazione dei beni, la RT assume che, a legislazione vigente, in un arco temporale di 5 anni, il 50% dei maggiori valori sarebbero stati trasformati in plusvalenze, tassate ai fini delle imposte sui redditi in 3 esercizi, e che, contestualmente, sarebbero ridotte le riserve in sospensione di imposta.

Per quanto riguarda gli effetti sull'imposta di registro è stato ipotizzato inoltre che il valore normale del bene sia pari a 1,5 volte i maggiori valori, che il valore catastale sia un terzo del valore normale e che gli immobili siano abitativi.

Nel primo anno, l'imposta di registro produce effetti positivi a seguito dell'assegnazione complessiva dei beni, considerando le vendite che sarebbero state rilevate a legislazione vigente.

Gli effetti negativi relativi alle imposte sui redditi e all'IRAP sono stimati utilizzando un'aliquota media IRES del 16%, IRPEF del 26% e IRAP del 4% e assumendo una ripartizione dei soggetti IRPEF del 53,4% ed IRES del 46,6% in base alla natura giuridica dei contribuenti che hanno versato le imposte sostitutive. Un ulteriore effetto, valutato di lieve entità, conseguente all'assegnazione dei beni ai soci è relativo alla riduzione del reddito minimo per l'uscita dal regime delle società di comodo.

La tabella riporta gli effetti finanziari nell'orizzonte periodale 2026-2037 considerando che l'imposta sostitutiva è versata nel 2026, e tenuto conto di un acconto IRES/IRPEF del 75% e IRAP dell'85%:

(milioni di euro)

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Imposta sostitutiva	242,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Registro	33,9	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8	0	0	0	0	0
IRES	0	-14,8	-15,8	-19,9	-16,8	-16,8	-2	-1	3,1	0
IRPEF	0	-27,7	-29,4	-37,2	-31,3	-31,3	-3,7	-1,9	5,8	0
IRAP	0	-8,4	-8,7	-10,9	-9	-9	-0,6	-0,3	1,9	0
Totale	276,9	-54,7	-57,7	-71,8	-60,9	-57,1	-6,3	-3,2	10,8	0

Al comma 7, si ripropone l'applicazione delle previsioni contenute nell'articolo 1, comma 121, della legge di stabilità 2016, che disponeva l'applicazione opzionale, per gli imprenditori individuali, di un'imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP, con aliquota dell'8 per cento, sugli immobili strumentali posseduti alla data del 30 settembre 2025. Il pagamento dell'imposta consente di escludere tali beni dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal primo periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2026.

Conferma che i versamenti rateali dell'imposta sostitutiva in parola sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2026 (60%) e la restante parte entro il 30 giugno 2027 (40%). Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2026.

Rileva che dall'analisi dei dati F24 risultano versamenti per circa 13,2 milioni di euro nel 2023 corrispondenti al versamento della prima rata (60%) di quanto disposto dalla legge di bilancio 2023 stimando in circa 8,8 milioni di euro la seconda rata anche se dai versamenti effettivi risultano circa 8 milioni di euro. In relazione agli effetti sulle imposte dirette in conseguenza della estromissione questi sono valutati in coerenza con la metodologia utilizzata nelle precedenti riproposizioni, tenuto conto dell'esclusione dall'Irap per gli imprenditori individuali operante a partire dalla legge di bilancio 2022.

Ai fini del calcolo degli effetti negativi conseguenti alla proposta normativa, si assume che, a legislazione vigente in un arco temporale di 5 anni, il 50% dei maggiori valori sarebbero stati trasformati in plusvalenze, tassate ai fini delle imposte sui redditi in 3 esercizi.

Gli effetti negativi relativi alle imposte sui redditi sono stimati utilizzando un'aliquota media IRPEF del 26%.

Tutto ciò premesso, in base ai dati dei versamenti dell'imposta sostitutiva rilevati, indica di seguito gli effetti finanziari della disposizione in oggetto considerando il versamento dell'imposta sostitutiva in due rate (60% entro novembre 2026 e 40% entro giugno 2027).

(milioni di euro)

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Imposta sostitutiva	13,2	8,8	0	0	0	0	0	0	0	0
IRPEF	0	-4,2	-6,5	-9,0	-7,2	-7,1	-2,9	-0,6	1,8	0
Totale	13,2	4,6	-6,5	-9,0	-7,2	-7,1	-2,9	-0,6	1,8	0

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive ai commi 1 e 7 i seguenti effetti in conto maggiori/minori entrate tributarie per le annualità del triennio 2026-2028 e maggiori spese correnti per il 2027 e a decorrere dal 2028:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
1	Riproposizione dell'assegnazione agevolata dei beni ai soci, di cui all'art. 29 della L. 449/1997	imposta sostitutiva	E T	242,9			242,9			242,9		
		imposta di registro	E T	33,9	-3,8	-3,8	33,9	-3,8	-3,8	33,9	-3,8	-3,8
		IRES	E T		-14,8	-15,8		-14,8	-15,8		-14,8	-15,8
		IRPEF	E T		-27,7	-29,4		-27,7	-29,4		-27,7	-29,4
		IRAP	E T					-8,4	-8,7		-8,4	-8,7
			S C		8,4	8,7						
7	Riproposizione dell'estromissione agevolata dei beni per le imprese individuali, di cui all'art. 1, c. 121, della L. 208/2015 -	imposta sostitutiva	E T	13,2	8,8		13,2	8,8		13,2	8,8	
		IRPEF	E T		-4,2	-6,5		-4,2	-6,5		-4,2	-6,5

Al riguardo, per i profili di quantificazione, si prende atto degli elementi, dei dati e dei parametri forniti dalla RT in merito agli effetti in termini di maggiori/minori entrate tributarie conseguenti alle disposizioni ivi previste in tema di assegnazione agevolata dei beni ai soci e alle persone fisiche, per le annualità del triennio 2026-2028, relativamente ai quali andrebbero tuttavia forniti elementi confermativi circa la prudenzialità delle ipotesi assunte.

Articolo 15

(Razionalizzazione della disciplina in materia di rateizzazione per la tassazione delle plusvalenze sui beni strumentali)

L'articolo reca modifiche in materia di tassazione, ai fini IRES, delle plusvalenze realizzate su beni strumentali, applicabili a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Nello specifico, la possibilità di rateizzare la tassazione delle plusvalenze patrimoniali in 5 quote annuali viene mantenuta per le plusvalenze: (a) derivanti dalla cessione di azienda o ramo di azienda, a condizione che questa sia stato posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni; (b) realizzate dalle società sportive professionistiche mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta, nei limiti della parte che corrisponde al corrispettivo in denaro, a condizione che tali diritti siano stati posseduti per un periodo non inferiore a 2 anni. Le altre plusvalenze, diverse da quelle derivanti dal realizzo di partecipazioni soggette al regime PEX (*"participation exemption"*), possono essere tassate in 3 quote annuali, a condizione che: (i) i beni siano stati posseduti per un periodo non

inferiore a 5 anni (in luogo a 3 anni); e (ii) i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie – no PEX – risultino iscritti come tali nei bilanci degli ultimi 5 esercizi.

In particolare, il comma 1 novella il comma 4 dell'articolo 86 del T.U.I.R.¹⁰, diversificando i presupposti e le modalità di rateizzazione per la tassazione delle plusvalenze su beni strumentali diverse da quelle derivanti da partecipazione in regime PEX di cui all'articolo 87 (ovverosia dalle plusvalenze esenti). Nello specifico, come regola generale, si stabilisce che le plusvalenze patrimoniali realizzate - e determinate secondo i criteri stabiliti dal comma 2 - concorrono a formare il reddito imponibile, ai fini IRES, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate. Tuttavia, l'impresa può scegliere di farle concorrere, in quote costanti, alla determinazione del reddito imponibile dell'esercizio in cui sono realizzate e nei successivi, ma non oltre il secondo (perciò in 3 periodi d'imposta), se ricorrono le seguenti condizioni: i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a 5 anni; per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse dalle partecipazioni in regime PEX, se sono iscritti come tali nei bilanci degli ultimi 5 esercizi. In tal caso, applicando il metodo del LIFO (*last in first out*), si considerano ceduti per primi i beni acquistati in data più recente.

Con riguardo alle plusvalenze derivanti dalla cessione di aziende o rami di azienda, invece, qualora l'azienda o il ramo di azienda sia stato posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni, l'impresa può scegliere di far concorrere tali plusvalenze: per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono realizzate; oppure in quote costanti, nell'esercizio di realizzo e nei successivi, ma non oltre il quarto (perciò in 5 periodi d'imposta).

Con riferimento alle società sportive professionistiche, le plusvalenze da queste realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare, nell'esercizio in cui sono state realizzate. Tuttavia, se i diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a 2 anni, il contribuente può scegliere di far concorrere le relative plusvalenze, in quote costanti, nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto (perciò in 5 periodi d'imposta), nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro. La residua parte della plusvalenza, invece, concorre a formare il reddito nell'esercizio in cui è stata realizzata. La norma stabilisce che le scelte di rateizzazione, di cui sopra, devono risultare dalla dichiarazione dei redditi. Inoltre, in caso di mancata presentazione della dichiarazione, si dispone che la plusvalenza concorra a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata realizzata.

Per quanto detto, rispetto alla vigente formulazione dell'articolo 86, comma 4, del TUIR, la possibilità di rateizzare la tassazione, ai fini IRES, delle plusvalenze patrimoniali in 5 quote annuali viene mantenuta per le plusvalenze: derivanti dalla cessione di azienda o ramo di azienda, a condizione che questa sia stato posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni; realizzate dalle società sportive professionistiche mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta, nei limiti della parte che proporzionalmente corrisponde al corrispettivo conseguito in denaro, a condizione che tali diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a 2 anni. Invece, le altre plusvalenze,

¹⁰ Nella formulazione vigente dell'articolo 86, comma 4, del TUIR, le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, determinate a norma del comma 2, concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, o a due anni per le società sportive professionistiche, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. La predetta scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata realizzata. Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, le disposizioni dei periodi precedenti si applicano per quelli iscritti come tali negli ultimi tre bilanci; si considerano ceduti per primi i beni acquisiti in data più recente. Le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le società sportive professionistiche concorrono a formare il reddito in quote costanti ai sensi del primo periodo e alle condizioni indicate nel secondo periodo nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio in cui è stata realizzata.

diverse da quelle derivanti dal realizzo di partecipazioni soggette al regime PEX, possono essere tassate in 3 quote annuali, a condizione che: i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a 5 anni (in luogo a 3 anni); e per quelle derivanti da beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie – no PEX – se risultano iscritti come tali nei bilanci degli ultimi 5 esercizi.

Il comma 2 stabilisce che le nuove disposizioni si rendono applicabili alle plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (per i soggetti solari, dal periodo d'imposta con inizio al 1° gennaio 2026). Si stabilisce altresì il criterio per la determinazione degli acconti relativi al primo periodo d'imposta di applicazione delle nuove disposizioni.

La RT sottolinea che la previsione di cui al comma 1, sostituendo il comma 4 dell'articolo 86 del testo unico delle imposte dei redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, modifica la tassazione delle plusvalenze nell'ambito della disciplina del reddito di impresa. In conseguenza delle modifiche, l'opzione per la tassazione frazionata in cinque esercizi resta possibile solo per le plusvalenze derivanti da cessione di aziende o rami di azienda detenuti da almeno tre anni (due anni per le società sportive professionistiche).

Le plusvalenze relative a beni diversi da quelli al cui commercio è diretta l'attività d'impresa detenuti da almeno cinque anni e ai beni iscritti come immobilizzazioni finanziarie iscritti negli ultimi cinque esercizi saranno tassate in tre quote, mentre tutte le altre saranno tassate nell'anno di realizzazione. Le relative opzioni devono essere esercitate nella dichiarazione dei redditi, e, in mancanza, la plusvalenza si intende imputata interamente all'annualità di realizzo.

Il comma 2 specifica che la disciplina prevista al comma 1 si applica alle plusvalenze realizzate a partire dall'anno imposta 2026, e che nella determinazione dell'acconto dovuto per l'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2025 si tiene conto dell'imposta che si sarebbe determinata considerando la vigenza delle nuove disposizioni.

Ai fini della stima sono stati selezionati, dagli archivi dichiarativi, i soggetti che hanno riportato una plusvalenza tassata in cinque esercizi, escludendo chi risulta dante causa nella cessione d'azienda (codici negozio 1118).

Su questi contribuenti è stata simulata la nuova tassazione della plusvalenza nell'anno di rilevazione o in tre quote, considerando la capienza del reddito imponibile. In assenza dei dati sugli anni di detenzione del bene, si ipotizza che le plusvalenze siano equamente distribuite tra almeno cinque anni.

Di seguito si riporta uno schema di confronto della tassazione a legislazione vigente e proposta della plusvalenza di un anno:

	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5
Legislazione vigente	20%	20%	20%	20%	20%
Legislazione proposta – detenzione meno di 5 anni	100%				

	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5
Legislazione vigente	20%	20%	20%	20%	20%
Legislazione proposta – detenzione almeno 5 anni	33%	33%	33%		

In considerazione della natura della componente di bilancio "*Plusvalenza*", è stata effettuata un'analisi storica dei dati dichiarativi (plusvalenze rateizzate) per il periodo 2019-2023, che ha evidenziato una sostanziale stabilità nei valori. Pertanto, ai fini della stima, è stato preso come riferimento il dato dell'ultima annualità disponibile (anno d'imposta 2023 – dati provvisori).

Di seguito gli effetti finanziari, stimati con un'aliquota Ires pari al 24% e Irpef (comprese addizionali) pari al 30%, e tenuto conto della validità della norma anche ai fini dell'acconto nel 2026 (Ires/Irpef del 75% e Addizionale comunale del 30%):

(milioni di euro)

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Ires	258,3	295,9	232,3	132,5	26,1	0	0
Irpef	47,1	56,5	48,2	28,6	5,7	0	0
Addizionale regionale	0	3,7	3,2	2,7	1,3	0	0
Addizionale comunale	0,4	1,4	1,2	0,9	0,4	0	0
Totale	305,9	357,4	284,8	164,7	33,5	0	0

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti in conto maggiori/minori entrate tributarie correnti e maggiori/minori spese correnti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
1	Modifiche alla tassazione delle plusvalenze nell'ambito della disciplina del reddito di impresa, di cui all'art.86, c. 4, del T.U.I.R. D.P.R. 917/1986	IRES	E T	258,3	295,9	232,3	258,3	295,9	232,3	258,3	295,9	232,3
		IRPEF	E T	47,1	56,5	48,2	47,1	56,5	48,2	47,1	56,5	48,2
		addizionale regionale	E T					3,7	3,2		3,7	3,2
			S C		-3,7	-3,2						
		addizionale comunale	E T				0,4	1,4	1,2	0,4	1,4	1,2
			S C	-0,4	-1,4	-1,2						

Al riguardo, per i profili di quantificazione, si prende atto dei dati e parametri considerati dalla RT nella quantificazione degli effetti d'impatto, in conto maggiori entrate tributarie per le annualità del triennio 2026-2028 a titolo di IRES/IRPEF. Pertanto, nulla da osservare.

Articolo 16

(Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta)

Il comma 1 prevede la possibilità di affrancare, in tutto o in parte, i saldi attivi di rivalutazione delle riserve e dei fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 e che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025. L'affrancamento è effettuato mediante applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP, nella misura del 10 per cento da liquidare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 (Modello Redditi 2026). Inoltre, l'imposta sostitutiva deve essere versata in 4 rate, di pari importo, alle seguenti scadenze: per la prima rata, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d'imposta (30 giugno 2026, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare); per le altre rate, entro il termine rispettivamente

previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi (30 giugno 2027, 30 giugno 2028 e 2 luglio 2029, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) ¹¹.

Il comma 2 stabilisce che si rendono applicabili le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 giugno 2025, recante le modalità di attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 192 del 2024, avente ad oggetto il regime di affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d'imposta esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 e che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024.

La RT rileva che il comma 1 riapre i termini per l'affrancamento straordinario delle riserve per il 2025, previo il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali o maggiorazioni, con aliquota del 10 per cento, da versare in quattro rate annuali. Il comma 2 richiama l'applicabilità delle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 giugno 2025, di attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192.

Per quanto concerne gli effetti finanziari, l'analisi dei versamenti F24, conseguenti all'analoga disposizione contenuta nell'articolo 14 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 - in particolare per il codice tributo *"1867 imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive derivante dall'affrancamento straordinario delle riserve - a.14 del dl. 13 dicembre 2024, n.192"* - ha consentito di rilevare un introito di 205 milioni di euro quale prima rata di quattro.

Utilizzando la medesima metodologia adottata in sede di relazione tecnica al decreto legislativo n. 192 del 2024, si stimano i seguenti effetti finanziari:

¹¹ Si ricorda che l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 2001 definisce, ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e IRAP, la disciplina generale dei versamenti, a titolo di saldo e acconti. In particolare, ai sensi del comma 1 del citato articolo 17, il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed alla dichiarazione IRAP, è effettuato entro: a) il 30 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione, da parte delle persone fisiche e delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del TUIR; b) entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti passivi IRES e IRAP (30 giugno dell'anno successivo, per le società con esercizio coincidente con l'anno solare). Per i soggetti di cui al punto sub b) che, in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'IRES ed alla dichiarazione IRAP entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio non è approvato entro tale ultimo termine (di sei mesi), il versamento è comunque effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso. Il successivo comma 2, invece, stabilisce che i versamenti sopra indicati possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. Per quanto concerne i versamenti a titolo di acconto delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e dell'IRAP, invece, il successivo comma 3 stabilisce che gli stessi debbano essere effettuati in due rate entro: a) il termine di versamento del saldo delle imposte dovute in base alle dichiarazioni del precedente periodo d'imposta, per la prima rata (pari al 40 per cento). Tale rata è dovuta se di importo superiore a 103 euro; b) entro il mese di novembre ovvero, per i soggetti passivi IRES ed IRAP con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello stesso periodo d'imposta, per la seconda rata (pari al 60 per cento).

(milioni di euro)

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Imposta Sostitutiva	205,0	205,0	205,0	205,0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRES	0	-63,1	-36,1	-36,1	-36,1	-36,1	-36,1	-36,1	-36,1	-36,1	-36,1	-36,1
IRAP	0	-13,8	-7,4	-7,4	-7,4	-7,4	-7,4	-7,4	-7,4	-7,4	-7,4	-7,4
IRES soci	0	28,6	16,4	16,4	-12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRPEF soci	215,9	215,9	215,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	420,9	372,6	393,8	177,9	-55,8	-43,5	-43,5	-43,5	-43,5	-43,5	-43,5	-43,5

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori/minori entrate tributarie e maggiori spese correnti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
1	Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d'imposta con aliquota al 10%	imposta sostitutiva	E T	205,0	205,0	205,0	205,0	205,0	205,0	205,0	205,0	205,0
		IRES	E T		-63,1	-36,1		-63,1	-36,1		-63,1	-36,1
		IRAP	E T					-13,8	-7,4		-13,8	-7,4
			S C		13,8	7,4						
		IRES soci	E T		28,6	16,4		28,6	16,4		28,6	16,4
	IRPEF soci	E T		215,9	215,9	215,9	215,9	215,9	215,9	215,9	215,9	215,9

Al riguardo, per i profili di quantificazione, si prende atto degli elementi e dei dati forniti dalla RT ai fini della stima degli effetti d'impatto da imposta sostitutiva e IRES, IRAP, IRES soci e IRPEF soci derivanti dalle disposizioni in esame, tratti dai versamenti F24 registrati negli ultimi anni a titolo di imposta sostitutiva del 10% relativamente all'affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d'imposta. Non si formulano pertanto osservazioni.

Articolo 17

(Revisione della disciplina dei dividendi infra-UE IRAP e della disciplina delle istanze di rimborso)

Il comma 1 reca disposizioni modificative del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Decreto IRAP). In particolare:

- all'articolo 6 (Determinazione del valore della produzione netta delle banche e di altri enti e società finanziari), è inserito il comma 6-bis, secondo cui i dividendi provenienti da società o enti residenti o localizzati in uno Stato membro UE non concorrono a formare - per la società ricevente - il margine di intermediazione dell'esercizio in cui sono imputati al conto economico, in quanto esclusi nella misura del 95 per cento del loro ammontare. Tale disposizione trova applicazione solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni: sussistono i requisiti indicati all'articolo 27-bis (rubricato "Rimborso della ritenuta sui dividendi distribuiti a soggetti non residenti") del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, quale norma di recepimento in Italia della direttiva madre-figlia: detenzione di una partecipazione diretta non inferiore al 20 per cento del capitale delle società che distribuiscono utili; le società che distribuiscono utili rivestono una delle

forme previste nell'allegato I, parte A, della direttiva 2011/96/UE; sia verificata la condizione di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del TUIR ("rubricato redditi di capitale"), ossia deve trattarsi di dividendi provenienti da società ed enti non residenti relativi a titoli e strumenti finanziari per i quali nello Stato estero di residenza del soggetto emittente è prevista l'indeducibilità della relativa remunerazione dal reddito.

- all'articolo 7(Determinazione del valore della produzione netta delle imprese di assicurazione), è inserito il comma 1-bis, per cui si prevede che i dividendi provenienti da società o enti residenti o localizzati in uno Stato membro UE, che soddisfino le medesime condizioni indicate, non concorrono a formare la base imponibile della società o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare.

Il comma 2 stabilisce che le nuove disposizioni si applicano dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre. Con riferimento ai periodi d'imposti anteriori, invece, si riconosce la possibilità di presentare, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, istanza di rimborso dell'IRAP riferita all'eccedenza rispetto al 5 per cento dei dividendi [perciò l'IRAP pagata sul 45 per cento di tali dividendi] che hanno concorso a formare, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il valore della produzione netta.

Il comma 3 riconosce il diritto al rimborso, previa presentazione dell'istanza all'Agenzia delle entrate, ai contribuenti per i quali, alla data del 1° gennaio 2026 (data di entrata in vigore della presente legge), sia ancora pendente il termine decadenziale di 48 mesi dal versamento. La disposizione fa salve le istanze di rimborso già presentate alla medesima data del 1° gennaio 2026.

Il comma 4 riconosce ai soggetti che presentano istanza di rimborso, ai sensi del comma 3, la facoltà di optare per l'utilizzo delle somme rimborsabili in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 471 del 1997 (articolo 3 del decreto legislativo n. 33 del 2025, dal 1° gennaio 2026), con l'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 20 della presente legge, nei termini ivi disciplinati. Inoltre, si precisa che l'utilizzo in compensazione del suddetto credito è ammesso dal decimo giorno del mese successivo alla presentazione dell'istanza. Si riconosce altresì anche ai soggetti che, alla data del 1° gennaio 2026, abbiano già presentato istanza di rimborso la possibilità di esercitare l'opzione. Per espressa previsione normativa contenuta nell'ultimo periodo del comma 4, all'utilizzo del credito *de quo* non si rendono applicabili i seguenti limiti: divieto di utilizzo in compensazione dei crediti in presenza di debiti per imposte erariali ed accessori, iscritti a ruolo, scaduti e non pagati, di ammontare superiore a 1.500 euro (articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010); divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati in riscossione di importo complessivamente superiore a 100.000 euro (articolo 37, comma 49-*quinquies*, del decreto-legge n. 223 del 2006); limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili, ovvero rimborsabili, pari a 2 milioni di euro per ciascun anno solare (articolo 34 legge n. 388 del 2000).

Il comma 5 demanda ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate il compito di stabilire le modalità di attuazione dei commi 3 e 4 del presente articolo.

La RT evidenzia che il comma 1 modifica gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al fine di adeguare la normativa interna alla posizione adottata dalla CGUE con la sentenza del 1° agosto 2025, riguardante le cause riunite C92/24, C93/24 e C94/24, che ha giudicato l'articolo 6, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in contrasto con la direttiva 30/11/2011, n. 2011/96/UE, laddove il predetto articolo assoggetta ad imposizione IRAP il 50 per cento dei dividendi distribuiti, nell'ambito di gruppi composti da intermediari finanziari, alle società madri residenti in Italia dalle loro società controllate residenti in altro Stato membro. In linea con la normativa comunitaria, pertanto, richiamando l'articolo 44,

comma 2, lettera a), ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si precisa che è ammessa l'esclusione da imposizione IRAP del 95 per cento solo per i dividendi provenienti da società ed enti non residenti relativi ai titoli e agli strumenti finanziari per i quali nello Stato estero di residenza del soggetto emittente è prevista l'inededucibilità della relativa remunerazione dal reddito.

Evidenzia che, sulla base alla modifica normativa, gli enti creditizi e le imprese assicurative potranno escludere dal concorso al valore della produzione netta il 95 per cento dei dividendi provenienti dalle controllate che rispettano i requisiti per essere inclusi nella disciplina della cd. Direttiva madre-figlia (Direttiva 30/11/2011, n. 2011/96/UE).

Il comma 2 prevede che la norma entri in vigore con effetti a partire dal periodo d'imposta 2025. Si precisa, al riguardo, che i relativi effetti sul gettito sono stati già riflessi nelle previsioni tendenziali di bilancio, a seguito della sentenza del 1° agosto 2025.

Per quanto concerne i periodi d'imposta per i quali sono ancora in corso i termini per la richiesta di rimborso (dal 2020 al 2024), evidenzia che i commi da 2 a 4 prevedono che il recupero della maggiore IRAP riferita ai dividendi che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta può essere oggetto di richiesta di rimborso, previa presentazione dell'istanza all'Agenzia delle entrate. Con tale istanza è, altresì, ammessa la facoltà di optare, in luogo del rimborso per l'utilizzo delle somme rimborsabili in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 20, nei termini ivi disciplinati. In tal caso, l'utilizzo del credito in compensazione è ammesso a decorrere dal decimo giorno del mese successivo alla presentazione dell'istanza; tale opzione può essere esercitata anche dai soggetti che hanno già presentato le istanze di rimborso. Considerando le richieste di rimborso che verranno presentate per i periodi di imposta dal 2020 al 2024 e quelle già presentate per i periodi di imposta precedenti (dati Agenzia delle entrate) si stima un maggior onere derivante dai rimborsi di circa 800 milioni di euro nel 2026. Al verificarsi della suddetta condizione alla copertura dei relativi oneri potrà provvedersi nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 134.

Il comma 5 prevede che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 3 e 4.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 18 **(Modifiche alla disciplina dei dividendi)**

Il comma 1, alle lettere a) e b), reca delle modifiche alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (c.d. "Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR"), con riguardo al

trattamento fiscale, ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES), dei dividendi percepiti da imprenditori e società o enti residenti.

- Alla lettera *a*), novellando l'articolo 59, comma 1, (rubricato "Dividendi") del Capo VI – "Redditi d'impresa" del Titolo del TUIR, si definisce il nuovo regime fiscale dei dividendi applicabile, ai fini della determinazione del reddito imponibile IRPEF, agli imprenditori individuali, stabilendo che gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio netto di soggetti passivi IRES (società ed enti di cui all'articolo 73 del TUIR), nei quali è detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10 per cento, concorrono alla formazione del reddito complessivo dell'esercizio in cui sono percepiti, nella misura del 40 per cento del loro ammontare (c.d. "regime di esclusione")¹².
- Alla lettera b) si novella l'articolo 89, commi 2 e 3 (rubricato "Dividendi e interessi"), della Sezione I, Capo II – "Determinazione della base imponibile delle società ed enti commerciali residenti", Titolo II del TUIR, definendo il nuovo regime fiscale dei dividendi applicabile, ai fini della determinazione della base imponibile IRES, alle società ed agli enti commerciali residenti. Nello specifico, il numero 1), modificando il comma 2 dell'articolo 89, stabilisce che gli utili distribuiti dalle società ed enti commerciali e non commerciali residenti in Italia (articolo 73, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del TUIR), nei quali è detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10 per cento, non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società (o dell'ente) ricevente per il 95 per cento del loro ammontare (c.d. "regime di esclusione"). Si precisa che, ai fini della verifica della percentuale del 10 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente, per il tramite di società controllate di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, tenuto conto dell'eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo¹³; il numero 2), modificando il comma 3 dell'articolo 89, stabilisce che l'esclusione pari

¹² Ai fini della verifica della percentuale del 10 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente tramite società controllate di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, tenuto conto dell'eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo. Per gli aspetti che non sono espressamente disciplinati da tali disposizioni, trova applicazione l'articolo 47 del TUIR recante la disciplina degli utili da partecipazione. Pertanto, il regime di esclusione dei dividendi trova applicazione con riguardo alle partecipazioni nelle società di capitali detenute direttamente o indirettamente – per il tramite di altra società che detiene la maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria e tenuto conto dell'effetto di demoltiplicazione prodotto dalla catena di controllo – dall'imprenditore in misura almeno pari al 10 per cento del capitale. Si ricorda che ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, si considerano società controllate, le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria. In base alla vigente formulazione dell'articolo 59, comma 1, del TUIR, gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di cui all'articolo 73 [a cui si propone di aggiungere le seguenti parole "nei quali è detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10 per cento,"], nonché quelli relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera *a*), e le remunerazioni relative ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera *b*), concorrono alla formazione del reddito complessivo, nella misura del 40 per cento del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti. Si applica l'articolo 47, per quanto non diversamente previsto dal periodo precedente [periodo che si propone di sostituire con il seguente "Ai fini della percentuale di cui al primo periodo si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente tramite società controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, tenuto conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo. Si applica l'articolo 47, per quanto non diversamente previsto dal primo e secondo periodo."].

¹³ Ai sensi della vigente formulazione dell'articolo 89, comma 2, del TUIR, gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, dalle società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*) [a cui si propone di aggiungere le seguenti parole "nei quali è detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10 per cento,"], non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare [si propone l'aggiunta del seguente periodo "Ai fini della percentuale di cui al primo periodo si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente tramite società controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, tenuto conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo."]. La stessa esclusione si applica

al 95 per cento dell'ammontare percepito nell'esercizio trova applicazione anche agli utili provenienti da società o enti non residenti (articolo 73, comma 1, lettera *d*) del TUIR) nei quali è detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10 per cento. Anche in tal caso, si precisa che, ai fini della verifica della percentuale del 10 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente tramite società controllate di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, tenuto conto dell'eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo¹⁴.

Il comma 2 stabilisce che le nuove disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione alle distribuzioni dell'utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Il comma 3 stabilisce altresì il criterio per la determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (periodo d'imposta 2026, per i soggetti con

alla remunerazione corrisposta relativamente ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera *b*), e alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento. Ai sensi dell'articolo 47, comma 7, del TUIR, le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società ed enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate. Inoltre, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), del TUIR, sono soggetti all'imposta sul reddito delle società: *a*) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato; *b*) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali; *c*) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato; *d*) le società e gli enti di ogni tipo, compresi i *trust*, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato. A tale riguardo, la relazione illustrativa (A.S. 1689) chiarisce, con riguardo all'intervento sul comma 2 dell'articolo 89 del TUIR, che viene introdotto nell'ordinamento nazionale un principio desunto dalla direttiva n. 2011/96/UE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi che richiede agli Stati membri di porre rimedio alla doppia imposizione economica, ma esclusivamente nelle ipotesi in cui sussistano precisi requisiti sia del soggetto erogante che del soggetto percettore. Con le modifiche sopra descritte, infatti, si valorizza uno di tali elementi consistente nella "partecipazione nel capitale non inferiore al 10 per cento".

¹⁴ Si ricorda che il regime di esclusione al 95 per cento degli utili provenienti da partecipazioni in società o enti non residenti è applicabile nei seguenti casi: 1) sia verificata la condizione di cui all'articolo 44, comma 2, lettera *a*), ultimo periodo, del TUIR ("rubricato redditi di capitale"), ossia deve trattarsi di dividendi provenienti da società ed enti non residenti relativi a titoli e strumenti finanziari per i quali nello Stato estero di residenza del soggetto emittente è prevista l'ineducibilità della relativa remunerazione dal reddito; 2) si tratti di utili provenienti da soggetti residenti in uno Stato membro dell'Unione europea per cui è verificata la condizione di cui al punto 1); 3) si tratti di utili provenienti da soggetti diversi da quelli residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati secondo i criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1 del TUIR, ovvero sia che abbiano un livello di tassazione effettivo non inferiore al 15 per cento (criterio di cui alla lettera *a*), comma 1 dell'articolo 47-bis) o, in caso di partecipazioni non di controllo, con un livello nominale di tassazione non inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia (criterio di cui alla lettera *b*), comma 1, dell'articolo 47-bis); 4) si tratti di utili provenienti da soggetti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato secondo i criteri di cui all'articolo 47-bis, qualora sia dimostrato, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui al medesimo articolo 47-bis, comma 3, il rispetto, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, che dalle partecipazioni non consegua l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (condizione indicata al comma 2, lettera *b*) del medesimo articolo 47-bis). Pertanto, in tali ipotesi è richiesta l'ulteriore condizione che la società o ente residente detenga direttamente o indirettamente, per il tramite di una società controllata, una partecipazione almeno pari al 10 per cento. Tale requisito della partecipazione almeno pari al 10 per cento deve sussistere anche ai fini della fruizione del regime di esclusione nella misura del 50 per cento, applicabile agli utili provenienti da società o enti localizzati in territori a regime fiscale privilegiato secondo i criteri di cui all'articolo 47-bis, qualora sia dimostrata, anche a seguito di interpello, la sussistenza della condizione di cui al comma 2, lettera *a*), del medesimo articolo 47-bis [ossia lo svolgimento di un'attività economica effettiva]. In tal caso, si ricorda che al percettore spetta un credito "indiretto" per le imposte assolate dal soggetto estero in proporzione alla quota imponibile del dividendo stesso.

esercizio coincidente con l'anno solare). Più precisamente, applicando il c.d. "criterio storico", si considera l'imposta del periodo d'imposta precedente (per i soggetti solari, del periodo d'imposta che chiude al 31 dicembre 2025) che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.

Il comma 4 dispone che con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono eventualmente adottate le disposizioni di coordinamento con altre norme dell'ordinamento tributario.

La RT rileva sul comma 1 che le disposizioni intervengono a modificare il trattamento fiscale dei dividendi percepiti dagli imprenditori e dalle società o enti residenti, disciplinato negli articoli 59 e 89 del TUIR, limitando l'accesso al regime della c.d. esclusione, previsto come strumento di contrasto ai fenomeni di doppia tassazione, ai dividendi derivanti da partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 10%.

In merito al comma 2 specifica che la nuova disciplina si applica alle distribuzioni dell'utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Ai sensi del comma 3, dette disposizioni operano già ai fini della determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

Ai fini della stima degli effetti finanziari, precisa che i dati dichiarativi consentono di identificare l'importo totale dei dividendi percepiti esclusi dalla base imponibile, ma non contengono alcun dettaglio relativo alle partecipate che li hanno erogati.

Per stimare i dividendi esclusi dalla base imponibile erogati da partecipazioni detenute in misura minore del 10%, è stato conseguentemente utilizzato il peso delle partecipazioni verso "Altre imprese", che include le partecipazioni al 10%, sul totale delle partecipazioni riportate nello Stato Patrimoniale. Tale peso risulta essere pari a circa il 6%.

Attraverso il modello di microsimulazione IRES e il modello Reddito di impresa, per ogni singolo contribuente, è stata inclusa al 100% nella base imponibile una quota pari al 6% dei dividendi percepiti.

Nella tabella che segue sono riportati gli effetti di competenza, comprensivi degli effetti dovuti all'addizionale IRES:

	<i>(milioni di euro)</i>					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ires	953,5	1.041,4	1.050,6	1.050,6	1.050,6	1.050,6
Irpef	27,7	27,7	27,7	27,7	27,7	27,7
Addizionale regionale	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Addizionale comunale	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Totale	983,2	1.071,1	1.080,3	1.080,3	1.080,3	1.080,3

Di seguito sono indicati gli effetti finanziari della disposizione, calcolati tenuto conto che, per espressa previsione della norma, la modifica trova applicazione già in sede di acconto.

(milioni di euro)

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ires	715,1	1.019,4	1.048,3	1.050,6	1.050,6	1.050,6
Irpef	20,8	27,7	27,7	27,7	27,7	27,7
Addizionale regionale	0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Addizionale comunale	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Totale	736,1	1.049,1	1.078,0	1.080,3	1.080,3	1.080,3

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive ai commi 1-3 i seguenti effetti, in conto maggiori entrate tributarie correnti e minori spese correnti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione		e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
					2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
1-3	Revisione del trattamento fiscale dei dividendi in ambito UE, di cui agli artt. 59 e 89, del T.U.I.R. D.P.R. 917/1986, con limitazione del regime di esclusione ai dividendi derivanti da partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 10%	IRES	E	T	715,1	1.019,4	1.048,3	715,1	1.019,4	1.048,3	715,1	1.019,4	1.048,3
		IRPEF	E	T	20,8	27,7	27,7	20,8	27,7	27,7	20,8	27,7	27,7
		addizionale regionale	E	T					1,5	1,5		1,5	1,5
			S	C		-1,5	-1,5						
		addizionale comunale	E	T				0,1	0,5	0,5	0,1	0,5	0,5
			S	C	-0,1	-0,5	-0,5						

Al riguardo, per i profili di quantificazione, la RT precisa che la stima degli effetti in conto maggiori entrate tributarie è stata effettuata ricorrendo ai dati dichiarativi, che hanno consentito di identificare l'importo totale dei dividendi percepiti esclusi dalla base imponibile, ma non recano alcun elemento di dettaglio relativo alle partecipate che li hanno erogati. Ciò premesso, preso atto che la RT per stimare i dividendi esclusi dalla base imponibile erogati da partecipazioni detenute in misura minore del 10% ha utilizzato il peso delle partecipazioni verso "Altre imprese" (che include le partecipazioni al 10%, sul totale delle partecipazioni riportate nello stato patrimoniale), che è assunto pari a circa il 6%, e che ricorrendo al modello di micro simulazione IRES e al modello Reddito di impresa, per ogni singolo contribuente, è stata inclusa al 100% nella base imponibile una quota pari al 6% dei dividendi percepiti, non si formulano osservazioni.

In merito allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, non ci sono osservazioni.

Articolo 19

(Regime della deducibilità delle svalutazioni sui crediti verso la clientela per perdite attese)

Il comma 1 dispone per gli intermediari finanziari una deroga al regime di deducibilità integrale - nell'esercizio di rilevazione contabile - delle svalutazioni e perdite attese su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo, ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del decreto del Presidente della

Repubblica n. 917 del 1986 (c.d. “Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR”). Nello specifico, si stabilisce che, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i successi tre (periodi d’imposta 2026-2029, per gli intermediari finanziari con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), per i crediti verso la clientela del primo e secondo stadio di rischio di credito, le svalutazioni derivanti esclusivamente dal modello di rilevazione delle perdite attese di cui all’IFRS 9 (c.d. “*Expected loss model o ECL*”) sono deducibili, in quote costanti, nell’esercizio di iscrizione in bilancio e nei quattro successivi..

Il comma 2 stabilisce che la disciplina di trasformazione in credito d’imposta, di cui al decreto-legge n. 225 del 2010, non è applicabile alle attività per imposte anticipate (c.d. “*Deferred Tax Assets – DTA*”) iscritte in bilancio a seguito del differimento (in quattro quote costante dell’importo diviso in quinti) della deducibilità delle perdite attese su crediti verso la clientela - rilevate nei bilanci degli esercizi dal 2026 al 2029 - a seguito dell’applicazione della nuova disposizione. Più precisamente, le nuove DTA sulle perdite attese da IFRS 9, che saranno rilevate nei bilanci degli esercizi interessati, non possono formare oggetto di trasformazione in credito d’imposta nelle seguenti ipotesi contemplate dall’articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010: a) trasformazione in presenza di perdita civilistica (comma 55); b) trasformazione in presenza di perdita fiscale (comma 56-bis); c) trasformazione in presenza di valore della produzione netta negativo (comma 56-bis.1); d) trasformazione in caso di liquidazione volontaria (comma 56-ter).

Il comma 3 stabilisce altresì il criterio per la determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (periodo d’imposta 2026, per gli intermediari finanziari con esercizio coincidente con l’anno solare). Più precisamente, applicando il c.d. “criterio storico”, si considera l’imposta del periodo d’imposta precedente (per i soggetti solari, del periodo d’imposta che chiude al 31 dicembre 2025) che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni del presente articolo.

La RT evidenzia che l’articolo 106, comma 3, del TUIR prevede che gli intermediari finanziari possono dedurre le svalutazioni e le perdite su crediti nell’esercizio in cui sono rilevate in bilancio in applicazione di quanto previsto dall’IFRS 9 e dall’articolo 7 del DM 10 gennaio 2018 di coordinamento con le regole di determinazione della base imponibile dell’IRES e dell’IRAP.

Il modello delle perdite attese di cui all’IFRS 9 (c.d. *Expected loss model o ECL*) prevede che un credito, o in generale un’attività finanziaria iscritta al costo ammortizzato, sia valorizzato in bilancio al netto del rischio di perdita atteso, a prescindere dal fatto che tali circostanze di rischio si siano già concretizzate o si concretizzeranno in futuro. La rilevazione delle perdite attese sui crediti appartenenti ai cc.dd. *stage* 1 e 2, fondata solo su elementi di natura statistica, determina, per gli enti finanziari, l’immediata deduzione di oneri futuri.

La norma intende introdurre, per il periodo 2026-2029, una restrizione alla deduzione delle svalutazioni derivanti dall’applicazione del c.d. metodo delle perdite attese in base alla quale la stessa è consentita in cinque quote costanti, a partire dall’esercizio in cui la svalutazione è iscritta a conto economico.

Al fine di annullare i riflessi sulla disciplina della conversione in crediti d’imposta delle DTA si prevede il divieto di conversione di quelle iscritte.

Gli effetti finanziari sono indicati nelle tabelle che seguono, prevedendo dal 2026 di determinare l’acconto tenendo conto della modifica.

(milioni di euro)

Competenza	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
IRES	126,8	67,5	45,3	22,6	-126,8	-67,5	-45,3	-22,6	0
IRAP	37,3	28,0	18,7	9,3	-37,3	-28,0	-18,7	-9,3	0
Totale	164,1	95,5	64,0	32,0	-164,1	-95,5	-64,0	-32,0	0

(milioni di euro)

Cassa	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
IRES	95,1	82,3	50,8	28,3	-89,4	-82,3	-50,8	-28,3	-5,7	0
IRAP	31,7	29,4	20,1	10,7	-30,3	-29,4	-20,1	-10,7	-1,4	0
Totale	126,8	111,7	70,9	39,0	-119,7	-111,7	-70,9	-39,0	-7,1	0

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti in conto maggiori entrate tributarie e minori spese correnti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
1	Restrizioni al regime di deducibilità delle svalutazioni sui crediti verso la clientela per perdite attese derivanti dall'applicazione del c.d. metodo delle perdite attese (ECL), con diluizione in 5 rate annuali degli importi deducibili	IRES	E T	95,1	82,3	50,8	95,1	82,3	50,8	95,1	82,3	50,8
			E T				31,7	29,4	20,1	31,7	29,4	20,1
		IRAP	S C	-31,7	-29,4	-20,1						

Al riguardo, per i profili di quantificazione, dal momento che la norma dispone una restrizione alla deduzione delle svalutazioni derivanti dall'applicazione del c.d. metodo delle perdite attese per il periodo 2026-2029, in base al quale la stessa è consentita in cinque quote costanti, a partire dall'esercizio in cui la svalutazione è iscritta a conto economico, si prende atto dei criteri e dei parametri considerati dalla RT nella stima degli effetti in conto maggior entrate. Si evidenzia peraltro che a quanto risulta dalla RT la disposizione, pur riferendosi esclusivamente all'IRES, sembra produrre effetti di gettito anche ai fini IRAP, sui quali andrebbero quindi forniti chiarimenti.

Quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, nulla da osservare.

Articolo 20

(Revisione del contributo straordinario e affrancamento della riserva)

Il comma 1, aggiungendo il comma 5-bis.1 all'articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2023, stabilisce che, a partire dall'esercizio avente inizio successivamente al 1° gennaio 2028, per i soggetti di cui al comma 1 (banche e istituti finanziari), nel caso di distribuzione di utili, inclusi gli acconti sui dividendi, o di riserve, indipendentemente dalla delibera assembleare, si presume prioritariamente distribuita la riserva (attualmente non distribuibile) di cui al comma 5-bis (costituita da un importo non inferiore a 2 volte e mezzo l'imposta straordinaria del 40% – quindi pari all'imponibile teorico – sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 10% il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022).

Il comma 2 consente che, fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2028, le riserve di cui all'articolo 26, comma 5-bis, del decreto-legge n. 104 del 2023, siano assoggettate ad un'imposta sostitutiva dell'imposta straordinaria di cui al medesimo articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2023, ai sensi del successivo comma 3.

Il comma 3 stabilisce l'aliquota dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2 nella misura del 27,5% per l'affrancamento delle riserve esistenti al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025 e del 33% per l'affrancamento delle riserve esistenti al termine dell'esercizio successivo.

Il comma 4 dispone che le riserve di cui al comma 2, assoggettate all'imposta sostitutiva, in caso di distribuzione non determinano l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 26, comma 5-bis, ultimo periodo, del decreto-legge n. 104 del 2023 (ai sensi del quale qualora la riserva sia utilizzata per la distribuzione di utili, l'imposta di cui al presente articolo, maggiorata, a decorrere dalla scadenza del termine di versamento di cui al comma 4, di un importo pari, in ragione d'anno, al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea, è versata entro 30 giorni dall'approvazione della relativa delibera).

Il comma 5 stabilisce che l'imposta sostitutiva, liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale le riserve di cui al comma 2 sono affrancate, è indeducibile ed è versata obbligatoriamente entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d'imposta (quindi, per il 2025 entro il 30 giugno 2026).

Il comma 6 prevede, ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta sostitutiva, nonché del contenzioso, l'applicazione delle disposizioni in materia di imposte sui redditi.

La RT ricorda che con l'articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2023, “a seguito dell'andamento dell'economia e, in particolare, dei tassi di interesse che hanno sensibilmente inciso sul debito contratto dalle imprese e dalle famiglie”, è stata introdotta nell'ordinamento nazionale (tenuto conto delle osservazioni esposte dalla BCE) un'imposta straordinaria, per l'anno 2023, calcolata sull'incremento del margine d'interesse rispetto all'esercizio precedente, gravante sui soggetti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 385 del 1993, recante “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” (di seguito, “TUB”).

La citata disposizione di cui all'articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2023 prescrive che il contributo straordinario sia determinato applicando un'aliquota pari al 40% sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico “redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 10% il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022”. In sede di conversione del citato decreto-legge n. 104 del 2023, la disciplina dell'imposta straordinaria in esame è stata integrata introducendo, ai sensi del comma 5-bis del medesimo articolo 26, una facoltà per le banche colpite dal prelievo straordinario, volta a consentire, in luogo del versamento, la destinazione di un importo non inferiore a due volte e mezza l'imposta dovuta ad una riserva “non distribuibile”, istituita in sede di approvazione del bilancio relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. Contestualmente, è stato previsto l'obbligo di versamento – qualora la predetta riserva sia utilizzata per distribuire utili ai soci ed entro 30 giorni dall'approvazione della relativa delibera – dell'imposta straordinaria dovuta, incrementata di un importo pari, in ragione d'anno, al tasso di interesse sui depositi

presso la Banca Centrale Europea, a partire dalla scadenza originaria del termine di versamento dell'imposta straordinaria stessa (c.d. *recapture rule*).

Con la disposizione di cui al comma 1 si modifica l'articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2023, stabilendo, mediante l'aggiunta di un nuovo comma 5-bis.1, che, a partire dal 2028, la distribuzione degli utili, tra cui anche gli acconti sui dividendi, o delle riserve, attuata dai soggetti indicati al medesimo comma 1, debba riferirsi in via prioritaria alle riserve costituite ai sensi del comma 5-bis dello stesso articolo 26, indipendentemente da quanto disposto con la delibera assembleare.

Contestualmente, al comma 2 si introduce un regime di affrancamento della riserva straordinaria di cui al citato articolo 26, comma 5-bis, del decreto-legge n. 104 del 2023, con imposta sostitutiva crescente per i soli anni 2026 e 2027, al fine di incentivare la "liberazione" degli utili che costituiscono la riserva precedentemente istituita.

La RT ribadisce poi il contenuto dei commi 3, 4 e 5, mentre non si sofferma sul comma 6.

Si ritiene che la previsione dell'aliquota in misura inferiore per il 2026 induca all'affrancamento della riserva straordinaria, preordinato alla libera disponibilità per la distribuzione sotto forma di utili, interamente appunto nell'anno 2026, onde evitare di scontare una maggiore tassazione. Infatti, come sottolinea **la Rel. III.**, l'affrancamento è operabile anche nel periodo d'imposta 2026, previo pagamento dell'imposta sostitutiva con aliquota 33% (in luogo del 27,5%), mentre a partire dal periodo d'imposta 2027 non può essere operato alcun affrancamento.

Ai fini della quantificazione, dagli ultimi bilanci – riprende la RT – sono state rilevate le predette riserve per le banche interessate, da cui si evince un ammontare complessivo pari a circa 6 miliardi di euro. Ipotizzando, in base a un comportamento razionale degli operatori interessati, che gli stessi versino l'imposta sostitutiva più bassa, si stima un maggior gettito pari a circa 1.650 milioni di euro nel 2026 (6.000 x 27,5%).

Non si prevede, inoltre, una corrispondente perdita di gettito negli anni successivi al 2026 in quanto le previsioni di bilancio attualmente non scontano effetti relativamente a tale contributo, in un'ottica prudenziale, non essendo possibile prevedere il futuro utilizzo delle riserve in esame.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)												
Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
3	Imposta sostitutiva del 27,5% sull'ammontare della riserva non distribuibile, di cui all'art. 26, c. 5-bis, del D.L. 104/2023, per l'affrancamento della riserva stessa esistente al termine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e al 33% per l'affrancamento delle riserve esistenti al termine dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025	E	T	1.650			1.650			1.650		

Al riguardo, sulla base dell'ammontare indicato delle riserve (pari a circa 6 miliardi di euro complessivi) e dell'ipotesi che l'intero ammontare in questione sia affrancato nel 2026, il che – pur se non appare prudentiale – è certamente realistico, atteso che a partire dal 2028 qualsiasi distribuzione di utili o riserve verrebbe inizialmente imputata alle riserve su cui si controverte, con applicazione dell'aliquota del 40%, e che l'affrancamento nel 2027 sarebbe assoggettato a un'aliquota del 33% in luogo del 27,5% previsto per il 2026, la quantificazione appare corretta.

Articolo 21

(Incremento dell'aliquota IRAP per gli enti creditizi e le imprese di assicurazione)

La norma modifica le aliquote IRAP previste dall'articolo 16, comma 1-bis, lettere b) e c), del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, al fine di incrementarle di due punti percentuali per banche e società finanziarie e per le imprese di assicurazione per i periodi d'imposta 2026, 2027 e 2028. Per effetto della modifica le aliquote passano da 4,65 a 6,65 per cento per le banche e gli intermediari finanziari e dal 5,90 al 7,90 per cento per le imprese di assicurazione.

Inoltre, si dispone che nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al presente articolo.

La RT afferma che la misura in esame modifica l'art. 16 del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446 e, in particolare, limitatamente ai periodi d'imposta 2026, 2027 e 2028, dispone l'aumento di due punti percentuali delle aliquote per i soggetti:

- di cui al comma 1-bis, lett. b) – banche e altri enti e società finanziarie (da 4,65% a 6,65%);
- di cui al comma 1-bis, lett. c) – imprese di assicurazione (da 5,90% a 7,90%)

Ai fini della stima degli effetti di gettito, precisa che è stato utilizzato il modello di microsimulazione IRAP con base dati relativa alle dichiarazioni IRAP 2024, periodo d'imposta 2023.

Di seguito la RT riporta gli effetti finanziari di cassa nell'ipotesi di acconto IRAP pari all'85% e acconto IRES al 75%, considerando che gli effetti si producano già in sede di acconto 2026.

(milioni di euro)

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
IRAP – Banche e società finanziarie	976,3	1.148,6	1.148,6	172,3	0,0	0,0
IRAP – Imprese di assicurazione	176,7	207,9	207,9	31,2	0,0	0,0
IRES – Recupero deducibilità IRAP versata	0,0	-17,5	-20,6	-20,6	-3,1	0,0
Totale	1.153,0	1.339,0	1.335,9	182,9	-3,1	0,0

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
1	Incremento di due punti percentuale (da 4,65% a 6,65%), a partire dal periodo di imposta 2025, delle aliquote IRAP, di cui all'art. 16, c. 1-bis, lett. b), del D.Lgs. 446/1997 – banche e altri enti e società finanziarie	E	T				976,3	1.148,6	1.148,6	976,3	1.148,6	1.148,6
		S	C	-976,3	-1.148,6	-1.148,6						
	Incremento di due punti percentuale (da 5,90% a 7,90%), a partire dal periodo di imposta 2025, delle aliquote IRAP, di cui all'art. 16, c. 1-bis, lett. c), del D.Lgs. 446/1997 – imprese di assicurazione	E	T				176,7	207,9	207,9	176,7	207,9	207,9
		S	C	-176,7	-207,9	-207,9						
	Incremento di due punti percentuali delle aliquote IRAP applicate alle imprese del settore bancario e assicurativo, di cui all'art. 16, c. 1-bis, lett. b) e c), del D.Lgs. 446/1997 – IRES	E	T		-17,5	-20,6		-17,5	-20,6		-17,5	-20,6
		S	C									

Al riguardo, si evidenzia che la stima, essendo stata effettuata con il modello di microsimulazione, non consente una verifica puntuale delle risultanze, per cui sarebbe opportuno fornire ulteriori dati e chiarimenti al fine di poter effettuare una valutazione della quantificazione proposta dalla RT.

Articolo 22

(Sospensione della deduzione dei componenti negativi connessi alle DTA)

Il comma 1 reca un ulteriore differimento al piano di rientro dello *stock* delle svalutazioni e perdite su crediti verso la clientela non dedotte fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2015 di cui all'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, applicabile agli intermediari finanziari. Più precisamente, il comma 1 dispone che la quota pari al 3,80 per cento delle rettifiche di valore nette su crediti verso la clientela pregresse deducibile, ai fini IRES ed IRAP, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 (6,32 per cento) sia parzialmente differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 ed al successivo periodo d'imposta (1,9 per cento per periodo d'imposta). Conseguentemente, non si prevede un differimento della durata del piano di rientro di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 83 del 2015 che resta, a seguito della rimodulazione di cui ai commi 14 e 15 della legge di bilancio 2025, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2029.

Il comma 2 prevede il differimento del piano di rientro dello *stock* dell'ammortamento di avviamento non dedotte fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 di cui all'articolo 1, comma 1079, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Più precisamente, il comma 2 dispone che la quota (20,58 per cento) deducibile, ai fini IRES ed IRAP, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 è parzialmente differita (per una quota pari al 12,36 per cento), in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 ed al successivo periodo d'imposta (6,18 per cento per periodo d'imposta). Tale disposizione è, in via principale, riferita agli intermediari finanziari, giacché il regime di trasformazione

in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate, di cui al decreto-legge n. 225 del 2010, si rende applicabile a tali soggetti.

Il comma 3 prevede analogo differimento del piano di rientro, di cui all'articolo 1, commi 1067 e 1068, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, delle quote deducibili riferibili ai componenti negativi emersi in sede di prima adozione dell'IFRS 9, applicabile agli intermediari finanziari. Più precisamente, si prevede che la quota del 15,83 per cento deducibile, ai fini IRES ed IRAP, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 sia parzialmente differita (per una quota pari al 9,50 per cento), in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 ed al successivo periodo d'imposta (4,75 per cento per periodo d'imposta).

Il comma 4, alle lettere a) e b), prevede che, nella determinazione della base imponibile IRES per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e per quello in corso al 31 dicembre 2027, le perdite fiscali pregresse (articolo 84 del TUIR) e le eccedenze di ACE formatesi fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 (articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011) possano essere scomutate nei limiti: a) del 45 per cento del maggior reddito imponibile determinato, per il periodo d'imposta 2026, quale conseguenza dei differimenti di cui all'articolo 1, commi da 14 a 17, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025); b) del 54 per cento del maggior reddito imponibile determinato, per il periodo d'imposta 2027, quale conseguenza dei differimenti di cui ai precedenti commi da 1 a 3 del presente articolo.

Il comma 5 trova applicazione anche nella determinazione del reddito imponibile dei soggetti che partecipano alla tassazione di gruppo (consolidato nazionale e mondiale di cui agli articoli 117 e seguenti del TUIR). Inoltre, si prevede che anche la società consolidante, nella determinazione del reddito complessivo globale di tali periodi d'imposta, debba computare in diminuzione: i.) per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026, le perdite pregresse del consolidato nella misura del 45 per cento del maggior reddito imponibile che si considera prioritariamente formato dal maggior reddito imponibile determinato, ai sensi dei commi da 14 a 17 della legge di bilancio 2025 e della lettera a) del comma 4 di tale articolo, come somma dei maggiori redditi imponibili delle singole società. ii.) per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, le perdite pregresse del consolidato nella misura del 54 per cento del maggior reddito imponibile che si considera prioritariamente formato dal maggior reddito imponibile determinato, ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, lettera b), del presente articolo, come somma dei maggiori redditi imponibili delle singole società.

Il comma 6 definisce i criteri da seguire nella determinazione degli acconti, IRES ed IRAP, secondo il cd. "metodo storico" in conseguenza delle disposizioni previste dai commi precedenti, nei seguenti termini: alla lettera a), per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026, si assume l'imposta che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi 4, lettera a), e 5 del presente articolo (limitazione del 45 per cento dei maggiori imponibili, nello scomputo delle perdite fiscali e delle eccedenze di ACE pregresse, anche a livello di tassazione di gruppo); alla lettera b), per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, si assume l'imposta che si sarebbe determinata senza tener conto dei piani di rientro sopra indicati (rettifiche di valore su crediti pregresse, ammortamento avviamento, componenti negativi emersi in sede di applicazione dell'IFRS 9) ed applicando le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, lettera b) e 5 del presente articolo (differimenti ivi previsti e limitazione del 54 per cento dei maggiori imponibili nello scomputo delle perdite fiscali e delle eccedenze di ACE pregresse, anche a livello di tassazione di gruppo); alla lettera c), per il periodo d'imposta 2028 ed il successivo, non si tiene conto delle quote differite ai sensi dei commi da 1 a 3 del presente articolo.

La RT segnala che la norma prevede il differimento parziale della quota di deduzione riferibile al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 dello *stock* delle svalutazioni e perdite su crediti non dedotte fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2015 e scaglionate secondo il "piano di ammortamento" dettato dall'articolo 16, commi

4 (ai fini IRES) e 9 (ai fini IRAP), del decreto-legge n. 83 del 2015 e successive modifiche.

Al fine di eliminare l'imputazione di imposte anticipate convertibili in crediti d'imposta utilizzabili in compensazione, il suddetto decreto-legge ha previsto, in luogo della deducibilità immediata di una percentuale dei crediti, con la ripartizione della svalutazione eccedente tale percentuale in un arco temporale da 9 a 18 esercizi, la deducibilità della svalutazione dei crediti in un unico esercizio. Lo stesso decreto, con le successive modificazioni, ha disposto la deducibilità delle svalutazioni ante 2015 in quote annuali, con un profilo temporale fino al 2028.

La legge di bilancio 2025 ha già disposto la sospensione della quota deducibile prevista negli anni 2025 (11%) e 2026 (4,7%) e il recupero della stessa negli anni successivi fino al 2029; la normativa proposta prevede la sospensione parziale della quota deducibile 2027 (dal 6,32% al 2,52%) ed il recupero del 3,8% in due quote uguali nel 2028 e nel 2029, secondo il seguente schema.

Deducibilità vigente

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
5%	8%	0%	0%	12%	12%	8,3%	18%	17%	0%	2,75%	6,32%	6,32%	4,31%

Deducibilità proposta

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
5%	8%	0%	0%	12%	12%	8,30%	18%	17%	0%	2,75%	2,52%	8,22%	6,21%

Ai fini della stima sono stati utilizzati i modelli di microsimulazione IRES e IRAP, con i dati dichiarativi specifici della deduzione del *basket* svalutazioni crediti.

Per quanto riguarda gli effetti finanziari della sospensione della quota 2027 sono fatti operare già in sede di acconto nell'anno di sospensione e in sede di saldo per il recupero delle quote costanti negli anni successivi. Gli effetti finanziari sono riportati nella Tabella seguente:

	(milioni di euro)				
	2026	2027	2028	2029	2030
Ires	0	508,9	0	-254,5	-254,5
Irapp	0	204,2	0	-102,1	-102,1
Totale	0	713,2	0	-356,6	-356,6

La disposizione, inoltre, prevede la sospensione parziale della quota deducibile 2027 (dal 15,83% al 6,33%) dei componenti negativi emersi in sede di prima adozione dell'IFRS 9, disposte dalla legge n. 145 del 2018, secondo il seguente schema.

Deducibilità vigente

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
10%	0%	10%	10%	10%	10%	10%	0%	2,50%	15,83%	15,83%

Deducibilità proposta

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
10%	0%	10%	10%	10%	10%	10%	0%	2,50%	6,33%	20,58%	10,58%

Ai fini della stima sono stati utilizzati i modelli di microsimulazione IRES e IRAP, con i dati dichiarativi specifici della deduzione conseguente alla prima applicazione degli IFRS 9.

Gli effetti finanziari della parziale sospensione della quota 2027 operano già in sede di acconto nell'anno di sospensione e in sede di saldo ai fini del recupero delle quote costanti negli anni successivi. Gli effetti finanziari sono riportati nella tabella seguente:

(milioni di euro)

	2026	2027	2028	2029	2030
Ires	0	252,5	0	-126,3	-126,3
Irap	0	101,3	0	-50,7	-50,7
Totale	0	353,8	0	-177,0	-177,0

Inoltre, la disposizione stabilisce la sospensione parziale della quota deducibile per il 2027, modificando la percentuale di deducibilità dell'avviamento dal 20,58% all'8,22%. Il recupero della differenza, pari al 12,36%, avverrà in due rate costanti a partire dal 2028, secondo quanto indicato nello schema seguente.

Deduzione vigente dopo LdB 2025

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0%	0%	3%	10%	12%	12%	12%	0%	3,25%	20,58%	13,58%	13,58%

Deduzione proposta LdB 2026

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0%	0%	3%	10%	12%	12%	12%	0%	3,25%	8,22%	19,76%	19,76%

Ai fini della stima, è stata utilizzata la medesima metodologia già adottata in sede di relazione tecnica per analoghe disposizioni.

Gli effetti finanziari della parziale sospensione della quota 2027 operano già in sede di acconto nell'anno di sospensione e in sede di saldo ai fini del recupero delle quote costanti negli anni successivi. Gli effetti finanziari sono riportati nella tabella seguente:

(milioni di euro)

	2026	2027	2028	2029	2030
Ires	0	510,6	0	-255,3	-255,3
Irap	0	204,9	0	-102,5	-102,5
Totale	0	715,5	0	-357,8	-357,8

Infine, la proposta consente di compensare fino al 54% del maggior reddito imponibile, derivante dalla mancata deduzione per svalutazione crediti, IFRS 9 e avviamento per il 2027, con perdite pregresse ed eccedenze ACE. La regola vale sia per il singolo contribuente che per il consolidato fiscale.

Tenendo conto dell'effetto già previsto in acconto per il 2027 e del limite dell'utilizzabilità delle perdite e delle eccedenze ACE, gli effetti complessivi della disposizione sono i seguenti:

(milioni di euro)

	2026	2027	2028	2029	2030
Ires	0	1.632,6	0	-599,2	-599,2
Irap	0	510,4	0	-255,3	-255,3
Totale	0	2.143,0	0	-854,5	-854,5

Analogo intervento, in materia di limitazione all'utilizzo delle perdite fiscali e dell'eccedenza ACE, con un limite del 45% è previsto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 (comma 4, lettera *a*), per il quale già la legge di bilancio per il 2025 aveva disposto il differimento delle deduzioni delle menzionate quote.

La limitazione al 45% della utilizzabilità delle perdite pregresse e delle eccedenze ACE sul maggior reddito imponibile conseguente alle sospensioni delle deduzioni DTA nel 2026, così come definite dalla legge di bilancio 2025, permette di sottoporre a tassazione un maggiore imponibile pari a circa 4,3 miliardi di euro, con un conseguente maggior gettito, in acconto nel 2026, pari a circa 1.188 milioni di euro.

Di seguito gli effetti complessivi della disposizione:

	<i>(milioni di euro)</i>				
	2026	2027	2028	2029	2030
Ires	1.188,0	1.632,6	0	-599,2	-599,2
Irap	0	510,4	0	-255,3	-255,3
Totale	1.188,0	2.143,0	0	-854,5	-854,5

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive i seguenti effetti ai commi 1-3, in conto maggiori entrate e minori spese per il 2027, e al comma 4, in termini di maggiori entrate per il 2026 e 2027:

(milioni di euro)

Co.	Lett.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
					2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
1		DTA – Differimento parziale della quota deducibile di svalutazione e perdita su crediti, di cui all'art. 16, cc. 4 e 9, del D.L. 83/2015, prevista nel 2027 (dal 6,32% al 2,52%) e recupero della stessa in due quote uguali nel 2028 e nel 2029	IRES	E	T		508,9			508,9		508,9	
			IRAP	E	T				204,2			204,2	
				S	C		-204,2						
2		DTA – Differimento parziale della quota deducibile di avviamento, di cui all'art.1, c. 1079, della L. 145/2018, prevista nel 2027 (dal 20,58% all'8,22%) e recupero della stessa in due quote uguali nel 2028 e 2029	IRES	E	T		510,6			510,6		510,6	
			IRAP	E	T				204,9			204,9	
				S	C		-204,9						
3		DTA – Differimento parziale della quota deducibile dei componenti negativi emersi in sede di prima applicazione dell'IFRS 9, di cui all'art. 1, cc. 1067 e 1068, della L. 145/2018, prevista nel 2027 (dal 15,83% al 6,33%) e recupero della stessa in due quote uguali nel 2028 e nel 2029	IRES	E	T		252,5			252,5		252,5	
			IRAP	E	T				101,3			101,3	
				S	C		-101,3						
4	a)	Tetto del 45% alla compensazione mediante perdite pregresse ed eccedenze ACE del maggior reddito imponibile formatosi in conseguenza della mancata applicazione delle deduzioni relative a svalutazioni crediti, avviamento e prima applicazione IFRS9 per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 – IRES		E	T	1.188,0		1.188,0			1.188,0		
	b)	Tetto del 54% alla compensazione mediante perdite pregresse ed eccedenze ACE del maggior reddito imponibile formatosi in conseguenza della mancata applicazione delle deduzioni relative a svalutazioni crediti, avviamento e prima applicazione IFRS9 per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 – IRES		E	T	360,6		360,6			360,6		

Al riguardo, per i profili di quantificazione dei commi 1-3, dal momento che come ricordato dalla RT la disposizione, con riferimento allo *stock* di svalutazioni e perdite su crediti non dedotte fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2015, prevede la sospensione parziale della quota deducibile e il recupero della stessa in due quote uguali nel 2028 e 2029, si prede atto che ai fini della stima degli effetti sono stati utilizzati i modelli di microsimulazione IRES e IRAP, con i dati dichiarativi specifici inerenti alla deduzione del *basket* delle svalutazioni crediti.

Analogamente, in merito al comma 4, la RT evidenzia che l'intervento in materia di limitazione all'utilizzo delle perdite fiscali e dell'eccedenza ACE, con un limite del 45%, è previsto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026, per il quale già la legge di bilancio per il 2025 aveva disposto il differimento delle deduzioni delle menzionate quote. Considerato che tale limitazione al 45% permetterebbe di sottoporre a tassazione un maggiore imponibile pari a circa 4,3 miliardi di euro, con un conseguente maggior gettito, in acconto nel 2026, pari a circa 1.188 milioni di euro, si prende atto

delle stime effettuate dalla RT per le quali non si dispone di ulteriori elementi di valutazione.

Articolo 23

(Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione)

Il comma 1 consente ai contribuenti di estinguere i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 derivanti da: omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del D.P.R. n. 600 del 1973, e agli articoli 54-*bis* e 54-*ter* del D.P.R. n. 633 del 1972; omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento

I commi 2 e 3 disciplinano le modalità di pagamento delle somme di cui al comma 1. In particolare, il comma 2 consente al debitore di scegliere tra il pagamento: in unica soluzione entro il 31 luglio 2026; nel numero massimo di 54 rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza: a) la prima, la seconda e la terza, rispettivamente, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2026; b) dalla quarta alla cinquantesima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; c) dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo e il 31 maggio 2035.

Il comma 3 prevede che in caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2026, gli interessi al tasso del 4 per cento annuo. Precisa tuttavia che non si applicano le disposizioni, di cui all'articolo 19 del D.P.R. n. 602 del 1973, che consentono all'Agenzia delle entrate-Riscossione di concedere la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria.

Il comma 4 prevede che l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili.

Il comma 5 stabilisce che il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2026, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 2.

Il comma 6 prevede che nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. Ai soli fini dell'estinzione dei predetti giudizi l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate - Riscossione che sia parte nel giudizio o, in sua assenza, da parte dell'ente creditore della dichiarazione prevista dal comma 5 e della comunicazione prevista dal comma 11, nonché della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata. L'estinzione del giudizio comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato.

Il comma 7 dispone che entro il 30 aprile 2026 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 5, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

Il comma 8 prevede che ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente

corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 5.

Il comma 9 stabilisce che le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Il comma 10 prevede che a seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto: *a)* sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; *b)* sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione; *c)* non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione; *d)* non possono essere avviate nuove procedure esecutive; *e)* non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo; *f)* il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; *g)* si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

Il comma 11 prevede che, entro il 30 giugno 2026, l'agente della riscossione comunichi ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 5 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non può essere inferiore a cento euro, e la data di scadenza di ciascuna di esse. Ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 nell'area riservata del sito internet istituzionale dell'agente della riscossione, la comunicazione è resa disponibile esclusivamente in tale area.

Il comma 12 dispone che il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato: *a)* mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall'agente della riscossione nella comunicazione di cui al comma 11; *b)* mediante moduli di pagamento precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto a rendere disponibili, mediante apposito servizio, sul proprio sito *internet* istituzionale; *c)* presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

Il comma 13, limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5, prevede che: *a)* alla data del 31 luglio 2026 le dilazioni sospese ai sensi del comma 10, lettera *b)*, sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; *b)* il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Il comma 14 afferma che la definizione non produce effetti, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo, in caso di mancato o di insufficiente versamento: *a)* dell'unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento; *b)* di due rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento; *c)* dell'ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento.

Il comma 15 dispone che possono essere compresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Il comma 16 prevede che per le sanzioni amministrative irrogate, per violazioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dalle competenti amministrazioni dello Stato le disposizioni di cui ai commi da 1 a 17 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

Il comma 17 prevede l'applicazione della disciplina dei crediti prededucibili alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1 che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché di tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto n. 267 del 1942, e dal codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019.

Il comma 18 consente di estinguere, secondo le disposizioni di cui ai commi da 1 a 17, anche i seguenti debiti relativi a precedenti definizioni agevolate per i quali si è determinata l'inefficacia della relativa definizione. In particolare si tratta di:

- a) pur se con riferimento ad essi si è determinata l'inefficacia della relativa definizione, anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017 oggetto di dichiarazioni di adesione alle prime tre rottamazioni o al c.d. "saldo e stralcio" rese ai sensi: 1) dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016; 2) dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172 del 2017; 3) dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018; 4) dell'articolo 1, comma 189, della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018); 5) dell'articolo 16-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019;
- b) anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si è determinata l'inefficacia della definizione, ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi: dell'articolo 1, comma 235, della legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022); dell'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge n. 202 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2025.

Il comma 19 stabilisce che non possono essere estinti secondo le disposizioni di cui ai commi da 1 a 17 i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute alla medesima data, ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi: dell'articolo 1, comma 235, della legge 29 dicembre 2022, n. 197; dell'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15.

Il comma 20 stabilisce che a seguito del pagamento delle somme di cui al comma 1, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 17 e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

La RT rileva che il comma 1 prevede la possibilità per il debitore di avvalersi della definizione agevolata dei carichi residui affidati dagli enti creditori all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti dal mancato versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività dell'Agenzia delle entrate di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 54-bis e 54-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o derivanti dall'omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di

accertamento, mediante pagamento del solo importo residuo di quanto affidato dall'ente creditore a titolo di capitale (imposta) nonché le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Quanto al comma 2 disciplina le scadenze di pagamento prevedendo la possibilità di corrispondere le somme dovute in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure in forma dilazionata, in un numero massimo di 54 rate bimestrali di pari ammontare con scadenza: il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026; il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio il 31 luglio il 30 settembre il 30 novembre degli anni dal 2027 al 2034; il 31 gennaio, il 31 marzo e il 31 maggio dell'anno 2035.

Nel caso di pagamento rateale il comma 3 prevede il tasso di interesse nella misura del 4 per cento annuo.

I commi da 4 a 18 disciplinano le fasi di interlocuzione con il contribuente per la definizione agevolata, quelle operative e procedurali con i relativi effetti, ovvero le situazioni particolari relative al perimetro applicativo della disposizione. Tra questi commi, in particolare: a) il comma 11 stabilisce nel 30 giugno 2026 il termine entro il quale l'agente della riscossione deve comunicare a coloro che hanno presentato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, l'ammontare complessivo di quanto dovuto, e in caso di scelta del pagamento dilazionato, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata, il cui importo non può essere inferiore a 100 euro; b) il comma 13 prevede che per i carichi definibili ricompresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, non possono essere concesse nuove rateizzazioni ai sensi dell'art.19 del DPR n. 602 del 1973; c) il comma 14 stabilisce che la definizione agevolata è inefficace nell'ipotesi di mancato ovvero di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento o, nel caso di pagamento rateale, di due rate, anche non consecutive, ovvero dell'ultima rata; d) il comma 16 estende la definizione agevolata ai debiti relativi a carichi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada irrogate dalle Prefetture che possono essere estinti senza corrispondere gli interessi, ivi compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; e) il comma 18, alla lett. a), consente la definizione agevolata dei debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione, anche se ricompresi in dichiarazioni di adesione alle precedenti tre rottamazioni o al “*saldo e stralcio*” di cui all'art. 1, commi 184 ss., della legge n. 145/2018, anche se, con riferimento ad essi si è determinata l'inefficacia della relativa definizione. Ai sensi della lett. b) dello stesso comma, possono essere ricompresi nella definizione agevolata anche i debiti oggetto di dichiarazioni di adesione alla “*rottamazione-quater*” (rese ai sensi dell'art. 1, comma 235, della legge n. 197/2002) o alla riammissione alla medesima (prevista dall'art. 3-bis del decreto-legge n. 202 del 2024), per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si è già determinata l'inefficacia della relativa definizione. Viceversa, il comma 19 stabilisce che i debiti inclusi nella “*rottamazione-quater*” (o nella relativa riammissione) per i quali, alla data

del 30 settembre 2025, risultino regolarmente versate tutte le rate scadute alla medesima data, non possano essere estinti secondo le disposizioni di cui ai commi da 1 a 17.

Tanto premesso, per la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dall'introduzione della disposizione, sono stati considerati: il gettito atteso dai pagamenti inerenti alla definizione agevolata; la perdita di riscossione ordinaria conseguente all'adesione alla nuova misura agevolativa per i carichi di cui al comma 1 della disposizione in argomento.

In primo luogo, è stato stimato il gettito atteso dai pagamenti da parte dei contribuenti che aderiranno alla nuova misura agevolativa. La stima di questa componente è stata effettuata sulla base: della situazione del magazzino dei carichi residui affidati dagli enti tra il 2000 e il 31 dicembre 2023 e derivanti dal mancato versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività dell'Agenzia delle entrate di cui agli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 54-*bis* e 54-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero derivanti dall'omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale nonché, come previsto dal comma 16 della disposizione in commento, derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada irrogate dalle Prefetture; degli indici di adesione registrati nell'ambito nell'ultima edizione della cd. "Rottamazione-*quater*", differenziati rispetto all'anzianità del carico iscritto a ruolo (indice di adesione più elevato sui carichi più recenti) e rispetto alla natura dei carichi affidati all'agente della riscossione.

La stima degli indici di adesione alla nuova misura agevolativa, inoltre, ha considerato i seguenti aspetti:

- a) per i ruoli dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, per la prima volta oggetto di misure agevolative, il tasso di adesione, rispetto a quello registrato nella cd. "Rottamazione-*quater*", è stato forfettariamente incrementato per considerare il maggior vantaggio per il contribuente derivante dalla possibilità di corrispondere le somme dovute in un lasso temporale più ampio;
- b) per i ruoli affidati dal 2000 al 30 giugno 2022, il tasso di adesione è stato forfettariamente adeguato per considerare, da un lato il fatto che per tali carichi i contribuenti hanno già avuto la possibilità di aderire alle precedenti edizioni di definizione agevolata e dall'altro del maggior vantaggio conseguente all'estensione del piano di pagamento.

Nella tabella seguente sono riportate le stime delle grandezze di riferimento:

(miliardi di euro)

	Carichi definibili (miliardi)	Tasso di adesione vs carichi definibili totali	Carichi oggetto di adesione (miliardi)	Incasso atteso applicando gli abbuoni previsti dalla definizione agevolata (miliardi)
Definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 31 dicembre 2023 derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 54-bis e 54-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 derivanti dall'omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale nonché carichi iscritti dalle Prefetture per violazioni del Codice della Strada.	393,04	3,33	13,10	9,00

Con riferimento alla perdita di riscossione ordinaria, l'introduzione della nuova misura agevolativa produrrà una flessione della riscossione in quanto una parte dei carichi per i quali si stima l'adesione alla nuova misura agevolativa, sarebbero stati prevedibilmente riscossi, al lordo delle componenti abbuonate, attraverso l'ordinaria attività di recupero oppure per il tramite di rateizzazioni di pagamento.

Nello specifico, la flessione della riscossione ordinaria è stata stimata fino al 2036 basandosi sulle previsioni di riscossione derivanti dalla c.d. curva di riscossione (ossia la progressione della riscossione attesa negli anni successivi a quello dell'affidamento del carico determinata attraverso un'analisi storico-statistica) delle quote per le quali si stima l'adesione alla nuova misura agevolativa, considerando che, in particolare per i carichi meno recenti, i tendenziali di riscossione scontano già la marginalità di recupero per una quota di debiti che, solo attraverso l'adesione da parte del contribuente alla nuova misura di definizione agevolata, potranno, invece, essere riscossi.

In sintesi, per il periodo 2026-2036, la stima dell'impatto sul gettito derivante dalla disposizione in argomento, considerando l'adesione da parte dei contribuenti nel numero massimo di rate previsto per il pagamento, è riepilogato nella seguente tabella:

(milioni di euro)

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	TOT
Gettito atteso Rottamazione-quinquies	500,06	1.000,11	1.000,11	1.000,11	1.000,11	1.000,11	1.000,11	1.000,11	1.000,11	500,06	0,00	9.001,00
Impatto su riscossione ordinaria	-1.978,01	-1.613,89	-1.451,77	-1.148,13	-878,37	-763,42	-682,36	-584,36	-394,99	-202,66	-81,08	-9.779,04
Impatto sulle entrate da riscossione ruoli	-1.477,95	-613,78	-451,66	-148,02	121,74	236,69	317,75	415,75	605,12	297,40	-81,08	-778,04
di cui:												
Erario (Agenzia delle Entrate e Prefetture)	-860,30	-369,10	-275,48	-100,32	55,21	121,65	168,48	225,11	334,61	164,28	-46,82	-582,68
INPS	-617,65	-244,68	-176,18	-47,70	66,53	115,04	149,27	190,64	270,51	133,12	-34,26	-195,36

Inoltre, considerato che la disposizione in commento prevede l'abbuono delle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n.112 del 1999, in aggiunta agli impatti negativi sulle entrate da riscossione ruoli è stata stimata la

riduzione della quota prevista dalla relazione tecnica di accompagnamento alla legge n. 234 del 2021 (art. 1, commi da 14 al 23) a copertura degli oneri a carico del bilancio dello Stato per la defiscalizzazione degli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione. Ciò in quanto tali impatti negativi sulle previsioni di riscossione determinano altresì una riduzione del relativo aggio da riversare al bilancio dello Stato, come previsto dall'articolo 1, commi da 14 al 23, della legge n. 234 del 2021 che ha modificato il sistema di remunerazione del servizio nazionale della riscossione.

(milioni di euro)

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	TOT
Minore quota (aggio di riscossione) a copertura degli oneri a carico del bilancio dello Stato per la defiscalizzazione degli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione (LB 234/2021 art. 1 commi da 14 al 23)	-6,44	-3,76	-1,00	-0,53	-0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,90

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto minori/maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e maggiori spese correnti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
1	Definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2023 dagli enti creditori all'agente della riscossione derivanti dall'omesso versamento di imposte e carichi iscritti per violazioni del Codice della Strada (Rottamazione- <i>quinquies</i>) - Erario	E	T				-590,7	-154,1	-82,9	-590,7	-154,1	-82,9
		E	EXT				-269,6	-215,0	-192,6	-269,6	-215,0	-192,6
	Definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2023 dagli enti creditori all'agente della riscossione derivanti dall'omesso versamento di contributi previdenziali (Rottamazione- <i>quinquies</i>) - INPS	E	CO				-617,7	-244,7	-176,2	-617,7	-244,7	-176,2
		S	C	617,7	244,7	176,2						
	Definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2023 dagli enti creditori all'agente della riscossione derivanti dall'omesso versamento di imposte e carichi iscritti per violazioni del Codice della Strada (Rottamazione- <i>quinquies</i>) - Aggi di riscossione	E	EXT	-6,4	-3,8	-1,0						

Al riguardo, per i profili di quantificazione, va preliminarmente considerato che la RT, per la stima degli effetti finanziari derivanti dall'introduzione della disposizione, ha valutato sia il gettito atteso dai pagamenti inerenti alla definizione agevolata sia la perdita di riscossione ordinaria conseguente all'adesione alla nuova misura agevolativa per i carichi di cui al comma 1 della disposizione in argomento. È stato quindi stimato il gettito atteso dai pagamenti da parte dei contribuenti che aderiranno alla nuova misura

agevolativa. Nella stima degli indici di adesione si è valutato tra l'altro che in particolare, per i ruoli dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, il tasso di adesione è stato forfettariamente incrementato per considerare il maggior vantaggio per il contribuente derivante dalla possibilità di corrispondere le somme dovute in un lasso temporale più ampio. Inoltre la flessione della riscossione ordinaria è stata stimata fino al 2036 basandosi sulle previsioni di riscossione derivanti dalla c.d. curva di riscossione delle quote per le quali si stima l'adesione alla nuova misura agevolativa. Ciò premesso, si prende atto degli elementi forniti dalla RT con i quali si espone il dettaglio dei parametri e dei dati inerenti agli effetti attesi dalla disposizione, in conto minori/maggiori entrate fiscali e contributive.

Articolo 24

(Definizione agevolata in materia di tributi delle regioni e degli enti locali)

La norma attribuisce alle regioni e agli enti locali, in osservanza dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento tributario, nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità, la facoltà di introdurre autonomamente, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza, tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto nel proprio sito *internet* istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.

Ciascuna regione e ciascun ente locale può stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.

Nel caso in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata, le regioni e gli enti locali possono introdurre, anche nei casi di affidamento dell'attività di riscossione ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, analoghe forme di definizione agevolata per assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario.

Possono essere oggetto di definizione agevolata i tributi disciplinati e gestiti dalle regioni e dagli enti locali, con esclusione dell'imposta regionale sulle attività produttive, delle compartecipazioni e delle addizionali a tributi erariali.

Le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata devono riferirsi a periodi di tempo circoscritti e consentire anche l'utilizzo di tecnologie digitali per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione delle relative disposizioni.

Le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata sono adottati tenuto conto della situazione economica e finanziaria degli enti stessi e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate.

I regolamenti degli enti locali acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito *internet* istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

Le regioni e gli enti locali possono adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5-*quater* del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, l'articolo 13 della legge 27 dicembre

2002, n. 289, è abrogato limitatamente alla facoltà prevista per le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi.

La RT, oltre a ribadire il contenuto della norma, afferma che alla disposizione in esame non si ascrivono effetti di natura finanziaria, tenuto conto che essa attribuisce agli enti territoriali la facoltà di disciplinare forme di definizione agevolata che, in base a quanto indicato dal comma 6, dovranno essere modulate tenendo conto della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate. La possibilità di avvalersi di questa disposizione dovrà essere valutata, quindi, alla luce degli equilibri di bilancio di ciascun ente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, tenuto conto che la norma attribuisce una facoltà alle regioni e agli enti locali da esercitare nel rispetto degli equilibri dei propri bilanci, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 25

(Misure di contrasto agli inadempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto)

L'articolo prevede l'introduzione di una serie di norme al fine di dare attuazione alla Riforma 1.12 del PNRR (Riforma dell'Amministrazione fiscale), come da modifiche in corso di riprogrammazione.

In particolare la lettera a) del comma 1 inserisce l'articolo 54-bis.1 (Liquidazione IVA nel caso di dichiarazioni omesse) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tale articolo prevede al comma 1 che senza pregiudizio dell'azione accertatrice, l'Agenzia delle entrate, entro il termine di cui all'articolo 57, comma 2, può procedere, in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto, alla liquidazione dell'imposta, anche avvalendosi di procedure automatizzate, sulla base delle fatture elettroniche emesse e ricevute, dei corrispettivi telematici trasmessi e degli elementi desumibili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche. Nell'effettuazione della liquidazione, non si tiene conto del credito risultante dalla dichiarazione presentata per il periodo di riferimento antecedente a quello oggetto di liquidazione e dall'imposta dovuta sono scomputati solo i versamenti effettuati. Ai fini della liquidazione, si considera omessa anche la dichiarazione presentata senza i quadri dichiarativi necessari per la liquidazione dell'imposta dovuta. Ai sensi del comma 2, quando dai controlli eseguiti emerge un'imposta da versare, l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente che, nei successivi sessanta giorni, può segnalare eventuali dati o elementi non considerati, o valutati erroneamente, nella liquidazione e fornire i chiarimenti necessari, oppure provvedere al versamento dell'imposta dovuta, unitamente agli interessi e alle sanzioni di cui al comma 3. Decorso tale termine, in caso di inerzia del contribuente, oppure qualora i riscontri forniti non siano idonei a modificare l'importo dell'imposta liquidata, le somme dovute per imposta, sanzioni e interessi sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo, ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Se gli elementi forniti dal contribuente portano ad una diversa determinazione dell'imposta dovuta, l'esito della liquidazione è nuovamente comunicato al contribuente e, dalla data di comunicazione, decorre il termine di cui al primo periodo. Per il pagamento delle somme dovute non è possibile avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di iscrizione a ruolo delle somme dovute, per il relativo pagamento non è ammessa la compensazione

prevista dall'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il comma 3 prevede che quando dai controlli eseguiti emerge un'imposta da versare, si applica la sanzione di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, determinata in base all'imposta liquidata. Se il contribuente provvede a versare le somme dovute nel termine di cui al comma 2, la sanzione è ridotta a un terzo. Ai sensi del comma 4 l'avvenuta comunicazione degli esiti della liquidazione non consente di applicare l'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 mentre il comma 5 prevede che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere dettate disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riguardo alle modalità da seguire per la comunicazione delle risultanze delle liquidazioni e ai dati utilizzabili per l'effettuazione delle stesse.

La lettera b) interviene al comma 1 dell'articolo 5 (Violazioni relative alla dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi) del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi), aggiungendo la previsione secondo cui, in caso di avvenuta comunicazione della liquidazione di cui all'articolo 54-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per imposta dovuta si intende la differenza tra l'ammontare del tributo liquidato in base all'accertamento e quello già liquidato ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 54-bis.1.

La lettera c) interviene all'articolo 30, comma 1, del Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, aggiungendo, dopo il quinto periodo, la previsione secondo cui, in caso di avvenuta comunicazione della liquidazione di cui all'articolo 54-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per imposta dovuta si intende la differenza tra l'ammontare del tributo liquidato in base all'accertamento e quello già liquidato ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 54-bis.1.

La RT evidenzia che la disposizione è volta a introdurre un presidio utile per contrastare l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione, comunicazione e versamento in relazione all'imposta sul valore aggiunto.

Per quantificare il maggior gettito che la norma è in grado di produrre, è necessario calcolare la maggiore imposta dovuta intercettabile e applicare alla stessa il tasso percentuale prospettico di versamento spontaneo e coattivo.

A tal fine, seguendo il metodo di quantificazione previsto dal comma 1 della disposizione, è stata simulata la liquidazione degli importi dovuti dai contribuenti che, per l'anno 2024, hanno omesso la dichiarazione IVA, ovvero non hanno presentato i quadri necessari a liquidare l'imposta dovuta.

Tramite tale approccio, l'imposta liquidabile è stata quantificata in 4,5 miliardi di euro.

Tenuto conto che è ragionevole ipotizzare che solo una parte dei contribuenti pagherà le somme richieste in sede di comunicazione, è stato quantificato il tasso storico di versamento degli importi richiesti in sede di liquidazione automatizzata – ex articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 – che risulta mediamente pari al 20,6% (fonte: relazione Corte dei Conti sul Rendiconto Generale dello Stato relativo al 2024).

Tale tasso viene prudenzialmente ridotto in misura pari al 50%, considerato che i contribuenti che omettono la presentazione della dichiarazione sono sicuramente meno propensi all'adempimento di coloro che, pur avendo presentato la dichiarazione, non versano le somme dovute.

Applicando il tasso rettificato all'imposta liquidabile, maggiorata delle sanzioni ridotte a un terzo, si ottiene un effetto finanziario positivo pari a 0,646 miliardi di euro.

La differenza tra l'ammontare liquidabile e quello versato in esito alla comunicazione, rappresenta il *quantum* destinato all'iscrizione a ruolo, che è pari a 8,8 miliardi di euro; per quantificare tale ultimo importo, non si è tenuto conto della riduzione a un terzo delle sanzioni poiché, diversamente, si sarebbe prodotta una sovrastima.

A tale importo viene applicato il tasso percentuale di riscossione delle somme iscritte a ruolo, pari al 14,37% (fonte: relazione Corte dei Conti su rendiconto per il 2024).

Applicando detto tasso al totale degli importi iscrivibili a ruolo, si determina un effetto finanziario positivo pari a 1,27 miliardi di euro che, tenendo conto della possibilità di corrispondere le somme dovute in un massimo di 120 rate, viene conteggiato prudenzialmente in misura pari a dodici centovesimi (dodici di 120 rate).

Pertanto, annualmente è potenzialmente riscuotibile un ulteriore importo pari a 0,127 miliardi di euro.

Tale importo, considerata la durata decennale della rateazione, produce un effetto cumulativo annuale: nell'anno $t+1$, ad esempio, essendo riscuotibili anche le rate relative all'anno t , il totale diviene pari a 0,254 miliardi di euro.

In via prudenziale, il pagamento rateale delle somme iscritte a ruolo, in relazione alle somme liquidate nel 2026, viene imputato a decorrere dalla seconda metà del 2028, così da tenere in considerazione le tempistiche necessarie a formare i ruoli e notificare le cartelle di pagamento.

In ultimo, la RT evidenzia che la presenza di importi iscritti a ruolo determinerà un ulteriore effetto positivo di gettito, derivante dall'applicazione del blocco delle compensazioni orizzontali, ex articolo 37, comma 49-*quiquies*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223. Tale ultimo effetto, in via prudenziale, non viene quantificato. Tutto quanto sopra premesso, a seguire si riporta una tabella che sintetizza, in termini di cassa, gli effetti di gettito connessi alla disposizione:

Effetti di gettito (importi in milioni di euro)						
		2026	2027	2028	2029	2030
effetto versamento nei 60 giorni	imposta	461	461	461	461	461
	sanzioni	185	185	185	185	185
effetto rateazione dei ruoli (primo anno)	imposta	0	0	29	57	57
	sanzioni	0	0	35	70	70
effetto rateazione dei ruoli (secondo anno)	imposta	0	0	0	29	57
	sanzioni				35	70
effetto rateazione dei ruoli (terzo anno)	imposta	0	0	0	0	29
	sanzioni					35
totale		646	646	710	837	964

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti di maggiori entrate tributarie ed extratributarie:

(milioni di euro)

Co.	Lett.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
					2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
1	a)	Liquidazione automatizzata dell'IVA in caso di omessa dichiarazione annuale - Versamenti effettuati dai contribuenti entro 60 giorni a seguito di comunicazione	E	T	461	461	461	461	461	461	461	461	461
		Liquidazione automatizzata dell'IVA in caso di dichiarazione annuale omessa - entrate da ruolo anche per effetto di rateizzazione	E	T			29			29			29
		Liquidazione automatizzata dell'IVA in caso di omessa dichiarazione annuale - Versamenti effettuati dai contribuenti entro 60 giorni a seguito di comunicazione - Sanzioni	E	EXT	185	185	185	185	185	185	185	185	185
		Liquidazione automatizzata dell'IVA in caso di dichiarazione annuale omessa - entrate da ruolo anche per effetto di rateizzazione - Sanzioni	E	EXT			35			35			35

Al riguardo, per i profili di quantificazione, si prende atto degli elementi forniti dalla RT, che illustra in modo dettagliato il procedimento per la quantificazione degli effetti finanziari recati dalla lettera a) del comma 1, in conto maggiori entrate tributarie ed extratributarie, riferendo che detta quantificazione è frutto di una simulazione circa la liquidazione degli importi dovuti dai contribuenti che, per l'anno 2024, hanno omesso la dichiarazione IVA, ovvero non abbiano presentato i quadri necessari a liquidare l'imposta dovuta.

Ciò premesso, andrebbero comunque forniti elementi confermativi in merito alla prudenzialità dei parametri utilizzati mediante i quali si perviene alla stima di un effetto finanziario positivo pari a 646 milioni di euro complessivi per il 2026 e 2027, a 710 milioni di euro per il 2028, a 837 milioni di euro per il 2029 e a 964 milioni di euro per il 2030.

Per quanto concerne lo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, nulla da osservare.

Articolo 26 **(Misure di contrasto alle indebite compensazioni)**

Il comma 1, al fine di dare attuazione alla Riforma 1.12 del PNRR (Riforma dell'Amministrazione fiscale), a decorrere dal 1° luglio 2026, apporta modifiche all'articolo 4-bis del decreto-legge n. 39 del 2024. In particolare, si estende l'ambito soggettivo e oggettivo del divieto di compensazione dei crediti agevolativi con i debiti relativi a contributi previdenziali e premi INAIL, ad oggi limitato alle banche e agli altri intermediari finanziari e ai cd. bonus edilizi.

Il comma 2 modifica la soglia prevista dall'articolo 37, comma 49-*quinquies*, del decreto-legge n. 223 del 2006, riducendola da 100.000 euro a 50.000 euro. Per effetto di tale riduzione, il divieto di compensazione, con la sola eccezione dei crediti indicati alle lettere e), f) e g) del comma 2 del medesimo

articolo 17, opera in presenza di ruoli scaduti o accertamenti esecutivi affidati in riscossione di importo complessivamente superiore a 50.000 euro e non più superiore a 100.000 euro.

La RT afferma che la disposizione di cui al comma 1 costituisce un presidio nella prevenzione di fenomeni fraudolenti e di evasione fiscale. I crediti scartati dall'Agenzia delle entrate nel corso del 2025 (1° gennaio – 30 settembre) sono pari a 561 milioni di euro, sulla base delle procedure di cui all'articolo 37, comma 49-ter, del decreto-legge n. 223 del 2006 (a fronte di crediti sospesi pari a circa 3 miliardi di euro e per i quali, al netto di quelli già scartati, non sono ancora stati effettuati i relativi tentativi di compensazione.). Si stimano pertanto crediti scartati annuali pari a 748 milioni di euro; i crediti inesistenti in argomento si riferiscono a tentativi di compensazione indebita sia per versare imposte erariali che contributi. L'attività antifrode di contrasto ai crediti inesistenti nel 2024 e nel 2025 ha portato alla sospensione di alcuni miliardi di euro di crediti di imposta a rischio, per il sessanta per cento circa di natura agevolativa. La RT presume pertanto che la norma in argomento si riferirà a circa 448,8 milioni di euro di crediti a rischio (la restante quota è da intendersi riferibile ai crediti derivanti dalla liquidazione dei tributi). In ragione dell'incidenza delle entrate contributive sui versamenti F24 complessivi, pari a circa il venti per cento, e alla luce del fatto che la norma prevede un blocco ex ante di queste ultime compensazioni, la RT ritiene che l'intervento porterà pertanto effetti positivi pari a 89,8 milioni di euro su base annua. Considerato che la disposizione in esame entrerà in vigore il 1° luglio 2026, si stimano i seguenti effetti finanziari positivi per il triennio 2026-2028:

Anno	Effetti finanziari (milioni di euro)
2026	44,9
2027	89,8
2028	89,8

La RT in riferimento alla disposizione di cui al comma 2 afferma che essa interviene in materia di inibizione delle compensazioni di crediti nelle deleghe di pagamento da parte di contribuenti con importi iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate, per importi complessivamente superiori a 50 mila euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione o piano di rateazione.

In particolare, la disposizione normativa pone un limite alla possibilità di utilizzare l'istituto della compensazione (orizzontale) a fronte di una acclarata posizione debitoria per ruoli e accertamenti esecutivi superiore a 50 mila euro. La possibilità di procedere alla compensazione dei crediti è ristabilita con il pagamento dei debiti.

Pertanto, per determinare gli effetti finanziari positivi derivanti dalla disposizione, che impedisce a contribuenti con carichi residui compresi fra 50 e 100 mila euro di utilizzare crediti in compensazione, è stato quantificato anzitutto il numero teorico di

contribuenti che, in un arco temporale di circa anno, sarebbero ricaduti nel nuovo divieto. Al fine di stimare le somme che sarebbero state potenzialmente utilizzate in compensazione dai contribuenti ricadenti nella nuova soglia di carichi iscritti a ruolo, si è proceduto a calcolare l'ammontare unitario di crediti scartati in capo ai soggetti ai quali è stata inibita la compensazione in base alle vigenti disposizioni (soggetti con ruoli superiori a 100 mila euro). Tale ammontare è stato moltiplicato per il numero di soggetti che ricadrebbero nella procedura di sospensione in base alla nuova disposizione, parametrato sulla percentuale dei soggetti che sono stati intercettati dalla procedura di sospensione nel periodo compreso tra settembre 2024 – agosto 2025 rispetto alla platea complessiva di soggetti aventi carichi residui netti superiori a 100 mila euro.

In base alla metodologia utilizzata, l'importo delle maggiori entrate derivanti dallo scarto dei crediti potenzialmente utilizzati in compensazione per effetto della disposizione è quantificato in euro 207 milioni di euro annui a partire dal 2026.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

<i>(milioni di euro)</i>												
Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
1	Estensione dell'ambito del divieto di compensazione dei crediti agevolativi con i debiti relativi a contributi previdenziali e premi INAIL e riduzione della soglia, da 100 mila euro a 50 mila euro, del divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti o accertamenti esecutivi affidati in riscossione	E	T				44,9	89,8	89,8	44,9	89,8	89,8
		S	C	-44,9	-89,8	-89,8						
2	Inibizione della possibilità di utilizzare l'istituto della compensazione orizzontale, di cui all'art. 37, c. 49- <i>quinquies</i> , del D.L. 223/2006, ai soggetti con situazione debitoria superiore a 50.000 euro	E	T				207,0	207,0	207,0	207,0	207,0	207,0
		S	C	-207,0	-207,0	-207,0						

Al riguardo, in merito al comma 1 e all'estensione dell'ambito soggettivo e oggettivo del divieto di compensazione dei crediti agevolativi con i debiti relativi a contributi previdenziali e premi INAIL, tenuto conto che la quantificazione degli effetti di maggiori entrate dipende dall'ammontare dei crediti scartati annuali stimati dalla RT in 748 milioni di euro, andrebbero forniti maggiori elementi di delucidazione circa la metodologia utilizzata per stimare tali crediti scartati che, tra l'altro, vengono assunti stabili nel triennio 2026-2028.

Con riferimento al comma 2, che pone un limite alla possibilità di utilizzare l'istituto della compensazione (orizzontale) a fronte di una acclarata posizione debitoria per ruoli e accertamenti esecutivi superiore a 50 mila euro, la RT, pur illustrando la metodologia in base alla quale ha quantificato l'importo delle maggiori entrate a partire dal 2026, non

fornisce i dati e gli elementi di dettaglio in base ai quali è pervenuta alla stima: sul punto sarebbe pertanto opportuno un approfondimento informativo.

Articolo 27

(Estensione del patrimonio informativo dell'Agenzia delle entrate – Riscossione)

Il comma 1 inserisce all'articolo 1, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 127 del 2015, una nuova lettera b-ter). Con tale integrazione, al fine di rendere più efficace la riscossione coattiva, l'agente della riscossione può disporre, per le attività di analisi mirate all'avvio di procedure esecutive presso terzi, dei dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture, emesse nel semestre precedente, dai debitori iscritti a ruolo - tra i quali sono compresi i debitori di somme derivanti da accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati in riscossione ad Agenzia delle entrate-Riscossione - nonché dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso cessionario o committente. La normativa vigente prevede che tali dati possono essere utilizzati: dalla Guardia di finanza nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica; dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali; dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli per le attività di vigilanza e di controllo. In tal modo, i corrispettivi delle fatture elettroniche presenti nei relativi *file* potranno essere utilizzati anche dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, allo scopo di reperire le informazioni utili all'avvio, in modo mirato, di procedure esecutive presso terzi efficaci nel contrasto alla c.d. "evasione da riscossione". Le modalità di attuazione della disposizione contenuta nella nuova lettera b-ter) saranno definite con un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Il comma 2 stabilisce che il provvedimento di cui al comma 1 deve essere emanato entro 90 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La RT evidenzia che la disposizione, di carattere procedurale, è finalizzata a rendere più efficace la riscossione coattiva ed è, pertanto, suscettibile di produrre effetti finanziari positivi. In particolare, la possibilità di avvalersi dei dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse nel semestre precedente dai debitori iscritti a ruolo consente di migliorare l'efficacia dei pignoramenti presso terzi effettuati, grazie ad una riduzione del numero dei pignoramenti non efficaci in termini di riscossione.

Per la stima dell'incremento della riscossione coattiva sono stati presi a riferimento i valori "medi" registrati nel periodo 2023-2024 per la procedura di pignoramento presso terzi (il 22,3% dei pignoramenti è stato efficace fruttando una riscossione media pari a circa 10.500 euro per ciascuna procedura di pignoramento) ed un volume annuo di pignoramenti stimato pari a 600 mila (che corrisponde al numero di pignoramenti presso terzi effettuati nell'anno 2024).

Ipotizzando che l'efficacia possa raddoppiarsi per almeno il 10% dei pignoramenti presso terzi (indice di efficacia del 44,6% su circa 60.000 pignoramenti), l'incremento della riscossione coattiva è stimabile in circa 140 milioni di euro su base annua $[(60.000 \cdot 44,6\% \cdot 10.500) - (60.000 \cdot 22,3\% \cdot 10.500)]$.

Considerando le tempistiche per l'emanazione del decreto a cui sono demandate le modalità di attuazione e l'ambito applicativo dell'intervento (previste alla nuova lettera b-ter) dell'articolo 1, comma 5-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127) e ipotizzando che la piena attuazione delle disposizioni possa essere conseguita in concreto a partire dal 2027, di seguito sono riportati gli effetti finanziari della misura:

<i>importi in milioni di euro</i>	<i>dal 2027</i>
Impatto sulle entrate da riscossione ruoli	140,00
<i>di cui:</i>	
Erario	80,00
Enti previdenziali	40,00
Altri enti	20,00

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori entrate tributarie ed extratributarie:

(milioni di euro)												
Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
1	Efficientamento del sistema della riscossione tramite la possibilità per l'Agenzia delle entrate - Riscossione di avvalersi dei dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse nel semestre precedente dai debitori iscritti a ruolo - Erario	E	T					57,5	57,5		57,5	57,5
		E	EXT					22,5	22,5		22,5	22,5
	Efficientamento del sistema della riscossione tramite la possibilità per l'Agenzia delle entrate - Riscossione di avvalersi dei dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse nel semestre precedente dai debitori iscritti a ruolo - Enti previdenziali	E	CO					40,0	40,0		40,0	40,0
		S	C		-40,0	-40,0						
	Efficientamento del sistema della riscossione tramite la possibilità per l'Agenzia delle entrate - Riscossione di avvalersi dei dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse nel semestre precedente dai debitori iscritti a ruolo - Altri enti	E	T					20,0	20,0		20,0	20,0

Al riguardo, va premesso che la RT segnala che la disposizione è finalizzata a rendere più efficace la riscossione coattiva ed è, pertanto, suscettibile di produrre effetti finanziari positivi, in conto maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive, oltre che minori spese correnti per il 2027 e dal 2028, avvalendosi dei dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse nel semestre precedente dai debitori iscritti a ruolo, a titolo di tributi o contributi previdenziali, migliorando l'efficacia dei pignoramenti effettuati presso terzi, grazie ad una riduzione del numero dei pignoramenti non efficaci in termini di riscossione.

Per i profili di stretta quantificazione, dal momento che la RT stima che ai fini dell'incremento della riscossione coattiva sono stati presi a riferimento i valori medi registrati limitatamente al periodo 2023-2024 per la procedura di pignoramento presso terzi (secondo cui il 22,3% dei pignoramenti è stato efficace fruttando una riscossione media pari a circa 10.500 euro per ciascuna procedura di pignoramento) ed un volume annuo di pignoramenti stimato pari a 600.000 (che corrisponde al numero di

pignoramenti presso terzi effettuati nell'anno 2024), sarebbe utile al fine di consentire un adeguato raffronto disporre dei dati relativi anche agli anni precedenti.

Andrebbero altresì forniti elementi confermativi circa la prudenzialità dell'ipotesi che l'efficacia della misura possa raddoppiarsi per almeno il 10% dei pignoramenti presso terzi (indice di efficacia del 44,6% su circa 60.000 pignoramenti), per cui l'incremento della riscossione coattiva viene quantificato in circa 140 milioni di euro su base annua $[(60.000 \times 44,6\% \times 10.500) - (60.000 \times 22,3\% \times 10.500)]$.

Quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, in considerazione della tempistica e dell'ambito applicativo dell'intervento, andrebbero fornite conferme in merito alla circostanza che la piena attuazione delle disposizioni in esame potrà trovare attuazione solo dall'anno 2027.

Articolo 28

(Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi lavorati e di imposta di consumi sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo)

L'articolo 28 prevede un aumento progressivo negli anni 2026-2028 dell'importo minimo fisso delle accise su sigarette, sigaretti e tabacco trinciato. Inoltre, ridetermina i coefficienti per il calcolo dell'accisa sui prodotti a tabacco riscaldato, nonché per l'imposta di consumo sulle sigarette elettroniche, con o senza nicotina. Detta, poi, una nuova disciplina per le nicotine *pouches*, che include il divieto di vendita a distanza, obblighi di tracciabilità delle spedizioni, limiti di nicotina per involucro, avvertenze sanitarie e obblighi di sicurezza sulle chiusure a tutela dei bambini. Infine, modifica le aliquote di accisa su diverse categorie di tabacchi (sigarette, sigaretti, tabacco trinciato).

Nello specifico, il comma 1, lettera *a*) interviene sull'accisa sui tabacchi lavorati.

Viene aumentato l'importo specifico fisso per unità di prodotto:

- per l'anno 2026 da 29,50 a 32 euro per 1.000 sigarette;
- per l'anno 2027 a 35,50 euro per 1.000 sigarette;
- a decorrere dall'anno 2028 a 38,50 euro per 1.000 sigarette.

Inoltre, si modifica:

- l'importo minimo dell'accisa sui sigaretti, portandolo da 37 a 47 euro il chilogrammo convenzionale per l'anno 2026, a 49 euro il chilogrammo convenzionale per l'anno 2027 e, a decorrere dall'anno 2028, a 51 euro il chilogrammo convenzionale;
- l'importo minimo dell'accisa sul trinciato (tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette), aumentandolo da 148,50 a 161,50 euro il chilogrammo per l'anno 2026, a 165,50 euro il chilogrammo per l'anno 2027 e a 169,50 euro il chilogrammo a decorrere dall'anno 2028.

Viene semplificata la modalità di calcolo dell'onere fiscale minimo per le sigarette, stabilendo che l'onere fiscale minimo, comprendente l'accisa (nelle sue due componenti) e l'imposta sul valore aggiunto, sulle sigarette è fissato con riferimento ad un importo specifico fisso per unità di prodotto, stabilito in 216 euro per 1.000 sigarette per l'anno 2026, in 221 euro per 1.000 sigarette per l'anno 2027, e, a decorrere dall'anno 2028, in 227 euro per 1.000 sigarette. Si rammenta che l'onere fiscale minimo per il 2025 è stato pari a 209,30 per chilogrammo convenzionale (1000 sigarette).

La lettera *b*) riduce l'importo dell'accisa relativa ai tabacchi da inalazione senza combustione (c.d. prodotti *heat not burn*), che si calcola applicando un coefficiente all'importo dell'accisa che grava su un quantitativo equivalente di sigarette. Tale quantitativo si basa sul prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette e all'equivalenza di consumo convenzionale.

Con la disposizione in esame, il coefficiente è rideterminato nelle seguenti misure:

- al 40,50 per cento per l'anno 2026;

- al 41 per cento per l'anno 2027;
- al 42 per cento a decorrere dall'anno 2028.

A legislazione vigente l'articolo 39-*terdecies* del Testo unico sulle accise, a partire dal 1° gennaio 2026 prevede che l'accisa sui tabacchi da inalazione senza combustione aumenti al 42 per cento dell'accisa assunta a parametro.

La lettera c) modifica l'aliquota dell'imposta di consumo sui prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide (c.d. sigarette elettroniche o *e-cig*), che si calcola applicando un coefficiente all'importo dell'accisa che grava su un quantitativo equivalente di sigarette.

L'aliquota attualmente prevista, a partire dal 1° gennaio 2026, è del diciassette per cento per i prodotti contenenti nicotina e del dodici per cento per i prodotti non contenenti nicotina e gli aromi.

Il coefficiente per i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina è stabilito pari al:

- 18 per cento per l'anno 2026;
- 20 per cento per l'anno 2027;
- 22 per cento, a decorrere dall'anno 2028.

Invece, per i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide senza nicotina il coefficiente è previsto nella seguente misura:

- 13 per cento per l'anno 2026;
- 15 per cento per l'anno 2027;
- 17 per cento per l'anno 2028.

La lettera d) modifica il regime, contenuto nell'articolo 62-*quater*.1, dei prodotti, diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo. Si tratta delle cosiddette nicotine *pouches*.

In particolare, si prevede, quanto alla loro circolazione, che le spedizioni fra depositi autorizzati vanno comunicate trimestralmente all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, includendovi i dettagli delle quantità e della tipologia di prodotti spediti. Sono rimesse a una determinazione del direttore dell'Agenzia le norme sul contenuto e sulla modalità della trasmissione dei dati.

Inoltre, si vieta la vendita a distanza, anche transfrontaliera, delle nicotine *pouches*. Ferma restando la disciplina penale, si prevedono sanzioni amministrative pecuniarie per i fabbricanti e importatori che vendono a distanza, comprese fra 30.000 euro e 150.000 euro, nonché per coloro che distribuiscono o rivendono in spregio del divieto. Nell'ultima ipotesi la sanzione è compresa fra 500 e 5.000 euro.

Alla lettera e), si modifica le aliquote delle accise sui tabacchi lavorati nella seguente maniera:

- per i sigaretti, l'aliquota sale dal 24 per cento al 27 per cento per l'anno 2026, al 27,5 per cento per l'anno 2027 e al 28 per cento a decorrere dall'anno 2028;
- per le sigarette, attualmente al 49,50 per cento, l'aliquota scende al 49,23 per cento per l'anno 2026, al 48,50 per cento per l'anno 2027 e al 48 per cento a decorrere dall'anno 2028;
- per il tabacco trinciato, l'aliquota aumenta dal 60 per cento al 60,7 per cento per l'anno 2026, 60,9 per cento per l'anno 2027 e 61,1 per cento a decorrere dall'anno 2028.

I commi da 2 a 5 dettano ulteriori disposizioni sulle nicotine *pouches*.

È previsto che il loro imballaggio esterno e le confezioni unitarie presentino le informazioni sugli ingredienti, il quantitativo di nicotina nei singoli involucri, le avvertenze d'uso e l'avvertenza sanitaria, la quale deve rispettare le regole sul posizionamento e sulle dimensioni del testo.

La vendita di tali prodotti è condizionata all'utilizzo di sistemi di chiusura a prova di bambino e manomissione con certificazione ISO 8317 e al contenuto di nicotina per singolo involucro inferiore al limite massimo di 16,6 mg.

La vendita dei beni in questione è vietata ai minori, con applicazione del relativo apparato sanzionatorio.

I prodotti non conformi alle suddette prescrizioni, che giacciono presso i depositi di produzione e di distribuzione e i punti vendita alla data di entrata in vigore del presente articolo, possono essere legalmente smaltiti.

La RT relativamente alle sigarette evidenzia che il comma 1, lettera a), numero 1, interviene sul prelievo fiscale in materia di sigarette, incrementando il valore della componente specifica dell'accisa e dell'onere fiscale minimo e diminuendo contestualmente il valore dell'aliquota di base applicata al prezzo di vendita al pubblico (componente *ad valorem*).

In particolare, è stato attribuito alla componente specifica dell'accisa un valore pari a 32 euro per kg per il 2026, 35,50 euro per kg per il 2027 e 38,50 euro per kg a partire dal 2028 e all'aliquota di base applicata al prezzo di vendita al pubblico un valore pari a 49,23 per cento per il 2026, 48,50 per cento per il 2027 e 48 per cento a partire dal 2028 (comma 1, lettera e), numero 2).

Il comma 1, lettera a), numero 3 interviene, inoltre, sull'onere fiscale minimo, di cui all'art. 7, paragrafo 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio del 21 giugno 2011, prevedendo che tale onere non sia più calcolato come percentuale dell'accisa e dell'iva calcolate con riferimento al "PMP-sigarette", bensì come un importo fisso in euro, pari a 216 euro per il 2026, 221 euro per il 2027 e 227 euro a partire dal 2028. La RT stima che gli effetti sul gettito in termini di accisa, derivanti dalla disposizione siano pari a +172,6 milioni di euro per il 2026, a +371,2 milioni di euro per il 2027 e a +637,2 milioni di euro a partire dal 2028. Nelle tabelle seguenti vengono evidenziati gli effetti annuali derivanti dall'intervento.

Tabella 1 – Anno 2026

PARAMETRI IPOTIZZATI	
IVA	22
Prezzo medio ponderato	270
Aliquota di base	49,23
Importo Onere fiscale minimo	216
Importo specifico fisso	32,00

Fasce di prezzo al 30 giu 2025		Quota di mercato al 30 giu 2025	Quantità stimata anno 2025	RIPARTIZIONE €/ Kg			Q.F.	ACCISA	IVA	TOTALE GETTITO
€/pac.	€/Kg			Q.F.	Accisa	IVA				
4,80	240,0	0,00	1224	0,00	172,72	43,28	0	211347	52.959	264.306
5,00	250,0	3,11	1749.814	9,00	170,92	45,08	15.748.327	299.078.234	78.881.622	377.959.856
5,20	260,0	150	846.088	10,00	169,11	46,89	15.229.578	143.081.882	39.673.050	182.754.931
5,30	265,0	20,46	11513.344	22,50	168,21	47,79	259.050.244	1936.659.625	550.222.719	2.486.882.344
5,40	270,0	4,26	2.399.429	27,00	167,31	48,69	64.784.587	401.448.488	116.828.204	513.276.692
5,50	275,0	42,69	24.026.080	30,53	167,38	49,59	733.516.231	4.021.485.319	1.191.453.322	5.212.938.641
5,70	285,0	0,63	354.637	32,80	172,31	51,39	11.632.106	61.107.567	13.224.815	79.332.382
5,80	290,0	0,03	16.739	33,93	174,77	52,3	567.943	2.925.418	875.433	3.800.851
6,00	300,0	9,47	5.330.539	36,21	179,69	54,1	193.018.829	957.844.613	288.382.178	1246.226.790
6,20	310,0	6,03	3.393.692	38,49	184,61	55,9	130.623.205	626.509.481	199.707.383	816.216.864
6,30	315,0	0,03	14.986	39,63	187,07	56,8	593.909	2.803.498	851.225	3.654.723
6,50	325,0	11,76	6.618.198	41,89	192,00	58,61	277.236.316	1.270.694.022	387.892.587	1.658.586.609
6,80	340,0	0,00	51	45,31	199,38	61,31	2.318	10.201	3.137	13.338
7,00	350,0	0,03	16.176	47,58	204,31	63,11	769.649	3.304.896	1.020.860	4.325.756
TOTALI		100,00	56.280.998	-	-	-	1.702.773.243	9.727.164.591	2.864.069.493	12.591.234.084
EFFETTI DELLA MANOVRA SUL GETTITO COMPLESSIVO							-172.623.239	172.623.239	0	172.623.239

Tabella 2 – Anno 2027

PARAMETRI IPOTIZZATI	
Iva	22
Prezzo medio ponderato	270
Aliquota di base	48,50
Importo Onere fiscale minimo	221
Importo specifico fisso	35,50

Fasce di prezzo al 30 giu 2025		Quota di mercato al 30 giu 2025	Quantità stimata anno 2025	RIPARTIZIONE €/ Kg			Q.F.	ACCISA	IVA	TOTALE GETTITO
€/pac.	€/Kg			Q. F.	Accisa	IVA				
4,80	240,0	0,00	1224	-5,00	177,72	43,28	-6,118	217,465	52,959	270,424
5,00	250,0	3,11	1749,814	4,00	175,92	45,08	6,999,257	307,827,305	78,881,622	386,708,927
5,20	260,0	150	846,088	13,00	174,11	46,89	10,999,139	147,312,320	39,673,050	186,985,370
5,30	265,0	20,46	11513,344	17,50	173,21	47,79	201483,523	1994,226,346	550,222,719	2,544,449,065
5,40	270,0	4,26	2,399,429	22,00	172,31	48,69	52,787,441	413,445,633	116,828,204	530,273,838
5,50	275,0	42,69	24,026,080	26,50	171,41	49,59	636,691,128	4,118,310,423	1,191,453,322	5,309,763,744
5,70	285,0	0,63	354,637	31,38	173,73	51,39	11,128,521	616,111,52	18,224,815	79,835,967
5,80	290,0	0,03	16,739	32,55	176,15	52,3	544,844	2,948,518	875,433	3,823,951
6,00	300,0	9,47	5,330,539	34,90	181,00	54,1	186,035,823	964,827,619	288,382,178	1,253,209,797
6,20	310,0	6,03	3,393,692	37,25	185,85	55,9	126,415,027	630,717,659	189,707,383	820,425,042
6,30	315,0	0,03	14,986	38,42	188,28	56,8	575,776	2,821,632	851,225	3,672,857
6,50	325,0	11,76	6,618,198	40,76	193,13	58,61	269,757,752	1,278,172,586	387,892,587	1,666,065,173
6,80	340,0	0,00	51	44,29	200,40	61,31	2,266	10,253	3,137	13,390
7,00	350,0	0,03	16,176	46,64	205,25	63,11	754,443	3,320,101	1,020,860	4,340,961
TOTALI		100,00	56,280,998	-	-	-	1,504,168,822	9,925,769,012	2,864,069,493	12,789,838,505
EFFETTI DELLA MANOVRA SUL GETTITO COMPLESSIVO							-371,227,660	371,227,660	0	371,227,660

Tabella 3 – Anno 2028

PARAMETRI IPOTIZZATI	
Iva	22
Prezzo medio ponderato	270
Aliquota di base	48,00
Importo Onere fiscale minimo	227
Importo specifico fisso	38,50

Fasce di prezzo al 30 giu 2025		Quota di mercato al 30 giu 2025	Quantità stimata anno 2025	RIPARTIZIONE €/ Kg			Q.F.	ACCISA	IVA	TOTALE GETTITO
€/pac.	€/Kg			Q. F.	Accisa	IVA				
4,80	240,0	0,00	1224	-11,00	183,72	43,28	-13,460	224,807	52,959	277,766
5,00	250,0	3,11	1749,814	-2,00	181,92	45,08	-3,499,628	313,326,190	78,881,622	397,207,812
5,20	260,0	150	846,088	7,00	180,11	46,89	5,922,614	152,388,846	39,673,050	192,061,895
5,30	265,0	20,46	11513,344	11,50	179,21	47,79	132,403,458	2,063,306,411	550,222,719	2,613,529,130
5,40	270,0	4,26	2,399,429	16,00	178,31	48,69	38,390,866	427,842,208	116,828,204	544,670,413
5,50	275,0	42,69	24,026,080	20,50	177,41	49,59	492,534,646	4,262,466,904	1,191,453,322	5,453,920,226
5,70	285,0	0,63	354,637	29,50	175,61	51,39	10,461,803	62,277,870	18,224,815	80,502,685
5,80	290,0	0,03	16,739	31,00	177,70	52,3	518,899	2,974,463	875,433	3,849,896
6,00	300,0	9,47	5,330,539	33,40	182,50	54,1	178,040,014	972,823,428	288,382,178	1,261,205,606
6,20	310,0	6,03	3,393,692	35,80	187,30	55,9	121,494,174	635,638,513	189,707,383	825,345,896
6,30	315,0	0,03	14,986	37,00	189,70	56,8	554,495	2,842,912	851,225	3,694,138
6,50	325,0	11,76	6,618,198	39,39	194,50	58,61	260,690,821	1,287,239,517	387,892,587	1,675,132,104
6,80	340,0	0,00	51	42,99	201,70	61,31	2,199	10,319	3,137	13,456
7,00	350,0	0,03	16,176	45,39	206,50	63,11	734,224	3,340,321	1,020,860	4,361,181
TOTALI		100,00	56,280,998	-	-	-	1,238,235,123	10,191,702,711	2,864,069,493	13,055,772,203
EFFETTI DELLA MANOVRA SUL GETTITO COMPLESSIVO							-637,161,359	637,161,359	0	637,161,359

La RT prevede che dal suddetto intervento normativo possano derivare annualmente incrementi dei prezzi sui singoli pacchetti di sigarette indicati nelle tabelle che seguono.

Tabella 4 – Effetti sui prezzi 2026 con l'introduzione del nuovo calendario fiscale

EFFETTO SUI PREZZI			
€/pacc.			Quota mercato
da	a	Δ	
4,80	4,95	0,15	0,0
5,00	5,15	0,15	3,1
5,20	5,35	0,15	15
5,30	5,45	0,15	20,5
5,40	5,56	0,16	4,3
5,50	5,65	0,15	42,7
5,70	5,85	0,15	0,6
5,80	5,95	0,15	0,0
6,00	6,15	0,15	9,5
6,20	6,35	0,15	6,0
6,30	6,45	0,15	0,0
6,50	6,64	0,14	11,8
6,80	6,94	0,14	0,0
7,00	7,14	0,14	0,0

Tabella 5 – Effetti sui prezzi 2027 con l'introduzione del nuovo calendario fiscale

EFFETTO SUI PREZZI			
€/pacc.			Quota mercato
da	a	Δ	
4,80	5,06	0,26	0,0
5,00	5,26	0,26	3,1
5,20	5,46	0,26	15
5,30	5,56	0,26	20,5
5,40	5,68	0,28	4,3
5,50	5,78	0,28	42,7
5,70	5,97	0,27	0,6
5,80	6,06	0,26	0,0
6,00	6,26	0,26	9,5
6,20	6,45	0,25	6,0
6,30	6,54	0,24	0,0
6,50	6,73	0,23	11,8
6,80	7,02	0,22	0,0
7,00	7,21	0,21	0,0

Tabella 6 – Effetti sui prezzi 2028 con l'introduzione del nuovo calendario fiscale

EFFETTO SUI PREZZI			
€/pacc.			Quota mercato
da	a	Δ	
4,80	5,19	0,39	0,0
5,00	5,39	0,39	3,1
5,20	5,59	0,39	15
5,30	5,69	0,39	20,5
5,40	5,81	0,41	4,3
5,50	5,91	0,41	42,7
5,70	6,09	0,39	0,6
5,80	6,19	0,39	0,0
6,00	6,38	0,38	9,5
6,20	6,56	0,36	6,0
6,30	6,66	0,36	0,0
6,50	6,84	0,34	11,8
6,80	7,13	0,33	0,0
7,00	7,31	0,31	0,0

Dalla disposizione in esame deriverebbe complessivamente, al fine di recuperare i margini di ricavo, un aumento del prezzo equo per tutte le fasce di prezzo, pari in media a circa 15 centesimi a pacchetto per il 2026, a circa 25 centesimi a pacchetto per il 2027 e a circa 40 centesimi a pacchetto a decorrere dal 2028.

Per quanto riguarda i sigaretti, la RT afferma che il comma 1, lettera a), numero 2.1, prevede, per i sigaretti, l'aumento dell'accisa minima da 37 euro/chilogrammo convenzionale a 47 euro/chilogrammo convenzionale per il 2026, a 49 euro/chilogrammo convenzionale per il 2027 e a 51 euro/chilogrammo convenzionale a decorrere dal 2028.

Il comma 1, lettera e, numero 1, interviene, inoltre, sull'aliquota di base applicata al prezzo di vendita al pubblico, alla quale è stato attribuito un valore pari a 27 per cento per il 2026, 27,50 per cento per il 2027 e 28 per cento a partire dal 2028.

Stima che gli effetti sul gettito in termini di accisa, derivanti dalla disposizione, per quanto concerne lo scenario proposto, siano pari a +17 milioni di euro per il 2026, a +20,5 milioni di euro per il 2027 e a +24,0 milioni di euro a partire dal 2028.

Prevede che dal suddetto intervento normativo possano derivare annualmente incrementi dei prezzi sui singoli pacchetti di sigarette indicati nella tabella che segue.

Tabella 7- Effetti sui prezzi 2026 -2028 con l'introduzione del nuovo calendario fiscale

2026				2027				2028			
EFFETTO SUI PREZZI				EFFETTO SUI PREZZI				EFFETTO SUI PREZZI			
da	€Kg.	Δ	Quota mercato	da	€Kg.	Δ	Quota mercato	da	€Kg.	Δ	Quota mercato
70,00	83,00	13,00	0,1	70,00	86,00	16,00	0,1	70,00	89,00	19,00	0,1
88,00	101,00	13,00	0,0	88,00	104,00	16,00	0,0	88,00	107,00	19,00	0,0
89,40	103,00	13,60	0,1	89,40	106,00	16,60	0,1	89,40	108,00	18,60	0,1
90,00	103,00	13,00	0,9	90,00	106,00	16,00	0,9	90,00	109,00	19,00	0,9
92,00	105,00	13,00	0,1	92,00	108,00	16,00	0,1	92,00	111,00	19,00	0,1
96,00	109,00	13,00	19,5	96,00	112,00	16,00	19,5	96,00	115,00	19,00	19,5
98,00	111,00	13,00	0,3	98,00	114,00	16,00	0,3	98,00	117,00	19,00	0,3
100,00	113,00	13,00	31,2	100,00	116,00	16,00	31,2	100,00	119,00	19,00	31,2
104,00	117,00	13,00	2,3	104,00	120,00	16,00	2,3	104,00	123,00	19,00	2,3
108,00	121,00	13,00	17,0	108,00	124,00	16,00	17,0	108,00	127,00	19,00	17,0
112,00	125,00	13,00	0,5	112,00	128,00	16,00	0,5	112,00	131,00	19,00	0,5
116,00	129,00	13,00	1,3	116,00	132,00	16,00	1,3	116,00	135,00	19,00	1,3
120,00	133,00	13,00	0,3	120,00	136,00	16,00	0,3	120,00	139,00	19,00	0,3
124,00	137,00	13,00	0,3	124,00	140,00	16,00	0,3	124,00	143,00	19,00	0,3
126,00	139,00	13,00	0,9	126,00	142,00	16,00	0,9	126,00	145,00	19,00	0,9
128,00	141,00	13,00	2,6	128,00	144,00	16,00	2,6	128,00	147,00	19,00	2,6
128,89	142,00	13,11	3,3	128,89	145,00	16,11	3,3	128,89	148,00	19,11	3,3
130,00	143,00	13,00	0,1	130,00	146,00	16,00	0,1	130,00	149,00	19,00	0,1
138,00	151,00	13,00	0,7	138,00	154,00	16,00	0,7	138,00	157,00	19,00	0,7
140,00	153,00	13,00	2,9	140,00	156,00	16,00	2,9	140,00	159,00	19,00	2,9
150,00	163,00	13,00	0,7	150,00	166,00	16,00	0,7	150,00	169,00	19,00	0,7
152,00	165,00	13,00	0,1	152,00	168,00	16,00	0,1	152,00	171,00	19,00	0,1
156,00	169,00	13,00	0,0	156,00	172,00	16,00	0,0	156,00	174,00	18,00	0,0
160,00	171,00	11,00	0,1	160,00	174,00	14,00	0,1	160,00	177,00	17,00	0,1
168,00	179,00	11,00	0,1	168,00	181,00	13,00	0,1	168,00	183,00	15,00	0,1
170,00	181,00	11,00	4,3	170,00	183,00	13,00	4,3	170,00	185,00	15,00	4,3
172,00	183,00	11,00	5,0	172,00	185,00	13,00	5,0	172,00	187,00	15,00	5,0
173,34	184,00	10,66	0,6	173,34	186,00	12,66	0,6	173,34	189,00	15,66	0,6
176,00	187,00	11,00	2,3	176,00	189,00	13,00	2,3	176,00	192,00	16,00	2,3
180,00	192,00	12,00	0,2	180,00	194,00	14,00	0,2	180,00	196,00	16,00	0,2
184,00	196,00	12,00	0,1	184,00	198,00	14,00	0,1	184,00	200,00	16,00	0,1
192,00	204,00	12,00	0,1	192,00	207,00	15,00	0,1	192,00	209,00	17,00	0,1
196,00	209,00	13,00	0,0	196,00	211,00	15,00	0,0	196,00	213,00	17,00	0,0
200,00	213,00	13,00	0,1	200,00	215,00	15,00	0,1	200,00	218,00	18,00	0,1
204,00	217,00	13,00	0,1	204,00	220,00	16,00	0,1	204,00	222,00	18,00	0,1
208,00	221,00	13,00	0,6	208,00	224,00	16,00	0,6	208,00	226,00	18,00	0,6
212,00	226,00	14,00	0,2	212,00	228,00	16,00	0,2	212,00	231,00	19,00	0,2
213,33	227,00	13,67	0,0	213,33	230,00	16,67	0,0	213,33	232,00	18,67	0,0
220,00	234,00	14,00	0,1	220,00	237,00	17,00	0,1	220,00	240,00	20,00	0,1
224,00	238,00	14,00	0,0	224,00	241,00	17,00	0,0	224,00	244,00	20,00	0,0
228,00	243,00	15,00	0,0	228,00	245,00	17,00	0,0	228,00	248,00	20,00	0,0
230,00	245,00	15,00	0,1	230,00	248,00	18,00	0,1	230,00	250,00	20,00	0,1
234,00	249,00	15,00	0,1	234,00	252,00	18,00	0,1	234,00	255,00	21,00	0,1
240,00	256,00	16,00	0,0	240,00	258,00	18,00	0,0	240,00	261,00	21,00	0,0
280,00	298,00	18,00	0,0	280,00	302,00	22,00	0,0	280,00	305,00	25,00	0,0
292,00	311,00	19,00	0,1	292,00	314,00	22,00	0,1	292,00	318,00	26,00	0,1
330,00	352,00	22,00	0,1	330,00	355,00	25,00	0,1	330,00	360,00	30,00	0,1
332,00	354,00	22,00	0,0	332,00	358,00	26,00	0,0	332,00	362,00	30,00	0,0
340,00	362,00	22,00	0,0	340,00	366,00	26,00	0,0	340,00	370,00	30,00	0,0
360,00	384,00	24,00	0,0	360,00	388,00	28,00	0,0	360,00	392,00	32,00	0,0
420,00	448,00	28,00	0,0	420,00	453,00	33,00	0,0	420,00	458,00	38,00	0,0
436,00	465,00	29,00	0,1	436,00	470,00	34,00	0,1	436,00	475,00	39,00	0,1
460,00	490,00	30,00	0,0	460,00	496,00	36,00	0,0	460,00	501,00	41,00	0,0
480,00	512,00	32,00	0,0	480,00	517,00	37,00	0,0	480,00	523,00	43,00	0,0
504,00	537,00	33,00	0,0	504,00	543,00	39,00	0,0	504,00	549,00	45,00	0,0
516,00	550,00	34,00	0,1	516,00	556,00	40,00	0,1	516,00	562,00	46,00	0,1
592,00	631,00	39,00	0,0	592,00	638,00	46,00	0,0	592,00	645,00	53,00	0,0
664,00	708,00	44,00	0,0	664,00	716,00	52,00	0,0	664,00	724,00	60,00	0,0
716,00	763,00	47,00	0,1	716,00	772,00	56,00	0,1	716,00	781,00	65,00	0,1
800,00	853,00	53,00	0,0	800,00	862,00	62,00	0,0	800,00	872,00	72,00	0,0
820,00	874,00	54,00	0,0	820,00	884,00	64,00	0,0	820,00	894,00	74,00	0,0
1460,00	1557,00	97,00	0,1	1460,00	1574,00	114,00	0,1	1460,00	1592,00	132,00	0,1

Con riferimento al Tabacco trinciato, la RT osserva che il comma 1, lettera a), numero 2.2, prevede, per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, l'aumento dell'accisa minima da 148,5 euro/chilogrammo a 161,5 euro/chilogrammo per il 2026, a 165,5 euro/chilogrammo per il 2027 e a 169,5 euro/chilogrammo convenzionale a decorrere dal 2028.

Il comma 1, lettera e), numero 3, interviene, inoltre, sull'aliquota di base applicata al prezzo di vendita al pubblico, alla quale è stato attribuito un valore pari a 60,7 per cento per il 2026, 60,9 per cento per il 2027 e 61,1 per cento a partire dal 2028.

Stima che gli effetti sul gettito in termini di accisa, derivanti dalla disposizione, per quanto concerne lo scenario proposto, siano pari a +45,8 milioni di euro per il 2026, a +65,3 milioni di euro per il 2027 e a +84,9 milioni di euro a partire dal 2028.

Prevede che dal suddetto intervento normativo possano derivare annualmente incrementi dei prezzi sui singoli pacchetti di tabacco trinciato per sigarette indicati nelle tabelle che seguono.

Tabella 8 – Effetti sui prezzi 2026 con l'introduzione del nuovo calendario fiscale

EFFETTO SUI PREZZI			
€/Kg.			Quota mercato
da	a	Δ	
216,67	234,00	17,33	0,0
230,00	248,00	18,00	0,0
237,50	255,00	17,50	0,3
240,00	258,00	18,00	12,8
243,00	261,00	18,00	0,0
243,33	261,00	17,67	0,5
243,34	261,00	17,66	0,0
245,00	263,00	18,00	0,0
246,67	264,00	17,33	19,1
247,50	265,00	17,50	15
250,00	265,00	15,00	6,3
252,86	268,00	15,14	0,3
253,33	269,00	15,67	0,5
255,56	271,00	15,44	0,6
256,67	272,00	15,33	51,6
260,00	276,00	16,00	0,8
262,50	278,00	15,50	2,0
266,67	283,00	16,33	3,5

Tabella 9 – Effetti sui prezzi 2027 con l'introduzione del nuovo calendario fiscale

EFFETTO SUI PREZZI			
€/Kg.			Quota mercato
da	a	Δ	
216,67	240,00	23,33	0,0
230,00	253,00	23,00	0,0
237,50	261,00	23,50	0,3
240,00	263,00	23,00	12,8
243,00	266,00	23,00	0,0
243,33	266,00	22,67	0,5
243,34	266,00	22,66	0,0
245,00	268,00	23,00	0,0
246,67	270,00	23,33	19,1
247,50	271,00	23,50	15
250,00	271,00	21,00	6,3
252,86	273,00	20,14	0,3
253,33	274,00	20,67	0,5
255,56	276,00	20,44	0,6
256,67	277,00	20,33	51,6
260,00	281,00	21,00	0,8
262,50	283,00	20,50	2,0
266,67	288,00	21,33	3,5

Tabella 10- Effetti sui prezzi 2028 con l'introduzione del nuovo calendario fiscale

EFFETTO SUI PREZZI			
€/Kg.			Quota mercato
da	a	Δ	
216,67	245,00	28,33	0,0
230,00	259,00	29,00	0,0
237,50	266,00	28,50	0,3
240,00	269,00	29,00	12,8
243,00	272,00	29,00	0,0
243,33	272,00	28,67	0,5
243,34	272,00	28,66	0,0
245,00	274,00	29,00	0,0
246,67	275,00	28,33	19,1
247,50	276,00	28,50	15
250,00	277,00	27,00	6,3
252,86	278,00	25,14	0,3
253,33	279,00	25,67	0,5
255,56	281,00	25,44	0,6
256,67	282,00	25,33	51,6
260,00	286,00	26,00	0,8
262,50	289,00	26,50	2,0
266,67	293,00	26,33	3,5

Dalla disposizione in esame deriverebbe complessivamente, al fine di recuperare i margini di ricavo, un aumento pari in media – per un pacchetto da 30 grammi – a circa 50 centesimi per il 2026, a circa 60 centesimi per il 2027 e a circa 80 centesimi a decorrere dal 2028.

Per quanto riguarda i tabacchi da inalazione senza combustione, la RT afferma che il comma 1, lettera *b*), prevede, per i tabacchi da inalazione senza combustione e per prodotti solidi diversi dal tabacco, un decremento della percentuale dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette con riferimento al prezzo medio ponderato e all'equivalenza dei tempi di consumo convenzionale di 1,5 punti percentuali per il 2026 (40,5 per cento) e di 1 punto percentuale per il 2027 (41 per cento). A decorrere dal 2028, la suddetta percentuale viene riportata a quella prevista dalla normativa attualmente vigente a decorrere dal 1° gennaio 2026 (42 per cento).

Di seguito la RT riporta i relativi effetti finanziari sui tabacchi da inalazione senza combustione.

Tabella 11 – Tabacchi da inalazione senza combustione

	TABACCHI DA INALAZIONE SENZA COMBUSTIONE			Maggior gettito nel triennio 2026-2028 ad immissioni in consumo invariate (milioni di Euro)
	2026	2027	2028	
<i>Normativa vigente</i>	<i>Aliquota 42%</i>	<i>Aliquota 42%</i>	<i>Aliquota 42%</i>	-54,3
	1.576,28	1.576,28	1.576,28	
<i>Nuova proposta</i>	<i>Aliquota 40,5%</i>	<i>Aliquota 41%</i>	<i>Aliquota 42%</i>	
	1.543,69	1.554,55	1.576,28	
Maggior gettito (milioni di euro)	-32,6	-21,7	0,0	

Le suddette stime si intendono comprensive degli effetti finanziari relativi alle scorte dei prodotti della specie assimilati dalla previgente normativa ai tabacchi da inalazione senza combustione in virtù dell'articolo 39-ter, comma 2-bis, del menzionato decreto legislativo nella sua precedente formulazione e non si è ritenuto di effettuare una valutazione degli effetti finanziari relativi ai prodotti solidi da inalazione diversi dal tabacco in considerazione della recente introduzione della stessa nella quale è registrato un numero esiguo di prodotti, non tutti allo stato commercializzati.

Relativamente ai prodotti liquidi da inalazione e aromi, la RT evidenzia che il comma 1, lettera *c*), prevede per i prodotti liquidi da inalazione senza combustione e gli aromi, un incremento della percentuale dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette con riferimento al prezzo medio ponderato e all'equivalenza dei tempi di consumo convenzionale, rispetto a quella prevista dalla normativa attualmente vigente (17 per cento per i prodotti contenenti nicotina e al 12 per cento per i prodotti non contenenti nicotina e gli aromi a decorrere dal 1° gennaio 2026) di 1 punto percentuale

per il 2026, 3 punti percentuali per il 2027 e 5 punti percentuali a decorrere dal 2028, portandola:

- 1) dal 1° gennaio 2026 al 18 per cento per i prodotti contenenti nicotina e al 13 per cento per i prodotti non contenenti nicotina e gli aromi;
- 2) dal 1° gennaio 2027 al 20 per cento per i prodotti contenenti nicotina e al 15 per cento per i prodotti non contenenti nicotina e gli aromi;
- 3) dal 1° gennaio 2028 al 22 per cento per i prodotti contenenti nicotina e al 17 per cento per i prodotti non contenenti nicotina e gli aromi.

Tabella 17 -Prodotti liquidi da inalazione senza combustione e aromi

PRODOTTI LIQUIDI DA INALAZIONE	INTERVENTO PROPOSTO 2026				INTERVENTO PROPOSTO 2027				INTERVENTO PROPOSTO 2028			
	Imposta unitaria (€)	Quantità annua stimata (ml)	Gettito annuo stimato (€)	Maggior gettito stimato 2026	Imposta unitaria (€)	Quantità annua stimata (ml)	Gettito annuo stimato (€)	Maggior gettito stimato 2027	Imposta unitaria (€)	Quantità annua stimata (ml)	Gettito annuo stimato (€)	Maggior gettito stimato 2028
Contententi nicotina	0,165336	773.357.695	127.864.030	7.103.557	0,183707	773.357.695	142.071.145	21.310.672	0,202078	773.357.695	156.278.259	35.517.786
Non contenenti nicotina	0,119409	333.891.312	39.869.790	3.066.907	0,137780	333.891.312	46.003.603	9.200.721	0,156151	333.891.312	52.137.417	15.334.534
Totale		1.107.249.007	167.733.820	10.170.464		1.107.249.007	188.074.748	30.511.392		1.107.249.007	208.415.676	50.852.321
TOTALE MAGGIOR GETTITO STIMATO SU BASE ANNUA				10.170.464				30.511.392				50.852.321

Il comma 1, lettera *d*), interviene sull'articolo 62-*quater*.1 del TUA prevedendo delle disposizioni amministrative e procedurali che non determinano effetti finanziari in relazione alle entrate tributarie.

I commi da 2 a 5 dettano disposizioni in materia di etichettatura, confezionamento, vendita ai minori e smaltimento dei prodotti di cui all'articolo 62-*quater*.1 del TUA. A tali commi la RT non ascrive effetti finanziari in relazione alle entrate tributarie.

Infine, la RT riporta un prospetto riepilogativo degli effetti connessi alle ipotesi di intervento sopra descritte.

PROPOSTA CALENDAR IO FISCALE 2026-2028	ANNO 2026 (MILIONI DI EURO)			ANNO 2027 (MILIONI DI EURO)			ANNO 2028 (MILIONI DI EURO)			TOTAL E
Categoria prodotto	Normati va vigente	Nuova proposta	Maggior Gettito	Normativ a vigente	Nuova proposta	Maggior Gettito	Normativ a vigente	Nuova proposta	Maggior Gettito	
Sigarette	12.418,6	12.591,2	172,6	12.418,6	12.789,8	371,2	12.418,6	13.055,8	637,2	1.181,0
Sigaretti	106,9	123,9	17,0	106,9	127,4	20,5	106,9	130,9	24,0	61,5
Tabacco trinciato a taglio fino per arrotolare le sigarette	966,7	1.012,5	45,8	966,7	1.032,0	65,3	966,7	1.051,6	84,9	196,0
Tabacchi da inalazione senza combustione	1.576,3	1.543,7	-32,6	1.576,3	1.554,6	-21,7	1.576,3	1.576,3	0,0	-54,3
Prodotti liquidi da inalazione e aromi	157,5	167,7	10,2	157,6	188,1	30,5	157,6	208,4	50,8	91,5
TOTALE	15.226,0	15.439,0	213,0	15.226,1	15.691,9	465,8	15.226,1	16.023,0	796,9	1.475,7

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
1	Incremento dell'accisa sui tabacchi lavorati e di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo, di cui all'art. 39-octies, del D.Lgs. 504/1995	E	T	213,0	465,8	796,9	213,0	465,8	796,9	213,0	465,8	796,9

Al riguardo, per i profili di quantificazione, in considerazione degli elementi forniti dalla RT in ordine ai dati di consumo e agli andamenti di mercato ipotizzati per ciascuno dei prodotti contemplati dalle disposizioni in esame, nonché in considerazione degli incrementi di prezzo previsti per il 2026, 2027 e 2028, non si hanno osservazioni da formulare.

Circa gli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, non ci sono osservazioni.

Articolo 29

(Differimento dell'entrata in vigore della plastic tax e della sugar tax)

L'articolo novella l'articolo 1 della legge di bilancio 2020. In particolare:

- alla lettera *a*) si prevede il differimento dell'entrata in vigore di sei mesi della *plastic tax*, spostandone la decorrenza dal 1° luglio 2026 al 1° gennaio 2027;
- alla lettera *b*) si stabilisce il differimento dell'entrata in vigore di un anno della *sugar tax*, portando il termine dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027.

La RT evidenzia che la disposizione di cui alla lettera *a*) è volta a differire, dal 1° luglio 2026 al 1° gennaio 2027, la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta sui manufatti in plastica monouso di cui all'articolo 1, commi 634-652, della legge 30 dicembre 2019 n. 160.

Si riportano di seguito gli effetti finanziari differenziali complessivi, in termini di cassa, ascrivibili alla disposizione, ottenuti utilizzando la medesima metodologia di stima contenuta nella relazione tecnica della norma originaria e in quelle relative ai differimenti dell'efficacia della medesima norma.

(milioni di euro)

	2026	2027	2028	2029	Dal 2030
Imposta di consumo	-73,0	-73,0	0,0	0,0	0,0
II.DD.	0,0	20,4	11,7	-8,8	0,0
IRAP	0,0	5,4	2,9	-2,4	0,0
Totale	-73,0	-47,2	14,6	-11,2	0,0

La disposizione di cui alla lettera *b*) è volta a differire dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027 la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta di

consumo sulle bevande edulcorate di cui all'articolo 1, commi 661-676 della legge 30 dicembre 2019 n. 160.

Si riportano di seguito gli effetti finanziari differenziali, in termini di cassa, ascrivibili alla disposizione, ottenuti utilizzando la medesima metodologia di stima contenuta nella relazione tecnica della norma originaria ed in quelle relative ai differimenti dell'efficacia della medesima norma.

(milioni di euro)

	2026	2027	2028	2029	dal 2030
Imposta di consumo	-312,0	-28,4	0,0	0,0	0,0
IRES	0,0	43,7	-16,2	-1,7	0,0
IRPEF	0,0	43,7	-16,2	-1,7	0,0
IRAP	0,0	23,1	-9,3	-1,0	0,0
Totale	-312,0	82,1	-41,7	-4,4	0,0

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti in conto minori/maggiori entrate tributarie e minori e maggiori spese correnti:

(milioni di euro)

Co.	Lett.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto			
					2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028	
1	a)	Differimento dal 1° luglio 2026 al 1° gennaio 2027 della decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta sui manufatti in plastica monouso, di cui all'art. 1, c. 634-652, della L. 160/2019	imposta di consumo	E	T	-73,0	-73,0		-73,0	-73,0		-73,0	-73,0	
			imposte dirette	E	T		20,4	11,7		20,4	11,7		20,4	11,7
			IRAP	E	T					5,4	2,9		5,4	2,9
				S	C		-5,4	-2,9						
	b)	Differimento dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027 della decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta di consumo sulle bevande edulcorate, di cui all'art. 1, c. 661-676 della L. 160/2019	imposta di consumo	E	T	-312,0	-28,4		-312,0	-28,4		-312,0	-28,4	
			IRES	E	T		43,7	-16,2		43,7	-16,2		43,7	-16,2
			IRPEF	E	T		43,7	-16,2		43,7	-16,2		43,7	-16,2
			IRAP	E	T					23,1	-9,3		23,1	-9,3
S	C			-23,1	9,3									

Al riguardo, per i profili di quantificazione, si prende atto che gli effetti finanziari del differimento della *plastic tax* e della *sugar tax* sono stati stimati ricorrendo alla medesima metodologia contenuta nelle relazioni tecniche della norma originaria e dei successivi interventi normativi di differimento. Ciò premesso, andrebbero fornite conferme in merito alla coerenza degli effetti d'impatto stimati per il differimento in esame con quelli previsti nelle precedenti norme¹⁵.

¹⁵ Si ricorda che per la c.d. *plastic tax* il termine di entrata in vigore è stato più volte modificato e differito nel tempo. Con la legge di bilancio 2024 (legge n. 213 del 2023) è stato portato al 1° luglio 2024 e, da ultimo, l'articolo 9-bis, comma 7, del decreto-legge n. 39 del 2024 ha posticipato il termine di decorrenza dell'efficacia dell'imposta al 1° luglio 2026. Analogamente anche per la c.d. *sugar tax* il termine di entrata in vigore è stato a suo tempo posticipato al 1° luglio 2024 dalla legge di bilancio 2024 (articolo 1, comma 44, legge n. 213 del 2023). Infine, la norma è stata oggetto di ulteriori differimenti: al 1° luglio 2025, con l'articolo 9-bis, comma 7, del decreto-legge n. 39 del 2024, e al 1° gennaio 2026 con l'articolo 8 del decreto-legge n. 95 del 2025.

Articolo 30

(Misure in materia di accisa sui carburanti)

La norma parifica le aliquote dell'accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, portandole entrambe a 672,90 euro per 1.000 litri.

In particolare, il comma 1 interviene sull'articolo 3 del decreto legislativo n. 43 del 2025, prevedendo, a decorrere dal 1° gennaio 2026, una riduzione dell'accisa sulla benzina di 4,05 centesimi di euro per litro e un corrispondente aumento dell'accisa sul gasolio impiegato come carburante.

Le aliquote di accisa risultano così identiche: 672,90 euro per 1.000 litri per entrambi i carburanti.

Inoltre, viene abrogato il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 43 del 2025 che disciplinava il precedente meccanismo di avvicinamento graduale delle due aliquote stabilito con decreto interministeriale annuale.

Viene sostituito il comma 3, al fine di escludere l'applicazione degli aumenti di accisa determinati, oltre che dal decreto del 14 maggio 2025, anche dalla presente disposizione sul gasolio destinato a usi agevolati elencati ai numeri 5 e 9 della Tabella A del testo unico sulle accise, ossia per i lavori agricoli e i macchinari o i motori fissi usati in stabilimenti industriali o per le macchine per la movimentazione delle merci nei porti.

Si interviene sulla destinazione delle maggiori entrate derivanti dall'allineamento delle aliquote della benzina e del gasolio disposto dal comma 1, stabilendo che le entrate derivanti dall'aumento delle accise disposte nella primavera dell'anno corrente, già oggetto di disciplina da parte del decreto del 14 maggio 2025, restano vincolate agli scopi indicati nell'atto indicato mentre le maggiori entrate derivanti dall'aumento disposto con la presente legge di bilancio, al netto degli effetti finanziari delle agevolazioni fiscali sulle accise, sono destinate al Fondo per l'attuazione della delega fiscale, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023.

La RT afferma che la disposizione prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, l'aliquota di accisa sulla benzina sia ridotta di 4,05 cent €/litro e l'aliquota di accisa sul gasolio impiegato come carburante sia aumentata di 4,05 cent €/litro. Le aliquote rideterminate risultano pari a 67,29 cent €/litro (672,9 euro/mille litri) sia per la benzina sia per il gasolio uso carburazione.

Evidenzia che la stima degli effetti finanziari della disposizione è stata elaborata a partire dai più recenti dati di consumo di gasolio motori e benzina pubblicati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nella sezione “Statistiche energetiche e minerarie – Consumi petroliferi”. Tali consumi, originariamente espressi in tonnellate, sono stati convertiti in litri e sui consumi così ottenuti sono state applicate le variazioni di aliquota previste dalla disposizione. La stima incorpora l'elasticità della domanda rispetto al prezzo alla pompa, tenendo conto della variazione dei consumi all'aumentare o al ridursi dell'aliquota di accisa e, conseguentemente, del prezzo alla pompa. Il valore dell'elasticità è più basso nei primi anni di applicazione della disposizione, riflettendo la rigidità della domanda di prodotti energetici nel breve periodo, e aumenta ogni anno, convergendo linearmente verso un valore di lungo periodo più elevato. Per quanto riguarda la componente di prezzo alla pompa legata all'evoluzione del prezzo industriale, la stima si basa sulle proiezioni di breve termine sull'andamento del prezzo del petrolio indicate nel *Commodity Market Outlook* pubblicato dalla Banca mondiale ad aprile 2025. La stima non considera eventuali

cambiamenti nelle abitudini dei consumatori indotti da altre politiche economiche e ambientali che dovessero entrare in vigore nel periodo analizzato, quali politiche di restrizione alla vendita o alla circolazione di auto con motore a combustione interna (incluse le limitazioni alla circolazione a livello locale), nonché incentivi all'acquisto di veicoli ad alimentazione alternativa.

Sono inclusi nella stima gli effetti di cassa derivanti dai rimborsi per il gasolio commerciale e per i taxi, riportati nella voce "crediti d'imposta" della tabella degli effetti complessivi. In tali casi, la variazione dell'aliquota ordinaria genera un effetto di cassa legato esclusivamente al disallineamento temporale tra il momento del versamento dell'accisa piena e il momento del rimborso della differenza rispetto all'accisa agevolata. Si è inoltre tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 43 del 2025, così come modificato dalla norma in esame, che escludono l'applicazione degli incrementi di aliquota sul gasolio destinato agli impieghi indicati al punto 5 (impieghi in lavori agricoli e assimilati) e al punto 9 (produzione di forza motrice con motori fissi) della Tabella A del decreto legislativo n. 504 del 1995 (Testo Unico Accise). Per tali impieghi, l'aliquota di accisa resta fissata a 617,40 euro per mille litri. È stato inoltre considerato quanto previsto dall'art. 3, comma 4, del medesimo decreto legislativo, secondo cui, per i biocarburanti impiegati in sostituzione del gasolio (biodiesel e HVO in purezza), che soddisfino le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento UE n. 651/2014, l'aliquota di accisa rimane pari a 617,40 euro per mille litri per un periodo di cinque anni decorrenti dal 15 maggio 2025, data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 110 del 14 maggio 2025. La stima considera anche gli effetti sull'IVA dovuta sull'accisa e la deducibilità dell'accisa dalle imposte dirette.

Il comma 6 prevede che, ferma restando la destinazione stabilita dall'articolo 3 del decreto ministeriale 14 maggio 2025 (finanziamento del rinnovo contrattuale del trasporto pubblico locale) delle maggiori entrate determinate dall'articolo 2 del medesimo decreto, le maggiori entrate derivanti dalla rideterminazione delle aliquote prevista dal comma 1, determinate tenuto conto dei connessi effetti finanziari dei commi 3 e 4 nonché di quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 24-ter del decreto legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504, sono destinate al Fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

La RT riporta gli effetti finanziari complessivi, dando evidenza della quota relativa alle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali interessati dalle disposizioni di spettanza delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome esclusa da tale ultima destinazione, in quanto da attribuire alle singole Autonomie.

(milioni di euro)

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	dal 2033
Accise	617,0	573,7	538,5	502,9	454,9	464,4	464,4	464,4
IVA	77,4	69,1	62,5	55,8	46,6	45,1	45,1	45,1
IRES	0,0	-7,8	-2,8	-2,0	-1,2	-0,1	-5,5	-3,5
IRAP	0,0	-2,1	-0,6	-0,5	-0,3	0,0	-1,4	-0,9
Crediti d'imposta	-107,2	-228,3	-227,2	-226,1	-225,0	-224,5	-229,9	-235,3
Totale	587,2	404,6	370,4	330,1	275,0	284,9	272,7	269,8
Effetti su comp. RSS	34,8	31,6	29,7	27,6	24,7	25,1	24,7	24,9
Totale al netto compartecip.	552,4	373,0	340,7	302,5	250,3	259,8	248,0	244,9

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione		e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
					2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
1	Incremento delle accise sul gasolio e corrispondente riduzione delle accise sulla benzina, finalizzato al finanziamento del trasporto pubblico locale, di cui all'art. 3, del D.Lgs. 43/2025	Accise	E	T	617,0	573,7	538,5	617,0	573,7	538,5	617,0	573,7	538,5
		IVA	E	T	77,4	69,1	62,5	77,4	69,1	62,5	77,4	69,1	62,5
		IRES	E	T		-7,8	-2,8		-7,8	-2,8		-7,8	-2,8
		IRAP	E	T					-2,1	-0,6		-2,1	-0,6
			S	C		2,1	0,6						
		Crediti d'imposta	S	C	107,2	228,3	227,2	107,2	228,3	227,2	107,2	228,3	227,2
		Compartecipazione RSS	S	C				34,8	31,6	29,7	34,8	31,6	29,7

Al riguardo, per i profili di quantificazione, si rileva che la RT, pur fornendo una serie di informazioni circa la metodologia usata per determinare gli effetti finanziari della disposizione, non specifica i dati e gli elementi utilizzati per la stima, pertanto non risulta possibile effettuare una valutazione circa la quantificazione delle maggiori entrate previste.

In merito alla destinazione delle maggiori entrate al solo Fondo per l'attuazione della delega fiscale, a decorrere dall'anno 2026, e non più anche al Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale per il finanziamento dei rinnovi contrattuali del settore, non si formulano osservazioni, in quanto al vigente comma 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 43 del 2025, modificato dalla presente disposizione, non sono stati associati effetti finanziari.

Articolo 31

(Limite alla deduzione delle svalutazioni delle obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie)

L'articolo novella al comma 1, alle lettere a)-c), il T.U.I.R., relativamente alle disposizioni che disciplinano la deducibilità, per i soggetti IRES, delle svalutazioni dei titoli di debito immobilizzati. In particolare:

- alla lettera a) viene novellato l'articolo 94 (Valutazione dei titoli). Sostituendo il comma 4 si stabilisce che il criterio di valutazione previsto dall'articolo 92, comma 5 del TUIR è applicabile

solo per la valutazione dei titoli obbligazionari (e degli altri titoli in serie e massa diversi dalle azioni e dagli strumenti finanziari simili alle azioni) che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie di cui all'articolo 85, comma 1, lettera e) del TUIR. A tal fine, si precisa che il valore minimo è determinato applicando al valore fiscalmente riconosciuto l'eventuale decremento desunto dall'andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni dell'ultimo semestre. Pertanto, con riferimento alle obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, le svalutazioni sono deducibili nei limiti dell'andamento del MOT negli ultimi 6 mesi antecedenti al termine del periodo d'imposta;

- alla lettera b) viene novellato l'articolo 101 (Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite). Vengono modificate le disposizioni che disciplinano per i soggetti IAS *adopter* il trattamento fiscale dei titoli obbligazionari che costituiscono immobilizzazioni finanziarie. In particolare, il punto n. 1), sostituendo il comma 2 dell'articolo 101, stabilisce che le disposizioni dell'articolo 94 si applicano per la valutazione dei seguenti titoli, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), che costituiscono immobilizzazioni finanziarie: azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale di società ed enti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 73, diverse da quelle cui si applica il regime PEX (lettera c) del comma 1); strumenti finanziari simili alle azioni emessi da società ed enti di cui all'articolo 73, diversi da quelli cui si applica il regime PEX (lettera d) del comma 1); obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa diversi da quelli di cui ai punti precedenti (lettera e) del comma 1). Si precisa che per i titoli obbligazionari che costituiscono immobilizzazioni finanziarie le minusvalenze sono deducibili in misura non eccedente la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello determinato in base all'andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni dell'ultimo semestre. Il punto n. 2), modificando il comma 2-bis dell'articolo 101, stabilisce che, in deroga al comma 2, per i soggetti IAS/IFRS la valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c) e d), che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, rileva secondo le disposizioni dell'articolo 110, comma 1-bis. In base alla vigente formulazione dell'articolo 101, comma 2-bis, del TUIR, in deroga al comma 2, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, rileva secondo le disposizioni dell'articolo 110, comma 1-bis;
- alla lettera c) si dispone la soppressione della lettera a) al comma 1-bis dell'articolo 110 (rubricato "Norme generali sulle valutazioni"), del TUIR, ai sensi del quale per i soggetti IAS/IFRS assumono rilevanza, anche ai fini fiscali, i maggiori o minori valori di titoli obbligazionari, diversi da quelli detenuti per la negoziazione, imputati a conto economico in base alla corretta applicazione di tali principi.

La RT rileva che per i soggetti IAS/IFRS *adopter* la rilevazione di rettifiche da valutazione sui titoli obbligazionari è deducibile ai fini fiscali nella misura in cui è imputata al conto economico. Diversamente per i soggetti OIC le svalutazioni sono deducibili nei limiti dei valori medi di quotazione di tali titoli (c.d. *floor* fiscale).

Segnala che l'intervento è finalizzato a eliminare le disposizioni speciali per i soggetti IAS/IFRS prevedendo un *floor* unico per tutte le imprese determinato sulla base dell'andamento del MOT negli ultimi 6 mesi antecedenti al termine del periodo d'imposta con riferimento alle obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie. Coerentemente, le rivalutazioni sono tassate per un ammontare massimo pari alla ripresa di valore rispetto alle eventuali rettifiche negative rilevate (e dedotte) nei periodi

d'imposta precedenti. Resta ferma, invece, la rilevanza delle rettifiche di valore (sia positive sia negative) iscritte in bilancio relativamente alle obbligazioni detenute con finalità di *trading*, in ragione dell'indice di rigiro di tali titoli.

La disposizione è suscettibile di generare potenziali effetti finanziari positivi di carattere temporaneo. Questi effetti non sono quantificabili in quanto dipendenti dalla volatilità del mercato obbligazionario.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, anche alla luce del fatto che la disposizione è suscettibile secondo la RT di generare potenziali effetti finanziari positivi di carattere temporaneo prudenzialmente non stimati, nulla da osservare.

Articolo 32

(Norme di razionalizzazione delle regole di determinazione del reddito d'impresa)

La norma, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025:

- a) equipara, ai fini IRES, il trattamento fiscale delle operazioni sulle azioni proprie (o proprie quote) a quello degli acquisti/cessioni di partecipazioni di terzi. A tal fine, per tali operazioni tra i ricavi è iscritta la differenza tra il corrispettivo derivante dalla cessione di proprie azioni o quote, e il relativo costo di acquisto; a tal fine si considerano cedute per prime le proprie azioni o quote acquisite in data meno recente;
- b) estende il trattamento fiscale delle operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale, anche in presenza di assegnazione a titolo gratuito (cc.dd. *stock option* o *stock grant equity settled*), così come previsto dal vigente articolo 95, comma 6-bis, del TUIR, a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 207 del 2024, (legge di bilancio per il 2025), anche alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa relative a piani deliberati a partire dal medesimo periodo d'imposta (cc.dd. *stock option* o *stock grant cash settled*);
- c) razionalizza le regole di deduzione del costo dei marchi d'impresa, dell'avviamento e delle altre attività immateriali tenendo conto del peculiare trattamento contabile dei soggetti IAS/IFRS. In particolare, i nuovi limiti posti alla deduzione (in misura non superiore a un diciottesimo del loro valore) evitano che, nei periodi d'imposta in cui nessuna svalutazione transita a conto economico, sia consentito, ai soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali, di operare deduzioni extracontabili, seppure nei limiti imposti dal TUIR (articolo 103).

Le predette operazioni sono indicate in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi.

La RT afferma che la disposizione introduce, in via sperimentale per il 2026, istituendo un monitoraggio mediante indicazione in un apposito campo della dichiarazione dei redditi, le seguenti disposizioni: il regime fiscale della rivendita delle azioni proprie (comma 1, lettera a)); la deduzione oneri connessi a piani di *stock option* (comma 1, lettera b)); e la deduzione del costo dei marchi d'impresa, dell'avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita (comma 1, lettera c)).

Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), sono finalizzate a equiparare, ai fini IRES, il trattamento fiscale dell'acquisto e successiva vendita delle azioni proprie a

quello degli acquisti/cessioni di partecipazioni di terzi iscritte nell'attivo circolante, poiché il valore generato dall'acquisto e rivendita di azioni proprie, non sembra rappresentare tratti differenti da quello di un'attività di *trading*; ciò è particolarmente evidente per le operazioni su titoli quotati che consentono alle imprese di poter operare agevolmente sul mercato (c.d. capitale flottante).

La disposizione, conseguentemente, in deroga all'articolo 83 del testo unico delle imposte sui redditi, include espressamente tra i ricavi (di cui all'articolo 85 del TUIR) il margine realizzato dalle imprese a seguito di operazioni di cessione delle azioni proprie o quote proprie.

Non viene fatta alcuna differenza in relazione alla funzione dell'acquisto delle azioni proprie; pertanto, concorrono alla formazione del reddito di periodo, a titolo di ricavi, ai fini IRES, le plusvalenze e le minusvalenze realizzate anche sui titoli detenuti in modo durevole. Peraltro, la disciplina trova applicazione anche alle cessioni di azioni proprie effettuate a norma degli articoli 2357, quarto comma, 2357-*bis*, secondo comma, e 2359-*ter*, del codice civile e a norma dell'articolo 121 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Da ultimo, si introduce una presunzione ai fini della determinazione del costo delle azioni proprie o quote proprie, in considerazione dell'assenza in bilancio della rilevazione con la tecnica del magazzino delle stesse. L'ultimo periodo della norma citata, infatti, dispone che “si presumono prioritariamente cedute le proprie azioni o quote acquistate per ultime”.

Secondo la RT la disposizione potrebbe generare effetti finanziari netti positivi, poiché le azioni proprie vengono solitamente acquistate in periodi sfavorevoli e vendute quando il prezzo cresce, realizzando plusvalenze. Tuttavia, questi effetti non sono quantificabili a causa della variabilità del valore delle azioni e dell'assenza di dati dettagliati sulle plusvalenze nelle note integrative di bilancio.

Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *b*), sono finalizzate ad estendere il trattamento fiscale delle operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale, anche in presenza di assegnazione a titolo gratuito (c.d. *stock option* o *stock grant equity settled*), come previsto dal vigente articolo 95, comma 6-*bis*, del TUIR, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio per il 2025), anche alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa (cosiddette *stock option* o *stock grant cash settled*).

Dal punto di vista finanziario, segnala che la disposizione è suscettibile di determinare effetti positivi prudenzialmente non quantificati.

Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *c*), razionalizzano le regole di deduzione dell'avviamento e delle altre attività immateriali tenendo conto del peculiare trattamento contabile dei soggetti IAS/IFRS.

In particolare, gli IAS/IFRS non consentono l'ammortamento dell'avviamento, a differenza di quanto avviene per i soggetti OIC *adopter*. Sulla base dei principi contabili internazionali, infatti, il valore dell'avviamento può essere sottoposto esclusivamente a

svalutazione nell'ipotesi in cui l'*impairment test*, volto a determinare se vi siano perdite di valore rispetto a quanto iscritto in bilancio, dia esito negativo.

Ai sensi dell'articolo 103 del TUIR, nella sua attuale formulazione, per “garantire” ai soggetti IAS/IFRS il “medesimo” trattamento dei soggetti OIC, la deduzione dell'avviamento è consentita in diciottesimi, prescindendo dall'imputazione contabile a conto economico della svalutazione.

L'intervento è finalizzato a valorizzare, ai fini IRES, il trattamento contabile dei soggetti IAS/IFRS, evitando che nei periodi d'imposta in cui nessuna svalutazione transita a conto economico detti soggetti possano operare deduzioni extracontabili, ma consentendo la deduzione fiscale delle quote pari a 1/18 del costo dell'avviamento, a partire dal periodo d'imposta in cui è rilevata per la prima volta la svalutazione dell'avviamento stesso, fino a concorrenza dell'importo della svalutazione.

La RT precisa che la disposizione non ha effetti sulla deduzione extracontabile delle attività immateriali già iscritte in bilancio (*stock* di avviamento).

Poiché non è possibile prevedere i futuri flussi di iscrizione o l'aumento di valore delle attività immateriali contabilizzati dai soggetti IAS/IFRS, la disposizione secondo la RT potrebbe generare effetti finanziari positivi al momento non quantificabili.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, pur prendendo atto di quanto affermato dalla RT secondo cui le disposizioni in esame sono suscettibili di produrre effetti finanziari positivi, prudenzialmente non quantificati, sarebbe comunque utile acquisire informazioni più puntali che consentano di ricostruire sia pure in maniera approssimativa gli effetti previsti, anche al fine di escludere eventuali effetti negativi che potrebbero derivare da comportamenti opportunistici in sede di determinazione del reddito d'impresa.

A *latere*, si osserva una discrepanza tra quanto indicato dalla norma al comma 1, lettera *a*), che considera cedute per prime le proprie azioni o quote acquisite in data meno recente (metodo FIFO), e quanto indicato dalla RT sul punto, che presume prioritariamente cedute le proprie azioni o quote acquistate per ultime (metodo LIFO).

Articolo 33 ***(Limiti alla deducibilità degli interessi passivi)***

Il comma 1 stabilisce che gli interessi passivi di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al DPR n. 917 del 1986, sostenuti dagli intermediari finanziari, ad eccezione di quelli indicati nello stesso articolo 96, comma 13, primo periodo (si tratta di SIM, SGR, società fiduciarie, imprese di assicurazione, società capogruppo di gruppi assicurativi, società di gestione dei fondi comuni d'investimento e società di intermediazione mobiliare, per le quali è già prevista e resta ferma la deducibilità al 96%), sono deducibili nei limiti (attualmente fissati al 100%, come ricordato anche dalla RT):

- a) del 96% del loro ammontare per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025;

- b) del 97% del loro ammontare per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026;
- c) del 98% del loro ammontare per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2027;
- d) del 99% del loro ammontare per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2028.

Il comma 2 prevede l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 96, comma 13, secondo periodo, del citato TUIR (ai sensi del quale, nell'ambito del consolidato nazionale l'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo a soggetti partecipanti al consolidato a favore di altri soggetti partecipanti è integralmente deducibile sino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo ai soggetti di cui al primo periodo – come sopra illustrato, SIM, SGR, assicurazioni ecc. - partecipanti a favore di soggetti estranei al consolidato).

Il comma 3 dispone che, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso:

- a) al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il comma 1, lettera a), e non si tiene conto delle disposizioni di cui alla successiva lettera b);
- b) al 31 dicembre 2028, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il comma 1, lettera b), e non si tiene conto delle disposizioni di cui alla successiva lettera c);
- c) al 31 dicembre 2029, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il comma 1, lettera c), e non si tiene conto delle disposizioni di cui alla successiva lettera d);
- d) al 31 dicembre 2030, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il comma 1, lettera d).

La RT illustra le disposizioni e chiarisce che il comma 3 dispone che le riduzioni in esame producono effetti limitatamente alla determinazione del saldo, senza agire sugli acconti.

Ai fini della stima, non essendo più disponibile dai dati dichiarativi l'informazione relativa alla quota indeducibile degli interessi passivi, sono stati elaborati per ogni singolo contribuente i dati relativi agli interessi passivi dai bilanci bancari 2023. Attraverso l'utilizzo del modello di microsimulazione IRES si è proceduto alla stima degli effetti sul gettito considerando inoltre il possibile recupero degli interessi passivi indeducibili in caso di partecipazione a un consolidato fiscale.

La RT stima i seguenti effetti finanziari:

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
IRES	0	382,2	286,7	191,1	95,6	0,0
IRAP	0	136,8	102,6	68,4	34,2	0,0
TOTALE	0	519,0	389,3	259,5	129,8	0,0

(milioni di euro)

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto			
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028	
1	Reintroduzione della deducibilità al 96% degli interessi passivi delle banche come previsto prima delle modifiche all'art. 96 del T.U.I.R. introdotte dalla L. 208/2015	IRES	E	T		382,2	286,7		382,2	286,7		382,2	286,7
		IRAP	E	T					136,8	102,6		136,8	102,6
			S	C		-136,8	-102,6						

Al riguardo, preso atto che la RT ha tenuto conto dei dati attinti dai bilanci per il 2023 dei singoli istituti bancari e che ha poi utilizzato il modello di microsimulazione IRES (con l'aliquota IRES del 27,5%), che garantisce un elevato grado di affidabilità delle conseguenti elaborazioni, sarebbe comunque auspicabile l'acquisizione dei predetti dati, pur in forma aggregata, e l'esplicitazione della procedura adottata nella microsimulazione.

Inoltre, andrebbe chiarito da cosa derivino gli effetti finanziari in materia di IRAP indicati nella RT e nel prospetto riepilogativo.

In relazione all'annualità considerata (2023), si osserva che, se pur costituisce l'ultima disponibile in termini di dati di bilancio, in quell'anno si è registrata la massima incidenza della stretta monetaria operata dalla BCE a seguito della crisi inflattiva esplosa con il conflitto in Ucraina, con conseguenti riflessi incrementativi anche sugli interessi sulle obbligazioni e i depositi bancari (oggetto della presente disposizione). Pertanto, assumere come base di calcolo l'ammontare degli interessi corrisposti nel 2023, alla luce del successivo allentamento della politica monetaria da parte della BCE, potrebbe condurre a una sovrastima degli interessi in generale e, quindi, anche della frazione non deducibile, con possibili riflessi sul gettito.

Articolo 34

(Soppressione dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile e dell'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti)

La norma, a decorrere dal 1° gennaio 2028, abroga l'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile per gli usi delle imprese artigiane e agricole e per gli usi industriali e l'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti.

Ai fini dell'accertamento dei predetti tributi, dovuti per il secondo semestre dell'anno 2027, i soggetti obbligati di cui all'articolo 26, commi 7, 8 e 9, del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, indicano, nella relativa dichiarazione semestrale di cui all'articolo 26-ter, comma 1, del medesimo testo unico, i versamenti effettuati nel predetto secondo semestre dell'anno 2027 a titolo di acconto relativamente ai suddetti tributi.

I predetti soggetti obbligati effettuano, entro il mese di marzo 2028, i versamenti a conguaglio delle somme dovute per il secondo semestre dell'anno 2027 a titolo di addizionale regionale all'accisa e di imposta regionale sostitutiva; le somme eventualmente versate in eccedenza rispetto a quelle dovute sono richieste a rimborso alla regione competente.

A decorrere dal 1° gennaio 2026 per l'applicazione dei tributi in esame si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 26-bis, 26-ter e 26-quater del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Le regioni a statuto ordinario provvedono a adeguare la propria normativa alle disposizioni in esame.

Ai fini del ristoro delle minori entrate delle regioni che alla data del 31 dicembre 2025 percepivano i tributi in parola è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 312,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, da ripartire sulla base dei criteri e delle modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

La RT afferma che la disposizione prevede l'abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2028, dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile e dell'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti.

Il ristoro è assicurato alle regioni che alla data del 31 dicembre 2025 percepivano i tributi abrogati ai sensi della disposizione in esame.

Con riferimento ai profili finanziari, sulla base dei dati delle ultime dichiarazioni di consumo disponibili (anni 2023 – 2024) forniti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la RT stima i seguenti effetti finanziari, considerando che la disposizione in esame si applica a decorrere dal 1° gennaio 2028.

(milioni di euro)

	2028	2029	dal 2030
Accise	-312,2	-312,2	-312,2
IVA	-38,9	-38,9	-38,9
IRES	0,0	16,0	9,1
IRAP	0,0	4,2	2,3
Totale	-351,1	-330,9	-339,7

Ai fini della quantificazione è stato considerato l'importo dell'addizionale regionale liquidata desumibile dal quadro M delle dichiarazioni di consumo, pari a 312,2 milioni di euro, e sono stati stimati i conseguenti effetti finanziari in termini di IVA e imposte dirette.

In relazione all'imposta sostitutiva per le utenze esenti (quadro O delle predette dichiarazioni di consumo) la RT fa presente che, secondo quanto indicato dalla stessa Agenzia delle dogane e dei monopoli, dall'anno d'imposta 2016 non risultano presentate, da parte degli operatori, dichiarazioni relative a consumo di gas naturale.

Il comma 6 prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo con una dotazione di 312,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, ai fini del ristoro delle minori entrate delle regioni che alla data del 31 dicembre 2025 percepivano l'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile e l'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
6	Soppressione a decorrere dal 1° gennaio 2028 dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile e dell'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti – accise	E	T						-312,2			-312,2
	Istituzione di un fondo ai fini del ristoro delle minori entrate delle regioni che alla data del 31 dicembre 2025 percepivano i tributi relativi all'accisa sul gas naturale usato come combustibile e all'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti	S	C			312,2						
	Soppressione a decorrere dal 1° gennaio 2028 dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile e dell'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti	IVA	E	T		-38,9			-38,9			-38,9
		IRES	E	T								
		IRAP	E	T								
			S	C								

Al riguardo, pur se la RT fornisce la metodologia di quantificazione del gettito dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile, non indica i dati in base ai quali è pervenuta a stimare l'importo della stessa addizionale in 312,2 milioni di euro per l'anno 2028. Sul punto sarebbero pertanto utili maggiori elementi informativi. Tra l'altro nulla viene riferito circa un eventuale adeguamento dell'importo previsionale dell'addizionale per l'anno 2028, tenuto conto che i dati delle dichiarazioni di consumo disponibili si riferiscono agli anni 2023–2024 mentre il valore di riferimento dell'addizionale dovrebbe essere appunto quello previsto per l'anno 2028.

Articolo 35

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

L'articolo modifica il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 per far sì che la base imponibile IVA delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, sia calcolata sulla base dei costi sostenuti dal cedente o prestatore. Tale modifica mira a adeguare all'ordinamento unionale la normativa nazionale.

In particolare, il comma 1 modifica l'articolo 13, comma 2, lettera *d*), del decreto n. 633 del 1972 per sostituire, ai fini del calcolo della base imponibile dell'IVA, il “valore normale” con il “valore dei beni e dei servizi” che formano oggetto di ogni cessione prestazione, “determinato dall'ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni”.

Il comma 2 disciplina la decorrenza dell'efficacia del nuovo criterio di determinazione della base imponibile, specificando che esso si potrà applicare solamente “alle operazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del presente articolo”.

La RT sottolinea che la disposizione modifica i criteri di determinazione della base imponibile IVA delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti

obbligazioni, prevedendo che il valore di tali cessioni o prestazioni sia costituito non più dal valore normale dei beni ceduti o dei servizi prestati ma dai costi sostenuti dal cedente o prestatore per effettuare la cessione o la prestazione.

La RT ritiene che la disposizione possa determinare effetti negativi di gettito, tenuto conto che, in talune circostanze, il valore normale determinato ai sensi dell'articolo 14 del DPR 633 del 1972 può essere superiore rispetto ai costi sostenuti dal cedente o prestatore per effettuare la cessione o la prestazione.

Per valore normale si intende, infatti, l'intero importo che il cessionario o il committente dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, ad un cedente o prestatore indipendente per ottenere i beni o servizi in questione nel tempo e nel luogo di tale cessione o prestazione e, soltanto in casi residuali, per i beni, il prezzo di acquisto dei beni o di beni simili o, in mancanza, il prezzo di costo, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni e, per le prestazioni di servizi, le spese sostenute dal soggetto passivo per l'esecuzione dei servizi medesimi.

Per la quantificazione degli effetti finanziari della disposizione sono stati utilizzati i dati forniti dall'Agenzia delle entrate relativamente alle operazioni permutative immobiliari che assumono un valore medio annuo di 877,32 milioni di euro.

In via prudenziale, per tener conto anche degli altri trasferimenti di beni o prestazioni di servizi interessati dalla norma, in assenza di dati puntuali, si incrementa del 50 per cento il predetto valore, pervenendo quindi ad una base imponibile di circa 1.315,98 milioni di euro. Ipotizzando che la modifica determini una riduzione del 10% della base imponibile, per quanto concerne il settore immobiliare, distinguendo le aliquote IVA in base alla tipologia di transazioni immobiliari (4% per la prima casa, 10% per le seconde case ed il 22% per gli immobili di lusso), la modifica normativa determina effetti negativi di gettito pari a 7,46 milioni di euro su base annua e, per tutti gli altri trasferimenti di beni o prestazioni di servizi interessati dalla norma, applicando un'aliquota media sulle cessioni del 17,76% come desunta dalle dichiarazioni IVA, si perviene ad una perdita di gettito di circa 7,79 milioni di euro.

Pertanto, complessivamente, rileva che la modifica introdotta determina una perdita di gettito di 15,25 milioni di euro su base annua dal 2026.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti in conto minori entrate tributarie correnti, come segue:

(milioni di euro)												
Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
1	Modifica ai criteri di determinazione della base imponibile IVA delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o corrispettivo di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, di cui al D.P.R. 633/1972 - IVA	E	T	-15,3	-15,3	-15,3	-15,3	-15,3	-15,3	-15,3	-15,3	-15,3

Al riguardo, per i profili di quantificazione, ai fini della stima dell'impatto negativo sul gettito della misura in esame si prende atto del dato medio annuo di 877,32 milioni di euro relativo alle operazioni permutative immobiliari indicato dalla RT e fornito dell'Agenzia delle entrate. In assenza di dati puntuali, la RT incrementa tale valore del 50 per cento pervenendo ad una base imponibile di circa 1.315,98 milioni di euro. Ipotizzando poi che la modifica determini una riduzione del 10% della base imponibile, per quanto concerne il settore immobiliare, distinguendo le aliquote IVA in base alla tipologia di transazioni immobiliari, si determinano effetti negativi di gettito pari a 7,46 milioni di euro mentre per tutti gli altri trasferimenti di beni o prestazioni di servizi interessati dalla norma, applicando un'aliquota media sulle cessioni del 17,76% come desunta dalle dichiarazioni IVA, si perviene ad una perdita di gettito di circa 7,79 milioni di euro.

Ciò premesso, andrebbero fornite conferme in merito alla prudenzialità delle ipotesi adottate, in particolare per quanto riguarda l'incremento del 50% del valore delle transazioni e riguardo all'ipotesi che la modifica in esame determini una riduzione del 10% della base imponibile.

Articolo 36

(Operazioni sui mercati effettuate dal Ministero dell'economia e delle finanze)

L'articolo dispone che ai proventi derivanti dalle operazioni di gestione della liquidità depositata sul conto di Tesoreria e ai proventi derivanti dall'emissione dei titoli di Stato corrisposti al Ministero dell'economia e delle finanze (Dipartimento del Tesoro) non si applicano né le ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale, né l'imposta sostitutiva sui redditi dei titoli obbligazionari. Sono fatti salvi i comportamenti adottati, sino alla data di entrata in vigore della norma in esame, in relazione al trattamento fiscale dei proventi citati.

La RT rileva che la disposizione intende escludere da ogni forma di imposizione i redditi di capitale e diversi derivanti dalle operazioni effettuate dal MEF-DT per la gestione del debito pubblico.

Al riguardo, evidenzia che dal 2020, al fine di gestire la liquidità, il Dipartimento del Tesoro ha intrapreso operazioni di pronti contro termine (c.d. PCT) sul mercato telematico dei titoli di Stato (MTS). Ciò ha comportato la percezione, da parte dello Stato, di proventi su cui non è stata applicata alcuna ritenuta.

Sul piano normativo:

- a) i redditi derivanti dalle operazioni di PCT rientrano tra i redditi di capitale (articolo 44, comma 1, lett. *g-bis*), del TUIR);
- b) ai sensi dell'articolo 26, comma 3-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, su tali redditi va applicata una ritenuta con aliquota pari al 26% (o al 12,50% se oggetto del contratto sono titoli di Stato o equiparati);
- c) sono obbligati all'applicazione della ritenuta i soggetti che corrispondono i proventi ovvero intervengono nella loro riscossione.

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, la suddetta ritenuta:

- a) non si applica nei confronti di: snc, sas e società equiparate ai sensi dell'articolo 5 del TUIR, società ed enti commerciali di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 73 del TUIR, stabili organizzazioni di società ed enti non residenti di cui alla lettera *d)* del medesimo articolo 73. La ritenuta, inoltre, non si applica sui redditi corrisposti a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), diversi dai fondi immobiliari, istituiti in Italia (articolo 73, comma 5-*quinquies*, ultimo periodo, del TUIR);
- b) si applica, invece, a titolo di acconto nei confronti di imprenditori individuali, se i rapporti da cui derivano i proventi sono relativi all'impresa, e, a titolo di imposta, nei confronti dei soggetti esenti dall'IRES e in ogni altro caso.

Quest'ultimo riferimento ad "ogni altro caso" diverso da quelli espressamente elencati nella norma ha aperto delicate questioni interpretative sull'applicabilità delle ritenute previste nei commi da 1 a 3-*bis* dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 anche allo Stato e agli altri enti pubblici che, ai sensi dell'articolo 74 del TUIR, sono, quantomeno per le attività ivi indicate, esclusi dall'ambito di applicazione dell'IRES.

L'intervento, pertanto, è volto a stabilire l'esclusione da ogni forma di imposizione dei suddetti redditi di capitale e diversi.

La disposizione non determina effetti finanziari, in quanto nelle previsioni di bilancio a legislazione vigente alcun effetto è ascripto con riferimento ai suddetti proventi, non essendo stata operata la ritenuta.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

TITOLO III

MISURE IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE, FAMIGLIA E PARI OPPORTUNITÀ

CAPO I

MISURE IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA SOCIALE

Articolo 37

(Misure in materia di assunzioni a tempo indeterminato)

Il comma 1, al fine di incrementare l'occupazione giovanile stabile, di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica e di contribuire alla riduzione dei divari territoriali, autorizza la spesa di 154 milioni di euro per l'anno 2026, di 400 milioni di euro per l'anno 2027 e di

271 milioni di euro per l'anno 2028. Le risorse di cui al primo periodo, che costituiscono limite di spesa, sono destinate a riconoscere l'esonero parziale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di 24 mesi, per l'assunzione dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o per la trasformazione, nel medesimo periodo, del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, laddove previsto.

Il comma 2 demanda ad apposito decreto interministeriale la disciplina degli specifici interventi, dei relativi requisiti e delle condizioni necessarie a garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1. Nell'adozione del decreto di cui al presente comma si tiene conto della valutazione degli effetti sull'occupazione delle misure di esonero contributivo, di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto-legge n. 60 del 2024 (si tratta di tre esoneri contributivi per 24 mesi per assunzioni nella medesima zona nel periodo settembre 2024-dicembre 2025).

Il comma 3 prevede che, per le finalità di cui al comma 2, nell'ambito dei piani di analisi e valutazione della spesa di cui all'articolo 130, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, elabori un progetto di valutazione. Il progetto di cui al presente comma è realizzato anche con il contributo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

La RT si limita a fornire, in relazione al comma 1, la seguente tabella per indicare anche gli effetti fiscali (in generale positivi, tranne che per il 2026, nulli, e il 2030, negativi per 44 milioni):

Minori entrate contributive - (valori in milioni di euro; effetti negativi per la finanza pubblica)						
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
al lordo effetti fiscali (maggiore spesa per SNF)	-154	-400	-271	0	0	0
al netto effetti fiscali	-154	-340	-139	42	-44	0

Dopo aver poi ribadito il contenuto dei commi 2 e 3, aggiunge che la valutazione di cui al comma 3 è realizzata nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)													
Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto			
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028	
1	Esonero parziale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati per un periodo massimo di ventiquattro mesi, per l'assunzione dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato		E	CO				-154	-400	-271	-154	-400	-271
			S	C	154	400	271						
		effetti fiscali	E	T		60	132		60	132		60	132

Al riguardo, premesso che l'effettiva entità del beneficio contributivo è demandata ad un decreto interministeriale, non vi sono osservazioni per i profili di quantificazione al lordo degli effetti fiscali, atteso che gli oneri sono espressamente configurati come limiti di spesa. Gli effetti fiscali scontano implicitamente un'aliquota media del 23% a carico dei datori di lavoro, che appare plausibile.

Nulla da osservare sui commi 2 e 3.

Articolo 38 ***(Misure in materia di assegno di inclusione - ADI)***

Il comma 1, sostituendo il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 48 del 2023, prevede che dopo il primo periodo di 18 mesi l'assegno di inclusione possa essere rinnovato, previa presentazione della domanda, per periodi ulteriori di 12 mesi senza che vi sia un mese di sospensione come nella norma attualmente vigente. Anche per i successivi rinnovi, previa presentazione della domanda, non si fa più luogo alla sospensione per un mese.

Il comma 2 prevede che le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10-ter del decreto-legge n. 92 del 2025 (secondo le quali, per l'anno 2025, nel mese di sospensione ai beneficiari dell'assegno di inclusione spetta un contributo straordinario aggiuntivo pari all'importo della prima mensilità di rinnovo, comunque non superiore a 500 euro) si applicano ai nuclei familiari per cui il 18° mese di percezione del beneficio dell'assegno di inclusione, prima della sospensione, ricade nel mese di novembre 2025.

Il comma 3, per effetto di quanto disposto dai commi 1 e 2, incrementa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera a), del decreto-legge n. 48 del 2023 (Assegno di inclusione) di 380 milioni di euro per l'anno 2026, di 393 milioni di euro per l'anno 2027, di 397 milioni di euro per l'anno 2028, di 402 milioni di euro per l'anno 2029, di 406 milioni di euro per l'anno 2030, di 411 milioni di euro per l'anno 2031, di 416 milioni di euro per l'anno 2032 e di 422 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033. A seguito dell'attività di monitoraggio, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera b), del decreto-legge n. 48 del 2023 (risorse destinate all'esonero contributivo per assunzioni di beneficiari dell'ADI) è ridotta di 54 milioni di euro per l'anno 2026 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Conseguentemente sono rideterminati gli importi dell'alinea dell'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 48 del 2023.

Il comma 4 riduce il Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge n. 197 del 2022, di 267,16 milioni di euro per l'anno 2026, di 346,95 milioni di euro per l'anno 2027, di 336,23 milioni di euro per l'anno 2028, di 268,71 milioni di euro per l'anno 2029, di 212,86 milioni di euro per l'anno 2030, di 145,48 milioni di euro per l'anno 2031, di 75 milioni di euro per l'anno 2032, di 2,49 milioni di euro per l'anno 2033 e di 2,07 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034.

La RT afferma che i commi da 1 a 3 prevedono che dal 2026 sia soppressa la sospensione di un mese del beneficio economico dell'Assegno di inclusione che intercorre tra l'esaurimento del periodo fruizione della prestazione sulla base della normativa vigente (18/12 mesi) e il rinnovo della stessa.

Sulla base degli andamenti di monitoraggio relativi ai beneficiari e alle erogazioni e al trend previsto di parziale aumento nell'accesso, si stima un maggiore onere di 440 milioni di euro per l'anno 2026, con profilo parzialmente crescente.

Alla copertura di tale maggiore onere concorrono, sempre sulla base dei dati di monitoraggio:

- a) le economie stimate in relazione al limite di spesa previsto a legislazione vigente per la prestazione in esame, pari a 60 milioni di euro annui;
- b) le economie stimate in relazione al limite di spesa previsto a legislazione vigente per l'utilizzo dell'esonero contributivo riconosciuto ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge n. 48 del 2023.

Pertanto, dalla disposizione in esame derivano i seguenti effetti finanziari:

		(valori in milioni di euro)							
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	dal 2033
(a)	Onere per soppressione del mese di sospensione della prestazione Adi - maggiore onere	440,0	453,0	457,0	462,0	466,0	471,0	476,0	482,0
parziali coperture									
b)	Riduzione limite di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera a) del DL n. 48/2023 a seguito di minori esigenze a legislazione vigente come da attività di monitoraggio - minore onere	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
c)	Riduzione limite spesa incentivi contributivi connessi a Adi, articolo 13, comma 8, lettera b) del DL n. 48/2023, sulla base dell'attività di monitoraggio (maggiori entrate contributive)	54,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
c-bis)	Effetto fiscale indotto	0,0	-21,0	-26,0	-21,0	-21,0	-21,0	-21,0	-21,0
d=(b+c+c-bis)	Totale parziali coperture	114,0	129,0	124,0	129,0	129,0	129,0	129,0	129,0
e=(a-d)	Effetti complessivi disposizione (- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)	-326	-324	-333	-333	-337	-342	-347	-353
(a-b)	(incremento necessario limite di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera a) del DL n. 48/2023)	(380)	(393)	(397)	(402)	(406)	(411)	(416)	(422)

A tale proposito, si segnala che a giugno 2025, prima dell'avvio delle operazioni di rinnovo per il verificarsi delle prime scadenze dei 18 mesi di fruizione del primo periodo della prestazione, i nuclei beneficiari sono risultati circa 680.000 (ad aprile 2025 circa 650.000, a dicembre 2024 circa 630.000), per una spesa mensile di poco superiore a 470 milioni di euro. Con le operazioni di sospensione e rinnovo della prestazione, come riscontrato anche nel 2025, solitamente si ha un'iniziale riduzione dei beneficiari con un parziale recupero successivo, sul quale si innesta la dinamica di ricorso alla prestazione fino al rinnovo successivo. Tenuto conto di tali aspetti e anche di un contenuto atteso incremento dell'importo medio, si ritiene che la valutazione sopra esposta rispetti il principio di prudenza.

Anche la riduzione del limite di spesa a normativa vigente utilizzata a parziale compensazione dell'intervento garantisce comunque adeguata prudenzialità. Infatti, al fine di fornire un confronto omogeneo, la spesa 2025 di competenza, al netto degli oneri per il contributo straordinario aggiuntivo stabilito dal decreto-legge n. 92 del 2025 per la parziale compensazione del mese di sospensione, si potrebbe attestare, sulla base dei

più aggiornati elementi, a circa 5,2 miliardi di euro (nel 2025 ovviamente gli oneri risultano superiori a tale importo per il riconoscimento del predetto contributo straordinario aggiuntivo e, in termini di cassa, per l'erogazione di quote di prestazioni per carichi di cura di competenza 2024) e il limite di spesa 2026, al netto degli oneri per la soppressione del mese di sospensione, verrebbe determinato in circa 5,5 miliardi di euro, in grado comunque di garantire la copertura finanziaria, trattandosi di limite di spesa, in relazione a un parziale aumento del numero di beneficiari o del relativo importo medio.

Infine, si conferma che la riduzione del limite di spesa per l'utilizzo dell'esonero contributivo riconosciuto ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge n. 48 del 2023, è in linea con quanto già rappresentato in sede di decreto-legge n. 92 del 2025.

La RT infine ribadisce il contenuto del comma 4.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
1	Soppressione della sospensione di un mese del beneficio economico dell'Assegno di inclusione, di cui all'art. 13, c. 8, lett. a), del D.L. 48/2023	S	C	440,0	453,0	457,0	440,0	453,0	457,0	440,0	453,0	457,0
	Riduzione limite di spesa dell'Assegno di inclusione, di cui all'art. 13, c. 8, lett. b) del DL n. 48/2023 a seguito di minori esigenze a legislazione vigente come da attività di monitoraggio - maggiori entrate contributive	E	CO				54,0	90,0	90,0			
	Riduzione limite di spesa dell'Assegno di inclusione, di cui all'art. 13, c. 8, lett. b) del DL n. 48/2023 a seguito di minori esigenze a legislazione vigente come da attività di monitoraggio - maggiori entrate contributive	S	C	-54,0	-90,0	-90,0				-54,0	-90,0	-90,0
	Riduzione limite di spesa dell'Assegno di inclusione, di cui all'art. 13, c. 8, lett. a) del DL n. 48/2023 a seguito di minori esigenze a legislazione vigente come da attività di monitoraggio - maggiori entrate contributive - effetti fiscali	E	T		-21,0	-26,0		-21,0	-26,0		-21,0	-26,0
	Riduzione limite di spesa dell'Assegno di inclusione, di cui all'art. 13, c. 8, lett. a) del DL n. 48/2023 a seguito di minori esigenze a legislazione vigente come da attività di monitoraggio	S	C	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0
4	Riduzione del Fondo sostegno povertà e inclusione attiva, di cui all'art. 1, c. 321, della L. 197/2022	S	C	-267,2	-347,0	-336,2	-267,2	-347,0	-336,2	-267,2	-347,0	-336,2

Al riguardo, in relazione al maggior onere derivante dalla soppressione del mese di sospensione previsto a legislazione vigente, si osserva che sono forniti solo alcuni dati alla base della quantificazione. La RT fornisce dati sui nuclei beneficiari a giugno 2025, pari a circa 680.000 e sulla spesa mensile poco superiore a 470 milioni di euro, da cui deriverebbe un importo medio di 691 euro. Va rilevato che secondo il rapporto

dell'INPS¹⁶, i dati di giugno 2025 sono lievemente divergenti da quelli della RT: la spesa del mese è stata pari a 462 milioni di euro (anziché 470) e i nuclei interessati pari a 666 mila circa (anziché 680 mila). Peraltro, la spesa mensile media nel primo semestre 2025 è stata superiore rispetto a quella del mese di giugno e pari a 489 milioni di euro circa e i nuclei beneficiari sono stati lievemente inferiori e pari a circa 635.000. La stessa RT poi all'articolo 47 assume un onere medio per assegno di inclusione di 710 euro che, sulla base della stessa platea qui utilizzata di 680.000 nuclei, porterebbe la spesa totale a circa 483 milioni di euro. Andrebbe quindi acquisito un chiarimento sui parametri utilizzati.

Inoltre, posto che la stima dell'onere per il 2026 è pari a 440 milioni di euro, il differenziale col dato esposto dalla RT di giugno 2025 (470 milioni) sconterebbe una riduzione di circa il 6,4%. A tale proposito, la RT afferma che con le operazioni di rinnovo si registra solitamente un'iniziale riduzione di beneficiari con parziale recupero successivo, senza però fornire una quantificazione precisa. D'altra parte la RT inizialmente cita il "trend previsto di parziale aumento nell'accesso" e successivamente afferma di prevedere un "contenuto atteso incremento dell'importo medio", senza però fornire quantificazioni di tali aumenti, che coinvolgerebbero dunque sia la platea che l'importo medio. Tali fattori inciderebbero quindi in aumento sulla quantificazione per i prossimi anni. Infine, non è chiaro se la RT consideri integralmente gli effetti della norma in esame già nel 2026 oppure se una parte dei maggiori oneri sia ascritta al 2027, posto che a legislazione vigente la sospensione di un mese avviene la prima volta dopo 18 mesi e poi sempre dopo 12 mesi, per cui i nuclei che hanno avuto il primo accesso da giugno 2025 beneficerebbero della misura in esame dal 2027.

L'evoluzione degli oneri mostra un lieve aumento negli anni, senza che sia chiaro - come già detto - in che misura ciò derivi da aumenti della platea e in che misura da aumenti dell'importo medio, visto che la RT cita entrambe le dinamiche. Si può soltanto rilevare che gli importi degli aumenti sono molto limitati e pari a circa lo 0,2% nel 2027 e a meno dello 0,1% annuo dal 2028 (tra l'altro andrebbe escluso che il dato di aumento nel 2027 sia influenzato anche dalla cadenza della soppressione del mese di sospensione negli anni).

Va altresì ricordato che l'articolo 10-ter del DL 92/2025 ha previsto una norma analoga ma valida solo per il 2025 e con importo dell'assegno non superiore a 500 euro, per cui erano stati quantificati oneri pari a 234 milioni di euro. In tal caso erano stati forniti dalla RT i dati inerenti alla platea e all'importo medio dell'assegno (la platea era stimata pari a 506.000 nuclei e l'importo medio pari a 462 euro).

In relazione alla riduzione del limite di spesa per il beneficio economico dell'Assegno di inclusione di cui all'articolo 13, comma 8, lettera a) del DL 48/2023, operata a legislazione vigente a seguito di minori esigenze emerse dall'attività di monitoraggio, non è chiaro come sia stata effettuata la quantificazione del minor onere, che è pari a 60 milioni di euro annui in tutti gli anni di previsione. Si ricorda che già l'articolo 10-ter

¹⁶ Cfr. INPS, [Report ADI SFL Luglio 2025](#), in particolare Appendice statistica ADI SFL Luglio 2025, tavola 1.2.

del DL 92/2025, sempre in esito al monitoraggio, aveva stimato un minor onere per il 2025 pari a 141 milioni di euro rispetto all'onere previsto a legislazione vigente.

Comunque, procedendo a una verifica alternativa a partire dalla sola stima degli oneri complessivi per il 2026, previsti a l.v. e quindi al netto della modifica in esame, indicati dalla RT in 5,5 miliardi, valore che sembra plausibile, si osserva che si può ragionevolmente assumere, in prima istanza, per esigenze di calcolo, che tale importo complessivo corrisponda, a legislazione vigente, ad erogazioni per 11 mesi del 2026 per ciascun beneficiario, atteso che soltanto i beneficiari che accedono all'AdI dal luglio 2025 (quindi soggetti non considerati nel citato report INPS) in poi non subirebbero comunque una sospensione del trattamento (prima o seconda) nel 2026. Pertanto, ipotizzando invariata la platea, l'onere proiettato su tutti i 12 mesi corrisponderebbe a 6 miliardi (5,5 miliardi: 11 x 12), ovvero 500 milioni in più rispetto alla l.v.. Su tali basi, la stima di un maggior onere di 440 milioni per il 2026, pur non potendosi considerare prudenziale, appare plausibile, considerando appunto che negli oneri complessivi per il 2026 vanno inseriti anche i nuovi accessi a decorrere dal luglio 2025, che non avrebbero comunque alcuna sospensione nel 2026 e che evidentemente, a parità di importo mensile, rappresenterebbero circa il 12% della platea complessiva per il 2026, percentuale compatibile con i 60 milioni differenziali emersi con la presente esposizione (500-440 milioni) e con un ragionevole tasso di turn-over nella fruizione dell'istituto per uscite e nuovi ingressi.

Si ricorda comunque che la prestazione in esame è soggetta a limite di spesa annuale e che ai sensi dell'articolo 13, comma 11, del DL 48/2023, l'INPS effettua accantonamenti anticipati all'atto della concessione dei benefici per ciascuna annualità e in caso di esaurimento delle risorse disponibili con decreto ministeriale è ristabilita la compatibilità finanziaria mediante rimodulazione dell'ammontare dei benefici economici.

Sulla riduzione dei fondi per incentivi ai datori di lavoro di cui all'articolo 13, comma 8, lettera b), del DL 48/2023, la RT afferma che risultano da attività di monitoraggio ma senza fornire i relativi dati. Anche l'articolo 10-ter del DL 92/2025 aveva operato una riduzione e anche in quel caso la RT non aveva fornito i dati di monitoraggio. In particolare, era stata prevista una riduzione di 93 milioni per il 2025 e di 36 milioni per il 2026. Pur in assenza di dati, si può osservare che le riduzioni disposte dal presente disegno di legge sono coerenti con il precedente intervento normativo, attestandosi complessivamente per ogni anno sui 90 milioni di euro.

In relazione alla copertura prevista tramite la riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva (iscritto sul capitolo 3552 dello stato di previsione del Ministero del Lavoro), alla luce della capienza del fondo, non ci sono particolari osservazioni. Un chiarimento sarebbe utile solo sull'affermazione contenuta nella nota integrativa secondo la quale "Dal 2026 verrà nuovamente finanziato il Fondo per il sostegno alla povertà e all'inclusione attiva (capitolo 3552)"¹⁷.

¹⁷ Cfr. A.S. 1689, Tab. 4, pag.74.

Articolo 39 (Ape sociale)

Il comma 1 prevede l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 179 a 186 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (cd. "Ape sociale") fino al 31 dicembre 2026 per i soggetti che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d)¹⁸ del medesimo comma 179 al compimento dell'età di 63 anni e 5 mesi (requisito anagrafico confermato). Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 (che semplifica le procedure per l'accesso all'APE sociale)¹⁹, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovano nelle condizioni ivi indicate nell'anno 2026. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge n. 232 del 2016 è incrementata di 170 milioni di euro per l'anno 2026, di 320 milioni di euro per l'anno 2027, di 315 milioni di euro per l'anno 2028, di 270 milioni di euro per l'anno 2029, di 121 milioni di euro per l'anno 2030 e di 28 milioni di euro per l'anno 2031.

Il comma 2 esclude la cumulabilità del beneficio di cui al comma 1 con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.

La RT afferma che, tenuto conto degli elementi di monitoraggio per il 2025, che hanno richiesto un rifinanziamento dell'intervento per una previsione aggiornata di accessi attorno a 21.000 unità (17.600 circa nel 2024), dell'andamento degli oneri della prestazione in argomento degli ultimi anni, nonché dei profili demografici, deriva la necessità di incrementare la relativa autorizzazione di spesa per gli accessi 2026, stimati in circa 24.000, conseguendone i seguenti maggiori oneri per prestazioni in termini di incremento del limite di spesa:

Maggiori oneri – limite di spesa

(valori in milioni di euro)

2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
170	320	315	270	121	28	0

¹⁸ Si tratta dei lavoratori che:

- a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge n. 604 del 1966, hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- d) sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell'indennità di cui al comma 181, all'interno delle professioni indicate nell'allegato C annesso alla presente legge che svolgono da almeno sei anni in via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni.

¹⁹ Il richiamato comma 165 stabilisce per i soggetti che si trovavano nelle condizioni per la fruizione dell'istituto nel corso dell'anno 2018 un termine di presentazione della domanda entro il 31 marzo 2018, ovvero (in deroga a quanto previsto dal D.P.C.M. 88/2017), entro il 15 luglio 2018. Ai sensi del terzo periodo, restava comunque fermo che le domande presentate oltre il 15 luglio 2018 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2018 venissero prese in considerazione esclusivamente se all'esito dello specifico monitoraggio e ordinamento delle domande per l'accesso all'istituto e l'eventuale clausola di salvaguardia residuavano le necessarie risorse finanziarie.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
1	Proroga dell'Ape sociale, con riferimento alle fattispecie di cui all'art. 1, c. 179, lettere da a) a d), della L. 232/2016	S	C	170	320	315	170	320	315	170	320	315

Al riguardo, premesso che la RT non fornisce elementi di dettaglio sulla permanenza dei beneficiari complessivi negli anni considerati nello *status* di percettori dell'Ape sociale, sull'importo medio erogato e sulle implicazioni degli andamenti demografici richiamati dalla RT, non risulta possibile una verifica puntuale delle stime, che tuttavia appaiono sostanzialmente in linea con quelle prospettate nelle precedenti proroghe, anche considerando che la prevista platea dei nuovi beneficiari appare compatibile con la recente tendenza emersa in relazione a tali soggetti (17.600 nel 2024 e, verosimilmente, circa 21.000 nel 2025). Inoltre si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1, comma 186, della legge n. 232 del 2016, è previsto un meccanismo di monitoraggio e salvaguardia dei limiti di spesa, che rappresenta un efficace presidio a tutela dei saldi.

Articolo 40 ***(Misure in materia di ammortizzatori sociali)***

Il comma 1 dispone che, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, si provvede, nella misura di 30 milioni di euro, al finanziamento dell'indennità onnicomprensiva, di importo non superiore a 30 euro giornalieri per l'anno 2026, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge n. 250 del 1958, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio. Il riconoscimento del beneficio e la conseguente erogazione dell'indennità di cui al primo periodo sono incompatibili con altre forme di sostegno al reddito.

Il comma 2, al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015 (nelle aree di crisi industriale complessa), stanziando ulteriori risorse (per trattamenti di CIGS e mobilità in deroga) per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie assegnate, l'INPS effettua il controllo e il monitoraggio dei flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni e ne dà riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali almeno semestralmente.

Il comma 3 proroga per l'anno 2026 l'esonero della contribuzione aggiuntiva (di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015) per le unità produttive di imprese nelle aree di crisi industriale complessa, previsto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 92 del 2025 (ovviamente in relazione al ricorso all'integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015), per un periodo massimo complessivo di autorizzazione di 12 mesi. Agli oneri derivanti dal primo periodo, valutati in 6,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche

amministrazioni, mediante la riduzione per 9,3 milioni di euro per l'anno 2026 del Fondo sociale per occupazione e formazione.

Il comma 4 proroga per il 2026 il trattamento di sostegno al reddito di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 109 del 2018 (il quale prevede la possibilità, per le imprese che cessano o che abbiano cessato l'attività produttiva, di accedere, qualora ricorrano le condizioni ivi previste, ad un intervento di CIGS finalizzato alla gestione degli esuberanti di personale), per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di 12 mesi e nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

Il comma 5 proroga per il 2026 l'integrazione salariale di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge n. 243 del 2016 (prevista per garantire la continuità del sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche), nel limite di spesa di 19 milioni di euro. All'onere derivante dal primo periodo, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

Il comma 6 proroga al 31 dicembre 2026 le convenzioni sottoscritte, ai sensi dell'articolo 78 della legge n. 388 del 2000, tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le Regioni nel cui territorio sono utilizzati lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000, appartenenti al bacino residuale a carico delle risorse statali del Fondo sociale per occupazione e formazione, allo scopo di garantire ai medesimi il pagamento degli assegni mensili (ASU/ANF).

Il comma 7, in considerazione della parziale operatività finanziaria del fondo bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni, istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 4 agosto 2023, ai sensi dell'articolo 26, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, stanziando ulteriori risorse per un importo di 20 milioni di euro per l'anno 2026 a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate alle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei *call center* di cui all'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo n. 148 del 2015, e sono autorizzate secondo i criteri previsti nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e finanze del 16 gennaio 2025, n. 45. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo, l'INPS assicura il controllo e il monitoraggio dei flussi di spesa riferiti all'avvenuta erogazione delle prestazioni e ne dà tempestiva comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il comma 8 consente che per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1.000, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sia autorizzato, a domanda, in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo n. 148 del 2015, in continuità con le tutele già autorizzate, un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2026, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio di competenze dell'impresa interessata. I trattamenti di cui al primo periodo sono riconosciuti nel limite di spesa di 63,3 milioni di euro per l'anno 2026. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al secondo periodo. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Alla copertura degli oneri derivanti dal secondo periodo, pari a 63,3 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione.

Il comma 9 proroga per il 2026 le misure di cui all'articolo 44, commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 109 del 2018 (introdotte dall'articolo 8 del decreto-legge n. 92 del 2025). Ai sensi del primo periodo, per l'anno 2026, può essere autorizzato, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per un massimo di 6 mesi, non ulteriormente prorogabili, qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di un significativo riassorbimento occupazionale nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal secondo

periodo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

Il comma 10, modificando l'articolo 1, comma 193, primo periodo, della legge n. 207 del 2024, incrementa da 100 a 150 milioni di euro sia per il 2026 che per il 2027 il limite di spesa finalizzato a consentire la proroga dell'efficacia delle disposizioni dell'articolo 22-*bis* del decreto legislativo n. 148 del 2015 (volte alla concessione di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale). Alla copertura degli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

La RT aggiunge, in relazione al comma 1, che la procedura prevista per il riconoscimento dell'indennità in questione è regolata annualmente da un decreto interministeriale che prevede il concerto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con il Ministero della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministero dell'economia e delle finanze. Il procedimento prevede la presentazione delle istanze alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. A conclusione dell'istruttoria delle richieste pervenute si provvede attraverso un decreto direttoriale di autorizzazione, corredato dagli elenchi degli aventi diritto e con successivi decreti di trasferimento delle risorse ai funzionari delegati delle Capitanerie di porto sede di Direzione marittima per il pagamento delle indennità con oneri e relative coperture finanziarie totalmente a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.

La RT ricorda poi che l'intervento di cui al comma 2 è stato più volte prorogato dal 2017 e, da ultimo, per il 2025, dall'articolo 1, comma 189, della legge n. 207 del 2024. Lo stanziamento di risorse pari a 100 milioni per l'anno 2026, diversamente dalle annualità precedenti, per i quali era previsto un finanziamento di 70 milioni di euro, deriva dal fatto che nel corso del 2025 si è verificato un generale incremento della richiesta di cassa integrazione per aree di crisi industriale complessa, sia per quanto concerne il numero di istanze pervenute, sia per quanto attiene all'onere finanziario autorizzato.

Dopo aver illustrato il contenuto del comma 3, la RT afferma che i relativi oneri, valutati in 6,5 milioni di euro per l'anno 2026 in termini di minori entrate contributive, sono stati determinati sulla base delle medesime basi tecniche utilizzate in sede di articolo 6 del decreto-legge n. 92 del 2025.

La RT fa presente poi che l'intervento di cui al comma 4 è stato da ultimo prorogato per il 2025 con l'articolo 1, comma 191, della legge n. 207 del 2024. Rimane invariata la disciplina in materia di condizioni e presupposti per l'accesso all'intervento del trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività, ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2018.

In relazione al comma 5, la RT aggiunge che l'intervento ivi previsto è stato sempre prorogato nel corso degli anni, sino all'ultima proroga prevista dall'articolo 1, comma 192, della legge n. 207 del 2024. Rappresenta poi che l'integrazione del sostegno al reddito di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 243 del 2016, ha un costo di circa 9.500 euro annui per ogni lavoratore. I destinatari del trattamento di CIGS per le tre

aziende del Gruppo Ilva sono circa 1.817 lavoratori, di cui 1.548 dipendenti da Ilva, 260 dipendenti da Sanac e 9 dipendenti da Taranto Energia. Pertanto, il limite di spesa è prudenzialmente confermato pari a 19 milioni di euro per l'anno 2026.

L'onere di cui al comma 6 è stato stimato sulla base dei dati trasmessi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'inizio di ogni anno a cura di INPS e Sviluppo Lavoro Italia Spa (già Anpal Servizi Spa), riferiti alla platea di lavoratori attivi e sospesi. Per espressa previsione normativa, la disposizione di proroga è contenuta nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in relazione a quanto già programmato. Pertanto, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Per quanto attiene al comma 7 l'indennità, pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, è riconosciuta - puntualizza la RT - in favore dei lavoratori di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 148 del 2015, appartenenti alle aziende del settore dei *call center*. Si tratta di dipendenti:

- a) di aziende incluse nel perimetro di operatività dell'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo n. 148 del 2015;
- b) di aziende non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per le quali il Fondo bilaterale di settore necessita di un periodo di consolidamento e di costituzione delle riserve finanziarie.

L'indennità può essere corrisposta in favore di tutti i lavoratori appartenenti all'azienda che vengono posti in CIGS. Si evidenzia che il trattamento può essere richiesto soltanto dai soggetti giuridici qualificati come datori di lavoro e imprese ai sensi della normativa vigente e individuati dalla circolare INPS n. 107 del 21/12/2023, anche in fase di cessazione di attività. Possono fare ricorso al trattamento anche le imprese che siano state ammesse ad una procedura concorsuale in cui sia stata disposta la continuazione dell'attività.

Il decreto interministeriale 16 gennaio 2025, n. 45 precisa, infatti, che l'indennità può essere richiesta sia per cessazione dell'attività che per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, qualora non sia possibile ricorrere alle prestazioni del Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni.

La RT descrive poi il contenuto del comma 8, mentre la **Rel. III.** ricorda che la misura ivi prevista è stata introdotta con l'articolo 1, comma 173, della legge n. 213 del 2023, in forza della quale è stato adottato il decreto direttoriale n. 77 del 2024 per Acciaierie di Italia, Unità produttiva di Taranto. Il decreto è stato poi revocato con il decreto direttoriale n. 1929 del 2024 a seguito della dichiarazione dello stato di insolvenza della società e della conseguente ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria e al conseguente riconoscimento del trattamento di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 7, comma 10-ter, della legge n. 236 del 1993. Successivamente la misura è stata riattivata dall'articolo 1, comma 195, della legge n. 207 del 2024.

La RT aggiunge, in relazione al comma 9, che l'intervento di integrazione salariale prevede altresì una condizionalità, a pena di decadenza dal relativo trattamento, connessa all'iscrizione dei singoli lavoratori nella piattaforma del Sistema informativo

per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 48 del 2023, in merito all'effettiva partecipazione da parte dei lavoratori ai percorsi di politiche attive o accettazione di eventuali offerte di lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20% rispetto a quello delle mansioni di provenienza.

Infine la RT precisa, in relazione al comma 10, che la disposizione di cui all'articolo 22-bis del decreto legislativo n. 148 del 2015 è stata da ultimo prorogata dall'articolo 1, comma 193, della legge n. 207 del 2024 e reca la disciplina delle condizioni per l'accesso alla prosecuzione di programmi complessi di CIGS per riorganizzazione, crisi aziendale e contratto di solidarietà. Sottolinea che l'incremento, nella misura di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, dello stanziamento delle relative risorse finanziarie è disposto in ragione dell'aumento al ricorso a tale intervento da un numero sempre crescente di aziende, specie appartenenti al settore dell'*automotive*.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
3	Proroga al 2026 dell'esonero della contribuzione addizionale per le unità produttive di imprese nelle aree di crisi industriale complessa, di cui all'art. 6, c. 1 del D.L. 92/2025	E	CO				-6,5			-6,5		
		S	C	6,5								
	Riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'art. 18, c. 1, lett. a), del D.L. 185/2008	S	C	-9,3			-6,5			-6,5		

Al riguardo, per quanto attiene ai profili di quantificazione, si osserva quanto segue. Non vi sono rilievi da formulare sui commi 1, 4, 8 e 9, in quanto ricalcano le disposizioni e gli oneri (che restano formulati come tetti di spesa) recati rispettivamente dai commi 188, 191 e 196 dell'articolo 1 dell'ultima legge di bilancio e dall'articolo 8 del decreto-legge n. 92 del 2025.

Nulla da osservare sul comma 2, che riproduce sostanzialmente quanto già disposto per il 2025 dal comma 189 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024, apportando anzi un incremento del limite di spesa, che aumenta da 70 a 100 milioni di euro.

Analoga considerazione vale per il comma 10, che incrementa di 50 milioni di euro annui lo stanziamento già previsto per il 2026 e il 2027 dal comma 193 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024.

L'onere di cui al comma 5, sulla base dei dati riportati, compatibili con quelli indicati nella RT al comma 192 dell'articolo 1 dell'ultima legge di bilancio, sembra leggermente sovrastimato, dovendosi attestare a circa 17,3 milioni di euro, a fronte dei 19 stanziati.

Nulla da osservare sul comma 6, in relazione al quale gli oneri continuano a essere già scontati nei tendenziali a l.v.

In relazione al comma 7, pur rilevando che l'onere è comunque configurato come limite di spesa, si osserva che esso ammonta alla medesima entità (20 milioni di euro) stabilita dall'ultima legge di bilancio per il 2025, anche se la Rel. Ill. richiama la sussistenza di crescenti tensioni occupazionali nel settore dei *call center* per effetto della progressiva introduzione dell'intelligenza artificiale. Sarebbe quindi auspicabile un'assicurazione in ordine alla congruità dello stanziamento.

Infine, per quanto attiene al comma 3, mentre non si hanno rilievi per i profili inerenti agli oneri lordi, che ricalcano quelli stimati, su basi considerate prudenziali, in relazione all'articolo 6 del decreto-legge n. 92 del 2025, non risulta chiaro per quale motivo non siano considerati gli effetti di maggiore entrata derivanti dall'aumento della base imponibile che si dovrebbe verificare nelle imprese interessate in conseguenza del venir meno di un onere deducibile qual è il contributo addizionale non più dovuto²⁰.

Per i profili di copertura, si segnala che tutti gli oneri, pari a complessivi (escludendo il comma 3) 402,3 milioni di euro per il 2026 e 50 milioni per il 2027, sono posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione. Tale Fondo, iscritto sul capitolo 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro, oltre a perseguire finalità coerenti con le misure ora finanziate, presenta (al netto di quelle di cui al comma 3) per il 2026 risorse pari a 1.695 milioni di euro e per il 2027 pari a 1.576 milioni di euro, ampiamente sufficienti per le presenti esigenze.

In relazione al comma 3, la sua riduzione per un importo maggiore rispetto agli oneri da coprire, disposta “al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni”, scaturisce dal fatto che al predetto Fondo sono ascritti effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno inferiori rispetto alla sua dotazione, giacché – essendo le relative risorse finalizzate all'attuazione di interventi in materia occupazionale – ai fini del computo dei predetti effetti sono considerati anche quelli connessi al riconoscimento della contribuzione figurativa per i trattamenti riconosciuti (che impattano soltanto sul SNF). Pertanto, una riduzione del Fondo per finalità che non riguardano trattamenti di integrazione salariale deve tener conto di tale differenziazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Non si hanno quindi rilievi da formulare per quanto riguarda la copertura delle misure di cui al presente articolo.

Articolo 41

(Incremento delle pensioni in favore dei soggetti in condizioni disagiate)

Il comma 1, nell'ambito del processo di incremento delle pensioni per i soggetti in condizioni disagiate, incrementa, rispettivamente di 20 euro e di 260 euro, a decorrere dal 1° gennaio 2026, l'importo mensile di cui all'alinea dell'articolo 38, comma 1, della legge n. 448 del 2001 (ovvero l'importo delle maggiorazioni sociali previste per i trattamenti minimi, le pensioni e gli assegni sociali), e l'importo annuo di cui al comma 5, lettere a) e b), del medesimo articolo 38 (che rappresentano le soglie massime di reddito annuale, al superamento delle quali le maggiorazioni sociali non sono più

²⁰ Come risulta infatti contabilizzato per l'analogo provvedimento di esonero del contributo addizionale disposto dall'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 21 del 2022.

erogate), aumentato ai sensi della lettera d) dell'articolo 38, come rideterminati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge n. 81 del 2007.

La RT afferma che i pensionati interessati dalla norma sono quelli beneficiari di maggiorazioni sociali. Trattasi di pensionati previdenziali e assistenziali (pensioni e assegni sociali), invalidi civili totali, ciechi assoluti, sordomuti titolari di pensione che si trovano nelle condizioni reddituali per beneficiare delle maggiorazioni sociali.

Rammenta che:

a) i requisiti soggettivi sono i seguenti:

1. pensionati previdenziali - età pari o inferiore a 70 anni con riduzione di un anno ogni 5 anni di contribuzione nel limite massimo di 5 anni, quindi per i pensionati previdenziali (il requisito contributivo minimo per la pensione di vecchiaia è di 20 anni): la maggiorazione sociale è riconosciuta con la pensione di vecchiaia (oltre agli altri casi che rispettano i requisiti anagrafici sopra indicati), in misura tale da non superare i requisiti reddituali (sia individuale che cumulato con il coniuge);
2. pensionati assistenziali (assegni sociali) - età pari o inferiore a 70 anni con riduzione di un anno ogni 5 anni di contribuzione nel limite massimo di 5 anni, quindi per tali pensionati l'età massima di accesso è 70 anni ma invero, in presenza di anni di contribuzione, è inferiore fino ad arrivare al requisito anagrafico minimo per l'accesso all'assegno sociale (67 anni adeguato agli incrementi della speranza di vita): la maggiorazione sociale è riconosciuta con l'assegno sociale, in misura tale da non superare i requisiti reddituali (sia individuale che cumulato con il coniuge);
3. invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordomuti titolari di pensione o titolari di pensione di inabilità – età superiore a 18 anni: la maggiorazione sociale è riconosciuta con l'assegno sociale, in misura tale da non superare i requisiti reddituali (sia individuale che cumulato con il coniuge);

b) i requisiti reddituali sono i seguenti con riferimento all'anno 2025:

1. requisito reddituale individuale: 9.721,92 euro (trattamento minimo o assegno sociale o pensione di invalidità + maggiorazione sociale, inglobante l'incremento transitorio per il solo anno 2025 di 8 euro, pari a 104 euro annui);
2. requisito reddituale cumulato con quello del coniuge: 16.724,89 euro (pari al requisito reddituale individuale più l'importo dell'assegno sociale).

Tenuto conto del numero di beneficiari di maggiorazioni sociali in esame, pari a 1,1 milioni di soggetti, e anche di un comunque limitato effetto di ampliamento della platea, dalla disposizione derivano i seguenti effetti finanziari:

(+ maggiore spesa; - minore spesa, valori in milioni di euro)			
	2026	2027	Dal 2028
Maggiore spesa per prestazioni pensionistiche	295	295	295

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
1	Incremento delle pensioni in favore dei soggetti in condizioni disagiate, di cui all'art. 38 della L. 448/2001	S	C	295	295	295	295	295	295	295	295	295

Al riguardo, si ritiene corretta la quantificazione indicata.

Articolo 42

(Norma di adeguamento dell'età pensionabile per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

Il comma 1, con riferimento al personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonché del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dal 1° gennaio 2027, in via aggiuntiva a quanto previsto dall'articolo 43, stabilisce un ulteriore incremento di tre mesi dei requisiti di accesso al sistema pensionistico inferiori a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria. Le eventuali eccedenze determinate in attuazione del presente comma non comportano l'applicazione dell'istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri.

La RT afferma che dalla disposizione derivano effetti positivi per la finanza pubblica e, in particolare, a carattere strutturale sul versante pensionistico per effetto del posticipo del pensionamento, in grado sostanzialmente di compensare gli effetti strutturali di anticipo del pensionamento previsti dalla presente disposizione, garantendo pertanto il grado di sostenibilità di medio lungo termine del sistema pensionistico, delle finanze pubbliche e del debito pubblico già previsto a legislazione vigente.

Per quanto attiene in particolare agli effetti di breve periodo, attese le specificità di settore sia in termini occupazionali sia di interazione con specifici istituti vigenti, ferma restando la valutazione di positività complessiva dell'intervento per la finanza pubblica, gli effetti finanziari specifici della disposizione verranno prudenzialmente registrati a consuntivo.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, si osserva che l'impatto della norma appare esiguo e destinato a esaurirsi in un breve lasso di tempo, in quanto dopo il primo anno, in cui si genererà una riduzione nei reclutamenti, i tassi di cessazione resteranno invariati (nel secondo anno si avranno minori pensionamenti per effetto del posticipo in esame, ma saranno compensati dai pensionamenti ritardati "provenienti" dal primo anno).

Va rilevato altresì che la norma non pone un adeguamento delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente, per cui andrebbe confermato che tali risorse sono corrispondentemente ridotte per effetto del posticipo di tre mesi delle uscite pensionistiche.

Dal punto di vista della finanza pubblica, nel limitato periodo di posticipo dei pensionamenti si dovrebbero avere risparmi dato che lo stipendio per il lavoratore anziano è inferiore alla somma della pensione che avrebbe percepito e dello stipendio del lavoratore che sarebbe stato assunto.

A regime, i modesti incrementi dei trattamenti pensionistici – correlati a più elevati montanti contributivi e coefficienti di trasformazione – potrebbero essere sostanzialmente compensati dal ritardo nell'ingresso nella P.A dei nuovi assunti.

In linea di massima, si concorda con l'impostazione finanziariamente neutrale adottata dalla RT.

Articolo 43

(Misure in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento alla variazione della speranza di vita e di incentivazione al posticipo del pensionamento)

Il comma 1 dispone che l'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico decorrente dal 1° gennaio 2027 (3 mesi), stabilito con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 12, comma 12-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2010, limitatamente all'anno 2027, è applicato nella misura di un mese, fermo restando il predetto incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico (appunto, 3 mesi), stabilito dal citato decreto direttoriale, a decorrere dal 1° gennaio 2028. Per il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e degli enti pubblici di cui all'articolo 70, c. 4, del medesimo decreto legislativo, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che soddisfano nell'anno 2027 i requisiti di cui al primo periodo, le indennità di fine servizio, comunque denominate, di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 79 del 1997 sono corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse secondo le disposizioni dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.

Il comma 2 esclude l'applicazione dell'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di cui al comma 1, per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, che si trovano in una delle condizioni di cui al comma 3, ai fini del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata, di cui all'articolo 24, commi 6 e 10, del decreto-legge n. 201 del 2011.

Il comma 3 prevede l'applicazione della disposizione di cui al comma 2:

a) ai lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate all'allegato B annesso alla legge n. 205 del 2017²¹, che svolgono, al momento del pensionamento, da almeno 7 anni negli ultimi 10 o da almeno 6

²¹ Si tratta delle seguenti categorie: A. Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici; B. Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni; C. Conciatori di pelli e di pellicce; D. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante; E. Conduttori di mezzi pesanti e camion; F. Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni; G. Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza; H. Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido; I. Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati; L. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia; M. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti; N. Operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca; O. Pescatori della pesca costiera,

anni negli ultimi 7, attività lavorative in tali professioni per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni;

b) ai lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo n. 67 del 2011²², che soddisfano le condizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 1 del decreto legislativo n. 67 del 2011 e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.

Il comma 4 esclude l'applicazione dell'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di cui al comma 1 al requisito contributivo ridotto riconosciuto ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 232 del 2016 (cd. precoci), limitatamente ai lavoratori di cui alla lettera d) del medesimo comma 199²³.

Il comma 5 estende al 2027 l'esclusione dell'applicazione degli adeguamenti alla speranza di vita ai lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, individuati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 67 del 2011 (v. nota al comma 3, lettera b)).

Il comma 6 esclude l'applicazione della disposizione di cui al comma 2 ai soggetti che, al momento del pensionamento, godono dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 179, della legge n. 232 del 2016 (cd. "ape sociale").

Il comma 7 prevede che per il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e degli enti pubblici di cui all'articolo 70, c. 4, del medesimo decreto legislativo, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che soddisfano i requisiti di cui ai commi da 2 a 5, le indennità di fine servizio comunque denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 79 del 1997, siano corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato (pertanto il termine dilatorio per la liquidazione delle indennità di fine servizio, comunque denominate, decorre non dal collocamento a riposo, ma dal momento in cui il soggetto

in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative; P. Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del decreto legislativo n. 67 del 2011; Q. Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.

²² Ai sensi dell'articolo 1, del Dlgs. n. 67/2011 si tratta di:

- a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'[articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 19 maggio 1999](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999;
- b) lavoratori notturni, come definiti nel decreto legislativo n. 67/2011;
- c) lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'elenco n. 1 contenuto nell'allegato 1 al decreto legislativo n. 67/2011: Prodotti dolciari; additivi per bevande e altri alimenti, Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, ecc., Macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico, Costruzione di autoveicoli e di rimorchi, Apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento, Elettrodomestici, Altri strumenti ed apparecchi, Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; ecc., Confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo;
- d) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

²³ Si tratta dei lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate all'allegato E annesso alla legge n. 232 del 2016, che svolgono, al momento del pensionamento, da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo ovvero sono lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all'[articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 67](#) del 2011.

avrebbe maturato il diritto al pensionamento a seguito del raggiungimento del requisito anagrafico o contributivo previsto dalla normativa vigente, comprensiva del relativo incremento di tre mesi).

Il comma 8 incrementa, per effetto di quanto disposto dal comma 4, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge n. 232 del 2016 (si tratta del limite di spesa entro il quale ai lavoratori precoci è riconosciuto il diritto al trattamento pensionistico anticipato con un requisito contributivo ridotto), di 8 milioni di euro per l'anno 2027, di 30 milioni di euro per l'anno 2028, di 43 milioni di euro per l'anno 2029, di 46 milioni di euro per l'anno 2030 e di 49 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.

Il comma 9, per effetto di quanto stabilito dal comma 5, incrementa il Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge n. 247 del 2007 (si tratta del Fondo per il pensionamento anticipato in favore degli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti), di 4 milioni di euro per l'anno 2027, di 11 milioni di euro per l'anno 2028, di 15 milioni di euro per l'anno 2029, di 16 milioni di euro per l'anno 2030 e di 17 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, con conseguente corrispondente incremento degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 67 del 2011 (oneri previsti per l'attuazione delle misure per l'accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni usuranti).

Il comma 10 prevede che la disposizione di cui all'articolo 1, comma 161, della legge n. 207 del 2024, trovi applicazione anche con riferimento ai lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2026, i requisiti minimi previsti dall'articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011 (per cui estende l'ambito di applicabilità dell'incentivo per la prosecuzione dell'attività lavorativa da parte di lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti in alcune fattispecie di conseguimento dei requisiti per il trattamento pensionistico anticipato; l'ampliamento della possibilità concerne i soggetti che, nell'anno 2026, abbiano maturato il diritto al pensionamento anticipato in base all'anzianità contributiva richiesta in via generale per il riconoscimento del medesimo trattamento anticipato a prescindere dall'età anagrafica. Si ricorda che l'incentivo consiste nella corresponsione al lavoratore della quota di contribuzione pensionistica a suo carico, con conseguente esclusione del versamento e dell'accredito sia di tale quota contributiva sia di quella omologa a carico del datore di lavoro).

Il comma 11 stabilisce che le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge.

La RT premette che le proiezioni demografiche a medio e lungo termine rilasciate a luglio 2025 dall'ISTAT (previsioni della popolazione italiana scenario mediano - base 2024) confermano che la popolazione italiana diventerà sempre più anziana nei prossimi decenni. Si prevede, infatti, che la popolazione totale non solo diminuirà nel lungo termine, ma subirà anche un cambiamento significativo nella sua struttura per età.

Secondo tali previsioni:

- a) la popolazione italiana complessiva è destinata a diminuire del 23,2% tra il 2020 (circa 59,6 milioni) e il 2080 (circa 45,8 milioni);
- b) la popolazione in età lavorativa (15-64 anni) diminuirà in modo ancora più marcato, passando da 38,1 milioni nel 2020 a 24,4 milioni nel 2080 (con una contrazione del 36%);
- c) l'indice di dipendenza degli anziani è previsto aumentare con una rapidità e una dimensione senza precedenti nei prossimi venti anni: è previsto aumentare dal valore di 38 del 2024 al valore di 61 nel 2044 e attestarsi a 67 nel 2080.

L'invecchiamento della popolazione comporterà un significativo aumento dell'età media:

- a) la popolazione prevista nel 2080 è sensibilmente inferiore alla popolazione del 2020 nelle classi di età comprese tra 0 e 64 anni;
- b) al contrario, nelle classi di età di 65 anni e oltre, la popolazione prevista nel 2080 è superiore a quella del 2020.

Gli effetti della transizione demografica sono suscettibili di determinare ripercussioni sulle dinamiche delle spese connesse all'invecchiamento e sui tassi di crescita dell'economia italiana.

Popolazione residente per classi di età al 1° gennaio di ogni anno (previsioni demografiche Istat - base 2024 - scenario mediano)

	2020	2024	2030	2040	2050	2060	2070	2080
classe età 0-14								
	7.727.554	7.186.267	6.341.642	6.041.244	6.081.204	5.513.470	5.137.274	5.191.815
differenza con 2020 (val. ass.)		-541.287	-1.385.912	-1.686.310	-1.646.350	-2.214.084	-2.590.280	-2.535.739
differenza con 2020 (%)		-7,0%	-17,9%	-21,8%	-21,3%	-28,7%	-33,5%	-32,8%
classe età 15-19								
	2.871.056	2.921.261	2.757.407	2.130.523	2.104.642	2.141.513	1.916.585	1.781.054
differenza con 2020 (val. ass.)		50.205	-113.649	-740.533	-766.414	-729.543	-954.471	-1.090.002
differenza con 2020 (%)		1,7%	-4,0%	-25,8%	-26,7%	-25,4%	-33,2%	-38,0%
classe età 20-64								
	35.183.788	34.506.966	33.463.273	30.201.730	27.583.667	26.073.128	24.543.373	22.569.800
differenza con 2020 (val. ass.)		-676.822	-1.720.515	-4.982.058	-7.600.121	-9.110.660	-10.640.415	-12.613.988
differenza con 2020 (%)		-1,9%	-4,9%	-14,2%	-21,6%	-25,9%	-30,2%	-35,9%
classe età 65-79								
	9.439.387	9.813.614	10.835.461	12.693.529	11.422.434	9.723.788	9.589.370	9.707.112
differenza con 2020 (val. ass.)		374.227	1.396.074	3.254.142	1.983.047	284.401	149.983	267.725
differenza con 2020 (%)		4,0%	14,8%	34,5%	21,0%	3,0%	1,6%	2,8%
classe età 80+								
	4.419.703	4.543.122	5.095.108	5.824.805	7.460.387	7.910.874	6.919.741	6.570.405
differenza con 2020 (val. ass.)		123.419	675.405	1.405.102	3.040.684	3.491.171	2.500.038	2.150.702
differenza con 2020 (%)		2,8%	15,3%	31,8%	68,8%	79,0%	56,6%	48,7%
Tutte le classi								
	59.641.488	58.971.230	58.492.891	56.891.831	54.652.334	51.362.773	48.106.343	45.820.186
differenza con 2020 (val. ass.)		-670.258	-1.148.597	-2.749.657	-4.989.154	-8.278.715	-11.535.145	-13.821.302
differenza con 2020 (%)		-1,1%	-1,9%	-4,6%	-8,4%	-13,9%	-19,3%	-23,2%

La disposizione in esame interviene sull'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, uno dei meccanismi endogeni previsto dal *corpus* normativo vigente e la cui procedura di attuazione di natura amministrativa è disciplinata dall'articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge n. 78 del 2010. Si ricorda che fino al 2025 sono stati applicati adeguamenti di ammontare complessivo pari a 12 mesi.

In particolare, la disposizione prevede:

- a) al comma 1 la rideterminazione, per il solo anno 2027, dell'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico in un mese e la conferma a decorrere dal 1° gennaio 2028 dell'incremento stabilito dal predetto decreto direttoriale;

- b) ai commi da 2 a 9 l'esonero dall'applicazione di tale incremento dei requisiti di accesso al pensionamento dal 2027 per i lavoratori dipendenti addetti ad attività usuranti o gravose, come definite dall'ordinamento vigente.

Con riferimento alla previsione *sub b)*, rappresenta che da tale modifica non deriva un peggioramento della sostenibilità del sistema pensionistico, delle finanze pubbliche, del debito pubblico e degli indicatori di sostenibilità (S1 e S2), atteso che la medesima, di dimensioni contenute, oltre a trovare compensazione sui saldi nel rispetto degli obiettivi programmati, risulta strutturalmente compensata nell'ambito del sistema pensionistico in relazione ad altri interventi di razionalizzazione e di posticipo del pensionamento contenuti nel presente disegno di legge.

Al comma 1, in analogia con quanto previsto per disposizioni di analoga natura, si prevede, inoltre, che non sia modificata la data di liquidazione dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto rispetto alla normativa vigente per i dipendenti pubblici.

La valutazione finanziaria è stata effettuata confrontando gli andamenti tendenziali a normativa vigente con quelli derivanti dalla disposizione in esame, derivandone gli effetti finanziari come differenziale tra i due scenari.

In ogni caso, per fornire elementi ai fini del riscontro della valutazione, di seguito sono fornite alcune informazioni di sintesi relative alle pensioni complessivamente liquidate e potenzialmente interessate dalla disposizione.

Anno 2024 - Nuove pensioni liquidate

	numero	importo medio (in euro)	spesa annua (in milioni di euro)	Età media alla decorrenza
Pensionamento anticipato	229.836	27.494	6.319	61,6
di cui				
(dipendenti privati)	(120.647)	(29.381)	(3.545)	(61,5)
(dipendenti pubblici)	(53.950)	(32.883)	(1.774)	(62,0)
(autonomi)	(55.239)	(18.111)	(1.000)	(61,5)
Pensionamento di vecchiaia	263.939	16.344	4.314	67,3
di cui				
(dipendenti privati)	(154.814)	(14.575)	(2.257)	(67,3)
(dipendenti pubblici)	(35.305)	(33.032)	(1.166)	(67,0)
(autonomi)	(73.820)	(12.071)	(891)	(67,3)
Totale pensionamento anticipato e vecchiaia	493.775	21.534	10.633	64,6
di cui				
(dipendenti privati)	(275.461)	(21.060)	(5.801)	(64,8)
(dipendenti pubblici)	(89.255)	(32.942)	(2.940)	(64,0)
(autonomi)	(129.059)	(14.656)	(1.892)	(64,8)
Assegni sociali	57.414	6.494		

È necessario anche considerare:

- a) che non tutte le pensioni risentono automaticamente del beneficio di riduzione dei requisiti di accesso di due mesi nel 2027, perché una quota, ancorché contenuta, accede al pensionamento in parte successivamente alla maturazione dei requisiti minimi;
- b) lo sviluppo degli andamenti dei pensionamenti, l'applicazione della normativa e gli aspetti connessi alla transitorietà della misura di riduzione dei requisiti di accesso.

Nei termini sopra esposti e con la metodologia rappresentata sono stimati i seguenti effetti finanziari:

	<i>(+ maggiore spesa; - minore spesa, valori in milioni di euro)</i>									
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Maggiore spesa pensionistica	0	1.100	475	0	0	0	0	0	0	0
Maggiore spesa per TFR (lordo fisco)	0	110	-110	0	0	0	0	0	0	0
Maggiore spesa per TFR (netto fisco)	0	80	-80	0	0	0	0	0	0	0
Effetto complessivo	0	1.180	395	0	0	0	0	0	0	0

Circa la valutazione della maggiore spesa per liquidazioni di fine rapporto la stessa è parimenti condizionata dalla temporaneità del beneficio e dalle procedure di liquidazione e dai relativi tempi (anche di conguaglio per le prestazioni conguagliate a DM da parte dei datori di lavoro privati e delle relative procedure di contabilizzazione).

La RT ribadisce che è poi prevista la deroga, in relazione al requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia e al requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata, di cui all'articolo 24, commi 6 e 10, del decreto-legge n. 201 del 2011, dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico decorrente dal 1° gennaio 2027, stabilito con il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze, per le categorie di soggetti di cui ai commi 3-6.

In ordine a tali soggetti la RT fornisce dati di maggior dettaglio in relazione ai cd. lavoratori precoci (di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 232 del 2016, limitatamente ai lavoratori di cui alla lettera *d*) del medesimo comma 199), per i quali si stimano circa 7.000 soggetti interessati all'anno, nonché ai lavoratori dipendenti che accedono al pensionamento sulla base dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 4 (che richiama i lavoratori di cui al comma 1, indicati dal dispositivo), del decreto legislativo n. 67 del 2011, per i quali si stimano interessati circa 2.000 soggetti l'anno.

La disposizione prevede, inoltre, una specifica disposizione il cui effetto è quello di non modificare la data di liquidazione dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto rispetto alla normativa vigente per i dipendenti pubblici.

Dalla complessiva disposizione si stimano interessati, in via prospettica, circa 20.000 soggetti l'anno. Pertanto, la stima dei maggiori oneri è di seguito rappresentata:

	(+ maggiore spesa; - minore spesa, valori in milioni di euro)									
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Maggiore spesa	0	30	92	132	141	150	148	147	146	145
di cui										
incremento autorizzazione spesa di cui al d.lgs. n. 67/2011	(0)	(4)	(11)	(15)	(16)	(17)	(17)	(17)	(17)	(17)
incremento autorizzazione spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge n. 232 del 2016	(0)	(8)	(30)	(43)	(46)	(49)	(49)	(49)	(49)	(49)

Il comma 10, in continuità con le disposizioni previste dalla scorsa legge di bilancio, volte a incentivare il posticipo del pensionamento, prevede che i lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per il pensionamento di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011 entro il 31 dicembre 2026, possano rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore e relativamente alla medesima trova applicazione quanto previsto dall'articolo 51, comma 2, lettera i-bis) del TUIR, di cui al DPR n. 917 del 1986 (esclusione dall'imponibile fiscale della somma corrispondente alla quota di contribuzione corrisposta interamente al lavoratore).

La disposizione, in sintesi, estende con riferimento ai lavoratori dipendenti che maturano nel 2026 i requisiti per il pensionamento anticipato indipendente dall'età anagrafica quanto già previsto dall'articolo 1, comma 161, della legge n. 207 del 2024 con riferimento ai lavoratori dipendenti che hanno maturato i requisiti a tutto il 31 dicembre 2025.

In termini di domande presentate nel corso del 2025 si registra un incremento rispetto al 2024, anche per effetto della maggiore intensità del beneficio derivante dall'innovazione introdotta dalla legge n. 207 del 2024, che ha previsto l'esclusione dall'imponibile fiscale della somma corrispondente alla quota di contribuzione corrisposta interamente al lavoratore. Infatti, risulterebbe sostanzialmente conseguita, in termini di domande presentate, la previsione numerica contenuta in sede di RT all'articolo 1, comma 161, della legge di bilancio 2025 anche se in termini di accoglimento, dal momento che i procedimenti amministrativi sono in corso e comunque una quota di domande viene respinta, il livello risulterebbe parzialmente

inferiore, a fronte, tuttavia, di un prosieguo nei prossimi mesi sia della presentazione delle domande sia dei relativi accoglimenti.

Per quanto concerne la disposizione in esame che riguarda i soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2026 per il pensionamento anticipato indipendente dall'età anagrafica, viene comunque prudenzialmente assunta un'ipotesi di circa 6.700 accessi all'istituto, dei quali si stima circa il 12% sia effettivamente incentivato a modificare la propensione al pensionamento.

Pertanto, in considerazione di quanto sopra rappresentato, delle valutazioni prospettiche già effettuate in sede di legge di bilancio per gli anni 2024 e 2025 e delle parziali risultanze di monitoraggio si stimano i seguenti effetti finanziari.

(valori in milioni di euro)
(- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)

	Minori entrate contributive	Minore spesa pensionistica	effetto fiscale indotto	Minore spesa pensionistica	Effetto complessivo
	al lordo effetti fiscali	al lordo fisco		netto fisco	
2026	-12,8	12,2	0,0	12,2	-0,6
2027	-26,1	24,3	0,0	24,3	-1,8
2028	-26,6	24,7	0,0	24,7	-1,9
2029	-13,6	1,8	-0,7	1,1	-12,5
2030	0,0	3,6	-1,3	2,3	2,3
2031	0,0	3,6	-1,3	2,3	2,3
2032	0,0	3,6	-1,3	2,3	2,3
2033	0,0	3,6	-1,3	2,3	2,3
2034	0,0	3,6	-1,3	2,3	2,3
2035	0,0	3,6	-1,3	2,3	2,3

Il comma 11 disciplina l'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 9.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
1	Rideterminazione per il solo anno 2027 dell'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di un mese e conferma a decorrere dal 1° gennaio 2028 dell'incremento stabilito dal decreto direttoriale, di cui all'art. 12, c. 12-bis, del D.L. 78/2010		S C		1.100,0	475,0		1.100,0	475,0		1.100,0	475,0
	TFR		S C		110,0	-110		110,0	-110		110,0	-110
	TFR - effetti fiscali		E T		30,0	-30,0		30,0	-30,0		30,0	-30,0
2-9	Deroga all'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, di cui all'art. 12, c. 12-bis, del D.L. 78/2010 per i lavoratori dipendenti addetti ad attività usuranti o gravose		S C		30,0	92,0		30,0	92,0		30,0	92,0
10	Proroga dell'opzione di rinuncia all'accredito contributivo a carico dei lavoratori dipendenti che hanno maturato i requisiti di pensionamento entro il 31 dicembre 2026, di cui all'art. 1, c. 161, della L. 207/2024	minori prestazioni	S C	-12,2	-24,3	-24,7	-12,2	-24,3	-24,7	-12,2	-24,3	-24,7
		minori contributi	E CO				-12,8	-26,1	-26,6	-12,8	-26,1	-26,6
			S C	12,8	26,1	26,6						
		effetti fiscali	E T									

Al riguardo, per quanto attiene ai maggiori oneri pensionistici correlati alla temporanea riduzione dell'incremento dei requisiti pensionistici, si osserva che l'onere potrebbe sembrare, a un primo esame, leggermente sottostimato, pur considerando nei calcoli l'erogazione di 13 mensilità. Tuttavia la RT evidenzia che per una quota delle pensioni il posticipo di fatto non rileva, in presenza di soggetti che accedono al pensionamento qualche tempo dopo il conseguimento dei requisiti richiesti. Anche se tale assunzione appare plausibile, andrebbero esplicitati i parametri assunti e forniti dati storici di riferimento.

Alla luce delle decorrenze delle pensioni, poi, si condivide la distribuzione degli oneri su due annualità. Sarebbero comunque utili chiarimenti circa l'entità della quota ascrivita al 2028 (il 30% del totale).

Per quanto attiene alle deroghe previste per i lavoratori usuranti e precoci, si osserva che, in relazione alle platee annue indicate - composte da 20.000 soggetti complessivi, di cui 2.000 precoci (soltanto quelli che a loro volta svolgono attività faticose ecc.) e 7.000 usuranti ai sensi del decreto legislativo n. 67 del 2011, che a loro volta appaiono realistiche - le stime complessive e quelle specificamente rivolte alle due ultime categorie indicate, per le quali l'articolo provvede anche a incrementare rispettivamente la corrispondente autorizzazione di spesa e il Fondo dedicato, risultano appropriate.

In relazione, infine, al comma 10, sulla base dei chiarimenti forniti dalla RT non vi sono rilievi da formulare sulla platea e sull'ammontare degli oneri per minori entrate contributive, essendo implicitamente scontato un livello retributivo lordo di quasi 45.000 euro. Ragionevole appare poi la cessazione di effetti a partire dal 2030, al raggiungimento di 47/48 anni di anzianità contributiva.

L'impatto in termini di minore spesa pensionistica nel quadriennio di sostanziale operatività della disposizione appare appropriato sulla base delle assunzioni della RT, mentre l'ipotesi che il 12% dei beneficiari modifichi la sua propensione al

pensionamento (per cui l'88% avrebbe proseguito l'attività lavorativa comunque anche senza l'incentivo), appare troppo conservativa, pur rilevandone appunto la prudenzialità. A regime, la minore spesa pensionistica scontata scaturisce dal fatto che, a fronte comunque di maggiore contribuzione (la quota del datore di lavoro) in favore del 12% dei soggetti che hanno modificato la loro propensione al pensionamento, si riscontra l'assenza della contribuzione a carico del lavoratore (pari a circa 1/3 di quella a carico del datore di lavoro) che avrebbe comunque proseguito l'attività lavorativa. D'altra parte, tali effetti dipendono in modo decisivo dalle stime di cambiamento dei comportamenti per cui ove la propensione alla modifica delle scelte di pensionamento fosse maggiore, rispetto al 12% ipotizzato, si avrebbe nel tempo un effetto di minore spesa pensionistica più ridotto o al limite di maggiore spesa pensionistica.

Articolo 44

(Misure in materia di liquidazione dei trattamenti di fine rapporto nel pubblico impiego)

Il comma 1, modificando l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 79 del 1997, riduce da 12 a 9 mesi, con effetto dal 1° gennaio 2027 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data, il termine, a partire dalla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle PP.AA. nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, entro il quale le PP.AA. liquidano i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i suddetti dipendenti, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo.

La RT chiarisce che la disposizione, anche alla luce del monito contenuto nella sentenza della Corte costituzionale n. 130 del 2023, è diretta, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche che maturano i requisiti di accesso al pensionamento dal 1° gennaio 2027, ad anticipare di tre mesi il riconoscimento dell'indennità di buonuscita, dell'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta *una tantum* comunque denominata spettante a seguito di cessazione per limiti di età o servizio, che a seguito delle innovazioni introdotte dalla legge n. 207 del 2024 (articolo 1, commi da 162 a 165), si sostanzia in generale, nella cessazione per pensionamento di vecchiaia (con l'aggiunta di taluni casi specifici). Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 12, comma 7, del decreto-legge n. 78 del 2010²⁴, come modificato dall'articolo 1, comma 484, lettera a), della legge n. 147 del 2013.

²⁴ Ai sensi del quale il riconoscimento dell'indennità di buonuscita, dell'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta *una-tantum* comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego è effettuato:

- a) in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 50.000 euro;
- b) in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro. In tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro e il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo;
- c) in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 100.000 euro, in tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000

In merito agli effetti finanziari derivanti dalla disposizione si segnala quanto segue:

- 2023: numero pensioni liquidate per vecchiaia (dipendenti pubblici) 30.122 (importo medio 31.677 euro);
- 2024: numero pensioni liquidate per vecchiaia (dipendenti pubblici) 35.305 (importo medio 33.032 euro);
- si è tenuto conto:
 - a) di un importo medio di prestazione complessiva attorno ai 100.000 euro, considerando parziali distribuzioni di importo in misura anche superiore;
 - b) della disciplina vigente che regola l'accesso al pensionamento una volta maturati i requisiti previsti (con particolare riferimento al settore della scuola);
 - c) prudenzialmente, dei termini amministrativi di pagamento delle prestazioni nonché dell'evoluzione della normativa unitamente agli andamenti demografici.

Dalla disposizione in esame derivano maggiori oneri per la finanza pubblica, valutati nei termini sottoindicati.

<i>Maggiori oneri (valori in milioni di euro)</i>					
	2026	2027	2028	2029	2030
lordo fisco	0	321	330	25	5
netto fisco	0	265	272	20	4

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

<i>(milioni di euro)</i>												
Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
1	Liquidazione anticipata di 3 mesi del trattamento di fine servizio per dipendenti pubblici nei casi di accesso al pensionamento per vecchiaia, di cui all'art. 3, c. 2, del D.L. 79/1997		S C		321	330		321	330		321	330
	effetti fiscali	E	T		56	58		56	58		56	58

Al riguardo, si premette che le assunzioni della RT, pur se poco dettagliate, appaiono condivisibili e sufficientemente prudenziali, anche se approssimative, in particolare non prevedendo la distribuzione per fasce dei trattamenti erogati, considerati tutti al valore medio di 100.000 euro, di per sé plausibile.

Andrebbe comunque chiarito se la RT abbia tenuto conto della possibilità che i pensionamenti in esame proseguano lungo la linea di tendenza, per quanto breve, osservabile fra il 2023 (30.122 pensioni liquidate per vecchiaia ai dipendenti pubblici) e il 2024 (35.305).

Si evidenzia che per il primo anno di applicazione della norma l'onere dovrebbe teoricamente assestarsi intorno ai 450 milioni (un quarto dei soggetti riceverebbe il TFS nel 2027 anziché nel 2028, per l'importo di 50.000 euro). Tuttavia, considerando i criteri

euro, il secondo importo annuale è pari a 50.000 euro e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo.

di pensionamento operanti per il settore scolastico e l'incidenza del relativo personale sul totale del comparto pubblico - per cui i relativi trattamenti continueranno ad essere comunque erogati nell'anno successivo, sostanzialmente all'inizio, anziché al termine dell'estate - l'onere appare correttamente quantificato. Quanto al 2028, ovviamente i soggetti di cui sopra riceverebbero la seconda rata del loro TFS, in luogo della prima che avrebbero ricevuto a l.v., con un impatto differenziale nullo, date le assunzioni della RT, mentre si presenterebbe un'altra quota di un quarto di nuovi percettori nel 2028, ai quali corrispondono gli oneri stimati dalla RT. A partire dal 2029 gli oneri tendono ad annullarsi (gli importi residuali riportati dovrebbero scaturire dalla differenza dell'ammontare dei trattamenti erogati, che ovviamente risentono degli andamenti stipendiali), in quanto al presentarsi di una nuova quota di beneficiari corrisponderà la mancata erogazione della seconda rata ai primi beneficiari, che la riceverebbero come detto - nel 2028. Tale processo si ripeterà per ogni anno successivo.

Chiarimenti andrebbero infine forniti in ordine all'impatto fiscale della misura.

Articolo 45

(Disposizioni per il rafforzamento degli investimenti in infrastrutture da parte delle forme pensionistiche complementari)

Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 6 del decreto legislativo n. 252 del 2005:

- la lettera a), inserendo la lettera a)-bis nel comma 5-bis, prevede che con decreto interministeriale (già previsto a l.v.) siano individuati anche i limiti massimi di investimento, anche in via indiretta tramite organismi di investimento collettivo del risparmio o tramite titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui all'articolo 5, comma 2-bis, della legge n. 130 del 1999, in strumenti finanziari emessi da società ed enti operanti prevalentemente nella elaborazione o realizzazione di progetti relativi a settori infrastrutturali turistici, culturali, ambientali, idrici, stradali, ferroviari, portuali, aeroportuali, sanitari, immobiliari pubblici non residenziali, delle telecomunicazioni, incluse quelle digitali, e della produzione e trasporto di energia; inoltre, inserendo la lettera b-bis), demanda al predetto decreto interministeriale anche l'individuazione dei procedimenti e delle condotte che i fondi pensione sono tenuti ad adottare in caso di superamento temporaneo dei limiti massimi di investimento definiti dalla lettera a-bis), ivi compresi i termini per il rientro, gli obblighi di informativa alla COVIP e le misure correttive;
- la lettera b), sostituendo la lettera c-bis) del comma 13, dispone che il patrimonio del fondo pensione è investito in misura prevalente in strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati, nonché su sistemi multilaterali di negoziazione aventi i requisiti informativi e organizzativi definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Resta ferma la disciplina dei mercati di cui al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998. Gli investimenti in attività che non sono ammesse allo scambio in un mercato regolamentato sono in ogni caso mantenuti a livelli prudenziali (l'attuale disciplina, di analogo tenore ma meno puntuale, prevede che il patrimonio del fondo pensione debba essere investito in misura predominante su mercati regolamentati. Gli investimenti in attività che non sono ammesse allo scambio in un mercato regolamentato devono in ogni caso essere mantenute a livelli prudenziali).

Il comma 2 stabilisce che all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si provvede con le modalità di cui all'articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 252 del 2005 (ovvero con

decreto interministeriale), mediante modifica del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 settembre 2014, n. 166, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La RT, dopo aver sintetizzato il contenuto dell'articolo, esclude che da esso derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, nulla da osservare.

CAPO II

MISURE IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI PARI OPPORTUNITÀ

Articolo 46

(Misura di integrazione del reddito delle lavoratrici madri con due o più figli)

Il comma 1 reca novelle all'articolo 1, comma 219, della legge di bilancio per l'anno finanziario 2025, e in particolare posticipa dal 2026 al 2027 la misura consistente nell'esonero contributivo parziale a favore delle lavoratrici, dipendenti e autonome, madri di due o più figli già previsto, nel limite di 300 milioni di euro annui.

Il comma 2, nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 219, della legge n. 207 del 2024 (ovvero l'esonero contributivo in favore delle lavoratrici madri con almeno 2 figli), per l'anno 2026, riconosce da parte dell'INPS alle lavoratrici madri dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali e la gestione, con due figli e fino al mese del compimento del decimo anno da parte del secondo figlio, a domanda, una somma, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, pari a 60 euro mensili, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, da corrispondere alla madre lavoratrice titolare di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua. La medesima somma è riconosciuta anche alle madri lavoratrici dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali e la gestione separata sopra citate, con più di due figli e fino al mese di compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua, a condizione che il reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le mensilità spettanti della somma di cui al presente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2026 fino alla mensilità di novembre, sono corrisposte a dicembre, in unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilità relativa al medesimo mese di dicembre 2026. Le somme di cui al presente comma non rilevano ai fini della determinazione dell'ISEE, stabilita ai sensi del regolamento di cui al DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013. L'INPS provvede alle attività derivanti dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT ribadisce che la disposizione, nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 219, della legge n. 207 del 2024, conferma per il 2026, anche utilizzando le risorse di cui alla predetta norma, il riconoscimento di una somma pari a 60 euro mensili per ogni mese di lavoro.

La presente disposizione incrementa, quindi, rispetto a quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 95 del 2025 per l'anno 2025, l'entità del beneficio rideterminandolo da 40 a 60 euro mensili, o frazione dello stesso dell'anno 2026 da corrispondere in un'unica soluzione a dicembre dello stesso anno.

In caso di contemporaneità di rapporti di lavoro, di attività di lavoro autonomo o di obbligo contributivo in più gestioni previdenziali, la somma è riconosciuta dall'INPS per una sola gestione previdenziale.

Sulla base delle medesime basi tecniche adottate in sede di decreto-legge n. 95 del 2025 e tenendo conto di una spesa per 12 mesi di 720 euro, si determina una spesa complessiva valutata in 630 milioni di euro per l'anno 2026.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
1	Posticipo al 2027 dell'esonero contributivo per le lavoratrici madri, di cui all'art. 1, c. 219, della L. 207/2024		E CO				300			300		
			S C	-300								
		effetti fiscali	E T	-75	-3		-75	-3		-75	-3	
2	Riconoscimento di una somma pari a 60 euro mensili, per ogni mensilità di contribuzione effettiva derivante da attività di lavoro, da corrispondere alla madre lavoratrice titolare di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua		S C	630			630			630		

Al riguardo, preso atto del rinvio alle medesime basi tecniche della RT relativa al decreto-legge n. 95 del 2025 e della conseguente coerenza delle stime ora proposte con quelle relative al predetto decreto-legge (che prevedeva un contributo di 40 euro anziché di 60), si ribadisce anche in questa sede che la quantificazione dell'onere risulta coerente con le platee implicitamente indicate dalla RT, ma che non sono indicati il procedimento di quantificazione di tali platee o la fonte da cui sono state tratte. Sul punto, si osserva che dai dati reperiti su internet sulle famiglie con due o più minori (con l'ultimo infra decenne) e sui tassi di occupazione delle donne madri di due o più bambini, anche considerando il limite reddituale previsto, la quantificazione di dette platee non appare verificabile (considerando altresì il più elevato limite anagrafico del figlio più piccolo in caso di tre figli e l'assenza di rapporto di lavoro a tempo indeterminato), pur non risultando inverosimile. Andrebbero pertanto forniti dati di dettaglio per suffragare la stima.

Articolo 47

(Modifiche della franchigia della prima casa ai fini ISEE e della scala di equivalenza)

Il comma 1, nelle more dell'adeguamento del regolamento di cui al DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013 (in materia di ISEE) ai fini dell'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 1, comma 1 (Assegno di inclusione - AdI), e all'articolo 12 (Supporto formazione e lavoro - SFL) del decreto-legge n. 48 del 2023, all'articolo 1 (Assegno unico universale - AUU) del decreto legislativo n. 230 del 2021, all'articolo 1, comma 355, della legge n. 232 del 2016 (buono per asili nido) e all'articolo 1, comma 206, della legge n. 207 del 2024 (bonus per nuove nascite) innalza la soglia di cui all'articolo 5, comma 2, terzo periodo, del citato regolamento (ovvero il limite fino al quale il valore dell'abitazione di proprietà adibita a residenza viene escluso dal computo dell'indicatore della situazione patrimoniale) da 52.500 a 91.500 euro e incrementa tale soglia di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo (l'identica misura di ulteriore incremento è prevista, nella normativa finora vigente, per ogni figlio convivente successivo al secondo). Inoltre ridetermina le maggiorazioni relative alla scala di equivalenza per la presenza di figli nel nucleo familiare in 0,1 in caso di nuclei familiari con due figli, 0,25 in caso di tre figli, 0,40 in caso di quattro figli e 0,55 in caso di almeno cinque figli (rispetto alla norma vigente, dunque, si introduce una maggiorazione specifica anche per il caso di nucleo con due figli e si incrementa nella misura di 0,05 ciascuna delle altre maggiorazioni specifiche in oggetto).

Per effetto di quanto disposto dal primo periodo:

- a) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera a), del decreto-legge n. 48 del 2023 (relativa all'AdI) è incrementata di 119,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di 127,7 milioni di euro per l'anno 2028, di 136,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, di 144,8 milioni di euro per l'anno 2031 e 136,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, con conseguente rideterminazione, per i medesimi anni, dell'importo di cui all'alinea dello stesso articolo 13, comma 8;
- b) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 9, lettera a), del decreto-legge n. 48 del 2023 (relativa al SFL), è incrementata di 13,8 milioni di euro per l'anno 2026 e di 13,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, con conseguente rideterminazione, per i medesimi anni, dell'importo di cui all'alinea dello stesso articolo 13, comma 9;
- c) le risorse finanziarie iscritte in bilancio ai fini della copertura degli oneri di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo n. 230 del 2021 (relative all'AUU), sono incrementate di 324,1 milioni di euro per l'anno 2026, 329 milioni di euro per l'anno 2027, 334,9 milioni di euro per l'anno 2028, 341,3 milioni di euro per l'anno 2029, 347,8 milioni di euro per l'anno 2030, 354,4 milioni di euro per l'anno 2031, 361,1 milioni di euro per l'anno 2032, 368 milioni di euro per l'anno 2033, 374,9 milioni di euro per l'anno 2034 e 382,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035;
- d) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 355, della legge n. 232 del 2016 (relativa al buono per asili nido) è incrementata di 5,1 milioni di euro per l'anno 2026 e di 5,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027;
- e) le risorse finanziarie iscritte in bilancio ai fini della copertura degli oneri di cui all'articolo 1, comma 206, della legge n. 207 del 2024 (bonus nuove nascite), sono incrementate di 3,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

La RT fa presente che, come indicato nella disposizione, i maggiori oneri derivanti dalla stessa sono connessi alle seguenti prestazioni: Assegno di inclusione (ADI) e Supporto formazione e lavoro (SFL), per Assegno unico universale (AUU), Bonus asilo nido e Bonus nuovi nati.

Gli oneri sono stati calcolati in funzione del presumibile nuovo livello ISEE in base al quale le prestazioni sono determinate.

Per l'ADI, sulla base dell'archivio delle DSU 2024, risulta un aumento di poco superiore al 2% di dichiarazioni che rientrerebbero con le nuove norme sotto la soglia di 10.140 euro. Pertanto si stima un incremento di beneficiari di poco superiore al 2%, che equivale a ulteriori 14.000 nuclei che, con un importo medio mensile di 710 euro, comporterebbero un aumento di spesa di 119,3 milioni di euro per il primo anno.

Per il SFL, sulla base dell'archivio delle DSU 2024, risulta un aumento di nuclei con presenza di componenti tra 18 e 59 anni non disabili, che rientrerebbero con le nuove norme sotto la soglia di 10.140 euro, di circa 2.300 beneficiari che, con un importo mensile di 500 euro calcolato prudenzialmente per 12 mensilità, comporterebbero un aumento di spesa di 13,8 milioni di euro per anno.

Per la costruzione della platea di riferimento relativa all'AUU, si è partiti dall'insieme dei figli beneficiari di AUU nel mese di dicembre 2024: si tratta di circa 9,5 milioni di soggetti, dei quali 2,8 milioni hanno presentato ISEE superiore al livello minimo previsto per il 2024, pari a 17.090,61 euro, e quindi con possibile incremento della misura dell'AUU se interessati dalla norma proposta. Risultano dunque esclusi dalla prima selezione della platea coloro che già beneficiano del massimo dell'assegno e coloro che non hanno presentato la dichiarazione DSU. Sono stati inoltre esclusi coloro che, una volta rideterminata la misura del livello ISEE con l'applicazione della norma proposta, non risultano avere un beneficio. Conseguentemente la platea di riferimento si è ridotta a 2,64 milioni di figli: per essi è stato calcolato il differenziale di importo delle sole voci dell'AUU dipendenti dal livello ISEE, prima e dopo la modifica normativa. L'incremento mensile dell'AUU 2024 per questa platea di possibili beneficiari è risultato pari a circa 10 euro mensili, conseguentemente per l'anno 2026 l'onere aggiuntivo calcolato per 12 mensilità risulterebbe pari a 324,1 milioni di euro.

Per ciò che concerne il Bonus Asilo Nido, la platea di riferimento è stata determinata in modo analogo, calcolando il differenziale di importo prima e dopo la modifica normativa relativa all'indicatore ISEE per l'anno 2024. Si fa presente che a partire dal 2027, quando saranno ammessi al Bonus i nati tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2027, entrerà a pieno regime la norma che consente a tutti i minori nati a partire dal 1° gennaio 2024 un trattamento articolato su due sole fasce (massimo di 3.600 euro l'anno se ISEE inferiore a 40.000 euro, altrimenti 1.500 euro). Nel 2026 invece, quando saranno ammessi al Bonus i nati tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2026, per i nati nell'anno 2023 il rimborso del Bonus sarà ancora articolato su tre fasce (massimo di 3.000 euro l'anno se ISEE inferiore a 25.000 euro, 2.500 euro se compreso tra 25.000 e 40.000 euro, altrimenti 1.500 euro).

Considerando che i minori ai quali è stato erogato il Bonus Asilo Nido nel 2024 sono risultati circa 521.000, per la determinazione della platea dei possibili beneficiari sono stati esclusi da essi coloro che già risultano percepire il massimo della misura, coloro che con il calcolo del nuovo indicatore dell'ISEE superano l'importo di 40.000 e coloro che con il nuovo calcolo dell'indicatore ISEE non sono transitati di fatto in una fascia

ISEE inferiore rispetto a quella attuale di appartenenza, cioè non sono transitati dalla terza alla seconda o alla prima oppure dalla seconda alla prima: i possibili beneficiari della nuova norma sono risultati circa 12.000, con un rimborso medio aggiuntivo di circa 61 euro al mese nel 2026 e di 66 euro al mese dal 2027 con riferimento a un numero medio di mensilità pari a 7. Conseguentemente, ipotizzando che gli individui interessati nei prossimi anni si mantengano costanti e che la norma proposta entri in vigore a partire dal 2026, l'onere aggiuntivo risulterebbe pari a 5,1 milioni di euro nel 2026 ($12.000 * 61 * 7$) e a 5,5 milioni di euro a partire dal 2027 ($12.000 * 66 * 7$).

In merito al Bonus nuovi nati introdotto dalla legge di bilancio 2025, che consiste in un contributo di 1.000 euro erogato *una tantum* per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo a partire dal 1° gennaio 2025 per le famiglie residenti in Italia con un ISEE non superiore a 40.000 euro, sono stati utilizzati i dati dell'AUU relativi ai nati nel 2024. È stata calcolata la variazione che subirebbe l'indicatore ISEE introducendo la norma in esame ed è stato stimato che solo per circa 3.200 soggetti il nuovo indicatore si abbasserebbe sotto la soglia di 40.000 euro, consentendo l'accesso al beneficio. Ipotizzando l'invarianza del numero di beneficiari e l'entrata in vigore della norma a partire dal 2026, il costo risulterebbe pari a 3,2 milioni di euro l'anno.

Sulla base delle ipotesi formulate e dei suoi incrementi futuri, desumibili dal quadro macroeconomico tendenziale di riferimento per le valutazioni previsionali (DPFP 2025), gli oneri complessivi per il prossimo decennio, riferibili alla modifica normativa proposta sulle prestazioni esaminate, risultano esposti nel prospetto che segue.

La disposizione prevede anche l'adeguamento dei limiti di spesa e degli stanziamenti.

Valutazione complessiva degli effetti per la finanza pubblica

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

Importi in milioni di euro

Anno	ADI	SFL	AUU	Bonus Nido	Bonus nuovi nati	TOTALE
2026	-119,3	-13,8	-324,1	-5,1	-3,2	-465,5
2027	-119,3	-13,2	-329,0	-5,5	-3,2	-470,2
2028	-127,7	-13,2	-334,9	-5,5	-3,2	-484,5
2029	-136,3	-13,2	-341,3	-5,5	-3,2	-499,5
2030	-136,3	-13,2	-347,8	-5,5	-3,2	-506,0
2031	-144,8	-13,2	-354,4	-5,5	-3,2	-521,1
2032	-136,3	-13,2	-361,1	-5,5	-3,2	-519,3
2033	-136,3	-13,2	-368,0	-5,5	-3,2	-526,2
2034	-136,3	-13,2	-374,9	-5,5	-3,2	-533,1
2035	-136,3	-13,2	-382,1	-5,5	-3,2	-540,3

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

(milioni di euro)														
Co.	Lett.	Descrizione		e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
1	a)	Modifiche della franchigia della prima casa ai fini ISEE e della scala di equivalenza	Assegno di inclusione	S	C	119,3	119,3	127,7	119,3	119,3	127,7	119,3	119,3	127,7
	b)		Supporto formazione e lavoro	S	C	13,8	13,2	13,2	13,8	13,2	13,2	13,8	13,2	13,2
	c)		Assegno unico universale	S	C	324,1	329,0	334,9	324,1	329,0	334,9	324,1	329,0	334,9
	d)		bonus asili nido	S	C	5,1	5,5	5,5	5,1	5,5	5,5	5,1	5,5	5,5
	e)		bonus nuovi nati	S	C	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2

Al riguardo, premesso che le stime fornite dalla RT sono di per sé coerenti con le ipotesi dalla stessa formulate in ordine all'incremento dei beneficiari per effetto delle disposizioni in esame e con i valori prospettati per gli altri parametri rilevanti, si osserva quanto segue.

In relazione all'Assegno di inclusione (AdI) si segnala che il numero dei nuovi nuclei beneficiari indicato appare in realtà leggermente superiore al 2% di quelli già beneficiari della provvigione, mentre, al contrario, l'importo medio per i primi 6 mesi del 2025 (escludendo il dato eccentrico di aprile) si attesta sui 720 euro, in luogo dei 710 indicati²⁵. In merito all'aumento del 2% della platea non si dispone di elementi per la verifica di tale assunto, atteso che la RT non fornisce alcun dato a supporto dell'affermazione, che non risulta autonomamente verificabile. Sul punto, si osserva che, sulla base dell'ultimo monitoraggio sull'ISEE²⁶, il 42,6% dei nuclei con DSU presenta un ISEE fino a 9.000 euro, l'11,4% fra 9.000 e 12.000 euro (quindi in parte già sotto alla soglia di 10.140 euro, in parte sopra), il 9,3% fra 12.000 e 15.000 euro e l'11,6% fra 15.000 e 20.000. Considerando che l'aumento della soglia per il non computo dell'abitazione di proprietà e residenza appare significativo (quasi 40.000 euro), incidendo potenzialmente in riduzione della quota patrimoniale (pesata – come noto – per il 20%) fino a un massimo di 8.000 euro, anche ipotizzando che i soggetti in questione percettori di AdI siano il 50% (quindi assorbano gran parte dell'11,4% fra 9.000 e 12.000 euro), si presenta una percentuale di quasi il 25% di DSU (quindi la metà del suddetto insieme) potenzialmente interessato alle modifiche proposte, considerando anche le correzioni alla scala di equivalenza. La RT ipotizza che soltanto 1/25 di queste ultime DSU transitino sotto alla soglia richiesta per accedere all'AdI. Tale asserzione, pur non potendosi considerare irrealistica, in assenza di ulteriori elementi a supporto allo stato non può essere riscontrata.

²⁵ INPS, Report AdI-SFL, periodo 2024-luglio 2025, raggiungibile al seguente [link](#), tavola 1.2

²⁶ Ministero del lavoro, [Rapporto ISEE 2023](#), aprile 2025, pagina 32.

Analoghe osservazioni possono essere estese, leggermente alleggerite, alla platea relativa al Supporto formazione e lavoro (SFL) che, a fronte di circa 70.000 percettori medi negli ultimi mesi²⁷, viene stimata crescere di 2.300 unità, ovvero del 3,3% circa.

Per quanto riguarda l'Assegno unico universale (AUU), mentre non si hanno rilievi in ordine all'individuazione della platea, la cui ampiezza sconta un lieve decremento rispetto a un livello (2,8 milioni di figli) che risulta di per sé verificabile, l'importo medio mensile dell'incremento scontato (10 euro) andrebbe adeguatamente supportato, atteso che sia la prestazione base che diverse maggiorazioni risentono dell'ISEE²⁸ e che la rilevanza di tale indicatore sull'ammontare dell'AUU, potenzialmente ben maggiore di 10 euro mensili, è attestata nella tabella citata in nota²⁹. Ovviamente occorre tener presente la portata media della riduzione dell'ISEE riconducibile alla norma in esame, per cui andrebbero forniti dati di maggior dettaglio al fine di verificare la congruità della stima. A titolo informativo, si fa presente che l'importo di 10 euro mensili aggiuntivi dovrebbe corrispondere a un decremento medio di circa 2.000 euro dell'ISEE.

In relazione al bonus asilo nido, si osserva preliminarmente che la RT stima sempre in 12.000, sia per il 2026 che a decorrere dal 2027, il numero di soggetti che beneficerà di un bonus più elevato in virtù di un passaggio di fascia ISEE. Il fatto però che 12.000 soggetti transiteranno di fascia rispetto alla l.v. anche nel 2027 implica necessariamente che essi passino dalla fascia oltre i 40.000 a quella 25-40.000, posto che dal 2027 la differenziazione è solo sopra e sotto la soglia di 40.000. Non vi sarebbero quindi nel 2026 soggetti che vedono scendere l'ISEE da sopra a sotto 25.000, circostanza che andrebbe confermata e adeguatamente motivata.

Inoltre, la RT utilizza come parametro incrementi mensili di 61 euro nel 2026 e 67 euro nel 2027. Tuttavia, nel 2026, i nati prima del 2024 dovrebbero ricevere un incremento mensile di 91 euro circa (1.000 euro di differenza parametrati su 11 mesi) e i nati dal 2024 di 190 euro mentre nel 2027 per l'intera platea l'incremento mensile dovrebbe essere di 190 euro (2.100 euro di differenza parametrati su 11 mesi). Pertanto, anche la metodologia di costruzione di tale parametro andrebbe approfondita.

Rilevato, infine, che nel complesso non appare irrealistica, anche se non può essere considerata prudentiale, una fruizione media del beneficio per 7 mesi, considerando i molto più limitati periodi di frequenza che generalmente presentano i bambini nel primo anno di vita, andrebbero esplicitati i calcoli effettuati e puntualizzate le sottostanti ipotesi circa le distribuzioni per fasce ISEE, considerando che soltanto per il 2026 l'ultima classe di bambini (quelli nati fino al 31/12/2023), quindi una sola classe su 3, è sottoposta al regime delle tre fasce di ISEE e dal 2027 nessuna classe.

Nulla da osservare sull'onere relativo al bonus nuovi nati, sostanzialmente riscontrabile, atteso che soltanto l'1,5% dei percettori di AUU si trova nella fascia 40-46.000 euro e quindi realisticamente suscettibile di transito sotto ai 40.000 euro.

²⁷ INPS, Report AdI-SFL, periodo 2024-luglio 2025, raggiungibile al seguente [link](#), tavola 2.2

²⁸ V. l'allegato alla circolare n. 33/2025 dell'INPS, consultabile al seguente [link](#)

²⁹ INPS, Report AUU, periodo 2024-agosto 2025, raggiungibile al seguente [link](#), tavola 7.2.

Considerando i 370.000 nati nel 2024, la platea massima sarebbe di 5.500 soggetti circa. La stima di 3.200 nuovi percettori indicata dalla RT appare ampiamente plausibile.

Infine, si ricorda che per gli istituti dell'Assegno di inclusione (AdI), del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) e del buono asili nido trovano applicazione specifici limiti di spesa, per cui i sopra esposti rilievi in ordine alla quantificazione vanno valutati più in un'ottica di congruità delle risorse che di rispetto dei saldi, mentre le norme sull'assegno unico e universale (AUU) e sul bonus nuovi nati recano soltanto stime sui relativi oneri finanziari.

Articolo 48 ***(Promozione dell'occupazione delle madri lavoratrici)***

Il comma 1 riconosce ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2026 assumono donne, madri di almeno 3 figli di età minore di 18 anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, nei termini di cui al comma 2, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura del 100%, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Il comma 2 dispone che, qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l'esonero di cui al comma 1 spetta per 12 mesi dalla data dell'assunzione. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato l'esonero è riconosciuto nel limite massimo di 18 mesi alla data dell'assunzione con il contratto di cui al primo capoverso. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'esonero spetta per un periodo di 24 mesi dalla data dell'assunzione.

Il comma 3 esclude l'applicazione degli esoneri di cui al presente articolo ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e la loro cumulabilità con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente articolo è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 216 del 2023 (il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20 per cento del costo riferibile all'incremento occupazionale).

Il comma 4 riconosce l'esonero contributivo di cui ai commi da 1 a 3 nel limite di spesa di 5,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 18,3 milioni di euro per l'anno 2027, di 24,7 milioni di euro per l'anno 2028, di 25,3 milioni di euro per l'anno 2029, di 25,9 milioni di euro per l'anno 2030, di 26,5 milioni di euro per l'anno 2031, di 27 milioni di euro per l'anno 2032, di 27,6 milioni di euro per l'anno 2033, di 28,2 milioni di euro per l'anno 2034 e di 28,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Se dall'attività di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso all'esonero contributivo di cui al presente articolo.

La RT, dopo aver sintetizzato il contenuto dell'articolo, afferma che la valutazione del limite di spesa è stata effettuata considerando il maggior onere che deriverebbe dall'applicazione della disposizione in esame, tenuto conto dell'agevolazione contributiva strutturale prevista di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 92 del 2012. Ai

fini di una stima prudentiale di tale onere, non sono stati considerati altri eventuali esoneri previsti dalla normativa vigente.

La base dati di partenza è stata quella che si è ricavata da una apposita rilevazione fatta negli archivi dell'INPS in merito alle donne per le quali i datori di lavoro stanno beneficiando dell'esonero previsto per gli anni 2021-2023 dalle leggi n. 178 del 2020 e n. 197 del 2022, distintamente per area geografica e per tipologia contrattuale.

Si sono in questo modo individuate delle platee di donne che si è ipotizzato possano interessare anche gli anni dal 2026 in poi e più precisamente:

- 16.000 donne disoccupate da almeno 6 mesi e assunte a tempo determinato nelle regioni del sud;
- 12.000 donne disoccupate da almeno 6 mesi e assunte a tempo indeterminato nelle regioni del sud;
- 15.000 donne disoccupate da almeno 24 mesi e assunte a tempo determinato nelle regioni del nord;
- 8.000 donne disoccupate da almeno 24 mesi e assunte a tempo indeterminato nelle regioni del nord.

Per quanto riguarda le donne assunte nelle regioni del nord e disoccupate da almeno 6 mesi e fino a 24 mesi, categoria inserita dalla norma proposta e non prevista a normativa vigente, si è ipotizzato che possano essere pari al contingente delle donne disoccupate da almeno 24 mesi incrementato del 30%.

I codici fiscali ottenuti da questa rilevazione sono stati a questo punto incrociati con le beneficiarie di AUU al fine di individuare l'incidenza delle donne madri con almeno tre figli minori; è emerso un valore pari a circa il 2,3%, prudenzialmente portato al 3% ai fini dell'individuazione della platea interessata alla norma proposta.

Si è, inoltre, considerato un possibile effetto attrattivo della norma pari al 30%, mentre dei contratti a tempo determinato si è ipotizzato che soltanto il 50% venga trasformato in un contratto a tempo indeterminato.

Sulla base dei dati rilevati nell'Osservatorio Statistico dell'INPS, si è individuata una retribuzione media annua per le lavoratrici dipendenti del settore privato pari a circa 25.000 euro nel 2022, rivalutata sulla base dei parametri del quadro macroeconomico.

Per quanto concerne gli effetti fiscali derivanti dall'applicazione dell'esonero in esame, sono stati stimati utilizzando un'aliquota media del 23%, mentre l'aliquota contributiva media del datore di lavoro adottata è pari al 31%.

Nella tavola che segue sono riportati gli oneri a carico della finanza pubblica, al lordo e al netto degli effetti fiscali, ottenuti ipotizzando l'uniforme distribuzione delle assunzioni in ciascun anno del decennio in esame e la costanza nella numerosità delle stesse.

Onere derivante dall'esonero contributivo concesso ai datori di lavoro nel caso di assunzioni di donne madri di almeno 3 figli di età minore di diciotto anni

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)
(Importi in milioni di euro)

Anno	Onere per l'esonero del 100% a favore del datore di lavoro Lordo effetti fiscali	Effetti fiscali per il datore di lavoro	Onere per l'esonero del 100% a favore del datore di lavoro Netto effetti fiscali
2026	-5,7	0,0	-5,7
2027	-18,3	2,2	-16,1
2028	-24,7	6,2	-18,5
2029	-25,3	6,7	-18,6
2030	-25,9	5,9	-20,0
2031	-26,5	6,1	-20,4
2032	-27,0	6,2	-20,8
2033	-27,6	6,3	-21,3
2034	-28,2	6,4	-21,8
2035	-28,9	6,6	-22,3

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

(milioni di euro)													
Co.	Descrizione		e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
					2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
4	Esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2026 assumono donne, madri di almeno 3 figli di età minore di diciotto anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi		E	CO				-5,7	-18,3	-24,7			
			S	C	5,7	18,3	24,7				5,7	18,3	24,7
		effetti fiscali	E	T		2,2	6,2		2,2	6,2		2,2	6,2

Al riguardo, si premette che l'assunzione come base di calcolo delle risultanze di analoghi provvedimenti agevolativi è nel complesso condivisibile, anche se la nuova norma non riguarderà le platee individuate dalla RT.

Andrebbe motivata l'ipotesi, per quanto riguarda le donne assunte nelle regioni del nord e disoccupate da almeno 6 mesi e fino a 24 mesi, categoria inserita dalla norma proposta e non prevista a normativa vigente, che esse siano numericamente pari al contingente delle donne disoccupate da almeno 24 mesi incrementato del 30%.

Atteso, poi, che dai rapporti INPS sull'assegno unico i richiedenti pagati con almeno tre figli risultano pari a circa il 9% del totale³⁰ appare nel complesso plausibile la stima di un 3% per i quali almeno tre figli siano minorenni.

Nulla da rilevare sull'effetto attrattivo ipotizzato, che appare prudenziale, sul tasso di trasformazione dei contratti a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato, che risulta plausibile, sul livello retributivo medio, apparendo prudenziale la scelta di optare

³⁰ V. report INPS sull'AUU, settembre 2025, raggiungibile al seguente [link](#), tavole 4.1 e 4.2.

per un valore medio in relazione a tali soggetti, e sulle aliquote previdenziali e fiscali considerate, in linea con le ipotesi adottate in casi analoghi e condivisibili.

Ciò premesso, la quantificazione risulta sostanzialmente riscontrabile.

Inoltre, si evidenzia che l'onere è configurato come tetto di spesa, peraltro presidiato dal consueto meccanismo di monitoraggio e blocco dell'accesso all'esonero in caso di raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite, il che ne garantisce il rispetto.

Per quanto riguarda la contabilizzazione degli effetti finanziari andrebbero forniti chiarimenti sul motivo per cui gli oneri dell'esonero, costituiti da minori entrate contributive, siano registrati in termini di indebitamento come maggiori spese, assimilandoli ai trasferimenti compensativi dal bilancio dello Stato all'INPS, correttamente contabilizzati come maggiori spese in termini di SNF.

Articolo 49 ***(Incentivi per la trasformazione dei contratti)***

Il comma 1, fermo restando quanto previsto dal Capo II del decreto legislativo n. 81 del 2015 (recante la disciplina del lavoro a orario ridotto e flessibile), riconosce, a decorrere dal 1° gennaio 2026, al fine di favorire la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata, alla lavoratrice o al lavoratore, con almeno tre figli conviventi, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età nel caso di figli disabili, la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, orizzontale o verticale, o di rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto a tempo parziale, che determina una riduzione dell'orario di lavoro di almeno 40 punti percentuali.

Il comma 2, al fine di incentivare l'applicazione del criterio di priorità di cui al comma 1, riconosce ai datori di lavoro privati che consentono ai lavoratori dipendenti di cui al medesimo comma 1 la trasformazione ivi prevista, senza riduzione del complessivo monte orario di lavoro, per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di trasformazione del contratto, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Il comma 3 demanda a un apposito decreto interministeriale, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'adozione delle disposizioni per l'attuazione del comma 2.

Il comma 4 esclude che gli esoneri di cui al presente articolo si applichino ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e che siano cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente articolo è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 216 del 2023.

Il comma 5 riconosce l'esonero contributivo di cui ai commi da 1 a 4 nel limite di spesa di 3,3 milioni di euro per l'anno 2026, di 11,6 milioni di euro per l'anno 2027, di 17,7 milioni di euro per l'anno 2028, di 18,1 milioni di euro per l'anno 2029, di 18,5 milioni di euro per l'anno 2030, di 19 milioni di euro per l'anno 2031, di 19,4 milioni di euro per l'anno 2032, di 19,8 milioni di euro per l'anno 2033, di 20,2 milioni di euro per l'anno 2034 e di 20,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Se dall'attività di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del

limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso all'esonero contributivo di cui al presente articolo.

La RT afferma che, ai fini della stima del limite di spesa, è stata effettuata una apposita rilevazione negli archivi dell'INPS in merito alle madri che hanno beneficiato nel 2024 dell'esonero di cui alla legge n. 213 del 2023, ipotizzando che ad ogni madre lavoratrice corrisponda un padre lavoratore e che il numero delle madri sole e quello dei padri soli si equivalgano.

Da tale rilevazione è emerso un contingente pari a circa 151.000 donne costituito, secondo quanto previsto dalla legge di riferimento, da lavoratrici con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, madri di tre o più figli di cui il più piccolo con età inferiore a 18 anni, o madri di due figli di cui il più piccolo con età inferiore a 10 anni.

Allo scopo di determinare la possibile platea interessata dalla proposta normativa in esame, sono state formulate una serie di ipotesi:

- partendo dai dati presenti sul sito dell'Istat, si è ottenuta una indicazione in merito all'incidenza delle famiglie con 3 o più figli rispetto a quelle con 2 figli, risultata pari a circa il 23%. Utilizzando questa informazione, è stato possibile suddividere il contingente rilevato nei due gruppi delle madri con 2 figli e di quelle con 3 o più figli;
- al primo gruppo di madri si è applicata l'incidenza del 23% per ricondurlo alle sole lavoratrici madri con 3 o più figli, di cui il più piccolo con età inferiore a 10 anni;
- il secondo gruppo di madri, ovvero quelle con 3 o più figli di cui il più piccolo con età inferiore a 18 anni, è stato ridotto invece di un ipotetico 20% per considerare l'età del figlio più piccolo inferiore a 10 anni;
- alla platea così ottenuta, insieme dei due gruppi, si è a questo punto applicato un incremento del 10% per tenere conto della casistica relativa ai figli conviventi e disabili di qualunque età;
- è stato, infine, ipotizzato che soltanto al 5% della platea ottenuta si applichi una trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o una rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto a tempo parziale, con una riduzione percentuale dell'orario prudenzialmente pari al minimo del 40% indicato dalla norma.

La platea annua finale così individuata risulta pari a circa 2.800 lavoratrici alle quali è stata applicata, sulla base dei dati rilevati nell'Osservatorio statistico dell'INPS, una retribuzione media annua di circa 25.000 euro nel 2022, opportunamente rivalutata sulla base dei parametri del quadro macroeconomico, e riparametrata per tenere conto della riduzione dell'orario di lavoro che verrà applicata e che è stata ipotizzata prudenzialmente pari al minimo del 40% indicato dalla norma in esame.

Per quanto concerne gli effetti fiscali derivanti dall'applicazione dell'esonero in esame, sono stati stimati utilizzando una aliquota media del 23%, mentre l'aliquota contributiva media del datore di lavoro adottata è pari al 31%.

Ai fini di una stima prudenziale dell'onere, infine, non sono stati considerati eventuali altri esoneri previsti dalla normativa vigente.

Nella tavola che segue sono riportati gli effetti sulla finanza pubblica, al lordo ed al netto degli effetti fiscali, ottenuti ipotizzando l'uniforme distribuzione delle trasformazioni dei contratti in ciascun anno del decennio in esame e la costanza nella numerosità del contingente interessato alle stesse.

Onere derivante dall'esonero contributivo concesso ai datori di lavoro a fronte della trasformazione dei contratti relativi alle lavoratrici o ai lavoratori con almeno 3 figli

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)
(Importi in milioni di euro)

Anno	Onere per l'esonero del 100% a favore del datore di lavoro Lordo effetti fiscali	Effetti fiscali per il datore di lavoro	Onere per l'esonero del 100% a favore del datore di lavoro Netto effetti fiscali
2026	-3,3	0,0	-3,3
2027	-11,6	1,3	-10,3
2028	-17,7	4,0	-13,7
2029	-18,1	5,1	-13,0
2030	-18,5	4,2	-14,3
2031	-19,0	4,3	-14,7
2032	-19,4	4,5	-14,9
2033	-19,8	4,5	-15,3
2034	-20,2	4,6	-15,6
2035	-20,7	4,7	-16,0

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

(milioni di euro)													
Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto			
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028	
5	Esonero contributivo del 100 % dei contributi previdenziali ai datori di lavoro privati che consentono la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per lavoratrici o ai lavoratori con almeno tre figli conviventi, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età nel caso di figli disabili		E	CO				-3,3	-11,6	-17,7	-3,3	-11,6	-17,7
			S	C	3,3	11,6	17,7						
		effetti fiscali	E	T		1,3	4,0		1,3	4,0		1,3	4,0

Al riguardo, preso atto dei dati riportati relativi alla rilevazione sull'esonero previsto dalla legge n. 213 del 2023 (che dovrebbero essere pienamente attendibili in quanto desunti da fonti amministrative), convenuto con la RT che l'insieme così individuato è utilizzabile ai fini della stima degli oneri, verificata la correttezza della reciproca incidenza delle due tipologie di famiglie considerate, ritenuto attendibile l'incremento della platea del 10% per tenere conto dei figli conviventi e disabili di qualunque età, si riscontra positivamente la quantificazione degli oneri. Va comunque rilevato che la procedura di calcolo indicata dalla RT per pervenire alla platea delle potenziali

beneficiarie sembrerebbe condurre a una sovrastima della stessa, che dovrebbe essere una frazione di 28.200 soggetti (ovvero quelle con tre figli di cui uno con non più di 18 anni, nel cui ambito rientrano anche quelle con tre figli di cui uno con non più di 10 anni³¹) e che invece è implicitamente quantificata in 56.000 unità.

Le successive assunzioni della RT, in merito ai livelli retributivi e alle aliquote contributive e fiscali considerate, appaiono condivisibili.

In ogni caso la previsione del consueto meccanismo di monitoraggio degli oneri e blocco di ulteriori concessioni del beneficio, nel caso di raggiungimento, anche in via prospettica, dei limiti di spesa previsti, rappresenta un efficace presidio a tutela del rispetto degli anzidetti limiti.

Articolo 50

(Rafforzamento della disciplina in materia di congedi parentali e di congedo di malattia per i figli minori)

La disposizione reca modifiche al decreto legislativo n. 151 del 2001, in materia di tutela della maternità e paternità, con l'obiettivo di rafforzare la genitorialità e la conciliazione vita-lavoro.

In particolare, il comma 1, alle lettere *a)* e *b)*, estende l'operatività della fruizione delle misure di congedo parentale e di prolungamento del congedo per figli con disabilità, fino al quattordicesimo anno di età del figlio, anziché del dodicesimo anno attualmente vigente. Il medesimo comma, alle lettere *c)* e *d)*, opera analoga estensione, rispettivamente, per il riconoscimento dell'indennità del 30% della retribuzione, a titolo di trattamento economico del congedo parentale e del prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità, nonché per la fruizione del congedo parentale e del prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità anche in caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento.

Il comma 2, relativamente al congedo per malattia del figlio, riconosciuto alternativamente a ciascun genitore, prevede, da un lato, l'innalzamento a 10 giorni, rispetto ai 5 vigenti, del limite massimo di giorni fruibili all'anno e, dall'altro, eleva da 8 a 14 anni il requisito anagrafico del figlio per la fruizione del congedo.

La RT afferma che l'estensione del congedo parentale fino ai 14 anni di vita del figlio comporta ulteriori maggiori oneri rispetto alla normativa vigente con riferimento al riconoscimento della prestazione e della copertura figurativa di periodi di congedo parentale fruiti oltre il 12° anno di vita.

Sulla base dei dati desunti dagli archivi gestionali dell'INPS, tenuto conto degli incrementi di fruizione del congedo parentale registrati nel 2024 da parte di genitori di figli maggiori di 8 anni, sono state stimati circa 10.000 potenziali beneficiari annui di congedo parentale oltre il 12° anno di vita del bambino. L'ipotesi adottata è quella di un mese indennizzato non ancora fruito nell'arco dei primi 12 anni di vita del bambino.

La durata media del periodo di congedo è stata ipotizzata pari a un mese per ciascun beneficiario.

³¹ Tale contingente di 28.200 beneficiarie è calcolato utilizzando il dato fornito dalla RT di 151.000 beneficiarie e applicando la proporzione del 23% dell'incidenza delle famiglie con tre o più figli rispetto a quelle con due figli.

La retribuzione media mensile 2025 è stata ipotizzata pari a 2.200 euro mensili, opportunamente rivalutata, fino all'anno 2029, sulla base dei parametri del quadro macroeconomico. Di seguito la RT riporta gli oneri per il periodo 2026-2035:

**Lavoratori dipendenti del settore privato - Estensione congedo parentale
fino a 14 anni di vita bambino**

Maggior onere per prestazione e copertura figurativa

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

(Importi in milioni di di euro)

Anno	Maggior onere per prestazione	Maggior onere per copertura figurativa	Maggior onere complessivo
2026	-6,8	-7,5	-14,3
2027	-6,9	-7,6	-14,5
2028	-7,1	-7,8	-14,9
2029	-7,2	-7,9	-15,1
2030	-7,4	-8,1	-15,5
2031	-7,6	-8,4	-16,0
2032	-7,7	-8,5	-16,2
2033	-7,9	-8,7	-16,6
2034	-8,1	-8,9	-17,0
2035	-8,2	-9,0	-17,2

La disposizione di cui al comma 2 prevede l'estensione da 5 a 10 giorni della durata annua massima del congedo per malattia del figlio e l'innalzamento del limite massimo di età da 8 a 14 anni (articolo 47, comma 2, del decreto legislativo n. 151 del 2001).

A normativa vigente, infatti, i genitori lavoratori, inclusi quelli adottivi, hanno diverse opzioni per assentarsi dal lavoro. Sia la madre che il padre possono alternarsi nell'assistenza al bambino. Se il figlio ha meno di 3 anni, i genitori hanno diritto all'assenza per l'intero periodo di malattia. Se invece il bambino ha un'età compresa tra i 3 e gli 8 anni, possono assentarsi alternativamente fino a un massimo di 5 giorni lavorativi all'anno per ciascun genitore. Questi congedi nel settore privato non sono retribuiti:

1. fino a tre anni di età le assenze dal lavoro sono coperte da contribuzione figurativa;
2. i 5 giorni annui previsti per malattie, dai 3 agli 8 anni, sono coperti da contribuzione figurativa, accreditati limitatamente ad una retribuzione convenzionale pari al 200% dell'assegno sociale, con possibilità di integrazione attraverso il riscatto o con versamenti volontari dei contributi;
3. nel settore pubblico, fino al terzo anno di età, è previsto il diritto a 30 giorni regolarmente retribuiti per anno per le malattie del bambino, con relativa

contribuzione obbligatoria. Fino agli 8 anni del figlio, invece, i 5 giorni ogni anno a disposizione di ciascun genitore sono senza retribuzione anche nel settore pubblico, ma hanno la copertura contributiva.

Per i periodi di congedo per malattia del figlio i genitori hanno diritto al versamento dei contributi da parte del datore di lavoro (articolo 49 del decreto legislativo n. 151 del 2001).

Il comma 2 dell'articolo 49 stabilisce che successivamente al terzo anno di vita del bambino e fino al compimento dell'ottavo anno, è dovuta la copertura contributiva calcolata con le modalità previste dall'articolo 35, comma 2, e cioè "attribuendo come valore retributivo per tale periodo il 200% del valore massimo dell'assegno sociale, proporzionato ai periodi di riferimento, salva la facoltà di integrazione da parte dell'interessato, con riscatto ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 1388 del 1962, ovvero con versamento dei relativi contributi secondo i criteri e le modalità della prosecuzione volontaria".

Da un'analisi degli archivi INPS, per l'anno 2023, è emerso che il numero di beneficiari dei congedi per malattia figlio dai 3 agli 8 anni di vita del bambino in esame è risultato pari a circa 35.000 lavoratori, di cui 29.000 madri e 6.000 padri.

La presente RT è stata predisposta sulla base delle seguenti ipotesi di lavoro:

- Decorrenza della norma: 1° gennaio 2026;
- Invarianza della platea con figli 3-8 anni;
- Durata dell'ulteriore periodo di fruizione: 5 giorni (ipotesi prudenziale).

L'estensione del congedo in esame per i figli da 8 a 14 anni è stata stimata sulla base dei seguenti dati ISTAT relativi alla popolazione residente al 1° gennaio 2024:

ISTAT - Popolazione residente per età al 1° gennaio 2024	
- 3-8 anni	2.249.328
- 8-14 anni	3.176.751
Totale 3-14 anni	5.426.079

Pertanto, la platea dei beneficiari con figli da 8 a 14 anni è stata stimata in maniera proporzionale rispetto ai dati sopra riportati relativi ai figli da 3 a 8 anni. A tale platea è stato applicato un correttivo di abbattimento pari al 50%, in quanto si è ipotizzato che presumibilmente con l'aumentare dell'età del figlio diminuisca la necessità di assistenza in presenza dei genitori rispetto a quanto invece avviene per i genitori di figli più piccoli di età.

A tale seconda platea in via prudenziale sono stati attribuiti 10 giorni di fruizione complessivi tra i genitori nel ritenere plausibile una minore necessità di fruizione del congedo in esame al crescere dell'età del bambino.

La copertura figurativa è stata commisurata alla retribuzione convenzionale prevista dalla normativa vigente, ossia a un valore pari al 200% dell'importo massimo dell'assegno sociale.

Di seguito si riportano gli oneri per il periodo 2026-2035:

Maggiore onere per contribuzione figurativa

(- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)
(valori in milioni di euro)

2026	-5,1
2027	-5,2
2028	-5,3
2029	-5,3
2030	-5,5
2031	-5,6
2032	-5,7
2033	-5,8
2034	-5,9
2035	-6,0

Con riferimento alle lavoratrici e ai lavoratori del pubblico impiego, dalla norma in esame non derivano oneri di sostituzione del personale scolastico in considerazione del fatto che il periodo temporale in esame può essere utilizzato in maniera frazionata e che in base alla normativa vigente non possono essere conferite supplenze brevi agli assistenti amministrativi, agli assistenti tecnici e ai collaboratori scolastici (per i primi 7 giorni di assenza) e che il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a 10 giorni con personale dell'organico dell'autonomia in servizio.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione		e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
					2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
1	Estensione della possibilità la possibilità di fruire del congedo parentale e di congedo di malattia, di cui all'art. 32, c. 1, del D.Lgs. 151/2001, fino ai 14 anni di vita del bambino	prestazione	S	C	6,8	6,9	7,1	6,8	6,9	7,1	6,8	6,9	7,1
		contribuzione figurativa	S	C	7,5	7,6	7,8						
2	Estensione da 5 a 10 giorni del congedo di malattia per i figli minori, di cui all'art. 47, c. 2, del D.Lgs. 151/2001		S	C	5,1	5,2	5,3						

Al riguardo, sul prolungamento fino a 14 anni di vita della possibilità di fruire dei congedi parentali, in base ai dati forniti la stima degli oneri è coerente e riscontrabile. Tuttavia, andrebbe chiarito il procedimento di determinazione dei parametri utilizzati: la platea dei potenziali beneficiari annui, pari a 10.000, la previsione di una durata media pari a un mese e la retribuzione media mensile pari a 2.200 euro. A tale proposito, recenti dati ISTAT³² mostrano un livello delle retribuzioni medie superiore e pari a 2.451 euro. Naturalmente, si tratta di una media generale di tutti i lavoratori e non del sottoinsieme

³² Cfr. Istat, Mercato del lavoro, [II trimestre 2025](#), p. 15.

dei potenziali beneficiari di congedo parentale per cui è ben ipotizzabile che le relative retribuzioni siano lievemente più basse, trattandosi di soggetti nella parte iniziale della vita lavorativa.

Sull'estensione da 5 a 10 giorni annui della possibilità di fruire di congedi per malattia dei figli e l'estensione dell'età dei figli da 8 a 14 anni, si osserva che la RT utilizza dati INPS relativi al 2023, per cui sarebbe utile un aggiornamento con i dati del 2024, utilizzati tra l'altro dalla stessa RT per la stima dell'onere di cui al comma precedente.

In relazione alla tabella recante il maggior onere per contribuzione figurativa, sulla base dei dati forniti si riscontrano in linea di massima gli importi indicati.

Articolo 51

(Rafforzamento del contratto a termine a favore della genitorialità)

Il comma 1, inserendo il comma 2-bis all'articolo 4 del decreto legislativo n. 151 del 2001, stabilisce che, al fine di favorire la conciliazione vita-lavoro e garantire la parità di genere sul lavoro, in caso di assunzione (a tempo determinato) ai sensi dei commi 1 o 2 (ovvero in sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro, in virtù delle disposizioni per la tutela e il sostegno di maternità e paternità), il contratto di lavoro può prolungarsi per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita, di durata, comunque, non superiore al primo anno di età del bambino.

La RT ricorda che l'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 151 del 2001 (c.d. "Testo Unico sulla maternità e paternità") dispone che "Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro che assume personale con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, è concesso uno sgravio contributivo del 50%". Il comma 4 del medesimo articolo stabilisce che "Le disposizioni del comma 3 trovano applicazione fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento".

Il punto 4.3 della circolare INPS n. 136 del 2001 precisa il periodo temporale di spettanza del suddetto beneficio concesso ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 151, stabilendo che "I benefici contributivi continuano a trovare applicazione fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in astensione e, per un anno, dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento (articolo 4, comma 4)".

Da ciò scaturisce che, nel momento in cui la lavoratrice o il lavoratore torna al lavoro dopo la fruizione del periodo di astensione, cessa il beneficio contributivo per il datore di lavoro sul contratto posto in essere in sostituzione della stessa.

La disposizione in esame supera tale limite proponendo la prosecuzione della fruizione dello sgravio anche dopo il rientro della lavoratrice dalla maternità per un ulteriore periodo "di affiancamento", comunque sempre entro l'anno di vita del bambino.

Dagli archivi gestionali INPS, per l'anno 2023, si evince che il numero di assunzioni in sostituzione di lavoratori in maternità è stato pari a 15.536 (di cui 5.388 *full-time* e 10.148 *part-time*).

Si ipotizza un periodo medio di affiancamento dopo il rientro al lavoro della lavoratrice in astensione per maternità pari a circa 3 mesi (stimato considerando il periodo di astensione obbligatoria e la possibile fruizione di ulteriori periodi di congedo parentale).

La RT inoltre ipotizza che la platea interessata ad affiancamento sia pari al 50% di quella sopra riportata, in quanto il datore di lavoro potrebbe non avere interesse a mantenere una lavoratrice assunta in sostituzione dopo il rientro dalla maternità della lavoratrice sostituita dovendo sostenere l'erogazione di due retribuzioni pur avendo in parte i contributi ridotti.

Le platee sono state prudenzialmente mantenute costanti nel periodo oggetto della valutazione. Il *part-time* è stato ipotizzato al 50% dell'orario di lavoro.

La retribuzione media mensile 2025 è pari a 1.785 euro, opportunamente rivalutata sulla base dei parametri contenuti nel quadro macroeconomico.

L'aliquota contributiva media a carico del datore di lavoro è stata ipotizzata pari al 31%.

Sono stati considerati anche gli effetti fiscali derivanti dall'esonero contributivo in esame, applicando un'aliquota media del 23%.

Le risultanze dell'applicazione del presente articolo sono riportate nella tabella seguente:

Onere derivante dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in maternità per un ulteriore periodo di affiancamento dopo il rientro della maternità

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)
(Importi in milioni di euro)

Anno	Onere di sgravio al lordo effetti fiscali	Effetti fiscali	Onere complessivo al netto degli effetti fiscali
2026	-2,0	0,0	-2,0
2027	-4,6	0,8	-3,8
2028	-4,7	1,5	-3,2
2029	-4,8	1,1	-3,7
2030	-4,9	1,1	-3,8
2031	-5,0	1,1	-3,9
2032	-5,1	1,2	-3,9
2033	-5,2	1,2	-4,0
2034	-5,3	1,2	-4,1
2035	-5,5	1,2	-4,3

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
1	Esonero contributivo del 50% per i datori di lavoro che assumono personale con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo di durata, comunque, non superiore al primo anno di età del bambino	E	CO				-2,0	-4,6	-4,7	-2,0	-4,6	-4,7
	Rafforzamento del contratto a termine a favore della genitorialità, con prolungamento del periodo di affiancamento della lavoratrice o del lavoratore sostituito, di durata, comunque, non superiore al primo anno di età del bambino	S	C	2,0	4,6	4,7						
	effetti fiscali	E	T		0,8	1,5		0,8	1,5		0,8	1,5

Al riguardo, sulla base dei dati forniti, che dovrebbero risultare attendibili, essendo desunti da fonti amministrative, e delle ipotesi formulate dalla RT, nel complesso plausibili, si ritiene corretta la quantificazione dell'onere a decorrere dal 2027. Andrebbero illustrate le ragioni del sostanziale dimezzamento della stima per il 2026, atteso che i soggetti beneficiari non si stratificheranno a partire dal 1° gennaio 2026 in modo lineare, il che giustificherebbe tale valore, ben potendo “provenire” da nascite intervenute nel 2025.

Articolo 52

(Fondo per le attività socioeducative a favore dei minori)

Il comma 1 istituisce, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, un Fondo con una dotazione pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, per le attività socio-educative a favore dei minori, destinato al finanziamento di iniziative dei comuni, da attuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori.

Ai sensi del comma 2, con decreto ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza Stato, città e autonomie locali, da adottare entro il 30 marzo di ciascun anno, sono stabiliti:

- a) i criteri di riparto delle risorse da destinare ai comuni;
- b) le modalità di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme trasferite nel caso di mancata o inadeguata realizzazione dell'intervento.

La RT dopo aver descritto la norma, afferma che tale Fondo è destinato alle iniziative dei Comuni, che negli anni hanno mostrato una adesione da parte di circa il 90% degli stessi, da attuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, per il potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa.

Chiarisce che il decreto attuativo individuerà i criteri di riparto delle risorse destinate ai Comuni tenuto conto dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenni sulla base dell'ultimo censimento della popolazione residente e le modalità di monitoraggio

dell'attuazione dei predetti interventi finanziati e quelle di recupero delle somme trasferite nel caso di mancata o inadeguata realizzazione del citato intervento.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
1	Istituzione del Fondo per le attività socioeducative a favore dei minori al fine di sostenere le famiglie e facilitare la conciliazione fra vita privata e lavoro	S	C	60	60	60	60	60	60	60	60	60

Al riguardo, nulla da osservare, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento.

Articolo 53

(Fondo per le iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare)

Il comma 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per il finanziamento delle iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, con una dotazione di 1,15 milioni di euro per l'anno 2026 e di 207 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Il Fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi di iniziativa governativa finalizzati alla definizione della figura del *caregiver* familiare delle persone con disabilità e al riconoscimento del valore sociale ed economico della relativa attività di cura non professionale.

La RT si limita a descrivere la norma. La **relazione illustrativa** aggiunge che l'intervento pone le basi per la costruzione di un sistema di sostegni, tutele e servizi adeguati che possa supportare concretamente i *caregiver* familiari, a partire da quelli familiari conviventi e prevalenti, e che possa altresì valorizzare il fondamentale e intenso compito di cura e assistenza che costoro assolvono quotidianamente e si inserisce nel quadro delle misure volte a garantire la piena attuazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata e resa esecutiva con legge n. 18 del 2009.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
1	Istituzione del Fondo per le iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del <i>caregiver</i> familiare	S	C	1,2	207,0	207,0	1,2	207,0	207,0	1,2	207,0	207,0

Al riguardo, nulla da osservare, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento.

Articolo 54

(Rifinanziamento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità)

Il comma 1 incrementa il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. L'incremento è finalizzato secondo la norma a potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza.

La RT descrive la norma. La relazione illustrativa afferma che si tratta di interventi finalizzati a rafforzare, in relazione alle donne vittima di violenza, le azioni di orientamento e di formazione al lavoro, favorendone l'effettiva emancipazione e l'indipendenza economica. In particolare, la disposizione nasce dall'esigenza di assicurare risorse finanziarie adeguate al finanziamento dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio, il cui numero è in costante aumento. La presenza di una rete antiviolenza "forte" è fondamentale per aiutare le donne vittime di violenza a trovare supporto sul territorio e permette di far emergere il fenomeno della violenza stessa. I Centri antiviolenza non solo si fanno carico del lavoro della protezione delle donne, ma conducono anche attività importanti dal punto di vista della prevenzione della violenza. In particolare, organizzano attività formative di cui sono destinatari soprattutto rappresentanti del sindacato, avvocati, forze dell'ordine, altre associazioni, operatori sanitari e operatori sociali. Altre attività riguardano soprattutto l'organizzazione di iniziative culturali di prevenzione, pubblicizzazione e sensibilizzazione sul fenomeno della violenza sulle donne, come le campagne di sensibilizzazione.

Pertanto, l'intervento normativo è teso a rafforzare e conferire stabilità di finanziamento e certezza di fondi per consentire alle strutture di programmare efficacemente le attività e i servizi da erogare ai fini dell'accoglienza e protezione delle donne nonché di accompagnamento delle stesse per la fuoriuscita dalla condizione di violenza e di violenza domestica, in coerenza anche con le disposizioni della legge di bilancio 2022 che ha reso strutturale l'adozione di un Piano Strategico nazionale sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica e l'assegnazione di risorse a regime.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
1	Rifinanziamento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'art. 19, c. 3, del D.L. 223/2006	S	C	10	10	10	10	10	10	10	10	10

Al riguardo, nulla da osservare, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento.

Articolo 55

(Rifinanziamento del Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza)

Il comma 1 incrementa di 0,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 la dotazione del Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, per la finalità di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà.

La RT si limita a ribadire il contenuto della norma.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
1	Rifinanziamento del Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza, di cui all'art.19, c. 3, del D.L. 223/2006	S	C	0,5	4,0	4,0	0,5	4,0	4,0	0,5	4,0	4,0

Al riguardo, nulla da osservare, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento.

Articolo 56

(Contributo per il sostegno abitativo dei genitori separati e divorziati)

La norma, al fine di garantire un sostegno abitativo ai genitori separati o divorziati non assegnatari dell'abitazione familiare di proprietà con figli a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi a valere sul predetto fondo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto.

La RT ribadisce il contenuto della norma.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
1	Istituzione del Fondo per il sostegno abitativo dei genitori separati e divorziati	S	C	20	20	20	20	20	20	20	20	20

Al riguardo, tenuto conto che l'onere recato dalla norma è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 57

(Potenziamento delle misure contro la tratta degli esseri umani)

Il comma 1 novella l'articolo 1, comma 417, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 per incrementare di 4 milioni di euro per l'anno 2026 e 9,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 le risorse del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.

La RT afferma che la disposizione prevede - al fine di consentire il completamento della realizzazione delle azioni di sistema previste dal Piano nazionale anti tratta 2022-2025, approvato con deliberazione del Consiglio dei ministri il 19 ottobre 2022, incluse quelle di cui al Programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio, n. 286 nonché per la realizzazione delle azioni di sistema che saranno incluse nel nuovo Piano nazionale antitratta 2026-2028, in fase di stesura in coordinamento con le istituzioni e le amministrazioni e coinvolte - il rifinanziamento della relativa autorizzazione di spesa nella misura di 4 milioni di euro nell'anno 2026 e di 9,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
1	Incremento delle risorse per la realizzazione del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale, di cui all'art. 1, c. 417, della L. 208/2015	S	C	4,0	9,2	9,2	4,0	9,2	9,2	4,0	9,2	9,2

Al riguardo, nulla da osservare, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento.

TITOLO IV

MISURE IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO

Articolo 58

(Disposizioni in materia di detassazione e armonizzazione del trattamento accessorio dei dipendenti pubblici)

Il comma 1, per il periodo di imposta relativo all'anno 2026, introduce per i dipendenti pubblici non rientranti nel personale dirigenziale e aventi un determinato requisito di reddito, un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, con riferimento al trattamento economico accessorio (ivi comprese le indennità di natura fissa e continuativa), fino a un limite massimo del relativo imponibile pari a 800 euro; l'aliquota dell'imposta sostitutiva è pari a 15 punti percentuali; il riconoscimento di tale regime tributario è subordinato alla condizione che il reddito da lavoro dipendente del soggetto non sia superiore a 50.000 euro. È escluso dall'ambito del regime sostitutivo il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e delle Forze armate che benefici del regime tributario agevolato di cui all'articolo 45, comma 2, del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni.

Il comma 2 dispone che all'articolo 14 (Misure urgenti per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici delle amministrazioni centrali e delle Agenzie) del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni), dopo il comma 1-bis, è aggiunto il comma 1-ter attraverso cui si prevede che, a decorrere dall'anno 2026, una quota del fondo destinato all'incremento delle risorse per la determinazione, da parte della contrattazione collettiva integrativa, del trattamento economico accessorio del personale (anche dirigenziale) dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri sia attribuita alle amministrazioni di cui al relativo allegato, al fine dell'incremento omologo. Per la determinazione della quota in oggetto, il comma fa rinvio a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze.

Amministrazione
Corte dei conti
Segretariato generale della giustizia amministrativa
Avvocatura dello Stato
Ispettorato nazionale del lavoro
<i>Italian Trade Agency</i> - ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane
Agenzia italiana del farmaco
Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo
Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca
Agenzia italiana per la gioventù

La RT evidenzia che il comma 1 prevede che per l'anno 2026 i compensi per il trattamento economico accessorio, comprensivi delle indennità di natura fissa e continuativa, erogati al personale non dirigente contrattualizzato e in regime di diritto pubblico delle amministrazioni pubbliche con reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, siano assoggettati ad una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento, entro il limite di 800 euro. Tale beneficio fiscale non si applica al personale delle forze di polizia e delle forze armate destinatario delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

Per il personale dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale destinatario delle misure di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 7 giugno 2024, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, e all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2024 n. 207, il beneficio di cui al presente comma si aggiunge alle predette misure.

La platea interessata dalla norma è costituita da circa 3 milioni di unità sulla base della rilevazione del Conto Annuale 2023 e delle assunzioni in deroga previste da speciali disposizioni di legge per gli anni 2024 e 2025. Sulla base dei predetti elementi, il minore gettito erariale derivante dalla differenza tra l'aliquota marginale media IRPEF e delle addizionali regionali e comunali e l'imposta sostitutiva del 15 per cento, determina oneri come riportati nella seguente tabella.

Detassazione accessorio settore pubblico	2026	2027	2028	2029
Irpef	-703,7	0,0	0	0
Addizionale regionale	0	-40,3	0	0
Addizionale comunale	0	-19,9	4,6	0
Imposta sostitutiva	345,2	0	0	0
Totale	-358,5	-60,2	4,6	0,0

Il comma 2 introduce all'articolo 14 del decreto-legge 14 marzo 2025 n. 25 convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025 n. 69, dopo il comma 1-*bis*, il comma 1-*ter* volto a disporre che, a decorrere dall'anno 2026, al fine di perseguire il processo di graduale armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale delle amministrazioni rientranti nel comparto funzioni centrali indicate nella tabella sottostante, siano incrementati i fondi del trattamento economico accessorio delle predette amministrazioni, a valere sulle risorse, previste a legislazione vigente come integrate dalla sezione II, del fondo di cui al comma 1 del citato articolo 14.

Amministrazione
Corte dei conti
Segretariato generale della giustizia amministrativa
Avvocatura dello Stato
Ispettorato nazionale del lavoro
<i>Italian Trade Agency</i> - ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane
Agenzia italiana del farmaco
Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo
Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca
Agenzia italiana per la gioventù

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive al comma 1 i seguenti effetti in conto minori/maggiori entrate tributarie per il 2026-2027 e maggiori/minori spese correnti per il 2027-2028:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
1	Imposizione agevolata al 15% sulle retribuzioni accessorie corrisposte nel 2026 ai dipendenti pubblici con reddito inferiore a 50.000 euro	IRPEF	E T	-703,7			-703,7			-703,7		
		imposta sostitutiva	E T	345,2			345,2			345,2		
		addizionale regionale	E T					-40,3			-40,3	
			S C		40,3							
		addizionale comunale	E T					-19,9	4,6		-19,9	4,6
			S C		19,9	-4,6						

Al riguardo, sul comma 1, va premesso la disposizione prevede per il 2026, per i dipendenti pubblici non rientranti nel personale dirigenziale con reddito da lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro, un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali con aliquota del 15%, con riferimento al trattamento economico accessorio, fino a un limite massimo di 800.

Per i profili di quantificazione, alla luce delle indicazioni fornite dalla RT in merito alla platea da considerarsi ai fini in esame (3 milioni di dipendenti pubblici con redditi sino a 50.000 euro lordi annui), andrebbero esplicitati i profili di computo delle minori/maggiori entrate tributarie per il 2026, parzialmente compensate dalle maggiori entrate da imposta sostitutiva.

Sul comma 2, in merito all'incremento dei fondi del trattamento economico accessorio delle amministrazioni del comparto funzioni centrali indicate nella tabella allegata, a valere sulle risorse, previste a legislazione vigente come integrate dalla sezione II, del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 25 del 2025, nulla da osservare.

In merito allo scrutinio degli effetti sui saldi di finanza pubblica, andrebbero forniti elementi informativi riguardo al diverso impatto che si registra in conto maggiori/minori spese per gli anni 2027 e 2028 in termini di addizionali regionali e comunali.

Articolo 59, commi 1-4 ***(Disposizioni in materia di personale del corpo di Polizia penitenziaria)***

Il comma 1 autorizza l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 2.000 unità del Corpo di polizia penitenziaria, nel limite della dotazione organica di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo n. 443 del 1992.

Il comma 2 istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero della giustizia, con una dotazione di euro 743.948 per l'anno 2026, di euro 24.264.464 per l'anno 2027, di euro 71.742.670 per l'anno 2028, di euro 99.203.807 per l'anno 2029, di euro 101.937.454 per l'anno 2030, di euro 101.973.896 per l'anno 2031, di euro 102.447.648 per l'anno 2032, di euro 103.285.824 per l'anno 2033, di euro 103.686.691 annui per gli anni 2034 e 2035, di euro 103.794.816 per l'anno 2036, di euro 105.200.441 per l'anno 2037 e di euro 107.687.316 annui a decorrere dall'anno 2038.

Il comma 3 autorizza e quantifica in euro 135.500 euro la spesa da sostenere per le procedure concorsuali per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.

Il comma 4 autorizza ulteriori somme per la copertura delle spese di funzionamento connesse alle predette assunzioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, nonché gli oneri annui a decorrere dall'anno 2029. Nel dettaglio è autorizzata la spesa di euro 682.500 per l'anno 2026, di euro 1.755.000 per l'anno 2027, di euro 1.852.500 per l'anno 2028 e di euro 1.560.000 annui a decorrere dall'anno 2029.

La RT conferma che la norma prevede al comma 1, ferma restando la dotazione organica complessiva stabilita dalla tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 come per ultimo sostituita ai sensi dell'articolo 1, comma 863, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, l'assunzione straordinaria di ulteriori 2.000 unità.

Tale assunzione straordinaria, che si aggiunge alle facoltà assunzionali già previste dalla legislazione vigente, è autorizzata per un numero massimo di 500 unità per l'anno

2026, 1.000 unità per l'anno 2027 e 500 unità per l'anno 2028, non prima del 1° dicembre di ogni anno.

Il comma 2, al fine di dare attuazione alle suddette assunzioni straordinarie, istituisce nello stato di previsione del Ministero della giustizia un fondo con una dotazione di euro 743.948 per l'anno 2026, di euro 24.264.464 per l'anno 2027, di euro 71.742.670 per l'anno 2028, di euro 99.203.807 per l'anno 2029, di euro 101.937.454 per l'anno 2030, di euro 101.973.896 per l'anno 2031, di euro 102.447.648 per l'anno 2032, di euro 103.285.824 per l'anno 2033, di euro 103.686.691 annui per gli anni 2034 e 2035, di euro 103.794.816 per l'anno 2036, di euro 105.200.441 per l'anno 2037 e di euro 107.687.316 annui a decorrere dall'anno 2038.

La quantificazione dell'onere assunzionale è stata effettuata tenendo conto del trattamento economico fondamentale (stipendio, indennità mensile pensionabile) come da d.P.R. 24 marzo 2025, n. 53 e del trattamento economico accessorio (straordinario e fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali – FESI) come da conto annuale 2023, entrambi incrementati del 5,4% a titolo di stima dell'aumento retributivo derivante dal rinnovo contrattuale 2025-2027.

Il comma 3 autorizza la spesa di euro 135.500 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 per l'espletamento delle procedure concorsuali.

L'onere è stato quantificato, sulla base del costo medio praticato attualmente dagli operatori del settore, in 135.500 euro per ogni procedura concorsuale come illustrato nel seguente prospetto riepilogativo:

Spese concorsuali per ciascun concorso

Assistenza in aula e quiz	48.000,00
Assistenza sanitaria	20.000,00
Funzionamento Centro Nazionale Reclutamento	50.000,00
Materiale di cancelleria	10.000,00
Test mmpt-2	7.500,00
TOTALE	135.500,00

Il comma 4, per le spese di funzionamento, autorizza la spesa di euro 682.500 per l'anno 2026, di euro 1.755.000 per l'anno 2027, di euro 1.852.500 per l'anno 2028 e di euro 1.560.000 annui a decorrere dall'anno 2029. Le spese di funzionamento sono quantificate in misura di euro 1.300 *una tantum* all'atto dell'assunzione comprensivi dei costi di formazione “variabili” (quali costi di formazione didattica) e tengono conto degli oneri per la fornitura del vestiario e dell'arma individuale ed euro 780 per ciascuno degli anni di servizio a titolo di fornitura del vettovagliamento.

Descrizione	Costo primo anno assunzione unitario
Uniforme ordinaria invernale	€ 196,00
Uniforme ordinaria estiva	€ 194,00
Uniforme addestramento completa	€ 160,00
Pistola	€ 500,00
Caricatore scorta	
Cartucce	
Spese di docenza	€ 230,00
Spese di cancelleria	€ 20,00
	€ 1.300,00

Di seguito la tabella degli oneri complessivi, ivi comprese le spese di funzionamento e concorsuali derivanti dalle previste assunzioni, con decorrenza dal 1° dicembre 2026 per il primo contingente di 500 unità, dal 1° dicembre 2027 per il secondo contingente di ulteriori 1.000 unità e dal 1° dicembre 2028 per il terzo contingente di ulteriori 500 unità.

			onere retributivo annuo				2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038				
Tipologia assunzione	Entità	qualifica stipendiale	trattamento economico fondamentale	straordinario	FESI	TOTALE	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo			
2026	STRAOR.	500	Allievo Ag.	€ 18.164,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.164,96	1	€ 743.947,72	2	€ 1.513.746,90	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
			Agente	€ 44.593,87	€ 4.846,30	€ 1.528,57	€ 50.968,73	0	€ 0,00	10	€ 21.236.969,44	12	€ 25.484.363,33	12	€ 25.484.363,33	12	€ 25.484.363,33	11	€ 23.360.666,38	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
			Ag. Scelto	€ 46.289,69	€ 3.963,48	€ 1.590,18	€ 51.843,35	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	1	€ 2.160.139,38	12	€ 25.921.672,58	12	€ 25.921.672,58	12	€ 25.921.672,58	12	€ 25.921.672,58	11	€ 23.761.533,19	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
			Assistente	€ 48.302,05	€ 4.459,23	€ 1.677,07	€ 54.438,34	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	1	€ 2.268.264,37	12	€ 27.219.172,49	12	€ 27.219.172,49	12	€ 27.219.172,49		
			Totale oneri					1	€ 743.947,72	12	€ 22.750.716,34	12	€ 25.484.363,33	12	€ 25.484.363,33	12	€ 25.484.363,33	12	€ 25.520.805,77	12	€ 25.921.672,58	12	€ 25.921.672,58	12	€ 25.921.672,58	12	€ 25.921.672,58	12	€ 26.029.797,57	12	€ 27.219.172,49	12	€ 27.219.172,49		
2027	STRAOR.	1.000	Allievo Ag.	€ 18.164,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.164,96	0	€ 0,00	1	€ 1.513.746,90	2	€ 3.027.493,79	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
			Agente	€ 44.593,87	€ 4.846,30	€ 1.528,57	€ 50.968,73	0	€ 0,00	0	€ 0,00	10	€ 42.473.938,88	12	€ 50.968.726,66	12	€ 50.968.726,66	12	€ 50.968.726,66	11	€ 46.721.332,77	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
			Ag. Scelto	€ 46.289,69	€ 3.963,48	€ 1.590,18	€ 51.843,35	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	1	€ 4.320.278,76	12	€ 51.843.345,15	12	€ 51.843.345,15	12	€ 51.843.345,15	12	€ 51.843.345,15	11	€ 47.523.066,39	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
			Assistente	€ 48.302,05	€ 4.459,23	€ 1.677,07	€ 54.438,34	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	1	€ 4.536.528,75	12	€ 54.438.344,98	12	€ 54.438.344,98		
			Totale oneri					0	€ 0,00	1	€ 1.513.746,90	12	€ 45.501.432,67	12	€ 50.968.726,66	12	€ 50.968.726,66	12	€ 50.968.726,66	12	€ 51.041.611,53	12	€ 51.843.345,15	12	€ 51.843.345,15	12	€ 51.843.345,15	12	€ 51.843.345,15	12	€ 52.059.595,14	12	€ 54.438.344,98		
2028	STRAOR.	500	Allievo Ag.	€ 18.164,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.164,96	0	€ 0,00	0	€ 0,00	1	€ 756.873,45	2	€ 1.513.746,90	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
			Agente	€ 44.593,87	€ 4.846,30	€ 1.528,57	€ 50.968,73	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	10	€ 21.236.969,44	12	€ 25.484.363,33	12	€ 25.484.363,33	12	€ 25.484.363,33	11	€ 23.360.666,38	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
			Ag. Scelto	€ 46.289,69	€ 3.963,48	€ 1.590,18	€ 51.843,35	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	1	€ 2.160.139,38	12	€ 25.921.672,58	12	€ 25.921.672,58	12	€ 25.921.672,58	12	€ 25.921.672,58	11	€ 23.761.533,19	0	€ 0,00		
			Assistente	€ 48.302,05	€ 4.459,23	€ 1.677,07	€ 54.438,34	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	1	€ 2.268.264,37	12	€ 26.029.797,57		
			Totale oneri					0	€ 0,00	0	€ 0,00	1	€ 756.873,45	12	€ 22.750.716,34	12	€ 25.484.363,33	12	€ 25.484.363,33	12	€ 25.484.363,33	12	€ 25.520.805,77	12	€ 25.921.672,58	12	€ 25.921.672,58	12	€ 25.921.672,58	12	€ 25.921.672,58	12	€ 26.029.797,57		
			Totale oneri retributivi								€ 743.948		€ 24.264.464		€ 71.742.670		€ 99.203.807		€ 101.937.454		€ 101.973.896		€ 102.447.648		€ 103.285.824		€ 103.686.691		€ 103.686.691		€ 103.794.816		€ 105.200.441		€ 107.687.316
			Spese di funzionamento 500 unità dal 2026								€ 682.500		€ 390.000		€ 390.000		€ 390.000		€ 390.000		€ 390.000		€ 390.000		€ 390.000		€ 390.000		€ 390.000		€ 390.000		€ 390.000		
			Spese di funzionamento 1.000 unità dal 2027								€ 0		€ 1.365.000		€ 780.000		€ 780.000		€ 780.000		€ 780.000		€ 780.000		€ 780.000		€ 780.000		€ 780.000		€ 780.000		€ 780.000		
			Spese di funzionamento 500 unità dal 2028								€ 0		€ 0		€ 682.500		€ 390.000		€ 390.000		€ 390.000		€ 390.000		€ 390.000		€ 390.000		€ 390.000		€ 390.000		€ 390.000		€ 390.000
			Totale spese di funzionamento								€ 682.500		€ 1.755.000		€ 1.852.500		€ 1.560.000		€ 1.560.000		€ 1.560.000		€ 1.560.000		€ 1.560.000		€ 1.560.000		€ 1.560.000		€ 1.560.000		€ 1.560.000		€ 1.560.000
			spese concorsuali 500 unità dal 2026								€ 135.500		€ 0		€ 0		€ 0		€ 0		€ 0		€ 0		€ 0		€ 0		€ 0		€ 0		€ 0		€ 0
			spese concorsuali 1.000 unità dal 2027								€ 0		€ 135.500		€ 0		€ 0		€ 0		€ 0		€ 0		€ 0		€ 0		€ 0		€ 0		€ 0		€ 0
			spese concorsuali 500 unità dal 2028								€ 0		€ 0		€ 135.500		€ 0		€ 0		€ 0		€ 0		€ 0		€ 0		€ 0		€ 0		€ 0		€ 0
			Totale spese concorsuali								€ 135.500		€ 135.500		€ 135.500		€ 0		€ 0		€ 0		€ 0		€ 0		€ 0		€ 0		€ 0		€ 0		€ 0
			Totale oneri complessivo								€ 1.561.948		€ 26.154.964		€ 73.730.670		€ 100.763.807		€ 103.497.454		€ 103.533.896		€ 104.007.648		€ 104.845.824		€ 105.246.691		€ 105.246.691		€ 105.354.816		€ 106.760.441		€ 109.247.316

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
2	Istituzione di un fondo per l'assunzione di 2000 unità di polizia penitenziaria		S C	0,7	24,3	71,7	0,7	24,3	71,7	0,7	24,3	71,7
		effetti riflessi	E TC				0,4	11,8	34,8	0,4	11,8	34,8
3	Assunzioni polizia penitenziaria 2.000 unità	procedure concorsuali	S C	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4		funzionamento	S C	0,4	1,3	1,6	0,4	1,3	1,6	0,4	1,3	1,6
			S K	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3

Al riguardo, per i profili di quantificazione, alla luce della puntuale esposizione in RT dei dati e dei parametri considerati nella stima degli oneri previsti nel triennio 2026-2028, e a decorrere da tale anno, per il reclutamento di 2.000 unità nei ruoli operativi del Corpo di polizia penitenziaria, comprensivi degli elementi del trattamento economico fondamentale ed accessorio e degli oneri delle procedure selettive e degli adeguamenti degli stanziamenti intestati a spese di funzionamento, nulla da osservare.

In merito allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, andrebbe chiarito quali siano le componenti delle spese di funzionamento classificate in conto capitale.

Articolo 59, commi 5-7

(Disposizioni in materia di personale del corpo di Polizia penitenziaria)

Il comma 5, al fine di fronteggiare le criticità della situazione carceraria e incidere positivamente sui livelli di sicurezza, di operatività e di efficienza degli istituti penitenziari e dei servizi di polizia penitenziaria, autorizza il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria a trattenere in servizio, nel corso del triennio 2026-2028, nell'ambito delle vigenti risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente, un contingente massimo di 150 unità di personale del Corpo di polizia penitenziaria dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori. Il trattenimento in servizio è disposto con decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, ha la durata di un anno e, se perdurano le esigenze di servizio, può essere prorogato.

Il comma 6 prevede che il trattenimento di cui al comma 5 si attivi su richiesta del dipendente formulata nei sei mesi precedenti la data del collocamento a riposo e non possa essere disposto nei confronti del personale che presenti almeno uno dei seguenti requisiti:

- nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "distinto";
- sia sospeso cautelativamente dal servizio nell'ambito di un procedimento disciplinare;
- nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare;
- sia sottoposto ad un procedimento penale nel quale è stata esercitata l'azione penale;
- abbia subito una condanna per un delitto non colposo. La presente disposizione si applica anche nei casi in cui il giudizio è stato definito ai sensi dell'articolo 444 (cd. patteggiamento) del codice di procedura penale, in deroga al disposto dell'articolo 445, comma 1-bis, del medesimo codice (ai sensi del quale l'applicazione della pena su richiesta – appunto, il patteggiamento – non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile).

Il comma 7 dispone per il personale di cui al comma 5 la cessazione, comunque, dalla posizione di trattenimento al compimento del 62° anno di età.

La RT assicura che le disposizioni in materia di trattenimento in servizio non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica tenuto conto che l'istituto è disposto nell'ambito delle vigenti risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, nulla da osservare, potendosi anzi prospettare risparmi in termini pensionistici nel periodo di vigenza della disposizione. Infatti, mentre restano invariate le risorse finanziarie per le nuove assunzioni (nel cui ambito vengono conteggiati evidentemente anche gli oneri per le retribuzioni dei soggetti trattenuti in servizio, atteso che la norma espressamente prevede che tali trattenimenti siano disposti nell'ambito delle vigenti risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente), si registreranno risparmi correlati al posticipo dei pensionamenti dei lavoratori trattenuti in servizio. A regime, i modesti incrementi dei loro trattamenti pensionistici – correlati a più elevati montanti contributivi e coefficienti di trasformazione – potrebbero essere sostanzialmente compensati dal ritardo nell'ingresso nella P.A. dei soggetti che sarebbero stati fin da subito destinati a sostituire i soggetti trattenuti. Tali nuovi assunti, infatti, in ogni anno che si intenda considerare, percepiranno retribuzioni leggermente inferiori a quelle che avrebbero percepito se fossero entrati nei ruoli della polizia penitenziaria sulla base delle tempistiche assunzionali in assenza della presente disposizione.

In linea di massima, si concorda con l'impostazione finanziariamente neutrale adottata dalla RT.

Articolo 60, commi 1-6, 10

(Disposizioni per garantire la funzionalità di Amministrazioni pubbliche, Agenzie, Autorità amministrative indipendenti e Comitati)

Il comma 1 stabilisce che al fine di garantire la piena funzionalità e il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 1, comma 551, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia «ItaliaMeteo» è autorizzata a prorogare, fino al 31 dicembre 2026, i comandi del personale proveniente da amministrazioni pubbliche, in essere alla data del 30 settembre 2025, disposti ai sensi del comma 556 della medesima legge, nonché a prorogare, fino al medesimo termine, i contratti di lavoro flessibili in corso, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente di cui all'articolo 1, comma 559, della legge n. 205 del 2017.

Il comma 2 prevede che all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 555, è aggiunto il comma 555-bis in cui si prevede che al personale di «ItaliaMeteo» appartenente alle aree previste dal sistema di classificazione professionale del comparto funzioni centrali è riconosciuta l'indennità di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero dell'università e della ricerca appartenenti alle aree corrispondenti. Il fondo risorse decentrate del personale appartenente alle

aree funzionali e il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale di seconda fascia sono costituiti rispettivamente nei limiti di 286.632 euro e di 356.593 euro, tenendo conto delle assunzioni effettuate ai sensi della normativa vigente, fatti salvi i successivi incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto e dell'area funzioni centrali e le risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 559.

Il comma 3 stabilisce che la CONSOB può avvalersi delle infrastrutture informatiche e dei sistemi informativi della società Sogei attraverso specifica convenzione, per migliorare l'efficacia dell'attività di vigilanza e favorire la digitalizzazione dei servizi e dei processi.

Il comma 4 dispone che in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a decorrere dall'anno 2026 l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) può incrementare, a valere sul proprio bilancio, le risorse per la corresponsione dell'indennità per oneri specifici dei profili di ricercatore e tecnologo di cui all'articolo 8 del CCNL 5 marzo 1998, in misura non superiore a 347.197 euro considerati gli oneri riflessi a carico dell'amministrazione.

Il comma 5 afferma che il Comitato nazionale per la bioetica (CNB), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è un organismo consultivo del Governo ed è composto da un massimo di trentasei membri, compreso il Presidente. Il Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita (CNBBSV), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, è un organismo consultivo tecnico-scientifico, di supporto al Governo, ed è composto da un massimo di venti membri, compreso il Presidente. I membri del CNB e i membri del CNBBSV sono nominati per quattro anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il comma 6 prevede la corresponsione ai presidenti ed ai componenti dei due Comitati di un gettone di presenza. Esso è stabilito nel limite, rispettivamente, di 1.000 e di 800 euro, comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione, per seduta, fino ad un massimo di 15 sedute annue. A tal fine è autorizzata la complessiva spesa di 678.000 euro annui, a decorrere dal 2026.

Il comma 10 è stralciato ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento.

La RT riferisce che il comma 1 autorizza l'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia «ItaliaMeteo» a prorogare fino al 31 dicembre 2026 i comandi del personale proveniente da amministrazioni pubbliche in essere alla data del 30 settembre 2025, nonché a prorogare, fino al medesimo termine, i contratti di lavoro flessibili in corso al fine di assicurare la continuità e la piena funzionalità dell'Agenzia, istituita dall'articolo 1, comma 551, della legge n. 205 del 2017, in attesa della definizione del Piano annuale delle assunzioni e della relativa autorizzazione ad assumere personale a tempo indeterminato da immettere nei propri ruoli. Evidenzia che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che all'avvalimento di personale in comando e alla proroga dei contratti di lavoro flessibili, l'Agenzia potrà provvedere nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente di cui all'articolo 1, comma 559, della citata legge n. 205 del 2017.

Il comma 2 fissa l'indennità di amministrazione e stabilisce il trattamento economico accessorio del personale non dirigenziale e dirigenziale di ItaliaMeteo, per la cui determinazione si è tenuto conto dei seguenti fattori:

- a) per l'indennità di amministrazione è stato preso a riferimento l'importo del personale del Ministero dell'università e della ricerca (soggetto vigilante di

ItaliaMeteo ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 settembre 2020) stabilito dal DPCM del 27 dicembre 2024:

INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE					
Qualifica	Pro-capite	N. unità	Totale Ld.	Oneri (38,38%)	Totale I.S.
Funzionari	5.143,99	41	210.903,59	80.944,80	291.848,39
Assistenti	3.668,85	5	18.344,25	7.040,52	25.384,77
Operatori	3.655,28	2	7.310,56	2.805,79	10.116,35
Totale			236.558,40		327.349,51

- b), per l'individuazione del trattamento economico accessorio del personale non dirigente (Fondo Risorse Decentrate) e dirigente (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato) si è preso a riferimento il trattamento annuo medio *pro-capite* riconosciuto all'analogo personale dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). ItaliaMeteo e ANVUR hanno una dotazione organica simile, appartengono al Comparto Funzioni Centrali e sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'università e della ricerca (ai sensi, per l'ANVUR, dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 76 del 2010 e, per ItaliaMeteo, dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 settembre 2020). Tenuto conto di tali profili di omogeneità, in un'ottica di armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente ai predetti enti, si è provveduto a quantificare gli stanziamenti complessivi dei suddetti fondi, a copertura degli oneri del trattamento accessorio per le assunzioni di volta in volta effettuate sino a completamento della dotazione organica, come segue:

Fondo Risorse Decentrate			
Pro-capite	Lordo Stato	N. unità	Totale I.S.
4.500,00	5.971,50	48	286.632,00

DIRIGENTI II FASCIA							
Posizione fissa	Posizione variabile	Retribuzione di risultato	Totale I.d.	Oneri	Totale I.S.	N. unità	TOTALE
13.345,11	32.189,90	19.696,08	65.231,09	23.916,95	89.148,04	4	356.592,18

Agli oneri, pari a complessivi 970.574 euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse già stanziati dal comma 559 dell'articolo 1 della citata della legge n. 205 del 2017.

Il comma 3 prevede che la CONSOB, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente possa avvalersi mediante apposita convenzione in coerenza con le proprie strategie informatiche, di Sogei - Società Generale d'Informatica S.p.A.

Il comma 4 prevede a decorrere dall'anno 2026 che l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, possa incrementare le risorse per la corresponsione dell'indennità per oneri specifici (IOS) dei profili di ricercatore e tecnologo di cui all'articolo 8 del CCNL 5 marzo 1998, in misura non superiore a 347.197 euro lordo amministrazione, a valere sul proprio bilancio,

La disposizione consente un incremento delle risorse finanziarie previste per il riconoscimento della IOS tale da determinare per Istat l'adeguamento ai valori riconosciuti al personale ricercatore e tecnologo del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e pari a euro 546 annuali per il Livello I, euro 520 per il Livello II ed euro 494 annuali per il Livello III, di ingresso nella qualifica di Ricercatore o di Tecnologo.

La tabella di seguito riportata evidenzia le risorse necessarie, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione, pari a euro 347.196,39.

Incremento Importi Annuali IOS Istat

Livello	Valore CNR	Valore ISTAT	Differenziale ISTAT	Unità ISTAT	Incremento ISTAT (Lordo dip.)	Incremento ISTAT (Lordo Amm.)
I	546	235,04	310,96	184	57.216,64	75.926,48
II	520	235,04	284,96	502	143.049,92	189.827,24
III	494	235,04	258,96	237	61.373,52	81.442,66
			Totale	923	261.640,08	347.196,39

I commi 5 e 6 disciplinano il Comitato nazionale per la bioetica (CNB) e il Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita (CNBBSV), istituiti rispettivamente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 1990 e con la legge n. 142 del 1992.

In particolare, si prevede l'attribuzione ai presidenti e ai componenti di un gettone di presenza nel limite, rispettivamente, di euro 1.000 e euro 800, comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione, per seduta e fino ad un massimo di 15 sedute annue.

Per i suddetti commi è autorizzata la spesa di 678.000 euro annui a decorrere dal 2026.

Nella tabella seguente è indicata la quantificazione degli oneri derivanti dalle predette disposizioni:

	Numero componenti	GETTONE DI PRESENZA PER SEDUTA	NUMERO SEDUTE	ONERI
Presidente CNB	1	1.000 €	15	15.000 €
Presidente CNBBSV	1	1.000 €	15	15.000 €
Componenti CNB	35	800 €	15	420.000 €
Componenti CNBBSV	19	800 €	15	228.000 €
TOTALE ONERI				678.000 €

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori spese/entrate tributarie correnti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
4	Incremento delle risorse per indennità oneri specifici (IOS) dei profili di ricercatore e tecnologo ISTAT, di cui all'art. 8, del CCNL 5 marzo 1998		S C				0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
		effetti riflessi	E TC				0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
6	Riconoscimento di un gettone di presenza ai Presidenti e ai componenti del Comitato nazionale per la bioetica (CNB) e del Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita (CNBBSV)		S C	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

Al riguardo, sul comma 1 la RT assicura che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che per l'avvalimento di personale in comando e la proroga dei contratti di lavoro flessibili l'Agenzia potrà provvedere nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente di cui all'articolo 1, comma 559, della legge n. 205 del 2017. Pertanto, nulla da osservare.

In merito al comma 2, si riscontrano positivamente i valori indicati per l'indennità di amministrazione e si prende atto dei parametri forniti per i valori del fondo risorse decentrate e del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato. Andrebbe tuttavia confermata la capienza delle risorse previste dal comma 559 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 (le relative somme sono sul cap.1799 dello stato di previsione del MUR e sono pari a circa 6,9 milioni di euro annui).

Sul comma 3, nulla da osservare.

In merito al comma 4, in cui si stabilisce che a decorrere dall'anno 2026 l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) possa incrementare le risorse per la corresponsione dell'indennità per oneri specifici dei profili di ricercatore e tecnologo fino a 347.197 euro, a valere sul proprio bilancio, andrebbe fornita conferma che il bilancio dell'Istituto disponga stabilmente di tali risorse da destinare alla finalità indicata.

Sui commi 5 e 6, che disciplinano il Comitato nazionale per la bioetica (CNB) e il Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita

(CNBBSV), prevedendo l'attribuzione ai presidenti e ai componenti di un gettone di presenza, trattandosi di limite massimo di spesa, nulla da osservare.

In merito allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, in relazione al comma 4 andrebbero forniti i prospetti di quantificazione degli effetti indotti.

Articolo 60, commi 7-9

(Disposizioni per garantire la funzionalità di Amministrazioni pubbliche, Agenzie, Autorità amministrative indipendenti e Comitati)

Il comma 7 novella l'articolo 1 della legge finanziaria 2006, cui sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 65, le parole «dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» sono soppresse;
- b) i commi 66, 66-bis e 66-ter sono sostituiti. In particolare, il comma 66 dispone che decorrere dal 1° gennaio 2026, alle spese derivanti dal funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, si provvede mediante un contributo annuale avente natura tributaria, da corrispondere entro il 31 marzo di ciascun anno, nella misura del 2 per mille dei ricavi derivanti dalle seguenti attività: a) fornitura, gestione e messa a disposizione di reti di comunicazioni elettroniche e infrastrutture digitali, nonché dall'attività di operatore di rete anche televisivo e dalla prestazione di servizi di comunicazioni elettroniche, inclusi i servizi interattivi associati o di accesso condizionato e l'utilizzo anche indiretto di risorse di numerazione, ai sensi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; b) prestazione dei servizi postali oggetto di licenza individuale e autorizzazione generale, ivi inclusi i servizi di corriere espresso e i servizi di consegna pacchi, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261; c) fornitura di servizi media audiovisivi e radiofonici, di radiodiffusione sonora, nonché di servizi di piattaforme di condivisione video e di contenuti, di creazione, produzione o organizzazione di contenuti sulle piattaforme per la condivisione di video, di produzione o distribuzione di programmi audiovisivi e radiofonici, compresi i format, nonché di opere cinematografiche e musicali, di attività pubblicitaria e di sponsorizzazione realizzata, anche *online*, direttamente o mediante concessionarie di pubblicità, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, e del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177; d) editoria, anche elettronica, dalla prestazione di servizi della società della informazione che consentono l'utilizzo *online* delle pubblicazioni di carattere giornalistico, nonché di agenzia di stampa, di *media monitoring* e di rassegna stampa di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177; e) prestazione di servizi digitali nonché di fornitura di beni e servizi acquistati dagli utenti attraverso interfacce online inclusi quelli di *e-commerce*, di prestazione di servizi intermediari di cui all'articolo 3, lettere g), i) e j), del Regolamento (UE) 2022/2065 non ricompresi nelle precedenti lettere da a) a d). Il comma 66-bis stabilisce che per le spese relative all'esercizio delle competenze attribuite dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, si provvede con un contributo fissato nella misura dello 0,5 per mille annuo dei ricavi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi da parte dell'organizzatore della competizione. Per le spese relative all'esercizio delle competenze attribuite dalla legge 14 luglio 2023 n. 93, è stabilito un contributo ulteriore nella misura dello 0,5 per mille dei ricavi derivanti dalla commercializzazione dei diritti sulle opere musicali, cinematografiche e audiovisive compresi i *format* televisivi; dalla attività di intermediazione dei diritti d'autore e connessi da parte di organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendenti ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35; dalla fornitura di servizi di media audiovisivi a pagamento; dalla commercializzazione di diritti delle opere riguardanti eventi sportivi. Per «ricavi» si intendono i ricavi realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all'estero, come risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato, o, per i soggetti non

obbligati alla redazione di tale bilancio, dalle omologhe voci di altre scritture contabili. Il comma 66-*ter* prevede, in sede di prima applicazione, per i soggetti operanti negli ambiti di attività di cui alle lettere *a*) e *b*), la misura dell'aliquota del contributo stabilita dall'Autorità per l'anno 2025 è incrementata dello 0,1 per mille per anno, a partire dall'anno 2026, sino al raggiungimento del limite di cui al comma 66. Il comma 66-*quater* dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2029, eventuali variazioni della misura e delle modalità della contribuzione di cui al comma 66 possono essere disposte con deliberazione motivata dell'Autorità, sottoposta all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 65, fino al limite massimo del 2,5 per mille. In ogni caso, gli eventuali incrementi dell'aliquota di cui al comma 66, fino al limite del 2,5 per mille, possono essere disposti nella misura massima dello 0,1 per mille annui, e comunque per non più di tre incrementi nell'arco di un quinquennio. Il comma 66-*quinquies* prevede che resta fermo il potere dell'Autorità di stabilire eventuali soglie di esenzione per i casi in cui il contributo risulterebbe inferiore o uguale a 100 euro.

Il comma 8 sostituisce l'articolo 16 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. Il nuovo articolo 16 (rubricato Diritti amministrativi) prevede al comma 1 che oltre ai contributi di cui all'articolo 42 e al contributo per le spese di funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono imposti alle imprese che forniscono reti o servizi ai sensi dell'autorizzazione generale o alle quali sono stati concessi diritti di uso, diritti amministrativi che coprano complessivamente i soli costi amministrativi sostenuti per la gestione, il controllo e l'applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici di cui all'articolo 13 comma 2, ivi compresi i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonché di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, e in particolare di decisioni in materia di accesso e interconnessione, dovuti per le attività di competenza del Ministero. I diritti amministrativi sono imposti alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente che minimizzi i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori. Il comma 2 prevede che per la copertura dei costi amministrativi, la misura dei diritti amministrativi di cui al comma 71 è individuata nell'allegato 12. Il Ministero nel determinare l'entità della contribuzione può definire eventuali soglie di esenzione. Il comma 3 stabilisce che il Ministero pubblica annualmente sul proprio sito *internet* i costi amministrativi sostenuti per le attività di cui al comma 1 e l'importo complessivo dei diritti riscossi ai sensi, rispettivamente, dei commi 1 e 2. In base alle eventuali differenze tra l'importo totale dei diritti e i costi amministrativi, vengono apportate opportune rettifiche. Le modifiche sono apportate di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 9 dispone infine che a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano gli effetti delle norme di previsione del sistema contributivo a carico del mercato di riferimento quale fonte di finanziamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

La RT, soffermandosi sui commi 7, 8 e 9, riferisce che tali disposizioni riguardano il sistema di finanziamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Rileva che queste hanno l'obiettivo di superare i fattori di criticità derivanti dal vigente sistema normativo di finanziamento dell'AGCOM (dettato dall'articolo 1, commi 65-66-*ter*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché da altre norme specifiche per settori di competenza), caratterizzato dalla frammentazione del contributo nei diversi settori di attività che ha determinato, tra l'altro, un elevato grado di contenzioso. Nello specifico, si intendono chiarire le fattispecie contributive,

realizzando un paradigma impositivo unitario, nonché valorizzando la natura tributaria del contributo.

In particolare, sul comma 7, lettera *a*), prevede la soppressione delle parole "dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" dal comma 65, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Con la suddetta modifica, si esclude l'AGCOM dall'*iter* approvativo delle deliberazioni delle autorità citate dal comma 65 (CONSOB, ANAC e COVIP), volte a fissare le entità contributive nonché i termini e le modalità di versamento del contributo ("Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalità di versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento").

La lettera *b*) del comma 7 prevede la sostituzione dei commi 66, 66-*bis* e 66-*ter* dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005. *In primis*, il nuovo comma 66 come riformulato prevede, al primo periodo, che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, agli oneri derivanti dal funzionamento dell'AGCOM, si provvede mediante un contributo annuale "avente natura tributaria", da corrispondere entro il 31 marzo di ciascun anno, nella misura del 2 per mille dei ricavi derivanti dalle attività di competenza, ivi specificate (comunicazioni elettroniche, servizi postali, servizi media audiovisivi e radiofonici, editoria e servizi digitali). Il nuovo comma 66-*bis* stabilisce che per le spese relative all'esercizio delle competenze attribuite dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, si provvede con un contributo fissato nella misura dello 0,5 per mille annuo dei ricavi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi da parte dell'organizzatore della competizione. Per le spese relative all'esercizio delle competenze attribuite dalla legge 14 luglio 2023 n. 93, è inoltre stabilito un contributo ulteriore nella misura dello 0,5 per mille dei ricavi derivanti dalla commercializzazione dei diritti sulle opere musicali, cinematografiche e audiovisive compresi i format televisivi; dalla attività di intermediazione dei diritti d'autore e connessi da parte di organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendenti ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35; dalla fornitura di servizi di media audiovisivi a pagamento; dalla commercializzazione di diritti delle opere riguardanti eventi sportivi. Il comma 66-*ter* introduce un meccanismo di adeguamento graduale per il raggiungimento dell'aliquota massima fissata dal precedente comma 66 (2 per mille), prevedendo che, in sede di prima applicazione, per i soggetti operanti negli ambiti di attività di cui alle lettere *a*) e *b*) – ossia il settore delle comunicazioni elettroniche e dei servizi postali – la misura dell'aliquota del contributo stabilita dall'Autorità per l'anno 2025 è incrementata dello 0,1 per mille per anno, a partire dall'anno 2026, sino al raggiungimento del limite di cui al comma 66. Il comma 66-*quater* prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2029, eventuali variazioni dell'entità del contributo di cui al comma 66 possono essere disposte con delibera motivata dell'Autorità. In ogni caso, eventuali incrementi della citata aliquota del 2 per mille possono essere disposti nella misura massima dello 0,1 per mille annui, e comunque per non più di tre incrementi nell'arco di un quinquennio, fino a un

valore massimo dell'aliquota del 2,5 per mille. Si prevede, altresì, che i termini e le modalità del versamento del contributo sono fissati dall' Autorità ai sensi del comma 65.

Con il comma 8, si propone la riformulazione dell'intero articolo 16 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, concernente la disciplina dei “diritti amministrativi” da riscuotere nel settore delle telecomunicazioni che vengono dunque ricondotti esclusivamente a quelli previsti secondo le modalità e i criteri individuati all'articolo 4 dell'allegato 12 del decreto legislativo 8 novembre 2011, n. 207, con eliminazione di quelli attualmente previsti dal citato decreto legislativo n. 259 del 2003.

Il comma 9 abroga conseguentemente le discipline contributive di settore, da considerarsi ormai superate.

Segnala infine che l'intervento normativo in materia di contribuzione per il finanziamento dell'AGCOM determina maggiori contributi, come di seguito riportati:

(milioni di euro)

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Maggiore contributo AGCOM	20,6	24,1	27,7	31,2	31,2	31,2

Di seguito gli effetti finanziari negativi conseguenti alla deducibilità ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP dei maggiori contributi:

(milioni di euro)

	2026	2027	2028	2029	2030	dal 2031
IRES	0	-8,7	-6,4	-7,3	-8,1	-7,5
IRAP	0	-1,7	-1,2	-1,4	-1,5	-1,4
Totale	0	-10,4	-7,6	-8,7	-9,6	-8,9

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
7	Revisione delle fonti di finanziamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni	ampliamento della capacità di spesa dell'ente	E	T			20,6	24,1	27,7	20,6	24,1	27,7
			S	C			20,6	24,1	27,7	20,6	24,1	27,7
	Effetti fiscali connessi alla deducibilità derivante dalla trasformazione in tributo delle fonti di finanziamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - IRES	IRAP	E	T		-8,7	-6,4		-8,7	-6,4		-8,7
			E	T				-1,7	-1,2		-1,7	-1,2
			S	C		1,7	1,2					

Al riguardo, premesso che la RT ascrive effetti d'impatto soltanto sul comma 7, si evidenzia in particolare quanto previsto dalla lettera b), che provvede alla sostituzione dei commi 66, 66-bis e 66-ter dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005.

Il nuovo comma 66 prevede che agli oneri derivanti dal funzionamento dell'AGCOM si provvede mediante un contributo annuale avente natura tributaria da corrispondere entro il 31 marzo di ciascun anno, nella misura del 2 per mille dei ricavi derivanti dalle

attività di competenza specificate. Il nuovo comma 66-*bis* stabilisce che per le spese relative all'esercizio delle competenze attribuite dal decreto legislativo n. 9 del 2008 si provvede con un contributo dello 0,5 per mille annuo dei ricavi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi da parte dell'organizzatore della competizione, mentre per le spese relative all'esercizio delle competenze attribuite dalla legge n. 93 del 2023 è previsto un ulteriore contributo dello 0,5 per mille dei ricavi derivanti tra l'altro dalla commercializzazione dei diritti sulle opere musicali, cinematografiche e audiovisive. Il comma nuovo 66-*ter* introduce un meccanismo di adeguamento graduale per il raggiungimento dell'aliquota massima fissata dal precedente comma 66 (2 per mille), mentre il comma 66-*quater* prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2029, eventuali variazioni dell'entità del predetto contributo possono essere disposte con delibera motivata dell'Autorità, comunque nella misura massima dello 0,1 per mille annui e fino a un valore massimo dell'aliquota del 2,5 per mille.

Per i profili di quantificazione e copertura, trattandosi di un rinnovo delle modalità di finanziamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni andrebbe fornito un quadro dettagliato degli introiti previsti per effetto delle norme in esame in conto entrate proprie, posti a raffronto con le risorse attualmente assicurate alla medesima Autorità ai sensi della legislazione vigente.

In merito allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica per le annualità del triennio 2026-2028 e a decorrere, non ci sono osservazioni.

Articolo 61 **(Assunzione di magistrati ordinari)**

L'articolo autorizza il Ministero della giustizia ad assumere, nel biennio 2026-2027, n. 718 magistrati ordinari vincitori di concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, di cui n. 440 unità in data non anteriore al 1° luglio 2026 e n. 278 unità in data non anteriore al 1° luglio 2027, nei limiti della vigente dotazione organica. A tal fine è autorizzata la spesa nel limite di euro 3.438.133 per l'anno 2026, di euro 18.456.249 per l'anno 2027, di euro 33.825.017 per l'anno 2028, di euro 39.334.069 per l'anno 2029, di euro 40.982.414 per l'anno 2030, di euro 47.311.407 per l'anno 2031, di euro 51.144.208 per l'anno 2032, di euro 51.626.869 per l'anno 2033, di euro 53.055.222 per l'anno 2034 e di euro 53.621.395 per l'anno 2035 e di euro 55.012.230 annui a decorrere dall'anno 2036.

La RT dopo aver ribadito la norma, precisa che la pianta organica dei magistrati ordinari è attualmente individuata in 11.171 unità (di cui 58 unità a decorrere dal 1° luglio 2026 ai sensi del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117).

Segnala che ad ottobre 2025, dai dati pubblicati sul sito COSMAG, risulta che le presenze del personale di magistratura sono 10.201 (comprensivi dei vincitori della procedura concorsuale indetta con DM 09.10.2023 e nominati con DM 03.09.2025), e che vi è una vacanza di organico di n. 912 unità, al netto dell'incremento di organico di n. 58 unità a decorrere dal 1° luglio 2026 ai sensi del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117, intervento che dispone di una specifica autorizzazione di spesa.

Evidenzia che nel mese di settembre 2025 sono iniziate le prove orali del concorso a n. 400 posti (elevabili a 440) indetto con DM 08.04.2024, ed è in corso la procedura del

concorso a 350 posti (elevabili a 385) indetto con DM 10.12.2024, che dovrebbe concludersi entro l'inizio dell'anno 2027,

Dal 1° luglio 2026 è prevista l'assunzione dei vincitori del concorso bandito con DM 8 aprile 2024, per il quale è necessaria una copertura finanziaria per 90 unità come da prospetto che segue.

n. posti previsti dal bando	400
+ aumento del decimo decreto legislativo 160/2006	40
- Unità poste a valere sulle risorse da cessazione derivanti dai pensionamenti dell'anno 2025	181
- Unità poste a valere sulle risorse di cui alla autorizzazione residuale Legge 114/2024	111
- Unità poste a valere sulle risorse di cui alla autorizzazione decreto-legge 117/2025	58
n. posti per i quali necessita la copertura finanziaria	90

Dal 1° luglio 2027 è prevista l'assunzione di 278 dei 385 vincitori del concorso bandito con DM 10 dicembre 2024 per il quale è necessaria la copertura finanziaria come da prospetto che segue.

n. posti previsti dal bando	350
+ aumento del decimo decreto legislativo 160/2006	35
- Unità poste a valere sulle risorse da cessazione derivanti dai pensionamenti dell'anno precedente 2026	107
n. posti per i quali necessita la copertura finanziaria	278

Per il reclutamento delle restanti 107 unità è necessaria apposita autorizzazione ad assumere previa verifica della maturazione delle facoltà assunzionali relative alle cessazioni dell'anno 2026.

L'onere complessivo decennale per singolo concorso è rappresentato nelle seguenti tabelle

Tabella riepilogativa

Anno	onere per assunzioni dal 1° luglio 2026	onere per assunzioni dal 1° luglio 2027	totali
2026	3.438.133	-	3.438.133
2027	7.836.239	10.620.010	18.456.249
2028	9.619.745	24.205.272	33.825.017
2029	9.619.745	29.714.324	39.334.069
2030	11.268.090	29.714.324	40.982.414
2031	12.505.530	34.805.877	47.311.407
2032	12.516.016	38.628.192	51.144.208
2033	12.966.286	38.660.583	51.626.869
2034	13.003.808	40.051.414	53.055.222
2035	13.454.078	40.167.317	53.621.395
2036	13.454.078	41.558.152	55.012.230

Assunzioni dal 1° luglio 2026

QUALIFICA	DAL	ANNO	CLASSE	STIPENDIO	IIS	IND.	LORDO DIP.	8,50%	24,20%	5,68%	3,41%	ONERI AMM.	TOTALE	MESI	COSTO UNITARIO	90	ONERE arrotondato
Magistrato ordinario in tirocinio HH02	01/07/2026	2026	0	30.947,42	13.117,97	8.037,97	52.103,36	4.428,79	12.609,01	1.757,81	447,32	19.242,93	71.346,29	6	35.673,14	3.210.583,01	3.438.133
		2026	13^	1.289,48	546,58		1.836,06	156,06	444,33	73,24	18,64	692,27	2.528,33	13^	2.528,33	227.549,64	
	01/01/2027	2027	0	30.947,42	13.117,97	16.075,93	60.141,32	5.112,01	14.554,20	1.757,81	447,32	21.871,35	82.012,66	12	82.012,66	7.381.139,58	7.836.239
		2027	13^	2.578,95	1.093,16		3.672,12	312,13	888,65	146,48	37,28	1.384,54	5.056,66	13^	5.056,66	455.099,27	
Magistrato ordinario HH03	01/01/2028	2028	0	43.417,25	13.879,57	16.075,93	73.372,75	6.236,68	17.756,21	2.466,10	473,29	26.932,28	100.305,03	12	100.305,03	9.027.452,89	9.619.745
		2028	13^	3.618,10	1.156,63		4.774,73	405,85	1.155,49	205,51	39,44	1.806,29	6.581,02	13^	6.581,02	592.292,05	
	01/01/2029	2029	0	43.417,25	13.879,57	16.075,93	73.372,75	6.236,68	17.756,21	2.466,10	473,29	26.932,28	100.305,03	12	100.305,03	9.027.452,89	9.619.745
		2029	13^	3.618,10	1.156,63		4.774,73	405,85	1.155,49	205,51	39,44	1.806,29	6.581,02	13^	6.581,02	592.292,05	
Magistrato ordinario dalla prima valutazione di professionalità HH04	01/01/2030	2030	1	46.022,28	13.879,57	16.075,93	75.977,78	6.458,11	18.386,62	2.614,07	473,29	27.932,09	103.909,87	6	51.954,94	4.675.944,27	11.268.090
	01/07/2030	2030	0	62.861,81	14.908,00	16.075,93	93.845,74	7.976,89	22.710,67	3.570,55	508,36	34.766,47	128.612,21	6	64.306,11	5.787.549,51	
		2030	13^	5.238,48	1.242,33		6.480,82	550,87	1.568,36	297,55	42,36	2.459,14	8.939,95	13^	8.939,95	804.595,89	
	01/01/2031	2031	0	62.861,81	14.908,00	16.075,93	93.845,74	7.976,89	22.710,67	3.570,55	508,36	34.766,47	128.612,21	1	10.717,68	964.591,58	12.505.530
	01/02/2031	2031	1	63.872,19	14.908,00	16.075,93	94.856,12	8.062,77	22.955,18	3.627,94	508,36	35.154,25	130.010,38	11	119.176,18	10.725.855,95	
		2031	13^	5.322,68	1.242,33		6.565,02	558,03	1.588,73	302,33	42,36	2.491,45	9.056,47	13^	9.056,47	815.082,12	
	01/01/2032	2032	1	63.872,19	14.908,00	16.075,93	94.856,12	8.062,77	22.955,18	3.627,94	508,36	35.154,25	130.010,38	12	130.010,38	11.700.933,76	12.516.016
		2032	13^	5.322,68	1.242,33		6.565,02	558,03	1.588,73	302,33	42,36	2.491,45	9.056,47	13^	9.056,47	815.082,12	
	01/01/2033	2033	1	63.872,19	14.908,00	16.075,93	94.856,12	8.062,77	22.955,18	3.627,94	508,36	35.154,25	130.010,38	1	10.834,20	975.077,81	
	01/02/2033	2033	2	67.487,59	14.908,00	16.075,93	98.471,52	8.370,08	23.830,11	3.833,30	508,36	36.541,85	135.013,37	11	123.762,25	11.138.602,67	12.966.286
		2033	13^	5.623,97	1.242,33		6.866,30	583,64	1.661,64	319,44	42,36	2.607,08	9.473,38	13^	9.473,38	852.604,55	
	01/01/2034	2034	2	67.487,59	14.908,00	16.075,93	98.471,52	8.370,08	23.830,11	3.833,30	508,36	36.541,85	135.013,37	12	135.013,37	12.151.202,91	
		2034	13^	5.623,97	1.242,33		6.866,30	583,64	1.661,64	319,44	42,36	2.607,08	9.473,38	13^	9.473,38	852.604,55	13.003.808
	01/01/2035	2035	2	67.487,59	14.908,00	16.075,93	98.471,52	8.370,08	23.830,11	3.833,30	508,36	36.541,85	135.013,37	1	11.251,11	1.012.600,24	
	01/02/2035	2035	3	71.103,00	14.908,00	16.075,93	102.086,93	8.677,39	24.705,04	4.038,65	508,36	37.929,44	140.016,37	11	128.348,34	11.551.350,52	
		2035	13^	5.925,25	1.242,33		7.167,58	609,24	1.734,56	336,55	42,36	2.722,72	9.890,30	13^	9.890,30	890.127,08	13.454.078

Assunzioni dal 1° luglio 2027

QUALIFICA	DAL	ANNO	CLASSE	STIPENDIO	IIS	IND.	LORDO DIP.	8,50%	24,20%	5,68%	3,41%	ONERI AMM.	TOTALE	MESI	COSTO UNITARIO	278	ONERE arrotondato
Magistrato ordinario in tirocinio HH02	01/07/2027	2027	0	30.947,42	13.117,97	8.037,97	52.103,36	4.428,79	12.609,01	1.757,81	447,32	19.242,93	71.346,29	6	35.673,14	9.917.134,19	10.620.010
		2027	13^	1.289,48	546,58		1.836,06	156,06	444,33	73,24	18,64	692,27	2.528,33	13^	2.528,33	702.875,54	
	01/01/2028	2028	0	30.947,42	13.117,97	16.075,93	60.141,32	5.112,01	14.554,20	1.757,81	447,32	21.871,35	82.012,66	12	82.012,66	22.799.520,05	24.205.272
		2028	13^	2.578,95	1.093,16		3.672,12	312,13	888,65	146,48	37,28	1.384,54	5.056,66	13^	5.056,66	1.405.751,08	
Magistrato ordinario HH03	01/01/2029	2029	0	43.417,25	13.879,57	16.075,93	73.372,75	6.236,68	17.756,21	2.466,10	473,29	26.932,28	100.305,03	12	100.305,03	27.884.798,92	29.714.324
		2029	13^	3.618,10	1.156,63		4.774,73	405,85	1.155,49	205,51	39,44	1.806,29	6.581,02	13^	6.581,02	1.829.524,32	
	01/01/2030	2030	0	43.417,25	13.879,57	16.075,93	73.372,75	6.236,68	17.756,21	2.466,10	473,29	26.932,28	100.305,03	12	100.305,03	27.884.798,92	29.714.324
		2030	13^	3.618,10	1.156,63		4.774,73	405,85	1.155,49	205,51	39,44	1.806,29	6.581,02	13^	6.581,02	1.829.524,32	
Magistrato ordinario dalla prima valutazione di professionalità HH04	01/01/2031	2031	1	46.022,28	13.879,57	16.075,93	75.977,78	6.458,11	18.386,62	2.614,07	473,29	27.932,09	103.909,87	6	51.954,94	14.443.472,29	34.805.877
	01/07/2031	2031	0	62.861,81	14.908,00	16.075,93	93.845,74	7.976,89	22.710,67	3.570,55	508,36	34.766,47	128.612,21	6	64.306,11	17.877.097,37	
		2031	13^	5.238,48	1.242,33		6.480,82	550,87	1.568,36	297,55	42,36	2.459,14	8.939,95	13^	8.939,95	2.485.307,31	38.628.192
	01/01/2032	2032	0	62.861,81	14.908,00	16.075,93	93.845,74	7.976,89	22.710,67	3.570,55	508,36	34.766,47	128.612,21	1	10.717,68	2.979.516,23	
	01/02/2032	2032	1	63.872,19	14.908,00	16.075,93	94.856,12	8.062,77	22.955,18	3.627,94	508,36	35.154,25	130.010,38	11	119.176,18	33.130.977,26	38.660.583
		2032	13^	5.322,68	1.242,33		6.565,02	558,03	1.588,73	302,33	42,36	2.491,45	9.056,47	13^	9.056,47	2.517.698,10	
	01/01/2033	2033	1	63.872,19	14.908,00	16.075,93	94.856,12	8.062,77	22.955,18	3.627,94	508,36	35.154,25	130.010,38	12	130.010,38	36.142.884,28	40.051.414
		2033	13^	5.322,68	1.242,33		6.565,02	558,03	1.588,73	302,33	42,36	2.491,45	9.056,47	13^	9.056,47	2.517.698,10	
	01/01/2034	2034	1	63.872,19	14.908,00	16.075,93	94.856,12	8.062,77	22.955,18	3.627,94	508,36	35.154,25	130.010,38	1	10.834,20	3.011.907,02	40.167.317
	01/02/2034	2034	2	67.487,59	14.908,00	16.075,93	98.471,52	8.370,08	23.830,11	3.833,30	508,36	36.541,85	135.013,37	11	123.762,25	34.405.906,01	
		2034	13^	5.623,97	1.242,33		6.866,30	583,64	1.661,64	319,44	42,36	2.607,08	9.473,38	13^	9.473,38	2.633.600,72	41.558.152
	01/01/2035	2035	2	67.487,59	14.908,00	16.075,93	98.471,52	8.370,08	23.830,11	3.833,30	508,36	36.541,85	135.013,37	12	135.013,37	37.533.715,65	
		2035	13^	5.623,97	1.242,33		6.866,30	583,64	1.661,64	319,44	42,36	2.607,08	9.473,38	13^	9.473,38	2.633.600,72	41.558.152
	01/01/2036	2036	2	67.487,59	14.908,00	16.075,93	98.471,52	8.370,08	23.830,11	3.833,30	508,36	36.541,85	135.013,37	1	11.251,11	3.127.809,64	
	01/02/2036	2036	3	71.103,00	14.908,00	16.075,93	102.086,93	8.677,39	24.705,04	4.038,65	508,36	37.929,44	140.016,37	11	128.348,34	35.680.838,29	
		2036	13^	5.925,25	1.242,33		7.167,58	609,24	1.734,56	336,55	42,36	2.722,72	9.890,30	13^	9.890,30	2.749.503,65	

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori spese correnti e maggiori entrate tributarie correnti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
1	Assunzione di 718 magistrati ordinari vincitori di concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, di cui n. 440 unità in data non anteriore al 1° luglio 2026 e n. 278 unità in data non anteriore al 1° luglio 2027		S C	3,4	18,5	33,8	3,4	18,5	33,8	3,4	18,5	33,8
			effetti riflessi E TC				1,7	9,0	16,4	1,7	9,0	16,4

Al riguardo, per i profili di quantificazione, la RT reca la puntuale esposizione dei dati e dei paramenti da considerarsi per quantificare l'evoluzione dell'onere di spesa complessivo, per il decennio 2026-2036, distintamente per il contingente di n. 90 magistrati ordinari di cui al D.M. 8 aprile 2024 da assumersi non prima del 1° luglio 2026, e per il contingente di n. 278 magistrati ordinari da immettere in servizio non prima del 1° luglio 2027.

Verificata la congruità degli oneri unitari indicati (comprensivi di stipendio tabellare, I.I.S. e IND.) e del calcolo degli effetti indotti a carico del dipendente e dell'Amministrazione³³, non ci sono osservazioni.

Articolo 62

(Disposizioni in materia di turn over per le Forze id Polizia e aggiornamento del contingente dei volontari di truppa del Corpo delle Capitanerie di Porto della M.M.)

Il comma 1 ripristina per l'anno 2026 per i Corpi di polizia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco il *turn over* al 100 per cento, attualmente fissato al 75 per cento. A tal fine, novella il comma 9-bis, secondo periodo, dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112³⁴.

Il comma 2 porta da 4.657.573 euro a 4 milioni di euro la riduzione degli oneri a decorrere dall'anno 2026 riferiti alle consistenze dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto, che la legge di bilancio dello scorso anno aveva previsto. A tal fine, modifica il comma 3-bis, secondo periodo, dell'articolo 584, del C.O.M., di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

³³ I dati consultabili relativamente al Conto Annuale della R.G.S., aggiornati al 2023, indicano una retribuzione media annua dei magistrati ordinari pari a 146.440 euro annui lordi (Lordo stato), di cui 130.869 euro di componenti della retribuzione fondamentale (Tabellare e indennità fisse e continuative) e 15.571 euro di componenti accessorie. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conto Annuale, tavole sul sito del Dipartimento.

³⁴ La disposizione vigente prevede che, per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 75 per cento per l'anno 2026 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2027.

La RT rileva che i commi 1 e 2, volti ad annullare la riduzione a decorrere dall'anno 2026, degli oneri riferiti alle consistenze dei volontari di truppa per il Corpo delle capitanerie di porto, pari a euro 657.573, disposta dal comma 824, lettera b), dell'articolo 1 della legge 207 del 2024 e a ripristinare il *turn over* al 100 per cento per i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ridotto per l'anno 2026 al 75 per cento dal comma 825, lettera a), dell'articolo 1 della legge 207 del 2024, determinano, tenuto conto di quanto previsto dal comma 834 della citata legge, minori entrate pari a 90.341.704 euro a decorrere dal 2026.

		A decorrere dal 2026
Vigili del fuoco	Vigili del fuoco	10.571.153
Corpi di polizia	Carabinieri	28.078.651
	Guardia di finanza	16.738.937
	Polizia di Stato	27.036.018
	Polizia penitenziaria	7.259.373
Capitanerie di porto	Capitanerie di porto	657.573
Totale		90.341.704

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori/minori entrate tributarie ed extra tributarie e maggiori spese correnti, per il triennio 2026-2028 e a decorrere da tale annualità:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione		e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
					2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
1-2	Esclusione in via definitiva di Corpi di polizia e VVFF e del Corpo delle capitanerie di porto dalla riduzione <i>turn over</i> del 25%, di cui all'art. 1, c. 823, della L. 207/2024	Mancato riversamento all'entrata del bilancio dello Stato dei risparmi connessi	E	EXT	-90,3	-90,3	-90,3						
			S	C				90,3	90,3	90,3	90,3	90,3	90,3
		Effetti riflessi	E	TC				43,8	43,8	43,8	43,8	43,8	43,8

Al riguardo, sul comma 1, dal momento che la norma in esame esclude in via definitiva i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco dalla riduzione del *turn over* del 25%, di cui all'articolo 1, comma 823, della legge n. 207/2024, andrebbe confermato che i risparmi di spesa che con la modifica normativa vengono soppressi fossero da considerarsi già scontati dai tendenziali a legislazione vigente a decorrere dal 2026³⁵.

Quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica per le annualità del triennio 2026-2028, di cui è evidenziato distintamente il mancato riversamento dei risparmi di spesa correlati alla norma abrogata in termini di

³⁵ Infatti tali risparmi non risultano nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla legge di bilancio 2025, articolo 1, comma 825.

competenza finanziaria e l'equivalente aggravio di spesa in termini di fabbisogno e indebitamento, non ci sono osservazioni.

Sul comma 2, non ci sono osservazioni.

TITOLO V

MISURE IN MATERIA DI SANITÀ E DI LOTTA ALLE DIPENDENZE PATOLOGICHE

Articolo 63 ***(Rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale)***

Il comma 1 incrementa il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale (FSN) standard cui concorre lo Stato di 2.400 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.650 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, anche per le finalità di cui agli articoli da 64 a 84.

Il comma 2 destina una quota dell'importo di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, al finanziamento delle spese per Alzheimer e altre patologie di demenza senile.

Il comma 3 autorizza le regioni, nelle more dell'assegnazione del finanziamento sanitario per l'emersione di lavoratori irregolari di cui all'articolo 103, comma 24, del decreto-legge n. 34 del 2020, ad iscrivere nel bilancio dell'esercizio di riferimento l'ultimo valore annuale assegnato in esercizi precedenti, fermi restando i successivi conguagli a seguito della assegnazione definitiva.

Il comma 4, al fine di rafforzare il monitoraggio dell'utilizzo delle risorse ricomprese nel fabbisogno sanitario destinate a specifiche finalità assistenziali e al fine di ridurre gli adempimenti a carico delle regioni e province autonome, demanda a un decreto interministeriale, previa Intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni, da adottarsi entro il 31 marzo 2026, l'individuazione delle disposizioni normative per le quali si procede al riparto delle risorse nell'ambito della proposta complessiva di riparto delle disponibilità finanziarie del SSN, ferma restando la verifica dell'utilizzo delle risorse per le finalità assistenziali ivi previste.

Il comma 5 destina una quota delle risorse incrementali di cui al comma 1, pari a 206 milioni di euro per l'anno 2026, 17 milioni di euro per l'anno 2027 e 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 all'incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge n. 662 del 1996.

La RT precisa che l'incremento dello stanziamento relativo al FSN (comma 1) è destinato alla copertura degli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 2 del presente articolo e dalle disposizioni di cui agli articoli 64, 65, 66, 67, commi 1 e 2, 68, 69, commi 1, 2, 3 e 4, 70, commi 1 e 3, lettera b), 72, 78, comma 1, 80 e 81.

Chiarisce poi che la destinazione alle regioni della quota pari a 100 milioni di euro annui prevista dal comma 2 per la copertura delle spese socioassistenziali, strumentali e sanitarie in favore dei malati di Alzheimer o di altre forme di demenza senile è disposta al fine di tenere conto delle conseguenze in termini finanziari derivanti da alcuni arresti giurisprudenziali della Corte di cassazione.

La RT afferma poi che la norma di cui al comma 3 si rende necessaria ai fini di un'ordinata gestione del bilancio sanitario regionale, tenuto conto del ritardo con il quale vengono definiti i riparti delle risorse destinate all'assistenza sanitaria degli immigrati regolarizzati ai sensi dell'articolo 103, comma 24, del decreto-legge n. 34 del 2020, in

relazione alla necessità di acquisire le informazioni circa la residenza dei predetti cittadini. Pertanto, la disposizione prevede che le regioni siano autorizzate ad iscrivere nei propri bilanci il valore relativo all'ultima annualità definita, salvo conguaglio. La disposizione non comporta effetti finanziari.

La disposizione di cui al comma 4 viene considerata di mera razionalizzazione amministrativa, volta anche al monitoraggio della spesa, per cui non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nulla aggiunge la RT al contenuto del comma 5.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
1	Incremento del livello di finanziamento del Sistema Sanitario Nazionale (SSN)		S C	1.644,0	1.557,0	1.561,0	1.644,0	1.557,0	1.561,0	1.644,0	1.557,0	1.561,0
	personale	S	C	756,0	1.093,0	1.089,0	756,0	1.093,0	1.089,0	756,0	1.093,0	1.089,0
	effetti riflessi	E	TC				366,7	530,1	528,2	366,7	530,1	528,2

Al riguardo, premesso che non si ha nulla da osservare per i profili di quantificazione relativi al comma 1, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento, si ritiene opportuno proporre una tabella riepilogativa del complesso degli oneri inerenti ad attività e funzioni del SSN che la norma in esame si propone di coprire attraverso il previsto incremento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato o, comunque, richiamandosi a tale linea di finanziamento.

Articoli	2026	2027	2028	dal 2029
COPERTURA				
63, comma 1	2.400	2.650	2.650	2.650
(rifinanziamento SSN)				
ONERI				
63, comma 2	100	100	100	100
63, comma 5	206	17		60
64, comma 1	238	238	238	238
64, comma 2	120			
65, comma 1	80	85	90	30
66	10	10	10	10
67, comma 1		350	350	350
67, comma 2	100	183	183	183
68	50	50	50	50
69, comma 1	85	85	85	85
69, comma 2	195	195	195	195
69, comma 3	8	8	8	8
69, comma 4	58	58	58	58
70, comma 1	207	328	340	340
70, comma 3	180	180	180	180
72	20	20	20	20
78, comma 1	350	350	350	350
80	280	280	280	280
81	123	123	123	123

Si osserva che gli impegni finanziari assunti col presente provvedimento esauriscono integralmente l'incremento del FSN di cui al comma 1. Peraltro, l'insieme dei medesimi impegni finanziari eccede annualmente di 10 milioni di euro le risorse stanziare dal comma 1; a quest'ultimo riguardo, tuttavia, va rilevato che il testo delle disposizioni, tranne che nei commi del presente articolo e dell'articolo 70, comma 1, non fa riferimento alle risorse incrementalmente di cui al comma 1 del presente articolo, ma in generale al fabbisogno sanitario nazionale standard, e che, in tale contesto, la quota eccedente di 10 milioni dovrebbe intendersi coperta a valere sulla quota indistinta del finanziamento globale del fabbisogno medesimo. Si reputa comunque opportuno un chiarimento.

Articolo 64 **(Misure di prevenzione)**

Il comma 1, al fine di potenziare le misure in materia di prevenzione collettiva e sanità pubblica, destina una quota del fabbisogno sanitario standard, pari a 238 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, al rafforzamento degli interventi nel settore, con particolare riferimento:

- a) al potenziamento dello *screening* mammografico per il tumore della mammella, allo scopo di estenderlo alle donne di età compresa tra 45 e 49 anni e tra 70 e 74 anni;
- b) al potenziamento dello *screening* per il tumore del colon-retto, allo scopo di estenderlo alle persone di età compresa tra 70 e 74 anni;
- c) alla prosecuzione del programma di prevenzione e monitoraggio del tumore polmonare di cui all'articolo 34, comma 10-sexies, del decreto-legge n. 73 del 2021, nell'ambito della rete italiana *screening* polmonare (RISP), allo scopo di garantire la più ampia copertura sul territorio nazionale

e una maggiore equità di accesso e favorire l'accessibilità ampliando la platea dei potenziali beneficiari aventi i requisiti per accedere al programma;

- d) all'incremento del finanziamento previsto dall'articolo 1, comma 408, della legge n. 232 del 2016, per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto di vaccini ricompresi nel calendario nazionale vaccinale.

Il comma 2 destina per l'anno 2026 un importo aggiuntivo rispetto a quello previsto al comma 1, pari a 247 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge n. 207 del 2024, per 127 milioni di euro, e a valere sul fabbisogno sanitario standard di cui all'articolo 63, comma 1, per 120 milioni di euro, all'ulteriore potenziamento delle misure di prevenzione.

Il comma 3, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, autorizza la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026 finalizzata alla realizzazione, da parte del Ministero della salute, di apposite campagne di comunicazione istituzionale sulla prevenzione. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge n. 662 del 1996, indicate all'articolo 1, comma 275, della legge n. 207 del 2024.

Il comma 4, fermo restando quanto previsto dal comma 3, stabilisce che i criteri di riparto degli importi di cui al comma 1 sono definiti in sede di riparto del complessivo fabbisogno sanitario standard dell'anno di riferimento.

La RT puntualizza che la disposizione di cui al comma 1 è diretta a potenziare le politiche di prevenzione sanitaria, innalzando in via permanente dall'attuale 5 al 5,2% (che salirebbero quindi, in valore assoluto, da 5.950 a 6.188 milioni) le risorse destinate al livello di assistenza "prevenzione collettiva e sanità pubblica" e prevedendo un ulteriore incremento fino a raggiungere per l'anno 2026 il 5,4% delle risorse, autorizzando al comma 2 l'ulteriore spesa di 247 milioni per il rafforzamento delle misure di prevenzione.

La RT precisa poi che agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 238 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede a valere sull'incremento del livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato di cui all'articolo 63.

Nulla aggiunge alle restanti disposizioni, limitandosi a ribadirne il contenuto.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)												
Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
3	Realizzazione, da parte del Ministero della salute, di apposite campagne di comunicazione istituzionale sulla prevenzione	S	C	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Riduzione delle risorse destinate al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui all'art. 1, cc. 34 e 34-bis, della L. 662/1996, indicate all'art. 1, c. 275, della L. 207/2024	S	C	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1

Al riguardo, anche se le percentuali indicate dalla RT non sembrerebbero corrispondere a quelle desumibili dai valori complessivi del FSN, non si hanno osservazioni da formulare sia per i profili di quantificazione, essendo tutti gli oneri configurati come limiti di spesa, che per quelli di copertura riconducibili alle risorse di cui al comma 275 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024, che presentano le occorrenti disponibilità (ovvero 128 milioni di euro per il 2026 e 1 milione a regime), corrispondendo a 773,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 340,9 milioni di euro per l'anno 2027 e a 329,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, destinate all'incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge n. 662 del 1996.

Comunque, considerando gli ulteriori stanziamenti disposti col presente provvedimento a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge n. 207 del 2024, queste ultime risultano quasi integralmente finalizzate, come si evince dalla seguente tabella riepilogativa:

Articoli	2026	2027	2028	dal 2029
COPERTURA				
art 1, co. 275, l. 207/24	773,9	340,9	329,2	329,2
(rifinanziamento				
art.1 co 34 e 34-bis, l. 662/96)				
ONERI				
64, comma 2	127			
64, comma 3	1	1	1	1
69, comma 5	143,5			
70, comma 1	243	122	110	110
77	2	1	1	1
78, comma 3	166	166	166	166
79	50	50	50	50
82	20			
83	1	0,8	0,8	0,8
85	20			

Articolo 65

(Piano nazionale di azioni per la salute mentale – PANSM)

Il comma 1 vincola una quota del fabbisogno sanitario nazionale standard, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2026, 85 milioni di euro per l'anno 2027, 90 milioni di euro per l'anno 2028 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 all'implementazione e al potenziamento delle strategie e delle azioni per prevenzione, diagnosi, cura e assistenza definite negli Obiettivi del Piano nazionale di azioni per la salute mentale 2025-2030 (PANSM 2025-2030) necessarie per potenziare e qualificare l'assistenza integrata a tutela della salute mentale della persona accompagnandola in tutto il ciclo della propria vita.

Per il triennio 2026-2028, una quota pari al 30 per cento degli importi di cui al comma 1 è destinata all'implementazione delle azioni di prevenzione per la piena realizzazione degli argomenti trattati nel PANSM.

Gli importi di cui al comma 1 sono ripartiti tra le regioni sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro

centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con il medesimo decreto è disciplinato il monitoraggio della realizzazione delle azioni strategiche delineate nel PANSM con la finalità di verificare il recepimento nella pianificazione regionale del mandato del Piano nonché il raggiungimento degli obiettivi strategici nazionali.

Limitatamente alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie concernenti l'attuazione delle azioni strategiche di intervento previste nel PANSM 2025-2030, nell'ambito dell'importo di cui al comma 1, è autorizzato l'impiego di una quota pari a 30 milioni di euro annui per l'assunzione a tempo indeterminato di personale dei ruoli sanitario e socio-sanitario da destinare ai Servizi di salute mentale così come intesi nel PANSM.

La RT afferma che alla luce dell'aumento dei cittadini presi in carico dai servizi di salute mentale degli accessi in pronto soccorso per problematiche legate alla salute mentale, il comma 1 prevede che una quota del fabbisogno sanitario nazionale *standard*, pari a 80 milioni di euro per il 2026, 85 milioni per il 2027, 90 milioni per il 2028 e 30 milioni annui a decorrere dal 2029, sia destinata all'adozione di misure per l'implementazione del Piano nazionale di azioni per la salute mentale 2025–2030 (PANSM 2025-2030).

Descrive poi gli altri commi.

Afferma che agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede a valere sull'incremento del livello del finanziamento del fabbisogno nazionale *standard* cui concorre lo Stato ai sensi dell'articolo 63.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, nulla da osservare, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento.

Articolo 66

(Incremento della quota del Fondo sanitario nazionale destinata agli Istituti zooprofilattici sperimentali)

Il comma 1, al fine di garantire le risorse necessarie a far fronte alle maggiori spese derivanti dall'aumento del costo dei servizi nonché dalle ricorrenti emergenze sanitarie nei settori della sicurezza alimentare, della sanità animale e dell'igiene zootecnica, incrementa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 la quota destinata al funzionamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali nell'ambito del Fondo sanitario nazionale.

La RT aggiunge che la copertura finanziaria dell'intervento è a valere sull'incremento del livello del finanziamento del fabbisogno nazionale *standard* cui concorre lo Stato ai sensi dell'articolo 63.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 67

(Finanziamento destinato all'aggiornamento delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni ospedaliere per acuti e per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e protesica)

Il comma 1, integrando l'articolo 1, comma 300, della legge n. 207 del 2024, stanZIA 1.350 milioni di euro annui a decorrere dal 2027 per l'aggiornamento delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni ospedaliere, destinandone 350 milioni ai DRG post acuzie e 1.000 milioni ai DRG per acuti.

Il comma 2, al fine di garantire al SSN le risorse necessarie per provvedere all'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza protesica, vincola, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, una quota pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026 e 183 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

La RT afferma che, anche tenuto conto del numero di assistiti, il comma 1 prevede che il finanziamento annuo ivi previsto per l'aggiornamento delle tariffe ospedaliere relative alle prestazioni per acuti aumenti di 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, passando così da 650 milioni di euro annui a 1.000 milioni di euro annui.

La RT infine fa presente che alla copertura del finanziamento di cui al presente articolo si provvede a valere sull'incremento del livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato ai sensi dell'articolo 63.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, nulla da osservare, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento.

Articolo 68

(Farmacia dei servizi)

Il comma 1, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 406-bis, della legge n. 205 del 2017, e tenuto conto dell'esito della relativa sperimentazione da comunicarsi da parte del Ministero della salute, prevede la stabile integrazione dei servizi resi dalle farmacie a norma del decreto legislativo n. 153 del 2009 nel Servizio sanitario nazionale (SSN). Le farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il SSN sono riconosciute come strutture eroganti prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ai sensi del DPCM 12 gennaio 2017, anche in sinergia con gli altri professionisti sanitari. Il Ministero della salute adotta apposite linee guida al fine di definire i requisiti per lo svolgimento delle ulteriori prestazioni assistenziali, in particolare con riferimento ai requisiti delle farmacie che operano in contesti decentrati, di disagio e di ruralità.

Il comma 2, per le finalità di cui al comma 1, vincola nell'ambito del fabbisogno sanitario standard una quota pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, al cui riparto si provvede in sede di riparto del complessivo fabbisogno sanitario standard dell'anno di riferimento.

Il comma 3 prevede che la remunerazione dei servizi di cui al comma 1 sia definita nell'ambito degli Accordi integrativi regionali, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, all'esito delle negoziazioni con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie, sulla base di quanto stabilito dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992, nei limiti dell'importo di cui al comma 2.

Il comma 4 dispone che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano rendicontano al Ministero della salute entro il 30 giugno di ogni anno l'utilizzo delle risorse e i volumi di attività erogati nel corso dell'anno precedente, anche ai fini della verifica degli impatti organizzativi ed economici dei servizi resi dalle farmacie.

Il comma 5 apporta le seguenti modificazioni al decreto legislativo n. 502 del 1992:

- la lettera a), sostituendo la lettera c-bis) all'articolo 8, comma 2, stabilisce che l'accordo collettivo nazionale su cui si fondano le convenzioni che disciplinano il rapporto con le farmacie pubbliche e private definisce i principi e i criteri per la remunerazione, da parte del Servizio sanitario nazionale, delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui all'articolo 11 della legge n. 69 del 2009 e al decreto legislativo n. 153 del 2009 (fin qui confermando di fatto la legislazione vigente), nei limiti delle risorse a tale scopo vincolate nell'ambito del fabbisogno sanitario nazionale standard (attualmente, invece, fissando il relativo tetto di spesa, a livello nazionale, entro il limite dell'accertata diminuzione degli oneri derivante, per il medesimo SSN, per le regioni e per gli enti locali, dallo svolgimento delle suddette attività da parte delle farmacie, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica);
- la lettera b), sostituendo la lettera c-ter) all'articolo 8, comma 2, stabilisce che, fermi restando i limiti di spesa fissati dall'accordo nazionale ed entro un limite di spesa relativo alla singola regione e provincia autonoma di importo non superiore a quello a tale scopo vincolato nell'ambito del fabbisogno sanitario nazionale standard (finora non superiore a quello accertato dai Comitati e dal Tavolo all'uopo istituiti), gli accordi di livello regionale e provinciale disciplinano le modalità e i tempi dei pagamenti per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui alla lettera c-bis); gli accordi regionali definiscono, altresì, - come già previsto - le caratteristiche strutturali e organizzative e le dotazioni tecnologiche minime in base alle quali individuare le farmacie con le quali stipulare accordi contrattuali finalizzati alla fornitura dei servizi di secondo livello, entro il medesimo limite di spesa e fermo restando quanto previsto al comma 1 (tale rinvio al comma 1, che individua i criteri cui devono attenersi gli accordi e – conseguentemente – le convenzioni che disciplinano i rapporti fra SSN, da un lato, e MMG e PLS, dall'altro, rappresenta un'innovazione recata dall'articolo in esame); la norma infine conferma che eventuali prestazioni e funzioni assistenziali al di fuori dei limiti di spesa indicati dagli accordi regionali sono a carico del cittadino che le ha richieste.

Il comma 6 demanda, per le finalità di cui al presente articolo, a un decreto interministeriale, da emanarsi entro il 30 marzo 2026, la disciplina delle modifiche alle procedure delle prescrizioni mediche dematerializzate nell'ambito del Sistema tessera sanitaria, nonché delle relative erogazioni, fatte salve le modalità già operative per l'assistenza farmaceutica, anche ai fini del rimborso delle stesse da parte del SSN, fermo restando quanto previsto al comma 5, lettera b).

La RT si limita a sintetizzare il contenuto dell'articolo.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, nulla da osservare, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento di cui al comma 2.

Articolo 69 ***(Indennità del personale del Servizio sanitario nazionale)***

Il comma 1 novella il comma 350 (Valorizzazione delle caratteristiche peculiari e specifiche della dirigenza medica e veterinaria dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale) dell'articolo 1 della legge di bilancio 2025, integrando l'autorizzazione di spesa ivi prevista di 85 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Il comma 2 modifica il comma 352 (Valorizzazione delle competenze degli infermieri dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale) dell'articolo 1 della legge di bilancio 2025, integrando l'autorizzazione di spesa ivi prevista di 195 milioni di euro dal 2026.

Il comma 3 novella il comma 351 (Valorizzazione delle caratteristiche peculiari e specifiche della dirigenza sanitaria non medica dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale) dell'articolo 1 della legge di bilancio 2025, laddove le parole «nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 5,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti degli importi complessivi lordi di 5,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 13,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

Il comma 4 modifica il comma 353 (Valorizzazione dell'apporto delle competenze e dello specifico ruolo dei dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale appartenenti alle professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e di ostetrica, alla professione di assistente sociale nonché agli operatori socio-sanitari) dell'articolo 1 della legge di bilancio 2025, integrando l'autorizzazione di spesa ivi prevista dal 2026 di 58 milioni di euro.

Il comma 5 prevede che per le finalità di cui al comma 11 dell'articolo 4 (Disposizioni urgenti in materia di lavoro) del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 208, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'anno 2026, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 220, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, possono incrementare, a valere sul livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2026, la spesa per prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici e del personale sanitario del comparto sanità dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale nel limite degli importi lordi indicati, per ciascuna regione e provincia autonoma, nell'allegato III alla presente legge, pari complessivamente a 143.500.000 euro, di cui 101.885.000 euro per i dirigenti medici e 41.615.000 euro per il personale sanitario del comparto sanità. I compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive di cui al presente comma sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 218 e 219, della citata legge n. 213 del 2023 in materia di prestazioni aggiuntive. Agli oneri derivanti dal comma in esame, valutati in 143.500.000 euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 275 (Incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale), della legge di bilancio 2025.

Regione/Provincia Autonoma	Quota per prestazioni aggiuntive dirigenti medici	Quota per prestazioni aggiuntive personale sanitario comparto
PIEMONTE	7.457.324	3.045.949
VALLE D'AOSTA	213.582	87.238
LOMBARDIA	17.092.512	6.981.448
PA BOLZANO	890.427	363.696
PA TRENTO	925.759	378.127
VENETO	8.364.167	3.416.350
FRIULI VENEZIA GIULIA	2.103.245	859.072
LIGURIA	2.694.580	1.100.603
EMILIA-ROMAGNA	7.673.781	3.134.361
TOSCANA	6.416.757	2.620.929
UMBRIA	1.504.348	614.452
MARCHE	2.591.787	1.058.617
LAZIO	9.812.053	4.007.740
ABRUZZO	2.217.457	905.722
MOLISE	512.400	209.290
CAMPANIA	9.485.475	3.874.349
PUGLIA	6.763.415	2.762.521
BASILICATA	934.288	381.611
CALABRIA	3.185.280	1.301.030
SICILIA	8.263.172	3.375.098
SARDEGNA	2.783.190	1.136.796
TOTALE	101.885.000	41.615.000

La RT evidenzia che il comma 1 incrementa, a decorrere dal 1° gennaio 2026, il limite di spesa previsto dall'articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 di 85 milioni di euro annui lordi al fine di destinare maggiori risorse per l'incremento dell'indennità di specificità medica e veterinaria prevista dall'articolo 65 del CCNL Area Sanità 2019-2021, stipulato il 23 gennaio 2024. Dal 2026, quindi, il predetto limite di spesa è pari complessivamente a 412 milioni di euro annui.

Il comma 2 incrementa, a decorrere dal 1° gennaio 2026, il limite di spesa previsto dall'articolo 1, comma 352, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 di 195 milioni di euro annui lordi al fine di destinare maggiori risorse per l'incremento dell'indennità di specificità infermieristica prevista dall'articolo 104 del CCNL Comparto Sanità 2019-

2021, stipulato il 2 novembre 2022. Dal 2026, quindi, il predetto limite di spesa è pari complessivamente a 480 milioni di euro annui.

Il comma 3 incrementa, a decorrere dal 1° gennaio 2026, il limite di spesa previsto dall'articolo 1, comma 351, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 di 8 milioni di euro annui lordi al fine di destinare maggiori risorse per l'incremento dell'indennità di specificità sanitaria prevista dall'articolo 66 del CCNL Area Sanità 2019-2021, stipulato il 23 gennaio 2024. Dal 2026, quindi, il predetto limite di spesa è pari complessivamente a 13,5 milioni di euro annui.

Il comma 4 incrementa, a decorrere dal 1° gennaio 2026, il limite di spesa previsto dall'articolo 1, comma 353, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 di 58 milioni di euro annui lordi al fine di destinare maggiori risorse per l'incremento dell'indennità tutela del malato e per la promozione della salute prevista dall'articolo 105 del CCNL Comparto Sanità 2019-2021, stipulato il 2 novembre 2022. Dal 2026, quindi, il predetto limite di spesa è pari complessivamente a 208 milioni di euro annui.

Alla copertura degli oneri dei commi da 1 a 4 si provvede a valere sull'incremento del livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato ai sensi dell'articolo 63.

Il comma 5 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'anno 2026 possono incrementare, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 220, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le prestazioni aggiuntive svolte dai dirigenti medici e dal personale sanitario del comparto sanità, ai fini della riduzione delle liste d'attesa, per un importo lordo, rispettivamente, di 101.885.000 euro e di 41.615.000 euro, per un totale di 143.500.000 euro per l'anno 2026 a valere sul finanziamento sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione dei commi 1-4, considerato che ai relativi maggiori oneri di spesa previsti per il 2026 si provvede a valere sull'incremento del livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard, cui concorre anche lo Stato ai sensi dell'articolo 63 del disegno di legge in esame, non ci sono osservazioni.

Analogamente sul comma 5, che prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possano incrementare, nell'anno 2026 - in aggiunta a quanto già previsto dalla legge di bilancio 2024 - le prestazioni aggiuntive svolte dai dirigenti medici e dal personale sanitario del comparto sanità, ai fini della riduzione delle liste d'attesa, nei limiti di un importo lordo, rispettivamente, di 101.885.000 euro e di 41.615.000 euro, avvalendosi del finanziamento sanitario nazionale come adeguato dall'articolo 63 del testo in esame, nulla da osservare.

Articolo 70

(Assunzioni di personale del ruolo sanitario per il Servizio sanitario nazionale)

Il comma 1 autorizza, al fine di garantire la riduzione delle liste di attesa, nonché il rispetto dei tempi di erogazione delle prestazioni sanitarie, e per far fronte alla carenza di personale sanitario, nell'anno 2026, nell'ambito della quota di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevata per ciascuna regione e provincia autonoma per l'anno 2026, l'assunzione, da parte delle aziende e degli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali, di personale sanitario a tempo indeterminato in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia, nel limite di spesa complessivo di 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari complessivamente a 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026:

- a) per 207 milioni di euro per l'anno 2026, 328 milioni di euro per l'anno 2027 e 340 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, a valere sull'incremento del livello del fabbisogno sanitario standard di cui all'articolo 63;
- b) per 243 milioni di euro per l'anno 2026, 122 milioni di euro per l'anno 2027 e 110 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge n. 207 del 2024.

Il comma 3 apporta le seguenti modificazioni al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 73 del 2024:

- la lettera a), modificando il primo periodo, elimina la possibilità per la regione di incrementare, su propria richiesta, di un ulteriore importo sino al 5% dell'incremento del FSR rispetto all'esercizio precedente, per un importo complessivo fino al 15%, i valori della spesa per il personale delle aziende e degli enti del SSN;
- la lettera b), aggiungendo un periodo a quello sopra modificato, autorizza le regioni, nel rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del SSR e dei LEA di cui al DPCM 12 gennaio 2017, a incrementare i valori di spesa di cui al primo periodo di un ulteriore importo sino al 3% dell'incremento del fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente, dandone comunicazione al tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'intesa sancita in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 23 marzo 2005.

La RT illustra le disposizioni e aggiunge che l'intervento normativo sull'articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 73 del 2024 avviene in coerenza con gli effetti della pronuncia della Corte Costituzionale n. 114 del 21 luglio 2025³⁶.

Alla copertura degli oneri di cui al comma 3, valutati in 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sull'incremento del livello del fabbisogno sanitario standard previsto ai sensi dell'articolo 63.

³⁶ Si ricorda che tale sentenza, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2024, fa presente che la legge statale, nell'imporre vincoli, affinché possa considerarsi rispettosa dell'autonomia delle regioni, può solo stabilire un limite complessivo della spesa, lasciando a queste ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi. La disposizione impugnata, nel prevedere l'autorizzazione con decreto ministeriale, di intesa con la Conferenza Stato-regioni, per poter incrementare i valori della spesa per il personale delle aziende e degli enti del SSN delle regioni e nel subordinare detta autorizzazione alla verifica della congruità delle misure compensative della maggiore spesa, incide nel merito delle singole scelte regionali, in tal modo, invadendo la competenza della Regione in ambiti a essa riservati, e si risolve, pertanto, in un accentramento di funzioni contrario ai principi di autonomia sanciti dagli artt. 5 e 119 Costituzione.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, nulla da osservare sui commi 1 e 2, essendo rispettivamente gli oneri limitati all'entità degli stanziamenti e congrue le coperture individuate.

Per quanto attiene al comma 3, ricordato che la previsione ora soppressa (l'ulteriore incremento fino al 5%) trovava attuazione nel rispetto dell'equilibrio finanziario del SSR, si evidenzia che la norma in esame trova espressamente copertura a valere sull'incremento del FSN di cui all'articolo 63. Nulla da rilevare per i profili di copertura. Per quanto attiene alla quantificazione si rappresenta che nel 2025 il fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, come incrementato dalla legge di bilancio 2025, è pari a 136,5 miliardi nel 2025, 140,6 miliardi nel 2026 e 141,1 miliardi nel 2027, in base a quanto ricostruito dalla Corte dei conti³⁷. A tali importi vanno aggiunti i rifinanziamenti di cui all'articolo 63, ovvero 2.400 milioni per il 2026 e 2.650 milioni annui a decorrere dal 2027, per cui nel 2026 si raggiungerà il valore complessivo di 143 miliardi e nel 2027 di 143,750 miliardi.

Ne consegue che l'incremento del FSN rispetto all'anno precedente sarà pari a 6.500 milioni nel 2026 e a 750 milioni nel 2027.

Sulla base di tale ricostruzione l'onere dovrebbe attestarsi a 195 milioni nel 2026 (anziché 180 milioni) e crescere – per tenere conto dell'ulteriore aumento dello stanziamento del FSN nel 2027, non valutato dalla RT, che considera l'onere fin da subito a regime – a 217,5 milioni nel 2027.

Articolo 71

(Disposizioni per la valorizzazione del personale operante nei servizi di pronto soccorso)

L'articolo stabilisce che ai fini del riconoscimento della peculiare attività svolta dai dirigenti medici, dagli infermieri, dagli assistenti infermieri e dagli operatori sociosanitari dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale assegnati ai servizi di pronto soccorso, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e sino al 31 dicembre 2029, in via sperimentale, le regioni, fermo restando il rispetto dell'articolo 5 (tetto di spesa per l'assunzione di personale sanitario) del decreto legge 7 giugno 2024, n. 73, e dell'equilibrio annuale di bilancio, possono incrementare, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (per cui l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016), l'ammontare della componente variabile dei fondi per la retribuzione delle condizioni di lavoro e dei fondi per la retribuzione di risultato della dirigenza dell'Area sanità, nonché dei fondi premialità e condizioni di lavoro del personale del comparto sanità in misura complessivamente non superiore a 1 per cento della componente stabile dei fondi medesimi, con finalizzazione vincolata di dette risorse aggiuntive da parte della contrattazione integrativa alla valorizzazione del citato personale.

³⁷ [Audizione](#) sul disegno di legge recante “Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027” (p. 56).

La RT conferma che la norma consente, nel rispetto dell'articolo 5 del decreto-legge n. 73 del 2024, alle regioni che rispettano l'equilibrio economico annuale di bilancio, di incrementare, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e sino al 31 dicembre 2029, in via sperimentale, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la retribuzione delle condizioni di lavoro e dei fondi per la retribuzione di risultato della dirigenza dell'Area sanità nonché dei fondi premialità e condizioni di lavoro del personale del comparto sanità in misura nel predetto quadriennio non superiore complessivamente a 1 per cento della componente stabile dei fondi medesimi, con finalizzazione vincolata di dette risorse aggiuntive da parte della contrattazione integrativa alla valorizzazione dell'attività svolta dai dirigenti medici, infermieri, assistenti infermieri e operatori sociosanitari assegnati ai servizi di pronto soccorso.

Sottolinea che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la prevista possibilità viene attuata dalle regioni nel rispetto del limite di spesa di personale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito dalla legge 29 luglio 2024, n. 207, e dell'equilibrio economico annuale di bilancio.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 72 **(Cure palliative)**

Il comma 1, sostituendo il terzo periodo dell'articolo 12, comma 2, della legge n. 38 del 2010, aumenta di ulteriori 20 milioni di euro annui dal 2026 (in luogo dei 10 milioni finora previsti) la quota di 110 milioni di euro annui nell'ambito del FSN per la realizzazione delle misure previste per la diffusione delle cure palliative.

La RT ribadisce il contenuto della norma, ai cui oneri si provvede a valere sull'incremento del livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato ai sensi dell'articolo 63.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 73 **(Ripartizione del Fondo farmaci innovativi)**

Il comma 1, novellando l'articolo 1, comma 283, della legge n. 207 del 2024, stabilisce che alle risorse del Fondo di cui al primo periodo (ovvero il Fondo per il concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto dei farmaci innovativi, di cui al comma 401 della legge n. 232 del 2016, con dotazione di 1.300 milioni annui, finalizzato a favorire l'accesso a farmaci innovativi in specifiche indicazioni terapeutiche relative a malattie o condizioni patologiche gravi a medio-basso impatto epidemiologico) accedono, dal 1° gennaio 2026, tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.

Il comma 2 chiarisce che la disposizione di cui al comma 1 è approvata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al DPR n. 670 del 1972 (che consente la modifica di alcune norme del medesimo T.U. con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province).

La RT ribadisce che la disposizione di cui al comma 1 estende l'accesso al Fondo per i farmaci innovativi anche alle autonomie speciali a partire dal 1° gennaio 2026, mentre il comma 2 si limita a precisare le modalità con cui deve essere approvato il comma 1 nelle province autonome di Trento e Bolzano.

L'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, nulla da osservare, anche alla luce dei dati disponibili nell'ultimo *report* AIFA sul monitoraggio della spesa farmaceutica, dal quale risulta nei primi 4 mesi del 2025 una spesa per farmaci innovativi nelle regioni che accedono al Fondo (quelle a statuto ordinario, che rappresentano, su circa 59 milioni di abitanti in Italia, circa l'85% della popolazione residente) pari a 203,7 milioni. L'omologo valore per le regioni che non accedono al Fondo (quelle a statuto speciale) ammonta a circa 23,4 milioni di euro³⁸. Anche alla luce dell'andamento decrescente nella spesa per farmaci innovativi registrato nel primo quadrimestre 2025 rispetto al corrispondente periodo del 2024³⁹, pur ipotizzando che l'accesso al Fondo allinei – in rapporto alla popolazione – il consumo dei farmaci innovativi nelle regioni a statuto speciale a quello registrato nelle regioni a statuto ordinario (per il quadrimestre analizzato si sarebbe trattato di circa 36 milioni in luogo dei 23,4 registrati), non sembrano prospettarsi rischi di sfioramento dell'ammontare del Fondo stesso.

³⁸ V. https://www.aifa.gov.it/documents/20142/3073807/Monitoraggio_Spesa_gennaio-aprile-2025.pdf, pagina 35.

³⁹ *Ibidem*, pagina 33.

Articolo 74 **(Quote premiali)**

Il comma 1, novellando l'articolo 2, comma 67-*bis*, quinto periodo, della legge n. 191 del 2009, al quinto periodo, estende agli anni 2025 e 2026 la disciplina transitoria ai sensi della quale il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente stato-regioni, stabilisce il riparto delle quote premiali accantonate a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale a favore delle Regioni che abbiano introdotto misure idonee a garantire l'equilibrio di bilancio, tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Il comma 2 stabilisce che la disposizione di cui al comma 1 entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge.

La RT chiarisce che la disposizione di cui al comma 1 introduce anche per gli anni 2025 e 2026 una deroga ai criteri premiali di cui all'articolo 2, comma 67-*bis*, della legge n. 191 del 2009, prevedendo la non applicazione degli stessi per una quota del fabbisogno sanitario standard, pari allo 0,25%.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limita a definire una diversa ripartizione tra le regioni di somme ricomprese nel livello del finanziamento sanitario.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 75 **(Adeguamento delle piattaforme informatiche dell'INPS per il potenziamento dell'assistenza a tutela della salute psicologica e psicoterapica)**

Il comma 1 destina, a decorrere dall'anno 2026, al fine di garantire un efficace aggiornamento delle modalità di gestione, erogazione e monitoraggio del contributo di cui all'articolo 1-*quater*, comma 3, del decreto-legge n. 228 del 2021 (cd. "bonus psicologo", di importo massimo di 1.500 euro per persona e nel limite di spesa di 8,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028), una somma pari a 200.000 euro annui all'INPS per l'adeguamento della piattaforma informatica, la semplificazione delle procedure di accesso al beneficio e il potenziamento delle attività di supporto agli utenti.

Il comma 2 trasferisce all'INPS, a decorrere dall'anno 2026, le risorse destinate al finanziamento del contributo cd. "bonus psicologo", ferme restando le modalità di ripartizione delle stesse tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario nazionale standard, tenendo conto anche dei criteri reddituali da determinarsi annualmente come definito nell'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano Rep. atti n. 281/CSR del 23 novembre 2023.

Il comma 3 provvede alla copertura degli oneri di cui al comma 1 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1-*quater*, comma 3, del decreto-legge n. 228 del 2021.

La RT afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto gli oneri di gestione della piattaforma informatica e di tutti i servizi correlati sono ricompresi nelle risorse già previste a normativa vigente, di cui al citato articolo 1-*quater* del decreto-legge n. 228 del 2021.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 76 ***(Revisione annuale del prontuario)***

Il comma 1 stabilisce che l'AIFA provvede, con cadenza annuale e comunque entro e non oltre il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, alla revisione e all'aggiornamento del Prontuario terapeutico nazionale (PTN) dei medicinali erogabili a carico del SSN, ai fini del perseguimento degli obiettivi di razionalizzazione della spesa farmaceutica.

Il comma 2 prevede che la revisione sia effettuata sulla base dei criteri di efficacia clinica, sicurezza, appropriatezza d'uso, facilità di accesso al farmaco per l'assistito, costo-beneficio ed economicità complessiva per il SSN. A seguito della revisione, l'AIFA individua i medicinali da includere, mantenere, riclassificare o escludere dal Prontuario, nonché quelli per i quali procedere alla rinegoziazione delle condizioni di prezzo e rimborso anche in ragione dell'ampliamento dei consumi o della presenza di alternative con costo terapia più favorevole per il SSN.

Il comma 3 stabilisce che i provvedimenti di revisione, da adottarsi con determina dell'AIFA, hanno efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Il comma 4 autorizza l'AIFA, per i medicinali esclusi dal Prontuario, a prevedere misure transitorie volte a garantire la continuità terapeutica dei pazienti già in trattamento, stabilendone modalità e durata.

Il comma 5 stabilisce che all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'AIFA provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT nulla aggiunge al contenuto dell'articolo.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 77 ***(Dematerializzazione della ricetta per l'erogazione dei prodotti per celiaci)***

Il comma 1 prevede, nell'ambito dell'infrastruttura del Sistema tessera sanitaria (TS) del Ministero dell'economia e delle finanze, l'implementazione delle procedure per la generazione del buono dematerializzato per l'erogazione dei prodotti senza glutine a carico del SSN. Per le finalità di cui al primo periodo, ai soggetti affetti da celiachia il Sistema TS rilascia un buono dematerializzato attraverso un codice personale valido su tutto il territorio nazionale congiuntamente all'indicazione del limite massimo di spesa stabilito dalla legislazione vigente.

Il comma 2 dispone che, per l'acquisto dei prodotti senza glutine presso le farmacie, le parafarmacie, i negozi alimentari specializzati e i negozi della grande distribuzione organizzata (GDO), i soggetti affetti da celiachia utilizzano il buono dematerializzato.

Il comma 3 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stipulino apposite convenzioni con i negozi della GDO e i negozi alimentari specializzati nella vendita di alimenti senza glutine. L'elenco dei negozi convenzionati è pubblicato sul sito internet della regione o della provincia autonoma ed è aggiornato ogni sei mesi. Le regioni e le province autonome comunicano, altresì, l'elenco e il relativo aggiornamento al Sistema TS e al Ministero della salute, i quali provvedono a pubblicarlo su relativi siti *internet*.

Il comma 4 demanda a un apposito decreto interministeriale, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione dei criteri standard, per la definizione e l'attuazione, tramite il Sistema TS:

- a) del sistema centralizzato di generazione del buono dematerializzato di cui al comma 1 da assegnare a ciascun beneficiario e valido su tutto il territorio nazionale;
- b) delle modalità di assegnazione a ciascun beneficiario del budget mensile a carico del SSN;
- c) delle modalità di utilizzo del buono dematerializzato presso i negozi di cui al comma 3;
- d) della tracciabilità dell'importo del *budget* residuo a disposizione di ciascun beneficiario;
- e) delle modalità di compensazione tra regioni e province autonome degli importi spesi presso le farmacie, le parafarmacie, i negozi alimentari specializzati e ai negozi della GDO convenzionati per l'erogazione dei prodotti dai soggetti che hanno acquistato i prodotti in un luogo diverso da quello della residenza o del domicilio sanitario.

Il comma 5 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026 e 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante utilizzo delle risorse destinate al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge n. 662 del 1996, indicate all'articolo 1, comma 275, della legge n. 207 del 2024.

La RT fornisce, circa la quantificazione degli oneri (importi comprensivi di IVA), i seguenti elementi. Nell'anno 2026 i costi sono relativi:

- a) al potenziamento e all'estensione delle procedure per l'interconnessione al Sistema anche delle ulteriori strutture che erogano prodotti per celiaci, tenuto conto delle procedure telematiche già operative dell'infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria inerenti ai collegamenti telematici fra il medesimo Sistema e le strutture sanitarie pubbliche e private convenzionate (come ad esempio le farmacie), per complessivi 0,3 milioni di euro;
- b) all'implementazione delle funzionalità di scambio dei dati con le regioni/ASL (fornitura delle liste dei soggetti interessati), nonché reportistica di stato di avanzamento dell'impianto delle procedure nelle regioni, per complessivi 0,1 milioni di euro;
- c) all'implementazione delle specifiche funzionalità previste, per complessivi 0,6 milioni di euro. Le procedure consentiranno all'assistito celiaco di avere mensilmente il proprio buono SSN dematerializzato abbinato alla propria tessera sanitaria. L'assistito utilizzando (in qualsiasi rivenditore autorizzato dalla regione di prodotti per celiaci - non solo le farmacie ma anche i singoli punti vendita e la grande distribuzione) il codice del buono dematerializzato può scalare dal proprio buono la spesa (a carico del SSN) sostenuta, fino al limite di spesa vigente. Il

rivenditore collegato telematicamente *on-line* al Sistema Tessera Sanitaria registra nel Sistema stesso gli acquisti effettuati e il Sistema procede a scalare dal buono mensile dell'assistito la relativa spesa;

- d) all'implementazione dell'Infrastruttura Nazionale per la generazione e assegnazione dei buoni dematerializzati per ciascun avente diritto, per complessivi 1 milione di euro.

A regime, a decorrere dall'anno 2027, per la gestione informatica del sistema i costi sono valutati in 1 milione di euro annui.

Tali quantificazioni tengono altresì conto dei costi necessari per la conduzione del Sistema, l'assistenza di primo e secondo livello, nonché il *disaster recovery*.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

<i>(milioni di euro)</i>												
Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
1	Dematerializzazione della ricetta per l'erogazione dei prodotti per celiaci	S	K	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0
5	Riduzione delle risorse destinate al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui all'art. 1, cc. 34 e 34-bis, della L. 662/1996, indicate all'art. 1, c. 275, della L. 207/2024	S	C	-2,0	-1,0	-1,0	-2,0	-1,0	-1,0	-2,0	-1,0	-1,0

Al riguardo, preso atto dei dati forniti dalla RT, che appaiono plausibili e comunque appropriati in termini di ordine di grandezza, non vi sono osservazioni da formulare per i profili di quantificazione. Nulla da rilevare anche per quanto attiene alla copertura, alla luce dell'ampia disponibilità delle risorse occorrenti.

Articolo 78

(Altre disposizioni in materia di farmaceutica)

Il comma 1 incrementa dello 0,20% (per raggiungere quindi il livello dell'8,5%, al netto del tetto per gas medicinali), a decorrere dall'anno 2026 il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 398, della legge n. 232 del 2016, rispetto a quanto previsto dall'articolo 1, comma 223, della legge n. 213 del 2023 (8,5%), e il tetto della spesa farmaceutica convenzionata di cui all'articolo 1, comma 399, della legge n. 232 del 2016, in misura pari allo 0,05%. (per raggiungere quindi il valore del 6,85%).

Il comma 2 conferma il valore percentuale del tetto per acquisti diretti di gas medicinali di cui all'articolo 1, comma 575, della legge n. 145 del 2018 (pari allo 0,2%).

Il comma 3 esclude l'applicazione, a decorrere dall'anno 2026, delle disposizioni di cui al quarto e quinto periodo dell'articolo 11, comma 6, del decreto-legge n. 78 del 2010 (ai sensi dei quali le aziende farmaceutiche, sulla base di tabelle approvate dall'AIFA e definite per regione e per singola azienda, corrispondono alle regioni medesime e all'erario l'importo dell'1,83% sul prezzo di vendita al pubblico al lordo dell'IVA dei medicinali erogati in regime di SSN, versato nella misura del 90,91% alle singole regioni e per il 9,09% all'erario, senza possibilità di compensazione), esclusivamente con riferimento alla quota dovuta dalle aziende farmaceutiche in favore delle regioni.

Il comma 4 provvede alla copertura degli oneri previsti dal comma 3, pari a 166 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge n. 207 del 2024 (relative alle quote destinate all'incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale, di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge n. 662 del 1996).

Il comma 5, aggiungendo il comma 225-bis all'articolo 1 della legge n. 213 del 2023, stabilisce che, per tutti i medicinali il cui prezzo di vendita al netto dell'IVA sia superiore a 100 euro, le quote di remunerazione di cui al comma 225⁴⁰ si applicano in misura corrispondente a quelle previste per i medicinali aventi un prezzo al pubblico, al netto dell'IVA, pari a 100 euro.

Il comma 6, sostituendo il comma 33-bis dell'articolo 48, del decreto-legge n. 269 del 2003, stabilisce che alla scadenza del brevetto sul principio attivo di un medicinale biotecnologico e in assenza dell'avvio di una concomitante procedura di contrattazione del prezzo relativa ad un medicinale biosimilare o terapeuticamente assimilabile, l'AIFA avvia una nuova procedura di contrattazione del prezzo, ai sensi del comma 33, con il titolare dell'autorizzazione in commercio del medesimo medicinale biotecnologico al fine di ridurre il prezzo di rimborso da parte del SSN. In alternativa, in luogo della contrattazione di cui al primo periodo, l'AIFA può ricevere la proposta da parte del titolare di AIC del medicinale biotecnologico di un prezzo di rimborso da parte del SSN con uno sconto di almeno il 20% rispetto a quello previgente (tale ultima possibilità rappresenta l'innovazione normativa apportata dalla presente disposizione).

Il comma 7, integrando l'articolo 1, comma 324, della legge n. 207 del 2024, precisa che le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico dei farmaci di classe A, fissate per le aziende farmaceutiche e per i grossisti, rispettivamente, nella percentuale del 66% e del 3,65%, si intendono relative soltanto ai farmaci erogati in regime di assistenza convenzionata (ovvero tramite le farmacie aperte al pubblico, con oneri a carico del SSN).

Il comma 8, novellando l'articolo 1, comma 583, della legge n. 145 del 2018, estende fino al 31 dicembre 2028 (attualmente il termine finale è fissato al 31 dicembre 2025) la vigenza della previsione per cui l'AIFA, ai fini del monitoraggio della spesa per acquisti diretti, si avvale dei dati delle fatture elettroniche, nonché dei dati presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario.

Il comma 9 apporta le seguenti modificazioni al decreto legislativo n. 219 del 2006:

- la lettera a), sostituendo il comma 6 dell'articolo 34, stabilisce che, in caso di interruzione, temporanea o definitiva, della commercializzazione di una confezione del medicinale nel territorio nazionale, il titolare dell'AIC ne dà comunicazione all'AIFA. Detta comunicazione, è effettuata non meno di 2 mesi (attualmente 4) prima dell'interruzione della commercializzazione del prodotto, ed è rinnovata in caso di prolungamento del periodo di interruzione precedentemente comunicato (tale ultima previsione è innovativa), fatto salvo il caso di interruzione dovuta a circostanze imprevedibili. Il termine non si applica alle sospensioni della commercializzazione connesse a motivi di sicurezza del prodotto. Il titolare dell'AIC, anche qualora i motivi dell'interruzione abbiano esclusivamente natura commerciale, informa l'AIFA dei motivi di tale azione conformemente alle previsioni di cui al comma 7;

⁴⁰ Ai sensi del quale il sistema di remunerazione delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di SSN è sostituito da una quota variabile e da quote fisse. Dette quote sono così determinate:

- a) una quota percentuale del 6% rapportata al prezzo al pubblico al netto dell'IVA per ogni confezione di farmaco (quota variabile);
- b) una quota fissa pari a 0,55 euro per ogni confezione di farmaco con prezzo al pubblico non superiore a 4 euro;
- c) una quota fissa pari a 1,66 euro per ogni confezione di farmaco con prezzo al pubblico compreso tra 4,01 e 11 euro;
- d) una quota fissa pari a 2,50 euro per ogni confezione di farmaco con prezzo al pubblico superiore a 11 euro;
- e) una quota fissa aggiuntiva pari a 0,1 euro per ogni confezione di farmaco appartenente alle liste di trasparenza. Quest'ultima quota è, dal successivo comma 226, rideterminata in 0,115 euro a decorrere dal 1° gennaio 2025.

- la lettera *b*), modificando l'articolo 148:
 - con il numero 1), intervenendo sul comma 1, primo periodo, elimina il riferimento al comma 6 dell'articolo 34, escludendo dal regime sanzionatorio generale le relative violazioni, inerenti – come appena illustrato – agli obblighi di comunicazione all'AIFA in caso di interruzione della commercializzazione di un medicinale;
 - con il numero 2), inserendo il comma 1-*bis*, dispone che, in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 6, relativamente a confezioni presenti in apposito elenco pubblicato e periodicamente aggiornato dall'AIFA, recante i medicinali per i quali sono stati adottati specifici provvedimenti al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità, anche temporanee, sul mercato o in assenza di valide alternative terapeutiche, il titolare dell'AIC è soggetto alla sanzione amministrativa da 6.000 a 36.000 euro. L'AIFA, d'intesa con le autorità sanitarie, le associazioni di categoria del settore farmaceutico e dei pazienti, individua i criteri per l'inserimento delle confezioni dei farmaci nell'elenco di cui al precedente comma e per il suo periodico aggiornamento, almeno annuale;
 - infine, con il numero 3), sostituendo il comma 3, interviene sulla misura della sanzione amministrativa, che da 200 a 1200 euro viene innalzata da 1.000 a 6.000 euro, per la persona qualificata che non ottemperi agli obblighi previsti dall'articolo 52, comma 8⁴¹. La sanzione è raddoppiata in caso di violazione degli obblighi più rilevanti, individuati nelle lettere *e*) ed *f*) del medesimo comma, relativi alla gestione della qualità e alla farmacovigilanza.

Il comma 10, aggiungendo un periodo all'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo n. 17 del 2014, dispone che gli importi delle suddette sanzioni sono acquisite al bilancio dell'AIFA (attualmente confluiscono nel bilancio dello Stato) come remunerazione per l'attività amministrativa svolta in funzione dell'irrogazione delle stesse.

Il comma 11 fa venire meno, a decorrere dal 1° gennaio 2026, la facoltà delle aziende farmaceutiche di avvalersi della sospensione della riduzione nella misura del 5% del prezzo al pubblico dei medicinali comunque impiegati o dispensati dal SSN, ove prevista. Dalla medesima data, (per motivi di coordinamento) abroga l'articolo 1, comma 796, lettera *g*), della legge n. 296 del 2006 (ai sensi del quale le aziende farmaceutiche possono chiedere all'AIFA la sospensione della riduzione del 5% dei prezzi dei propri farmaci (decisa con la delibera AIFA n. 26 del 2006) aderendo a un meccanismo alternativo di compensazione economica), e l'articolo 1, commi 225 e 227, della legge n. 147 del 2013 (che prevedono il meccanismo di sospensione della riduzione del prezzo e definiscono le modalità di applicazione e i criteri per la sospensione di tale riduzione con i provvedimenti dell'AIFA, in accordo con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze).

⁴¹ L'articolo 52, comma 8, stabilisce che “La persona qualificata:

- a) vigila che ogni lotto di medicinali sia prodotto e controllato con l'osservanza delle norme di legge e delle condizioni imposte in sede di autorizzazione alla immissione in commercio del medicinale;
- b) controlla che, nel caso di medicinali di provenienza da paesi non appartenenti alla Comunità economica europea, ogni lotto di produzione importato è oggetto di un'analisi qualitativa completa, di un'analisi quantitativa di almeno tutte le sostanze attive e di qualsiasi altra prova e verifica necessaria a garantire la qualità dei medicinali nell'osservanza delle condizioni previste per l'AIC, fatto salvo quanto stabilito da eventuali accordi di mutuo riconoscimento;
- b-*bis*) nel caso di medicinali destinati a essere immessi in commercio nell'Unione europea, assicura che sull'imballaggio siano stati apposti i bollini ovvero gli identificativi univoci di cui all'articolo 73, comma 1, lettera p-*bis*);
- c) attesta su apposita documentazione le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*) e b-*bis*);
- d) è responsabile secondo quanto previsto dal capo II del presente titolo della tenuta della documentazione di cui alla lettera c), ed è obbligato ad esibirla a richiesta dell'autorità sanitaria;
- e) comunica immediatamente all'AIFA e al responsabile dell'azienda dalla quale dipende ogni sostanziale irregolarità rilevata nel medicinale che è già stato immesso in commercio;
- f) collabora attivamente alle ispezioni effettuate dall'autorità sanitaria ai sensi del presente decreto ed effettua le operazioni richieste dalla stessa;
- g) vigila sulle condizioni generali di igiene dei locali di cui è responsabile.”

La RT afferma che gli incrementi complessivi di cui al comma 1, pari a 0,25 punti percentuali, determinano un onere di 350 milioni di euro annui, tenuto conto che lo 0,1% del livello del fabbisogno sanitario standard corrisponde a circa 140 milioni di euro. Il predetto onere trova copertura nell'ambito dell'incremento del livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato ai sensi dell'articolo 63.

Nulla aggiunge sul comma 2.

La disposizione di cui al comma 3 comporta oneri pari a 166 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, la cui copertura è prevista, ai sensi del comma 4, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge n. 207 del 2024.

La disposizione di cui al comma 5, in un'ottica di razionalizzazione della spesa, prevede che nell'ambito della remunerazione in favore dei farmacisti, la quota percentuale rispetto al prezzo del farmaco resti invariata quando il prezzo del farmaco eccede il valore di 100 euro. La disposizione comporta minori oneri per la finanza pubblica, prudenzialmente non scontati.

Il comma 6 reca misure in materia di procedure per la determinazione del prezzo dei farmaci biotecnologici, in caso di scadenza di brevetto, aggiungendo la previsione per la quale, qualora l'azienda farmaceutica proponga uno sconto di almeno il 20% del prezzo vigente del farmaco, l'AIFA possa non procedere alla ricontrattazione. La disposizione non comporta effetti finanziari.

Illustra poi i commi 7 e 8 e sintetizza il contenuto del comma 9.

Ribadisce poi il contenuto del comma 10, che destina al bilancio dell'AIFA le somme provenienti dalle sanzioni applicate dall'agenzia, come remunerazione per l'attività amministrativa svolta in funzione dell'irrogazione delle stesse.

Infine ribadisce che il comma 11 interviene per eliminare la disposizione che consente alle aziende farmaceutiche di evitare la riduzione del prezzo dei farmaci del 5%, versando alle regioni un importo equivalente (il cosiddetto *pay-back* del 5%).

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, sul comma 1 si osserva che in realtà l'aumento del tetto per la spesa convenzionata non dovrebbe determinare, come emerge dal *report* di monitoraggio AIFA sulla spesa farmaceutica relativo al 2024, alcun onere aggiuntivo. Infatti, a fronte del suddetto tetto di 9.044,6 milioni di euro calcolato sul FSN 2024 definitivo (6,8% del FSN), si è registrata una spesa per farmaceutica convenzionata al netto dei *payback* vigenti pari a 8.353,1 milioni di euro, che ha inciso sul FSN per il 6,28%, avendo quindi generato un avanzo di 691,5 milioni di euro⁴². Andrebbe quindi chiarito se l'attribuzione di effetti si fonda su previsioni di incremento del valore degli acquisti rispetto al passato.

⁴² V. https://www.aifa.gov.it/documents/20142/2505785/Monitoraggio_Spesa_gennaio-dicembre-2024_consultivo.pdf, pagina 6.

Per quanto attiene, invece, al più cospicuo aumento del tetto per acquisti diretti al netto dei gas medicinali (dall'8,3 all'8,5% del FSN), si rappresenta che dal citato *report*⁴³ si evince che nel 2024 è stata registrata una spesa, per tale tipologia di consumi, pari a 15.055,9 milioni di euro, con uno scostamento assoluto, rispetto al tetto di 11.039,7 milioni (ovvero l'8,3% calcolato sul FSN definitivo 2024), pari a 4.016,2 milioni di euro. Per il 2026, sulla base del nuovo livello del FSN (143 miliardi), il vigente tetto si attesterebbe a 11.869 milioni di euro, mentre quello ora proposto è di 12.155 milioni, con un differenziale di 286 milioni di euro. Considerando che il superamento del tetto è solo al 50% a carico delle imprese, in termini di *pay-back*, l'onere per la finanza pubblica dovrebbe attestarsi sui 143 milioni euro. La quantificazione dei maggiori oneri indicata dalla RT (350 milioni di euro), per i dati appena riportati e alla luce della vigente normativa, sembrerebbe quindi ampiamente sovrastimata.

In relazione ai commi 3 e 4, si osserva che l'onere (166 milioni), riportato nello stesso comma 4 e relativo alla disapplicazione del *pay-back* dell'1,89%, corrisponde a quanto incassato a tale titolo dal SSN, come si evince dal citato *report* AIFA⁴⁴. L'importo potrebbe essere sottostimato, in quanto non tiene conto del naturale incremento della spesa farmaceutica. Tuttavia, si osserva che il predetto importo include anche la quota del 9,09% destinata all'erario, che invece il tenore letterale dispositivo conferma nella sua vigenza. Pertanto, non si hanno osservazioni da formulare sia che per i profili di copertura, stante la sussistenza delle necessarie risorse, sia per quelli di quantificazione relativi ai commi 3 e 4.

Per quanto riguarda il comma 10, si evidenzia che la relativa previsione appare suscettibile di sottrarre all'erario (per farle confluire nel bilancio dell'AIFA quale ente accertatore delle violazioni e irrogatore delle relative sanzioni) le somme dovute, appunto, a titolo di sanzioni. Si rappresenta, comunque, che tali somme sono meramente eventuali e non vengono *ex ante* (ovvero in termini di previsioni relative a nuove sanzioni che saranno erogate) contabilizzate nei saldi tendenziali.

Nulla da osservare sui commi 2, 5, 6, 7, 8, 9 e 11.

Articolo 79

(Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 1° agosto 2025, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2025, n. 133)

Il comma 1, novellando l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 110 del 2025, eleva da 20 a 70 milioni di euro la quota del Fondo sanitario nazionale, destinato alla realizzazione di specifici obiettivi del piano sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge n. 662 del 1996, accantonata per essere destinata all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù (OPBG).

Il comma 2 prevede che le disposizioni di cui al comma 1 entrino in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge.

⁴³ *Ibidem*, pagina 8.

⁴⁴ *Ibidem*, pagina 26.

La RT aggiunge che, con riferimento all'anno 2025, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la copertura è prevista a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 34 e 34-bis della legge n. 662 del 1996, senza compromettere l'attuazione degli interventi già programmati a valere sulle medesime. A decorrere dal 2026, la copertura è assicurata a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge n. 207 del 2024.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, nulla da osservare sia per i profili di quantificazione, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento, che per quelli di copertura.

Articolo 80 ***(Spesa per l'acquisto di dispositivi medici)***

Il comma 1 ridetermina nella misura del 4,6% (in luogo del 4,4% vigente), a decorrere dall'anno 2026, il tetto nazionale per la spesa dei dispositivi medici di cui all'articolo 9-ter, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 78 del 2015. Restano ferme le procedure per la determinazione dei tetti regionali previste dal medesimo articolo 9-ter, comma 1, lettera b).

La RT afferma che l'incremento di 0,2 p.p. del tetto in questione determinerà un onere complessivo di 280 milioni di euro annui, a cui si provvede a valere sull'incremento del livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato ai sensi dell'articolo 63.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, analogamente a quanto osservato in relazione all'articolo 78, comma 1, si sottolinea che in realtà l'onere, per effetto di quanto disposto dal comma 9 dell'articolo 9-ter del decreto-legge n. 78 del 2015 (che pone a carico delle imprese la metà e non l'intero sfioramento del tetto), dovrebbe attestarsi alla metà del citato valore, ovvero a 140 milioni di euro annui.

Articolo 81 ***(Disposizioni sui limiti di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati)***

Il comma 1 incrementa di 1 punto percentuale a decorrere dal 2026 il limite di spesa (riferito all'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati) di cui all'articolo 1, comma 233, della legge n. 213 del 2023, come da ultimo rideterminato dall'articolo 1, commi 277 e 279, della legge n. 207 del 2024.

Il comma 2, novellando l'articolo 1, comma 233, della legge n. 213 del 2023, nel confermare che il limite di spesa indicato all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge n. 95 del 2012 resta

determinato nel valore della spesa consuntivata nell'anno 2011 incrementata di 1 punto percentuale per l'anno 2024, di 3 punti percentuali per l'anno 2025 e di 4 punti percentuali a decorrere dall'anno 2026, dispone che ciò avvenga non più fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del servizio sanitario regionale, bensì fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004 (ai sensi del quale viene disciplinata la procedura per l'adozione dei provvedimenti necessari al rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del SSR, ove si prospetti sulla base del monitoraggio trimestrale una situazione di squilibrio).

La RT afferma che l'incremento di 1 p.p. di cui al comma 1 corrisponde a un onere complessivo di 123 milioni di euro annui, tenuto conto del valore di riferimento del tetto, riguardante la spesa consuntivata dell'anno 2011 (evidentemente 12,3 miliardi). Nulla aggiunge al comma 2.

Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 123 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sull'incremento del livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato ai sensi dell'articolo 63.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, si osserva che la quantificazione sembrerebbe sottostimata. Infatti, la base di calcolo dell'onere non dovrebbe corrispondere più ai 12,3 miliardi indicati dalla RT ai commi 277-279 dell'articolo 1 dell'ultima legge di bilancio ma, atteso che il comma 1 fa riferimento al limite di spesa relativo al comma 233 della legge n. 213 del 2023 (che lo aveva già elevato di 4 p.p. a decorrere dal 2026, ovvero di 492 milioni) per di più “come rideterminato dall'articolo 1, commi 277 e 279, della legge n. 207 del 2024” (che lo aveva innalzato di 1 ulteriore p.p., quindi in realtà di 128 milioni, rispetto ai 123 indicati dalla relativa RT), attestarsi a 12.920 milioni, per cui l'onere sarebbe pari a 129,2 milioni, anziché ai 123 stimati dalla RT.

Nulla da osservare sul comma 2, atteso che il previsto ampliamento di possibilità di spesa ai sensi del comma 1 è operativo nell'ambito di una disciplina che, di fatto, mira a garantire il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, con l'effetto, quindi, di consentire ricomposizioni della spesa senza aumentarne il limite complessivo rispetto alle risorse disponibili, coprendo eventuali disavanzi – come puntualizza la Rel. Ill. – con risorse proprie della regione.

Articolo 82 ***(Ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione)***

Il comma 1 dispone l'avvio, al fine di promuovere modelli innovativi di gestione clinico-organizzativa, nonché di potenziare la qualità dell'assistenza erogata dagli ospedali, in via sperimentale, per l'anno 2026, di una specifica progettualità rivolta agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e agli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione.

Il comma 2 autorizza per le finalità di cui al comma 1 la spesa complessiva di 20 milioni di euro per l'anno 2026, da ripartire tra le regioni e province autonome interessate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge n. 207 del 2024.

Il comma 3 sancisce che la disposizione di cui al presente articolo è approvata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al DPR n. 670 del 1972.

La RT ribadisce il contenuto dell'articolo.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 83

(Realizzazione dei servizi di scambio transfrontaliero per le ricette mediche elettroniche, il profilo sanitario sintetico, i documenti clinici originali, i referti di laboratorio, le schede di dimissione ospedaliera e i referti di diagnostica per immagini)

Il comma 1, al fine di assicurare la continuità assistenziale nell'ambito dell'Unione europea mediante la realizzazione di infrastrutture che prevedono appositi servizi di scambio transfrontaliero e consentono la traduzione e lo scambio delle ricette elettroniche, del profilo sanitario sintetico, dei documenti clinici originali, dei referti di laboratorio, delle schede di dimissione ospedaliera e dei referti di diagnostica per immagini, tramite il Sistema tessera sanitaria (TS), autorizza la spesa di 985.222 euro per l'anno 2026 e di 793.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, da gestire nell'ambito della vigente convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la società SOGEI S.p.A. Le risorse di cui al presente comma costituiscono incremento del limite di spesa annuo della medesima convenzione.

Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 mediante utilizzo delle risorse destinate al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge n. 662 del 1996, indicate all'articolo 1, comma 275, della legge n. 207 del 2024.

La RT precisa che gli oneri per la realizzazione dell'infrastruttura per lo scambio dei documenti indicati al comma 1, nell'ambito del Sistema Tessera sanitaria gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze tramite la specifica Convenzione tra il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Sogei S.p.A., sono descritti nella seguente tabella e sono indicati al lordo dell'IVA:

(valori in euro)

Attività	2026 realizzazione e gestione	2027 e seguenti
Servizio di scambio ricette elettroniche e profilo sanitario sintetico per cittadini italiani presso altro Stato membro	208.110	173.970
Servizio di scambio ricette elettroniche e profilo sanitario sintetico per cittadini europei in Italia	383.024	320.188
Servizio di scambio dei documenti clinici originali sia presso altro Stato membro che in Italia	357.488	298.842
Servizio di scambio dei referti di diagnostica per immagini, dei risultati di laboratorio e della scheda di dimissione ospedaliera sia presso altro Stato membro che in Italia	36.600	
Totale	985.222	793.000

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
1	Realizzazione di infrastrutture digitali che consentano lo scambio transfrontaliero di ricette mediche elettroniche, profili sanitari sintetici, referti e documenti clinici tramite il Sistema Tessera Sanitaria	S	K	1,0	0,8	0,8	1,0	0,8	0,8	1,0	0,8	0,8
2	Riduzione delle risorse destinate al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui all'art. 1, cc. 34 e 34-bis, della L. 662/1996, indicate all'art. 1, c. 275, della L. 207/2024	S	C	-1,0	-0,8	-0,8	-1,0	-0,8	-0,8	-1,0	-0,8	-0,8

Al riguardo, nel prendere atto dei dati dettagliati forniti dalla RT, non vi sono osservazioni da formulare.

Articolo 84

(Riparto delle somme da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi)

Il comma 1 disciplina l'erogazione dei contributi annuali dovuti dall'Italia al Centro internazionale per le ricerche sul cancro e all'Ufficio internazionale delle epizoozie, in adempimento agli obblighi internazionali. A decorrere dal 2026, i contributi sono determinati sulla base delle richieste degli organismi direttivi e delle disponibilità sul pertinente capitolo di bilancio.

L'assegnazione dei contributi viene effettuata annualmente con decreto del Ministro della salute.

Il comma 3 statuisce l'abrogazione della legge 21 aprile 1977, n. 164 e della legge 22 dicembre 1980, n. 927 che prevedevano lo stanziamento di un contributo straordinario rispettivamente per il Centro internazionale per le ricerche sul cancro e l'Ufficio internazionale delle epizoozie. In particolare, la legge del 1977 prevede che a decorrere dall'anno finanziario 1977 il contributo annuo dovuto dall'Italia al Centro internazionale per le ricerche sul cancro è determinato con apposita norma da inserire nella legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato sulla base della richiesta del consiglio direttivo del Centro stesso. La legge del 1980 prevede che a decorrere dall'anno finanziario 1981 il

contributo annuo dovuto dall'Italia all'Ufficio internazionale delle epizootie è determinato con apposita norma da inserire nella legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato.

La RT si limita a descrivere il contenuto delle norme.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, posto che la norma prevede che i contributi annuali ai due enti sono determinati in ogni caso tenuto conto della disponibilità sul pertinente capitolo di bilancio, non ci sono particolari osservazioni. In ogni caso, andrebbe indicato qual è il pertinente capitolo che non è stato possibile reperire.

Articolo 85
(Potenziamento dei servizi di telemedicina)

Il comma 1, al fine di garantire l'omogeneità a livello nazionale e l'efficienza nell'attuazione delle politiche di prevenzione e nell'erogazione dei servizi sanitari erogati mediante l'impiego dei servizi di telemedicina, assegna all'Agenas, in qualità di Agenzia nazionale per la sanità digitale (ASD), la somma di 20 milioni di euro per l'anno 2026 da impiegare per il potenziamento e l'efficientamento dei servizi di telemedicina mediante l'implementazione di procedure finalizzate a dotare i professionisti sanitari di dispositivi medici idonei a garantire l'adeguato monitoraggio dei pazienti, nonché a favorire l'implementazione omogenea dei percorsi di telemedicina.

Il comma 2 demanda a un decreto ministeriale, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'individuazione dei dispositivi medici e dei professionisti sanitari interessati da quanto previsto al comma 1, nonché delle modalità di assegnazione degli stessi.

Il comma 3 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge n. 207 del 2024.

La RT nulla aggiunge al contenuto dell'articolo.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
1	Assegnazione all'Agenzia nazionale per la sanità digitale di risorse da impiegare per il potenziamento e l'efficientamento dei servizi di telemedicina	S	C	20			20			20		
3	Riduzione delle risorse destinate al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui all'art. 1, cc. 34 e 34-bis, della L. 662/1996, indicate all'art. 1, c. 275, della L. 207/2024	S	C	-20			-20			-20		

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 86

(Accertamento e riscossione del contributo per il governo dei dispositivi medici)

Il comma 1 dispone che, in caso di omessa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro della salute del 29 dicembre 2023 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2024)⁴⁵, o di presentazione di una dichiarazione incompleta o non veritiera, il Ministero della salute, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata o è stata presentata, notifica al contribuente apposito avviso di accertamento con il quale procede alla determinazione del fatturato e del contributo dovuto.

Il comma 2 fa salva la possibilità per il contribuente di regolarizzare spontaneamente l'omesso o parziale versamento del contributo, prima che sia stato notificato l'avviso di accertamento di cui al comma 1. In tal caso, sono dovuti il contributo e gli interessi al tasso legale, senza l'applicazione di sanzioni.

Il comma 3 stabilisce che, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, in caso di omesso o parziale versamento del contributo liquidato ai sensi del comma 1, si applica una sanzione amministrativa pari al 30% del contributo non versato. La sanzione è ridotta a un decimo se il versamento del contributo, degli interessi e della sanzione in misura ridotta è eseguito entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

Il comma 4 considera l'avviso di accertamento come titolo esecutivo. Trascorsi 60 giorni dalla sua notifica senza che sia avvenuto il pagamento integrale del dovuto, le somme sono affidate in carico all'agente della riscossione per il recupero coattivo mediante iscrizione a ruolo, secondo le disposizioni di cui al DPR n. 602 del 1973. Le somme iscritte a ruolo comprendono il contributo, gli interessi e la sanzione in misura piena.

La RT afferma che la disposizione di cui al comma 1 disciplina l'accertamento e la riscossione del contributo dello 0,75% del fatturato per le vendite al SSN dovuto dalle aziende fornitrici di dispositivi medici, finalizzato al governo dei medesimi dispositivi. Trattasi di disposizione che intende potenziare le procedure al fine di consentire al Ministero della salute l'effettiva acquisizione delle somme.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, si osserva che attualmente non risulta operativa una specifica disciplina relativa all'omesso o parziale versamento del contributo in esame, anche in correlazione con un'omessa o non veritiera dichiarazione da rendere ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del citato DM del 29 dicembre 2023, e che quindi si può presumere l'applicazione della disciplina generale relativa agli obblighi tributari⁴⁶.

⁴⁵ Ai sensi del comma 2 dell'articolo 2, infatti, le aziende produttrici o distributrici di dispositivi medici, grandi apparecchiature e dispositivi medico-diagnostici *in vitro* trasmettono entro il 31 dicembre di ogni anno al Ministero della salute - Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico - una dichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445 del 2000, concernente il valore del fatturato, al netto dell'IVA, derivante dalla vendita al SSN dei dispositivi medici, dei dispositivi medico-diagnostici *in vitro* e delle grandi apparecchiature, riferito all'esercizio finanziario precedente.

⁴⁶ Sul punto si evidenzia che la previsione di cui al secondo periodo del comma 3 non sembrerebbe configurare un sistema sanzionatorio con adeguata efficacia deterrente, giacché la sanzione è ridotta al 3% del contributo dovuto se il versamento viene effettuato entro 60 giorni.

Articolo 87

(Disposizioni relative al Fondo per il governo dei dispositivi medici)

Il comma 1, interpretando le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 2, della legge n. 53 del 2021 e 28, comma 1, del decreto legislativo n. 137 del 2022 (istitutivi, rispettivamente, del contributo e del fondo per il governo dei dispositivi medici), chiarisce che il contributo dello 0,75% del fatturato per le vendite di dispositivi medici e grandi apparecchiature al SSN dovuto dalle aziende fornitrici di dispositivi medici si applica solo alle vendite dirette al SSN.

Il comma 2 esclude dall'obbligo di versamento del contributo di cui agli articoli 15, comma 2, della legge n. 53 del 2021 e 28, comma 1, del decreto legislativo n. 137 del 2022, nonché dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 138 del 2022 (che estende il predetto contributo alle vendite di dispositivi medico-diagnostici *in vitro*), le aziende il cui fatturato derivante dalla vendita diretta al SSN sia inferiore, per l'anno di riferimento, a 50.000 euro.

La RT si limita ad aggiungere che il comma 2 è stato inserito in un'ottica di semplificazione amministrativa. **La Rel. III**, precisa che il comma 1 esclude dal computo ai fini del versamento del contributo dello 0,75% le vendite al SSN indirette o effettuate tramite intermediari, mentre la previsione di una soglia minima ai sensi del comma 2 mira ad evitare oneri amministrativi sproporzionati rispetto all'entità delle operazioni.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, si osserva che il comma 1 pone una disposizione interpretativa di norme vigenti che prevedono il versamento di un contributo fino allo 0,75% del fatturato derivante dalla vendita al Servizio sanitario nazionale dei dispositivi medici e delle grandi apparecchiature. La norma interpretativa limita il versamento alla sola vendita diretta al SSN e secondo la relazione illustrativa in tal modo esclude le vendite tramite intermediari. Onde escludere perdite di gettito, andrebbe confermato che l'obbligo di versamento del contributo dello 0,75% viene traslato in capo all'eventuale intermediario anche se la sua attività d'impresa non prevede specificamente il commercio di dispositivi medici, attività già ricompresa nell'obbligo dalle norme vigenti. In sostanza, posto che l'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo n. 137 del 2022 sottopone all'obbligo di versamento anche le aziende che "commercializzano dispositivi medici", andrebbe precisato che ci si riferisce a qualsiasi atto di vendita, non presupponendo un'attività strutturata a tal fine. In tal caso l'obbligo del contributo semplicemente si sposterebbe in capo all'intermediario che fornisce, dopo averlo ricevuto dal produttore, il dispositivo medico o la grande apparecchiatura.

Per quanto attiene al comma 2, si osserva che esso sembrerebbe oneroso, per cui andrebbe quantificata la perdita di entrate derivanti dall'esclusione delle piccole imprese sotto la soglia di fatturato di 50.000 euro. Si segnala che nello stato di previsione dell'entrata risultano, al corrispondente cap. 3616, 20,6 milioni di euro derivanti dalle previsioni assestate 2025.

Articolo 88

(Modifica dell'articolo 2, comma 2-sexies, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29)

Il comma 1, inserendo il comma 2-septies nell'articolo 2 del decreto-legge n. 9 del 2022, dispone che il Commissario straordinario (per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana) con proprio provvedimento definisce i criteri di ripartizione delle somme previste dal comma 2-sexies (si tratta di 1 milione di euro per l'anno 2025, che confluisce nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario) tra le Regioni interessate al de-popolamento dei cinghiali per la realizzazione delle finalità del medesimo comma.

La RT si limita a ribadire il contenuto dell'articolo.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 89

(Misure in materia di patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura generale dello Stato e di litisconsorzio necessario di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119)

Stralciato ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento (v. Stampato n. 1689-quater).

Articolo 90

(Aumento del fondo destinato ai bambini affetti da malattie oncologiche e misure in materia di epilessia farmacoresistente)

Il comma 1, al fine di assicurare l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, incrementa di 2 milioni di euro annui per il triennio 2026-2028 le risorse dell'omonimo fondo di cui all'articolo 1, comma 338, della legge n. 205 del 2017.

Il comma 2 riconosce alle persone affette da forme di epilessia farmacoresistente, certificata, in coerenza con le linee guida nazionali e internazionali, dal medico competente per le epilessie, caratterizzate da crisi con perdita di contatto con l'ambiente e capacità d'agire, su richiesta dell'interessato, a seguito di accertamento sanitario, la connotazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge n. 104 del 1992, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 62 del 2024.

La RT precisa che, a seguito del riconoscimento previsto dal comma 2, sono conseguentemente estese le tutele ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 (tre giorni di permesso al mese) e dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 (congedo straordinario) per la cura e l'assistenza di persone affette da epilessia farmacoresistente in situazione di gravità.

Considerata una stima di circa 150.000 individui affetti da epilessia farmacoresistente (circa il 30% del numero complessivo di affetti da epilessia), gli stessi sono stati

nettizzati della platea di coloro che svolgono un lavoro dipendente pubblico o dai dipendenti pubblici che assisteranno la persona affetta. Per tali lavoratori, infatti, dalla disposizione in esame non sorge alcun onere, che sarebbe comunque a carico dello Stato parimenti alla retribuzione e alla copertura figurativa per i periodi di lavoro nel settore pubblico. Tale abbattimento è stato ipotizzato pari al 25%, portando la platea dei soggetti potenzialmente interessata dalle misure in esame a 112.500.

Dagli archivi dell'INPS, per il periodo 2018-2023 sono state desunte le informazioni sintetizzate di seguito:

Archivi INPS 2018-2023

N° individui relativi ai primi 10 riconoscimenti di Epilessia	49.100
- di cui con epilessia parziale non trattabile, senza alterazione della coscienza (30,5%)	15.000
N° individui affetti da epilessia con grado di invalidità inferiore al 74% (c.d. non grave)	10.500
N° individui affetti da epilessia con grado di invalidità inferiore al 74% (c.d. non grave e non trattabile)	3.200
Percentuale di individui affetti epilessia con grado di invalidità inferiore al 74% (c.d. non grave e non trattabile) sul numero totale degli invalidi	6,3%

Applicando tale ultima percentuale al numero dei dipendenti da privati ipotizzato (112.500) si ottiene una platea di 7.000 potenziali beneficiari delle prestazioni in esame. Sono state altresì considerate le seguenti ipotesi di lavoro distintamente per le due prestazioni oggetto dell'estensione:

Congedo straordinario art 42, c. 5 D.Lgs 151/2001

Percentuale individui con epilessia grave farmacoresistente potenzialmente beneficiaria della prestazione	1%
N° complessivo - handicap grave non trattabile	70
Retribuzione media gg 2025 (euro)	100
Aliquota IVS-FPLD	33%
Importo medio annuo congedo 2025 (euro)	33.800

Permessi Art. 33, c. 3, L. 104/1992

Percentuale individui con epilessia grave farmacoresistente potenzialmente beneficiaria della prestazione	50%
N° complessivo - handicap grave non trattabile	3.500
N° gg permesso mensili	3
N° mesi	12
Retribuzione media gg 2025 (euro)	100
Aliquota IVS-FPLD	33%

Nella tabella seguente sono riportati gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione in esame.

Maggiori oneri, valori in milioni di euro

Anno	Permessi (art. 33, c. 3, L. 104/1992)			Congedo straordinario (art.42, c. 5, D.Lgs. 151/2001)			Onere complessivo		
	Prestazioni	Contribuzione figurativa	Totale	Prestazioni	Contribuzione figurativa	Totale	Prestazione	Contribuzione figurativa	Totale
2026	13,0	4,3	17,3	2,5	0,8	3,3	15,5	5,1	20,6
2027	13,3	4,4	17,7	2,5	0,8	3,3	15,8	5,2	21,0
2028	13,6	4,5	18,1	2,5	0,8	3,3	16,1	5,3	21,4
2029	13,9	4,6	18,5	2,5	0,8	3,3	16,4	5,4	21,8
2030	14,2	4,7	18,9	2,6	0,8	3,4	16,8	5,5	22,3
2031	14,5	4,8	19,3	2,7	0,8	3,5	17,2	5,6	22,8
2032	14,8	4,9	19,7	2,8	0,8	3,6	17,6	5,7	23,3
2033	15,1	5,0	20,1	2,9	0,8	3,7	18,0	5,8	23,8
2034	15,4	5,1	20,5	3,0	0,8	3,8	18,4	5,9	24,3
2035	15,7	5,2	20,9	3,1	0,8	3,9	18,8	6,0	24,8

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

(milioni di euro)													
Co.	Descrizione		e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
					2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
1	Incremento del Fondo destinato ai bambini affetti da malattie oncologiche, di cui all'art. 1, c. 338, della L. 205/2017		S	C	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
2	Prestazioni connesse al riconoscimento della connotazione di gravità alla situazione delle persone affette da forme di epilessia farmacoresistente, ai sensi dell'art. 3, c. 1 e 3, della L. 104/1992	prestazioni	S	C	15,5	15,8	16,1	15,5	15,8	16,1	15,5	15,8	16,1
		contribuzione figurativa	S	C	5,1	5,2	5,3						

Al riguardo, nulla da osservare sul comma 1, essendo l'onere configurato come tetto di spesa.

Per quanto riguarda il comma 2, premesso che la platea inizialmente assunta a base dei calcoli appare correttamente individuata (circa il 30% di 500-600.000 epilettici, leggermente ridotta per tener conto, presumibilmente, di una quota di malati che risponde a trattamenti diversi dai farmaci⁴⁷) e che non vi sono rilievi in ordine all'impatto dei pubblici dipendenti nel calcolo, per giungere così a 112.500 soggetti interessati, si osserva che non appare chiaro il passaggio successivo operato dalla RT. Infatti, si applica successivamente a tale platea una percentuale del 6,3%, ricavata dagli archivi INPS che però riguardano l'insieme di individui con epilessia in generale, includendo quindi anche i casi di epilessia che risponde a trattamenti farmacologici.

⁴⁷ V. <https://www.osservatoriomalattie.it/malattie-rare/epilessia/20468-epilessia-in-oltre-il-30-dei-casi-la-malattia-e-farmacoresistente>

Tuttavia, la platea precedentemente individuata già escludeva gli individui con epilessia trattabile per cui non è possibile applicare la percentuale citata (o altrimenti bisognerebbe applicarla ai circa 500-600.000 citati sopra). Inoltre, la percentuale fa riferimento ai soggetti con epilessia non grave e non trattabile mentre la stessa RT all'inizio afferma che si tratta delle persone affette da epilessia farmacoresistente in situazione di gravità.

In relazione poi al congedo straordinario, andrebbe fornita la metodologia di determinazione di una percentuale di beneficiari (annua) dell'1% della platea, mentre non si hanno rilievi in ordine alla percentuale di beneficiari dei tre giorni di permesso mensili, fermi restando i rilievi sopra sollevati in ordine alla platea complessiva dei lavoratori privati (o da questi assistiti) con epilessia grave e non trattabile.

Nulla da osservare sui livelli retributivi e le aliquote indicate.

Tanto premesso, le stime sono coerenti con tutte le ipotesi assunte e i dati forniti dalla RT.

Articolo 91 ***(Misure in materia di dipendenze patologiche)***

Il comma 1, novellando l'articolo 1, comma 369, della legge n. 207 del 2024, prevede che la quota dell'1,5% delle risorse del Fondo per le dipendenze patologiche trasferita annualmente al Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri sia destinata anche allo sviluppo di programmi di formazione degli operatori socio sanitari, di linee di indirizzo, di progetti a valenza nazionale in materia di prevenzione, reinserimento, valutazione, raccolta ed elaborazione dati.

La RT assicura che restano comunque fermi i limiti della spesa autorizzata dall'articolo 1, comma 369, della legge n. 207 del 2024.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 92 ***(Misure per il contenimento dei consumi energetici delle strutture sanitarie)***

Il comma 1, allo scopo di analizzare i consumi energetici delle strutture sanitarie pubbliche e individuare margini di efficientamento energetico che concorrano al conseguimento dell'equilibrio economico degli enti del settore sanitario, prevede l'istituzione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto interministeriale, di un apposito tavolo tecnico.

Il comma 2 stabilisce che al tavolo tecnico di cui al comma 1 partecipano i rappresentanti del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché specifiche professionalità da individuarsi presso le regioni e province autonome, o presso gli enti del SSN, o altri enti pubblici competenti per materia, ai quali non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

La RT nulla aggiunge al contenuto dell'articolo.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, andrebbero forniti chiarimenti in ordine sia all'entità degli oneri per il funzionamento del tavolo tecnico, correlati alle attività di analisi dei consumi energetici e all'individuazione dei margini di efficientamento energetico, che sembrano presupporre competenze e strumenti di carattere tecnico, estesi all'intero territorio nazionale e implicanti sia sopralluoghi che disponibilità di apparecchiature, sia alla tipologia e sussistenza delle risorse necessarie per fronteggiare i predetti oneri.

Articolo 93 ***(Misure in materia di monitoraggio della spesa sanitaria)***

Il comma 1 prevede l'integrazione del sistema di indicatori di *performance* dei servizi sanitari nazionali di cui all'articolo 1, comma 304, della legge n. 207 del 2024 (che demanda l'individuazione di tale sistema di indicatori ad apposito decreto interministeriale) con un monitoraggio permanente dell'equilibrio tra i livelli e le variazioni di finanziamento del SSN e l'evoluzione dei livelli di servizio erogati, in coerenza con i criteri di riparto vigenti e con i fabbisogni standard di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 68 del 2011.

La RT, oltre a rappresentare che il richiamato decreto interministeriale non è stato ancora emanato, afferma che la disposizione è diretta a potenziare gli strumenti di monitoraggio concernenti l'efficiente utilizzo delle risorse del settore sanitario.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, andrebbero fornite maggiori delucidazioni circa le modalità di implementazione del previsto monitoraggio al fine di valutarne la sostenibilità a valere sulle risorse ordinariamente disponibili, come implicitamente assunto dalla RT e registrato nel prospetto riepilogativo dei saldi.

TITOLO VI

MISURE IN MATERIA DI CRESCITA E INVESTIMENTI

CAPO I

MISURE IN FAVORE DELLE IMPRESE

Articolo 94

(Maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali)

Il comma 1 riconosce ai titolari di reddito d'impresa, ai fini delle imposte sui redditi, una maggiorazione del costo di acquisto di beni strumentali nuovi da considerare nella determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria deducibili, limitatamente agli investimenti che soddisfano le seguenti condizioni:

- 1) investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato;
- 2) investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026; ovvero
- 3) al 30 giugno 2027, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2026 il relativo ordine risulti accettato dal venditore ed il pagamento del relativo acconto, in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, risulti effettuato.

Il comma 2 stabilisce che il predetto beneficio non spetti alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, altresì, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al beneficio, la spettanza è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Il comma 3 riconosce la maggiorazione in esame per gli investimenti in:

- a) beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- b) beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo anche a distanza ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181.

Il comma 4, per gli investimenti di cui al comma 3, prevede la maggiorazione del costo di acquisizione nella misura del 180 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 100 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 50 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Il comma 5 prevede che, nel caso di investimenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, funzionali alla riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva cui si riferisce l'investimento, non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, alla riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento, la maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti di cui al comma 3 si applichi nella misura del 220 per cento per

gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 140 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 90 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Il comma 6 considera conseguita la riduzione dei consumi energetici di cui al comma 5 nei casi di:

- a) investimenti in beni di cui all'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio di cui al comma 7;
- b) progetti di innovazione realizzati per il tramite di una ESCo in presenza di un contratto di EPC (*Energy Performance Contract*) nel quale sia espressamente previsto l'impegno a conseguire il raggiungimento di una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento;
- c) investimenti in impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181.

Il comma 7 prevede che per l'accesso al beneficio l'impresa debba trasmettere, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal Gestore dei Servizi Energetici, sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.

Il comma 8 stabilisce che il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto. La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili. La maggiorazione del costo di cui al comma 1 non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Il comma 9 prevede che nel caso in cui nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifichi il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione ovvero se il bene è destinato a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

Il comma 10 affida ad un decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* la fissazione delle modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo:

- a) agli ulteriori criteri per la determinazione degli obiettivi di transizione ecologica di cui al comma 5;
- b) al costo massimo ammissibile, calcolato in euro/kW, degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e, in euro/kWh, dei sistemi di accumulo di cui al comma 3, lettera b);
- c) alla procedura di accesso al beneficio, nonché al contenuto, alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche, delle certificazioni e dell'eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio.

Il comma 11 prevede che la determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 sia effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di cui al presente articolo.

Il comma 12 attribuisce al GSE il compito di provvedere sulla base di convenzione con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, alla gestione delle procedure di accesso e controllo dell'agevolazione, nonché allo sviluppo della piattaforma informatica di cui al comma 7, anche al fine delle esigenze di monitoraggio di cui al successivo comma 13.

Il comma 13 attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dal GSE e dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il compito di provvedere al monitoraggio degli oneri derivanti dal presente articolo al fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti dell'andamento degli oneri dallo stesso derivanti rispetto alle previsioni e, qualora siano in procinto di verificarsi scostamenti dagli effetti finanziari attesi, il Ministro dell'economia e delle finanze, provveda ai sensi degli articoli da 12-*bis* a 12-*quater* della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

La RT afferma che la disposizione prevede l'introduzione di un incentivo fiscale mediante maggiorazione del costo di acquisizione beni, specificati al comma 3, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria (c.d. "iper ammortamento").

In particolare, ai sensi del comma 1, risultano agevolabili gli investimenti destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, ovvero al 30 giugno 2027 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2026 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Il comma 2 stabilisce i casi di esclusione dall'agevolazione, segnatamente per le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) e dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231). Infine, il medesimo comma dispone che la concessione del beneficio è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

La disposizione di cui al comma 3 individua specificamente gli investimenti agevolabili e il comma 4 reca la maggiorazione base da applicare al costo sostenuto, con riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento, prevista nel 180 per cento per investimenti fino a 2,5 milioni di euro nel 100 per cento per investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro e nel 50 per cento per investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di 20 milioni di euro.

Nel caso degli investimenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, indicati al comma 5, il medesimo comma prevede l'innalzamento della misura della maggiorazione al 220 per cento del costo per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, al 140 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro al 90 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Il comma 6 specifica i casi in cui la riduzione dei consumi energetici si considera in ogni caso conseguita.

Il comma 7 prevede che, per accedere al beneficio le imprese presentano, in via telematica, sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE), apposite comunicazioni periodiche nonché la relativa documentazione, secondo modalità da stabilirsi con apposito decreto previsto al comma 10. La RT evidenzia che la piattaforma è già stata attivata per la gestione della misura transizione 5.0 per cui in relazione al comma 7 non si stimano maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 8 contiene le disposizioni relative alla cumulabilità del beneficio con altre agevolazioni sui medesimi costi, ferma restando l'esclusione della sovracompensazione, e il comma 9 reca le disposizioni che disciplinano i casi di eventuale sostituzione o cessione di beni o componenti già oggetto dell'agevolazione.

Il comma 10 demanda le disposizioni attuative dell'incentivo a un decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Nel comma 11 si stabilisce che la determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di cui al presente articolo.

La RT chiarisce che ai fini della stima degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 6 del presente articolo è stato considerato il totale degli investimenti in beni materiali e immateriali effettuati nell'anno d'imposta 2023 per fruire del credito d'imposta Transizione 4.0 (dati dichiarazioni dei redditi provvisori), pari rispettivamente a 12 miliardi di euro per i beni materiali e 370 milioni di euro per i beni immateriali, come indicato nella tabella che segue.

(milioni di euro)

		Investimenti	Maggiorazione deducibilità investimenti	Maggiorazione deducibilità investimenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica
Beni materiali Transizione 4.0	fino a 2,5 milioni di euro	8.097	180%	220%
	da 2,5 a 10 milioni di euro	3.090	100%	140%
	da 10 a 20 milioni di euro	833	50%	90%
Beni immateriali Transizione 4.0		370	50% - 180%	

Tenuto conto che l'importo massimo per gli investimenti in beni immateriali previsto ai fini del riconoscimento del credito d'imposta era fissato in misura pari a 1 milione di euro, mentre, la norma in esame prevede massimali più alti, nella stima tali investimenti sono stati riflessi in misura pari a quelli risultanti dai dati relativi a Transizione 4.0 moltiplicati per 2,5 volte.

Non essendo disponibili dati sugli investimenti finalizzati alla transizione ecologica, - tenuto conto anche della maggiorazione più elevata delle quote di ammortamento prevista dal comma 5 per tali beni, in quanto finalizzati alla realizzazione di obiettivi di

transizione ecologica - la RT stima che gli investimenti che beneficeranno dell'agevolazione subiranno un incremento del 25% rispetto a quelli Transizione 4.0.

Assume che, in linea con il DM del 31 dicembre 1988 del Ministero delle finanze, l'investimento sia fiscalmente ammortizzabile in 5 anni per i beni materiali e in 3 anni per i beni immateriali.

Nella tabella che segue sono riportati gli effetti finanziari di competenza della misura stimati con i modelli di microsimulazione Ires e Irpef.

(in milioni di euro)

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Ires	-259,9	-602,9	-686,0	-686,0	-686,0	-426,0	-83,1	0,0
Irpef	-46,8	-97,3	-101,2	-101,2	-101,2	-54,4	-3,8	0,0
Addizionale regionale	-2,8	-5,8	-6,0	-6,0	-6,0	-3,2	-0,2	0,0
Addizionale comunale	-1,0	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-1,1	-0,1	0,0
TOTALE	-310,4	-708,0	-795,2	-795,2	-795,2	-484,8	-87,2	0,0

Con un acconto Ires-Irpef del 75%, gli effetti finanziari di cassa sono i seguenti:

(in milioni di euro)

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Ires	0,0	-454,8	-860	-748,2	-685,9	-685,9	-231,1	174,2	62,3	0,0
Irpef	0,0	-81,8	-135,3	-104,0	-101,2	-101,2	-19,3	34,1	2,9	0,0
Addizionale regionale	0,0	-2,8	-5,8	-6,0	-6,0	-6,0	-3,2	-0,2	0,0	0,0
Addizionale comunale	0,0	-1,3	-2,4	-2,2	-2,1	-2,1	-0,9	0,2	0,0	0,0
TOTALE	0,0	-540,7	-1.003,5	-860,4	-795,2	-795,2	-254,5	208,3	65,2	0,0

Tenuto conto che si tratta di oneri valutati e che gli effetti finanziari della misura troveranno evidenza in sede della dichiarazione dei redditi relativa all'annualità di effettuazione degli investimenti, e - nelle successive annualità - in ragione dei maggiori costi di ammortamento, il comma 12 reca la previsione che il GSE provvede, sulla base di convenzione con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, alla gestione delle procedure di accesso e controllo dell'agevolazione, nonché allo sviluppo della piattaforma informatica di cui al comma 7, funzionale anche al monitoraggio previsto dal comma 13.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
4-5	Maggiorazione quote d'ammortamento per investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale (iper-ammortamento)	IRES	E T		-454,8	-860,0		-454,8	-860,0		-454,8	-860,0
		IRPEF	E T		-81,8	-135,3		-81,8	-135,3		-81,8	-135,3
		addizionale regionale	E T					-2,8	-5,8		-2,8	-5,8
			S C		2,8	5,8						
		addizionale comunale	E T					-1,3	-2,4		-1,3	-2,4
			S C		1,3	2,4						

Al riguardo, si evidenzia che la RT, pur illustrando la metodologia di stima e fornendo i risultati della stessa – chiarendo in particolare i dati riguardanti l’ammontare degli investimenti utilizzati e le ipotesi sottostanti la ripartizione tra le diverse aliquote agevolative previste dalla norma - non esplicita altre informazioni quali, in particolare, l’aliquota media netta per imposte dirette. Al fine di consentire una verifica della stima effettuata andrebbero pertanto forniti gli ulteriori dati di dettaglio.

In merito alla piattaforma di cui al comma 7 sviluppata dal Gestore dei Servizi Energetici, preso atto dei chiarimenti forniti dalla RT secondo cui la piattaforma è già stata attivata per la gestione di precedenti misure, non si formulano osservazioni.

Articolo 95

(Crediti di imposta ZES unica e zone logistiche semplificate)

La norma estende agli anni 2026, 2026 e 2027 il credito d’imposta nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica) con riferimento ad investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2028.

Il comma 1 fissa il limite di spesa per il riconoscimento di tale credito d’imposta in 2,3 miliardi per il 2026, 1 miliardo per il 2027 e 750 milioni per il 2028.

Il comma 2 pone in capo agli operatori economici interessati specifici obblighi di comunicazione all’Agenzia delle entrate circa le spese ammissibili. Con ulteriore comunicazione integrativa all’Agenzia delle entrate, corredata dalla documentazione indicata dalla disposizione in esame, i richiedenti devono attestare, a pena di rigetto della comunicazione, l’avvenuta realizzazione degli investimenti precedentemente comunicati.

Il comma 3 demanda ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione dei profili attuativi inerenti ai suddetti obblighi di comunicazione.

Il comma 4 reca disposizioni che mirano ad assicurare il rispetto del limite di spesa mediante riduzione percentuale del credito d’imposta fruibile dagli istanti nel caso in cui le richieste eccedano complessivamente le risorse stanziare per ciascuna annualità.

Il comma 5 specifica ulteriori contenuti del suddetto provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Il comma 6 specifica che per tutto quanto non previsto dalle disposizioni in esame si applica il decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024.

Il comma 7 estende per gli anni 2026, 2027 e 2028 il credito d’imposta per le imprese che operano o si insediano nelle Zone logistiche semplificate (ZLT) nel limite di spesa di 100 milioni di euro all’anno.

Il comma 8, ai fini della fruizione del credito d’imposta di cui al comma 7, disciplina i relativi obblighi di comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’ammontare delle spese ammissibili che gli operatori economici prevedono di affrontare. Con ulteriore comunicazione integrativa all’Agenzia delle entrate i richiedenti devono attestare, a pena di rigetto della comunicazione, l’avvenuta realizzazione degli investimenti precedentemente comunicati.

Il comma 9 demanda ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione dei profili attuativi inerenti ai suddetti obblighi di comunicazione.

Il comma 10 reca disposizioni che mirano ad assicurare il rispetto del limite di spesa.

La RT afferma che il comma 1, modifica la disciplina del contributo in forma di credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, al fine di prorogare il beneficio ivi previsto anche per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028 (comma 1, lettera b).

La lettera c) del medesimo comma, novellando il comma 6 del citato articolo 16, individua i limiti di spesa entro i quali l'agevolazione può essere concessa per le predette annualità, fissandoli nella misura di 2.300 milioni di euro per l'anno 2026, 1000 milioni di euro per l'anno 2027 e 750 milioni di euro per l'anno 2028.

Il comma 2 stabilisce i termini per le comunicazioni da effettuarsi all'Agenzia delle entrate da parte dei contribuenti che prevedono di maturare il beneficio, e che dovranno essere effettuate dal 31 marzo al 30 maggio di ciascun anno dal 2026 al 2028, in base alla spesa già sostenuta e a quella che si prevede di sostenere; il medesimo comma prevede, altresì, i termini della comunicazione integrativa della spesa effettivamente sostenuta al termine di ciascuna annualità.

I commi 3, 5 e 6 recano disposizioni procedurali ed adempimenti informativi a cura dell'Agenzia delle entrate, mentre il comma 4 prevede un meccanismo idoneo ad assicurare il limite di spesa complessivo di cui al comma 1, lett. c), mediante riduzione percentuale del credito d'imposta fruibile dagli istanti nel caso in cui le richieste eccedano complessivamente le risorse stanziare per ciascuna annualità.

I commi da 7 a 10 disciplinano la proroga dell'agevolazione in forma di credito di imposta per gli investimenti realizzati nelle zone logistiche semplificate, già prevista dall'articolo 13 del decreto-legge n. 60 del 2024, anche per le annualità 2026, 2027 e 2028, nel limite di spesa di 100 milioni per ciascuna annualità.

In particolare, i commi 8 e 9 prevedono le modalità procedurali per la richiesta dell'agevolazione e gli obblighi di comunicazione a cura degli istanti, mentre il comma 8 disciplina le modalità necessarie ad assicurare il rispetto del limite di spesa indicato al comma 7, mediante eventuale riduzione percentuale del credito d'imposta fruibile dagli istanti, nel caso in cui il complesso delle richieste ecceda il limite di spesa previsto per ciascuna annualità.

La RT evidenzia che gli effetti finanziari derivanti del presente articolo ammontano, in termini di indebitamento netto, a 2.300 milioni di euro per l'anno 2026, 1000 milioni di euro per l'anno 2027 e 750 milioni di euro per l'anno 2028 per il credito d'imposta cd. ZES unica di cui ai commi da 1 a 6 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 per il credito d'imposta cd. ZLS, disciplinato dai commi da 7 a 10.

In termini di fabbisogno, tenuto conto della tempistica di utilizzo dei crediti d'imposta, gli effetti sono pari a: 2.300 milioni di euro per l'anno 2027, 1000 milioni di euro per l'anno 2028 e 750 milioni di euro per l'anno 2029 per il credito d'imposta ZES e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 per il credito d'imposta per le ZLS.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Lett.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
					2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
1	c)	Rifinanziamento del credito d'imposta ZES, di cui all'art. 16 del D.L. 124/2023	S	K	2.300	1.000	750		2.300	1.000	2.300	1.000	750
7		Estensione del credito d'imposta ZES di cui all'art. 13 del D.L. 60/2024 agli investimenti realizzati dal 16 novembre 2025 al 31 dicembre 2028	S	K	100	100	100		100	100	100	100	100

Al riguardo, tenuto conto che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento e che la norma espressamente prevede un'apposita procedura per il rispetto di tale limite, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 96

(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per investimenti in beni strumentali per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura)

Il comma 1 concede alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell'acquacoltura che effettuano investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2026, o fino al 30 giugno 2027, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2026 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 40 per cento per gli investimenti fino a 1 milione di euro nel limite di spesa di cui al comma 4.

Il comma 2, relativamente agli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. Se i beni agevolati sono ceduti a terzi o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa nonché in caso di mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione è direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Il comma 3 esclude l'applicazione del credito d'imposta in esame agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e di cui all'articolo 95 della presente legge. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Il comma 4 stabilisce che il credito d'imposta in esame spetta nel limite massimo di spesa di 2.100.000 euro per l'anno 2026 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il comma 5 dispone che i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile

previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo di cui al comma 4.

Il comma 6 affida ad un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la fissazione, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, dei criteri e delle modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, con particolare riguardo alle procedure di concessione finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 4. Agli adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

La RT ribadisce il contenuto della norma.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)												
Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
4	Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per investimenti in beni strumentali per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura	S	K	2,1			2,1			2,1		

Al riguardo, considerato che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento e che la norma prevede espressamente un meccanismo per il rispetto del limite di spesa, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 97

(Contributi a tasso agevolato per gli investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese)

Il comma 1 incrementa l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (relativa alla misura c.d. Nuova Sabatini) di 200 milioni di euro per l'anno 2026 e di 450 milioni per l'anno 2027 al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese.

La RT si limita a descrivere il contenuto della norma.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)												
Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
1	Incremento delle risorse destinate alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, attuate ai sensi dell'art. 2 del D.L. 69/2013 (c.d. "Nuova Sabatini")	S	K	200	450		200	450		200	450	

Al riguardo, nulla da osservare circa lo stanziamento trattandosi di limite di spesa.

In relazione agli effetti finanziari rappresentati in modo identico sui tre saldi, sarebbe opportuno un chiarimento. Infatti, le risorse in questione ai sensi del comma 8-ter dell'articolo 2 del DL 69/2013 sono versate su di un'apposita contabilità speciale del Fondo per la crescita sostenibile per cui si determina un effetto immediato sul saldo netto da finanziare. Invece per gli altri saldi gli effetti dovrebbero dipendere dall'effettiva erogazione dei contributi ministeriali che secondo il comma 4 dell'articolo 2 citato è effettuata, sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell'investimento, in più quote determinate con decreto. Solo in caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro, il contributo può essere erogato in un'unica soluzione.

Articolo 98

(Interventi strategici per il sostegno e lo sviluppo delle filiere del turismo e in favore delle imprese)

Il comma 1 modifica il comma 502 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2025 (L. n. 207/2024), prevedendo l'adozione di un decreto da parte del Ministro del turismo con cui stabilire i criteri, le condizioni e le modalità per concedere agevolazioni finanziarie a supporto degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi complementari e funzionali a tali investimenti.

Il comma 2 autorizza la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 per la concessione di contributi a fondo perduto per gli investimenti privati nel settore del turismo, ai fini dello sviluppo della filiera. I criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di tali contributi sono definiti con decreto da adottare, ai sensi del citato comma 502 della legge di bilancio 2025, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Inoltre, si prevede una riserva finanziaria minima, pari all'1% delle risorse del presente articolo, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, per la gestione degli interventi, la ricezione, valutazione e approvazione delle domande di agevolazione, la concessione ed erogazione delle agevolazioni, il controllo, il monitoraggio.

Il comma 3 prevede il rifinanziamento dei contratti di sviluppo – di cui all'articolo 43 del D.L. n. 112/2008 (L. 133/2008) – assicurando risorse pari a 250 milioni di euro per l'anno 2027, 50 milioni di euro per l'anno 2028 e 250 milioni di euro per l'anno 2029.

La RT afferma che il comma 1 è volto a modificare il comma 502, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 nell'ottica di apportare alcune semplificazioni procedurali in materia di definizione dei criteri, delle condizioni e delle modalità per la concessione delle agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali ivi previste.

Il comma 2 autorizza la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 per la concessione di contributi anche a fondo perduto, al fine di incentivare lo sviluppo delle filiere del turismo, anche di carattere industriale e commerciale, ai sensi del comma 502 e seguenti dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Viene, inoltre, previsto che una quota non superiore all'uno per cento delle risorse, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, possa essere destinata per le funzioni relative alla gestione degli interventi, comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione e all'approvazione delle domande di agevolazione, alla concessione ed erogazione delle

agevolazioni, al controllo, al monitoraggio e all'eventuale rafforzamento della capacità amministrativa connessa all'attuazione degli interventi. Tali attività possono essere affidate, con convenzione, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – Invitalia, che può avvalersi della società Enit Spa

Con riferimento alla spesa autorizzata ai sensi del comma 2, la RT prevede di riconoscere agevolazioni nella forma di contributo a fondo perduto per una quota fino al 60%, con conseguente impatto in termini di indebitamento netto pari 30 milioni annui dal 2026 al 2028

Il comma 3 autorizza la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2027, 50 milioni di euro per l'anno 2028 e 250 milioni di euro per l'anno 2029, per il finanziamento dei contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. Con riferimento alla spesa autorizzata ai sensi del suddetto comma, la RT prevede di riconoscere agevolazioni nella forma di contributo a fondo perduto per una quota fino al 70%, con conseguente impatto in termini di indebitamento netto pari a 175 milioni nel 2027, 35 milioni nel 2028 e 175 milioni nel 2029.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)												
Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
2	Contributi anche a fondo perduto per gli investimenti privati nella filiera del turismo	S	K	50	50	50	50	50	50	30	30	30
3	Finanziamento dei contratti di sviluppo, di cui all'art. 43 del D.L. 112/2008	S	K		250	50		250	50		175	35

Al riguardo, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento e tenuto conto dei chiarimenti della RT circa gli effetti dei contributi e finanziamenti in esame in termini di indebitamento netto, non si formulano osservazioni.

Per quanto riguarda l'impatto sui saldi, posto che si prevede un impatto attenuato sul saldo di indebitamento netto si rileva che esso è in linea con la dinamica delle spese in conto capitale come quelle in esame.

Articolo 99

(Disposizioni in materia di manutenzione stradale e di ammodernamento del sistema idrico)

Il comma 1 autorizza a favore della società ANAS S.p.A. la spesa di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 da destinare alle attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione delle strade inserite nella rete di interesse nazionale, ad integrazione delle risorse acquisite dalla medesima società ai sensi dell'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, e integrate dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

Il comma 2 specifica che nelle funzioni del Commissario straordinario nominato per la realizzazione del "Collegamento intermodale Roma (Tor de' Cenci) – Latina nord (Borgo Piave)" di cui all'articolo

1, commi da 473 a 476, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, rientrano le procedure della finanza di progetto avviate ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Il comma 3 prevede che la durata della concessione del Servizio Idrico Integrato dell'ATO 2 Lazio Centrale possa essere rideterminata al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario della concessione e la realizzazione, entro i tempi e con le modalità previste, delle opere di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera di cui all'Allegato IV al decreto-legge 31 maggio 2021 n.77, nonché di favorire la partecipazione degli operatori economici alle procedure di evidenza pubblica di affidamento dei lavori occorrenti per la realizzazione delle predette opere o alle procedure di riassegnazione della concessione medesima alla sua scadenza. La rideterminazione della concessione può avvenire in proporzione al volume degli investimenti posti a carico del concessionario, occorrenti per la realizzazione delle predette opere e non assentiti al momento del rilascio della stessa. La rideterminazione della durata della concessione non può, in ogni caso, eccedere i dieci anni. Delle modalità di conseguimento della condizione di equilibrio economico finanziario della concessione è data evidenza in un apposito piano economico finanziario.

La RT afferma che a integrazione delle risorse già attribuite ad ANAS ai sensi dell'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, e dell'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, la disposizione, al comma 1, autorizza a favore di ANAS S.p.A. la spesa di 90 milioni annui a decorrere dal 2026 da destinare alle attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione delle strade appartenenti alla rete di interesse nazionale, al fine di far fronte al fabbisogno incrementale dovuto, in particolare, alla ridefinizione della rete in gestione ANAS («strade di rientro») e all'incremento dei costi per l'illuminazione pubblica delle strade e di altri costi per le attività di ANAS.

Il comma 2 è volto a chiarire il perimetro delle attività del Commissario straordinario per la realizzazione del Collegamento intermodale Roma (Tor de Cenci) – Latina nord (Borgo Piave). La disposizione è volta a riconoscere la possibilità di ricorrere anche alle procedure della finanza di progetto ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 36 del 2023. Infatti, la struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture ha comunicato di aver ricevuto proposte di tale natura e di ritenerle coerenti con l'interesse pubblico e con gli atti di programmazione. Tale disposizione è volta, quindi, a integrare il dettato normativo vigente al fine di garantire il perfezionamento delle relative procedure e il rispetto dei cronoprogrammi previsti a legislazione vigente.

Il comma 3, al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario della concessione e la realizzazione, entro i tempi e con le modalità previste, delle opere di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera, nonché di favorire la partecipazione degli operatori economici alle procedure di evidenza pubblica di affidamento dei lavori occorrenti per la realizzazione delle predette opere o alle procedure di riassegnazione della concessione medesima alla sua scadenza, prevede che la durata della concessione del Servizio Idrico Integrato dell'ATO 2 Lazio Centrale possa essere rideterminata in proporzione al volume degli investimenti posti a carico del concessionario, occorrenti per la realizzazione delle predette opere e non assentiti al momento del rilascio della stessa. La rideterminazione della durata della concessione prevista non può, in ogni caso, eccedere i dieci anni. Delle modalità di conseguimento

della condizione di equilibrio economico finanziario della concessione è data evidenza in un apposito piano economico finanziario.

Dalla disposizione non derivano oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)												
Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
1	Contributo a favore di ANAS S.p.A. per attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione delle strade inserite nella rete di interesse nazionale	S	C	90	90	90	90	90	90	90	90	90

Al riguardo, in merito al comma 1, pur se l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, atteso che l'autorizzazione di spesa in esame è finalizzata ad integrare risorse già attribuite ad ANAS a legislazione vigente, in quanto, come dichiarato dalla RT, occorre far fronte al fabbisogno incrementale dovuto, in particolare, alla ridefinizione della rete in gestione ANAS («strade di rientro») e all'incremento dei costi per l'illuminazione pubblica delle strade e di altri costi per le attività di ANAS, andrebbero forniti ulteriori elementi di chiarimento circa il dettaglio dei citati costi incrementali, al fine di valutare la congruità degli stanziamenti previsti.

Relativamente al comma 2, atteso il carattere ordinamentale della disposizione, non si formulano osservazioni.

Con riferimento al comma 3, al fine di valutare gli effetti finanziari derivanti dalla rideterminazione della durata della concessione del Servizio Idrico Integrato dell'ATO 2 Lazio Centrale, e, in particolare, la sostenibilità economico-finanziaria della concessione, andrebbero forniti maggiori chiarimenti circa il volume degli investimenti posti a carico del concessionario, occorrenti per la realizzazione delle predette opere e non assentiti al momento del rilascio della stessa.

CAPO II

MISURE IN MATERIA DI AFFARI ESTERI E DIPLOMAZIA CULTURALE

Articolo 100

(Potenziamento della presenza istituzionale nazionale all'estero)

L'articolo autorizza la spesa di 4,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per rafforzare e stabilizzare il contingente del personale dell'Arma dei Carabinieri in servizio di sorveglianza e scorta presso le Sedi estere del MAECI.

La RT ribadisce che la disposizione autorizza la spesa di 4.700.000 euro annui a decorrere dal 2026 da destinare al finanziamento aggiuntivo per il contingente di personale dell'Arma dei Carabinieri in servizio all'estero.

Il costo è stato calcolato sulla base delle Indennità di Servizio all'estero (ISE) e delle indennità accessorie da corrispondere nelle specifiche sedi presso cui il personale è già impiegato (nel caso della stabilizzazione del personale in Ucraina e sedi limitrofe) o sarà dislocato (nel caso dei posti di nuova istituzione). Con riferimento al personale dell'Arma in servizio in Ucraina e nelle sedi limitrofe, l'onere medio risulta inferiore rispetto al personale da dislocare altrove in quanto si tratta di "assegnazioni brevi", per le quali non sono corrisposte alcune indennità accessorie.

	N. unità	Onere medio annuo unitario	Oneri annui complessivi (12 mesi)	Oneri arrotondati per imprevisti	2026 e anni successivi
Personale dell'Arma dei Carabinieri	15	152.553	2.288.295	2.300.000	2.300.000
Personale dell'Arma dei Carabinieri (stabilizzazione Ucraina e Paesi limitrofi)	24	97.342	2.336.209	2.400.000	2.400.000
Totale	39				4.700.000

Per la stabilizzazione della presenza aggiuntiva del personale dell'Arma in Ucraina e nei Paesi limitrofi, il calcolo degli oneri è desunto dalla seguente tabella.

Nr	Sede	Ufficiali	Marescialli	Brigadiere	App/Car	TRATTAMENTO DI SERVIZIO ALL'ESTERO						ONERE PER 12 MESI	VIAGGI Spese viaggio di assegnazione breve (A/R) (cap. 1292/3)
						Tot.	ISE netta (cap. 1280/1)	Ritenute Erariali (Cap. 1280/2)	Ritenute previdenziali (cap. 1280/3)	Ritenute a carico Amm.ne (cap. 1278/2)	Magg. Alloggio (cap. 1280/1)		
1	Amb. Kiev	1				1	€ 141.456	€ 8.242	€ 2.184	€ 5.777	€ 36.586	€ 194.245	€ 1.260
2	Amb. Kiev		1			1	€ 99.562	€ 5.810	€ 1.540	€ 4.073	€ 25.793	€ 136.778	€ 1.260
3	Amb. Kiev		1			1	€ 99.562	€ 5.810	€ 1.540	€ 4.073	€ 25.793	€ 136.778	€ 1.260
4	Amb. Kiev			1		1	€ 92.461	€ 5.398	€ 1.431	€ 3.790	€ 23.964	€ 127.044	€ 1.260
5	Amb. Kiev				1	1	€ 92.461	€ 5.398	€ 1.431	€ 3.790	€ 23.964	€ 127.044	€ 1.260
6	Amb. Kiev				1	1	€ 85.677	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 22.216	€ 117.732	€ 1.260
7	Amb. Kiev				1	1	€ 85.677	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 22.216	€ 117.732	€ 1.260
8	Amb. Kiev				1	1	€ 85.677	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 22.216	€ 117.732	€ 1.260
9	Amb. Kiev				1	1	€ 85.677	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 22.216	€ 117.732	€ 1.260
10	Amb. Kiev				1	1	€ 85.677	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 22.216	€ 117.732	€ 1.260
11	Amb. Kiev				1	1	€ 85.677	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 22.216	€ 117.732	€ 1.260
12	Amb. Kiev				1	1	€ 85.677	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 22.216	€ 117.732	€ 1.260
13	Amb. Riga				1	1	€ 36.946	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 9.951	€ 56.735	€ 940
14	Amb. Chisinau				1	1	€ 53.462	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 9.053	€ 72.354	€ 660
15	Amb. Chisinau				1	1	€ 53.462	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 9.053	€ 72.354	€ 660
16	Amb. Varsavia				1	1	€ 33.434	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 12.903	€ 56.177	€ 700
17	Amb. Varsavia				1	1	€ 33.434	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 12.903	€ 56.177	€ 700
18	Amb. Minsk				1	1	€ 50.426	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 9.170	€ 69.436	€ 984
19	Amb. Tallin				1	1	€ 37.683	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 10.029	€ 57.551	€ 660
20	Amb. Vilnius				1	1	€ 37.385	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 9.740	€ 56.964	€ 1.020
21	Amb. Bratislava				1	1	€ 31.624	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 6.932	€ 48.396	€ 520
22	Amb. Bucarest				1	1	€ 35.949	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 9.767	€ 55.555	€ 760
23	C.G. Mosca				1	1	€ 59.388	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508		€ 69.227	€ 7.600
24	C.G. S.Pietroburgo				1	1	€ 59.388	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 12.725	€ 81.952	€ 7.000
						24	€ 1.647.822	€ 125.744	€ 33.327	€ 88.156	€ 403.836	€ 2.298.885	€ 37.324
												TOTALE GENERALE	€ 2.336.209

Per le restanti 15 posizioni, non si può fare riferimento a sedi specifiche e si è pertanto fatto ricorso alla media dell'indennità di servizio all'estero del personale dell'Arma incaricato di funzioni di vigilanza e sicurezza delle sedi all'estero (considerando come carichi di famiglia il coniuge e 1 figlio). L'onere può essere suddiviso nelle seguenti componenti del trattamento economico (considerando come carichi di famiglia il coniuge e 1 figlio):

ISE netta con carichi di famiglia	77.964
Ritenute erariali	5.004
Ritenute previdenziali	1.326
Ritenute a carico amministrazione	3.508
Maggiorazione alloggio	21.871
Indennità prima sistemazione *	6.091
Ritenute erariali su IPS *	2.020
Ritenute previdenziali su IPS *	581
Ritenute a carico amministrazione su IPS *	1.537
Indennità rientro *	4.737
Ritenute erariali su IPS *	1.112
Ritenute previdenziali su IPS *	320
Ritenute a carico amministrazione su IPS *	847
Provvidenze scolastiche *	11.793
Contributo trasporto effetti *	6.395
Viaggio trasferimento *	3.475
Viaggio congedo **	3.972
TOTALE	152.553

* Importo medio su due anni, tenuto conto che l'indennità è dovuta non ogni anno, ma solo all'atto del trasferimento. Prudenzialmente, si considera una periodicità dei trasferimenti al compimento del periodo minimo di permanenza in sede di due anni.

** Importo calcolato sui valori medi rilevati sulla base del regime vigente fino al 2024, non essendo ancora disponibili dati relativamente a seguito della modifica dell'articolo 181 del DPR n. 18/1967 introdotta dalla legge di bilancio 2025.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti in conto maggiori spese correnti e maggiori entrate tributarie correnti a decorrere dal 2026:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
1	Risorse destinate al rafforzamento e alla stabilizzazione del contingente del personale dell'Arma dei Carabinieri in servizio di sorveglianza e scorta presso le Sedi estere, di cui all'art. 158 del D.Lgs. 66/2010		S C	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
		Effetti riflessi	E TC				0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

Al riguardo, per i profili di quantificazione, considerati gli elementi di dettaglio forniti dalla RT ed i parametri utilizzati ai fini della quantificazione degli oneri complessivi relativi alle n. 39 unità aggiuntive di personale dell'Arma dei Carabinieri, presso le sedi diplomatiche da impegnare nei servizi di sorveglianza e scorte, non ci sono osservazioni.

Quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, in aggiunta agli elementi di calcolo considerati dalla RT, andrebbero forniti i quadri di calcolo degli effetti indotti indicati in Allegato 3, con l'indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla Circolare 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.

Articolo 101

(Elezioni dei Comitati degli italiani all'estero e del Consiglio generale degli italiani all'estero)

L'articolo autorizza la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2026 per lo svolgimento delle votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero e del Consiglio generale degli italiani all'estero

La RT evidenzia che con il comma 1 si autorizza il limite massimo di spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2026 per lo svolgimento delle votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero di cui alla legge 23 ottobre 2003, n.286 e del Consiglio generale degli italiani all'estero di cui alla legge 6 novembre 1989, n.368.

Nel 2021 per l'organizzazione delle medesime operazioni elettorali furono stanziati 9 milioni di euro che sono stati pressoché integralmente spesi.

La previsione per le prossime elezioni è rivista al rialzo, in ragione dei seguenti fattori: 1) l'accresciuta consistenza del corpo elettorale rispetto al 2021 in virtù di un consistente incremento dei connazionali iscritti all'AIRE, passati da 5.652.080 ad un totale di 6.412.752 (dati al 30 settembre 2025); 2) l'aumento delle spese postali, soprattutto in alcuni Paesi dove risiedono le collettività italiane tra le più numerose e che sono caratterizzati da elevatissimi tassi di inflazione (si pensi ad esempio ad Argentina e Venezuela). Secondo i dati del Fondo Monetario Internazionale, l'Indice dei prezzi al consumo a livello mondiale ha avuto un picco di crescita tra il 2022 ed il

2023 (+8,7%), cui è seguito un ulteriore aumento del 6,7% nel 2024, mentre si stima, per il 2025, un nuovo incremento di oltre il 4%. Di particolare rilevanza è proprio il caso dell'Argentina, dove risiede il più alto numero di elettori, e dove è stato registrato un tasso di inflazione del 211% nel 2023 e del 117% nel 2024, combinato ad una estrema volatilità del tasso di cambio. Come confermato anche in occasione delle recenti operazioni referendarie svolte all'estero nel 2025, i costi legati all'invio dei plichi elettorali si attestano tipicamente intorno al 70% della spesa totale dell'esercizio elettorale; 3) la progressiva istituzione di nuovi Comitati. Entro dicembre 2025 si prevede l'istituzione *ex lege* (articolo 23, comma 3, della legge n. 286 del 2003) di almeno altri nove Comites, in considerazione delle circoscrizioni consolari che avranno superato la soglia numerica di tremila iscritti all'AIRE. La somma è prudenzialmente stimata al fine di ottemperare l'obbligo di coprire gli oneri derivanti dalla corresponsione delle indennità per i componenti dei seggi e quelli derivanti dalla stampa, dall'invio e dall'affrancatura di ritorno dei plichi elettorali inviati agli elettori che ne avranno fatto richiesta con le modalità previste dall'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge n.67 del 2012, come introdotto dall'articolo 10, comma 3, del decreto-legge n.109 del 2014. Al riguardo, l'importo stimato è coerente con le percentuali di affluenza registrate nell'ultima tornata elettorale, rapportate chiaramente al più elevato numero di aventi diritto stimati per dicembre 2026. Per le consultazioni in esame non sono previste spese di spedizione dei plichi elettorali in Italia, in quanto lo scrutinio avviene direttamente presso le sedi estere.

Quanto alle indennità dovute ai componenti dei seggi, si stima di costituire circa 340 seggi, sulla base di un calcolo prudenziale relativo al numero delle possibili opzioni di voto e tenuto conto che l'articolo 19 della legge n. 286 del 2003 prevede la costituzione di un seggio ogni 5.000 elettori.

Ogni seggio è formato da un presidente, un segretario e quattro scrutatori, ai quali spettano, sulla base del vigente decreto interministeriale MAECI-MEF adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 5, della suddetta legge n. 286 del 2003 e nelle more di un possibile adeguamento (considerato che l'ultimo decreto interministeriale di fissazione dei corrispettivi risale ormai al 2004), rispettivamente 143,06 euro, 122,40 euro e 122,40 euro. L'onere totale stimato per le indennità spettanti ai componenti di un singolo seggio è quindi pari a 755,06 euro e, per il totale dei 340 seggi di cui si stima necessaria la costituzione, è pari a 256.720,40 euro. Anche considerando in via prudenziale una somma di 350.000 euro per tenere conto di possibili seggi aggiuntivi che si dovessero rendere necessari in considerazione di un maggior numero di opzioni di voto rispetto a quelle previste, l'importo troverebbe comunque capienza nello stanziamento previsto dalla disposizione normativa.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori spese correnti per il 2026:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
1	Risorse destinate allo svolgimento delle votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero, di cui alla L. 286/2003 e del Consiglio generale degli italiani all'estero, di cui alla L. 368/1989	S	C	14			14			14		

Al riguardo, considerati gli elementi di quantificazione forniti dalla RT, trattandosi di autorizzazione di spesa predisposta come limite massimo per il 2026, non ci sono osservazioni.

Articolo 102 **(Promozione economica e culturale)**

L'articolo istituisce nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale un fondo con una dotazione finanziaria di 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per iniziative di promozione in campo economico e culturale svolte dal MAECI.

La RT evidenzia che la disposizione prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di un fondo con una dotazione finanziaria di 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 al fine di potenziare il sostegno alle esportazioni e all'internazionalizzazione delle imprese italiane, attraverso il rafforzamento della promozione del *made in Italy* all'estero e delle iniziative di promozione in campo economico, sportivo, della scienza, dello spazio e dell'innovazione svolte dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, anche mediante la rete diplomatico-consolare e delle attività di diplomazia pubblica e culturale e attraverso l'incremento dell'offerta di borse di studio rivolte all'attrazione in Italia di studenti stranieri.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori spese correnti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
1	Istituzione, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di un fondo per la promozione economica e culturale dell'Italia all'estero	S	C	35	35	35	35	35	35	35	35	35

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che l'autorizzazione di spesa in questione è configurata come limite massimo di spesa annua a decorrere dal 2026, in relazione ad un onere che presenta carattere di rimodulabilità, non ci sono osservazioni.

Articolo 103 **(Misure in materia di internazionalizzazione delle imprese)**

Il comma 1 incrementa di 100 milioni di euro per l'anno 2026 la dotazione della sezione di cui all'articolo 1, comma 474, lettera c) (Sezione *venture capital* e investimenti partecipativi), della legge di bilancio 2025, a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 2 (Mediocredito-fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici), del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, al netto delle dotazioni delle sezioni di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1, comma 474 della medesima legge di bilancio 2025.

Il comma 2 dispone che al fine di potenziare il sostegno alle esportazioni e all'internazionalizzazione delle imprese italiane, la dotazione del fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese di cui il comma 19 dell'articolo 14 (Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese) del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

La RT conferma che il comma 1 prevede un incremento di 100 milioni di euro per l'anno 2026 della dotazione finanziaria della “Sezione *venture capital* e investimenti partecipativi” (“Sezione VCIP”) istituita dall'articolo 1, comma 474, lettera c), della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (“Legge di bilancio 2025”) quale sezione avente carattere di rotatività, gestita dalla società SIMEST S.p.A. con contabilità separata, nell'ambito del fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 (“Fondo 394”).

Evidenzia che a tale incremento si provvede, tenuto conto del profilo di rischio non peggiorativo, a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.

La disposizione prevede che le disponibilità del fondo utilizzabili allo scopo non comprendano le dotazioni delle sezioni di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1, comma 474, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (sezione Crescita e sezione Investimenti infrastrutture).

La legge di bilancio 2025, all'articolo 1, comma 479, ha previsto che la Sezione VCIP fosse alimentata dal gestore SIMEST S.p.A., attingendo alle disponibilità del soppresso Fondo di *venture capital*.

Tale rifinanziamento, considerati anche i rientri attesi sul portafoglio in essere, è necessario per assicurare le indispensabili disponibilità finanziarie per il 2026. Infatti, alla data del 31 dicembre 2025 la Sezione VCIP, tenuto conto delle risorse già impegnate e delle operazioni programmate, non avrebbe disponibilità residue per garantire, per l'anno 2026, la prosecuzione della operatività ordinaria.

Sulla base delle stime di operatività del Fondo 394 per l'anno 2026, complessivamente pari a circa 1,1 miliardi di euro, anche in considerazione del rifinanziamento disposto dall'articolo 1, comma 49, lettera a), della legge di bilancio 2022 per tale anno, le disponibilità residue del Fondo 394 utilizzate a copertura risultano pienamente adeguate a garantire l'operatività per la concessione dei finanziamenti agevolati.

Il comma 2 prevede l'incremento di 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2026-2028 dello stanziamento del Fondo per la promozione degli scambi ed internazionalizzazione delle imprese di cui all'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti in conto maggiori spese correnti dal 2026:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
2	Incremento del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese, di cui all'art. 14, c. 19, del D.L. 98/2011	S	C	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Al riguardo, per i profili di quantificazione del comma 2, trattandosi di incremento di un Fondo predisposto come limite massimo di spesa, non ci sono osservazioni. Sul comma 1, nulla da osservare.

Articolo 104 ***(Interventi in favore dell'Ucraina)***

Il comma 1 stabilisce che per l'anno 2026 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 50,1 milioni di euro destinato all'erogazione di un contributo a dono, pari a 50 milioni di euro, a beneficio del Governo dell'Ucraina quale sostegno al bilancio generale del predetto Stato.

Il comma 2 prevede che l'azione di sostegno di cui al comma 1 sia finalizzata a favorire la ripresa economica e il rafforzamento delle infrastrutture critiche e dei settori strategici dell'Ucraina ed è vincolato all'acquisto di beni e servizi forniti da imprese italiane.

Il comma 3 dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze può affidare l'erogazione del contributo a dono, nei limiti delle disponibilità del Fondo, a società di cui è azionista e che siano sottoposte al suo controllo secondo le modalità stabilite con apposita convenzione.

Il comma 4 dispone che, per la gestione degli interventi, sia autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, sul quale le società di cui al comma 3 sono autorizzate a operare, nel rispetto di quanto disposto dalla convenzione di cui al medesimo comma.

Il comma 5 stabilisce che con un accordo di contribuzione, stipulato tra il Ministero dell'economia e delle finanze, anche per il tramite delle società di cui al comma 3 secondo le modalità stabilite nella convenzione di cui al medesimo comma, e il Governo dell'Ucraina, sono definiti i termini e le modalità di attuazione delle disposizioni.

Il comma 6, relativamente alle attività oggetto della convenzione, autorizza nell'anno 2026 la spesa fino a un massimo di 100 mila euro a copertura degli oneri e delle spese connessi alla concessione del contributo del Fondo.

La RT segnala che il comma 1 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo con dotazione di 50,1 milioni di euro per l'anno 2026. Il Fondo è destinato all'erogazione di un contributo a dono di 50

milioni di euro a favore del Governo dell'Ucraina (comma 1) e per 100 mila euro per l'anno 2026 per gli oneri e le spese connessi alla concessione del suddetto contributo (comma 6).

I commi da 2 a 5 individuano le finalità del contributo e le modalità di attuazione dell'intervento.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti maggiori spese correnti ed in conto capitale per il 2026:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
1	Contributo a beneficio del Governo dell'Ucraina finalizzato a favorire la ripresa economica e il rafforzamento delle infrastrutture critiche e dei settori strategici	S	K	50,0			50,0			50,0		
6	Contributo a beneficio del Governo dell'Ucraina finalizzato a favorire la ripresa economica e il rafforzamento delle infrastrutture critiche e dei settori strategici - spese di gestione	S	C	0,1			0,1			0,1		

Al riguardo, per i profili di quantificazione, trattandosi di autorizzazioni previste per il 2026 da intendersi quali tetti massimi di spesa, in presenza di oneri rimodulabili, nulla da osservare.

In merito allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, si segnala la simmetria dei valori esposti in termini di competenza finanziaria e di fabbisogno e indebitamento, pur in presenza di spesa classificata in conto capitale.

TITOLO VII MISURE IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, RICERCA E CULTURA

CAPO I MISURE IN MATERIA DI ISTRUZIONE E MERITO

Articolo 105 *(Misure in materia di istruzione)*

Il comma 1 prevede alcune modifiche all'articolo 1, comma 85, della legge 13 luglio 2015, n. 107, riguardante la sostituzione dei docenti assenti. Nel testo vigente, l'articolo 1, comma 85 citato prevede che, tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 7 della medesima legge n. 107 del 2015 (si tratta degli obiettivi che le istituzioni scolastiche devono perseguire e in funzione delle quali individuano il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia), il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale

dell'organico dell'autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.

La lettera *a)* del comma 1 della disposizione in esame stabilisce che il dirigente scolastico “deve, salvo motivate esigenze di natura didattica” (e non più “può”) effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.

La lettera *b)* specifica che le sostituzioni predette riguardano non più genericamente i “docenti” ma i docenti “su posto comune delle scuole secondarie di primo e secondo grado” (quindi con esclusione degli insegnanti di sostegno e degli insegnanti di scuola primaria).

La lettera *c)* aggiunge un ulteriore periodo in base al quale per le sostituzioni dei docenti su posti di sostegno e degli insegnanti di scuola primaria, il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia. Nell'ultimo periodo viene poi specificato che “il personale dell'organico dell'autonomia”, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.

Il comma 2 interviene sull'articolo 1, comma 696, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), in materia di monitoraggio delle spese per supplenze brevi e saltuarie. Per effetto delle modifiche, il monitoraggio da trimestrale diventa quadrimestrale. Inoltre, l'oggetto del monitoraggio viene esteso e maggiormente dettagliato, in quanto non riguarda più genericamente le spese per supplenze brevi e saltuarie del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, bensì le assenze del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario - distinte per ordine e grado di istruzione, per posti comuni e posti di sostegno e per profilo professionale - le relative modalità di sostituzione, con indicazione della durata dell'assenza e della sostituzione, nonché delle spese per supplenze brevi e saltuarie. Rimane poi fermo l'obbligo di comunicare le risultanze del monitoraggio al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con la precisazione che tale comunicazione deve avvenire entro il mese successivo alla chiusura di ciascun quadrimestre.

Il comma 3 della disposizione in esame dispone che gli eventuali risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma 1, rispetto a quanto osservato nell'anno scolastico 2024/2025, relativi all'anno scolastico in corso, possono essere destinati all'incremento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF), in misura non superiore al dieci per cento del Fondo stesso, con il disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato, tenuto conto dell'andamento della spesa per le supplenze brevi e saltuarie, degli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 696, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (su cui incide il precedente comma 2 del disegno di legge in esame), e delle risultanze dei Piani di analisi e valutazione della spesa di cui all'articolo 130.

La RT conferma che col comma 1 si modifica l'articolo 1, comma 85, della legge n. 107 del 2015 introducendo alle lettere *a)* e *b)* l'obbligo, in luogo della facoltà, in capo al dirigente scolastico di effettuare le sostituzioni dei docenti su posti comuni delle scuole secondarie di primo e secondo grado assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia, salvo motivate esigenze di natura didattica, confermando la possibilità (lettera *c)* di sostituire i docenti su posti di sostegno e degli insegnanti di scuola primaria per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia.

Per monitorare l'andamento della spesa e l'utilizzo dei contratti di supplenza breve e saltuaria, il comma 2 integra il contenuto informativo del monitoraggio già condotto dal Ministero dell'istruzione e del merito ai sensi dell'articolo 1, comma 696, della legge n.

190 del 2014 ed estende il periodo di osservazione del monitoraggio dal trimestre al quadrimestre. Trattandosi di un'attività già svolta a legislazione vigente, il comma 2 non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Gli eventuali risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma 1, relativi all'anno scolastico in corso e calcolati rispetto a quanto osservato nell'anno scolastico 2024/2025, possono essere destinati, tenuto conto dell'andamento della spesa per le supplenze brevi e saltuarie, degli esiti del monitoraggio di cui al predetto comma 696 e delle risultanze dei Piani di analisi e valutazione della spesa di cui all'articolo 130, con il disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato, all'incremento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, in misura non superiore al dieci per cento dell'ultimo Fondo che ha superato il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (comma 3).

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 106

(Nuova definizione dell'organico dell'autonomia e soppressione dell'organico triennale del personale ATA delle istituzioni scolastiche)

Il comma 1 interviene sull'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sostituendo il comma 64, e modificando la cadenza da triennale ad annuale dei decreti ministeriali che determinano l'organico dell'autonomia, ma prevedendo che può essere altresì definita una previsione pluriennale dell'organico dell'autonomia per i due anni scolastici successivi a quello di riferimento.

Il comma 2 interviene di conseguenza sull'articolo 1, comma 828, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), sopprimendo il riferimento al carattere "triennale" dell'organico dell'autonomia (la norma modificata prevede una procedura di rimodulazione, ad invarianza finanziaria, delle riduzioni di personale).

Il comma 3 composto di due lettere, apporta delle modifiche all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022). In particolare:

- a) interviene sul comma 335, che prevede l'adozione annuale di un decreto ministeriale volto a rilevare e definire le situazioni elencate dal medesimo comma (personale cessato, posti di insegnamento di educazione motoria nella scuola primaria, classi in deroga attivate, classi con studenti stranieri superiori al 20 per cento). La disposizione in commento inserisce un riferimento alla Conferenza unificata nella procedura di adozione del decreto;
- b) novella il comma 335-bis dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022. Nel testo vigente, il citato comma 335-bis prescrive che, a decorrere dall'anno 2026, con il medesimo decreto di cui al comma 335 sono rilevati il numero di classi e il numero di posti dell'organico dell'autonomia, distinti per posti comuni, posti del potenziamento e posti di sostegno, che sono ridotti in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16-ter, comma 5, quarto periodo, del decreto legislativo 17 aprile 2017, n. 59 (che riguarda l'adeguamento dell'organico dell'autonomia del personale docente conseguente all'andamento demografico, tenuto conto dei flussi migratori). La disposizione in esame aggiunge un nuovo periodo, con cui si stabilisce che al fine di garantire il celere e puntuale svolgimento delle operazioni propedeutiche all'avvio di ciascun anno scolastico,

non si dà luogo alla rilevazione di cui al primo periodo nonché al monitoraggio di cui all'articolo 16-ter, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2017, ove la riduzione prevista avvenga con esclusivo riferimento alla dotazione organica dei posti del potenziamento dell'offerta formativa.

Il comma 4 novella l'articolo 26-bis, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (legge n. 175 del 2022), relativa agli istituti tecnici. La disposizione precisa che il numero complessivo delle classi attivate negli istituti tecnici può essere definito anche nell'ambito del decreto annuale di determinazione dell'organico di cui sopra.

Il comma 5 stabilisce che, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, la consistenza complessiva delle dotazioni organiche del personale ATA sia determinata annualmente, e non più con cadenza triennale.

Il comma 6 garantisce che il personale docente impiegato, ai sensi della normativa vigente, nei gradi di istruzione inferiori mantenga il trattamento economico di appartenenza.

La RT evidenzia sul comma 1 che si opera un adeguamento in materia di definizione dell'organico dell'autonomia sostituendo il comma 64 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, che prevede l'adozione del decreto interministeriale triennale dell'organico dell'autonomia, con la previsione secondo cui l'organico dell'autonomia è determinato annualmente, con possibilità di una previsione pluriennale dell'organico per i due anni scolastici successivi a quello di riferimento, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, con il decreto di cui all'articolo 1, commi 335 e seguenti della legge n. 234 del 2021.

Il comma 2, intervenendo sull'articolo 1, comma 828, della legge n. 207 del 2024, prevede che le rimodulazioni delle riduzioni ivi previste riferite al personale docente avvengano nell'ambito dell'organico annuale dell'autonomia di cui al novellato articolo 1, comma 64, della legge n. 107 del 2015.

Il comma 3 interviene sull'articolo 1, commi 335 e 335-bis, della legge n. 234 del 2021. In particolare, con riferimento al comma 335, si prevede il coinvolgimento della Conferenza Unificata nel procedimento di adozione del decreto di cui al citato comma. Con riferimento al comma 335-bis, si prevede che, qualora la riduzione derivante dall'applicazione dell'articolo 16-ter, comma 5, quarto periodo, del decreto legislativo n. 59 del 2017 avvenga con esclusivo riferimento alla dotazione organica dei posti del potenziamento dell'offerta formativa, non si dà luogo alla rilevazione del numero di classi e del numero di posti dell'organico dell'autonomia, distinti per posti comuni, posti del potenziamento e posti di sostegno, all'interno del decreto interministeriale di cui all'articolo 1, comma 335, della legge di bilancio n. 234 del 2021 nonché al monitoraggio di cui al citato articolo 16-ter, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2017.

Il comma 4, intervenendo sull'articolo 26-bis, comma 1, del decreto-legge n. 144 del 2022, prevede che il numero complessivo delle classi attivate negli istituti tecnici possa essere definito anche nell'ambito del decreto di cui all'articolo 1, comma 335, della legge n. 234 del 2021 in luogo dello specifico decreto interministeriale previsto nel citato articolo 26-bis, comma 1 del decreto-legge n. 144 del 2022.

Il comma 5 si limita a stabilire, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, la determinazione annuale, in luogo di quella triennale, della consistenza complessiva delle dotazioni organiche del personale ATA.

Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 hanno carattere ordinamentale.

Il comma 6 ha natura meramente interpretativa del disposto di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 71 del 2024 che, al fine di consentire la presenza del docente esperto nell'insegnamento dell'italiano per stranieri su tutte le classi (con esclusione della scuola dell'infanzia) che presentino le caratteristiche individuate dalla norma stessa, prevede che il personale docente abilitato sulla classe di concorso A-23 sia dedicato all'insegnamento dell'italiano per stranieri nelle classi ricadenti nei parametri individuati dall'articolo 11 del citato decreto-legge n. 71 del 2024. Pertanto, al fine di chiarire la portata di tale disposizione e consentire ai dirigenti scolastici il più efficace impiego delle risorse umane per i fini previsti, la norma si limita a chiarire che il docente abilitato sulla classe di concorso A-23, ove impiegato nei gradi di istruzione inferiori, mantiene il trattamento economico di appartenenza. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che il docente – già assunto a tempo indeterminato o a tempo determinato – è incardinato nell'organico dell'autonomia della scuola (generalmente un istituto comprensivo).

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, trattandosi di disposizioni prive di riflessi finanziari, non ci sono osservazioni.

CAPO II

MISURE IN MATERIA DI UNIVERSITÀ E RICERCA

Articolo 107

(Misure per la pianificazione pluriennale dei finanziamenti per la ricerca e istituzione del Fondo per la programmazione della ricerca – FPR)

Il comma 1 stabilisce che un Piano triennale della ricerca comprensivo di un cronoprogramma di finanziamento triennale, aggiornabile annualmente, definisca i finanziamenti destinati alla ricerca di base ed applicata delle università, degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, nonché delle Istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) afferenti al Ministero dell'università e della ricerca, previsti da disposizioni legislative e iscritti nello stato di previsione del medesimo Ministero. Dal piano sono escluse le misure finanziate con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dei Fondi europei delle politiche di coesione e relativi programmi complementari, del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), nonché gli interventi a valere sul Piano nazionale complementare (PNC).

Il comma 2 prevede che il Piano triennale della ricerca ed il cronoprogramma di cui al comma 1 sono approvati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca entro il 31 gennaio del primo anno del triennio di riferimento. Il decreto di cui al primo periodo disciplina, rispetto al triennio di riferimento,

gli obiettivi, le caratteristiche delle attività e dei progetti, le modalità e i tempi di attivazione, le misure delle agevolazioni e dei contributi, le modalità della loro erogazione, i tempi di definizione delle procedure e delle singole fasi nonché i requisiti di accesso, utilizzo, revoca delle risorse e le modalità del monitoraggio dell'attuazione del Piano. Entro il 30 aprile di ogni anno del triennio sono adottati i bandi competitivi previsti per l'assegnazione delle risorse programmate.

Il comma 3 dispone che, nell'ambito dei piani di analisi e valutazione della spesa di cui all'articolo 130 del provvedimento in esame, il Ministero dell'università e della ricerca può includere la valutazione degli effetti delle agevolazioni e dei contributi definiti nel Piano triennale della ricerca.

Il comma 4 istituisce quindi nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, in attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, il Fondo per la programmazione della ricerca (FPR) nel quale confluiscono, a decorrere dall'esercizio finanziario 2026, le risorse finanziarie:

- di cui all'articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 204/1998 - Fondo integrativo speciale per la ricerca;
- di cui all'articolo 1, comma 554, della L. n. 178/2020 (legge di bilancio per il 2021) - Fondo per la ricerca in campo economico e sociale;
- di cui all'articolo 61 del D.L. n. 73/2021 - Fondo italiano per la scienza (FIS);
- di cui all'articolo 1, comma 312, della L. n. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022) - Fondo italiano per le scienze applicate;
- di cui all'articolo 1, comma 870, della L. n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) - Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST).

Il comma 5 dispone che il Fondo di nuova istituzione di cui di cui al comma 4 sia incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da destinare al finanziamento di Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN).

La RT riferisce che l'articolo prevede un intervento volto al rinnovamento strutturale della pianificazione e programmazione dei finanziamenti pubblici destinati al settore della ricerca di base e per la ricerca applicata, allo scopo di razionalizzare la spesa, conferire all'azione amministrativa tempi certi anche al fine di assicurare una maggiore sostenibilità economico-finanziaria da parte dei soggetti finali destinatari degli interventi.

La programmazione dei finanziamenti alla ricerca viene definita all'interno di un Piano triennale approvato con decreto del Ministro competente. Il decreto disciplina gli obiettivi, le caratteristiche delle attività e dei progetti, le modalità e i tempi di attivazione, le misure delle agevolazioni e dei contributi, le modalità della loro erogazione, i tempi di definizione delle procedure e delle singole fasi nonché i requisiti di accesso, utilizzo, e revoca delle risorse. Il decreto stabilisce inoltre le modalità del monitoraggio dell'attuazione del Piano.

Gli effetti prodotti dalle agevolazioni e dai contributi erogati in attuazione del Piano Triennale della Ricerca possono essere oggetto di valutazione, da parte del Ministero dell'università e della ricerca, nell'ambito dei piani di analisi e valutazione della spesa di cui all'articolo 130. Alle predette attività si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione di cui al comma 4 prevede la costituzione di un Fondo di nuova istituzione denominato "Fondo per la programmazione della ricerca (FPR)" su quale vengono iscritte le risorse dei seguenti Fondi:

Numero Capitolo	Denominazione Corrente Ridotta PG	Autorizzazione sintetica
7310	Fondo integrativo speciale per la ricerca	DLGS n. 204 / 1998 art. 1, comma 3
1812	Fondo per la ricerca in campo economico e sociale	LdB n. 178 / 2020 art. 1, comma 554
7720	Fondo italiano per la scienza	DL n. 73 / 2021 art. 61
7725	Fondo italiano per le scienze applicate	LdB n. 234 / 2021 art. 1, comma 312
7245	Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica	LF n. 296 / 2006 art. 1, comma 870
7345	Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica-finanziamento progetti di cooperazione internazionale	LF n. 296 / 2006 art. 1, comma 870

Il Fondo per la programmazione della ricerca viene istituito con una dotazione di euro 259.029.354 milioni nell'anno 2026, euro 257.633.003 nell'anno 2027, euro 285.703.366 nell'anno 2028, euro 665.901.239 per ciascuno degli anni 2029 e 2030, euro 687.830.876 milioni per l'anno 2031 ed euro 483.767.121 a decorrere dall'anno 2032. La dotazione del fondo corrisponde alla disponibilità dei preesistenti fondi pari a euro 441.163.472 milioni per il 2026, euro 439.767.121 milioni per il 2027, euro 489.767.121 milioni ed euro 483.767.121 milioni a decorrere dal 2029 e tiene conto della riprogrammazione delle risorse pari a euro 182.134.118 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 ed euro 204.063.755 per l'anno 2028 che sono imputate rispettivamente gli anni 2029-2030 e 2031, al fine di allineare le risorse all'andamento temporale di erogazione dei contributi.

Al comma 5 si stabilisce che, al fine di rafforzare e razionalizzare le linee di finanziamento della ricerca già esistenti e consentirne una pianificazione più coerente con le esigenze del sistema della ricerca e incrementare la partecipazione dell'Italia a programmi europei per lo sviluppo della ricerca in ambito europeo come *Horizon Europe*, il Fondo per la programmazione della ricerca, che viene istituito con la disposizione in esame, è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da destinare al finanziamento dei progetti PRIN.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive i seguenti effetti al comma 4 in conto minori/maggiori spese in conto capitale e di parte corrente e, sul comma 5, maggiori spese in conto capitale:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
4	Abrogazione del Fondo integrativo speciale per la ricerca, del Fondo italiano per la scienza, del Fondo italiano per le scienze applicate, del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica e del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica-finanziamento progetti di cooperazione internazionale	S	K	-437,8	-436,4	-486,4	-437,8	-436,4	-486,4	-437,8	-436,4	-486,4
	Abrogazione del Fondo per la ricerca in campo economico e sociale	S	C	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3
	Istituzione del Fondo programmazione della ricerca (include la riprogrammazione risorse rinvenienti dalla contestuale abrogazione dei fondi preesistenti)	S	C				3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
		S	K	259,0	257,6	285,7	255,7	254,3	282,4	255,7	254,3	282,4
5	Rifinanziamento del Fondo programmazione della ricerca per progetti di rilevante interesse nazionale	S	K	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0

Al riguardo, nulla da osservare sul contenuto delle disposizioni.

Per quanto riguarda la riduzione delle risorse nel triennio 2026-2028, dato che la RT afferma che si tratta di riprogrammazioni di risorse imputate al triennio successivo 2029-2031 per allineare le risorse all'andamento temporale di erogazione dei contributi, andrebbero chiarite le ragioni dell'inserimento in norma degli importi ridotti in luogo dell'evidenziazione degli stessi nell'apposito allegato conoscitivo contenente le riprogrammazioni.

Relativamente alle risorse in conto capitale, si evidenzia che queste presentano per le annualità del triennio 2026-2028 una simmetria degli effetti in termini di competenza finanziaria con quelli stimati in termini di fabbisogno e indebitamento, sebbene normalmente tali tipologie di spese abbiano un impatto differenziato.

CAPO III MISURE IN MATERIA DI CULTURA

Articolo 108 (Carta elettronica “Valore”)

Il comma 1 introduce, a decorrere dal 2027, la Carta elettronica denominata “Carta Valore”, destinata ai giovani che, a partire dall'annualità 2026, conseguono il diploma di istruzione secondaria superiore entro il diciannovesimo anno di età. La Carta è assegnata nell'anno successivo al conseguimento del diploma e rappresenta uno strumento per favorire l'accesso alla cultura.

Il comma 2 prevede che la Carta attribuisca un credito da utilizzare per l'acquisto di beni e servizi culturali, in particolare: biglietti per spettacoli teatrali e cinematografici, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche digitali, musica registrata, strumenti musicali, ingressi a musei, mostre ed eventi culturali, nonché corsi di musica, teatro, danza o lingua straniera.

Il comma 3 fissa un limite massimo di spesa di 180 milioni di euro annui a decorrere dal 2027, prevedendo, altresì, che le somme assegnate non costituiscano reddito imponibile e non rilevino ai fini ISEE.

Il comma 4 prevede che con decreto annuale del Ministro della cultura, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'istruzione e del merito, siano definiti importi, criteri e modalità di attribuzione e utilizzo della Carta.

Il comma 5 stabilisce gli obblighi di monitoraggio, prevedendo un monitoraggio semestrale relativamente alle spese ed all'utilizzo della Carta.

Il comma 6 prevede che il Ministero della cultura, in caso di eventuali usi difformi o violazioni delle norme di riferimento, possa procedere alla disattivazione della carta, alla cancellazione dall'elenco delle strutture, delle imprese o degli esercizi commerciali accreditati, al diniego dell'accredito o al recupero delle somme indebitamente percepite non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese non ammissibili. Inoltre, è prevista la facoltà di adottare provvedimenti cautelari, quali la sospensione dell'erogazione degli accrediti o, in caso di condotte gravi o reiterate, la sospensione dall'elenco dei soggetti accreditati.

Il comma 7 attribuisce al prefetto il potere sanzionatorio concernente le fattispecie di cui al comma 6, regolandone altresì l'esercizio.

I commi 8 e 9 recano disposizioni, rispettivamente, sulla durata residua della “Carta della cultura Giovani” e la “Carta del merito”, di cui all'articolo 1, comma 357, della legge n. 234 del 2021, la cui applicazione viene fatta cessare al 31 dicembre 2025, ovvero in favore dei soggetti che perfezionino i requisiti prescritti entro tale data; nonché sulle condizioni per il pagamento del credito maturato dagli esercenti presso i quali sono state utilizzate le suddette carte, stabilendo che, ai fini del pagamento, gli stessi siano tenuti a procedere agli adempimenti richiesti per la liquidazione delle fatture.

Il comma 10 introduce l'obbligo per i soggetti presso i quali è possibile utilizzare la Carta Valore di cui al comma 1 di provvedere, per conseguire il pagamento del credito maturato, alla trasmissione della relativa fattura e di ogni altro adempimento richiesto, entro il termine di novanta dalla conclusione dell'iniziativa.

Il comma 11 prevede la stipula di una convenzione tra il Ministero della cultura e la Guardia di finanza per il controllo dei dati concernenti l'utilizzo della Carta Valore.

Il comma 12, conseguentemente a quanto previsto dal presente articolo, dispone le necessarie abrogazioni della disciplina relativa alle previgenti “Carta della cultura Giovani” e “Carta del merito”.

La RT afferma che la Carta elettronica Valore, a partire dall'anno 2027 prevede l'assegnazione di un credito utilizzabile dagli studenti che, a partire dall'anno 2026, ogni anno conseguono il diploma di maturità, non oltre l'anno di compimento del diciannovesimo anno di età. Il credito è utilizzabile nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma, per l'acquisto di prodotti culturali quali biglietti per spettacoli dal vivo musei e monumenti, libri e riviste, musica registrata, strumenti musicali, corsi di musica, di teatro, di danza o di lingua straniera.

La Carta Valore, concessa nel limite complessivo dello stanziamento di 180 milioni di euro a partire dal 2027, sostituisce le previgenti carte elettroniche, che vengono abrogate a partire dallo stesso anno. L'entità del contributo, le modalità con cui esso verrà quantificato, i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo, verranno definiti da un decreto attuativo emanato annualmente dal Ministero della cultura di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'istruzione e del merito. Nell'adozione del citato decreto si tiene conto degli esiti del monitoraggio, previsto al comma 5, e dei risultati delle analisi realizzate nell'ambito dei Piani di analisi e valutazione della spesa di cui all'articolo 130. Tali attività, svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, non comportano nuovi o maggiori oneri.

La previsione della stipula di un'apposita convenzione fra il Ministero della cultura e la Guardia di finanza, volta a regolare le modalità di accesso ai dati e alle informazioni relativi all'assegnazione e all'utilizzo della Carta elettronica Valore, già prevista dalla normativa vigente per le carte previgenti, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Agli oneri previsti per l'introduzione della Carta elettronica Valore, si provvede mediante l'abrogazione, a partire dall'anno 2027, del comma 357-bis della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (le relative risorse sono iscritte nel capitolo n. 1430 dello stato di previsione del Ministero della cultura). Tale abrogazione determina una minore spesa annua pari a euro 180.499.714.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
3	Assegnazione di una Carta elettronica "Valore", utilizzabile dagli studenti che conseguono il diploma di maturità dal 2026, per acquisto di prodotti culturali	S	C		180,0	180,0		180,0	180,0		180,0	180,0
12	Abrogazione della Carta del Merito e della Carta Giovani di cui all'art.1, c.357-bis, c.357-ter, c.357-quater, c.357-quinquies, c.358 della L. 234/2021	S	C		-180,5	-180,5		-180,5	-180,5		-180,5	-180,5

Al riguardo, nulla da osservare trattandosi di onere contenibile entro un limite di spesa e verificato che l'autorizzazione di spesa che si abroga dal 2027 presenta le occorrenti disponibilità.

Articolo 109

(Istituzione del Fondo nazionale per il federalismo museale)

Il comma 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero della cultura, il Fondo nazionale per il federalismo museale (FNFM), con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, al fine di assicurare uno strumento di sostegno strutturale ai musei e ai luoghi della cultura non statali con particolare riferimento alla copertura dei fabbisogni sia di gestione ordinaria che di valorizzazione come il rinnovo degli apparati didattici, piccole modifiche allestitivie, l'organizzazione di eventi.

Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro della cultura, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il compito di stabilire un piano di riparto relativo alle risorse del Fondo, prevedendo al contempo che tale riparto possa essere modificato annualmente, con la medesima procedura, per tener conto di eventuali modifiche dei fabbisogni.

La RT conferma che la disposizione prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della cultura, di un fondo finalizzato ad assicurare un sostegno strutturale

ai musei e ai luoghi della cultura non statali per la copertura di fabbisogni sia di gestione ordinaria che di valorizzazione.

Dalla disposizione derivano oneri pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Il piano di riparto è stabilito con decreto del Ministro della cultura di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che può essere modificato annualmente con la medesima procedura per tener conto di eventuali modifiche dei fabbisogni.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti a decorrere dal 2026, in conto maggiori spese correnti:

<i>(milioni di euro)</i>												
Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
1	Istituzione del Fondo per il federalismo museale (FNFM), per un sostegno strutturale ai musei e ai luoghi della cultura non statali	S	C	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che l'autorizzazione è predisposta come limite massimo di spesa, in presenza di un onere rimodulabile, non ci sono osservazioni.

Articolo 110 ***(Modifiche alla legge 14 novembre 2016, n. 220)***

L'articolo interviene sulla legge n. 220/2016 dedicata al cinema e all'audiovisivo modificando cinque disposizioni normative: gli articoli 13, 21, 27, 28, 29.

Le modifiche introdotte prevedono:

- la riduzione della dotazione del Fondo del cinema e dell'audiovisivo che passa da 700 milioni di euro annui a 550 milioni di euro annui per l'anno 2026 e a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027;
- una modifica al sistema di riparto del Fondo che avviene senza predeterminare, come invece accade attualmente, le quote minime e massime dei contributi per i contributi selettivi di cui all'articolo 26 e per i contributi destinati alla promozione cinematografica e audiovisiva di cui all'articolo 27;
- l'introduzione di sistema di monitoraggio trimestrale sulla spesa per i contributi e sul credito di imposta;
- l'eliminazione dei vincoli di spesa minima precedentemente previsti rispetto ai contributi selettivi, alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva e ai piani per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali e per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo.

La RT conferma che con l'articolo è prevista la rideterminazione della dotazione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, nella misura di 550 milioni di euro per l'anno 2026 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.

Evidenzia che sono poi previste specifiche modifiche volte a garantire l'adeguata flessibilità tra i vari interventi previsti dalla legge nel rispetto, comunque, del limite complessivo delle risorse autorizzate a legislazione vigente e ripartite con decreto del Ministro della cultura. In particolare, con specifico riguardo al credito d'imposta per l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi di cui all'articolo 19 della legge n. 220 del 2016, si prevede che, qualora sia necessario incrementare il limite previsto dal suddetto decreto per tale tipologia di crediti, l'incremento non possa, comunque, determinare il superamento del limite massimo complessivo previsto dalla legge stessa.

Poi, conferma che viene introdotto uno specifico sistema di monitoraggio trimestrale affidato al Ministero della cultura, i cui risultati vengono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese successivo alla conclusione di ciascun trimestre.

Infine, vengono soppressi i vincoli di spesa minima precedentemente previsti, per alcuni specifici contributi e finalità (articoli 27, 28 e 29 della legge n. 220 del 2016). Trattandosi di modifiche alle regole di riparto interne del Fondo, i relativi effetti finanziari sono già stati considerati nella rideterminazione della spesa complessiva precedentemente descritta.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto minori spese in conto capitale per il 2026 e a decorrere dal 2027:

(milioni di euro)

Co.	Lett.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
					2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
1	a.1)	Riduzione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo di cui all'art. 13, c.2 della L. 220/2016 - Tax credit cinema	S	K	-150,0	-200,0	-200,0	-37,5	-106,3	-181,3	-150,0	-200,0	-200,0

Al riguardo, per i profili di quantificazione, trattandosi della riduzione dell'autorizzazione prevista dalla normativa vigente per il finanziamento del cinema, che si predispose come limite massimo di spesa in presenza di un onere rimodulabile, non ci sono osservazioni.

In merito allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, andrebbero forniti i criteri considerati nella contabilizzazione degli effetti sul fabbisogno di cassa, che registra un impatto attenuato, e sull'indebitamento netto, che invece registra un impatto simmetrico con la riduzione disposta in termini di competenza giuridica. Di norma infatti per le spese di investimento gli effetti in termini di indebitamento sono calibrati sui flussi di cassa generati in termini di fabbisogno.

TITOLO VIII

MISURE IN MATERIA DI CALAMITÀ NATURALI ED EMERGENZE NAZIONALI E INTERNAZIONALI

Articolo 111 *(Fondo per la riduzione dell'esposizione a situazioni di rischio nel territorio nazionale)*

La norma, al fine di ridurre l'esposizione a situazioni di rischio che interessano il territorio nazionale connesse a eventi imprevedibili tali da richiedere l'introduzione di misure specifiche, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 350 milioni di euro per l'anno 2026.

Tali risorse sono destinate al riconoscimento di contributi a soggetti privati finalizzati alla realizzazione di interventi specificamente volti alla riduzione dell'esposizione ai rischi, nei termini e con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di definizione delle modalità di assegnazione delle somme iscritte nel fondo.

I predetti contributi sono riconosciuti ai beneficiari al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici destinati alle medesime finalità.

La RT ribadisce il contenuto della norma.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)												
Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
1	Istituzione di un Fondo per la riduzione dell’esposizione a situazioni di rischio nel territorio nazionale	S	K	350			350			350		

Al riguardo, tenuto conto che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare. In ogni caso, posto che la norma fa genericamente riferimento a situazioni di rischio, sarebbero utili delucidazioni sulla tipologia di interventi che si intende finanziare.

Circa l'impatto sui saldi, andrebbero chiarite le ragioni per cui, pur trattandosi di una spesa in conto capitale, il cui ambito tra l'altro dovrà essere precisato con DPCM, si prevede un impatto integrale sui tre saldi nell'anno 2026.

Articolo 112, commi 1-20, 22-23, 25-35, 37-39, 41-52 *(Esigenze connesse alla ricostruzione)*

Il comma 1 proroga fino all'anno 2026 l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2-bis, c. 38 del decreto-legge n. 148 del 2017 relativa al rinnovo dei contratti a tempo determinato stipulati dal Comune dell'Aquila e dagli altri comuni del cratere sismico 2009. A tal fine è autorizzata la spesa di 2,85 milioni di euro per l'anno 2026, di cui 1,7 milioni di euro per il Comune dell'Aquila e 1,15 milioni di euro per i comuni del cratere.

Il comma 2 modifica l'articolo 9-sexies del decreto-legge n. 123 del 2019, consentendo al Comune dell'Aquila di derogare ai limiti in materia di spese di personale, incrementando per l'anno 2026 di 500.000 euro il limite massimo di spesa, previsto dalla normativa vigente a 1 milione per l'anno 2026, ed estendendolo a 1,5 milioni di euro per l'anno 2027.

Il comma 3 autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2026 in favore del Comune dell'Aquila per le esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 2009, ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del decreto-legge n. 113 del 2016.

Il comma 4, alla lettera a) prevede per il 2026 un contributo straordinario di 1,5 milioni di euro in favore dei comuni del cratere sismico, diversi da l'Aquila, colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. Con la lettera b) è riconosciuto per l'anno 2026 un contributo di 500.000 euro anche per l'ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere.

La RT afferma che il comma 1 è finalizzato ad assicurare la proroga o il rinnovo dei contratti a tempo determinato stipulati dal Comune dell'Aquila e dagli altri comuni del cratere sismico 2009 autorizzando a tal fine una spesa di 2,85 milioni di euro per l'anno 2026 di cui 1,7 milioni di euro per il Comune dell'Aquila e 1,15 milioni di euro per i comuni del cratere.

Il comma 2, nel modificare l'articolo 9-sexies, comma 1, del decreto-legge 123 del 2019, incrementa per l'anno 2026, estendendolo anche all'anno 2027, a 1,5 milioni di euro il limite di spesa per il Comune dell'Aquila per le assunzioni di personale a tempo determinato in deroga all'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 78 del 2010 a valere sulle risorse di bilancio dell'ente.

Il comma 3 prevede un contributo straordinario in favore del Comune de L'Aquila" – ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2016 n. 113 pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026.

La disposizione di cui al comma 4, con la lettera a) prevede per il 2026 un contributo straordinario di 1,5 milioni di euro in favore dei comuni del cratere sismico, diversi da l'Aquila, colpiti dal sisma del 6 aprile 2009; con la lettera b) è riconosciuto per l'anno 2026 un contributo di 500.000 euro anche per l'ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere. La disposizione comporta un onere complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2026.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
1	Proroga al 31 dicembre 2026 dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2-bis, c. 38 del D.L. 148/2017 (Sisma 2009 personale a tempo determinato)		S	K	2,9							
			S	C			2,9			2,9		
		effetti riflessi	E	TC			1,4			1,4		
3-4	Contributo straordinario in favore del Comune de L'Aquila" e degli altri comuni interessati, ai sensi dell'art. 3 c. 1, D.L. 113/2016		S	K	7,0		7,0			7,0		

Al riguardo, con riferimento ai commi 1, 3 e 4 pur se gli oneri previsti dalle disposizioni si limitano all'entità degli stanziamenti, sarebbe opportuno che venissero forniti maggiori elementi di dettaglio idonei a suffragare la congruità degli oneri stessi ed escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. In particolare, si segnala che alcuni oneri corrispondono a quelli previsti da precedenti proroghe, senza che sia stata considerata l'eventualità di una maggiore onerosità per effetto degli incrementi dei prezzi nel frattempo intercorsi delle diverse componenti considerate.

Inoltre, per le disposizioni che prorogano i contratti del personale a tempo determinato, sembrerebbe comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo circa la compatibilità del presente ulteriore rinnovo (posto che taluni dei contratti potrebbero anche essere risalenti al 2009, qualora stipulati ai sensi delle prime ordinanze emergenziali) con la disciplina unionale in materia di contratti a termine.

In merito al comma 2, tenuto conto che la norma oggetto di proroga concede una facoltà al comune dell'Aquila di avvalersi di personale a tempo determinato e che tale facoltà può essere esercitata a valere sulle disponibilità del bilancio comunale, fermo restando il rispetto dei vincoli di bilancio e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, non si hanno osservazioni da formulare.

Il comma 5 dispone l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni della legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità (legge n. 40/2025), per il completamento degli interventi di ricostruzione nei territori della Regione Emilia Romagna in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, per cui lo stato di emergenza è stato prorogato al 31 dicembre 2025 dalla legge n. 207 del 2024, articolo 1, comma 649.

Il comma 6 prescrive che il Presidente della Regione Emilia-Romagna, attualmente Commissario delegato per il periodo dell'emergenza, trasmette al Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro 30 giorni dalla fine dello stato di emergenza, una relazione sullo stato della ricostruzione pubblica e privata, contenente:

- a) l'indicazione delle risorse economiche stanziare a qualunque scopo, di quelle erogate e delle somme disponibili al 31 dicembre 2025;
- b) la descrizione dello stato degli interventi realizzati ed in corso di realizzazione al 31 dicembre 2025;
- c) l'elenco dei procedimenti giurisdizionali civili, penali, amministrativi pendenti alla data di cessazione dello stato d'emergenza, relativi al processo di ricostruzione.

Il comma 7 dichiara lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale nei territori della Regione Emilia-Romagna, conseguente agli eventi sismici citati, per la durata di 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge.

Il comma 8 dispone la nomina, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della citata Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità, del Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori della regione Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 2012, che subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo al Commissario delegato (ossia il presidente della Regione Emilia-Romagna) ivi compresa la titolarità della contabilità speciale già intestata al medesimo Commissario delegato. Con uno o più D.P.C.M si provvede alla costituzione, all'organizzazione e alla disciplina del funzionamento della struttura di supporto che assiste il Commissario. A tal fine, si autorizza la spesa di

9,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per le spese relative al funzionamento della struttura di supporto al Commissario (di cui fino a 2 milioni di euro annui per spese di personale della struttura medesima), all'assistenza tecnica, all'assistenza alla popolazione, al contributo di autonoma sistemazione e a interventi sostitutivi per gli eventi sismici. Agli oneri relativi, pari a 9,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede a valere sulle risorse del fondo per le spese di funzionamento di cui all'articolo 6, comma 1, della medesima Legge quadro.

Il comma 9 autorizza il Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori della regione Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 2012, per l'esercizio delle proprie funzioni, a provvedere anche a mezzo di ordinanze. In ogni caso restano in vigore, per l'esecuzione dei rimanenti interventi di ricostruzione pubblica e privata, le disposizioni di legge e le disposizioni attuative di cui alle ordinanze del Commissario delegato per il periodo di emergenza vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il comma 10 stabilisce che per il finanziamento delle attività di ricostruzione previste dall'articolo in esame, si applica l'articolo 1, commi da 644 a 646, della legge di bilancio 2025 che ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, con una dotazione pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1.300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, da ripartirsi, secondo specifiche modalità, attraverso uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

La RT afferma che i commi da 5 a 10 prevedono che per il completamento degli interventi di ricostruzione in Emilia-Romagna in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2025, si applichino le disposizioni del codice della ricostruzione di cui alla legge 18 marzo 2025, n. 40. La durata dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale è fissata in 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Si prevede la nomina del Commissario straordinario alla ricostruzione. Inoltre, si prevede che per le spese relative al funzionamento della struttura, da costituire con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, all'assistenza tecnica, all'assistenza alla popolazione, al contributo di autonoma sistemazione e a interventi sostitutivi per gli eventi sismici che hanno colpito i territori dell'Emilia-Romagna nel 2012 è autorizzata la spesa di 9,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 di cui fino a 2 milioni di euro annui per spese di personale della struttura, cui si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le spese di funzionamento di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 40 del 2025.

Al finanziamento delle attività di ricostruzione si provvede mediante l'utilizzo del fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa di cui all'articolo 1, commi da 644 a 646, della legge n. 207 del 30 dicembre 2024.

Al riguardo, con riferimento all'autorizzazione di spesa per 9,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, cui si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le spese di funzionamento di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 40 del 2025, si segnala che le risorse del predetto Fondo per le annualità 2026 e 2027 ammontano esattamente alla predetta autorizzazione di spesa (Cap. 2066 – MEF) per cui lo stanziamento del Fondo risulta integralmente utilizzato dalla presente disposizione. Ciò

premessi, andrebbe confermato che nessun pregiudizio sia recato alle altre finalizzazioni previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Inoltre, appare utile fornire ulteriori elementi di dettaglio circa la quantificazione delle singole spese relative al funzionamento della struttura, all'assistenza tecnica, all'assistenza alla popolazione, al contributo di autonoma sistemazione e a interventi sostitutivi.

Per quanto riguarda il finanziamento delle attività di ricostruzione mediante l'applicazione dell'articolo 1, commi da 644 a 646, della legge di bilancio 2025, si segnala che per effetto di tali norme è stato istituito il Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, con una dotazione pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1.300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Con provvedimenti legislativi⁴⁸ successivi tale Fondo ha subito riduzioni per 100 milioni per l'anno 2027 e per 1.000 milioni complessivi nel periodo dal 2027 al 2038. Ciò premesso, andrebbe chiarito se le risorse attualmente disponibili sul predetto Fondo siano idonee al finanziamento delle attività di ricostruzione previste dal presente articolo. A tal fine, andrebbe fornito un quadro delle esigenze finanziarie connesse agli interventi di ricostruzione in esame da finanziare con il predetto Fondo, specificandone la congruità. Sul punto occorre osservare che nel corso dell'esame dell'AS 1479⁴⁹ presso la Commissione bilancio del Senato, il Governo ha evidenziato l'intenzione di prevedere degli interventi correttivi e integrativi delle norme istitutive del Fondo, per ampliarne le finalità e aumentarne la dotazione finanziaria.

Il comma 11, nel modificare l'articolo 3-bis, comma 4-bis, del decreto-legge n. 95 del 2012, prevede la proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, per le imprese agricole e agroindustriali colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, della possibilità di utilizzare i finanziamenti agevolati, stanziati a favore delle medesime imprese.

La RT afferma che la norma modifica l'articolo 3-bis, comma 4-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, prevedendo la proroga al 31 dicembre 2026 della possibilità per le imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 di utilizzare le somme depositate sui conti correnti vincolati – su cui sono stati erogati i finanziamenti agevolati, stanziati in favore di imprese agricole ed agroindustriali. Al riguardo, la RT segnala che gli importi relativi ai finanziamenti agevolati concessi in favore delle imprese agricole ed agroindustriali sono già stati trasferiti sui conti correnti vincolati intestati ai relativi beneficiari alla data del 31 dicembre 2018. La disposizione in esame non necessita, dunque, di ulteriori coperture

⁴⁸ Si tratta dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 65 del 2025 e dell'art. 9, comma 1 del medesimo decreto legge.

⁴⁹ Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, recante ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile.

finanziarie, in quanto è finalizzata all'esclusiva proroga temporale del termine ultimo previsto per l'utilizzo di somme già concesse.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare in quanto la norma estende il termine per la fruizione di finanziamenti già disposti e trasferiti sui conti correnti vincolati dei beneficiari.

Il comma 12, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione post sisma 2016, proroga il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (eventi sismici del 2016), fino al 31 dicembre 2026. Le previsioni di cui agli articoli 3 (Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016), 50 (Struttura del Commissario straordinario e misure per il personale impiegato in attività emergenziali) e 50-bis (Disposizioni concernenti il personale dei Comuni e del Dipartimento della protezione civile) del citato decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 59 milioni di euro di cui:

- 18,5 milioni di euro per personale della struttura commissariale di cui al comma 8 dell'articolo 50 del decreto-legge 189 del 2016;
- 3 milioni di euro per personale di tipo tecnico o amministrativo-contabile da impiegare esclusivamente nei servizi necessari alla ricostruzione con ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1-ter dell'articolo 50-bis del decreto-legge 189 del 2016;
- 21,5 milioni di euro per personale destinato a regioni, province e comuni di cui al comma 1 dell'articolo 50-bis del decreto-legge 189 del 2016;
- 13 milioni di euro per personale degli Uffici speciali regionali, in comando o in distacco di cui all'articolo 3 del decreto-legge 189 del 2016;
- 3 milioni di euro per personale amministrativo contabile di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 123 del 2019.

La RT afferma che la norma prevede la proroga al 31 dicembre 2026 della gestione straordinaria connessa alla ricostruzione post sisma 2016, incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del decreto- legge 17 ottobre 2016, n. 189, nel limite di spesa complessivo, pari a 59 milioni di euro per l'anno 2026, che rappresenta onere di parte corrente, così determinato:

		Importo anno 2026
Art. 50, comma 8, D.L. 189/16	Personale Commissariale struttura	18.500.000
Art. 50-bis, comma 1-ter, D.L. 189/16	Personale di tipo tecnico o amministrativo-contabile da impiegare esclusivamente nei servizi necessari alla ricostruzione ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato	3.000.000
Art. 50-bis, comma 1, D.L. 189/16	Personale destinato a regioni, province e comuni	21.500.000
Art. 3, D.L. 189/16	Personale USR – comandi e distacchi presso USR	13.000.000
Art 1-ter, D.L. 123/2019 (modifica art. 3 D.L. 189/16)	Personale amministrativo contabile – USR, Regioni, province, comuni.	3.000.000

Con riferimento alle spese di personale di cui all'articolo 50-bis, commi 1 e 1-ter, del decreto-legge n. 189 del 2016, la RT rappresenta che, rispetto all'anno 2025, la somma si è ridotta di euro 12,8 milioni a seguito delle stabilizzazioni di personale nel frattempo intervenute.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)												
Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
12	Proroga al 31 dicembre 2026 della gestione straordinaria connessa alla ricostruzione post sisma 2016, di cui all'art. 1, c. 4, del D.L. 189/2016 - personale		S C	59,0			59,0			59,0		
		effetti riflessi	E TC				28,6			28,6		

Al riguardo, pur se la RT chiarisce che le spese di personale di cui all'articolo 50-bis, commi 1 e 1-ter, del decreto-legge n. 189 del 2016, rispetto all'anno 2025, si sono ridotte di euro 12,8 milioni a seguito delle stabilizzazioni di personale nel frattempo intervenute, occorre osservare per le rimanenti tipologie di spese di personale che la proroga del funzionamento delle strutture e le proroghe relative al personale si basano sull'ipotesi che gli oneri ad essi afferenti non subiscano variazioni nel corso del tempo e rimangano quindi quelli originariamente stabiliti. Su tale punto, al fine di escludere oneri aggiunti, appare opportuno che il Governo chiarisca la correttezza delle quantificazioni operate dalla RT, pur se le previsioni di spesa si applicano entro un determinato limite di spesa.

Il comma 13 autorizza, per le spese di personale di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, la spesa di 470.000 euro per l'anno 2026 (un dirigente generale, tre dirigenti non generali, cinque esperti).

La RT afferma che la disposizione prevede la proroga all'anno 2026 delle previsioni di cui al comma 3 dell'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016 riguardante il personale ricompreso nella struttura del Commissario straordinario, come individuato dall'articolo 57, comma 3-ter, del decreto-legge 104 del 2020 in relazione alla proroga di contratti nel medesimo limite di spesa previsto per l'anno 2025 dall'articolo 1, comma 655, della legge 207 del 2024. Alla disposizione sono ascritti oneri, di parte corrente, pari a 470.000 euro per l'anno 2026.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
13	Proroga al 2026 della struttura commissariale sisma 2016 (Dirigenti), di cui all'art. 50, c. 3, del D.L. 189/2016		S C	0,5			0,5			0,5		
	effetti riflessi	E	TC				0,2			0,2		

Al riguardo, si segnala che la proroga in esame si basa sull'ipotesi che gli oneri ad essa afferente non subisca variazioni nel corso del tempo e rimanga quindi quella originariamente stabilita. Sul punto andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo.

Il comma 14 prevede che il Commissario straordinario di cui al decreto-legge n. 189 del 2016 possa, con propri provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, destinare ulteriori unità di personale agli Uffici speciali per la ricostruzione, agli enti locali e alla struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni di cui all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2026. A tale fine è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2026.

La RT afferma che la norma prevede la proroga all'anno 2026 dell'utilizzo mediante convenzione di ulteriore personale Invitalia e Fintecna, da destinare agli Uffici speciali per la ricostruzione, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025. Alla disposizione sono ascritti oneri, di parte corrente, pari a 7,5 milioni euro per l'anno 2026.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)												
Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
14	Sisma 2016 - Proroga all’anno 2026 dell’utilizzo mediante convenzione di ulteriore personale Invitalia e Fintecna, di cui all’art. 50, c. 3, lett. b) e c), del D.L. 189/2016, da destinare agli Uffici speciali per la ricostruzione	S	C	7,5			7,5			7,5		

Al riguardo, atteso che l'onere opera entro un limite di spesa, non si hanno osservazioni da formulare.

Il comma 15 estende al 31 dicembre 2026 la sospensione dei termini di pagamento per le utenze del servizio idrico integrato, di energia elettrica e gas localizzate nella “zona rossa” dei Comuni interessati dagli eventi sismici nel 2016 e 2017.

Il comma 16 estende al 31 dicembre 2026 la sospensione dei termini di pagamento per i titolari di utenze del servizio idrico integrato, di energia elettrica e gas relative a immobili (casa di abitazione, studio professionale o azienda) localizzati nei Comuni interessati da eventi sismici nel 2016 e 2017 e dichiarati inagibili entro il 30 aprile 2021.

Il comma 17 differisce di un ulteriore anno, per tutto il 2026, il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai Comuni interessati da eventi sismici nel 2016 e 2017; il differimento prevede altresì la non applicazione di sanzioni ed interessi.

Il comma 18 sospende di un altro anno, fino al 31 dicembre 2026, il pagamento delle rate dei mutui, dei finanziamenti e dei relativi interessi, nonché, tra gli altri, il pagamento di canoni per immobili dichiarati inagibili o di alcuni beni mobili strumentali, per le attività economiche e produttive e per i soggetti privati per quanto concerne i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta localizzati nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e i Comuni della “zona rossa” istituita da apposite ordinanze dei sindaci.

Il comma 19 sospende per un altro anno, e senza oneri aggiuntivi per i beneficiari, il pagamento delle rate dei mutui o finanziamenti in scadenza entro il 31 dicembre 2026, qualora i singoli istituti bancari o gli intermediari finanziari non abbiano informato, secondo i criteri prescritti, i beneficiari di tali mutui o finanziamenti della possibilità di chiedere la sospensione delle rate in scadenza.

Il comma 20 dispone che lo Stato concorre agli oneri derivanti dai commi 18 e 19 concernenti, tra gli altri, la sospensione delle rate dei mutui, nel limite di spesa di 1,5 milioni nel 2026.

La RT afferma che il comma 15 prevede che con provvedimenti delle competenti autorità di regolazione siano prorogate fino al 31 dicembre 2026 le esenzioni in favore delle utenze localizzate nelle ‘zone rosse’, istituite mediante le apposite ordinanze sindacali nei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria compresi nel cratere relativo ai sismi 2016 e 2017. Dalla disposizione non derivano effetti finanziari negativi, atteso che vengono individuate modalità di copertura delle predette agevolazioni attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

Il comma 16 proroga fino al 31 dicembre 2026, per i titolari di utenze relative ad immobili inagibili nei comuni del Centro Italia ricompresi nel cratere sismico

2016/2017, delle agevolazioni nei settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, nonché delle assicurazioni e della telefonia. Tali benefici agevolativi sono previsti dall'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Per la RT, dalla disposizione non derivano effetti finanziari negativi, atteso che vengono individuate modalità di copertura delle predette agevolazioni attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

Il comma 17 differisce il termine di sospensione del pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2026 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli enti locali dei territori colpiti dal sisma e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La RT evidenzia che la disposizione comporta un onere pari a 0,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Il comma 18 proroga al 31 dicembre 2026 – in favore delle attività economiche e produttive ubicate nei comuni del cratere Centro Italia, nonché dei soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta sita nei medesimi comuni – il termine di sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

Il comma 19 stabilisce la proroga al 31 dicembre 2026 della misura di cui all'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 che prevede la sospensione, senza oneri aggiuntivi a carico dei beneficiari, delle rate in scadenza entro la predetta data del 31 dicembre 2026 dei mutui e dei finanziamenti di cui al comma 18, nel caso in cui le banche e gli intermediari finanziari omettano di informare i beneficiari della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché del termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio dell'opzione tra la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale.

Il comma 20 stabilisce che lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 18 e 19, nel limite di spesa complessivo di 1.500.000 euro per l'anno 2026.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)												
Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
17	Sisma 2016 - Differimento del termine di sospensione del pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2026 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli enti locali dei territori colpiti dal sisma, di cui all'art. 44, c. 1, del D.L. 189/2016	S	C	0,8	0,8		0,8	0,8		0,8	0,8	
18-20	Sisma 2016 - Proroga della sospensione dei mutui in favore delle attività economiche e produttive ubicate nei comuni del cratere Centro Italia, nonché dei soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta	S	K	1,5			1,5			1,5		

Al riguardo, in riferimento ai commi 15 e 16, non si formulano osservazioni, in quanto, come specificato dalla RT, gli oneri derivanti dalle agevolazioni ivi prospettate sono coperte a valere sulla componente tariffaria a carico degli utenti.

In merito al comma 17, pur se gli effetti finanziari ascritti alla norma sono i medesimi attribuiti nell'ultima proroga dall'articolo 1, comma 659, della legge n. 207 del 2024, appare comunque opportuno che siano forniti i dati ed i parametri sulla base dei quali l'onere recato dalla norma è stato determinato in 0,8 milioni di euro.

Relativamente ai commi da 18 a 20, tenuto conto che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Il comma 22 proroga di un anno, dal 31 dicembre 2025 fino al 31 dicembre 2026 – in relazione alle macerie derivanti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 in Italia centrale, nonché ai materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza o di altre opere provvisorie connesse all'emergenza nei territori medesimi – i termini relativi:

- alla possibilità di individuare e autorizzare ulteriori siti adibiti a deposito temporaneo delle macerie;
- alla possibilità di incrementare (in deroga alle autorizzazioni vigenti) le quantità e le tipologie di macerie conferibili agli impianti di trattamento;
- al regime giuridico speciale previsto per i materiali da scavo suddetti.

Il comma 23 proroga di un anno, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, il termine (recato dall'art. 28-bis, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016), fino al quale è consentito l'aumento del 70% del quantitativo di rifiuti non pericolosi, derivanti da attività di costruzione e demolizione conseguenti agli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 in Italia centrale, indicato nelle autorizzazioni concesse agli impianti di gestione dei rifiuti e destinati al recupero.

La RT afferma che il comma 22 prevede la proroga, fino al 31 dicembre 2026, dei termini relativi alle concessioni per i siti di stoccaggio temporaneo delle macerie, nonché al regime giuridico di accumulo, detenzione, trasporto e avvio a recupero dei materiali,

in relazione alle macerie derivanti dai sismi del 2016 e 2017 in Centro Italia e che dalla disposizione non derivano effetti negativi per la finanza pubblica.

La disposizione di cui al comma 23 prevede la proroga fino al 31 dicembre 2026, previo parere degli organi tecnico-sanitari, della deroga ai limiti quantitativi di rifiuti non pericolosi, derivanti dalle attività di costruzione e demolizione nelle aree del sisma 2016/2017. Anche in questo caso, per la RT, dalla disposizione non derivano effetti negativi per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni e tenuto conto che alle precedenti proroghe non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, andrebbe soltanto assicurata la compatibilità delle proroghe con la normativa europea in argomento.

Il comma 25 nel modificare l'articolo 1, comma 986, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), prevede, anche per il 2026, l'esclusione degli immobili e dei fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali dal calcolo del patrimonio immobiliare ai fini della determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), dal cui importo dipende l'accesso e l'intensità di talune agevolazioni previste a normativa vigente.

La RT afferma che il comma 25 modifica l'articolo 1, comma 986, della legge 145 del 2018 prevedendo che, anche per l'anno 2026, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per il medesimo anno 2026, ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISEE), nel calcolo del patrimonio immobiliare siano esclusi gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali. La disposizione determina oneri pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026 in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

<i>(milioni di euro)</i>												
Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
25	Sisma 2016 - Esclusione dall'ISEE, per il 2026, degli immobili e fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali	S	C				2,0			2,0		

Al riguardo, pur se la proroga in esame conferma il limite di spesa di 2 milioni di euro, analogamente a quanto previsto nei precedenti anni oggetto di proroga, sarebbe

utile acquisire maggiori chiarimenti circa i profili applicativi delle disposizioni e gli effetti finanziari ad esse ascritti. In particolare, andrebbero illustrati il valore degli immobili in questione che sono esclusi dal calcolo dell'ISEE, la platea interessata e i conseguenti benefici legati all'ISEE che determineranno l'onere, chiarendo quali ipotesi sono state assunte in ordine all'accesso a tali benefici. Posto che si tratta di una proroga, sarebbe utile acquisire i dati di consuntivo per gli anni precedenti delle maggiori spese derivanti dalla norma in esame. Inoltre, andrebbero acquisite indicazioni circa le modalità con le quali sarà garantito il rispetto del limite di spesa indicato. Infine, posto che alla norma non sono stati associati effetti di maggiore spesa corrente in termini di saldo netto da finanziare, andrebbe confermato che i relativi effetti si esplicheranno a carico di amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato.

Il comma 26, al fine di garantire la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei comuni interessati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 in Italia centrale, autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026.

La RT afferma che la norma autorizza il Commissario per la ricostruzione a concedere ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, di cui all'art. 1 del decreto-legge 189 del 2016, una compensazione per la perdita di gettito TARI. A tal fine si autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026, da trasferire sulla contabilità speciale intestata al Commissario. La disposizione determina quindi un onere pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)												
Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
26	Sisma 2016 - Proroga della compensazione TARI comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, di cui all'art. 1, del D.L. 189/2016	S	K	10								
		S	C				10			10		

Al riguardo, pur se l'onere in esame appare limitato all'entità degli stanziamenti, andrebbero chiarite le ragioni per cui la spesa in esame è classificata di natura in conto capitale, in termini di saldo netto da finanziare, e di natura corrente in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

Il comma 27 con riferimento ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti compresi nel cratere del sisma del 2016 in Italia centrale, nonché per i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni

con le società indicate all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, stipulate con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., con Fintecna S.p.A. o società da queste interamente controllate, stabilisce che la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2026 sono effettuati in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti di apposizione di termine, di durata massima e di divieto di rinnovo previsti dalla normativa vigente (D.Lgs. 165/2001, contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e artt. 19, 21 e 23 del D.Lgs. 81/2015).

La RT afferma che il comma 27 prevede una deroga ai limiti di durata temporale dei rapporti di lavoro a tempo determinato stabiliti dalla disciplina di settore e che dalla disposizione non derivano effetti negativi per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, atteso il carattere ordinamentale della disposizione, non si formulano osservazioni.

Il comma 28 modifica l'articolo 9-*duodecies*, comma 2, primo periodo, del decreto-legge n. 76 del 2024, al fine di prorogare di un anno, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, il riconoscimento del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione, nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici, verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. A tale fine si autorizza la spesa nel limite di 82 milioni di euro per l'anno 2026.

La RT afferma che il comma 28 prevede la proroga fino al 31 dicembre 2026 del “contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione” di cui all’articolo 9-*duodecies*, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. A tal fine è autorizzata la spesa di parte corrente nel limite massimo di 82 milioni di euro, per l’anno 2026.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)												
Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
28	Sisma 2016 - Proroga fino al 31 dicembre 2026 del “contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione” nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 di cui all’art. 9-duodecies, c. 2, D.L. 76/2024	S	C	82			82			82		

Al riguardo, anche se l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, andrebbero forniti ulteriori chiarimenti in merito alla idoneità delle risorse stanziare rispetto alla concessione del contributo in parola. Sul punto si evidenzia che l'Ordinanza n. 197 del 24 luglio 2024 ha previsto una misura minima di 400 euro e una massima di 900 euro (in alcuni casi specifici anche oltre tale misura) del contributo a seconda del verificarsi di determinate condizioni. In particolare, andrebbe evidenziato che la concessione del contributo in base ai parametri stabiliti dalla predetta ordinanza possa essere ricompresa entro il predetto stanziamento. Sul punto si ricorda che l'autorizzazione di spesa per l'anno 2025 è stata di 92 milioni di euro, 10 milioni superiore rispetto a quella prevista per l'anno 2026.

Il comma 29, al fine di assicurare lo sviluppo, l'implementazione, la manutenzione e la funzionalità delle piattaforme informatiche di titolarità del Commissario straordinario del governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, assegna anche per l'anno 2026 uno stanziamento di 1 milione di euro.

La RT afferma che il comma 29 assegna 1 milione di euro per l'anno 2026 per lo sviluppo, l'implementazione, la manutenzione e la funzionalità delle piattaforme informatiche di titolarità del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. La disposizione comporta un onere di parte corrente pari a 1 milione di euro per l'anno 2026

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)												
Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
29	Sisma 2016- Implementazione, manutenzione e funzionalità delle piattaforme informatiche di titolarità del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, di cui all'art. 1, c. 743, della L. 197/2022	S	K	1			1			1		

Al riguardo, tenuto conto che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Il comma 30 proroga di un anno, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, le misure previste dai commi 1 e 2 dell'art. 13-ter del decreto-legge n. 228 del 2021, destinate ad assicurare al Commissario straordinario per la ricostruzione post-sisma 2016, il supporto per lo svolgimento di procedimenti amministrativi, finalizzati all'attuazione degli investimenti previsti con le risorse del Fondo complementare al PNRR nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 in Abruzzo e del 2016 in Italia centrale. In particolare, proroga fino al 31 dicembre 2026 la possibilità in favore del Commissario straordinario di avvalersi di un contingente massimo di 8 esperti, nel limite di 0,9 milioni di euro per l'anno 2026, per lo svolgimento dei succitati procedimenti amministrativi, per un importo massimo complessivo di euro 108.000 in ragione d'anno, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione per singolo incarico conferito. Inoltre, proroga fino al 31 dicembre 2026 quanto stabilito dal comma 2 del citato art. 13-ter, al fine di consentire al Commissario di avvalersi, mediante apposite convenzioni, nel limite annuo di spesa di 2,5 milioni di euro, del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - INVITALIA. A tal fine, la norma autorizza complessivamente una spesa di 3,4 milioni di euro per l'anno 2026.

La RT afferma che la disposizione in esame, al fine di assicurare il supporto ai procedimenti amministrativi di attuazione degli interventi da realizzare tramite le risorse del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2026, l'attuale termine previsto dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 13-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228. In particolare, si prolunga fino al 31 dicembre 2026 la possibilità per il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici in questione, di avvalersi di un contingente massimo di otto esperti, di comprovata qualificazione professionale nelle materie oggetto degli interventi, per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi di attuazione degli interventi finanziati dal Fondo complementare al PNRR, per un importo massimo complessivo di euro 108.000 in ragione d'anno, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione per singolo incarico conferito. L'onere ascrivito alla disposizione è pertanto pari a euro 0,9 milioni per l'anno 2026. Si estende, infine, la proroga anche all'anno 2026 delle convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - INVITALIA nel limite di 2,5 milioni di euro annui. L'onere ascrivito alla disposizione è pertanto pari a euro 2,5 milioni di euro per l'anno 2026. L'intera disposizione comporta quindi oneri, di parte corrente, complessivamente pari a 3,4 milioni di euro per l'anno 2026.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)												
Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
30	Incremento risorse supporto personale PNC per l'attuazione degli interventi a seguito degli eventi sismici del 2009 e del 2016, di cui all'art. 13-ter, c. 1, del D.L. 228/2021	S	C	3,4			3,4			3,4		

Al riguardo, tenuto conto che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si formulano osservazioni.

Il comma 31, al fine di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nell'Italia centrale, proroga lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016 fino al 31 dicembre 2026.

La RT afferma che il comma 31 proroga fino al 31 dicembre 2026, lo stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. Alla disposizione non ascrive oneri, tenuto anche conto che il contributo di autonoma sistemazione è cessato dal 1° settembre 2024 per gli effetti e ai sensi dell'articolo 9-duodecies del decreto-legge 11 giugno 2024, n.76.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, considerato i chiarimenti forniti dalla RT, che evidenzia la cessazione del contributo di autonoma sistemazione a decorrere dal 1° settembre 2024, non si hanno osservazioni da formulare.

Il comma 32 prevede l'applicazione anche all'anno 2026 di alcune esenzioni fiscali e contributive disposte a favore delle imprese ubicate all'interno della Zona franca istituita nei Comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016 che abbiano subito riduzione di fatturato in conseguenza del sisma. Le esenzioni sono previste entro un limite di spesa di 11,7 milioni di euro. Anche ai benefici concessi per l'annualità 2026 si applicano la normativa dell'Unione europea sugli aiuti "*de minimis*" e le disposizioni relative alle agevolazioni fiscali e contributive in favore di micro e piccole imprese localizzate nelle Zone Franche Urbane delle regioni dell'Obiettivo «Convergenza». A tal fine è autorizzata la spesa di 11,7 milioni di euro per l'anno 2026.

La RT afferma che il comma 32 proroga fino al 31 dicembre 2026, nel limite di spesa di 11,7 milioni di euro per l'anno 2026, le esenzioni previste per le imprese e professionisti nella zona franca urbana Sisma Centro Italia, di cui all'articolo 46, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 e, in quanto compatibili, applica, per la predetta

annualità 2026, i commi 2 e 3 del medesimo articolo. A tal fine è autorizzata la spesa di 11,7 milioni di euro per l'anno 2026.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)												
Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
32	Sisma 2016 - Proroga al 31 dicembre 2026 delle esenzioni previste per le imprese e professionisti nella zona franca urbana Sisma Centro Italia, di cui all'art. 46, c. 2, del D.L. 50/2017	S	C	11,7			11,7			11,7		

Al riguardo, anche se le risorse stanziare costituiscono un limite di spesa, andrebbero fornite maggiori informazioni circa i dati e gli elementi posti alla base della loro quantificazione, in modo da poter valutare la congruità delle stesse rispetto alle esenzioni da concedere.

I commi da 33 a 35 prevedono a decorrere dal 1° gennaio 2026 la cessazione del contributo per l'autonoma sistemazione a carico del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito dei territori delle Marche e dell'Umbria colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, comma 677 della legge 30 dicembre 2024, n. 207. A far data dalla cessazione del predetto contributo e fino al 31 dicembre 2026, in favore dei nuclei familiari, già percettori del contributo per l'autonoma sistemazione, la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata o sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle regioni Marche e Umbria il 9 novembre 2022 e il 9 marzo 2023 e abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico oppure per la ricostruzione, è riconosciuto, nel limite di 2,5 milioni di euro per l'anno 2026, un contributo denominato "Contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione". Il contributo è riconosciuto, altresì, con la decorrenza indicata nelle ordinanze del Commissario straordinario, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, deve essere sgomberata per l'esecuzione di interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici oppure per la ricostruzione. Il contributo non è comunque riconosciuto ai soggetti che alla data degli eventi sismici di cui al presente comma dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione, con esclusione degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

I criteri, le modalità e le condizioni per il riconoscimento del contributo per il disagio abitativo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa ivi previsto, sono disciplinati dal Commissario straordinario del governo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, con ordinanze. Il contributo è concesso sino alla realizzazione delle condizioni per il rientro nell'abitazione, determinate con le citate ordinanze. Il beneficiario perde il diritto alla concessione del contributo quando provveda ad altra sistemazione avente carattere di stabilità.

Al fine di consentire al Commissario straordinario l'attuazione delle predette misure è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2026.

La RT afferma che i commi da 33 a 35 prevedono la cessazione del contributo per l'autonoma sistemazione in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle regioni Marche e Umbria il 9 novembre 2022 e il 9 marzo 2023 e contestualmente l'istituzione di un nuovo contributo nel limite di 2,5 milioni di euro per l'anno 2026 denominato "contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione". La RT evidenzia che la disposizione comporta un onere pari a 2,5 milioni di euro.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
33-35	Sisma Umbertide Ancona - contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione	S	K	2,5								
		S	C				2,5			2,5		

Al riguardo, anche se l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, appare opportuno fornire ulteriori chiarimenti in merito alla idoneità delle risorse stanziare rispetto alla concessione del contributo in parola.

Inoltre, andrebbero fornite le ragioni per cui le spese in esame sono classificate di natura in conto capitale, in termini di saldo netto da finanziare, e di natura corrente in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

I commi 37-38 prevedono la proroga del termine per la gestione straordinaria, finalizzata all'attuazione degli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017, nonché lo stanziamento necessario alle attività relative all'assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza.

In particolare, si prevede che il termine per la gestione straordinaria, finalizzata all'attuazione delle misure per gli eventi sismici del 2017, è prorogato al 31 dicembre 2026. Per le attività relative all'assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2026, in favore dei soli nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico oppure per la ricostruzione. I criteri, le modalità, i termini e le condizioni per l'assegnazione del contributo relativo all'assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza, nonché le procedure per la relativa istruttoria, concessione ed erogazione sono disciplinati dal Commissario straordinario per gli interventi nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 con ordinanze adottate, ai sensi dell' articolo 18, comma 2, del decreto-legge n. 108 del 2016.

Inoltre, si prevede che è autorizzata la spesa di 4.550.000 euro per l'anno 2026, di cui:

- a) 1.409.000 euro per le spese di funzionamento della struttura commissariale di cui all' articolo 31 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109;
- b) 641.000 euro per le spese di funzionamento della struttura commissariale di cui all' articolo 5-septies del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186 (5 unità di personale non dirigenziale; 2 unità di personale dirigenziale di livello non generale; 2 esperti);
- c) 1,5 milioni di euro per la proroga delle convenzioni con Invitalia di cui all' articolo 18, comma 5, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109;
- d) 1 milione di euro per garantire l'operatività degli uffici addetti alla ricostruzione dei Comuni di Forio, lacco ameno e Casamicciola terme di cui all' articolo 30-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

La RT afferma che il comma 37 prevede che la gestione straordinaria, finalizzata all'attuazione delle misure conseguenti agli eventi sismici che hanno interessato l'area di Ischia nell'anno 2017, cessi entro la data del 31 dicembre 2026, prorogando di un anno la precedente scadenza e le attività di assistenza alla popolazione

La disposizione comporta un onere, di parte corrente, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2026, corrispondente al limite di spesa previsto.

Il comma 38, conseguentemente alla proroga fino al 31 dicembre 2026 della gestione straordinaria di cui al comma precedente, autorizza la spesa di 4.550.000 euro per l'anno 2026.

In particolare, alle lettere a) e b) si autorizza la spesa di 2.050.000 euro per le spese di funzionamento della struttura commissariale.

Alla lettera c) si autorizza la spesa di 1.500.000 euro per la proroga delle convenzioni con Invitalia.

Infine, alla lettera d) si autorizza la spesa di 1.000.000 di euro per garantire l'operatività degli uffici addetti alla ricostruzione dei Comuni di Forio, lacco ameno e Casamicciola terme.

Tabella dettaglio spese lett. a) e b)

		Previsione di spesa
Personale ed esperti art. 31 d.l. 109/2018; spese di funzionamento della struttura commissariale	12 unità di personale non dirigenziale; 1 unità di personale dirigenziale; 3 esperti	1.409.000
Personale ed esperti art. 5-septies d.l. 186/2022	5 unità di personale non dirigenziale; 2 unità di personale dirigenziale non generale; 2 esperti	641.000

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)														
Co.	Lett.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto			
					2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028	
37		Sisma e frana Ischia - Proroga dell'assistenza alla popolazione per gli eventi eccezionali eventi verificatisi sul territorio dell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022	S	C	4,0			4,0			4,0			
38	a), b)	Sisma e frana Ischia - Potenziamento della struttura commissariale di cui all'art. 31, c. 2, del D.L. 109/2018 e di cui all'art. 5-septies del D.L. 186/2022 - personale	S	K	2,1									
			S	C				2,1			2,1			
		effetti riflessi	E	TC				1,0			1,0			
	c)	Sisma e frana Ischia - Potenziamento della struttura commissariale, di cui all'art. 18, c. 5, del D.L. 109/2018 - convenzioni	S	K	1,5			1,5			1,5			
	d)	Sisma e frana Ischia - Potenziamento della struttura commissariale di cui all'art. 30-ter del D.L. 41/2022 - personale	S	C	1,0			1,0			1,0			
			effetti riflessi	E	TC				0,5			0,5		

Al riguardo, con riferimento al comma 37, si segnala che per la medesima proroga, per l'anno 2025, per le attività relative all'assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza, è stata autorizzata la spesa di 4,5 milioni mentre la presente disposizione, per l'anno 2026, prevede per le medesime finalità una autorizzazione di spesa di 4 milioni di euro. Ciò premesso, pur se l'onere è configurato entro un limite di spesa, andrebbero forniti chiarimenti circa lo stanziamento previsto per il 2026, specificando i dati utilizzati per la quantificazione dell'onere.

In merito al comma 38, considerato che trattasi di rinnovo delle autorizzazioni già previste per il 2025 da intendersi come limiti massimi di spesa, non ci sono osservazioni.

Circa lo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, si segnala che la proroga della gestione commissariale in parola, sia pur relativamente agli oneri di personale, è classificata in termini di competenza finanziaria come spesa in conto capitale, mentre gli effetti d'impatto attesi in termini di fabbisogno e indebitamento netto sono classificati in conto maggiori spese correnti. Con riferimento alla proroga delle convenzioni con Invitalia la spesa è classificata su tutti i saldi come spesa in conto capitale. Sui predetti punti, andrebbe acquisito l'avviso del Governo.

In relazione ai maggiori oneri di personale, andrebbero forniti i quadri di calcolo degli effetti indotti, come previsto dalla Circolare n. 32/2010 del dipartimento della R.G.S.

Il comma 39, per le attività di assistenza alla popolazione di cui all'articolo 1, comma 684, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, colpita dagli eventi meteorologici del 26 novembre 2022, autorizza la spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2026. Le relative risorse sono erogate nel rispetto dei criteri, delle modalità e delle condizioni definiti con ordinanza del Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del citato decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109.

La RT afferma che la disposizione in esame prevede che per le attività di assistenza alla popolazione di cui all'articolo 1, comma 684 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, colpita dagli eventi meteorologici del 26 novembre 2022, è autorizzata la spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2026, che costituisce onere di parte corrente. Le relative risorse sono erogate nel rispetto di criteri, modalità e condizioni definiti con ordinanza commissariale.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
39	Sisma e frana Ischia - Proroga dell'assistenza alla popolazione, di cui all'art. 1, c. 684 della L. 207/2024	S	C	1,8			1,8			1,8		

Al riguardo, tenuto conto che la medesima autorizzazione, per l'anno 2025, ha previsto un onere di 2 milioni di euro mentre la presente disposizione, per l'anno 2026, prevede per le medesime finalità una autorizzazione di spesa di 1,8 milioni di euro, pur se l'onere è configurato entro un limite di spesa andrebbero forniti chiarimenti circa lo stanziamento previsto per il 2026, specificando i dati utilizzati per la quantificazione dell'onere.

Il comma 41 proroga di un anno, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 i termini – indicati dall'art. 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 32 del 2019 – di durata della nomina dei Commissari straordinari per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018 e nei territori dei comuni della città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018, nonché i termini delle relative gestioni straordinarie. La medesima proroga di un anno è prevista anche per i termini relativi alle strutture commissariali e al personale, nonché per i termini per assunzioni in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale da parte della città metropolitana di Catania previsti dall'art. 14-bis del decreto-legge n. 32 del 2019. A tale fine è autorizzata la spesa di 2,82 milioni di euro per l'anno 2026, di cui:

- a) 1,82 milioni di euro, a copertura degli oneri derivanti, per le assunzioni a tempo determinato consentite, in deroga alla legislazione ordinaria, per i comuni della città metropolitana di Catania;
- b) 736.500 euro, a copertura degli oneri derivanti, per il funzionamento della struttura di supporto al Commissario straordinario per la ricostruzione della città metropolitana di Catania;
- c) 263.500 euro, a copertura degli oneri derivanti, per il funzionamento della struttura di supporto al Commissario straordinario per la ricostruzione della provincia di Campobasso.

Il comma 42 consente, inoltre, alla città metropolitana di Catania la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2026 dei contratti di lavoro del personale, limitatamente all'annualità 2026, in deroga ai limiti temporali previsti e del divieto di rinnovo per i contratti di lavoro della PA previsti dalla normativa vigente.

Il comma 43 provvede a rifinanziare il Fondo per la ricostruzione, istituito per i suddetti eventi sismici, per 800.000 euro per l'anno 2026, per la stipula di convenzioni sottoscritte dal Commissario alla ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso.

Il comma 44 proroga fino 31 dicembre 2026 il riconoscimento, con riferimento ai comuni della Città metropolitana di Catania colpiti dal sisma del 2018, del contributo denominato «contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione», autorizzando a tale fine una spesa di 1,3 milioni di euro per l'anno 2026.

La RT afferma che la disposizione di cui al comma 41 proroga fino al 31 dicembre 2026, le gestioni commissariali, previste dal decreto-legge n. 32 del 2019, per il sisma del 14 agosto 2018 che ha interessato il Molise e quello del 26 dicembre 2018 che ha colpito l'Area Etnea. La disposizione prevede maggiori oneri, di parte corrente, a carico del bilancio dello Stato per complessivi 2,82 milioni di euro per l'anno 2026 finanziando la proroga delle due gestioni commissariali relative ai sismi del 2018.

Commissario straordinario ricostruzione area Etnea – sisma	Anno 2026
Struttura commissariale	736.500 euro
Comuni personale	1.820.000 euro
TOTALE area etnea	2.556.500 euro
Commissario straordinario ricostruzione Molise – sisma 2018	Anno 2026
Struttura commissariale	263.500 euro
TOTALE area molisana	263.500 euro

Il comma 42 prevede una deroga ai limiti di durata temporale dei rapporti di lavoro a tempo determinato stabiliti dalla disciplina di settore. La RT evidenzia che dalla disposizione non derivano effetti negativi per la finanza pubblica.

Il comma 43 prevede che per la copertura degli oneri derivanti dalle convenzioni, tra il Commissario degli eventi sismici della Regione Molise e Invitalia, di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n.32, il fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 8 comma 1, del medesimo decreto-legge è rifinanziato di 800.000 euro per l'anno 2026. La RT specifica che la disposizione comporta un onere di 800.000 euro per l'anno 2026.

La disposizione di cui al comma 44 proroga con la lettera a) al 31 dicembre 2026 il contributo riconosciuto per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione in favore dei nuclei familiari, già percettori del contributo per l'autonoma sistemazione in conseguenza dell'evento sismico del 26 dicembre 2018. Con la lettera b) viene disposto che per la copertura delle spese derivanti delle attività di cui alla lettera a) è autorizzata la spesa, per il 2026, di 1,3 milioni di euro.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
41-42	Sisma 2018 - Proroga delle gestioni commissariali per gli eventi sismici del 14 agosto 2018 che ha interessato il Molise e del 26 dicembre 2018 che ha colpito l'Area Etnea, di cui all'art. 6, c. 2, del D.L. 32/2019 - personale struttura e presso enti	S	K	2,8								
		S	C				2,8			2,8		
		E	TC				1,4			1,4		
43	Sisma 2018 - Proroga delle gestioni commissariali per gli eventi sismici del 14 agosto 2018 che ha interessato il Molise e del 26 dicembre 2018 che ha colpito l'Area Etnea, di cui all'art. 6, c. 2, del D.L. 32/2019 - personale struttura e presso enti - convenzioni	S	K	0,8			0,8			0,8		
44	Sisma 2018 - Proroga del contributo riconosciuto per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione in favore dei nuclei familiari, già percettori del contributo per l'autonoma sistemazione in conseguenza dell'evento sismico del 26 dicembre 2018, di cui all'art. 1, c. 692, della L. 207/2024	S	K	1,3								
		S	C				1,3			1,3		

Al riguardo, in merito al comma 41, pur se l'onere della disposizione appare limitato all'entità degli stanziamenti, andrebbero fornite le ragioni per cui le spese in esame sono classificate di natura in conto capitale, in termini di saldo netto da finanziare, e di natura corrente in termini di fabbisogno e indebitamento netto. Tra l'altro la RT dichiara esplicitamente tali spese come di natura corrente.

Con riferimento al comma 43 e al rifinanziamento del Fondo per la ricostruzione, istituito per i suddetti eventi sismici, per 800.000 euro per l'anno 2026, per la stipula di convenzioni sottoscritte dal Commissario alla ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso, pur se l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, appare opportuno che siano fornite maggiori delucidazioni circa la quantificazione operata, tenuto conto che il comma 2-bis, dell'articolo 7 del decreto-legge n. 32 del 2019 pone il relativo onere, senza indicarne l'importo, a carico delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6 del medesimo decreto-legge.

Il medesimo chiarimento andrebbe fornito in relazione al comma 44 per la proroga del contributo riconosciuto per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione in favore dei nuclei familiari, già percettori del contributo per l'autonoma sistemazione in conseguenza dell'evento sismico del 26 dicembre 2018, considerato che la medesima misura per l'anno 2025 è stata finanziata con 1,7 milioni di euro, mentre per il 2026 è stato riconosciuto un finanziamento di 1,3 milioni di euro.

I commi 45 e 46, al fine di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi alluvionali verificatisi, a far data dal 1° maggio 2023, nei territori

delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, nonché, nei mesi di settembre e ottobre 2024, nei territori della regione Emilia-Romagna, prevedono:

- la proroga di un anno, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, del termine di durata dell'incarico del Commissario straordinario alla ricostruzione, nonché l'autorizzazione di spesa (nel limite massimo complessivo di 10,55 milioni di euro) necessaria alla copertura, per l'anno 2026, così suddivisa: 3,05 milioni di euro per il compenso del Commissario straordinario e per il funzionamento della struttura di supporto; 7,5 milioni di euro per la sottoscrizione delle apposite convenzioni per lo svolgimento dei compiti affidati al commissario;
- la proroga di un anno (e comunque non oltre il 31 dicembre 2028) della durata massima dei contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati da regioni ed enti locali compresi nei territori colpiti dagli eventi calamitosi in questione in deroga alle facoltà assunzionali vigenti. Per la copertura degli oneri conseguenti è autorizzata la spesa complessiva di circa 11,155 milioni di euro per il triennio 2026-2028, così ripartita: euro 3.195.286 per l'anno 2026, euro 4.697.149 per l'anno 2027 e euro 3.262.415 per l'anno 2028. Tali risorse sono versate nella contabilità speciale intestata al Commissario, per il successivo riparto da effettuare con apposita ordinanza.

La RT afferma che la disposizione di cui al comma 45 proroga al 31 dicembre 2026 l'attuale termine del 31 maggio 2026 di durata in carica del Commissario straordinario per la ricostruzione nominato a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. Per il compenso del Commissario straordinario e per il funzionamento della struttura di supporto è autorizzata la spesa nel limite massimo di 3,05 milioni di euro per l'anno 2026. Per le attività di cui all'articolo 20-ter, comma 8, del decreto-legge n. 61 del 2023 è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2026. La disposizione comporta un onere complessivo di 10,55 milioni di euro per il 2026.

La RT specifica che la quantificazione degli oneri di personale tiene conto degli stessi parametri utilizzati per la determinazione dell'onere relativo ai primi 5 mesi dell'anno 2026.

Il comma 46 estende da 24 a 36 mesi (e comunque non oltre il 31 dicembre 2028) la durata massima dei contratti a tempo determinato dei contingenti di personale di cui ai commi 8-bis e 8-ter dell'articolo 20-septies del decreto-legge n. 61 del 2023 reclutati da regioni e enti locali compresi nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 3.195.286 per l'anno 2026, di euro 4.697.149 per l'anno 2027 e di euro 3.262.415 per l'anno 2028. Le risorse sono versate nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui all'articolo 20-quinquies del richiamato decreto-legge n. 61 del 2023, per il successivo riparto da effettuare con apposita ordinanza.

La RT evidenzia che la quantificazione è riportata nella tabella sottoindicata e tiene conto del costo sostenuto per i contratti a tempo determinato che sono stati effettivamente stipulati.

STANZIAMENTO 12 MESI 250 UNITA' ORIGINARIE - DL 61/2023 - art. 20-septies, comma 8-bis	11.438.000,00 €					
FABBISOGNO EFFETTIVO 12 MESI 250 UNITA' ORIGINARIE - DL 62/2023 - art.20-septies, comma 8-bis - riparto OCS 18/2024	10.045.935,15 €		ONERE MEDIO MENSILE	837.161,26 €		
STANZIAMENTO 12 MESI PER 25 UNITA' AGGIUNTIVE - DL 61/2023 - art. 20-septies, comma 8-ter	1.112.328,00 €					
FABBISOGNO effettivo 12 MESI 25 UNITA' AGGIUNTIVE - DL 61/2023 - art. 20-septies, comma 8-ter - riparto OCS 51/2025	1.108.913,53 €		ONERE MEDIO MENSILE	92.409,46 €		
	2024	2025	2026	2027	2028	TOTALE MESI
24 MESI 250 UNITA' ORIGINARIE - CONTINGENTE ASSUNTO 2024	9	12	3	0	0	36
12 MESI AGGIUNTIVI 250 UNITA' ORIGINARIE - CONTINGENTE ASSUNTO 2024	0	0	9	3	0	
24 MESI 250 UNITA' ORIGINARIE - CONTINGENTE DA ASSUMERE DA GIUGNO 2025	0	6	12	6	0	36
12 MESI AGGIUNTIVI 250 UNITA' ORIGINARIE - CONTINGENTE DA ASSUMERE DA GIUGNO 2025	0	0	0	6	6	
24 MESI 25 UNITA' AGGIUNTIVE - NUOVO CONTINGENTE DA ASSUMERE DA MAGGIO 2025	0	8	12	4	0	36
12 MESI AGGIUNTIVI 25 UNITA' AGGIUNTIVE - NUOVO CONTINGENTE DA ASSUMERE DA MAGGIO 2025	0	0	0	8	4	

	2026	2027	2028	TOTALE ONERI
12 MESI AGGIUNTIVI 250 UNITA' ORIGINARIE - CONTINGENTE ASSUNTO 2024	3.195.285,30 €	1.065.095,10 €	- €	10.045.935,24 €
12 MESI AGGIUNTIVI 250 UNITA' ORIGINARIE - CONTINGENTE DA ASSUMERE DA GIUGNO 2025	- €	2.892.777,42 €	2.892.777,42 €	
12 MESI AGGIUNTIVI 25 UNITA' AGGIUNTIVE - NUOVO CONTINGENTE DA ASSUMERE DA MAGGIO 2025	- €	739.275,68 €	369.637,42 €	1.108.913,10 €
FABBISOGNO PER ANNUALITA'	3.195.285,30 €	4.697.148,20 €	3.262.414,84 €	11.154.848,34 €

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
45	Alluvione 2023 - Proroga delle attività struttura e commissario da giugno a dicembre 2026, di cui all'art. 20-ter, c. 8, del D.L. 61/2023	S	C	7,5			7,5			7,5		
	Alluvione 2023 - Proroga struttura e commissario da giugno a dicembre 2026, di cui all'art. 20-ter, c. 1, del D.L. 61/2023 - personale	S	C	3,1			3,1			3,1		
		effetti riflessi	E TC				1,5			1,5		
46	Proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023 nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche - contratti a tempo determinato	S	C	3,2	4,7	3,3	3,2	4,7	3,3	3,2	4,7	3,3
		effetti riflessi	E TC				1,5	2,3	1,6	1,5	2,3	1,6

Al riguardo, in merito al comma 45, pur se l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, andrebbero forniti ulteriori chiarimenti circa la quantificazione dell'onere in 10,55 milioni di euro per tutto l'anno 2026 (da giugno fino a dicembre 2026), ripartito in 3,05 milioni di euro per il compenso del Commissario straordinario e il funzionamento della struttura di supporto e 7,5 milioni di euro per lo svolgimento delle attività in convenzione. A tal proposito, si ricorda che per la medesima proroga relativa ai primi 5 mesi del 2026 (fino al 31 maggio 2026 ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 65 del 2025) la RT ha quantificato un onere di 2.171.007,02 mentre per l'avvalimento mediante convenzione ha previsto un onere di 4.240.392 euro, oltre a un ulteriore spesa di 2 milioni di euro per tutte le nuove esigenze da soddisfare in convenzione. Rapportando tali spese ai restanti 7 mesi rimanenti per il 2026, mentre per il compenso del Commissario e il funzionamento della struttura di supporto l'onere appare in linea con quello riportato al presente comma, la stessa corrispondenza non risulta per l'avvalimento mediante convenzione.

Con riferimento al comma 46, si prende atto della quantificazione operata dalla RT e non si formulano osservazioni.

Il comma 47, lettera a), inserisce il comma 5-bis all'art. 1 del decreto-legge n. 39 del 2023 che prevede che il c.d. Commissario per la siccità individua, con apposito provvedimento da adottarsi entro il 31 gennaio 2026, gli interventi urgenti da realizzare. Per la realizzazione di tali interventi è autorizzata la spesa di 41 milioni di euro per l'anno 2026, da trasferire sulla contabilità speciale intestata al Commissario medesimo. Alla realizzazione degli interventi in questione provvede il Commissario in via d'urgenza. È prevista la revoca delle risorse in caso di mancato utilizzo delle stesse entro il 31 dicembre 2026. Le risorse revocate sono versate tempestivamente dal Commissario all'entrata del bilancio dello Stato.

La lettera b), n. 1), modifica il comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge n. 39 del 2023 al fine di disporre la proroga di due anni, dal 31 dicembre 2025 fino al 31 dicembre 2027, del termine ultimo di durata dell'incarico del Commissario per la siccità.

La lettera b), n. 2), modifica i compiti attribuiti al Commissario in questione al fine di:

- eliminare i compiti di acquisizione di dati, nonché quelli di monitoraggio e controllo;

- mantenere in capo al Commissario solo funzioni prevalentemente di coordinamento;
- potenziare ulteriormente i compiti di coordinamento e, in particolare: coordinare l'attività delle autorità di bacino distrettuali nella definizione e nell'aggiornamento periodico del bilancio idrico, volto ad assicurare l'equilibrio tra le risorse disponibili o attivabili e i fabbisogni per i diversi usi; promuovere e coordinare l'elaborazione di scenari climatici decennali e trentennali, a supporto della definizione di misure strutturali e non strutturali di adattamento alla scarsità idrica; coadiuvare gli enti istituzionalmente competenti nell'attività di progettazione inerente alla realizzazione di opere per il contenimento e il contrasto della crisi idrica connessa alla drastica riduzione delle precipitazioni.

Il comma 48 reca disposizioni di copertura dei maggiori oneri derivanti dalla proroga biennale dell'incarico commissariale prevista al precedente comma 47. A tal fine viene autorizzata la spesa complessiva di circa 3,26 milioni di euro per il biennio 2026-2027, così ripartita:

- 132.700 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per il compenso del Commissario;
- 1.497.584 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per la proroga della struttura di supporto al Commissario.

La RT afferma che il comma 47 alla lettera a) autorizza la spesa di 41 milioni per il 2026 per la realizzazione di interventi urgenti individuati con apposito provvedimento dal Commissario Straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica di cui al decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, alla lettera b) dispone che il Commissario possa essere prorogato fino al 31 dicembre 2027 e ne aggiorna i compiti istituzionali del Commissario. Per la proroga, il comma 48, autorizza la spesa di 132.700 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Inoltre, è autorizzata la spesa di 1.497.584 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per la proroga della struttura commissariale che cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
47	Realizzazione di interventi urgenti individuati con apposito provvedimento dal Commissario Straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, di cui all'art. 3, del D.L. 39/2023	S	K	41,0			41,0			41,0		
48	Struttura commissariale alla scarsità idrica di cui all'art. 3, c. 6 del D.L. 39/2023 - compenso commissario + struttura	S	C	1,6	1,6		1,6	1,6		1,6	1,6	
	effetti riflessi	E	TC				0,8	0,8		0,8	0,8	

Al riguardo, tenuto conto che gli oneri previsti ai commi 47 e 48 sono limitati all'entità dello stanziamento e che quelli afferenti alla struttura commissariale per la siccità, di cui al comma 48, sono in linea con quelli delle precedenti annualità, non si hanno osservazioni da formulare.

Il comma 49, per gli interventi di ricostruzione pubblica e privata di cui agli articoli 9 e 13 del decreto legge n. 32 del 2019 nei territori dei comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018, rifinanzia il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici della Regione Molise e dell'Area Etnea, di 10 milioni di euro per l'anno 2026.

La RT ribadisce il contenuto della norma.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
49	Rifinanziamento del Fondo di cui all'art. 8, c. 1, D.L. 32/2019 (ricostruzione pubblica e privata nei territori dei comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018)	S	K	10			10			10		

Al riguardo, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Il comma 50 incrementa di 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, l'autorizzazione di spesa prevista per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009.

La RT ribadisce il contenuto della norma.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
50	Rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, c. 1, D.L. 39/2009 (SISMA 2009 - ricostruzione abitazioni private)	S	K	100	100		100	100		100	100	

Al riguardo, considerato che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si formulano osservazioni.

Il comma 51, per il finanziamento degli interventi conseguenti agli eventi calamitosi del 21 agosto 2017 e del 26 novembre del 2022 nel territorio dell'isola di Ischia, autorizza la spesa complessiva di 20 milioni di euro per l'anno 2026 e 30 milioni per l'anno 2027, di cui una quota pari a 16 milioni di euro per l'anno 2026 e a 24 milioni di euro per l'anno 2027 è finalizzata al riconoscimento di contributi per la ricostruzione privata e al finanziamento degli interventi relativi alla ricostruzione pubblica e una quota pari a 4 milioni di euro per l'anno 2026 e a 6 milioni di euro per l'anno 2027 per gli interventi relativi al dissesto idrogeologico e consistenti nella predisposizione di un piano di interventi urgenti riguardanti le aree e gli edifici colpiti dall'evento franoso del 26 novembre 2022 nel comune di Casamicciola Terme.

La RT ribadisce il contenuto della norma.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)												
Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
51	Finanziamento degli interventi conseguenti agli eventi calamitosi del 21 agosto 2017 e del 26 novembre del 2022 nel territorio dell'isola di Ischia (SISMA E FRANA ISCHIA-ricostruzione pubblica e privata)	S	K	20	30		20	30		20	30	

Al riguardo, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si formulano osservazioni.

Il comma 52, per gli interventi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Marche il 9 novembre 2022 e la regione Umbria il 9 marzo 2023, autorizza la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2026, 90 milioni di euro per l'anno 2027 e 220 milioni di euro per l'anno 2028. Il Commissario straordinario provvede alla disciplina dei criteri per la concessione e l'erogazione dei contributi di ricostruzione, fino al 100 per cento delle spese occorrenti sulla base dei danni effettivamente verificatisi e previa verifica del nesso di causalità con gli eventi calamitosi, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le citate risorse sono trasferite alla contabilità speciale intestata al medesimo Commissario.

La RT ribadisce il contenuto della norma. Il comma 52 autorizza la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2026, 90 milioni di euro per l'anno 2027 e 220 milioni di euro per l'anno 2028 per gli interventi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Marche il 9 novembre 2022 e la regione Umbria il 9 marzo 2023. Le risorse sono trasferite alla contabilità speciale intestata al medesimo Commissario.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)												
Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
53	Finanziamento degli interventi di ricostruzione privata nei territori dagli eventi sismici della regione Marche e della regione Umbria, di cui all'art. 1, c. 677, della L.207/2024	S	K	20	90	220	20	90	220	20	90	220

Al riguardo, tenuto conto che il Commissario straordinario provvede alla disciplina dei criteri per la concessione e l'erogazione dei contributi di ricostruzione, fino al 100 per cento delle spese occorrenti, andrebbero forniti maggiori elementi di dettaglio circa la quantificazione operata per il finanziamento degli interventi di ricostruzione privata in esame, in modo che sia possibile valutare la congruità delle risorse finalizzate allo scopo.

Articolo 112, commi 21, 24, 36, 40, 53 e 54 (Esigenze connesse alla ricostruzione)

Il comma 21 modifica l'articolo 48, comma 16, del decreto-legge n. 189 del 2016, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016" stabilendo che i redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici di cui sopra, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2018, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF ed IRES, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno d'imposta 2025.

Inoltre, per i predetti fabbricati è prevista l'esenzione dall'applicazione dell'IMU e della TASI a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2016 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

La RT afferma che il comma 21 apporta due modifiche al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La disposizione, alla lettera a) prevede la proroga fino all'anno di imposta 2025 dell'esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 in Centro Italia. L'esenzione opera fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi. Sulla base dei dati delle dichiarazioni presentate nell'anno 2024, si stimano i seguenti effetti di ordine finanziario (in milioni di euro):

	2026	2027	2028
IRPEF/IRES	-3,3	1,4	0,0
Addizionale regionale	-0,1	0,0	0,0
Addizionale comunale	-0,03	0,0	0,0
Totale	-3,43	1,4	0,0

Alla disposizione di cui alla lettera a) la RT ascrive oneri pari a 3,43 milioni di euro per l'anno 2026.

Alla lettera b), viene disposta la proroga all'anno 2026 dell'esenzione IMU prevista per i fabbricati inagibili a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 che hanno colpito i territori del Centro Italia. Sulla base dei dati utilizzati per il ristoro ai comuni del minor gettito relativo all'anno 2025, la RT stima una perdita di gettito IMU per l'anno 2026 pari a 14,9 milioni di euro, di cui 14,3 milioni di euro per IMU quota comune e 0,6 milioni di euro per IMU quota Stato.

Gli oneri complessivi derivanti dalla disposizione in esame risultano complessivamente pari a 18,33 milioni di euro per l'anno 2026.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)													
Co.	Descrizione		e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
					2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
21	Esenzione dell'IMU per i fabbricati inagibili a seguito degli eventi sismici del 2016 -	Quota Stato	E	T	-0,6			-0,6			-0,6		
		Quota comune	E	T				-14,3			-14,3		
			S	C	14,3								
	Proroga dell'esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 in Centro Italia	IRPEF/IRES	E	T	-3,3	1,4		-3,3	1,4		-3,3	1,4	
		addizionale regionale	E	T				-0,1			-0,1		
			S	C	0,1								
		addizionale comunale	E	T				0,0			0,0		
			S	C	0,0								

Al riguardo, in merito all'esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti o inagibili, nonché all'esenzione IMU, tenuto conto che la quantificazione operata dalla RT appare in linea con le precedenti, non si formulano osservazioni, se non di confermare che la lieve riduzione della stima sia da attribuire all'acquisita agibilità di immobili precedentemente inagibili.

Il comma 24 attribuisce al Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, la facoltà, con propri provvedimenti, di ripartire una quota sino a 5 milioni di euro complessivi per l'anno 2026 ai Comuni che adottano disposizioni per la riduzione dei canoni di cui all' articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Si tratta:

- del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
- del c.d. canone antenne (gravante sugli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente).

La norma si applica a tutte le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

A tali fine, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2026, che costituisce limite di spesa.

La RT afferma che il comma 24 prevede che il Commissario straordinario per la ricostruzione Sisma 2016 possa con propri provvedimenti ripartire una quota fino a 5 milioni di euro per l'anno 2026 in favore dei comuni che adottino iniziative per la riduzione dei canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. La disposizione comporta un onere di 5 milioni di euro per l'anno 2026.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)												
Co.	Lett.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto	
					2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027
24		Sisma 2016 - Proroga dell'esenzione canoni relativi alla occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'installazione di mezzi pubblicitari nei territori colpiti dal sisma Centro Italia, di cui all'art. 1, c. da 816 a 847, della L. 160/2019	E	T				-5,0			-5,0	
			S	K	5,0							

Al riguardo, pur se l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, andrebbe chiarita la modalità mediante la quale il Commissario potrà ripartire una quota sino a 5 milioni di euro complessivi per l'anno 2026 ai Comuni che adottano disposizioni per la riduzione dei canoni in esame, rispettando il predetto limite di spesa e nella misura esattamente corrispondente alle riduzioni dei canoni stabiliti dagli stessi Comuni, al fine di non determinare una perdita di gettito nei bilanci comunali.

Il comma 36 prevede l'applicazione anche per l'anno 2026 delle esenzioni previste dal comma 560-bis dell'articolo 1 della legge n. 213 del 2023. Tale comma riconosce per l'anno 2025, ovvero fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi nel caso in cui la ricostruzione o l'agibilità intervengano prima del 31 dicembre 2025, l'esenzione dall'applicazione dell'IMU per i fabbricati ad uso abitativo, ubicati nella regione Umbria e nella regione Marche, interessati dagli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, a condizione che siano distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto totalmente o parzialmente inagibili. Si demanda ad un decreto del Ministro dell'interno la definizione dei criteri per il ristoro.

La RT afferma che il comma 36 stabilisce la proroga per l'anno 2026 dell'esenzione IMU prevista a favore dei fabbricati ad uso abitativo distrutti o inagibili ubicati nella regione Marche e nella regione Umbria, interessati dagli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023. Per l'anno 2025 l'esenzione in esame era stata disposta con l'articolo 1, comma 679, della legge n. 207 del 2024.

Sulla base dei dati trasmessi al Ministero dell'interno dal Commissario straordinario di Governo e utilizzati nell'istruttoria per l'emanazione del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 27 agosto 2025 per il ristoro delle minori entrate IMU relative all'anno 2025, si stima una perdita di gettito IMU per l'anno 2026 pari a 0,3 milioni di euro, con un conseguente onere per il bilancio dello Stato al fine di procedere alla compensazione delle relative minori entrate a favore dei comuni interessati.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)												
Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
36	Sisma Umbertide Ancona - Proroga per l'anno 2026 dell'esenzione IMU prevista a favore dei fabbricati ad uso abitativo distrutti o inagibili ubicati nella regione Marche e nella regione Umbria, interessati dagli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023	E	T				-0,3			-0,3		
		S	C	0,3								

Al riguardo, in merito all'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) fino al 31 dicembre 2026 per i fabbricati ad uso abitativo, ubicati nella regione Umbria e nella regione Marche, interessati dagli eventi sismici, si osserva che i commi 679 e 680 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024 e la RT riferita alla citata legge hanno previsto per tale esenzione un onere nel limite massimo di 198.600 euro per l'anno 2025, mentre con la presente norma la RT stima una perdita di gettito IMU per l'anno 2026 di 300.000 euro. Ciò premesso, al fine di verificare la congruità dello stanziamento e i motivi dell'incremento della perdita di gettito IMU superiore a quello previsto per l'anno 2025, andrebbero fornite maggiori informazioni circa la platea dei beneficiari e quindi dei fabbricati inagibili con relative rendite e, conseguentemente circa la riduzione del gettito IMU interessato dall'esenzione.

Il comma 40, per le finalità di assicurare ai Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, autorizza la spesa di 1,7 milioni di euro per l'anno 2026. Per i comuni dell'isola di Ischia colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022, per le medesime finalità, è autorizzata la spesa di 900.000 euro per l'anno 2026.

La RT afferma che la norma prevede che al fine di assicurare ai Comuni dell'isola di Ischia colpiti dagli eventi sismici del giorno 21 agosto 2017 la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è autorizzata la spesa di 1,7 milioni di euro, per i maggiori costi sostenuti per il servizio di smaltimento e le minori entrate ricevute a titolo

di TARI. Inoltre, si prevede che anche per i Comuni dell'Isola di Ischia colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022, è autorizzata la spesa, nel limite di 900.000 euro, per i maggiori costi sostenuti per il servizio di smaltimento di rifiuti e le minori entrate ricevute a titolo di TARI. La RT evidenzia che la disposizione comporta un onere complessivo di 2,6 milioni di euro per il 2026.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

<i>(milioni di euro)</i>												
Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
40	Sisma e frana Ischia - Proroga della compensazione TARI per i comuni interessati dagli eventi verificatisi sul territorio dell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, di cui all'art. 32, c. 3, del D.L. 109/2018	E	T				-2,6			-2,6		
		S	C	2,6								

Al riguardo, tenuto conto che la quantificazione, sia pure in leggera riduzione rispetto a quella riferita all'analoga proroga del 2025, appare in linea con quella delle precedenti proroghe, non si hanno osservazioni da formulare

Il comma 53 integra l'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 con il comma 8-ter.2 stabilendo che le detrazioni del 110%, previste per taluni interventi edilizi dai precedenti commi 1-ter e 4-quater del medesimo articolo 119⁵⁰, si applichino anche alle spese sostenute nel 2026 per interventi effettuati sugli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 2016 e 2017 nelle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. La disposizione si applica a condizione che le relative istanze per la fruizione del beneficio siano state presentate in data antecedente al 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 39 del 2024).

Il comma 54 affida al Commissario straordinario del Governo, di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 3 del 2023, il compito di trasmettere all'Agenzia delle entrate le istanze relative agli interventi oggetto delle disposizioni in esame.

La RT afferma che i commi 53 e 54 intervengono sull'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020. La disposizione è volta, a prorogare all'anno 2026 la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter e 4-quater nella misura del 110 per cento assicurando la continuità della ricostruzione privata nelle aree del sisma 2016, evitando interruzioni e accolli per i terremotati che comprometterebbero gravemente i percorsi di ritorno alla normalità delle comunità colpite.

Al fine di stimare gli importi, agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, oggetto delle sole istanze di ricostruzione Sisma 2016, e quindi connesse all'attività di ricostruzione, la Struttura commissariale ha avviato una sinergica

⁵⁰ I richiamati commi 1-ter e 4-quater dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 stabiliscono che le detrazioni in oggetto, disciplinate rispettivamente dai commi 1 e 4 del medesimo articolo 119, spettino per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione concesso nei territori colpiti da eventi sismici.

collaborazione con Casa Italia ed Enea. Grazie al sistema di interoperabilità sviluppato, l'attività ha permesso di relazionare i dati presenti in GEDISI, piattaforma di riferimento per la ricostruzione privata sisma 2016, e i portali PCNS ed ENEA, richiamanti nelle disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39.

Alla data 15 settembre 2025, è emerso che le richieste di pratiche Sisma 2016, antecedenti al 30 marzo 2024, ovvero antecedenti alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni dettate dal decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 in materia di superbonus, sono oltre 5.000 e sviluppano un valore di interventi ancora da rendicontare pari a 1,827 miliardi di euro.

Contemplando lo stato e l'avanzamento dei cantieri delle oltre 5.000 pratiche Sisma 2016 dal 15 settembre 2025 (data di rilevazione dei numeri) al 31 dicembre 2025, la RT quantifica che il valore degli interventi ancora da rendicontare nel 2026 sia pari a 1,328 miliardi.

Considerando la decorrenza, di seguito l'andamento finanziario:

(milioni di euro)

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
IRPEF	0	-232,4	-132,8	-132,8	-132,8	-132,8	-132,8	-132,8	-132,8	-132,8	-132,8	99,6	0

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
54-55	Proroga al 31 dicembre 2026 delle detrazioni di cui all'art. 119 D.L. 34/2020 (superbonus sisma 2016-2017)	E	T		-232,4	-132,8		-232,4	-132,8		-232,4	-132,8

Al riguardo, nel prendere atto dei chiarimenti forniti dalla RT circa l'ammontare delle pratiche sisma 2016 antecedenti al 30 marzo 2024 e la stima degli interventi ancora da rendicontare nel 2026, andrebbero chiariti i motivi, nonché i dati assunti alla base delle stime, della riduzione del valore degli interventi ancora da rendicontare dal 15 settembre 2025 (1,827 mld di euro) al 31 dicembre 2025 (1,328 mld di euro), pari a circa 500 milioni di euro. Si osserva che la riduzione prospettata, restituendo interventi ancora da rendicontare nel 2026 pari a 1,328 miliardi, incide sull'andamento finanziario con cui le detrazioni ai fini IRPEF saranno scontate negli anni dal 2027 al 2037.

Articolo 113

(Misure in materia di Protezione civile e interventi in materia di subacquea)

Il comma 1 reca uno stanziamento ulteriore al Fondo regionale di protezione civile pari a 40 milioni di euro per il 2026, a 60 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e a 40 milioni annui a decorrere dal 2029.

Il comma 2 reca uno stanziamento di ulteriori 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2027 e 2028 al fine di far fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive in relazione agli eventi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale.

Il comma 3 destina 2,35 milioni per l'anno 2026 al fondo per l'adeguamento in termini tecnologici e di sicurezza del sistema di allarme pubblico IT-alert.

Il comma 4 aggiunge la promozione delle politiche della dimensione subacquea alle finalità del Fondo per un'economia e una crescita blu sostenibili. Inoltre, si prevede un ulteriore incremento del predetto Fondo di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

La RT ribadisce il contenuto del comma 1 e, in merito al comma 2, afferma che le ulteriori risorse stanziare sono in particolare destinate al ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, secondo le modalità definite con ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con riferimento al comma 3 di rifinanziamento nella misura di euro 2.350.000 per l'anno 2026 del fondo finalizzato all'implementazione del sistema di allarme pubblico *IT-Alert* la RT evidenzia che tale rifinanziamento è finalizzato a consentire la completa attivazione del sistema.

Infine, la RT descrive il comma 4.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)													
Co.	Lett.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
					2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
1		Rifinanziamento del Fondo regionale di protezione civile, di cui all’art.138, c. 16 della L. 388/2000	S	C				40,0	60,0	60,0	40,0	60,0	60,0
			S	K	40,0	60,0	60,0						
2		Incremento delle risorse finalizzate alla realizzazione degli interventi della protezione civile per gli eventi emergenziali, di cui all'art.1, c. 448 della L. 234/2021	S	K		50,0	50,0		50,0	50,0		50,0	50,0
3		Rifinanziamento del Fondo relativo all'adeguamento in termini tecnologici e di sicurezza del sistema di allarme pubblico (IT-ALERT), di cui all’art. 1, c. 674, della L. 197/2022	S	C	2,4			2,4			2,4		
4	b)	Incremento del Fondo per le politiche della dimensione subacquea, di cui all'art. 1, c. 725, della L. 207/2024	S	C	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Al riguardo, in merito ai commi 1, 2 e 4, trattandosi di oneri limitati all'entità dello stanziamento, non si formulano osservazioni.

Relativamente al comma 3, pur se la norma si configura come tetto di spesa, considerato che la RT afferma che il rifinanziamento in esame è finalizzato a consentire

la completa attivazione del sistema di allarme pubblico IT-Alert, andrebbero forniti maggiori chiarimenti circa i dati e le singole voci di costo prese in considerazione per ultimare l'attivazione del sistema, in modo da evidenziare anche il venir meno di ulteriori rifinanziamenti futuri.

Circa gli effetti sui saldi, andrebbero chiarite le ragioni per cui il finanziamento al Fondo regionale di protezione civile è registrato come spesa in conto capitale per il saldo netto da finanziare e come spesa corrente per i saldi di fabbisogno e indebitamento netto. Tra l'altro in occasione del precedente incremento del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 95/2025 il prospetto allegato registrava la spesa come capitale su tutti i saldi.

In relazione agli effetti sui saldi registrati per il finanziamento dei contributi per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive di cui al comma 2, andrebbero illustrate le ragioni per cui pur trattandosi di spese in conto capitale si prevede un effetto simmetrico sui tre saldi. Si rileva tra l'altro che il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari della legge di bilancio 2022 recava un effetto attenuato sui saldi di fabbisogno e indebitamento.

TITOLO IX MISURE IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI

CAPO I DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE REGIONI

Articolo 114

(Riduzione del concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario)

Il comma 1 riduce il contributo alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 1, comma 786, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, di 100 milioni di euro per l'anno 2026.

Il comma 2 stabilisce che gli importi del concorso alla finanza pubblica per l'anno 2026 di ciascuna Regione a statuto ordinario, indicati nella tabella 1, allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di cui al secondo periodo del comma 786 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono proporzionalmente ridotti in base alla riduzione di cui al comma 1.

Il comma 3 prevede che le Regioni a statuto ordinario possano rinunciare al contributo destinato a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio di 259,5 milioni di euro per l'anno 2026, di cui alla tabella 1 dell'articolo 1, comma 134, allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, che è corrispondentemente ridotto per ciascuna regione. Entro il 15 gennaio 2026, le Regioni a statuto ordinario comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato, la predetta opzione ed entro i successivi quindici giorni, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle rinunce trasmesse, è definita la situazione per singola Regione della rinuncia al contributo per l'anno 2026, e sono rivisti, per ciascuna regione, i contributi alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028), e all'articolo 1, comma 786, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (740 milioni per il 2026 alla luce della riduzione disposta dal comma 1, 840 milioni dal 2027 al 2028 e 1.310 per il 2029).

In presenza di obbligazioni sottostanti già assunte dalle Regioni a statuto ordinario a valere sul contributo di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le Regioni a statuto ordinario vi fanno fronte con risorse proprie, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di cui all'articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Conseguentemente, ove tutte le Regioni esercitino l'opzione prevista dal presente comma:

- il contributo alla finanza pubblica previsto all'articolo 1, comma 527, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è ridotto al massimo, in termini di saldo netto da finanziare, indebitamento netto e fabbisogno, per un importo di 85.635.000 euro per l'anno 2026
- il contributo previsto dall'articolo 1, comma 786, primo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è ridotto al massimo, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, per un importo di 85.635.000 euro per l'anno 2027, di 89.430.000 euro per l'anno 2028 e di 9.100.000 euro per l'anno 2029.

Gli eventuali effetti positivi in termini di saldo netto da finanziare per l'anno 2026, risultanti dalla rinuncia al contributo per l'anno 2026, di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dalla revisione del contributo alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, definiti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al secondo periodo, sono attribuiti al Fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Le eventuali minori spese in termini di fabbisogno e indebitamento netto per ciascuno degli anni dal 2030 al 2035, risultanti dalla revisione del contributo alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 786, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, come definita dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al secondo periodo, sono attribuite al Fondo di conto capitale, destinato alla compensazione degli eventuali scostamenti dal percorso della spesa netta indicato nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, di cui all'articolo 1, comma 886, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

La RT afferma che la disposizione di cui al comma 1 comporta oneri a carico della finanza pubblica per 100 milioni di euro nell'anno 2026 in termini di indebitamento netto e fabbisogno. Tenendo conto delle modalità di concorso alla finanza pubblica disciplinate dai commi 789 e 790 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (accantonamento al fondo per il concorso alla finanza pubblica e destinazione agli investimenti per gli enti in avanzo di amministrazione), i minori accantonamenti per l'anno 2026 comportano minori oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno a carico della finanza pubblica negli esercizi successivi derivanti dai minori investimenti per un importo complessivo, nel periodo 2027-2033, di 15,6 milioni di euro (0,8 milioni di euro nell'anno 2027, 4,9 milioni di euro nell'anno 2028, 6,4 milioni di euro nell'anno 2029, 2,8 milioni di euro nell'anno 2030, 0,4 milioni di euro nell'anno 2031, 0,2 milioni di euro nell'anno 2032 e 0,1 milioni di euro nell'anno 2033).

Il comma 2 si limita a stabilire le modalità con cui deve essere rideterminato il concorso alla finanza pubblica di ciascuna Regione, in funzione della riduzione di cui al comma 1.

Per ciò che concerne il comma 3, la RT evidenzia che le risorse di cui all'articolo 1, comma 134, della legge n. 145 del 2018, destinate a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, con vincolo di assegnazione per il 70 per cento ai comuni, sono già state oggetto di riduzione con la legge di bilancio per l'anno 2025 (304,5 milioni di euro in ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, 349,5 milioni di euro nell'anno 2033 e 200 milioni di euro nell'anno 2034).

Tanto premesso, le risorse disponibili per l'anno 2026 risultano pari a 259,5 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare, 85,635 milioni di euro in ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 88,23 milioni di euro nell'anno 2028 in termini di indebitamento netto e fabbisogno (complessivi per tutte le Regioni).

La norma, nella parte in cui prevede la riduzione del concorso alla finanza pubblica nel periodo 2026-2029, comporta i seguenti effetti finanziari:

1. comma 527 dell'articolo 1 della legge n. 213 del 2023, oneri per 85,635 milioni di euro nell'anno 2026 (saldo netto da finanziare, indebitamento netto e fabbisogno complessivo per tutte le Regioni);
2. comma 786 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024, oneri per 85,635 milioni di euro nell'anno 2027, 89,43 milioni di euro per l'anno 2028 e 9,1 milioni di euro per l'anno 2029 in termini di indebitamento netto e fabbisogno (complessivi per tutte le regioni);

A cui vanno aggiunti gli effetti positivi in termini di fabbisogno e indebitamento netto dei minori investimenti derivanti dal minore accantonamento (comma 790, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024) pari a circa 1,2 milioni di euro nell'anno 2028, 9,1 milioni di euro nell'anno 2029, 22 milioni di euro nell'anno 2030, 24,7 milioni di euro nell'anno 2031, 14,7 milioni di euro nell'anno 2032, 4,8 milioni di euro nell'anno 2033, 0,7 milioni di euro nell'anno 2034 (complessivi per tutte le Regioni).

Di seguito un prospetto di sintesi degli effetti del comma 3 (minori oneri evidenziati con segno negativo e maggiori oneri evidenziati con segno positivo):

	SNF									
Descrizione	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Rinuncia contributo comma 134 (L. n. 145 del 2018)	- 259,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Minore concorso comma 527 (L. n. 213 del 2023)	85,635	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Minore concorso comma 786 (L. n. 207 del 2024)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Differenza (se negativa risorse libere non utilizzate)	- 173,865	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IN e Fabbisogno									
Descrizione	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Rinuncia contributo comma 134 (L. n. 145 del 2018)	- 85,635	- 85,635	- 88,230							
Minore concorso comma 527 (L. n. 213 del 2023)	85,635									
Minore concorso comma 786 (L. n. 207 del 2024)		85,635	89,430	9,100						
Minori investimenti derivanti dal minore concorso comma 786 (L. n. 207 del 2024)			- 1,200	- 9,100	- 22,000	- 24,700	- 14,700	- 4,800	- 0,700	- 0,040
Differenza (se negativa risorse libere non utilizzate)	-	-	-	-	- 22,000	- 24,700	- 14,700	- 4,800	- 0,700	- 0,040

Dall'analisi sopra riportata la disposizione per la RT risulta coperta, liberando coperture per circa 174 milioni di euro in termini di SNF e di circa 67 milioni di euro nel periodo 2030-2035 in termini di Indebitamento netto (complessivi per tutte le Regioni) che confluiranno, rispettivamente, nei fondi di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n.213 e di cui all'articolo 1, comma 886 della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

L'analisi sopra riportata considera l'ipotesi di esercizio da parte di tutte le Regioni della facoltà di rinuncia. I reali effetti positivi risultanti dalle scelte effettuate dalle Regioni saranno formalizzati con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)												
Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
1	Riduzione del concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario, di cui all'art. 1, c. 786, della L. 207/2024 - ampliamento della capacità di spesa degli enti	S	C				100			100		

Al riguardo, in merito al comma 1 e alla riduzione di 100 milioni di euro, per l'anno 2026, del contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario disposto dall'articolo 1, comma 786, della legge n. 207 del 2024, non si formulano osservazioni per quanto riguarda gli oneri a carico della finanza pubblica per 100 milioni di euro nell'anno 2026 scontati, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

In relazione agli effetti sugli anni successivi al 2026 derivanti sempre dal comma 1, posto che la RT afferma che comportano minori oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno derivanti dai minori investimenti, andrebbero forniti i criteri e le ipotesi con cui sono stati calcolati gli effetti e chiarite le ragioni per cui gli importi indicati in RT non risultano registrati sui saldi (0,8 milioni di euro nell'anno 2027, 4,9 milioni di euro nell'anno 2028, 6,4 milioni di euro nell'anno 2029, 2,8 milioni di euro nell'anno 2030, 0,4 milioni di euro nell'anno 2031, 0,2 milioni di euro nell'anno 2032 e 0,1 milioni di euro nell'anno 2033). Sul punto, si segnala che il prospetto riepilogativo riferito ai commi 789 e 790 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, che prevedono l'accantonamento al fondo per il concorso alla finanza pubblica e la destinazione agli investimenti per gli enti in avanzo di amministrazione, ha scontato gli effetti di maggiori oneri a carico della finanza pubblica in misura pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026, 150 milioni di euro per l'anno 2027, 340 milioni di euro per l'anno 2028, 600 milioni di euro per l'anno 2029, 760 milioni di euro per l'anno 2030, 930 milioni di euro per l'anno 2031, 760 milioni di euro per l'anno 2032, 380 milioni di euro per l'anno 2033, 90 milioni di euro per l'anno 2034 e 10 milioni di euro per l'anno 2035.

In relazione al comma 3 e alla facoltà concessa alla Regioni a statuto ordinario di rinunciare al contributo destinato a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio di 259,5 milioni di euro per l'anno 2026, si presume che la mancata registrazione degli effetti nei saldi di finanza pubblica, per la quale si chiede una conferma al Governo, sia dovuta alla circostanza che la disposizione attribuisce una facoltà e non un obbligo alle RSO.

Sul testo della norma, sarebbe utile un chiarimento sulle ragioni per cui mentre il contributo cui le regioni possono rinunciare ammonta a 259,5 milioni per l'anno 2026, ove tutte rinuncino “conseguentemente” sono ridotti i contributi da esse dovute per un ammontare complessivo di 269,7 milioni di euro ripartito in più anni.

In merito agli effetti positivi in termini di fabbisogno e indebitamento netto dei minori investimenti derivanti dal minore accantonamento⁵¹ (comma 790, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024) che la RT valuta pari a circa 1,2 milioni di euro nell'anno 2028, 9,1 milioni di euro nell'anno 2029, 22 milioni di euro nell'anno 2030, 24,7 milioni di euro nell'anno 2031, 14,7 milioni di euro nell'anno 2032, 4,8 milioni di euro nell'anno 2033, 0,7 milioni di euro nell'anno 2034 (complessivi per tutte le Regioni): sul punto si osserva che la medesima misura prevista al comma 1 della presente disposizione prevedendo una riduzione del concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario di 100 milioni per l'anno 2026 ha previsto effetti positivi in termini di fabbisogno e indebitamento netto dei minori investimenti derivanti dal minore accantonamento (comma 790, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024) di 0,8 milioni di euro per l'anno 2027. Sembrerebbe pertanto che le due misure non siano state valutate allo stesso modo per quanto riguarda gli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento dei minori investimenti derivanti dal minore accantonamento (al comma 1, accantonamento di 100 milioni nel 2026 e minori investimenti per 0,8 nel 2027, al comma 3, accantonamento di 85,635 milioni di euro nel 2027 e minori investimenti per 1,2 nel 2028). Sul punto andrebbe quindi fornito un chiarimento.

Articolo 115

(Cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità delle Regioni)

Il comma 1 dispone dal 1° gennaio 2026 la cancellazione del debito delle Regioni nei confronti dello Stato riguardante le anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui agli articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, e successivi rifinanziamenti, di cui all'articolo 116 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e di cui all'articolo 1, comma 833, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Il comma 2, a far data dal 1° gennaio 2026, pone a carico del bilancio dello Stato il debito contratto dalle Regioni con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. per estinguere, in tutto o in parte, le anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al pagamento delle rate di ammortamento del predetto debito alle scadenze e per gli importi risultanti dai piani di ammortamento allegati ai relativi contratti di mutuo stipulati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. con le Regioni. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma 1 non operano in assenza della richiesta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di cui al comma 5 e per le Regioni che entro il 28 febbraio 2026 non trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze la delibera di cui al medesimo comma 5.

Il comma 3 prevede che dal 2026 al 2051, le Regioni che hanno beneficiato della cancellazione dei debiti di cui al comma 1 e dell'accollo da parte dello Stato del loro debito di cui al comma 2, versano

⁵¹ Accantonamento che in base a quanto indicato dalla RT ammonta a 85,635 milioni di euro nell'anno 2027, 89,43 milioni di euro per l'anno 2028 e 9,1 milioni di euro per l'anno 2029.

annualmente all'entrata del bilancio dello Stato gli importi complessivi indicati nell'allegato IV alla presente legge. Entro il 28 febbraio 2026, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinati:

- gli importi ripartiti tra le Regioni, in misura pari ai minori oneri, per le stesse, derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2;
- le modalità di versamento al bilancio dello Stato;
- per ciascun ente, la quota da riassegnare annualmente al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Il comma 4 stabilisce che le Regioni versino gli importi di cui al comma 3 all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2026 al 2051. Qualora il versamento di cui al primo periodo non sia effettuato entro il termine previsto, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al recupero a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale intestati a ciascuna regione, a esclusione dei conti riguardanti la sanità.

Il comma 5 prevede che su richiesta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, al fine di limitare gli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla cancellazione del fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione:

- a) le regioni Calabria, Liguria, Molise, Piemonte, Puglia e Umbria, si impegnano, con delibera del Consiglio regionale, dal 2026 al 2051, e la Regione Siciliana si impegna, con delibera dell'Assemblea regionale, dal 2026 al 2045, ad applicare al proprio bilancio di previsione un risultato di amministrazione pari all'importo determinato con riferimento ai risultati del rendiconto 2024 o, in assenza, dell'ultimo rendiconto formalmente approvato dalla Giunta o dal Consiglio, non superiore:
 - 1) a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione, se al 31 dicembre 2024 la quota libera del risultato di amministrazione è negativa (limite previsto dall'articolo 1, commi 897 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145);
 - 2) al risultato di amministrazione di lettera A, al netto del fondo anticipazione di liquidità e del fondo crediti di dubbia esigibilità, se al 31 dicembre 2024 il risultato di amministrazione (lettera E) è positivo o pari a 0;
- b) la Regione Abruzzo si impegna con delibera del Consiglio regionale:
 - 1) nel 2026 ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a);
 - 2) dal 2027 al 2051, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato di 5.000.000 euro;
- c) le Regioni Campania, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana, si impegnano con delibera del Consiglio regionale:
 - 1) dal 2026 al 2030, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato, per ciascun anno, degli importi individuati dall'allegato V alla presente legge;
 - 2) dal 2031 al 2051, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a);
- d) la Regione Lazio si impegna con delibera del Consiglio regionale:
 - 1) nel 2026 ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato dell'importo individuato dall'allegato V;
 - 2) dal 2027 al 2030, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato di 404.000.000 euro e degli importi individuati dall'allegato V;

- 3) dal 2031 al 2051, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato di 404.000.000 euro;
- e) dal 2026 al 2030, le Regioni Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Toscana e Veneto possono, in sede di autocoordinamento, cedere o acquisire quote del riparto previsto dall'allegato V, nel limite complessivo annuo di 120 milioni di euro. Entro il 30 giugno di ciascun anno, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il riparto di cui all'allegato V, da applicare per l'esercizio in corso.
- f) le Regioni che non rispettano i limiti previsti dalle lettere da a) a e) sono tenute a versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro sessanta giorni dall'approvazione da parte della Giunta del rendiconto che accerta tale risultato, un importo corrispondente al maggiore utilizzo del risultato di amministrazione applicato in entrata al proprio bilancio. Qualora il versamento di cui al periodo precedente non sia effettuato entro il termine previsto, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al recupero a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale intestati a ciascuna regione, esclusi i conti riguardanti la sanità.

Il comma 6 prevede che, a decorrere dal rendiconto relativo all'esercizio 2025, il fondo anticipazioni di liquidità non sia accantonato nel risultato di amministrazione delle Regioni.

Il comma 7 determina gli oneri, in termini di fabbisogno e indebitamento, derivanti dal presente articolo, in 30,7 milioni di euro nel 2026, 68,2 milioni di euro nel 2027, 103,7 milioni di euro nel 2028, 118,1 milioni di euro nel 2029, 120 milioni di euro nel 2030, 89,3 milioni di euro nel 2031, 51,8 milioni di euro nel 2032, 16,3 milioni di euro nel 2033 e 1,9 milioni di euro nel 2034.

Allegato IV
(Articolo 115, comma 3)

Anno	Versamenti delle Regioni al bilancio dello Stato
2026	1.092.279.191,32
2027	1.502.120.528,27
2028	1.502.120.528,26
2029	1.502.120.528,24
2030	1.502.120.528,30
2031	1.502.120.528,25
2032	1.502.120.528,21
2033	1.502.120.528,28
2034	1.502.120.528,20
2035	1.501.647.500,55
2036	1.501.647.500,52
2037	1.501.647.500,50
2038	1.501.647.500,51
2039	1.496.982.477,47
2040	1.496.982.477,43
2041	1.496.982.477,50
2042	1.476.365.973,74
2043	1.476.365.973,74
2044	1.446.988.789,19
2045	797.680.232,34
2046	536.665.301,90
2047	527.608.574,71
2048	383.202.388,94
2049	383.202.389,03
2050	378.983.264,60
2051	378.983.264,57
Totale	31.392.827.004,56

Allegato V
(Articolo 115, comma 5)

Regioni	Incremento utilizzo annuale avanzo dal 2026 al 2030
Campania	29.790.000,00
Veneto	40.035.000,00
Emilia Romagna	15.465.000,00
Lazio	29.490.000,00
Toscana	5.220.000,00
Totale	120.000.000,00

La RT, al fine di dare evidenza degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 che cancellano il debito delle Regioni nei confronti dello Stato e della Cassa Depositi e prestiti, rappresenta il relativo piano di ammortamento:

Comma 1

Anno	Quota capitale	Quota interessi	Totale
2026	466.812.842,93	312.666.887,00	779.479.729,93
2027	888.707.235,71	300.613.831,17	1.189.321.066,88
2028	900.985.003,32	288.336.063,55	1.189.321.066,87
2029	913.492.335,37	275.828.731,48	1.189.321.066,85
2030	926.234.204,83	263.086.862,08	1.189.321.066,91
2031	939.215.707,84	250.105.359,02	1.189.321.066,86
2032	952.442.067,99	236.878.998,83	1.189.321.066,82
2033	965.918.639,28	223.402.427,61	1.189.321.066,89
2034	979.650.909,68	209.670.157,12	1.189.321.066,81
2035	993.171.477,89	195.676.561,27	1.188.848.039,16
2036	1.007.419.655,64	181.428.383,48	1.188.848.039,13
2037	1.021.940.509,81	166.907.529,30	1.188.848.039,11
2038	1.036.740.095,55	152.107.943,57	1.188.848.039,12
2039	1.051.824.621,98	137.023.417,15	1.188.848.039,14
2040	1.067.200.456,66	121.647.582,44	1.188.848.039,10
2041	1.082.874.130,03	105.973.909,14	1.188.848.039,17
2042	1.098.852.340,01	89.995.699,12	1.188.848.039,13
2043	1.115.141.956,96	73.706.082,18	1.188.848.039,13
2044	1.102.372.843,86	57.098.010,72	1.159.470.854,58
2045	574.056.913,18	40.993.819,10	615.050.732,27
2046	358.158.227,39	34.100.888,76	392.259.116,15
2047	354.589.757,87	28.612.631,08	383.202.388,96
2048	360.130.167,82	23.072.221,11	383.202.388,94
2049	365.763.201,99	17.439.187,04	383.202.389,03
2050	367.271.284,42	11.711.980,17	378.983.264,60
2051	373.078.695,47	5.904.569,10	378.983.264,57
Totale	21.264.045.283,50	3.803.989.732,60	25.068.035.016,10

Comma 2

Anno	Quota capitale	Quota interessi	Totale
2026	231.677.085,21	81.122.376,18	312.799.461,39
2027	235.099.328,78	77.700.132,61	312.799.461,39
2028	238.574.427,80	74.225.033,59	312.799.461,39
2029	242.103.238,41	70.696.222,98	312.799.461,39
2030	245.686.631,42	67.112.829,97	312.799.461,39
2031	249.325.492,36	63.473.969,03	312.799.461,39
2032	253.020.721,83	59.778.739,56	312.799.461,39
2033	256.773.235,74	56.026.225,65	312.799.461,39
2034	260.583.965,66	52.215.495,73	312.799.461,39
2035	264.453.858,95	48.345.602,44	312.799.461,39
2036	268.383.879,26	44.415.582,13	312.799.461,39
2037	272.375.006,53	40.424.454,86	312.799.461,39
2038	276.428.237,65	36.371.223,74	312.799.461,39
2039	275.879.563,07	32.254.875,26	308.134.438,33
2040	280.011.357,47	28.123.080,86	308.134.438,33
2041	284.207.841,03	23.926.597,30	308.134.438,33
2042	267.793.937,87	19.723.996,74	287.517.934,61
2043	271.883.087,08	15.634.847,53	287.517.934,61
2044	276.037.380,73	11.480.553,88	287.517.934,61
2045	175.012.622,02	7.616.878,05	182.629.500,07
2046	139.521.069,13	4.885.116,62	144.406.185,75
2047	141.941.868,23	2.464.317,52	144.406.185,75
2048	-	-	-
2049	-	-	-
2050	-	-	-
2051	-	-	-
Totale	5.406.773.836,23	918.018.152,23	6.324.791.988,46

I commi 1 e 2 determinano, pertanto, effetti negativi:

- a) sul saldo netto da finanziare di importo pari alla somma delle rate che lo Stato non incassa (comma 1) e delle rate che lo Stato deve pagare (comma 2), in ciascun esercizio dal 2026 al 2051;
- b) sull'indebitamento netto e sul fabbisogno per effetto dell'ampliamento della capacità di spesa delle Regioni rispetto all'equilibrio di parte corrente, di importo pari alle rate che non dovranno più pagare, cui si aggiungono gli interessi sul maggiore debito pubblico da emettere per compensare i minori versamenti al FATS;
- c) sull'indebitamento netto e fabbisogno per effetto della eliminazione del Fondo anticipazioni di liquidità (FAL) accantonato nel risultato di amministrazione, che amplia ulteriormente la capacità di spesa delle Regioni. Per effetto dell'accordo di cui al comma 5, la capacità di spesa si amplia in misura limitata.

Gli effetti negativi di cui alle lettere a) e b), sono interamente compensati dai commi 3 e 4 che prevedono il versamento all'entrata del bilancio dello Stato in ciascun anno dal 2026 al 2051, da parte delle Regioni, di un importo pari ai minori oneri derivanti dalle rate non più dovute.

Gli effetti negativi sui saldi di finanza pubblica di cui alla lettera c), determinati dalla cancellazione del fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di

amministrazione, sono limitati dal comma 5, che pone un tetto all'utilizzo del risultato di amministrazione da parte di ciascuna Regione per un importo corrispondente ai limiti previsti all'utilizzo del risultato di amministrazione a legislazione vigente, determinati sulla base dei rendiconti 2024 comprensivi degli effetti delle anticipazioni di liquidità, incrementati dal 2026 al 2030 di 120 milioni di euro annui.

Il riparto tra le Regioni dell'incremento di tale limite è definito dall'allegato V.

In considerazione della compensazione di cui ai commi 3 e 4 e dell'impegno di cui al comma 5, gli oneri sui saldi di finanza pubblica previsti dal presente articolo derivano esclusivamente dall'incremento, dal 2026 al 2030, del limite all'utilizzo del risultato di amministrazione di 120 milioni di euro annui di cui si è ipotizzato un utilizzo in più esercizi.

Sulla base di tali valutazioni, la RT evidenzia che gli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno derivanti dal presente articolo sono pari a 30,7 milioni di euro nel 2026, a 68,2 milioni di euro nel 2027, a 103,7 milioni di euro nel 2028, a 118,1 milioni di euro nel 2029, a 120 milioni di euro nel 2030, a 89,3 milioni di euro nel 2031, a 51,8 milioni di euro nel 2032, a 16,3 milioni di euro nel 2033, a 1,9 milioni di euro nel 2034.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
1	Cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate dallo Stato a favore delle Regioni (quota interessi) – ampliamento della capacità di spesa degli enti	S	C				312,7	300,6	288,3	312,7	300,6	288,3
	Cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate dallo Stato a favore delle Regioni (quota interessi)	E	EXT	-312,7	-300,6	-288,3						
2	Maggiore spesa del BdS a favore di CdP, a seguito dell'accollo del debito delle Regioni originariamente contratto con CdP – ampliamento della capacità di spesa degli enti	S	C				312,8	312,8	312,8	312,8	312,8	312,8
	Cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità delle Regioni (quota interessi) – maggiore spesa del BdS a favore di CdP, a seguito dell'accollo del debito delle Regioni originariamente contratto con CdP	S	C	81,1	77,7	74,2						

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
3	Versamento compensativo allo Stato, da parte delle Regioni, a seguito della cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità – riduzione della capacità di spesa degli enti	S	C				-312,7	-300,6	-288,3	-312,7	-300,6	-288,3
	Versamento compensativo allo Stato, da parte delle Regioni, a seguito della cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità	E	EXT	312,7	300,6	288,3						
	Versamento compensativo allo Stato, da parte delle Regioni, degli importi dovuti a CdP a seguito dell'accollo del debito – riduzione della capacità di spesa degli enti	S	C				-312,8	-312,8	-312,8	-312,8	-312,8	-312,8
	Versamento compensativo allo Stato, da parte delle Regioni, degli importi dovuti a CdP a seguito dell'accollo del debito	E	EXT	312,8	312,8	312,8						
7	Cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità delle Regioni – ampliamento della capacità di spesa degli enti, al netto delle specifiche limitazioni di utilizzo disposte	S	C				30,7	68,2	103,7	30,7	68,2	103,7

Al riguardo, in merito ai commi da 1 a 4, atteso che gli effetti negativi derivanti dalla cancellazione del debito delle Regioni nei confronti dello Stato, riguardante le anticipazioni di liquidità, e dall'accollo da parte del bilancio dello Stato del debito contratto dalle Regioni con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., sembrano compensati dal versamento all'entrata del bilancio dello Stato in ciascun anno dal 2026 al 2051, da parte delle Regioni, di un importo pari ai minori oneri derivanti dalle rate non più dovute, appare utile che siano forniti, oltre che i dati complessivi inerenti ai debiti in esame, anche i singoli ammontare dei debiti residui relativi alle anticipazioni di liquidità che si sono susseguite negli anni, in modo da appurare l'effetto compensativo delle disposizioni in esame. Inoltre, andrebbero forniti maggiori chiarimenti circa le modalità in cui sono stati scontati gli effetti in termini onerosi degli interessi sul maggiore debito pubblico da emettere per compensare i minori versamenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

In generale sul comma 5, dato che si prevede per le 13 regioni citate che applichino per 25 anni, dal 2026 al 2051 il riferimento sempre al risultato di amministrazione pari all'importo determinato nel rendiconto 2024, considerato come limite da non superare, andrebbe escluso il verificarsi nei prossimi anni di un ampliamento della capacità di spesa ove il risultato determinato utilizzando dati di rendiconto più recenti fosse inferiore. Allo stesso modo, con riferimento al comma 5, al fine di valutare l'efficacia delle limitazioni all'utilizzo del risultato di amministrazione da parte di ciascuna Regione, andrebbero forniti dati più specifici relativi agli importi, per ciascuna Regione, considerati sulla base dei rendiconti 2024, dimostrando, in tal modo, che gli oneri sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla cancellazione del fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione sono neutralizzati.

Circa la possibilità di incremento per la regione Abruzzo del risultato di amministrazione per 5 milioni di euro per ciascun anno dal 2027 al 2051, andrebbe

chiarito se ciò non determini un ampliamento della capacità di spesa non incluso negli effetti indicati in RT che riguardano le cinque regioni cui si riferisce l'allegato V.

Parimenti, posto che per la regione Lazio, oltre alla quota dei 120 milioni prevista nell'allegato V (29,49 milioni annui dal 2026 al 2030), il comma 5 prevede dal 2027 al 2051 un incremento di 404 milioni di euro e la RT non si sofferma su tale aspetto, andrebbe chiarito se ciò non possa determinare un ampliamento della capacità di spesa con effetti in termini di indebitamento netto.

Infine, in merito alla rappresentazione nel prospetto riepilogativo dell'ampliamento della capacità di spesa delle cinque regioni dovuto all'incremento dell'utilizzo annuale dell'avanzo per 120 milioni di euro per gli anni dal 2026 al 2029, andrebbero fornite ulteriori delucidazioni circa le ipotesi sottostanti l'andamento della spesa tra i vari anni così come prospettata.

Articolo 116

(Modifiche in materia di approvazione del bilancio consolidato e di variazioni di bilancio)

Il comma 1 apporta una serie di modifiche al decreto legislativo n. 118 del 2011. In particolare:

- si modifica l'articolo 18, comma 1, lettera c), spostando al 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento il termine per l'approvazione del bilancio consolidato degli enti territoriali e dei loro enti e organismi strumentali, in luogo del termine del 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento previsto a legislazione vigente;
- si interviene sull'articolo 51, comma 4, ampliando le attribuzioni del dirigente finanziario della regione. In particolare, il dirigente finanziario della regione può effettuare le variazioni di bilancio, in termini di competenza o di cassa, degli stanziamenti riguardanti il rimborso delle somme non dovute o incassate in eccesso, con copertura costituita dalle medesime entrate incassate in eccesso, provvedendo anche all'eventuale istituzione dei relativi programmi e tipologie;
- si introduce il nuovo articolo 51-bis, rubricato "Variazioni in via d'urgenza da parte della giunta regionale" che attribuisce alle regioni e province autonome la possibilità di adottare, con delibera d'urgenza e motivata della giunta regionale, le variazioni di bilancio di competenza del consiglio regionale. Le anzidette variazioni di bilancio a carattere d'urgenza, se non ratificate dal Consiglio entro i 60 giorni seguenti e comunque non oltre il 31 dicembre dell'esercizio in corso, decadono. In tale eventualità, ovvero nel caso di ratifica parziale del provvedimento di variazione del bilancio, il comma 2 dell'articolo 51-bis dispone che il Consiglio regionale provvede agli atti necessari con riferimento ai rapporti sorti sulla base del provvedimento di variazione non ratificato entro i successivi 30 giorni e comunque non oltre il 31 dicembre dell'esercizio in corso;
- si introduce il nuovo comma 5-bis all'articolo 68, ai sensi del quale i bilanci consolidati delle regioni devono essere trasmessi alla BDAP entro 7 giorni dalla loro approvazione.

Il comma 2 introduce delle modifiche al Testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, anche al fine di armonizzare la disciplina ivi contenuta con le riforme introdotte dal comma 1 al decreto legislativo n. 118 del 2011. Nello specifico:

- si sostituisce all'articolo 151, comma 8, il riferimento al termine per gli enti locali per l'approvazione del bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate. Il termine è fissato al 31 ottobre, in luogo del termine del 30 settembre previsto a legislazione vigente;

- si modifica l'articolo 161, comma 4, stabilendo che qualora un ente locale non invii alla BDAP il bilancio consolidato entro 7 giorni dal termine previsto per l'approvazione, trova applicazione la disciplina sanzionatoria di sospensione dei pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale.

Il comma 3 modifica l'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge n. 113 del 2016, afferente alle sanzioni derivanti dalla mancata approvazione dei documenti contabili di bilancio e dal mancato invio di questi alla BDAP nei termini prescritti dalle norme, aggiornandolo alle modifiche intervenute ai commi 1 e 2.

La RT afferma che le disposizioni di cui ai commi 1 (lettere *a*), *c*), *d*), *e*), ed *f*)), 2 e 3, riguardano aspetti procedurali, relativi ai termini per l'approvazione del bilancio consolidato e per l'invio di tale documento in BDAP da parte degli enti territoriali, nonché relativi alla possibilità di adottare in via di urgenza le variazioni di bilancio attribuite al consiglio regionale con deliberazione della giunta regionale, salvo successiva ratifica. Pertanto, non determinano effetti finanziari.

Il comma 1, lettera *b*), non determina effetti finanziari, in quanto l'estensione delle competenze del responsabile finanziario della Regione può essere svolta nell'ambito delle attività ordinariamente previste. Inoltre, chiarisce che le variazioni di bilancio, in termini di competenza o di cassa, degli stanziamenti riguardanti il rimborso delle somme non dovute o incassate in eccesso, devono avere una copertura costituita dalle medesime entrate incassate in eccesso, provvedendo anche all'eventuale istituzione dei relativi programmi e tipologie.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, tenuto conto del carattere ordinamentale delle disposizioni e considerati i chiarimenti forniti dalla RT, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 117

(Proroga delle disposizioni in materia di determinazione delle aliquote dell'addizionale regionale IRPEF)

La norma estende fino all'anno 2028 la possibilità per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di determinare aliquote differenziate dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti fino alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2025.

La RT afferma che la disposizione in esame estende all'anno 2028 la facoltà per le Regioni e per le Province autonome di Trento e Bolzano di applicare aliquote differenziate a titolo di addizionale regionale all'IRPEF sulla base degli scaglioni di reddito IRPEF vigenti fino alla data di entrata in vigore della legge n. 207 del 2024, che ha modificato l'articolo 11, comma 1, del DPR n. 917 del 1986.

Anche per l'anno d'imposta in esame, quindi, le Regioni e le Province autonome hanno la facoltà di considerare ancora i quattro scaglioni di reddito IRPEF in vigore fino all'anno d'imposta 2023. In alternativa, possono determinare un'aliquota unica o articolare le aliquote in base ai tre scaglioni IRPEF vigenti.

Analoga facoltà era stata prevista, per il solo anno 2024, dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 216 del 2023 e, per gli anni dal 2025 al 2027, dall'articolo 1, comma 727, della legge n. 207 del 2024.

Viene, inoltre, previsto che, anche per l'anno 2028, l'addizionale regionale all'IRPEF si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell'anno precedente a quello di riferimento, nell'ipotesi in cui le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano non approvino entro i termini stabiliti dalla legge statale alcuna legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote.

In coerenza con le precedenti relazioni tecniche dei provvedimenti sopra menzionati, la RT non ascrive effetti di natura finanziaria rispetto agli attuali livelli di gettito, stante la mera facoltà per le Regioni e le Province autonome di modulare anche per l'anno 2028 le aliquote in quattro scaglioni, come, peraltro, già disposto fino all'anno 2027 e fermi restando i limiti massimi previsti a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, atteso che la norma attribuisce una facoltà alle Regioni e Province autonome di modulare le aliquote in quattro scaglioni e fermo restando, in caso di mancato esercizio delle predette opzioni facoltative, quanto previsto a legislazione vigente, non si hanno osservazioni da formulare.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI

Articolo 118

(Modifica delle modalità di calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità e altre misure per il miglioramento della capacità di riscossione degli enti locali)

Il comma 1 prevede, entro il 31 marzo 2026, l'aggiornamento, mediante decreto del MEF, degli allegati 4/1 e 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011, inerenti, rispettivamente, il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio e il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria. L'aggiornamento è finalizzato:

- a) a consentire la determinazione degli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziati nel bilancio di previsione delle città metropolitane, delle province, dei comuni e delle unioni di comuni sulla base del risultato dell'esercizio in cui è stato accertato un miglioramento della capacità di riscossione rispetto alla media del triennio precedente, compreso l'esercizio cui il rendiconto si riferisce, e a seguito della formale attivazione di un progetto, almeno triennale, diretto a rendere strutturale il miglioramento accertato. La prima determinazione del FCDE sulla base dei risultati di un solo esercizio è consentita solo in sede di approvazione dei bilanci di

previsione 2027-2029, 2028-2030 e 2029-2031, con facoltà di anticiparla esclusivamente in sede di assestamento del bilancio di previsione 2026-2028, restando esclusa per gli assestamenti dei bilanci successivi;

- b) a garantire il monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera a);
- c) a promuovere un maggiore livello di accuratezza nell'elaborazione delle previsioni di bilancio in termini di cassa, garantendone la coerenza con gli stanziamenti di competenza;
- d) a favorire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali attraverso l'indicazione delle attività e delle tempistiche del processo di spesa.

Il comma 2 affida ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la ridefinizione delle modalità di trasmissione alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche, da parte degli enti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, delle informazioni riguardanti i residui afferenti al rendiconto della gestione, per prevederne l'acquisizione al quinto livello della struttura del piano dei conti integrato e consentire il monitoraggio di cui al comma 1, lettera b).

Il comma 3 integra l'articolo 2 del decreto - legge n. 193 del 2021 al fine di consentire agli enti locali di deliberare di affidare il servizio relativo alle attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali proprie ad AMCO – *Asset management company* S.p.A.

L'affidamento può riguardare anche i carichi già affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione, discaricati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110.

Nel caso in cui gli enti deliberino di affidare ad AMCO – *Asset Management Company* S.p.A. le attività di riscossione coattiva si osservano le seguenti disposizioni:

- AMCO – *Asset Management Company* S.p.A. provvede alle attività di riscossione dei crediti affidati in gestione che restano nella titolarità delle amministrazioni locali, alle condizioni che sono stabilite nell'atto dell'affidamento;
- AMCO – *Asset Management Company* S.p.A. può costituire, con deliberazione dell'organo di amministrazione, uno o più patrimoni destinati. I patrimoni destinati possono essere costituiti per un valore anche superiore al 10 per cento del patrimonio netto della società. La deliberazione dell'organo di amministrazione determina i beni e i rapporti giuridici compresi nel patrimonio destinato ed è depositata e iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile;
- per gli enti locali che non si avvalgono della predetta facoltà e che, al termine dei contratti in essere con i soggetti affidatari della riscossione coattiva registrano una percentuale di riscossione in conto residui delle entrate del Titolo 1, tipologia 1, e del Titolo 3 inferiore alla percentuale definita con apposito decreto ministeriale, diviene obbligatorio il ricorso ad AMCO – *Asset Management Company* S.p.A. per la riscossione coattiva;
- per le predette attività, AMCO – *Asset Management Company* S.p.A. si avvale di uno o più operatori dotati di appositi requisiti evidenziati al punto successivo, da selezionarsi a seguito di procedura competitiva nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e concorrenza. AMCO – *Asset Management Company* S.p.A. assicura il coordinamento delle procedure di riscossione ed effettua un'attività di monitoraggio delle attività svolte da ciascun soggetto affidatario dell'attività di riscossione e di rendicontazione dei flussi di cassa, in conformità alle disposizioni in materia di trasparenza, tracciabilità e corretta gestione delle risorse;
- i soggetti affidatari dell'attività di riscossione in esame sono selezionati tramite procedura competitiva tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. La procedura competitiva tiene conto dei criteri relativi agli obiettivi di miglioramento della riscossione attribuiti ad AMCO – *Asset Management Company* S.p.A., ed in particolare:
 - a) dell'adeguatezza patrimoniale e finanziaria e dell'idoneità della stessa a garantire l'effettivo svolgimento dell'attività e l'assunzione del rischio operativo;
 - b) della capacità di attuare procedure di recupero coattivo ed extra-giudiziale, nel pieno rispetto dei diritti dei debitori e delle disposizioni vigenti in materia di tutela del contribuente;

- c) della capacità organizzativa, tecnologica e operativa, inclusa la disponibilità di strumenti informatici e di personale qualificato e numericamente adeguato;
- d) della dotazione di sistemi di segregazione dei crediti che garantiscano, mediante la presenza di idonei presidi interni, l'assenza di eventuali conflitti d'interesse tra le posizioni dei soggetti aventi esposizioni debitorie nei confronti di più debitori, tra cui almeno una nei confronti degli enti locali o degli enti creditori cui si riferiscono i crediti fiscali;
- ai fini dell'espletamento delle predette funzioni, ad AMCO – *Asset Management Company* S.p.A. sono attribuiti, per la durata dell'incarico e limitatamente ai crediti in gestione, i poteri riconosciuti all'Agenzia delle entrate – Riscossione di cui al Titolo VI e all'articolo 224 del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33. I debitori conservano le tutele e le facoltà di opposizione previste dalle normative vigenti;
- con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato – città e autonomie locali, da emanarsi entro il 1° marzo 2026, sono stabilite le modalità di attuazione delle presenti disposizioni.

La RT afferma che il comma 1, lettera a), determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica in termini di indebitamento netto e di fabbisogno di cassa, per effetto dell'ampliamento della capacità di spesa degli enti derivante dalla riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione.

La stima degli oneri, pari a 87,5 milioni di euro nel 2026, a 262,5 milioni di euro nel 2027, 340,3 milioni di euro nel 2028, 366,5 milioni di euro nel 2029, 199,8 milioni di euro nel 2030, 77,8 milioni di euro nel 2031 e 23,6 milioni di euro nel 2032, è stata elaborata individuando i possibili enti beneficiari della norma in un esercizio, facendo riferimento alla capacità di riscossione degli stessi risultante dai rendiconti degli enti dal 2018 al 2024, determinando il relativo onere complessivo e ipotizzando la seguente graduale adozione della norma da parte degli enti e la conseguente distribuzione annuale di tale onere:

- 1) nel corso del 2026, dagli enti che rappresentano il 30% dell'onere complessivo, il cui 10% in sede di assestamento del bilancio di previsione 2026-2028 (con effetti sui saldi di finanza pubblica a partire dall'esercizio 2026) e il 20% in sede di approvazione del bilancio di previsione 2027-2029 (con effetti sui saldi di finanza pubblica a partire dall'esercizio 2027);
- 2) nel corso del 2027, dagli enti che rappresentano il 20% dell'onere complessivo in sede di approvazione del bilancio di previsione 2028-2030, con effetti sui saldi di finanza pubblica a decorrere dall'esercizio 2028;
- 3) nel corso del 2028, dagli enti che rappresentano il 20% dell'onere complessivo in sede di approvazione del bilancio di previsione 2029-2031, con effetti sui saldi di finanza pubblica a decorrere dall'esercizio 2029.

Si è, inoltre, ipotizzato che enti che rappresentano il 30% dell'onere complessivo non applicheranno la norma.

Le norme di cui alle lettere b), c) e d) e di cui al comma 2, riguardando aspetti procedurali, non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il comma 3 riconosce la facoltà agli enti locali di affidare il servizio relativo alle attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali proprie ad AMCO

– Asset management company S.p.A. Per queste finalità AMCO – Asset Management Company S.p.A. può costituire, con deliberazione dell'organo di amministrazione, uno o più patrimoni destinati. I patrimoni destinati di cui al secondo periodo possono essere costituiti per un valore anche superiore al 10 per cento del patrimonio netto della società.

Inoltre, AMCO, per lo svolgimento delle attività di riscossione per conto degli enti locali si avvale di uno o più operatori da selezionarsi a seguito di procedura competitiva tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Il ricorso alla suddetta società diviene obbligatorio nel caso in cui sia registrata una percentuale di riscossione in conto residui delle entrate del Titolo 1, tipologia 1 e del Titolo 3 inferiore alla percentuale definita con uno specifico decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

La disposizione mira a migliorare la capacità di riscossione degli enti locali.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)													
Co.	Lett.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
					2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
1	a)	Modifica delle modalità di calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità - ampliamento della capacità di spesa degli enti	S	C				87,5	262,5	340,3	87,5	262,5	340,3

Al riguardo, in merito al comma 1, andrebbe chiarita la portata della norma nel caso in cui dopo un primo anno di miglioramento nella capacità di riscossione nell'anno successivo si verifichi invece un peggioramento.

Per i profili di quantificazione, si osserva che la RT, pur calcolando l'impatto in termini di oneri derivanti dalla norma, evidenziando l'ampliamento della capacità di spesa degli enti derivante dalla riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, stimandone gli oneri, non fornisce tutte le informazioni utili a poter effettuare una valutazione circa la quantificazione operata. In particolare, andrebbe chiarito in base a quale presupposto sono state definite le percentuali degli enti che ogni anno adotteranno la norma in esame e, in particolare, per quali ragioni si è ipotizzato che il 30% degli enti non applicheranno la norma. Sul punto si osserva che in base alla determinazione di tali percentuali si verifica una differente stima dell'onere.

Per quanto riguarda l'impatto della misura sui saldi di finanza pubblica si rileva che la RT stima un onere crescente fino all'anno 2029 e decrescente successivamente. Ciò premesso, andrebbe confermato se andamento rispecchia la previsione di un miglioramento nella capacità di riscossione degli enti e nella capacità di rendere strutturale tale miglioramento.

Relativamente al comma 3, per quanto riguarda la possibilità da parte degli enti locali di affidare la riscossione coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali proprie ad AMCO – *Asset management company S.p.A.*, che al termine dei contratti in essere potrebbe diventare un obbligo, dato che la società citata è inclusa nel conto consolidato delle amministrazioni pubbliche, non vi sono osservazioni circa la sua sostituzione al posto dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, trattandosi quindi in entrambi i casi di affidamenti tra soggetti diversi rientranti comunque nel perimetro delle pubbliche amministrazioni. Andrebbe tuttavia garantito che la società AMCO disponga di risorse adeguate, a legislazione vigente, per fare fronte alle nuove attività che dovrà svolgere, dato che le norme in esame non prevedono un incremento degli stanziamenti.

Articolo 119

(Contabilizzazione del fondo anticipazione di liquidità (FAL) per gli enti in dissesto e revisione delle regole di utilizzo degli avanzi vincolati da parte degli enti in disavanzo)

Il comma 1, con una modifica all'articolo 259 del TUEL, consente agli enti locali in dissesto, a seguito del trasferimento della massa passiva e della massa attiva all'Organismo straordinario di liquidazione, di rideterminare il proprio risultato di amministrazione, riferendolo alla data del 31 dicembre dell'esercizio precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, comprensivo anche del fondo anticipazioni di liquidità (FAL), con deliberazione di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico finanziaria. Si consente inoltre di ripianare in dieci anni, a quote costanti, l'eventuale disavanzo di amministrazione risultante da tale rideterminazione.

Il comma 2 integra la disciplina delle quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione di cui ai commi 897 e 898 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018, consentendo agli enti locali in disavanzo che hanno recuperato la quota di ripiano del disavanzo iscritta nelle previsioni definitive del bilancio di previsione, di applicare, nell'esercizio in corso, e dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, l'avanzo vincolato di parte corrente formatosi nell'esercizio precedente, in deroga ai limiti previsti dalla legge. Il recupero del disavanzo in conformità al piano di rientro è attestato con parere dei revisori dei conti sulla variazione al bilancio di previsione. Entro il 31 marzo 2026, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono aggiornati gli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011, concernenti gli schemi di bilancio, per monitorare l'utilizzo dell'avanzo previsto dalla presente norma.

La RT afferma che il comma 1 prevede che gli enti locali in dissesto, a seguito del trasferimento della massa passiva e della massa attiva all'Organismo straordinario di liquidazione, rideterminino il proprio risultato di amministrazione, riferendolo alla data del 31 dicembre dell'esercizio precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, comprensivo anche del fondo anticipazioni di liquidità, e possano ripianare l'eventuale disavanzo di amministrazione risultante da tale rideterminazione in 10 anni, a quote costanti. La norma non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, in quanto l'ampliamento della capacità di spesa derivante dal ripiano pluriennale è compensato dalla correlata riduzione della capacità di spesa determinata dall'applicazione della disciplina prevista per l'utilizzo del risultato di amministrazione da parte degli enti in

disavanzo di cui all'articolo 1, commi da 897 a 900, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

La RT, in riferimento al comma 2, afferma che la norma amplia la capacità di spesa degli enti locali, determinando oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto. Evidenzia che l'ipotesi alla base delle stime si basa sul calcolo della massa spendibile degli avanzi, sulla possibilità del suo utilizzo già previsto a legislazione vigente e su una ipotesi di spendibilità nel corso dell'esercizio.

In particolare, sono stati utilizzati i dati dei rendiconti 2024 trasmessi alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche e, dopo aver calcolato la massa spendibile degli avanzi, ne è stato previsto un loro utilizzo nel limite positivo del risultato di amministrazione al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazioni di liquidità, aumentato della quota di ripiano applicata al bilancio di previsione e, per gli enti con risultato di amministrazione negativo, nel limite della quota di ripiano applicata al bilancio di previsione. L'impatto sui saldi di finanza pubblica è stato determinato, calcolando l'importo dell'avanzo vincolato di parte corrente formatosi nell'esercizio 2023 non coperto dal limite dell'utilizzo degli avanzi determinato, come sopra rappresentato, in conformità ai commi 897 e 898 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

I risultati ottenuti sono stati messi a confronto con la base dati dei rendiconti 2022 e 2023 per verificare la presenza di andamenti anomali, ottenendo i seguenti dati di sintesi, espressi in milioni di euro:

	Impatto generato dall'applicazione dell'avanzo vincolato di parte corrente formatosi nell'ultimo esercizio	Impatto generato dall'applicazione dell'avanzo vincolato di parte corrente formatosi nell'ultimo esercizio nell'ipotesi che solo il 70 % degli enti si avvalga della facoltà
2022	179,46	125,62
2023	134,73	94,31
2024	145,34	101,74
Media	153,18	107,22

Tenendo conto dell'analisi effettuata, ai fini della quantificazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica (fabbisogno e indebitamento netto), è stata considerata la media degli impatti distintamente calcolati per ogni anno del triennio, pari a 150 milioni di euro.

È stato, altresì, considerato che solo il 70 per cento degli enti faccia ricorso alla facoltà prevista dalla disposizione, producendo un ampliamento della capacità di spesa degli enti locali a regime: conseguentemente, la disposizione comporta oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno pari 105 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
2	Revisione delle regole di utilizzo degli avanzi vincolati da parte degli enti in disavanzo - ampliamento della capacità di spesa degli enti	S	C				105	105	105	105	105	105

Al riguardo, in merito al comma 1, si prende atto di quanto affermato dalla RT che gli effetti negativi sui saldi di finanza pubblica per l'ampliamento della capacità di spesa derivante dal ripiano pluriennale è compensata dalla disciplina prevista per l'utilizzo del risultato di amministrazione da parte degli enti in disavanzo e non si formulano osservazioni.

Relativamente al comma 2, si conviene che la norma amplia la capacità di spesa degli enti locali, così come evidenziato dalla RT, osservando che la quantificazione degli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto operata dalla RT, pur spiegando la metodologia utilizzata, non è corredata dei dati di dettaglio in base ai quali si è pervenuti alla stima proposta e non consente una valutazione della stessa. In proposito, con riferimento all'impatto generato dall'applicazione dell'avanzo vincolato di parte corrente formatosi nell'ultimo esercizio, andrebbe valutata la prudenzialità dell'ipotesi che solo il 70 per cento degli enti faccia ricorso alla facoltà prevista dalla disposizione, tra l'altro supponendo tale percentuale a regime e quindi non ipotizzando un suo graduale aumento.

Articolo 120

(Interventi in materia di federalismo demaniale, anticipazioni di tesoreria, fondo per l'assistenza ai minori e rinnovi contrattuali)

Il comma 1 novella l'articolo 56-bis, comma 7, del decreto-legge n. 69 del 2013, in materia di federalismo demaniale. In particolare, si disapplica, a decorrere dal 1° gennaio 2026, la previsione della riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà a titolo gratuito beni immobili dello Stato (federalismo demaniale) utilizzati a titolo oneroso. La norma stabilisce, altresì, che non si dia luogo al rimborso degli importi già trattenuti o versati nelle annualità pregresse.

Il comma 2 proroga fino all'anno 2028 la possibilità, prevista dall'articolo 1, comma 555, della legge n. 160 del 2019, di ricorrere alle anticipazioni da attivare presso il proprio tesoriere nel limite massimo di cinque dodicesimi delle proprie entrate correnti accertate nel penultimo esercizio precedente, anziché nel rispetto dei tre dodicesimi, come previsto dal TUEL.

Il comma 3 incrementa di 150 milioni di euro per l'anno 2026 il fondo per l'assistenza ai minori di cui all'articolo 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Il comma 4, ai fini della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale dei comuni, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2027 e a 100 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2028 da destinarsi, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del Comparto Funzioni locali per il triennio 2025-2027, all'incremento del trattamento accessorio, anche fisso e ricorrente, del personale non dirigente dei predetti enti. Con decreto del Ministro dell'interno si provvede alla

ripartizione delle risorse del fondo tra gli enti sulla base dei criteri definiti dalla contrattazione collettiva nazionale.

La RT afferma che il comma 1 comporta oneri in termini di minori entrate che sono state stimate partendo dai circa 560 enti che, a oggi, hanno acquisito il trasferimento gratuito di immobili, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 56-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, e che sono stati destinatari del decreto di riduzione delle risorse di cui al comma 7 del medesimo articolo. I predetti enti assicurano a regime un'entrata da federalismo demaniale pari a circa 7,7 milioni di euro.

Sulla base delle istruttorie in *itinere* presso la Ragioneria generale dello Stato e di quelle in corso presso l'Agenzia del Demanio, in attesa dell'emissione del relativo atto di trasferimento o pendenti per approfondimenti istruttori, quantificabili in circa 300 pratiche, è ipotizzabile stimare, sulla base dei dati e delle informazioni acquisite, un'entrata da federalismo demaniale a regime per lo Stato di un importo pari a 15 milioni di euro annui.

Nel predetto importo sono comprese anche le entrate erariali derivanti:

- dalle riduzioni delle risorse finanziarie a seguito di trasferimenti immobiliari ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (cosiddetto, "federalismo demaniale culturale"), in quanto basate sull'estensione, in via interpretativa, delle disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013 di cui si dispone la disapplicazione a decorrere dal 1° gennaio 2026;
- dal recupero delle annualità pregresse ai sensi del comma 7-*bis* del medesimo articolo 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, comma parimenti disapplicato, in virtù del richiamo ivi contenuto al precedente comma 7, a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Per quanto sopra esposto, la disposizione comporta minori entrate per il bilancio dello Stato pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

Per quanto riguarda il comma 2 la RT evidenzia che la disposizione non determina effetti finanziari, in quanto si limita a prorogare fino all'anno 2028 la possibilità per gli enti locali, prevista dall'articolo 1, comma 555, della legge n. 160 del 2019, di ricorrere alle anticipazioni da attivare presso il proprio tesoriere nel limite massimo di cinque dodicesimi delle proprie entrate correnti accertate nel penultimo esercizio precedente, anziché nel rispetto dei tre dodicesimi, come previsto dal TUEL (articolo 222 del decreto legislativo n. 267 del 2000).

Il comma 3, incrementando il fondo per l'assistenza ai minori di cui all'articolo 1, comma 759, della legge n. 207 del 2024, comporta un onere pari a 150 milioni di euro per l'anno 2026.

Il comma 4 prevede che, ai fini della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale dei comuni, sia istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno con dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2027 e di 100 milioni euro annui a decorrere dal 2028. Tali risorse sono destinate

all'incremento del trattamento accessorio, anche fisso e ricorrente, del personale non dirigente sulla base dei criteri definiti nel CCNL del Comparto Funzioni locali, relativo al triennio 2025-2027, e sono assegnate agli enti destinatari con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministri per la pubblica amministrazione, sulla base dei criteri stabili dalla contrattazione collettiva nazionale.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione		e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
					2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
1	Abolizione dei meccanismi di recupero delle entrate da federalismo demaniale, di cui all'art. 56-bis, c. 7, del D.L. 69/2013	ampliamento della capacità di spesa degli enti	S	C				15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
			E	EXT	-15,0	-15,0	-15,0						
3	Incremento del Fondo per l'assistenza ai minori, di cui all'art. 1, c. 759, della L. 207/2024		S	C	150,0			150,0			150,0		
4	Istituzione di un fondo per l'incremento del trattamento accessorio fisso e ricorrente del personale non dirigente sulla base dei criteri definiti nel CCNL del Comparto Funzioni locali, relativo al triennio 2025-2027		S	C		50,0	100,0		50,0	100,0		50,0	100,0
		effetti riflessi	E	TC					24,3	48,5		24,3	48,5

Al riguardo, in merito al comma 1, tenuto conto dei chiarimenti forniti dalla RT, si prende atto delle informazioni fornite. Tuttavia, posto che d'ora in poi lo Stato non riceverà più entrate compensative della riduzione delle entrate erariali derivanti dalla cessione di immobili, potrebbe valutarsi l'apposizione in norma di un limite di spesa di 15 milioni di euro come ipotizzato dalla RT. Infatti, la RT fa riferimento a istruttorie in corso, ma trattandosi di norma con efficacia permanente, i relativi effetti finanziari si determineranno anche in futuro con l'apertura di nuove procedure.

Con riferimento al comma 2 non si formulano osservazioni, atteso che anche nelle precedenti proroghe non erano stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Relativamente ai commi 3 e 4, atteso che gli oneri sono limitati all'entità degli stanziamenti, non si formulano osservazioni.

Articolo 121

(Proroga delle disposizioni in materia di imposta di soggiorno)

La norma, nelle more della revisione della fiscalità collegata al soggiorno temporaneo in strutture ricettive, concede la facoltà che le misure incrementali di cui all'articolo 1, comma 492, della legge 30 dicembre 2023, n. 213⁵², possano essere applicate anche nell'anno 2026. Il maggior gettito derivante dall'incremento dell'imposta di soggiorno incassato nell'anno 2026:

- a) per il 70 per cento è destinato agli impieghi previsti dall'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti);
- b) per il 30 per cento è destinato al Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per la finalità di cui all'articolo 1, comma 213, lettera a), della medesima legge, relativa ai servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità, e al fondo per l'assistenza ai minori di cui all'articolo 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di individuazione del maggior gettito, di compensazione, nell'ambito del bilancio dello Stato attraverso riduzioni dei trasferimenti ai comuni interessati, nonché le modalità di riparto e di destinazione ai fondi individuati.

La RT afferma che il comma 1, prevedendo anche per l'anno 2026 la possibilità per i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni, nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, interessati dalle misure di cui all'articolo 1, comma 492, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Giubileo 2025), di incrementare l'ammontare dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, fino a 2 euro per notte di soggiorno, determina un maggior gettito, che, allo stato, non è quantificabile, trattandosi di una facoltà attribuita ai predetti comuni.

Tale gettito è destinato per il 70 per cento agli interventi di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011, in materia di turismo, manutenzione di beni ambientali e culturali locali e raccolta e smaltimento dei rifiuti, e per il 30 per cento a incrementare il fondo di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per la finalità di cui all'articolo 1, comma 213, lettera a), della medesima legge, relativa ai servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità, e il fondo per l'assistenza ai minori di cui all'articolo 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Il comma 2 riguarda la disciplina, rinviata ad apposito decreto ministeriale, delle modalità di individuazione del maggior gettito di cui al comma 1, di compensazione, nell'ambito del bilancio dello Stato attraverso riduzioni dei trasferimenti ai comuni interessati, della quota del medesimo gettito di cui al comma 1, lettera b), nonché le modalità di riparto e di destinazione ai fondi della stessa lettera b).

⁵² La norma in esame ha stabilito che, per l'anno 2025, in occasione del Giubileo 2025, i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011, possono incrementare l'ammontare dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, fino a 2 euro per notte di soggiorno.

In particolare, la RT evidenzia che le modalità di compensazione previste risultano indispensabili per assicurare che il 30 per cento del maggior gettito, garantito mediante la riduzione dei trasferimenti erariali, sia destinato all'incremento dei fondi per interventi a favore delle persone con disabilità e dei minori, come previsto dal comma 1, lettera b).

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, atteso che la disposizione è suscettibile di comportare potenziali effetti positivi che comunque non sono registrati sui saldi di finanza pubblica, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 122 ***(Misure in favore degli enti locali in difficoltà finanziaria)***

La norma modifica il comma 775 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2025, che prevede l'attribuzione di una anticipazione di risorse nel 2025 e 2026 in favore dei comuni con meno di 1.000 abitanti in situazione di dissesto finanziario dal 1° gennaio 2017, per i quali l'organo straordinario di liquidazione non abbia ancora approvato il rendiconto della gestione liquidatoria alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2025. Le modifiche apportate sono finalizzate ad attribuire l'anticipazione prevista per l'anno 2026 ai comuni con popolazione inferiore a 7.000 abitanti e non più inferiore a 1.000 abitanti, che soddisfino le medesime condizioni. La nuova riformulazione ribadisce che, in entrambi i casi, le somme anticipate sono destinate all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata.

La RT afferma che l'intervento di cui alla norma in esame non determina effetti finanziari in quanto è a invarianza dell'anticipazione complessiva prevista per l'anno 2026. A legislazione vigente (articolo 1, comma 775, della legge n. 207 del 2024), infatti, l'anticipazione, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, è a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter del decreto legislativo n. 267 del 2000, che è pari a 1.043.607.856,47 euro alla data del 17 ottobre 2025. Le modifiche introdotte, inoltre, non alterano le modalità di assegnazione delle risorse, atteso che continueranno ad avvenire previa ricognizione del fabbisogno effettivo e tenuto conto di eventuali anticipazioni già erogate. Infine, non determina l'ampliamento della capacità di spesa degli enti beneficiari, in quanto si tratta di risorse utilizzate dagli Organismi straordinari di liquidazione per pagare i debiti inseriti nella massa passiva e non possono essere destinate a finanziare nuova spesa.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, pur tenendo conto dei chiarimenti forniti dalla RT, si rammenta che la RT riferita all'articolo 1, comma 775, della legge di bilancio 2025 sottolineava la

circostanza che un'eventuale soglia più ampia (comuni quindi con popolazione superiore a 1.000 abitanti) e una platea di destinatari più estesa avrebbe determinato l'assegnazione ai comuni beneficiari di un contributo inferiore e come tale non idoneo a perseguire le finalità dell'intervento normativo. Andrebbero quindi fornite conferme sull'efficacia della misura.

CAPO III

DEFINIZIONE E MONITORAGGIO DEI LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI – LEP

Articolo 123

(Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni)

La norma indica che il Capo III del presente disegno di legge, in attuazione dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68⁵³, disciplina i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) sulla base delle macroaree di intervento nelle materie di cui all'articolo 14, comma 1, dello stesso decreto legislativo, ciascuna delle quali omogenea al proprio interno per tipologia di servizi offerti, definendone per ciascuna i costi, i fabbisogni standard, nonché le metodologie di monitoraggio, di valutazione dell'efficienza e dell'appropriatezza dei servizi offerti.

La RT afferma che la norma non determina effetti finanziari, in quanto finalizzata a dare attuazione al disposto dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, che demanda alla legge statale il compito di stabilire le modalità di determinazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, nelle materie diverse dalla sanità, rinviando alle specifiche disposizioni contenute nel presente capo e definendone i costi, i fabbisogni standard, e le metodologie di monitoraggio e di valutazione dell'efficienza e l'appropriatezza dei servizi offerti.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, tenuto conto che la disposizione si limita a individuare la disciplina di attuazione dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 68 del 2011, non si formulano osservazioni.

⁵³ Il comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 68 del 2011 prevede che i livelli essenziali delle prestazioni siano stabiliti prendendo a riferimento macroaree di intervento, secondo le materie di cui all'articolo 14, comma 1, ciascuna delle quali omogenea al proprio interno per tipologia di servizi offerti, indipendentemente dal livello di governo erogatore. Per ciascuna delle macroaree sono definiti i costi e i fabbisogni standard, nonché le metodologie di monitoraggio e di valutazione dell'efficienza e dell'appropriatezza dei servizi offerti.

Articolo 124

(Livelli essenziali delle prestazioni nella materia “Sanità” di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68)

Il comma 1 fa salvi, in materia di sanità di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 68 del 2011 (che considera le spese di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1) della legge n. 42 del 2009⁵⁴ come quelle relative ai LEP, nel caso in esame in materia di sanità), i livelli essenziali di assistenza (LEA) previsti dall’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo n. 502 del 1992, così come individuati dalla disciplina vigente, di cui al DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 65 del 18 marzo 2017, e successivi aggiornamenti.

La RT assicura che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto meramente preordinata a fare salvi i livelli essenziali di assistenza (LEA) già previsti dall’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo n. 502 del 1992, come individuati dalla disciplina vigente, di cui al DPCM 12 gennaio 2017, e successivi aggiornamenti. In particolare, resta confermato che al finanziamento dei LEA si provvede mediante le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente. **La Rel. III.** aggiunge che i medesimi LEA sono stati espressamente qualificati come LEP dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 192 del 2024 (p. 9.2 del Considerato in diritto).

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 125

(Livelli essenziali delle prestazioni nella materia “Assistenza” di cui all’articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68)

La norma prevede che in materia di assistenza di cui all’articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, i livelli essenziali delle prestazioni sono definiti negli articoli 126 e 127.

La RT afferma che la disposizione si limita a rinviare agli articoli 126 e 127 la disciplina dei LEP in materia di assistenza, per cui non determina effetti finanziari.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

⁵⁴ Si tratta delle spese connesse a materie di competenza legislativa regionale concorrente, di cui all'[articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione](#), nonché delle spese relative a materie di competenza esclusiva statale, in relazione alle quali le regioni esercitano competenze amministrative, riconducibili al vincolo dell'[articolo 117, secondo comma, lettera m\), della Costituzione](#) (determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali).

Al riguardo, trattandosi di norma di rinvio, nulla da osservare.

Articolo 126

(Livelli essenziali delle prestazioni nella materia “Assistenza” ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 – Prestazioni sociali)

Il comma 1, al fine di definire i livelli essenziali delle prestazioni sociali, volti a garantire, in condizioni di efficienza e appropriatezza, un’offerta omogenea dei servizi sull’intero territorio nazionale, attraverso criteri oggettivi per la quantificazione delle risorse necessarie al perseguimento degli obiettivi di equità sociale e territoriale, istituisce un Sistema di garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni nel settore sociale, determinato in ciascun ambito territoriale sociale (ATS), quale livello di spesa necessario a garantire progressivamente, a partire dal 2027, i predetti Livelli essenziali delle prestazioni.

Il comma 2 stabilisce che il Sistema di garanzia dei LEP nel settore sociale garantisce, in via progressiva, il livello di spesa di riferimento e assicura le prestazioni di cui all’articolo 1, commi 162, 163, 169 e 170 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il percorso di raggiungimento degli obiettivi di servizio previsti dall’articolo 1, comma 496, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e gli ulteriori seguenti livelli essenziali delle prestazioni:

- a) un assistente sociale ogni 5.000 abitanti a livello di ATS, così come previsto dall’articolo 1, comma 797, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- b) un’equipe multidisciplinare, così come prevista dall’articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, composta a livello di ATS da uno psicologo ogni 30.000 abitanti e da un educatore professionale socio pedagogico, definito ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 aprile 2024, n. 55, ogni 20.000 abitanti;
- c) un’ora settimanale di assistenza domiciliare da parte dei servizi socioassistenziali per le persone non auto-sufficienti da modulare in funzione della consistenza della platea dei beneficiari, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci degli enti.

Il comma 3 attribuisce ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all’articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

- la determinazione, entro il 30 giugno 2026, dei livelli di spesa di riferimento per ogni ATS, pari all’ammontare della somma dei fabbisogni standard monetari dei singoli comuni componenti l’ATS;
- la fissazione dei criteri e degli obiettivi delle prestazioni di cui al comma 2 e l’individuazione, in via progressiva, dei criteri di riparto delle risorse che tengano conto degli effettivi beneficiari delle prestazioni e dei fabbisogni reali dei territori.

Il comma 4 attribuisce ad uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e l’Autorità politica delegata per gli affari regionali e le autonomie, previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, ai sensi dell’articolo 1, comma 592, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la determinazione dei sistemi operativi e delle modalità integrate di monitoraggio, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, e dall’articolo 1, comma 496, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Entro i successivi 6 mesi sono determinate le modalità di monitoraggio del Sistema di garanzia di cui al comma 1. Ai fini del monitoraggio per calcolare la spesa destinata ai servizi sociali di ogni ATS, in modo da permettere il confronto con il livello di spesa di riferimento, vengono considerate tutte le spese impegnate nella missione 12 – Diritti sociali, politiche

sociali e famiglia degli schemi di bilancio degli enti da parte degli enti locali che forniscono servizi sociali nel rispettivo ATS, al netto dei trasferimenti reciproci e delle spese afferenti al settore sanitario.

Il comma 5 prevede che nel caso in cui, a seguito del monitoraggio, risulti, per ciascuno degli anni 2027 e successivi, il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, si applichino le modalità di commissariamento di cui all'articolo 1, commi 498 e seguenti, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (il Ministero dell'interno provvede alla nomina di un commissario che è individuato nel sindaco pro tempore del comune inadempiente; il commissario è nominato a titolo gratuito e deve provvedere all'invio della certificazione negli ulteriori trenta giorni e ad attivarsi affinché l'obiettivo di servizio assegnato o il LEP sia garantito. Nel caso in cui perduri l'inadempimento da parte dell'ente, il Ministero dell'interno nomina con successivo decreto un commissario su designazione del prefetto).

Il comma 6 in favore dell'équipe multidisciplinare di cui alla lettera *b)* del comma 2, incrementa il fondo speciale per l'equità del livello dei servizi di cui all'articolo 1, comma 496, lettera *a)*, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, di euro 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2027.

Il comma 7 prevede che al finanziamento del Sistema di cui al comma 2, ad esclusione della lettera *b)*, concorrono gli stanziamenti previsti a legislazione vigente destinati alle finalità di cui ai commi 162, 163, 169 e 170 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e le risorse di cui all'articolo 1, comma 496, lettera *a)*, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, come individuate nel decreto di cui al comma 3. Le amministrazioni regionali e locali concorrono ad assicurare agli ATS le risorse per raggiungere i livelli di spesa di riferimento di cui al comma 3, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

La RT afferma che il presente articolo mira a dare attuazione all'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione, che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

Il comma 1 istituisce il Sistema di garanzia dei LEPS, attraverso una rete territoriale basata sugli ATS, assicurando coordinamento tra finanziamento, erogazione e monitoraggio dei servizi sociali essenziali. Per la RT, tale disposizione non determina diretti effetti finanziari.

Il comma 2 alla lettera *b)*, introduce specifici obblighi di rafforzamento delle équipe multidisciplinari di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, che comportano un onere stimato pari a 200 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2027. Ai fini della quantificazione di tale onere, si è proceduto all'elaborazione dei dati forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali relativamente alla costituzione di équipe integrate multidisciplinari. In particolare, il raggiungimento degli *standard* previsti, consistenti nella presenza di uno psicologo ogni 30.000 abitanti e di un educatore professionale socio-pedagogico ogni 20.000 abitanti, determina l'onere sopra quantificato, come risulta dalla seguente tabella di dettaglio.

Dotazioni iniziali (tempo indeterminato FTE)*(rilevazione effettuata dal MLPS per la manifestazione di interesse ATS – dati al 30 giugno 2024)*

Popolazione (pop25)	Psicologi	Educatori socio-pedagogici
58.916.161	173	638

Obiettivi LEPS e incrementi necessari

LEPS 1:30.000	Incrementi necessari per raggiungere la soglia 1:30.000	LEPS 1:20.000	Incrementi necessari per raggiungere la soglia 1:20.000
soglia 1:30.000	Psicologi	soglia 1:20.000	Educatori socio pedagogici
1963	1790	2945	2307

Costi stimati (CCNL Enti Locali – Funzionario Elevata Qualificazione)**a) Costo medio annuo per unità: € 48.000,00**

Voce di costo	Importo annuo in migliaia
Psicologi	€ 85.962
Educatori socio-pedagogici	€ 110.775
Totale annuo	€ 196.737

Inoltre, il comma 2 stabilisce che il livello di spesa di riferimento per ciascun ATS deve garantire, in condizioni di equità, efficienza e appropriatezza, nei limiti degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, le seguenti prestazioni:

a) Obiettivi di servizio comunali (articolo 1, comma 792, legge 30 dicembre 2020, n. 178) Gli obiettivi di servizio rappresentano *standard* minimi di prestazione che i Comuni devono garantire per assicurare livelli uniformi di servizio sul territorio nazionale. Tali obiettivi sono definiti in relazione alla presenza di assistenti sociali (un assistente sociale ogni 6.500 abitanti) e alla capacità di offerta di servizi sociali territoriali.

b) Prestazioni socio assistenziali per persone anziane non autosufficienti (articolo 1, comma 162 della legge 30 dicembre 2021, n. 234). Le prestazioni sono erogate dalle Aziende Territoriali per i Servizi alla Persona attraverso tre aree d' intervento:

a) Servizi di assistenza domiciliare sociale e integrata: comprendono l'assistenza domiciliare sociale per persone anziane non autosufficienti o con ridotta autonomia, l'integrazione con i servizi sanitari, l'implementazione di soluzioni abitative innovative, quali la coabitazione solidale, l'utilizzo di tecnologie domotiche, i servizi di telesoccorso e teleassistenza. Tali servizi sono finalizzati a favorire la permanenza della persona nel proprio contesto di vita, riducendo il ricorso a istituzionalizzazioni inappropriate.

b) Servizi di sollievo: includono il pronto intervento per emergenze temporanee diurne e notturne gestito da personale qualificato, la sostituzione temporanea

degli assistenti familiari in occasione di ferie, malattia e maternità, l'attivazione di aiuti alle famiglie attraverso la collaborazione con le risorse informali di prossimità e gli enti del Terzo Settore, secondo gli strumenti di programmazione partecipata previsti dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

- c) Servizi di supporto: comprendono la messa a disposizione di strumenti qualificati per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro degli assistenti familiari, in collaborazione con i Centri per l'impiego, e l'assistenza gestionale, legale e amministrativa alle famiglie per l'espletamento degli adempimenti connessi.

c) Accesso integrato ai servizi (articolo 1, comma 163, della legge 30 dicembre 2021, n.234): riguarda i Punti Unici di Accesso (PUA) istituiti presso le Case della Comunità, dotati di équipe multidisciplinari composte da personale del Servizio Sanitario Nazionale e degli ATS, specializzate nella valutazione multidimensionale (UVM) della capacità bio-psico-sociale dell'individuo e nella definizione dei Progetti di Assistenza Individuale integrata (PAI). I PUA rappresentano il punto di accesso privilegiato per le persone in condizioni di non autosufficienza e assicurano la funzionalità delle unità di valutazione multidimensionale, in coerenza con gli indirizzi nazionali in materia di integrazione socio sanitaria definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.

d) Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2021, n. 234): riguardano i seguenti LEPS: pronto intervento sociale per situazioni di emergenza e urgenza sociale; supervisione del personale dei servizi sociali per assicurare la qualità delle prestazioni; servizi sociali per le dimissioni protette per favorire la continuità assistenziale; prevenzione dell'allontanamento familiare attraverso interventi di sostegno alle famiglie in difficoltà; servizi per la residenza fittizia per persone in condizioni di marginalità estrema; realizzazione di progetti "dopo di noi" per persone con disabilità grave prive di sostegno familiare e percorsi di vita indipendente.

- e) *Standard* quantitativi di personale e servizi

Il sistema di garanzia deve, inoltre, assicurare:

- 1) la presenza di un assistente sociale ogni 5.000 abitanti per ciascun ATS, ai sensi dell'articolo 1, comma 797, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, quale requisito essenziale per l'erogazione uniforme dei livelli delle prestazioni sociali di base sul territorio nazionale;
- 2) l'erogazione di almeno un'ora settimanale di assistenza domiciliare per ciascun soggetto non autosufficiente, da modulare in funzione della consistenza della platea dei beneficiari e delle risorse disponibili, al fine di garantire livelli essenziali uniformi di prestazione sull'intero territorio dell'ambito di riferimento.

Secondo la RT, la disposizione non comporta nuovi oneri, ma valorizza le risorse esistenti, conferendo loro una sistematizzazione funzionale e una chiara direzione strategica, in coerenza con la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni.

Il comma 3 prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la determinazione dei livelli di spesa di riferimento per ciascuna Azienda Territoriale

per i Servizi alla persona (ATS), nonché per la definizione dei criteri e degli obiettivi delle prestazioni e dei meccanismi di riparto delle risorse. L'intervento normativo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, configurandosi quale strumento di riorganizzazione e razionalizzazione delle modalità allocative delle risorse già stanziato a legislazione vigente per la funzione sociale.

La determinazione dei fabbisogni *standard* monetari si basa su una metodologia recentemente aggiornata. A decorrere dall'esercizio finanziario 2020, la Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* (CTFS) ha implementato un processo di revisione strutturale dei criteri metodologici per la quantificazione dei fabbisogni *standard* relativi alla funzione fondamentale "servizi sociali" di cui all'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Tale processo di revisione, divenuto operativo dall'esercizio 2021 attraverso il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1 luglio 2021 recante "Obiettivi di servizio e modalità di monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali", è stato orientato al conseguimento di una rappresentazione quantitativa maggiormente rigorosa dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS) e all'implementazione di meccanismi allocativi caratterizzati da una distribuzione territoriale più equilibrata delle risorse finanziarie.

Coerentemente con questa nuova impostazione metodologica, la revisione ha comportato la ridefinizione degli obiettivi di servizio per la funzione sociale comunale, determinati come differenziale tra il valore del fabbisogno *standard* e la spesa storica rilevata. Tale differenziale, che rappresenta la "distanza da colmare" per il raggiungimento degli *standard* ottimali di servizio, viene progressivamente ridotto mediante l'utilizzo delle risorse aggiuntive stanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 496, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

L'obiettivo della disposizione in esame, oltre a perseguire un organico processo di definizione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS), è, in una prospettiva di progressiva attuazione, quello di indirizzare i criteri di riparto dei trasferimenti statali verso modelli allocativi fondati su parametri oggettivi, misurabili e verificabili, in grado di riflettere in modo puntuale l'effettiva platea dei beneficiari delle prestazioni.

Attraverso tale impostazione si intende assicurare una coerenza strutturale tra l'entità delle risorse trasferite e i fabbisogni reali dei destinatari finali dei servizi, promuovendo un rafforzamento sostanziale dell'equità distributiva, nonché un innalzamento dei livelli di efficacia, efficienza e trasparenza dell'intervento pubblico.

In definitiva, per la RT, la presente disposizione non produce effetti finanziari, limitandosi a precisare che il livello di spesa, in quanto parametrato al fabbisogno *standard* monetario, trova copertura negli stanziamenti statali esistenti e nelle risorse degli enti locali già previste dalla legislazione vigente.

Il comma 4 non produce effetti finanziari, in quanto si limita a stabilire modalità più puntuali nella raccolta dei dati del monitoraggio delle risorse dedicate alla funzione

sociale. Per le modalità di monitoraggio si prevede l'integrazione dei sistemi già in uso, senza generare nuovi oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, occorre considerare che per i sistemi di monitoraggio l'attività si configura come una riorganizzazione e armonizzazione delle informazioni esistenti, senza la necessità di nuove infrastrutture, procedure di raccolta o risorse aggiuntive.

Il comma 5 disciplina le modalità di commissariamento, nel caso in cui, a seguito del monitoraggio, risulti, per ciascuno degli anni 2027 e successivi, il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Il comma 6 incrementa il fondo di cui all'articolo 1, comma 496, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213 di euro 200 milioni annui a partire dall'anno 2027, per le finalità previste dalla lettera b) del comma 2.

Il comma 7 stabilisce che al finanziamento per il raggiungimento del livello di spesa di riferimento per ogni ATS concorrono sia le fonti nazionali, come individuate nella tabella che segue, oltre a quote di risorse del Fondo di solidarietà comunale, disciplinato dall'articolo 1, comma 448 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sia le risorse che gli enti territoriali già destinano a legislazione vigente.

FONDI	MIN COMPETENTE	CAPITOLO	2026	2027	RIPARTO REGIONI	NOTE
Fondo nazionale per le non autosufficienze (Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1264);	MLPS	3538	934.570.000,00	1.108.470.000,00	RSO + FVG + SARD + SIC + VDA	
Fondo nazionale per le politiche sociali (articolo 59, comma 44, legge 27 dicembre 1997, n. 449 e articolo 20, Legge 8 novembre 2000, n. 328);	MLPS	3671	390.925.678,00	390.925.678,00	RSO + FVG + SARD + SIC + VDA	ALLE REGIONI 385 + MLPS 5,0
Fondo "Dopo di noi" (articolo 3, legge 22 giugno 2016, n. 112);	MLPS	3553	73.330.996,00	73.330.996,00	RSO + FVG + SARD + SIC + VDA	
Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale (articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208);	MLPS	3550	617.000.000,00	617.000.000,00	RSO + FVG + SARD + SIC + VDA	
Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi (FELS) (articolo 1, comma 496, legge 30 dicembre 2023, n. 213) QUOTA SOCIALE	MIN INT	1446	442.923.000,00	501.923.000,00	RSO	
Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi (FELS) (articolo 1, comma 496, legge 30 dicembre 2023, n. 213) QUOTA SOCIALE	MIN INT		77.000.000,00	87.000.000,00	SIC-SARD	
totale risorse			2.535.749.674,00	2.778.649.674,00		

In particolare, i citati fondi nazionali previsti a legislazione vigente concorrono al finanziamento delle prestazioni di cui all'articolo 1 commi 162, 163, 169 e 170 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e di cui all'articolo 1, comma 797, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 nonché al raggiungimento degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 1, comma 496, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Il fabbisogno *standard* monetario sociale comunale trova, quindi, copertura attraverso un sistema articolato che combina la capacità fiscale degli enti territoriali con quote di riparto di diversi fondi nazionali specializzati. Le risorse statali che concorrono al finanziamento comprendono: il Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze ex articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (FNPS), istituito dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, articolo 59, commi 44-46; il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; il Fondo "Dopo di noi" previsto dall'articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112; i trasferimenti erogati a valere sul Fondo di Solidarietà Comunale (FSC), disciplinato dall'articolo 1, comma 448 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; le risorse recate dall'articolo 1, comma

496, lettera a), della legge 29 dicembre 2023, n. 213, afferenti al Fondo per l'equità e il livello dei servizi (FELS).

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)												
Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
6	Incremento del Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi, di cui all'art. 1, c. 496, lettera a), della L. 213/2023, finalizzato all'ampliamento dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) nella materia “Assistenza”	S	C		200	200		200	200		200	200

Al riguardo, in merito all'istituzione di un sistema di garanzia dei LEP nel settore sociale, da attuare in ciascun ambito territoriale sociale (ATS), cui è connesso il livello di spesa necessario a garantire i medesimi livelli essenziali delle prestazioni, in riferimento al comma 2, lettera b), che introduce specifici obblighi di rafforzamento delle équipe multidisciplinari con un onere stimato pari a 200 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2027, si prende atto della quantificazione fornita dalla RT che appare verificabile sulla base dei dati e delle ipotesi posti alla base della stima e non si formulano osservazioni.

In riferimento alle altre disposizioni elencate al comma 2 per le quali il sistema di garanzia dei LEP dovrà garantire il livello di spesa di riferimento e assicurare le relative prestazioni, nel prendere atto dei chiarimenti forniti dalla RT, andrebbe assicurato che le risorse previste a legislazione vigente dal complesso delle norme citate siano coerenti con la determinazione dei fabbisogni standard e non si determini l'esigenza di risorse aggiuntive da utilizzare per raggiungere gli standard ottimali di servizio.

In merito al comma 3, si osserva che la norma sembra porre un vincolo rigido nella distribuzione delle risorse dato che il decreto attuativo deve determinare i livelli di spesa per ogni ATS, pari alla somma dei fabbisogni standard monetari dei singoli comuni componenti l'ATS. La norma soltanto se letta in combinazione con il comma 2 che prevede la garanzia in via progressiva del livello di spesa di riferimento e del raggiungimento degli obiettivi di servizio consentirebbe una modulabilità di prestazioni e servizi sulla base delle risorse disponibili. Andrebbero quindi forniti ulteriori approfondimenti circa le regole con cui si procederà alla implementazione dei meccanismi allocativi delle risorse e, in particolare, chiarendo le modalità di riorganizzazione e razionalizzazione delle modalità allocative delle risorse già stanziata a legislazione vigente per la funzione sociale.

Relativamente al comma 4, si prende atto di quanto assicurato dalla RT che per i sistemi di monitoraggio l'attività si configura come una riorganizzazione e

armonizzazione delle informazioni esistenti, senza la necessità di nuove infrastrutture, procedure di raccolta o risorse aggiuntive e non si formulano osservazioni.

Per quanto riguarda il comma 5, trattandosi di disposizione ordinamentale, nulla da osservare.

Sui restanti commi, essendo connessi ai precedenti, non si formulano osservazioni.

Articolo 127

(Livelli essenziali delle prestazioni nella materia “Assistenza” ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 – Assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni e gli studenti con disabilità)

Il comma 1 dispone che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, è definito il livello essenziale delle prestazioni (LEP) in materia di assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale degli alunni e degli studenti con accertamento della condizione della disabilità in età evolutiva.

Il comma 2 specifica che il LEP garantisce un supporto adeguato, permanente e personalizzato, in attuazione del principio di inclusività, nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione. Il comma prosegue affermando che costituisce contenuto del LEP, quale sua componente fondamentale, il numero di ore di assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale, da assicurare, in via progressiva e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, in misura corrispondente a quanto previsto nel Piano Educativo Individualizzato (PEI). È, altresì, componente fondamentale del LEP l'impiego di personale in possesso del profilo professionale individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4 (ossia del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale degli alunni con disabilità), nonché il rispetto degli standard qualitativi individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.

Il comma 3 dispone che entro il 31 dicembre 2027, il registro nazionale per la ricognizione del fabbisogno territoriale aggregato delle ore prestate dagli assistenti all'autonomia e alla comunicazione e degli utenti assistiti, gestito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali è alimentato con i dati raccolti dal Ministero dell'istruzione e del merito, attraverso il Sistema informativo dell'istruzione (SIDI). È previsto che con decreto attuativo siano definiti i criteri tecnici e le modalità per l'accesso, la condivisione e l'utilizzo dei dati contenuti nel registro, nonché le specifiche tipologie di dati funzionali alla rilevazione e alla quantificazione del fabbisogno di assistenza all'autonomia e alla comunicazione a livello territoriale. Infine, si dispone che il registro nazionale sia alimentato dai dati dei Piani educativi individualizzati già trasmessi dalle istituzioni scolastiche nell'ambito dei flussi informativi esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 4 stabilisce che, nelle more della piena operatività del registro, quali misure propedeutiche all'implementazione del LEP finalizzate a favorire l'attivazione e il potenziamento delle attività di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, in via transitoria per gli anni 2026 e 2027, è individuato uno specifico obiettivo di servizio teso a garantire l'avvio di tale servizio negli enti territoriali dove è più carente. A tal fine, tutti gli enti territoriali, nel cui territorio sono situati punti di erogazione del servizio scolastico, ove siano iscritti alunni e studenti con accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva, ai fini dell'inclusione scolastica, assicurano l'erogazione del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, ove richiesto dai relativi PEI, garantendo una media oraria settimanale almeno corrispondente alle risorse finanziarie a essi trasferite a carico del bilancio dello Stato e del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Resta salva l'integrazione del servizio con le altre risorse disponibili nel bilancio comunale o regionale o il trasferimento delle risorse ad altro ente territoriale che si faccia carico dell'effettiva erogazione del servizio.

Il comma 5 prevede che, con uno o più decreti attuativi, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono ripartite le risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024), afferenti alla finalità di cui all'articolo 1, comma 213, lettera a), della medesima legge di bilancio 2024 (si tratta della finalità del potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado), che concorrono in via progressiva al raggiungimento dell'obiettivo di servizio previsto per le annualità 2026 e 2027 di cui al comma 4 e al successivo raggiungimento del LEP.

Il comma 6 prescrive che, all'attuazione del presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024), afferenti alla finalità di cui all'articolo 1, comma 213, lettera a), della legge n. 213 del 2023, sulle risorse del Fondo equità e livello dei servizi, di cui all'articolo 1, comma 496, lettera a), della legge n. 213 del 2023, e sulle risorse assicurate dalle amministrazioni regionali e locali nell'ambito dei rispettivi bilanci..

La RT sul comma 1, dopo averlo descritto, rileva che la norma, di natura procedurale, non determina effetti finanziari.

Sul comma 2 evidenzia che il servizio di assistenza all'autonomia viene erogato in modo progressivo e nei limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le ore di assistenza, definite nel Piano Educativo Individualizzato (PEI) ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono, infatti, erogate nel rispetto degli equilibri di bilancio degli enti territoriali. Inoltre, l'erogazione deve essere garantita da personale in possesso della formazione specifica richiesta dagli *standard* vigenti, al fine di assicurare la qualità e l'efficacia degli interventi sempre nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. La disposizione non determina effetti finanziari.

In merito al comma 3, conferma che esso prevede che, entro il 31 dicembre 2027, il registro nazionale per la ricognizione del fabbisogno territoriale delle ore prestate dagli assistenti all'autonomia e alla comunicazione e degli utenti assistiti, è alimentato con i dati raccolti dal Ministero dell'istruzione e del merito attraverso il Sistema informativo dell'istruzione (SIDI). Il registro è gestito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, di quanto disposto dal decreto ministeriale del 28 luglio 2016, n. 162.

Segnala che il sistema SIDI è l'area riservata all'interno della quale sono disponibili le applicazioni (e relative comunicazioni) per le segreterie scolastiche e per gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica, che hanno il compito di acquisire, verificare e gestire i dati che il sistema informativo raccoglie ed elabora, e costituisce lo strumento informativo centrale per la rilevazione, la condivisione e il monitoraggio dei servizi erogati e dei relativi fabbisogni, rappresentando la base conoscitiva per la programmazione nazionale e territoriale.

Con decreto sono definiti i criteri tecnici e le modalità per l'accesso, la condivisione e l'utilizzo dei dati contenuti nel registro nazionale tra le amministrazioni statali. Ribadisce che la disposizione stabilisce, altresì, che il registro sia alimentato dai dati dei Piani educativi individualizzati, già trasmessi dalle istituzioni scolastiche nell'ambito dei flussi informativi esistenti, escludendo, pertanto, la creazione di nuovi oneri amministrativi o finanziari.

Pertanto, segnala che il registro nazionale delle ore di assistenza costituisce un punto di raccordo formale per la centralizzazione di dati relativi alle ore di assistenza che sono già raccolti in modalità digitale dal Ministero dell'istruzione e del merito (MIM). In altri termini, assicura che l'attività si configura come una riorganizzazione e armonizzazione delle informazioni esistenti, senza la necessità di nuove infrastrutture, procedure di raccolta o risorse aggiuntive.

Sul comma 4, riferisce che disciplina la fase transitoria, per gli anni 2026 e 2027, durante la quale viene introdotto uno specifico obiettivo di servizio finalizzato a consentire l'avvio graduale del LEP. Per ciascuno degli anni 2026 e 2027, nelle more della piena operatività del registro nazionale previsto al comma 3, gli enti territoriali sono tenuti ad assicurare mediamente almeno 50 ore annue di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per studente con disabilità certificata ai sensi della normativa vigente. Gli obiettivi di servizio hanno natura propedeutica e mirano a rafforzare o attivare i servizi nei contesti territoriali dove essi risultano ancora carenti. Anche in questo caso, la copertura finanziaria è garantita esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.

In particolare, osserva che nel primo ciclo di istruzione, il servizio di assistenza agli studenti con disabilità può essere garantito per una media annua non inferiore a 50 ore per ciascun studente certificato, stimando un costo orario pari a 20 euro.

La relativa copertura finanziaria si articola come rappresentato nella tabella che segue:

Fonte di finanziamento	Importo per studente	Ore coperte
Fondo unico per l'inclusione	€ 541	27 ore
Fondo equità e livello dei servizi	€ 630	31 ore
Totale stimato	€ 1.171	58 ore

Nello specifico, il Fondo unico per l'inclusione degli alunni con disabilità è istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che, per la finalità relativa all'assistenza e alla comunicazione, ha stanziato, per l'esercizio finanziario 2025, 132 milioni di euro destinati al comparto comunale.

Secondo i dati dell'ultimo decreto ministeriale di riparto, il Fondo unico per l'inclusione copre 27 ore di assistenza per ciascun studente con disabilità certificato dal Ministero dell'istruzione e del merito.

Utenti certificati dal Ministero dell'istruzione e del merito	Risorse complessive	Risorse per studente	Ore garantite per studente
243.840	€ 132.000.000	€ 541	27 ore

La seconda componente è costituita dalle risorse già assegnate ai comuni tramite il Fondo equità e livello dei servizi, di cui all'articolo 1, comma 496, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che finanzia il LEP della funzione sociale, commisurata a un fabbisogno standard monetario annuo pari a circa 630 euro per studente con disabilità. La stima di tale parametro è basata sulle indicazioni metodologiche riportate nella Nota metodologica del 30 settembre 2020, aggiornata in data 1° ottobre 2024 dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, concernente la definizione del fabbisogno standard monetario del sociale per ciascun comune.

Considerando un costo orario unitario pari a 20 euro, l'importo di 630 euro consente di garantire circa 31 ore annue di assistenza per ciascun studente certificato.

La combinazione delle due citate fonti garantisce la copertura dell'obiettivo di servizio come declinato al comma 4 (non inferiore a 50 ore).

Per il secondo ciclo, la copertura del servizio è assicurata interamente dalle risorse del Fondo unico per l'inclusione, come previsto dall'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, afferenti alla finalità di cui all'articolo 1, comma 213, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Per l'annualità 2025, il fondo ha stanziato 128.227.991 euro, destinati alla copertura del servizio per 95.635 studenti certificati.

Utenti certificati dal Ministero dell'istruzione e del merito	Risorse complessive	Risorse per studente	Ore garantite per studente
95.635	€ 128.227.991	€ 1.340,81	67 ore

Pertanto, le risorse assegnate per il secondo ciclo coprono integralmente il servizio, garantendo almeno 50 ore medie annue per ciascun alunno certificato, con una disponibilità effettiva di 67 ore per studente.

Occorre precisare che, per gli anni 2025 e 2026, la spesa media oraria costituisce un obiettivo di servizio e non un vincolo di spesa obbligatoria. La sua attuazione è, quindi, subordinata alla disponibilità delle risorse previste dalla legislazione vigente.

Evidenzia che il parametro delle ore medie, come indicato dalla norma, non definisce un obbligo permanente, ma rappresenta un riferimento tecnico elaborato sulla base dei dati attualmente disponibili - in termini di risorse e platea di beneficiari. Di conseguenza, eventuali variazioni nella platea o nella disponibilità delle risorse determinano un adeguamento automatico e proporzionale dell'obiettivo. Tale obiettivo è volto a individuare una soglia condivisa di riferimento, funzionale a garantire parità di trattamento tra gli enti e una distribuzione equa delle risorse.

Sul comma 5 sottolinea che disciplina il meccanismo di finanziamento e riparto delle risorse destinate al progressivo raggiungimento del LEP.

Le risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, afferenti alla finalità di cui all'articolo 1, comma 213, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, e le risorse del Fondo equità e livello dei servizi di cui all'articolo 1, comma 496, lettera a) della legge 30 dicembre 2023, n. 213 concorrono alla copertura finanziaria sia per gli obiettivi di servizio previsti per le annualità 2026 e 2027, sia per la piena attuazione del LEP di cui al comma 2.

In proposito, segnala che il riparto delle risorse è disposto mediante uno o più decreti dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro dell'interno e l'Autorità politica delegata per gli affari regionali e le autonomie, sulla base delle ipotesi tecniche elaborate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, previa intesa in sede di Conferenza Unificata.

Conferma che tale procedura garantisce il coordinamento finanziario tra i diversi livelli di governo e assicura la coerenza con il sistema dei fabbisogni standard, consentendo di collegare la spesa effettiva ai livelli di prestazione garantiti. In via graduale, è necessario il raggiungimento di criteri di riparto compatibili con il sistema dei fabbisogni standard e la prioritaria copertura dei divari territoriali a fronte dell'effettiva applicazione dei LEP. Pertanto, la disposizione in esame si limita a definire le procedure di riparto e non comporta effetti finanziari, in quanto non introduce nuovi oneri né variazioni di spesa rispetto a quanto già previsto dalla legislazione vigente.

Il comma 6 stabilisce che all'attuazione del provvedimento si provvede esclusivamente mediante le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In particolare, concorrono al finanziamento le risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità e quelle messe a disposizione dalle amministrazioni regionali e locali, per queste ultime nell'ambito del Fondo equità e livello dei servizi. Il finanziamento dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) si realizza attraverso il concorso tra risorse statali e territoriali, secondo un modello di cofinanziamento che non grava ulteriormente sulla finanza pubblica. Tale modello si fonda sull'impiego efficiente delle risorse già previste a legislazione vigente, comprese quelle degli enti territoriali che già contribuiscono al servizio.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, sulla raccolta dei dati tramite registro nazionale per la ricognizione del fabbisogno territoriale, gestito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, si prende atto di quanto affermato dalla RT secondo cui si tratta di una riorganizzazione e armonizzazione delle informazioni esistenti, senza la necessità di nuove infrastrutture, procedure di raccolta o risorse aggiuntive.

Per quanto concerne la fase transitoria prevista per gli anni 2026 e 2027 dal comma 4, relativamente alle quantificazioni esposte dalla RT andrebbero forniti chiarimenti sui criteri di calcolo del costo orario unitario pari a 20 euro. Si conviene comunque con la RT secondo cui la norma non fissa un parametro rigido ma proporzionato alle risorse trasferite agli enti territoriali, pertanto non si formulano osservazioni.

Articolo 128

(Livelli essenziali delle prestazioni nella materia “Istruzione” ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68)

Il comma 1 dispone che sono fatti salvi i livelli essenziali di prestazione di cui all’articolo 7 del d.lgs. n. 68/2012 in materia di istruzione, al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione universitaria e, in particolare, a consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi.

Il comma 2 stabilisce, per le finalità di cui al comma 1, che il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 250 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026.

Il comma 3 prevede che con decreto ministeriale sono definite le modalità di monitoraggio del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT ribadisce che il comma 1 conferma la definizione dei LEP esistenti per assicurare a tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, l'accesso all'istruzione universitaria.

A tal fine, il comma 2 prevede l’incremento del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 di 250 milioni annui a decorrere dall’anno 2026.

Il comma 3 non determina effetti finanziari in quanto prevede la disciplina delle modalità di monitoraggio dei LEP in materia di diritto allo studio universitario, senza nuovi o maggiori oneri.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive al comma 2 i seguenti effetti, in conto maggiori spese correnti a decorrere dal 2026:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
2	Incremento del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all’art. 18 del D.L. 68/2012	S	C	250	250	250	250	250	250	250	250	250

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che la disposizione prevede l’incremento del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di 250

milioni annui a decorrere dall'anno 2026, trattandosi di autorizzazione di spesa predisposta come tetto massimo, nulla da osservare⁵⁵.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINANZIARIE DI REVISIONE DELLA SPESA E DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I

MISURE DI EFFICIENTAMENTO DELLA SPESA

Articolo 129, commi 1-2

(Norme di revisione e di razionalizzazione della spesa)

Il comma 1 riduce le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'allegato VI alla presente legge per gli anni 2026, 2027 e a decorrere dall'anno 2028, degli importi ivi indicati. Si tratta delle spese di titolo I ovvero le spese correnti. Fatte salve le ordinarie forme di flessibilità di bilancio previste dall'articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, le predette riduzioni possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa anche tra programmi diversi nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse risparmiate dai Ministeri sono complessivamente pari a 354,9 milioni di euro per il 2026, 283,9 milioni di euro per il 2027 e 1.139,9 milioni di euro a decorrere dal 2028. Per le medesime finalità, la Presidenza del Consiglio dei ministri versa all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Rinviando per il dettaglio all'allegato VI, le riduzioni per i singoli ministeri sono sintetizzate dalla seguente tabella:

⁵⁵ Sul punto si ricorda che l'articolo 18, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 68/2012 prevede che le regioni concorrano a coprire il relativo fabbisogno finanziario con risorse proprie in misura pari ad almeno il 40 per cento dell'assegnazione relativa al fondo integrativo statale.

<i>Importi in milioni di euro</i>	2026		2027		2028	
MINISTERO	Riduzioni	<i>di cui predeterminat e per legge</i>	Riduzioni	<i>di cui predeterminat e per legge</i>	Riduzioni	<i>di cui predeterminat e per legge</i>
Economia e finanze	158,3	56,4	134,0	36,7	986,3	6,6
Imprese e <i>made in Italy</i> *	2,7	1,0	2,5	1,2	2,4	1,2
Lavoro e politiche sociali	5,4	3,5	6,4	4,2	6,6	4,2
Giustizia	7,6	0,4	8,7	0,4	9,1	0,6
Esteri e cooperazione internazionale	19,2	11,1	9,6	1,2	9,9	1,2
Istruzione e merito	16,0	3,7	17,5	4,0	19,7	6,0
Interno	11,7	1,5	12,2	1,5	12,1	1,3
Ambiente e sicurezza energetica	7,0	2,5	8,4	3,1	8,2	3,2
Infrastrutture e trasporti	20,4	9,9	21,3	10,8	21,7	10,7
Università e ricerca	10,7	5,5	11,7	5,7	12,4	6,6
Difesa	-	-	-	-	-	-
Agricoltura	7,8	0,4	8,6	0,5	8,4	0,4
Cultura	10,1	6,1	10,2	6,0	10,5	6,0
Salute	77,3	72,6	31,8	26,8	31,8	26,8
Turismo	0,8	0,2	0,8	0,2	0,8	0,2
TOTALE	354,9	174,8	283,9	102,3	1.139,9	74,9

Il comma 2 riduce le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri per gli anni 2026, 2027 e 2028 per gli importi indicati nell'allegato VII ed incrementa le dotazioni per gli anni 2029, 2030 e 2031, per gli importi indicati nell'allegato VIII alla presente legge. Si tratta delle spese di titolo II ovvero delle spese in conto capitale. Fatte salve le ordinarie forme di flessibilità di bilancio previste dall'articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, le predette variazioni contabili possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa anche tra programmi diversi nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse risparmiate dai Ministeri sono pari complessivamente a 1.851 milioni di euro per il 2026, 1.871,7 milioni di euro per il 2027 e 1.699,6 milioni di euro per il 2028.

Rinviano per il dettaglio all'allegato VII, le riduzioni complessive per ciascun Ministero sono quantificate come segue:

<i>Riduzioni, Titolo II (Conto capitale), Importi in milioni di euro</i>	2026		2027		2028	
MINISTERO	Riduzioni	<i>di cui predeterminate per legge</i>	Riduzioni	<i>di cui predeterminate per legge</i>	Riduzioni	<i>di cui predeterminate per legge</i>
Economia e finanze	297,8	160,6	325,1	178,2	347,7	207,2
Imprese e made in Italy	118,3	100,5	119,1	102,4	163,1	154,3
Lavoro e politiche sociali	1,1	-	1,1	-	1,1	-
Giustizia	32,9	23,7	32,3	23,1	10,3	1,1
Esteri e cooperazione internazionale	2,6	0,4	2,6	0,4	3,4	-
Istruzione e merito	125,5	62,6	207,7	144,9	233,9	161,6
Interno	170,0	89,6	274,1	193,0	132,5	94,1
Ambiente e sicurezza energetica	369,8	357,2	271,9	257,2	225,8	217,1
Infrastrutture e trasporti	504,5	433,4	449,0	365,3	349,0	265,0
Università e ricerca	16,3	16,2	16,4	16,4	18,3	18,3
Difesa	-	-	-	-	-	-
Agricoltura	68,4	67,6	31,3	30,7	31,2	28,0
Cultura	68,1	66,6	65,5	64,4	158,8	155,3
Salute	12,0	11,8	12,0	11,8	0,4	-
Turismo	63,9	63,6	63,7	63,6	24,2	23,8
TOTALE	1.851,0	1.453,8	1.871,7	1.451,2	1.699,6	1.325,6

Rinviando per il dettaglio all'allegato VIII, complessivamente i successivi incrementi per gli anni 2029, 2030 e 2031 sono elencati come segue:

<i>Incrementi, Titolo II (Conto capitale), Importi in euro</i>	2029		2030		2031	
MINISTERO	Incrementi	<i>di cui predeterminate per legge</i>	Incrementi	<i>di cui predeterminate per legge</i>	Incrementi	<i>di cui predeterminate per legge</i>
Economia e finanze	297,8	160,6	325,1	178,2	347,7	207,2
Imprese e made in Italy	118,3	100,5	119,1	102,4	163,1	154,3
Lavoro e politiche sociali	1,1	-	1,1	-	1,1	-
Giustizia	32,9	23,7	32,3	23,1	10,3	1,1
Esteri e cooperazione internazionale	2,6	0,4	2,6	0,4	3,4	-
Istruzione e merito	125,5	62,6	207,7	144,9	233,9	161,6
Interno	170,0	89,6	274,1	193,0	132,5	94,1
Ambiente e sicurezza energetica	369,8	357,2	271,9	257,2	225,8	217,1
Infrastrutture e trasporti	504,5	433,4	449,0	365,3	349,0	265,0
Università e ricerca	16,3	16,2	16,4	16,4	18,3	18,3
Difesa	-	-	-	-	-	-
Agricoltura	68,4	67,6	31,3	30,7	31,2	28,0
Cultura	68,1	66,6	65,5	64,4	158,8	155,3
Salute	12,0	11,8	12,0	11,8	0,4	-
Turismo	63,9	63,6	63,7	63,6	24,2	23,8
TOTALE	1.851,0	1.453,8	1.871,7	1.451,2	1.699,6	1.325,6

La RT si limita a descrivere il contenuto delle norme.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

<i>(milioni di euro)</i>												
Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
1	Versamento all'entrata del bilancio dello stato di risorse attualmente iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a titolo di contributo al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica	S	C				-50	-50	-50	-50	-50	-50
				50	50	50						

Inoltre, anche se con riferimento all'articolo 130 riporta i seguenti effetti, in realtà relativi alle norme in esame:

Co.	Descrizione		e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
					2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
1	Riduzione della spesa dei Ministeri	spesa corrente	S	C	-354,9	-283,9	-1.139,9	-354,9	-283,9	-1.139,9	-354,9	-283,9	-1.139,9
		spesa in conto capitale	S	K	-1.851,0	-1.871,7	-1.699,6	-948,4	-1.349,2	-1.642,8	-948,4	-1.349,2	-1.642,8

Al riguardo, si rammenta che i risparmi in oggetto si aggiungono a quanto già risultante dalla legislazione vigente, in particolare la legge di bilancio 2025-2027 ha stabilito per i Ministeri obiettivi di risparmio di spesa in termini di indebitamento netto, per l'importo complessivo di 300 milioni di euro per il 2025, 500 milioni di euro per il 2026 e 700 milioni di euro a decorrere dal 2027. Tanto premesso andrebbero forniti elementi informativi e di valutazione circa l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio fissati da disposizioni già vigenti.

Nell'ambito delle riduzioni complessive sono indicate nelle tabelle degli allegati VI, VII quelle predeterminate per legge ma né i medesimi allegati né la relazione tecnica, come per altro già accaduto in passato per analoghe disposizioni, forniscono indicazioni in merito ai fattori legislativi effettivamente incisi nell'ambito delle missioni e dei programmi interessati dalle riduzioni. Analogamente per gli incrementi indicati nell'allegato VIII sono indicati quelli predeterminati per legge senza ulteriori indicazioni. Andrebbero pertanto indicati a quali specifiche autorizzazioni legislative si faccia riferimento.

Sul comma 2, che consente rimodulazioni in termini di competenza e di cassa delle riduzioni di cui all'allegato VII e degli incrementi di cui all'allegato VIII, anche tra programmi diversi nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, si osserva che tale procedura non consente la conoscibilità da parte del Parlamento delle esatte dotazioni dei programmi che costituiscono l'unità di voto parlamentare, per cui andrebbe valutata la possibilità di un coinvolgimento parlamentare nella procedura di adozione dei suddetti decreti ministeriali e la loro pubblicazione in gazzetta ufficiale.

In relazione al prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, considerando un refuso il riferimento all'articolo 130 anziché alle norme in esame, si osserva che le riduzioni della spesa corrente hanno pari impatto sui tre saldi coerentemente con la dinamica di tali spese e che invece per le spese in conto capitale gli effetti sono attenuati soprattutto nel primo anno sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto, anche in questo caso in coerenza con la tipologia di spese. In ogni caso, sarebbero utili maggiori informazioni volte a ricostruire più nel dettaglio l'impatto differenziato delle spese in conto capitale.

Articolo 129, commi 3-15 ***(Norme di revisione e di razionalizzazione della spesa)***

Il comma 3 riduce l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 di 20 milioni di euro per l'anno 2027, 60 milioni di euro per l'anno 2028 e 90 milioni di

euro annui a decorrere dall'anno 2029. Si tratta del limite di spesa entro il quale, per i lavoratori cosiddetti precoci, il diritto al trattamento pensionistico anticipato è riconosciuto con un requisito contributivo ridotto.

Il comma 4 abroga l'articolo 49-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34. Si tratta di un incentivo contributivo per 12 mesi per coloro che dispongono erogazioni liberali per un importo non inferiore, nell'arco di un anno, a 10.000 euro in favore di istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado e che assumono, a conclusione del loro ciclo scolastico, giovani diplomati presso le medesime istituzioni scolastiche con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Per il riconoscimento dell'incentivo è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Il comma 5 riduce le dotazioni finanziarie iscritte sul capitolo 3845, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di 21,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, relativamente alle attività rese dall'anno 2025 (nell'ambito del programma "Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato" della missione di spesa "Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica"). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono rideterminati i compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale in misura tale da realizzare i risparmi di spesa di cui al primo periodo.

Il comma 6 prevede il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, per l'importo di 1.100 milioni di euro nell'anno 2026 e di 1.000 milioni di euro nell'anno 2027.

Il comma 7 riduce di 245,5 milioni di euro per l'anno 2026 il fondo di parte corrente per il rispetto della traiettoria di spesa netta italiana secondo le nuove regole della governance economica europea di cui all'articolo 1, comma 886, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Il comma 8 prevede l'accertamento dell'INPS, su richiesta del datore di lavoro, della permanenza dei requisiti sanitari per i quali sono riconosciuti i permessi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Per lo svolgimento di tali verifiche INPS può avvalersi, con specifiche convenzioni con oneri a carico delle singole amministrazioni, delle risorse umane e strumentali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni, delle aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale nonché dei medici della sanità militare. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'INPS, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

Il comma 9 prevede che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad inserire le informazioni relative all'evento fruito e al relativo danno causato nelle denunce mensili di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269. Ciò al fine di potenziare il sistema dei controlli sulla fruizione dei permessi di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, dei congedi straordinari di cui all'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, dei congedi parentali di cui agli articoli 32 e 33 del medesimo decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, nonché di quelli di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 22 maggio 2017, n. 81, spettanti ai lavoratori pubblici e privati.

Il comma 10 prevede che il regolare adempimento degli obblighi fiscali e contributivi da parte dei liberi professionisti che rendono prestazioni nei confronti delle amministrazioni pubbliche è condizione per il pagamento di compensi per attività professionale da parte delle medesime amministrazioni. A tal fine il libero professionista produce la predetta documentazione comprovante la regolarità fiscale e contributiva unitamente alla presentazione della fattura per le prestazioni rese.

Il comma 11 prevede che per gli interventi di ricerca, soccorso e salvataggio effettuati dal Corpo della Guardia di finanza è dovuta la corresponsione di un corrispettivo al Ministero dell'economia e delle finanze a carico di colui che ha determinato l'evento per il quale è stato effettuato l'intervento qualora l'evento sia imputabile a dolo o colpa grave dell'agente. Il corrispettivo è altresì dovuto in caso di richiesta di intervento immotivata o ingiustificata. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i corrispettivi dovuti, determinati, in relazione alle diverse voci di costo, su base

oraria o forfettaria in relazione ai costi del personale, dei mezzi, del carburante e delle attrezzature necessarie, nonché le necessarie disposizioni attuative ed applicative. L'aggiornamento delle tariffe è annualmente rideterminato sulla base degli indici ISTAT rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente (comma 12).

Il comma 13 dispone la nullità dell'atto unilaterale di rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare, cui consegue l'acquisto a titolo originario in capo allo Stato ai sensi dell'articolo 827 del codice civile, se allo stesso non è allegata la documentazione attestante la conformità del bene alla vigente normativa, ivi compresa quella urbanistica, ambientale, sismica. La disposizione di cui al comma 13 è applicabile nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (comma 14).

Il comma 15 riduce di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con imputazione alla quota diversa da quelle afferenti alle regioni e alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numeri 1) e 2), della medesima legge n. 178 del 2020.

La RT sul comma 3 prevede la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge n. 232 del 2016 per 20 milioni di euro per l'anno 2027, 60 milioni di euro per l'anno 2028 e per 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, che si rende possibile sulla base dell'attività di monitoraggio e le conseguenti valutazioni prospettiche in merito al relativo limite di spesa, senza compromissione del riconoscimento dei relativi benefici previsti dalla normativa vigente. Pertanto, dalla disposizione derivano economie in termini di minore spesa pensionistica pari a 20 milioni di euro per l'anno 2027, 60 milioni di euro per l'anno 2028 e per 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

Sul comma 4 dopo aver illustrato la norma afferma che l'abrogazione determina una minore spesa annua pari a 6 milioni di euro dall'anno 2026.

Sul comma 5 afferma che la disposizione prevede, in conseguenza del consolidamento delle procedure relative alla dichiarazione dei redditi precompilata, la riduzione delle risorse destinate annualmente a remunerare l'attività dei Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale, per un importo di 21,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, relativamente alle attività rese dall'anno 2025. Conseguentemente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono rideterminati i predetti compensi.

Sul comma 6 si limita a ribadire la norma e ad affermare che gli importi sono destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Sul comma 7 afferma che il fondo di cui all'articolo 1, comma 886, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 è stato istituito per la compensazione degli eventuali scostamenti dal percorso di spesa netta indicato nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029. Il fondo in questione, per effetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 887 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è stato alimentato in termini di solo indebitamento netto per un importo di 1.150 milioni di euro per l'anno 2026. Successivamente, in base a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2 del decreto-legge

23 aprile 2025, n. 55 convertito con modificazioni dalla legge 19 giugno 2025 n. 86, lo stesso fondo è stato incrementato per un importo di 245,5 milioni di euro per l'anno 2026 con corrispondenti effetti su tutti i saldi di finanza pubblica. Pertanto, dalla disposizione derivano effetti migliorativi per l'anno 2026 pari in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno a 245,5 milioni di euro e in termini di indebitamento netto pari a 1.395,5 milioni di euro.

Sul comma 8 ripete il contenuto della norma.

Sul comma 9 afferma che la norma dispone che al fine di potenziare il sistema dei controlli sulla fruizione dei permessi di cui all'articolo 33 della legge n. 104 del 1992, dei congedi straordinari e dei congedi parentali previsti dal decreto legislativo n. 151 del 2001 e dalla legge n. 81 del 2017, spettanti ai lavoratori pubblici e privati, le pubbliche amministrazioni siano tenute ad inserire le informazioni relative all'evento fruito e al relativo dante causa nelle denunce mensili. La **relazione illustrativa** aggiunge che si tratta dell'obbligo di inserire, nel flusso mensile di trasmissione dei dati retributivi e contributivi dei dipendenti presenti nelle denunce UNIFORMS (ListaPosPA) verso l'INPS, le informazioni relative ai permessi di cui all'articolo 33 della legge n. 104 del 1992 fruiti dai lavoratori per assistere familiari disabili in situazione di gravità, ai congedi straordinari di cui all'articolo 42, commi 5 e seguenti, del decreto legislativo n. 151 del 2001, ai congedi parentali di cui agli articoli 32 e 33 del medesimo decreto legislativo n. 151 del 2001, nonché di quelli di cui all'articolo 8, commi da 4 a 7, della legge n. 81 del 2017, spettanti ai lavoratori iscritti in gestione separata in presenza di determinate condizioni. In particolare, dall'entrata in vigore della legge i datori di lavoro pubblici dovranno comunicare obbligatoriamente, nel flusso già in uso, l'informazione ulteriore del dante causa, ossia la persona con disabilità grave o del bambino che si assiste. Tale adempimento è necessario per permettere il controllo del limite massimo complessivo di utilizzo e di spesa per i permessi di cui alla legge n. 104 del 1992, i congedi parentali nonché per verificare che non si eludano previsioni che vietano la contemporanea fruizione nello stesso periodo da parte di entrambi i familiari, della medesima prestazione (ad esempio, il congedo straordinario per lo stesso disabile).

Sul comma 10 ripete il contenuto della norma.

Sui commi 11 e 12 dopo aver descritto le norme afferma che le relative entrate che prudenzialmente non vengono colte restano acquisite ai saldi di finanza pubblica.

Sul comma 13, afferma che la norma, tenuto conto di quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la pronuncia n. 23093 dell'11 agosto 2025, è volta a contenere gli effetti negativi per la finanza pubblica derivanti dal trasferimento allo Stato di beni immobili privi di valore commerciale o fatiscenti o abusivi oppure situati in zone pericolose o degradate o a rischio idrogeologico e i possibili costi per la manutenzione straordinaria oppure per l'abbattimento, che in situazioni di urgenza potrebbero gravare anche sui comuni.

Sul comma 14 ripete il contenuto della norma.

Sul comma 15 dopo aver descritto la norma afferma che l'autorizzazione di spesa che viene ridotta presenta, sulle predette annualità, adeguate disponibilità.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
3	Riduzione delle risorse stanziare per l'anticipo del pensionamento, di cui all'art. 1, c. 203, della L. 232/2016	S	C		-20,0	-60,0		-20,0	-60,0		-20,0	-60,0
4	Abrogazione degli incentivi sotto forma di parziale esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro finalizzati a favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, di cui all'art. 49-bis del D.L. 34/2019	S	C	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
5	Rideterminazione dei compensi spettanti ai Centri Autorizzati di Assistenza fiscale (CAF)	S	C	-21,6	-21,6	-21,6	-21,6	-21,6	-21,6	-21,6	-21,6	-21,6
6	Versamento in entrata dei residui FSC 2021-2027, di cui all'art. 1, c. 177, della L. 178/2020	E	EXT	1.100,0	1.000,0							
		S	K				-1.100,0	-1.000,0		-1.100,0	-1.000,0	
7	Utilizzo Fondo di parte corrente per la compensazione degli eventuali scostamenti dal percorso della spesa netta indicato nel PSBMT, di cui al c. 886 della L. 207/2024	S	C	-245,5			-245,5			-1.395,5		
15	Riduzione del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'art. 1, c. 177, della L. 178/2020	S	K	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0

Al riguardo, sul comma 3 si prende atto che la riduzione è operata a seguito di attività di monitoraggio, tuttavia la RT non fornisce i dati di tale monitoraggio.

Sul comma 6 che prevede il versamento al bilancio dello Stato per l'importi di 1.100 milioni di euro nell'anno 2026 e di 1.000 milioni di euro nell'anno 2027, delle somme iscritte in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia ed elle finanze del fondo per lo sviluppo e la coesione, si segnala che la tabella del MEF al relativo fondo (cap. 8000) non reca variazioni negli importi dei residui per effetto della

sezione I, come invece dovrebbe risultare alla luce della norma in esame. Inoltre, andrebbero chiarite le ragioni dell'iscrizione di tali somme tra i residui e andrebbe escluso che corrispondano ad obbligazioni giuridicamente perfezionate. Si ricorda che ai sensi dell'art. 10, co. 10 del D.L. n. 98 del 2011, le risorse del Fondo per sviluppo e la coesione (allora denominato Fondo per le aree sottoutilizzate) iscritte in conto residui e non impegnate al termine dell'esercizio continuano ad essere conservate in conto residui anche nell'esercizio successivo (esclusione della perenzione amministrativa).

Sul comma 7, posto che si riduce il fondo istituito per la compensazione degli eventuali scostamenti dal percorso di spesa netta e che la RT si limita ad illustrarne l'evoluzione normativa, andrebbero illustrati gli scostamenti in esame e le loro ragioni.

Nulla da osservare sui commi 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 alla luce dei chiarimenti forniti in RT.

Articolo 130 ***(Piani di analisi e valutazione della spesa)***

Il comma 1 impone a ciascun Ministero di realizzare, nell'ambito di Piani di analisi e valutazione della spesa, entro il 30 giugno 2026, la valutazione di una politica di propria competenza.

Secondo il comma 2 per ciascuna area di spesa oggetto di analisi, il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle evidenze prodotte dalle attività di valutazione e delle informazioni fornite dai Ministri competenti, informa periodicamente il Consiglio dei ministri, anche al fine di valutare specifici interventi per il successivo disegno di legge di bilancio.

Per le attività previste dal presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al coordinamento e al monitoraggio delle attività, fornisce indicazioni metodologiche e assicura il necessario supporto tecnico ai Ministeri (comma 3).

La RT afferma che la disposizione, in linea con quanto previsto dall'appendice VI del Piano strutturale di bilancio di medio termine, dispone la realizzazione da parte di ciascun Ministero, entro il 30 giugno 2026, di Piani di analisi e valutazione della spesa. Tali Piani sono volti a migliorare la capacità di programmazione finanziaria, l'efficace gestione delle risorse pubbliche, il monitoraggio e la valutazione della spesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce periodicamente al Consiglio dei ministri sugli esiti delle valutazioni, anche ai fini di individuare specifici interventi nel successivo disegno di legge di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato provvede al coordinamento, al monitoraggio e al supporto tecnico alle amministrazioni coinvolte.

Le attività previste non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto realizzate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme effetti che in realtà sono relativi all'articolo 129, commi 1-2 e sono stati lì riportati.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 131

(Disposizioni per il controllo della spesa del Fondo per lo sviluppo e la coesione)

Il comma 1 stabilisce che, ferme restando le dotazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione, previste a legislazione vigente, in termini di competenza e residui, i trasferimenti di cassa a valere sul predetto Fondo a favore della contabilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5, della legge 16 aprile 1987, n. 183, possono essere disposti, con riferimento alle programmazioni 2021-2027 e precedenti, entro l'importo di 7.134 milioni di euro per l'anno 2026, 8.684 milioni di euro per l'anno 2027, 8.954 milioni di euro per l'anno 2028, 8.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2034, 8.000 milioni di euro per l'anno 2035, 3.300 milioni per l'anno 2036, 2.300 milioni di euro per l'anno 2037, 1.700 milioni di euro per l'anno 2038 e 835 milioni di euro per l'anno 2039.

Il comma 2 prevede che, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato procedano, in collaborazione con le Amministrazioni assegnatarie delle risorse e anche sulla base dei dati di monitoraggio tratti dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, alla ricognizione dei profili finanziari annuali di cassa relativi alle assegnazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020 e dei precedenti cicli di programmazione, tenendo conto delle assegnazioni e dei trasferimenti già disposti sulla contabilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. La ricognizione è effettuata, altresì, in relazione ai programmi di spesa a valere sulla dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021 – 2027.

Il comma 3 dispone che sulla base degli esiti della predetta ricognizione, il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sottoponga all'approvazione del Comitato per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), nei limiti di quanto indicato al comma 1 e tenendo conto delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, l'imputazione annuale di cassa alle assegnazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodi di programmazione 2021-2027, 2014-2020 e dei precedenti cicli di programmazione, ivi compresi quelle previste da specifiche disposizioni di legge.

Il comma 4 prevede che il Comitato per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), ai fini delle assegnazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione per gli interventi del periodo di programmazione 2021-2027, comprese quelle previste da disposizioni da legge, approvi i correlati cronoprogrammi dei pagamenti nei limiti delle disponibilità annuali di cassa di cui al comma 1.

Il comma 5 consente la modifica del cronoprogramma degli Accordi di coesione, di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nei limiti delle disponibilità annuali di cassa di cui al comma 1.

Il comma 6 attribuisce al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per la politica di coesione e per gli investimenti pubblici la facoltà di avvalersi del supporto tecnico di SOGEI - Società generale di informatica S.p.A., mediante la stipula di apposite convenzioni, al fine dell'adeguamento dei sistemi informatici già in uso presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per la politica di coesione e per gli investimenti pubblici, necessario ai fini dell'attuazione del presente articolo e per le rilevazioni richieste nell'ambito della nuova *governance* economica europea. Le predette convenzioni possono prevedere meccanismi semplificati per l'adeguamento dei rispettivi massimali qualora per le attività previste concorrano risorse nazionali ed europee della politica di coesione. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e 1 milione di euro annui a decorrere dal 2029.

La RT afferma che al fine di garantire che le modalità di gestione finanziaria del Fondo sviluppo e coesione siano coerenti con le regole della nuova *governance* europea, il comma 1 stabilisce il limite ai trasferimenti di cassa a valere sui cicli di programmazione 2021-2027 e precedenti. Tale limite è fissato in 7.134 milioni di euro per l'anno 2026, 8.684 milioni di euro per l'anno 2027, 8.954 milioni di euro per l'anno 2028, 8.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2034, 8.000 milioni di euro per l'anno 2035, 3.300 milioni per l'anno 2036, 2.300 milioni di euro per l'anno 2037, 1.700 milioni di euro per l'anno 2038 e 835 milioni di euro per l'anno 2039. A tal fine, il pertinente capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è stato integrato a legislazione vigente, in termini di sola cassa, assicurando un valore complessivo di cassa corrispondente alla massa spendibile (somma della competenza e dei residui presunti calcolati da sistema) del predetto capitolo di spesa.

La RT specifica che il limite indicato nella norma è specificamente riferito all'attuazione delle politiche finanziate dal Fondo sviluppo e coesione ed è, quindi, al netto delle risorse disponibili sul capitolo di bilancio già vincolate all'attuazione di specifiche disposizioni di legge (quali l'articolo 1, comma 8, lettere *h*) e *i*) del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 e l'articolo 12, comma 6, del decreto-legge maggio 2025 n. 65 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101) o a esigenze diverse dalle citate politiche. La gestione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione sulla contabilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5, della legge 16 aprile 1987, n. 183, sarà operata nel rispetto dei limiti di cassa fissati dalla disposizione e dei corrispondenti effetti scontati sui saldi di finanza pubblica.

I successivi commi 2 e 3 disciplinano la procedura per la ricognizione dei profili finanziari annuali di cassa relativi alle assegnazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020 e dei precedenti cicli di programmazione, al fine di renderli coerenti con i limiti di cassa stabiliti al comma 1.

Inoltre, al comma 4, il rispetto del limite ai trasferimenti di cassa è altresì esteso alle future assegnazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione per gli interventi del periodo di programmazione 2021-2027, comprese quelle previste da disposizioni da legge, impegnando il Cipess – nella sua attività deliberativa – a tenerne conto, esplicitando i correlati cronoprogrammi dei pagamenti.

Analogamente, ai sensi del comma 5, viene ricondotta al rispetto del vincolo della cassa di cui al comma 1 anche la procedura amministrativa di riprogrammazione dei cronoprogrammi degli Accordi di coesione di cui all'articolo 1, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge n. 124 del 2023.

Per agevolare la ricognizione di cui al comma 2 e la verifica del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 1, il comma 6 prevede uno stanziamento di bilancio, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e 1 milione di euro annui a decorrere dal 2029, per i necessari adeguamenti dei

sistemi informatici già in uso presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per la politica di coesione e per gli investimenti pubblici. In particolare, l'importo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026-2028 sarà destinato a spese relative all'implementazione, l'estensione e lo sviluppo dei sistemi informatici, mentre l'importo di 1 milione di euro a decorrere dal 2027 sarà destinato alle spese relative all'attività di gestione corrente dell'infrastruttura.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione		e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
					2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
6	Adeguamento dei sistemi informatici già in uso presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato	conto capitale	S	K	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
		spesa corrente	S	C		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0

Al riguardo, nel prendere atto dei limiti ai trasferimenti di cassa a valere sui cicli di programmazione 2021-2027 e precedenti, mediante l'integrazione a legislazione vigente, in termini di sola cassa, del capitolo di bilancio dello stato di previsione del MEF (Cap. 8000 - Fondo per lo sviluppo e la coesione), assicurando un valore complessivo di cassa corrispondente alla massa spendibile (somma della competenza e dei residui presunti calcolati da sistema) del predetto capitolo di spesa, sembrerebbe opportuno, al fine di migliorare la comprensione degli importi iscritti nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, indicare in dettaglio le varie componenti di risorse presenti sul Fondo stesso. Infatti, la RT chiarisce che il limite indicato nella norma è specificamente riferito all'attuazione delle politiche finanziate dal Fondo sviluppo e coesione ed è, quindi, al netto delle risorse disponibili sul capitolo di bilancio già vincolate all'attuazione di specifiche disposizioni di legge o "a esigenze diverse dalle citate politiche" senza però indicare gli importi dei singoli addendi. Sul punto si rammenta che gli stanziamenti di cassa previsti dal presente disegno di legge di bilancio a legislazione vigente sul capitolo 8000 – Fondo per lo sviluppo e la coesione reca i seguenti importi complessivi per il triennio 2026-2028: 12.473.674.000 € per l'anno 2026, 10.881.829.000 € per l'anno 2027 e 8.964.524.000 € per l'anno 2028. Pertanto, considerato che il limite ai trasferimenti di cassa rispetto alla dotazione del capitolo di cassa è più basso di 5.339 milioni per il 2026, di 2.197 milioni per il 2027, di 10 milioni per il 2028, andrebbe chiarito l'effetto finanziario in termini di cassa della norma in esame che peraltro dovrebbe determinare minori oneri in termini di fabbisogno che tuttavia non risultano evidenziati nel prospetto finanziario.

Inoltre, dato che la RT motiva la norma con la coerenza con le regole della nuova *governance* europea, andrebbero fornite maggiori informazioni su tali aspetti.

Con riferimento agli stanziamenti previsti per l'adeguamento dei sistemi informatici già in uso presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pur se la norma si configura entro un tetto di spesa, andrebbero fornite ulteriori informazioni, al fine di poter valutare l'idoneità degli stanziamenti previsti per far fronte ai necessari adeguamenti dei sistemi informatici e alla successiva gestione corrente dell'infrastruttura.

CAPO II FONDI

Articolo 132

(Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi di parte corrente e di conto capitale e Fondo per il potenziamento delle finalità istituzionali delle amministrazioni dello Stato)

Il comma 1 determina gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 2026, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, nelle misure indicate dalle tabelle A e B allegate al presente provvedimento.

Il comma 2 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire di parte corrente con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, destinato al potenziamento delle finalità istituzionali delle amministrazioni dello Stato.

La RT ribadisce il contenuto della norma.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

<i>(milioni di euro)</i>												
Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
1	Incremento del Fondo speciale per il finanziamento dei provvedimenti legislativi di parte corrente (Tabella A)	S	C	211	191	181	211	191	181	211	191	181
	Incremento del Fondo speciale per il finanziamento dei provvedimenti legislativi di conto capitale (Tabella B)	S	K	12	30	30	12	30	30	12	30	30
2	Istituzione di un fondo destinato al potenziamento delle finalità istituzionali delle amministrazioni dello Stato	S	C	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 133 **(Fondo sociale per il clima)**

Il comma 1 prevede che le risorse erogate all'Italia dal bilancio dell'Unione europea per l'attuazione del Piano sociale per il clima di cui al Regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 affluiscano sul conto corrente di tesoreria denominato “Ministero del tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti CEE” per essere trasferite in favore del conto corrente di tesoreria denominato “Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del *Next Generation EU-Italia* - Contributi a fondo perduto” di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che, contestualmente, assume la denominazione “Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del *Next Generation EU-Italia* - Contributi a fondo perduto e altre risorse nazionali ed europee”. Sul medesimo conto corrente affluiscono le risorse del cofinanziamento nazionale del Piano sociale per il clima, alla cui assegnazione si provvede con le procedure di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.

Il comma 2 affida ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni a decorrere dalla decisione di approvazione del Piano da parte dell'Unione europea, l'assegnazione delle risorse del Piano sociale per il clima, sulla base di quanto previsto nella citata decisione formalmente notificata alle autorità italiane. La notifica di tale decisione e l'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di assegnazione delle relative risorse costituiscono la base giuridica di riferimento, per le amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti del Piano, per l'avvio delle relative procedure di attuazione, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, fino a concorrenza delle risorse assegnate. Alle eventuali rimodulazioni delle assegnazioni disposte ai sensi del presente comma, in favore delle amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti del Piano, si provvede con le modalità di cui all'articolo 4-*quater*, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32.

Il comma 3 stabilisce che, nei limiti delle rispettive assegnazioni disposte con il decreto di cui al comma 2, il Ministero dell'economia e delle finanze provveda al trasferimento, in favore delle singole amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti, delle risorse europee e di cofinanziamento nazionale relative al Piano sociale per il clima, mediante versamento sulle contabilità speciali alle stesse intestate per la gestione delle risorse del fondo *Next Generation EU* presso la tesoreria dello Stato.

Il comma 4 dispone che nelle more dell'acquisizione delle erogazioni da parte dell'Unione europea a valere sulla quota a carico del Fondo sociale per il clima di cui al Regolamento (UE) 2023/955, il Ministero dell'economia e delle finanze provveda ai trasferimenti a favore delle amministrazioni aventi diritto mediante l'utilizzo delle disponibilità di cassa del conto di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, rinominato “Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del *Next Generation EU* - Italia - Contributi a fondo perduto e altre risorse nazionali ed europee”. Al reintegro del predetto conto si provvede con le successive erogazioni dell'Unione europea a valere sulla quota a carico del citato Fondo sociale per il clima.

Il comma 5 prevede che le amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti del Piano sociale per il clima provvedano alle erogazioni in favore dei soggetti attuatori con le procedure di cui all'articolo 18-*quinquies* del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, e di cui al relativo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 dicembre 2024.

Il comma 6 stabilisce che le amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti del Piano sociale per il clima provvedano alla relativa attuazione conformemente al principio della sana gestione finanziaria, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa nazionale ed europea vigente, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica dei casi di frode, corruzione, conflitto di interessi e duplicazione dei finanziamenti, e realizzano i progetti nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi obiettivi intermedi e finali. Le attività di

monitoraggio, rendicontazione e controllo del Piano sociale e per il clima sono gestite attraverso il sistema informatico «ReGiS», di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Il comma 7 stabilisce le amministrazioni e gli organismi responsabili dell'attuazione sottopongono i relativi atti ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativi e contabili previsti dai rispettivi ordinamenti. Le funzioni di *audit* del Piano sociale per il clima sono svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), in posizione di indipendenza funzionale e organizzativa dalle strutture responsabili della gestione del Piano e avvalendosi, nello svolgimento delle funzioni di controllo relative alle misure e agli investimenti realizzati a livello territoriale, dell'ausilio delle Ragionerie territoriali dello Stato.

Il comma 8 dispone che le amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti del Piano sociale per il clima siano tenute a correggere le difformità e le irregolarità sanabili, rilevate nel corso dell'attuazione, provvedendo, nel caso di revoca dei finanziamenti disposti in favore dei soggetti attuatori, o dei beneficiari finali, al recupero degli importi non dovuti eventualmente già corrisposti.

Il comma 9 stabilisce che le risorse per l'attuazione del Piano sociale per il clima di cui al Regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 possano essere utilizzate per le finalità previste dai commi 282 e 283 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in materia di contrasto al disagio abitativo, dal comma 402 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per le iniziative del Piano casa Italia e dai commi dal 613 al 615 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per le iniziative rientranti nell'ambito del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile e per interventi in materia di povertà energetica per le famiglie vulnerabili.

La RT afferma che la norma introduce disposizioni volte a definire il quadro giuridico nazionale per la realizzazione delle misure e degli interventi previsti dal Piano sociale per il clima di cui al Regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023.

Dal punto di vista degli effetti finanziari, la RT evidenzia che la norma non determina oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

In particolare, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto si limitano a disciplinare il circuito finanziario del quadro nazionale per la realizzazione delle misure e degli interventi previsti dal Piano.

Le disposizioni di cui ai commi 6, 7, 8 definiscono gli obblighi in capo alle amministrazioni centrali titolari e agli organismi responsabili dell'attuazione in tema di controllo, prevedono che le attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo del Piano sono gestite attraverso il sistema informatico «ReGiS», e disciplinano le funzioni di audit del Piano sociale per il clima; all'attuazione delle stesse si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Infine, la disposizione di cui al comma 9 ha natura programmatica, limitandosi a individuare alcune finalità per l'utilizzo delle risorse del predetto Piano.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, si prende atto dei chiarimenti forniti dalla RT e, in particolare, che i commi da 1 a 5 non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si limitano a disciplinare il circuito finanziario del quadro nazionale per la realizzazione delle misure e degli interventi previsti dal Piano, e che gli obblighi in capo alle amministrazioni centrali titolari e agli organismi responsabili saranno svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Pertanto non si formulano osservazioni.

Articolo 134

(Disposizioni in materia di contenziosi europei e nazionali)

Il comma 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire con una dotazione di 2.200 milioni di euro per l'anno 2026 destinato a far fronte agli effetti finanziari derivanti da contenziosi nazionali ed europei.

La RT ripete il contenuto della norma.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
1	Istituzione di un fondo destinato a far fronte agli effetti finanziari derivanti da contenziosi nazionali ed europei	S	C	2.200			2.200			2.200		

Al riguardo, sarebbe necessario acquisire informazioni circa i contenziosi nazionali ed europei cui è destinato il fondo e delucidazioni sui criteri di stima adottati nella quantificazione.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEGLI EFFETTI FINANZIARI

(milioni di euro)

art.	co.	lett.	descrizione	E/S	nat.	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
2	1		Riduzione dal 35% al 33% della seconda aliquota IRPEF, di cui all'art. 11, c. 1, lett. b), del T.U.I.R. D.P.R. 917/1986 - IRPEF	E	T	-2.869,0	-2.962,5	-2.962,5	-2.869,0	-2.962,5	-2.962,5	-2.869,0	-2.962,5	-2.962,5
2	1		Riduzione dal 35% al 33% della seconda aliquota IRPEF, di cui all'art. 11, c. 1, lett. b), del T.U.I.R. D.P.R. 917/1986 - addizionale regionale	E	T					-2,5	-2,5		-2,5	-2,5
2	1		Riduzione dal 35% al 33% della seconda aliquota IRPEF, di cui all'art. 11, c. 1, lett. b), del T.U.I.R. D.P.R. 917/1986 - addizionale regionale	S	C		2,5	2,5						
2	1		Riduzione dal 35% al 33% della seconda aliquota IRPEF, di cui all'art. 11, c. 1, lett. b), del T.U.I.R. D.P.R. 917/1986 - addizionale comunale	E	T					-1,4	-1,0		-1,4	-1,0
2	1		Riduzione dal 35% al 33% della seconda aliquota IRPEF, di cui all'art. 11, c. 1, lett. b), del T.U.I.R. D.P.R. 917/1986 - addizionale comunale	S	C		1,4	1,0						
2	1		Riduzione dal 35% al 33% della seconda aliquota IRPEF, di cui all'art. 11, c. 1, lett. b), del T.U.I.R. D.P.R. 917/1986 - TFR	E	T	-31,7	-31,7	-31,7	-31,7	-31,7	-31,7	-31,7	-31,7	-31,7
2	2		Sterilizzazione degli effetti della riduzione dal 35% al 33% della seconda aliquota IRPEF, di cui all'art. 11, c. 1, del T.U.I.R. D.P.R. 917/1986, tramite abbassamento limite alla detrazione fiscale per redditi superiori a 200 mila euro	E	T		22,1	12,6		22,1	12,6		22,1	12,6
3	2		Incremento Fondo per l'acquisto dei beni alimentari di prima necessità, di cui all'art. 1, c. 450, della L. 197/2022 (Carta "Dedicata a te")	S	C	500,0	500,0		500,0	500,0		500,0	500,0	
4	1		Imposta sostitutiva al 5% sugli incrementi retributivi legati a contratti conclusi nel 2025 o nel 2026, per lavoratori dipendenti con reddito inferiore a 28.000 euro - addizionale regionale	E	T					-39,6			-39,6	
4	1		Imposta sostitutiva al 5% sugli incrementi retributivi legati a contratti conclusi nel 2025 o nel 2026, per lavoratori dipendenti con reddito inferiore a 28.000 euro - addizionale regionale	S	C		39,6							
4	1		Imposta sostitutiva al 5% sugli incrementi retributivi legati a contratti conclusi nel 2025 o nel 2026, per lavoratori dipendenti con reddito inferiore a 28.000 euro - addizionale comunale	E	T					-19,5	4,5		-19,5	4,5
4	1		Imposta sostitutiva al 5% sugli incrementi retributivi legati a contratti conclusi nel 2025 o nel 2026, per lavoratori dipendenti con reddito inferiore a 28.000 euro - addizionale comunale	S	C		19,5	-4,5						
4	1		Imposta sostitutiva al 5% sugli incrementi retributivi legati a contratti conclusi nel 2025 o nel 2026, per lavoratori dipendenti con reddito inferiore a 28.000 euro - imposta sostitutiva	E	T	113,1			113,1			113,1		
4	1		Imposta sostitutiva al 5% sugli incrementi retributivi legati a contratti conclusi nel 2025 o nel 2026, per lavoratori dipendenti con reddito inferiore a 28.000 euro - IRPEF	E	T	-533,4			-533,4			-533,4		
4	3		Ulteriore riduzione aliquota sostitutiva dei premi di produttività dal 5% all'1%, con elevazione del massimale a 5.000€, di cui all'art. 1, c. 182, della L. 208/2015 - IRPEF	E	T	-165,0	-165,0		-165,0	-165,0		-165,0	-165,0	
4	3		Ulteriore riduzione aliquota sostitutiva dei premi di produttività dal 5% all'1%, con elevazione del massimale a 5.000€, di cui all'art. 1, c. 182, della L. 208/2015 - addizionale regionale	E	T					-7,2	-7,2		-7,2	-7,2

art.	co.	lett.	descrizione	E/S	nat.	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
4	3		Ulteriore riduzione aliquota sostitutiva dei premi di produttività dal 5% all'1%, con elevazione del massimale a 5.000€, di cui all'art. 1, c. 182, della L. 208/2015 - addizionale regionale	S	C		7,2	7,2						
4	3		Ulteriore riduzione aliquota sostitutiva dei premi di produttività dal 5% all'1%, con elevazione del massimale a 5.000€, di cui all'art. 1, c. 182, della L. 208/2015 - addizionale comunale	E	T					-3,6	-2,7		-3,6	-2,7
4	3		Ulteriore riduzione aliquota sostitutiva dei premi di produttività dal 5% all'1%, con elevazione del massimale a 5.000€, di cui all'art. 1, c. 182, della L. 208/2015 - addizionale comunale	S	C		3,6	2,7						
4	3		Ulteriore riduzione aliquota sostitutiva dei premi di produttività dal 5% all'1%, con elevazione del massimale a 5.000€, di cui all'art. 1, c. 182, della L. 208/2015 - imposta sostitutiva	E	T	-126,7	-126,7		-126,7	-126,7		-126,7	-126,7	
4	4		Imposizione agevolata al 15% sulle indennità di turno e delle retribuzioni per lavoro svolto in orari notturni o festivi corrisposte nel 2026 ai lavoratori dipendenti con reddito inferiore a 40.000 euro, entro un massimo di 1.500 euro - IRPEF	E	T	-1.052,3			-1.052,3			-1.052,3		
4	4		Imposizione agevolata al 15% sulle indennità di turno e delle retribuzioni per lavoro svolto in orari notturni o festivi corrisposte nel 2026 ai lavoratori dipendenti con reddito inferiore a 40.000 euro, entro un massimo di 1.500 euro - addizionale comunale	E	T					-31,3	7,2		-31,3	7,2
4	4		Imposizione agevolata al 15% sulle indennità di turno e delle retribuzioni per lavoro svolto in orari notturni o festivi corrisposte nel 2026 ai lavoratori dipendenti con reddito inferiore a 40.000 euro, entro un massimo di 1.500 euro - addizionale comunale	S	C		31,3	-7,2						
4	4		Imposizione agevolata al 15% sulle indennità di turno e delle retribuzioni per lavoro svolto in orari notturni o festivi corrisposte nel 2026 ai lavoratori dipendenti con reddito inferiore a 40.000 euro, entro un massimo di 1.500 euro - imposta sostitutiva	E	T	517,5			517,5			517,5		
4	4		Imposizione agevolata al 15% sulle indennità di turno e delle retribuzioni per lavoro svolto in orari notturni o festivi corrisposte nel 2026 ai lavoratori dipendenti con reddito inferiore a 40.000 euro, entro un massimo di 1.500 euro - addizionale regionale	E	T					-62,1			-62,1	
4	4		Imposizione agevolata al 15% sulle indennità di turno e delle retribuzioni per lavoro svolto in orari notturni o festivi corrisposte nel 2026 ai lavoratori dipendenti con reddito inferiore a 40.000 euro, entro un massimo di 1.500 euro - addizionale regionale	S	C		62,1							
5	1		Modifica alla disciplina fiscale delle prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica, di cui all'art. 51, c. 2, lett. c), del T.U.I.R., D.P.R. 917/1986 - IRPEF	E	T	-27,3	-27,3	-27,3	-27,3	-27,3	-27,3	-27,3	-27,3	-27,3
5	1		Modifica alla disciplina fiscale delle prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica, di cui all'art. 51, c. 2, lett. c), del T.U.I.R., D.P.R. 917/1986 - addizionale regionale	E	T					-1,6	-1,6		-1,6	-1,6
5	1		Modifica alla disciplina fiscale delle prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica, di cui all'art. 51, c. 2, lett. c), del T.U.I.R., D.P.R. 917/1986 - addizionale regionale	S	C		1,6	1,6						
5	1		Modifica alla disciplina fiscale delle prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica, di cui all'art. 51, c. 2, lett. c), del T.U.I.R., D.P.R. 917/1986 - addizionale comunale	E	T					-0,8	-0,6		-0,8	-0,6
5	1		Modifica alla disciplina fiscale delle prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica, di cui all'art. 51, c. 2, lett. c), del T.U.I.R., D.P.R. 917/1986 - addizionale comunale	S	C		0,8	0,6						
6	1		Proroga al 2026 dell'esenzione della somma dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali ai fini IRPEF, totale fino a 10.000 euro e al 50% tra 10.000 e 15.000 euro - IRPEF	E	T		-210,0	90,0		-210,0	90,0		-210,0	90,0

art.	co.	lett.	descrizione	E/S	nat.	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
6	1		Proroga al 2026 dell'esenzione della somma dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali ai fini IRPEF, totale fino a 10.000 euro e al 50% tra 10.000 e 15.000 euro - addizionale regionale	E	T					-8,4			-8,4	
6	1		Proroga al 2026 dell'esenzione della somma dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali ai fini IRPEF, totale fino a 10.000 euro e al 50% tra 10.000 e 15.000 euro - addizionale regionale	S	C		8,4							
6	1		Proroga al 2026 dell'esenzione della somma dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali ai fini IRPEF, totale fino a 10.000 euro e al 50% tra 10.000 e 15.000 euro - addizionale comunale	E	T					-4,0	0,9		-4,0	0,9
6	1		Proroga al 2026 dell'esenzione della somma dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali ai fini IRPEF, totale fino a 10.000 euro e al 50% tra 10.000 e 15.000 euro - addizionale comunale	S	C		4,0	-0,9						
7	1		Incremento aliquota cedolare secca dal 21% al 26% sulla prima abitazione locata tramite intermediari, di cui all'art. 4, c. 5, del D.L. 50/2017	E	T	-47,8	138,3	102,4	-47,8	138,3	102,4	-47,8	138,3	102,4
8	1		Trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario in favore dei lavoratori del comparto del turismo per il 2026	S	C	17,0			17,0			17,0		
9	1	a)	Proroga al 31/12/2026 delle detrazioni per gli interventi di efficientamento energetico, di cui all'art. 14, c.3- <i>quinquies</i> , del D.L. 63/2013 - IRPEF	E	T	-12,6	-134,6	-84,1	-12,6	-134,6	-84,1	-12,6	-134,6	-84,1
9	1	a)	Proroga al 31/12/2026 delle detrazioni per gli interventi di efficientamento energetico, di cui all'art. 14, c.3- <i>quinquies</i> , del D.L. 63/2013 - IRPEF/IRES	E	T		97,3	-41,7		97,3	-41,7		97,3	-41,7
9	1	a)	Proroga al 31/12/2026 delle detrazioni per gli interventi di efficientamento energetico, di cui all'art. 14, c.3- <i>quinquies</i> , del D.L. 63/2013 - IRAP	E	T					8,1	-3,5		8,1	-3,5
9	1	a)	Proroga al 31/12/2026 delle detrazioni per gli interventi di efficientamento energetico, di cui all'art. 14, c.3- <i>quinquies</i> , del D.L. 63/2013 - IRAP	S	C		-8,1	3,5						
9	1	a)	Proroga al 31/12/2026 delle detrazioni per gli interventi di efficientamento energetico, di cui all'art. 14, c.3- <i>quinquies</i> , del D.L. 63/2013 - IVA	E	T	23,2			23,2			23,2		
9	1	b.1)	Proroga al 31/12/2026 delle detrazioni per gli interventi di recupero edilizio di cui all'art. 16, c.1, del D.L. 63/2013 - IRPEF	E	T	-53,2	-567,2	-354,5	-53,2	-567,2	-354,5	-53,2	-567,2	-354,5
9	1	b.1)	Proroga al 31/12/2026 delle detrazioni per gli interventi di recupero edilizio di cui all'art. 16, c.1, del D.L. 63/2013 - IRPEF/IRES	E	T		192,4	-82,5		192,4	-82,5		192,4	-82,5
9	1	b.1)	Proroga al 31/12/2026 delle detrazioni per gli interventi di recupero edilizio di cui all'art. 16, c.1, del D.L. 63/2013 - IRAP	E	T					16,0	-6,9		16,0	-6,9
9	1	b.1)	Proroga al 31/12/2026 delle detrazioni per gli interventi di recupero edilizio di cui all'art. 16, c.1, del D.L. 63/2013 - IRAP	S	C		-16,0	6,9						
9	1	b.1)	Proroga al 31/12/2026 delle detrazioni per gli interventi di recupero edilizio di cui all'art. 16, c.1, del D.L. 63/2013 - IVA	E	T	45,8			45,8			45,8		
9	1	b.2)	Proroga al 31/12/2026 delle detrazioni per le misure anti-sismiche, di cui all'art. 16, c.1- <i>septies</i> .1, del D.L. 63/2013 - IRPEF/IRES	E	T		10,4	-4,4		10,4	-4,4		10,4	-4,4
9	1	b.2)	Proroga al 31/12/2026 delle detrazioni per le misure anti-sismiche, di cui all'art. 16, c.1- <i>septies</i> .1, del D.L. 63/2013 - IRAP	E	T					0,9	-0,4		0,9	-0,4

art.	co.	lett.	descrizione	E/S	nat.	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
9	1	b.2)	Proroga al 31/12/2026 delle detrazioni per le misure anti-sismiche, di cui all'art. 16, c.1-septies.1, del D.L. 63/2013 - IRAP	S	C		-0,9	0,4						
9	1	b.2)	Proroga al 31/12/2026 delle detrazioni per le misure anti-sismiche, di cui all'art. 16, c.1-septies.1, del D.L. 63/2013 - IVA	E	T	2,5			2,5			2,5		
9	1	b.2)	Proroga al 31/12/2026 delle detrazioni per le misure anti-sismiche, di cui all'art. 16, c.1-septies.1, del D.L. 63/2013 - IRPEF	E	T	-1,3	-14,3	-9,0	-1,3	-14,3	-9,0	-1,3	-14,3	-9,0
9	1	b.3)	Proroga per il 2026 della detrazione al 50%, fino a 5.000 euro, da suddividere in 10 quote annuali di pari importo, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, di cui all'art. 16, c.2, del D.L. 63/2013 (Bonus mobili) - IRPEF	E	T	-7,8	-83,2	-52,0	-7,8	-83,2	-52,0	-7,8	-83,2	-52,0
9	1	b.3)	Proroga per il 2026 della detrazione al 50%, fino a 5.000 euro, da suddividere in 10 quote annuali di pari importo, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, di cui all'art. 16, c.2, del D.L. 63/2013 (Bonus mobili) - IRPEF/IRES	E	T		17,9	-7,7		17,9	-7,7		17,9	-7,7
9	1	b.3)	Proroga per il 2026 della detrazione al 50%, fino a 5.000 euro, da suddividere in 10 quote annuali di pari importo, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, di cui all'art. 16, c.2, del D.L. 63/2013 (Bonus mobili) - IRAP	E	T					1,5	-0,6		1,5	-0,6
9	1	b.3)	Proroga per il 2026 della detrazione al 50%, fino a 5.000 euro, da suddividere in 10 quote annuali di pari importo, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, di cui all'art. 16, c.2, del D.L. 63/2013 (Bonus mobili) - IRAP	S	C		-1,5	0,6						
9	1	b.3)	Proroga per il 2026 della detrazione al 50%, fino a 5.000 euro, da suddividere in 10 quote annuali di pari importo, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, di cui all'art. 16, c.2, del D.L. 63/2013 (Bonus mobili) - IVA	E	T	18,8			18,8			18,8		
10	1		Adeguamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, c. 154, della L.190/2014 - quota del 5 per mille	S	C	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
11	1	a)	Incremento dell'imposta sui redditi esteri dei soggetti che trasferiscono la residenza in Italia (aumento base imponibile forfetario da 200.000 a 300.000 euro annui), di cui all'art. 24-bis, c. 2, lett. c), del T.U.I.R. D.P.R. 917/1986	E	T		13,0	13,0		13,0	13,0		13,0	13,0
11	1	b)	Incremento dell'imposta sui redditi esteri dei soggetti che trasferiscono la residenza in Italia (aumento base imponibile forfetario da 25.000 a 50.000 annui per i familiari), di cui all'art. 24-bis, c. 2, lett. c), del T.U.I.R. D.P.R. 917/1986	E	T		1,5	1,5		1,5	1,5		1,5	1,5
12	1		Proroga per il 2026 dell'innalzamento del limite di accesso reddituale alla Flat tax da 30.000 a 35.000 euro, di cui all'art. 1, c. 12, della L. 207/2024 - IRPEF	E	T	-68,2	-188,9	80,9	-68,2	-188,9	80,9	-68,2	-188,9	80,9
12	1		Proroga per il 2026 dell'innalzamento del limite di accesso reddituale alla Flat tax da 30.000 a 35.000 euro, di cui all'art. 1, c. 12, della L. 207/2024 - addizionale regionale	E	T					-10,5			-10,5	
12	1		Proroga per il 2026 dell'innalzamento del limite di accesso reddituale alla Flat tax da 30.000 a 35.000 euro, di cui all'art. 1, c. 12, della L. 207/2024 - addizionale regionale	S	C		10,5							
12	1		Proroga per il 2026 dell'innalzamento del limite di accesso reddituale alla Flat tax da 30.000 a 35.000 euro, di cui all'art. 1, c. 12, della L. 207/2024 - addizionale comunale	E	T					-5,2	1,2		-5,2	1,2
12	1		Proroga per il 2026 dell'innalzamento del limite di accesso reddituale alla Flat tax da 30.000 a 35.000 euro, di cui all'art. 1, c. 12, della L. 207/2024 - addizionale comunale	S	C		5,2	-1,2						
12	1		Proroga per il 2026 dell'innalzamento del limite di accesso reddituale alla Flat tax da 30.000 a 35.000 euro, di cui all'art. 1, c. 12, della L. 207/2024 - sostitutiva	E	T		66,1			66,1			66,1	

art.	co.	lett.	descrizione	E/S	nat.	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
12	1		Proroga per il 2026 dell'innalzamento del limite di accesso reddituale alla Flat tax da 30.000 a 35.000 euro, di cui all'art. 1, c. 12, della L. 207/2024 - IVA	E	T	-11,5			-11,5			-11,5		
12	1		Proroga per il 2026 dell'innalzamento del limite di accesso reddituale alla Flat tax da 30.000 a 35.000 euro, di cui all'art. 1, c. 12, della L. 207/2024 - rettifica IVA	E	T	7,5			7,5			7,5		
12	1		Proroga per il 2026 dell'innalzamento del limite di accesso reddituale alla Flat tax da 30.000 a 35.000 euro, di cui all'art. 1, c. 12, della L. 207/2024 - contributi sociali	E	CO				-7,2	-2,4		-7,2	-2,4	
12	1		Proroga per il 2026 dell'innalzamento del limite di accesso reddituale alla Flat tax da 30.000 a 35.000 euro, di cui all'art. 1, c. 12, della L. 207/2024 - contributi sociali	S	C	7,2	2,4							
14	1		Riproposizione dell'assegnazione agevolata dei beni ai soci, di cui all'art. 29 della L. 449/1997 - imposta sostitutiva	E	T	242,9			242,9			242,9		
14	1		Riproposizione dell'assegnazione agevolata dei beni ai soci, di cui all'art. 29 della L. 449/1997 - imposta di registro	E	T	33,9	-3,8	-3,8	33,9	-3,8	-3,8	33,9	-3,8	-3,8
14	1		Riproposizione dell'assegnazione agevolata dei beni ai soci, di cui all'art. 29 della L. 449/1997 - IRES	E	T		-14,8	-15,8		-14,8	-15,8		-14,8	-15,8
14	1		Riproposizione dell'assegnazione agevolata dei beni ai soci, di cui all'art. 29 della L. 449/1997 - IRPEF	E	T		-27,7	-29,4		-27,7	-29,4		-27,7	-29,4
14	1		Riproposizione dell'assegnazione agevolata dei beni ai soci, di cui all'art. 29 della L. 449/1997 - IRAP	E	T					-8,4	-8,7		-8,4	-8,7
14	1		Riproposizione dell'assegnazione agevolata dei beni ai soci, di cui all'art. 29 della L. 449/1997 - IRAP	S	C		8,4	8,7						
14	7		Riproposizione dell'estromissione agevolata dei beni per le imprese individuali, di cui all'art. 1, c. 121, della L. 208/2015 - imposta sostitutiva	E	T	13,2	8,8		13,2	8,8		13,2	8,8	
14	7		Riproposizione dell'estromissione agevolata dei beni per le imprese individuali, di cui all'art. 1, c. 121, della L. 208/2015 - IRPEF	E	T		-4,2	-6,5		-4,2	-6,5		-4,2	-6,5
15	1		Modifiche alla tassazione delle plusvalenze nell'ambito della disciplina del reddito di impresa, di cui all'art.86, c. 4, del T.U.I.R, D.P.R. 917/1986 - IRES	E	T	258,3	295,9	232,3	258,3	295,9	232,3	258,3	295,9	232,3
15	1		Modifiche alla tassazione delle plusvalenze nell'ambito della disciplina del reddito di impresa, di cui all'art.86, c. 4, del T.U.I.R, D.P.R. 917/1986 - IRPEF	E	T	47,1	56,5	48,2	47,1	56,5	48,2	47,1	56,5	48,2
15	1		Modifiche alla tassazione delle plusvalenze nell'ambito della disciplina del reddito di impresa, di cui all'art.86, c. 4, del T.U.I.R, D.P.R. 917/1986 - addizionale regionale	E	T					3,7	3,2		3,7	3,2
15	1		Modifiche alla tassazione delle plusvalenze nell'ambito della disciplina del reddito di impresa, di cui all'art.86, c. 4, del T.U.I.R, D.P.R. 917/1986 - addizionale regionale	S	C		-3,7	-3,2						
15	1		Modifiche alla tassazione delle plusvalenze nell'ambito della disciplina del reddito di impresa, di cui all'art.86, c. 4, del T.U.I.R, D.P.R. 917/1986 - addizionale comunale	E	T				0,4	1,4	1,2	0,4	1,4	1,2
15	1		Modifiche alla tassazione delle plusvalenze nell'ambito della disciplina del reddito di impresa, di cui all'art.86, c. 4, del T.U.I.R, D.P.R. 917/1986 - addizionale comunale	S	C	-0,4	-1,4	-1,2						
16	1		Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d'imposta con aliquota al 10% - imposta sostitutiva	E	T	205,0	205,0	205,0	205,0	205,0	205,0	205,0	205,0	205,0
16	1		Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d'imposta con aliquota al 10% - IRES	E	T		-63,1	-36,1		-63,1	-36,1		-63,1	-36,1
16	1		Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d'imposta con aliquota al 10% - IRAP	E	T					-13,8	-7,4		-13,8	-7,4

art.	co.	lett.	descrizione	E/S	nat.	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
16	1		Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d'imposta con aliquota al 10% - IRAP	S	C		13,8	7,4						
16	1		Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d'imposta con aliquota al 10% - IRES soci	E	T		28,6	16,4		28,6	16,4		28,6	16,4
16	1		Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d'imposta con aliquota al 10% - IRPEF soci	E	T	215,9	215,9	215,9	215,9	215,9	215,9	215,9	215,9	215,9
18	1-3		Revisione del trattamento fiscale dei dividendi in ambito UE, di cui agli artt. 59 e 89, del T.U.I.R., D.P.R. 917/1986, con limitazione del regime di esclusione ai dividendi derivanti da partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 10% - IRES	E	T	715,1	1.019,4	1.048,3	715,1	1.019,4	1.048,3	715,1	1.019,4	1.048,3
18	1-3		Revisione del trattamento fiscale dei dividendi in ambito UE, di cui agli artt. 59 e 89, del T.U.I.R., D.P.R. 917/1986, con limitazione del regime di esclusione ai dividendi derivanti da partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 10% - IRPEF	E	T	20,8	27,7	27,7	20,8	27,7	27,7	20,8	27,7	27,7
18	1-3		Revisione del trattamento fiscale dei dividendi in ambito UE, di cui agli artt. 59 e 89, del T.U.I.R., D.P.R. 917/1986, con limitazione del regime di esclusione ai dividendi derivanti da partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 10%-addizionale regionale	E	T					1,5	1,5		1,5	1,5
18	1-3		Revisione del trattamento fiscale dei dividendi in ambito UE, di cui agli artt. 59 e 89, del T.U.I.R., D.P.R. 917/1986, con limitazione del regime di esclusione ai dividendi derivanti da partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 10% - addizionale regionale	S	C		-1,5	-1,5						
18	1-3		Revisione del trattamento fiscale dei dividendi in ambito UE, di cui agli artt. 59 e 89, del T.U.I.R., D.P.R. 917/1986, con limitazione del regime di esclusione ai dividendi derivanti da partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 10% - addizionale comunale	E	T				0,1	0,5	0,5	0,1	0,5	0,5
18	1-3		Revisione del trattamento fiscale dei dividendi in ambito UE, di cui agli artt. 59 e 89, del T.U.I.R., D.P.R. 917/1986, con limitazione del regime di esclusione ai dividendi derivanti da partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 10% - addizionale comunale	S	C	-0,1	-0,5	-0,5						
19	1		Restrizioni al regime di deducibilità delle svalutazioni sui crediti verso la clientela per perdite attese derivanti dall'applicazione del c.d. metodo delle perdite attese (ECL), con diluizione in 5 rate annuali degli importi deducibili - IRES	E	T	95,1	82,3	50,8	95,1	82,3	50,8	95,1	82,3	50,8
19	1		Restrizioni al regime di deducibilità delle svalutazioni sui crediti verso la clientela per perdite attese derivanti dall'applicazione del c.d. metodo delle perdite attese (ECL), con diluizione in 5 rate annuali degli importi deducibili - IRAP	E	T				31,7	29,4	20,1	31,7	29,4	20,1
19	1		Restrizioni al regime di deducibilità delle svalutazioni sui crediti verso la clientela per perdite attese derivanti dall'applicazione del c.d. metodo delle perdite attese (ECL), con diluizione in 5 rate annuali degli importi deducibili - IRAP	S	C	-31,7	-29,4	-20,1						
20	3		Imposta sostitutiva del 27,5% sull'ammontare delle riserva non distribuibile, di cui all'art. 26, c. 5-bis, del D.L. 104/2023, per l'affrancamento della riserva stessa esistente al termine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e al 33% per l'affrancamento delle riserve esistenti al termine dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025	E	T	1.650,0			1.650,0			1.650,0		

art.	co.	lett.	descrizione	E/S	nat.	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
21	1		Incremento di due punti percentuale (da 4,65% a 6,65%), a partire dal periodo di imposta 2025, delle aliquote IRAP, di cui all'art. 16, c. 1-bis, lett. b), del D.Lgs. 446/1997 - banche e altri enti e società finanziarie	E	T				976,3	1.148,6	1.148,6	976,3	1.148,6	1.148,6
21	1		Incremento di due punti percentuale (da 4,65% a 6,65%), a partire dal periodo di imposta 2025, delle aliquote IRAP, di cui all'art. 16, c. 1-bis, lett. b), del D.Lgs. 446/1997 - banche e altri enti e società finanziarie	S	C	-976,3	-1.148,6	-1.148,6						
21	1		Incremento di due punti percentuale (da 5,90% a 7,90%), a partire dal periodo di imposta 2025, delle aliquote IRAP, di cui all'art. 16, c. 1-bis, lett. c), del D.Lgs. 446/1997 - imprese di assicurazione	E	T				176,7	207,9	207,9	176,7	207,9	207,9
21	1		Incremento di due punti percentuale (da 5,90% a 7,90%), a partire dal periodo di imposta 2025, delle aliquote IRAP, di cui all'art. 16, c. 1-bis, lett. c), del D.Lgs. 446/1997 - imprese di assicurazione	S	C	-176,7	-207,9	-207,9						
21	1		Incremento di due punti percentuali delle aliquote IRAP applicate alle imprese del settore bancario e assicurativo, di cui all'art. 16, c. 1-bis, lett. b) e c), del D.Lgs. 446/1997 - IRES	E	T		-17,5	-20,6		-17,5	-20,6		-17,5	-20,6
22	1		DTA - Differimento parziale della quota deducibile di svalutazione e perdita su crediti, di cui all'art. 16, cc. 4 e 9, del D.L. 83/2015, prevista nel 2027 (dal 6,32% al 2,52%) e recupero della stessa in due quote uguali nel 2028 e nel 2029 - IRES	E	T		508,9			508,9			508,9	
22	1		DTA - Differimento parziale della quota deducibile di svalutazione e perdita su crediti, di cui all'art. 16, cc. 4 e 9, del D.L. 83/2015, prevista nel 2027 (dal 6,32% al 2,52%) e recupero della stessa in due quote uguali nel 2028 e nel 2029 - IRAP	E	T					204,2			204,2	
22	1		DTA - Differimento parziale della quota deducibile di svalutazione e perdita su crediti, di cui all'art. 16, cc. 4 e 9, del D.L. 83/2015, prevista nel 2027 (dal 6,32% al 2,52%) e recupero della stessa in due quote uguali nel 2028 e nel 2029 - IRAP	S	C		-204,2							
22	2		DTA - Differimento parziale della quota deducibile di avviamento, di cui all'art. 1, c. 1079, della L. 145/2018, prevista nel 2027 (dal 20,58% all'8,22%) e recupero della stessa in due quote uguali nel 2028 e 2029 - IRES	E	T		510,6			510,6			510,6	
22	2		DTA - Differimento parziale della quota deducibile di avviamento, di cui all'art. 1, c. 1079, della L. 145/2018, prevista nel 2027 (dal 20,58% all'8,22%) e recupero della stessa in due quote uguali nel 2028 e 2029 - IRAP	E	T					204,9			204,9	
22	2		DTA - Differimento parziale della quota deducibile di avviamento, di cui all'art. 1, c. 1079, della L. 145/2018, prevista nel 2027 (dal 20,58% all'8,22%) e recupero della stessa in due quote uguali nel 2028 e 2029 - IRAP	S	C		-204,9							
22	3		DTA - Differimento parziale della quota deducibile dei componenti negativi emersi in sede di prima applicazione dell'IFRS 9, di cui all'art. 1, cc. 1067 e 1068, della L. 145/2018, prevista nel 2027 (dal 15,83% al 6,33%) e recupero della stessa in due quote uguali nel 2028 e nel 2029 - IRES	E	T		252,5			252,5			252,5	
22	3		DTA - Differimento parziale della quota deducibile dei componenti negativi emersi in sede di prima applicazione dell'IFRS 9, di cui all'art. 1, cc. 1067 e 1068, della L. 145/2018, prevista nel 2027 (dal 15,83% al 6,33%) e recupero della stessa in due quote uguali nel 2028 e nel 2029 - IRAP	E	T					101,3			101,3	
22	3		DTA - Differimento parziale della quota deducibile dei componenti negativi emersi in sede di prima applicazione dell'IFRS 9, di cui all'art. 1, cc. 1067 e 1068, della L. 145/2018, prevista nel 2027 (dal 15,83% al 6,33%) e recupero della stessa in due quote uguali nel 2028 e nel 2029 - IRAP	S	C		-101,3							

art.	co.	lett.	descrizione	E/S	nat.	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
22	4	a)	Tetto del 45% alla compensazione mediante perdite pregresse ed eccedenze ACE del maggior reddito imponibile formatosi in conseguenza della mancata applicazione delle deduzioni relative a svalutazioni crediti, avviamento e prima applicazione IFRS9 per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 - IRES	E	T	1.188,0			1.188,0			1.188,0		
22	4	b)	Tetto del 54% alla compensazione mediante perdite pregresse ed eccedenze ACE del maggior reddito imponibile formatosi in conseguenza della mancata applicazione delle deduzioni relative a svalutazioni crediti, avviamento e prima applicazione IFRS9 per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 - IRES	E	T		360,6			360,6			360,6	
23	1		Definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2023 dagli enti creditori all'agente della riscossione derivanti dall'omesso versamento di imposte e carichi iscritti per violazioni del Codice della Strada (Rottamazione-quinquies) - Erario	E	T				-590,7	-154,1	-82,9	-590,7	-154,1	-82,9
23	1		Definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2023 dagli enti creditori all'agente della riscossione derivanti dall'omesso versamento di imposte e carichi iscritti per violazioni del Codice della Strada (Rottamazione-quinquies) - Erario	E	EXT				-269,6	-215,0	-192,6	-269,6	-215,0	-192,6
23	1		Definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2023 dagli enti creditori all'agente della riscossione derivanti dall'omesso versamento di contributi previdenziali (Rottamazione-quinquies) - INPS	E	CO				-617,7	-244,7	-176,2	-617,7	-244,7	-176,2
23	1		Definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2023 dagli enti creditori all'agente della riscossione derivanti dall'omesso versamento di contributi previdenziali (Rottamazione-quinquies) - INPS	S	C	617,7	244,7	176,2						
23	1		Definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2023 dagli enti creditori all'agente della riscossione derivanti dall'omesso versamento di imposte e carichi iscritti per violazioni del Codice della Strada (Rottamazione-quinquies) - Agg di riscossione	E	EXT	-6,4	-3,8	-1,0						
25	1	a)	Liquidazione automatizzata dell'IVA in caso di omessa dichiarazione annuale - Versamenti effettuati dai contribuenti entro 60 giorni a seguito di comunicazione	E	T	461,0	461,0	461,0	461,0	461,0	461,0	461,0	461,0	461,0
25	1	a)	Liquidazione automatizzata dell'IVA in caso di dichiarazione annuale omessa - entrate da ruolo anche per effetto di rateizzazione	E	T			29,0			29,0			29,0
25	1	a)	Liquidazione automatizzata dell'IVA in caso di omessa dichiarazione annuale - Versamenti effettuati dai contribuenti entro 60 giorni a seguito di comunicazione - Sanzioni	E	EXT	185,0	185,0	185,0	185,0	185,0	185,0	185,0	185,0	185,0
25	1	a)	Liquidazione automatizzata dell'IVA in caso di dichiarazione annuale omessa - entrate da ruolo anche per effetto di rateizzazione - Sanzioni	E	EXT			35,0			35,0			35,0
26	1		Estensione dell'ambito del divieto di compensazione dei crediti agevolativi con i debiti relativi a contributi previdenziali e premi INAIL e riduzione della soglia, da 100 mila euro a 50 mila euro, del divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti o accertamenti esecutivi affidati in riscossione	E	T				44,9	89,8	89,8	44,9	89,8	89,8
26	1		Estensione dell'ambito del divieto di compensazione dei crediti agevolativi con i debiti relativi a contributi previdenziali e premi INAIL e riduzione della soglia, da 100 mila euro a 50 mila euro, del divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti o accertamenti esecutivi affidati in riscossione	S	C	-44,9	-89,8	-89,8						
26	2		Inibizione della possibilità di utilizzare l'istituto della compensazione orizzontale, di cui all'art. 37, c. 49-quinquies, del D.L. 223/2006, ai soggetti con situazione debitoria superiore a 50.000 euro	E	T				207,0	207,0	207,0	207,0	207,0	207,0

art.	co.	lett.	descrizione	E/S	nat.	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
26	2		Inibizione della possibilità di utilizzare l'istituto della compensazione orizzontale, di cui all'art. 37, c. 49- <i>quinquies</i> , del D.L. 223/2006, ai soggetti con situazione debitoria superiore a 50.000 euro	S	C	-207,0	-207,0	-207,0						
27	1		Efficientamento del sistema della riscossione tramite la possibilità per l'Agenzia delle entrate - Riscossione di avvalersi dei dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse nel semestre precedente dai debitori iscritti a ruolo - Erario	E	T					57,5	57,5		57,5	57,5
27	1		Efficientamento del sistema della riscossione tramite la possibilità per l'Agenzia delle entrate - Riscossione di avvalersi dei dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse nel semestre precedente dai debitori iscritti a ruolo - Erario	E	EXT					22,5	22,5		22,5	22,5
27	1		Efficientamento del sistema della riscossione tramite la possibilità per l'Agenzia delle entrate - Riscossione di avvalersi dei dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse nel semestre precedente dai debitori iscritti a ruolo - Enti previdenziali	E	CO					40,0	40,0		40,0	40,0
27	1		Efficientamento del sistema della riscossione tramite la possibilità per l'Agenzia delle entrate - Riscossione di avvalersi dei dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse nel semestre precedente dai debitori iscritti a ruolo - Enti previdenziali	S	C		-40,0	-40,0						
27	1		Efficientamento del sistema della riscossione tramite la possibilità per l'Agenzia delle entrate - Riscossione di avvalersi dei dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse nel semestre precedente dai debitori iscritti a ruolo - Altri enti	E	T					20,0	20,0		20,0	20,0
28	1		Incremento dell'accisa sui tabacchi lavorati e di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo, di cui all'art. 39- <i>octies</i> , del D.Lgs. 504/1995	E	T	213,0	465,8	796,9	213,0	465,8	796,9	213,0	465,8	796,9
29	1	a)	Differimento dal 1° luglio 2026 al 1° gennaio 2027 della decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta sui manufatti in plastica monouso, di cui all'art. 1, c. 634-652, della L. 160/2019 - imposta di consumo	E	T	-73,0	-73,0		-73,0	-73,0		-73,0	-73,0	
29	1	a)	Differimento dal 1° luglio 2026 al 1° gennaio 2027 della decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta sui manufatti in plastica monouso, di cui all'art. 1, c. 634-652, della L. 160/2019 - imposte dirette	E	T		20,4	11,7		20,4	11,7		20,4	11,7
29	1	a)	Differimento dal 1° luglio 2026 al 1° gennaio 2027 della decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta sui manufatti in plastica monouso, di cui all'art. 1, c. 634-652, della L. 160/2019 - IRAP	E	T					5,4	2,9		5,4	2,9
29	1	a)	Differimento dal 1° luglio 2026 al 1° gennaio 2027 della decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta sui manufatti in plastica monouso, di cui all'art. 1, c. 634-652, della L. 160/2019 - IRAP	S	C		-5,4	-2,9						
29	1	b)	Differimento dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027 della decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta di consumo sulle bevande edulcorate, di cui all'art. 1, c. 661-676 della L. 160/2019 - imposta di consumo	E	T	-312,0	-28,4		-312,0	-28,4		-312,0	-28,4	
29	1	b)	Differimento dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027 della decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta di consumo sulle bevande edulcorate, di cui all'art. 1, c. 661-676 della L. 160/2019 - IRES	E	T		43,7	-16,2		43,7	-16,2		43,7	-16,2
29	1	b)	Differimento dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027 della decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta di consumo sulle bevande edulcorate, di cui all'art. 1, c. 661-676 della L. 160/2019 - IRPEF	E	T		43,7	-16,2		43,7	-16,2		43,7	-16,2
29	1	b)	Differimento dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027 della decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta di consumo sulle bevande edulcorate, di cui all'art. 1, c. 661-676 della L. 160/2019 - IRAP	E	T					23,1	-9,3		23,1	-9,3

art.	co.	lett.	descrizione	E/S	nat.	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
29	1	b)	Differimento dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027 della decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta di consumo sulle bevande edulcorate, di cui all'art. 1, c. 661-676 della L. 160/2019 - IRAP	S	C		-23,1	9,3						
30	1		Incremento delle accise sul gasolio e corrispondente riduzione delle accise sulla benzina, finalizzato al finanziamento del trasporto pubblico locale, di cui all'art. 3, del D.Lgs. 43/2025 - accise	E	T	617,0	573,7	538,5	617,0	573,7	538,5	617,0	573,7	538,5
30	1		Incremento delle accise sul gasolio e corrispondente riduzione delle accise sulla benzina, finalizzato al finanziamento del trasporto pubblico locale, di cui all'art. 3, del D.Lgs. 43/2025 - IVA	E	T	77,4	69,1	62,5	77,4	69,1	62,5	77,4	69,1	62,5
30	1		Incremento delle accise sul gasolio e corrispondente riduzione delle accise sulla benzina, finalizzato al finanziamento del trasporto pubblico locale, di cui all'art. 3, del D.Lgs. 43/2025 - IRES	E	T		-7,8	-2,8		-7,8	-2,8		-7,8	-2,8
30	1		Incremento delle accise sul gasolio e corrispondente riduzione delle accise sulla benzina, finalizzato al finanziamento del trasporto pubblico locale, di cui all'art. 3, del D.Lgs. 43/2025 - IRAP	E	T					-2,1	-0,6		-2,1	-0,6
30	1		Incremento delle accise sul gasolio e corrispondente riduzione delle accise sulla benzina, finalizzato al finanziamento del trasporto pubblico locale, di cui all'art. 3, del D.Lgs. 43/2025 - IRAP	S	C		2,1	0,6						
30	1		Incremento delle accise sul gasolio e corrispondente riduzione delle accise sulla benzina, finalizzato al finanziamento del trasporto pubblico locale, di cui all'art. 3, del D.Lgs. 43/2025 - Crediti d'imposta	S	C	107,2	228,3	227,2	107,2	228,3	227,2	107,2	228,3	227,2
30	1		Incremento delle accise sul gasolio e corrispondente riduzione delle accise sulla benzina, finalizzato al finanziamento del trasporto pubblico locale, di cui all'art. 3, del D.Lgs. 43/2025 - Compartecipazione RSS	S	C				34,8	31,6	29,7	34,8	31,6	29,7
33	1		Reintroduzione della deducibilità al 96% degli interessi passivi delle banche come previsto prima delle modifiche all'art. 96 del T.U.I.R. introdotte dalla L. 208/2015 - IRES	E	T		382,2	286,7		382,2	286,7		382,2	286,7
33	1		Reintroduzione della deducibilità al 96% degli interessi passivi delle banche come previsto prima delle modifiche all'art. 96 del T.U.I.R. introdotte dalla L. 208/2015 - IRAP	E	T					136,8	102,6		136,8	102,6
33	1		Reintroduzione della deducibilità al 96% degli interessi passivi delle banche come previsto prima delle modifiche all'art. 96 del T.U.I.R. introdotte dalla L. 208/2015 - IRAP	S	C		-136,8	-102,6						
34	6		Soppressione a decorrere dal 1° gennaio 2028 dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile e dell'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti - accise	E	T						-312,2			-312,2
34	6		Istituzione di un fondo ai fini del ristoro delle minori entrate delle regioni che alla data del 31 dicembre 2025 percepivano i tributi relativi all'accisa sul gas naturale usato come combustibile e all'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti	S	C			312,2						
34	6		Soppressione a decorrere dal 1° gennaio 2028 dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile e dell'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti - IVA	E	T			-38,9			-38,9			-38,9
34	6		Soppressione a decorrere dal 1° gennaio 2028 dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile e dell'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti - IRES	E	T									
34	6		Soppressione a decorrere dal 1° gennaio 2028 dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile e dell'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti - IRAP	E	T									
34	6		Soppressione a decorrere dal 1° gennaio 2028 dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile e dell'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti - IRAP	S	C									

art.	co.	lett.	descrizione	E/S	nat.	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
35	1		Modifica ai criteri di determinazione della base imponibile IVA delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o corrispettivo di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, di cui al D.P.R. 633/1972 - IVA	E	T	-15,3	-15,3	-15,3	-15,3	-15,3	-15,3	-15,3	-15,3	-15,3
37	1		Esonero parziale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati per un periodo massimo di ventiquattro mesi, per l'assunzione dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato	E	CO				-154,0	-400,0	-271,0	-154,0	-400,0	-271,0
37	1		Esonero parziale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati per un periodo massimo di ventiquattro mesi, per l'assunzione dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato	S	C	154,0	400,0	271,0						
37	1		Esonero parziale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati per un periodo massimo di ventiquattro mesi, per l'assunzione dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato - effetti fiscali	E	T		60,0	132,0		60,0	132,0		60,0	132,0
38	1		Soppressione della sospensione di un mese del beneficio economico dell'Assegno di inclusione, di cui all'art. 13, c. 8, lett. a), del D.L. 48/2023	S	C	440,0	453,0	457,0	440,0	453,0	457,0	440,0	453,0	457,0
38	1		Riduzione limite di spesa dell'Assegno di inclusione, di cui all'art. 13, c. 8, lett. b) del DL n. 48/2023 a seguito di minori esigenze a legislazione vigente come da attività di monitoraggio - maggiori entrate contributive	E	CO				54,0	90,0	90,0			
38	1		Riduzione limite di spesa dell'Assegno di inclusione, di cui all'art. 13, c. 8, lett. b) del DL n. 48/2023 a seguito di minori esigenze a legislazione vigente come da attività di monitoraggio - maggiori entrate contributive	S	C	-54,0	-90,0	-90,0				-54,0	-90,0	-90,0
38	1		Riduzione limite di spesa dell'Assegno di inclusione, di cui all'art. 13, c. 8, lett. a) del DL n. 48/2023 a seguito di minori esigenze a legislazione vigente come da attività di monitoraggio - maggiori entrate contributive - effetti fiscali	E	T		-21,0	-26,0		-21,0	-26,0		-21,0	-26,0
38	1		Riduzione limite di spesa dell'Assegno di inclusione, di cui all'art. 13, c. 8, lett. a) del DL n. 48/2023 a seguito di minori esigenze a legislazione vigente come da attività di monitoraggio	S	C	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0
38	4		Riduzione del Fondo sostegno povertà e inclusione attiva, di cui all'art. 1, c. 321, della L. 197/2022	S	C	-267,2	-347,0	-336,2	-267,2	-347,0	-336,2	-267,2	-347,0	-336,2
39	1		Proroga dell'Ape sociale, con riferimento alle fattispecie di cui all'art. 1, c. 179, lett. da a) a d), della L. 232/2016	S	C	170,0	320,0	315,0	170,0	320,0	315,0	170,0	320,0	315,0
40	3		Proroga al 2026 dell'esonero della contribuzione addizionale per le unità produttive di imprese nelle aree di crisi industriale complessa, di cui all'art. 6, c. 1 del D.L. 92/2025	E	CO				-6,5			-6,5		
40	3		Proroga al 2026 dell'esonero della contribuzione addizionale per le unità produttive di imprese nelle aree di crisi industriale complessa, di cui all'art. 6, c. 1 del D.L. 92/2025	S	C	6,5								
40	3		Riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'art. 18, c. 1, lett. a), del D.L. 185/2008	S	C	-9,3			-6,5			-6,5		
41	1		Incremento delle pensioni in favore dei soggetti in condizioni disagiate, di cui all'art. 38 della L. 448/2001	S	C	295,0	295,0	295,0	295,0	295,0	295,0	295,0	295,0	295,0

art.	co.	lett.	descrizione	E/S	nat.	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
43	1		Rideterminazione per il solo anno 2027 dell'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di un mese e conferma a decorrere dal 1° gennaio 2028 dell'incremento stabilito dal decreto direttoriale, di cui all'art. 12, c. 12-bis, del D.L. 78/2010	S	C		1.100,0	475,0		1.100,0	475,0		1.100,0	475,0
43	1		Rideterminazione per il solo anno 2027 dell'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di un mese e conferma a decorrere dal 1° gennaio 2028 dell'incremento stabilito dal decreto direttoriale, di cui all'art. 12, c. 12-bis, del D.L. 78/2010 - TFR	S	C		110,0	-110,0		110,0	-110,0		110,0	-110,0
43	1		Rideterminazione per il solo anno 2027 dell'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di un mese e conferma a decorrere dal 1° gennaio 2028 dell'incremento stabilito dal decreto direttoriale, di cui all'art. 12, c. 12-bis, del D.L. 78/2010 - TFR - effetti fiscali	E	T		30,0	-30,0		30,0	-30,0		30,0	-30,0
43	2-9		Deroga all'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, di cui all'art. 12, c. 12-bis, del D.L. 78/2010 per i lavoratori dipendenti addetti ad attività usuranti o gravose	S	C		30,0	92,0		30,0	92,0		30,0	92,0
43	10		Proroga dell'opzione di rinuncia all'accredito contributivo a carico dei lavoratori dipendenti che hanno maturato i requisiti di pensionamento entro il 31 dicembre 2026, di cui all'art. 1, c. 161, della L. 207/2024 - minori prestazioni	S	C	-12,2	-24,3	-24,7	-12,2	-24,3	-24,7	-12,2	-24,3	-24,7
43	10		Proroga dell'opzione di rinuncia all'accredito contributivo a carico dei lavoratori dipendenti che hanno maturato i requisiti di pensionamento entro il 31 dicembre 2026, di cui all'art. 1, c. 161, della L. 207/2024 - minori contributi	E	CO				-12,8	-26,1	-26,6	-12,8	-26,1	-26,6
43	10		Proroga dell'opzione di rinuncia all'accredito contributivo a carico dei lavoratori dipendenti che hanno maturato i requisiti di pensionamento entro il 31 dicembre 2026, di cui all'art. 1, c. 161, della L. 207/2024 - minori contributi	S	C	12,8	26,1	26,6						
43	10		Proroga dell'opzione di rinuncia all'accredito contributivo a carico dei lavoratori dipendenti che hanno maturato i requisiti di pensionamento entro il 31 dicembre 2026, di cui all'art. 1, c. 161, della L. 207/2024 - effetti fiscali	E	T									
44	1		Liquidazione anticipata di 3 mesi del trattamento di fine servizio per dipendenti pubblici nei casi di accesso al pensionamento per vecchiaia, di cui all'art. 3, c. 2, del D.L. 79/1997	S	C		321,0	330,0		321,0	330,0		321,0	330,0
44	1		Liquidazione anticipata di 3 mesi del trattamento di fine servizio per dipendenti pubblici nei casi di accesso al pensionamento per vecchiaia, di cui all'art. 3, c. 2, del D.L. 79/1997 - effetti fiscali	E	T		56,0	58,0		56,0	58,0		56,0	58,0
46	1		Posticipo al 2027 dell'esonero contributivo per le lavoratrici madri, di cui all'art. 1, c. 219, della L. 207/2024	E	CO				300,0			300,0		
46	1		Posticipo al 2027 dell'esonero contributivo per le lavoratrici madri, di cui all'art. 1, c. 219, della L. 207/2024	S	C	-300,0								
46	1		Posticipo al 2027 dell'esonero contributivo per le lavoratrici madri, di cui all'art. 1, c. 219, della L. 207/2024 - effetti fiscali	E	T	-75,0	-3,0		-75,0	-3,0		-75,0	-3,0	
46	2		Riconoscimento di una somma pari a 60 euro mensili, per ogni mensilità di contribuzione effettiva derivante da attività di lavoro, da corrispondere alla madre lavoratrice titolare di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua	S	C	630,0			630,0			630,0		
47	1	a)	Modifiche della franchigia della prima casa ai fini ISEE e della scala di equivalenza - Assegno di inclusione	S	C	119,3	119,3	127,7	119,3	119,3	127,7	119,3	119,3	127,7
47	1	b)	Modifiche della franchigia della prima casa ai fini ISEE e della scala di equivalenza - Supporto formazione e lavoro	S	C	13,8	13,2	13,2	13,8	13,2	13,2	13,8	13,2	13,2

art.	co.	lett.	descrizione	E/S	nat.	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
47	1	c)	Modifiche della franchigia della prima casa ai fini ISEE e della scala di equivalenza - Assegno unico universale	S	C	324,1	329,0	334,9	324,1	329,0	334,9	324,1	329,0	334,9
47	1	d)	Modifiche della franchigia della prima casa ai fini ISEE e della scala di equivalenza - bonus asili nido	S	C	5,1	5,5	5,5	5,1	5,5	5,5	5,1	5,5	5,5
47	1	e)	Modifiche della franchigia della prima casa ai fini ISEE e della scala di equivalenza - bonus nuovi nati	S	C	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
48	4		Esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2026 assumono donne, madri di almeno 3 figli di età minore di diciotto anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi	E	CO				-5,7	-18,3	-24,7			
48	4		Esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2026 assumono donne, madri di almeno 3 figli di età minore di diciotto anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi	S	C	5,7	18,3	24,7				5,7	18,3	24,7
48	4		Esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2026 assumono donne, madri di almeno 3 figli di età minore di diciotto anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi - effetti fiscali	E	T		2,2	6,2		2,2	6,2		2,2	6,2
49	5		Esonero contributivo del 100 % dei contributi previdenziali ai datori di lavoro privati che consentono la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per lavoratrici o ai lavoratori con almeno tre figli conviventi, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età nel caso di figli disabili	E	CO				-3,3	-11,6	-17,7	-3,3	-11,6	-17,7
49	5		Esonero contributivo del 100 % dei contributi previdenziali ai datori di lavoro privati che consentono la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per lavoratrici o ai lavoratori con almeno tre figli conviventi, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età nel caso di figli disabili	S	C	3,3	11,6	17,7						
49	5		Esonero contributivo del 100 % dei contributi previdenziali ai datori di lavoro privati che consentono la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per lavoratrici o ai lavoratori con almeno tre figli conviventi, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età nel caso di figli disabili - effetti fiscali	E	T		1,3	4,0		1,3	4,0		1,3	4,0
50	1		Estensione della possibilità la possibilità di fruire del congedo parentale e di congedo di malattia, di cui all'art. 32, c. 1, del D.Lgs. 151/2001, fino ai 14 anni di vita del bambino - prestazione	S	C	6,8	6,9	7,1	6,8	6,9	7,1	6,8	6,9	7,1
50	1		Estensione della possibilità la possibilità di fruire del congedo parentale e di congedo di malattia, di cui all'art. 32, c. 1, del D.Lgs. 151/2001, fino ai 14 anni di vita del bambino - contribuzione figurativa	S	C	7,5	7,6	7,8						
50	2		Estensione da 5 a 10 giorni del congedo di malattia per i figli minori, di cui all'art. 47, c. 2, del D.Lgs. 151/2001	S	C	5,1	5,2	5,3						
51	1		Esonero contributivo del 50% per i datori di lavoro che assumono personale con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo di durata, comunque, non superiore al primo anno di età del bambino	E	CO				-2,0	-4,6	-4,7	-2,0	-4,6	-4,7
51	1		Rafforzamento del contratto a termine a favore della genitorialità, con prolungamento del periodo di affiancamento della lavoratrice o del lavoratore sostituito, di durata, comunque, non superiore al primo anno di età del bambino	S	C	2,0	4,6	4,7						
51	1		Rafforzamento del contratto a termine a favore della genitorialità, con prolungamento del periodo di affiancamento della lavoratrice o del lavoratore sostituito, di durata, comunque, non superiore al primo anno di età del bambino - effetti fiscali	E	T		0,8	1,5		0,8	1,5		0,8	1,5

art.	co.	lett.	descrizione	E/S	nat.	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
52	1		Istituzione del Fondo per le attività socioeducative a favore dei minori al fine di sostenere le famiglie e facilitare la conciliazione fra vita privata e lavoro	S	C	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
53	1		Istituzione del Fondo per le iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare	S	C	1,2	207,0	207,0	1,2	207,0	207,0	1,2	207,0	207,0
54	1		Rifinanziamento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'art. 19, c. 3, del D.L. 223/2006	S	C	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
55	1		Rifinanziamento del Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza, di cui all'art. 19, c. 3, del D.L. 223/2006	S	C	0,5	4,0	4,0	0,5	4,0	4,0	0,5	4,0	4,0
56	1		Istituzione del Fondo per il sostegno abitativo dei genitori separati e divorziati	S	C	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
57	1		Incremento delle risorse per la realizzazione del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale, di cui all'art. 1, c. 417, della L. 208/2015	S	C	4,0	9,2	9,2	4,0	9,2	9,2	4,0	9,2	9,2
58	1		Imposizione agevolata al 15% sulle retribuzioni accessorie corrisposte nel 2026 ai dipendenti pubblici con reddito inferiore a 50.000 euro - IRPEF	E	T	-703,7			-703,7			-703,7		
58	1		Imposizione agevolata al 15% sulle retribuzioni accessorie corrisposte nel 2026 ai dipendenti pubblici con reddito inferiore a 50.000 euro - imposta sostitutiva	E	T	345,2			345,2			345,2		
58	1		Imposizione agevolata al 15% sulle retribuzioni accessorie corrisposte nel 2026 ai dipendenti pubblici con reddito inferiore a 50.000 euro - addizionale regionale	E	T				-40,3				-40,3	
58	1		Imposizione agevolata al 15% sulle retribuzioni accessorie corrisposte nel 2026 ai dipendenti pubblici con reddito inferiore a 50.000 euro - addizionale regionale	S	C		40,3							
58	1		Imposizione agevolata al 15% sulle retribuzioni accessorie corrisposte nel 2026 ai dipendenti pubblici con reddito inferiore a 50.000 euro - addizionale comunale	E	T				-19,9	4,6		-19,9	4,6	
58	1		Imposizione agevolata al 15% sulle retribuzioni accessorie corrisposte nel 2026 ai dipendenti pubblici con reddito inferiore a 50.000 euro - addizionale comunale	S	C		19,9	-4,6						
59	2		Istituzione di un fondo per l'assunzione di 2000 unità di polizia penitenziaria	S	C	0,7	24,3	71,7	0,7	24,3	71,7	0,7	24,3	71,7
59	2		Istituzione di un fondo per l'assunzione di 2000 unità di polizia penitenziaria - effetti riflessi	E	TC				0,4	11,8	34,8	0,4	11,8	34,8
59	3		Assunzioni polizia penitenziaria 2.000 unità - procedure concorsuali	S	C	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
59	4		Assunzioni polizia penitenziaria 2.000 unità - funzionamento	S	C	0,4	1,3	1,6	0,4	1,3	1,6	0,4	1,3	1,6
59	4		Assunzioni polizia penitenziaria 2.000 unità - funzionamento	S	K	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3
60	4		Incremento delle risorse per indennità oneri specifici (IOS) dei profili di ricercatore e tecnologo ISTAT, di cui all'art. 8, del CCNL 5 marzo 1998	S	C				0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
60	4		Incremento delle risorse per indennità oneri specifici (IOS) dei profili di ricercatore e tecnologo ISTAT, di cui all'art. 8, del CCNL 5 marzo 1998 - effetti riflessi	E	TC				0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
60	6		Riconoscimento di un gettone di presenza ai Presidenti e ai componenti del Comitato nazionale per la bioetica (CNB) e del Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita (CNBBSV)	S	C	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

art.	co.	lett.	descrizione	E/S	nat.	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
60	7		Revisione delle fonti di finanziamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni	E	T				20,6	24,1	27,7	20,6	24,1	27,7
60	7		Revisione delle fonti di finanziamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - ampliamento della capacità di spesa dell'ente	S	C				20,6	24,1	27,7	20,6	24,1	27,7
60	7		Effetti fiscali connessi alla deducibilità derivante dalla trasformazione in tributo delle fonti di finanziamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - IRES	E	T		-8,7	-6,4		-8,7	-6,4		-8,7	-6,4
60	7		Effetti fiscali connessi alla deducibilità derivante dalla trasformazione in tributo delle fonti di finanziamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - IRAP	E	T					-1,7	-1,2		-1,7	-1,2
60	7		Effetti fiscali connessi alla deducibilità derivante dalla trasformazione in tributo delle fonti di finanziamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - IRAP	S	C		1,7	1,2						
61	1		Assunzione di 718 magistrati ordinari vincitori di concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, di cui n. 440 unità in data non anteriore al 1° luglio 2026 e n. 278 unità in data non anteriore al 1° luglio 2027	S	C	3,4	18,5	33,8	3,4	18,5	33,8	3,4	18,5	33,8
61	1		Assunzione di 718 magistrati ordinari vincitori di concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, di cui n. 440 unità in data non anteriore al 1° luglio 2026 e n. 278 unità in data non anteriore al 1° luglio 2027 - effetti riflessi	E	TC				1,7	9,0	16,4	1,7	9,0	16,4
62	1-2		Esclusione in via definitiva di Corpi di polizia e VVFF e del Corpo delle capitanerie di porto dalla riduzione turn over del 25%, di cui all'art. 1, c. 823, della L. 207/2024 - mancato riversamento all'entrata del bilancio dello Stato dei risparmi connessi	E	EXT	-90,3	-90,3	-90,3						
62	1-2		Esclusione in via definitiva di Corpi di polizia e VVFF e del Corpo delle capitanerie di porto dalla riduzione turn over del 25%, di cui all'art. 1, c. 823, della L. 207/2024	S	C				90,3	90,3	90,3	90,3	90,3	90,3
62	1-2		Esclusione in via definitiva di Corpi di polizia e VVFF e del Corpo delle capitanerie di porto dalla riduzione turn over del 25%, di cui all'art. 1, c. 823, della L. 207/2024 - effetti riflessi	E	TC				43,8	43,8	43,8	43,8	43,8	43,8
63	1		Incremento del livello di finanziamento del Sistema Sanitario Nazionale (SSN)	S	C	1.644,0	1.557,0	1.561,0	1.644,0	1.557,0	1.561,0	1.644,0	1.557,0	1.561,0
63	1		Incremento del livello di finanziamento del Sistema Sanitario Nazionale (SSN) - personale	S	C	756,0	1.093,0	1.089,0	756,0	1.093,0	1.089,0	756,0	1.093,0	1.089,0
63	1		Incremento del livello di finanziamento del Sistema Sanitario Nazionale (SSN) - effetti riflessi	E	TC				366,7	530,1	528,2	366,7	530,1	528,2
64	3		Realizzazione, da parte del Ministero della salute, di apposite campagne di comunicazione istituzionale sulla prevenzione	S	C	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
64	3		Riduzione delle risorse destinate al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui all'art. 1, cc. 34 e 34-bis, della L. 662/1996, indicate all'art. 1, c. 275, della L. 207/2024	S	C	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
77	1		Dematerializzazione della ricetta per l'erogazione dei prodotti per celiaci	S	K	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0
77	5		Riduzione delle risorse destinate al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui all'art. 1, cc. 34 e 34-bis, della L. 662/1996, indicate all'art. 1, c. 275, della L. 207/2024	S	C	-2,0	-1,0	-1,0	-2,0	-1,0	-1,0	-2,0	-1,0	-1,0
83	1		Realizzazione di infrastrutture digitali che consentano lo scambio transfrontaliero di ricette mediche elettroniche, profili sanitari sintetici, referti e documenti clinici tramite il Sistema Tessera Sanitaria	S	K	1,0	0,8	0,8	1,0	0,8	0,8	1,0	0,8	0,8

art.	co.	lett.	descrizione	E/S	nat.	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
83	2		Riduzione delle risorse destinate al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui all'art. 1, cc. 34 e 34-bis, della L. 662/1996, indicate all'art. 1, c. 275, della L. 207/2024	S	C	-1,0	-0,8	-0,8	-1,0	-0,8	-0,8	-1,0	-0,8	-0,8
85	1		Assegnazione all'Agenzia nazionale per la sanità digitale di risorse da impiegare per il potenziamento e l'efficientamento dei servizi di telemedicina	S	C	20,0			20,0			20,0		
85	3		Riduzione delle risorse destinate al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui all'art. 1, cc. 34 e 34-bis, della L. 662/1996, indicate all'art. 1, c. 275, della L. 207/2024	S	C	-20,0			-20,0			-20,0		
90	1		Incremento del Fondo destinato ai bambini affetti da malattie oncologiche, di cui all'art. 1, c. 338, della L. 205/2017	S	C	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
90	2		Prestazioni connesse al riconoscimento della connotazione di gravità alla situazione delle persone affette da forme di epilessia farmacoresistente, ai sensi dell'art. 3, c. 1 e 3, della L. 104/1992 - prestazioni	S	C	15,5	15,8	16,1	15,5	15,8	16,1	15,5	15,8	16,1
90	2		Prestazioni connesse al riconoscimento della connotazione di gravità alla situazione delle persone affette da forme di epilessia farmacoresistente, ai sensi dell'art. 3, c. 1 e 3, della L. 104/1992 - contribuzione figurativa	S	C	5,1	5,2	5,3						
94	4-5		Maggiorazione quote d'ammortamento per investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale (iper-ammortamento) - IRES	E	T		-454,8	-860,0		-454,8	-860,0		-454,8	-860,0
94	4-5		Maggiorazione quote d'ammortamento per investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale (iper-ammortamento) - IRPEF	E	T		-81,8	-135,3		-81,8	-135,3		-81,8	-135,3
94	4-5		Maggiorazione quote d'ammortamento per investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale (iper-ammortamento) - addizionale regionale	E	T					-2,8	-5,8		-2,8	-5,8
94	4-5		Maggiorazione quote d'ammortamento per investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale (iper-ammortamento) - addizionale regionale	S	C		2,8	5,8						
94	4-5		Maggiorazione quote d'ammortamento per investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale (iper-ammortamento) - addizionale comunale	E	T					-1,3	-2,4		-1,3	-2,4
94	4-5		Maggiorazione quote d'ammortamento per investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale (iper-ammortamento) - addizionale comunale	S	C		1,3	2,4						
95	1	c)	Rifinanziamento del credito d'imposta ZES, di cui all'art. 16 del D.L. 124/2023	S	K	2.300,0	1.000,0	750,0		2.300,0	1.000,0	2.300,0	1.000,0	750,0
95	7		Estensione del credito d'imposta ZES di cui all'art. 13 del D.L. 60/2024 agli investimenti realizzati dal 16 novembre 2025 al 31 dicembre 2028	S	K	100,0	100,0	100,0		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
96	4		Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per investimenti in beni strumentali per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura	S	K	2,1			2,1			2,1		
97	1		Incremento delle risorse destinate alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, attuate ai sensi dell'art. 2 del D.L. 69/2013 (c.d. "Nuova Sabatini")	S	K	200,0	450,0		200,0	450,0		200,0	450,0	
98	2		Contributi anche a fondo perduto per gli investimenti privati nella filiera del turismo	S	K	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	30,0	30,0	30,0
98	3		Finanziamento dei contratti di sviluppo, di cui all'art. 43 del D.L. 112/2008	S	K		250,0	50,0		250,0	50,0		175,0	35,0
99	1		Contributo a favore di ANAS S.p.A. per attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione delle strade inserite nella rete di interesse nazionale	S	C	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0

art.	co.	lett.	descrizione	E/S	nat.	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
100	1		Risorse destinate al rafforzamento e alla stabilizzazione del contingente del personale dell'Arma dei Carabinieri in servizio di sorveglianza e scorta presso le Sedi estere, di cui all'art. 158 del D.Lgs. 66/2010	S	C	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
100	1		Risorse destinate al rafforzamento e alla stabilizzazione del contingente del personale dell'Arma dei Carabinieri in servizio di sorveglianza e scorta presso le Sedi estere, di cui all'art. 158 del D.Lgs. 66/2010 - effetti riflessi	E	TC				0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
101	1		Risorse destinate allo svolgimento delle votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero, di cui alla L. 286/2003 e del Consiglio generale degli italiani all'estero, di cui alla L. 368/1989	S	C	14,0			14,0			14,0		
102	1		Istituzione, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di un fondo per la promozione economica e culturale dell'Italia all'estero	S	C	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
103	2		Incremento del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese, di cui all'art. 14, c. 19, del D.L. 98/2011	S	C	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
104	1		Contributo a beneficio del Governo dell'Ucraina finalizzato a favorire la ripresa economica e il rafforzamento delle infrastrutture critiche e dei settori strategici	S	K	50,0			50,0			50,0		
104	6		Contributo a beneficio del Governo dell'Ucraina finalizzato a favorire la ripresa economica e il rafforzamento delle infrastrutture critiche e dei settori strategici - spese di gestione	S	C	0,1			0,1			0,1		
107	4		Abrogazione del Fondo integrativo speciale per la ricerca, del Fondo italiano per la scienza, del Fondo italiano per le scienze applicate, del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica e del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica-finanziamento progetti di cooperazione internazionale	S	K	-437,8	-436,4	-486,4	-437,8	-436,4	-486,4	-437,8	-436,4	-486,4
107	4		Abrogazione del Fondo per la ricerca in campo economico e sociale	S	C	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3
107	4		Istituzione del Fondo programmazione della ricerca (include la riprogrammazione risorse rinvenienti dalla contestuale abrogazione dei fondi preesistenti)	S	C				3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
107	4		Istituzione del Fondo programmazione della ricerca (include la riprogrammazione risorse rinvenienti dalla contestuale abrogazione dei fondi preesistenti)	S	K	259,0	257,6	285,7	255,7	254,3	282,4	255,7	254,3	282,4
107	5		Rifinanziamento del Fondo programmazione della ricerca per progetti di rilevante interesse nazionale	S	K	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
108	3		Assegnazione di una Carta elettronica "Valore", utilizzabile dagli studenti che conseguono il diploma di maturità dal 2026, per acquisto di prodotti culturali	S	C		180,0	180,0		180,0	180,0		180,0	180,0
108	12		Abrogazione della Carta del Merito e della Carta Giovani di cui all'art.1, c.357-bis, c.357-ter, c.357-quater, c.357-quinquies, c.358 della L. 234/2021	S	C		-180,5	-180,5		-180,5	-180,5		-180,5	-180,5
109	1		Istituzione del Fondo per il federalismo museale (FNFM), per un sostegno strutturale ai musei e ai luoghi della cultura non statali	S	C	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
110	1	a.1)	Riduzione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo di cui all'art. 13, c.2 della L. 220/2016 - Tax credit cinema	S	K	-150,0	-200,0	-200,0	-37,5	-106,3	-181,3	-150,0	-200,0	-200,0
111	1		Istituzione di un Fondo per la riduzione dell'esposizione a situazioni di rischio nel territorio nazionale	S	K	350,0			350,0			350,0		
112	1		Proroga al 31 dicembre 2026 dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2-bis, c. 38 del D.L. 148/2017 (Sisma 2009 personale a tempo determinato)	S	K	2,9								
112	1		Proroga al 31 dicembre 2026 dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2-bis, c. 38 del D.L. 148/2017 (Sisma 2009 personale a tempo determinato)	S	C				2,9			2,9		

art.	co.	lett.	descrizione	E/S	nat.	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
112	1		Proroga al 31 dicembre 2026 dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2-bis, c. 38 del D.L. 148/2017 (Sisma 2009 personale a tempo determinato) - effetti riflessi	E	TC				1,4			1,4		
112	3-4		Contributo straordinario in favore del Comune de L'Aquila" e degli altri comuni interessati, ai sensi dell'art. 3 c. 1, D.L. 113/2016	S	K	7,0			7,0			7,0		
112	12		Proroga al 31 dicembre 2026 della gestione straordinaria connessa alla ricostruzione post sisma 2016, di cui all'art. 1, c. 4, del D.L. 189/2016 - personale	S	C	59,0			59,0			59,0		
112	12		Proroga al 31 dicembre 2026 della gestione straordinaria connessa alla ricostruzione post sisma 2016, di cui all'art. 1, c. 4, del D.L. 189/2016 - personale - effetti riflessi	E	TC				28,6			28,6		
112	13		Proroga al 2026 della struttura commissariale sisma 2016 (Dirigenti), di cui all'art. 50, c. 3, del D.L. 189/2016	S	C	0,5			0,5			0,5		
112	13		Proroga al 2026 della struttura commissariale sisma 2016 (Dirigenti), di cui all'art. 50, c. 3, del D.L. 189/2016 - effetti riflessi	E	TC				0,2			0,2		
112	14		Sisma 2016 - Proroga all'anno 2026 dell'utilizzo mediante convenzione di ulteriore personale Invitalia e Fintecna, di cui all'art. 50, c. 3, lett. b) e c), del D.L. 189/2016, da destinare agli Uffici speciali per la ricostruzione	S	C	7,5			7,5			7,5		
112	17		Sisma 2016 - Differimento del termine di sospensione del pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2026 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli enti locali dei territori colpiti dal sisma, di cui all'art. 44, c. 1, del D.L. 189/2016	S	C	0,8	0,8		0,8	0,8		0,8	0,8	
112	18-20		Sisma 2016 - Proroga della sospensione dei mutui in favore delle attività economiche e produttive ubicate nei comuni del cratere Centro Italia, nonché dei soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta	S	K	1,5			1,5			1,5		
112	21		Esenzione dell'IMU per i fabbricati inagibili a seguito degli eventi sismici del 2016 - QUOTA STATO	E	T	-0,6			-0,6			-0,6		
112	21		Esenzione dell'IMU per i fabbricati inagibili a seguito degli eventi sismici del 2016 - QUOTA COMUNE	E	T				-14,3			-14,3		
112	21		Esenzione dell'IMU per i fabbricati inagibili a seguito degli eventi sismici del 2016 - QUOTA COMUNE	S	C	14,3								
112	21		Proroga dell'esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 in Centro Italia - IRPEF/IRES	E	T	-3,3	1,4		-3,3	1,4		-3,3	1,4	
112	21		Proroga dell'esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 in Centro Italia -addizionale regionale	E	T				-0,1			-0,1		
112	21		Proroga dell'esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 in Centro Italia -addizionale regionale	S	C	0,1								
112	21		Proroga dell'esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 in Centro Italia -addizionale comunale	E	T				0,0			0,0		
112	21		Proroga dell'esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 in Centro Italia -addizionale comunale	S	C	0,0								

art.	co.	lett.	descrizione	E/S	nat.	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
112	24		Sisma 2016 - Proroga dell'esenzione canoni relativi alla occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'installazione di mezzi pubblicitari nei territori colpiti dal sisma Centro Italia, di cui all'art. 1, c. da 816 a 847, della L. 160/2019	E	T				-5,0			-5,0		
112	24		Sisma 2016 - Proroga dell'esenzione canoni relativi alla occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'installazione di mezzi pubblicitari nei territori colpiti dal sisma Centro Italia, di cui all'art. 1, c. da 816 a 847, della L. 160/2019	S	K	5,0								
112	25		Sisma 2016 - Esclusione dall'ISEE, per il 2026, degli immobili e fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali	S	C				2,0			2,0		
112	26		Sisma 2016 - Proroga della compensazione TARI comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, di cui all'art. 1, del D.L. 189/2016	S	K	10,0								
112	26		Sisma 2016 - Proroga della compensazione TARI comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, di cui all'art. 1, del D.L. 189/2016	S	C				10,0			10,0		
112	28		Sisma 2016 - Proroga fino al 31 dicembre 2026 del "contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione" nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 di cui all'art. 9-duodecies, c. 2, D.L. 76/2024	S	C	82,0			82,0			82,0		
112	29		Sisma 2016- Implementazione, manutenzione e funzionalità delle piattaforme informatiche di titolarità del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, di cui all'art. 1, c. 743, della L. 197/2022	S	K	1,0			1,0			1,0		
112	30		Incremento risorse supporto personale PNC per l'attuazione degli interventi a seguito degli eventi sismici del 2009 e del 2016, di cui all'art. 13-ter, c. 1, del D.L. 228/2021	S	C	3,4			3,4			3,4		
112	32		Sisma 2016 - Proroga al 31 dicembre 2026 delle esenzioni previste per le imprese e professionisti nella zona franca urbana Sisma Centro Italia, di cui all'art. 46, c. 2, del D.L. 50/2017	S	C	11,7			11,7			11,7		
112	33-35		Sisma Umbertide Ancona - contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione	S	K	2,5								
112	33-35		Sisma Umbertide Ancona - contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione	S	C				2,5			2,5		
112	36		Sisma Umbertide Ancona - Proroga per l'anno 2026 dell'esenzione IMU prevista a favore dei fabbricati ad uso abitativo distrutti o inagibili ubicati nella regione Marche e nella regione Umbria, interessati dagli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023	E	T				-0,3			-0,3		
112	36		Sisma Umbertide Ancona - Proroga per l'anno 2026 dell'esenzione IMU prevista a favore dei fabbricati ad uso abitativo distrutti o inagibili ubicati nella regione Marche e nella regione Umbria, interessati dagli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023	S	C	0,3								
112	37		Sisma e frana Ischia - Proroga dell'assistenza alla popolazione per gli eventi eccezionali eventi verificatisi sul territorio dell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022	S	C	4,0			4,0			4,0		
112	38	a), b)	Sisma e frana Ischia - Potenziamento della struttura commissariale di cui all'art. 31, c. 2, del D.L. 109/2018 e di cui all'art. 5-septies del D.L. 186/2022 - personale	S	K	2,1								
112	38	a), b)	Sisma e frana Ischia - Potenziamento della struttura commissariale di cui all'art. 31, c. 2, del D.L. 109/2018 e di cui all'art. 5-septies del D.L. 186/2022 - personale	S	C				2,1			2,1		

art.	co.	lett.	descrizione	E/S	nat.	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
112	38	a), b)	Sisma e frana Ischia - Potenziamento della struttura commissariale di cui all'art. 31, c. 2, del D.L. 109/2018 e di cui all'art. 5-septies del D.L. 186/2022 - personale - effetti riflessi	E	TC				1,0			1,0		
112	38	c)	Sisma e frana Ischia - Potenziamento della struttura commissariale, di cui all'art. 18, c. 5, del D.L. 109/2018 - convenzioni	S	K	1,5			1,5			1,5		
112	38	d)	Sisma e frana Ischia - Potenziamento della struttura commissariale di cui all'art. 30-ter del D.L. 41/2022 - personale	S	C	1,0			1,0			1,0		
112	38	d)	Sisma e frana Ischia - Potenziamento della struttura commissariale di cui all'art. 30-ter del D.L. 41/2022 - personale - effetti riflessi	E	TC				0,5			0,5		
112	39		Sisma e frana Ischia - Proroga dell'assistenza alla popolazione, di cui all'art. 1, c. 684 della L. 207/2024	S	C	1,8			1,8			1,8		
112	40		Sisma e frana Ischia - Proroga della compensazione TARI per i comuni interessati dagli eventi verificatisi sul territorio dell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, di cui all'art. 32, c. 3, del D.L. 109/2018	E	T				-2,6			-2,6		
112	40		Sisma e frana Ischia - Proroga della compensazione TARI per i comuni interessati dagli eventi verificatisi sul territorio dell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, di cui all'art. 32, c. 3, del D.L. 109/2018	S	C	2,6								
112	41-42		Sisma 2018 - Proroga delle gestioni commissariali per gli eventi sismici del 14 agosto 2018 che ha interessato il Molise e del 26 dicembre 2018 che ha colpito l'Area Etnea, di cui all'art. 6, c. 2, del D.L. 32/2019 - personale struttura e presso enti	S	K	2,8								
112	41-42		Sisma 2018 - Proroga delle gestioni commissariali per gli eventi sismici del 14 agosto 2018 che ha interessato il Molise e del 26 dicembre 2018 che ha colpito l'Area Etnea, di cui all'art. 6, c. 2, del D.L. 32/2019 - personale struttura e presso enti	S	C				2,8			2,8		
112	41-42		Sisma 2018 - Proroga delle gestioni commissariali per gli eventi sismici del 14 agosto 2018 che ha interessato il Molise e del 26 dicembre 2018 che ha colpito l'Area Etnea, di cui all'art. 6, c. 2, del D.L. 32/2019 - personale struttura e presso enti - effetti riflessi	E	TC				1,4			1,4		
112	43		Sisma 2018 - Proroga delle gestioni commissariali per gli eventi sismici del 14 agosto 2018 che ha interessato il Molise e del 26 dicembre 2018 che ha colpito l'Area Etnea, di cui all'art. 6, c. 2, del D.L. 32/2019 - personale struttura e presso enti - convenzioni	S	K	0,8			0,8			0,8		
112	44		Sisma 2018 - Proroga del contributo riconosciuto per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione in favore dei nuclei familiari, già percettori del contributo per l'autonoma sistemazione in conseguenza dell'evento sismico del 26 dicembre 2018, di cui all'art. 1, c. 692, della L. 207/2024	S	K	1,3								
112	44		Sisma 2018 - Proroga del contributo riconosciuto per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione in favore dei nuclei familiari, già percettori del contributo per l'autonoma sistemazione in conseguenza dell'evento sismico del 26 dicembre 2018, di cui all'art. 1, c. 692, della L. 207/2024	S	C				1,3			1,3		
112	45		Alluvione 2023 - Proroga delle attività struttura e commissario da giugno a dicembre 2026, di cui all'art. 20-ter, c. 8, del D.L. 61/2023	S	C	7,5			7,5			7,5		
112	45		Alluvione 2023 - Proroga struttura e commissario da giugno a dicembre 2026, di cui all'art. 20-ter, c. 1, del D.L. 61/2023 - personale	S	C	3,1			3,1			3,1		
112	45		Alluvione 2023 - Proroga struttura e commissario da giugno a dicembre 2026, di cui all'art. 20-ter, c. 1, del D.L. 61/2023 - personale - effetti riflessi	E	TC				1,5			1,5		

art.	co.	lett.	descrizione	E/S	nat.	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
112	46		Proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023 nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche - contratti a tempo determinato	S	C	3,2	4,7	3,3	3,2	4,7	3,3	3,2	4,7	3,3
112	46		Proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023 nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche - contratti a tempo determinato - effetti riflessi	E	TC				1,5	2,3	1,6	1,5	2,3	1,6
112	47		Realizzazione di interventi urgenti individuati con apposito provvedimento dal Commissario Straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, di cui all'art. 3, del D.L. 39/2023	S	K	41,0			41,0			41,0		
112	48		Struttura commissariale alla scarsità idrica di cui all'art. 3, c. 6 del D.L. 39/2023 - compenso commissario + struttura	S	C	1,6	1,6		1,6	1,6		1,6	1,6	
112	48		Struttura commissariale alla scarsità idrica di cui all'art. 3, c. 6 del D.L. 39/2023 - compenso commissario + struttura - effetti riflessi	E	TC				0,8	0,8		0,8	0,8	
112	49		Rifinanziamento del Fondo di cui all'art. 8, c. 1, D.L. 32/2019 (ricostruzione pubblica e privata nei territori dei comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018)	S	K	10,0			10,0			10,0		
112	50		Rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, c. 1, D.L. 39/2009 (SISMA 2009 - ricostruzione abitazioni private)	S	K	100,0	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0	
112	51		Finanziamento degli interventi conseguenti agli eventi calamitosi del 21 agosto 2017 e del 26 novembre del 2022 nel territorio dell'isola di Ischia (SISMA E FRANA ISCHIA-ricostruzione pubblica e privata)	S	K	20,0	30,0		20,0	30,0		20,0	30,0	
112	53		Finanziamento degli interventi di ricostruzione privata nei territori dagli eventi sismici della regione Marche e della regione Umbria, di cui all'art. 1, c. 677, della L. 207/2024	S	K	20,0	90,0	220,0	20,0	90,0	220,0	20,0	90,0	220,0
112	54-55		Proroga al 31 dicembre 2026 delle detrazioni di cui all'art. 119 D.L. 34/2020 (superbonus sisma 2016-2017)	E	T		-232,4	-132,8		-232,4	-132,8		-232,4	-132,8
113	1		Rifinanziamento del Fondo regionale di protezione civile, di cui all'art. 138, c. 16 della L. 388/2000	S	C				40,0	60,0	60,0	40,0	60,0	60,0
113	1		Rifinanziamento del Fondo regionale di protezione civile, di cui all'art. 138, c. 16 della L. 388/2000	S	K	40,0	60,0	60,0						
113	2		Incremento delle risorse finalizzate alla realizzazione degli interventi della protezione civile per gli eventi emergenziali, di cui all'art. 1, c. 448 della L. 234/2021	S	K		50,0	50,0		50,0	50,0		50,0	50,0
113	3		Rifinanziamento del Fondo relativo all'adeguamento in termini tecnologici e di sicurezza del sistema di allarme pubblico (IT-ALERT), di cui all'art. 1, c. 674, della L. 197/2022	S	C	2,4			2,4			2,4		
113	4	b)	Incremento del Fondo per le politiche della dimensione subacquea, di cui all'art. 1, c. 725, della L. 207/2024	S	C	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
114	1		Riduzione del concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario, di cui all'art. 1, c. 786, della L. 207/2024 - ampliamento della capacità di spesa degli enti	S	C				100,0			100,0		
115	1		Cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate dallo Stato a favore delle Regioni (quota interessi) - ampliamento della capacità di spesa degli enti	S	C				312,7	300,6	288,3	312,7	300,6	288,3
115	1		Cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate dallo Stato a favore delle Regioni (quota interessi)	E	EXT	-312,7	-300,6	-288,3						

art.	co.	lett.	descrizione	E/S	nat.	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
115	2		Maggiore spesa del BdS a favore di CdP, a seguito dell'accollo del debito delle Regioni originariamente contratto con CdP - ampliamento della capacità di spesa degli enti	S	C				312,8	312,8	312,8	312,8	312,8	312,8
115	2		Cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità delle Regioni (quota interessi) - maggiore spesa del BdS a favore di CdP, a seguito dell'accollo del debito delle Regioni originariamente contratto con CdP	S	C	81,1	77,7	74,2						
115	3		Versamento compensativo allo Stato, da parte delle Regioni, a seguito della cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità - riduzione della capacità di spesa degli enti	S	C				-312,7	-300,6	-288,3	-312,7	-300,6	-288,3
115	3		Versamento compensativo allo Stato, da parte delle Regioni, a seguito della cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità	E	EXT	312,7	300,6	288,3						
115	3		Versamento compensativo allo Stato, da parte delle Regioni, degli importi dovuti a CdP a seguito dell'accollo del debito - riduzione della capacità di spesa degli enti	S	C				-312,8	-312,8	-312,8	-312,8	-312,8	-312,8
115	3		Versamento compensativo allo Stato, da parte delle Regioni, degli importi dovuti a CdP a seguito dell'accollo del debito	E	EXT	312,8	312,8	312,8						
115	7		Cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità delle Regioni - ampliamento della capacità di spesa degli enti, al netto delle specifiche limitazioni di utilizzo disposte	S	C				30,7	68,2	103,7	30,7	68,2	103,7
118	1	a)	Modifica delle modalità di calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità - ampliamento della capacità di spesa degli enti	S	C				87,5	262,5	340,3	87,5	262,5	340,3
119	2		Revisione delle regole di utilizzo degli avanzi vincolati da parte degli enti in disavanzo - ampliamento della capacità di spesa degli enti	S	C				105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0
120	1		Abolizione dei meccanismi di recupero delle entrate da federalismo demaniale, di cui all'art. 56-bis, c. 7, del D.L. 69/2013 - ampliamento della capacità di spesa degli enti	S	C				15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
120	1		Abolizione dei meccanismi di recupero delle entrate da federalismo demaniale, di cui all'art. 56-bis, c. 7, del D.L. 69/2013	E	EXT	-15,0	-15,0	-15,0						
120	3		Incremento del Fondo per l'assistenza ai minori, di cui all'art. 1, c. 759, della L. 207/2024	S	C	150,0			150,0			150,0		
120	4		Istituzione di un fondo per l'incremento del trattamento accessorio fisso e ricorrente del personale non dirigente sulla base dei criteri definiti nel CCNL del Comparto Funzioni locali, relativo al triennio 2025-2027	S	C		50,0	100,0		50,0	100,0		50,0	100,0
120	4		Istituzione di un fondo per l'incremento del trattamento accessorio fisso e ricorrente del personale non dirigente sulla base dei criteri definiti nel CCNL del Comparto Funzioni locali, relativo al triennio 2025-2027 - effetti riflessi	E	TC					24,3	48,5		24,3	48,5
126	6		Incremento del Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi, di cui all'art. 1, c. 496, lettera a), della L. 213/2023, finalizzato all'ampliamento dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) nella materia "Assistenza"	S	C		200,0	200,0		200,0	200,0		200,0	200,0
128	2		Incremento del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'art. 18 del D.L. 68/2012	S	C	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
129	1		Versamento all'entrata del bilancio dello stato di risorse attualmente iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a titolo di contributo al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica - riduzione della capacità di spesa dell'ente	S	C				-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0
129	1		Versamento all'entrata del bilancio dello stato di risorse attualmente iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a titolo di contributo al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica	E	EXT	50,0	50,0	50,0						

art.	co.	lett.	descrizione	E/S	nat.	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
129	3		Riduzione delle risorse stanziare per l'anticipo del pensionamento, di cui all'art. 1, c. 203, della L. 232/2016	S	C		-20,0	-60,0		-20,0	-60,0		-20,0	-60,0
129	4		Abrogazione degli incentivi sotto forma di parziale esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro finalizzati a favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, di cui all'art. 49-bis del D.L. 34/2019	S	C	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
129	5		Rideterminazione dei compensi spettanti ai Centri Autorizzati di Assistenza fiscale (CAF)	S	C	-21,6	-21,6	-21,6	-21,6	-21,6	-21,6	-21,6	-21,6	-21,6
129	6		Versamento in entrata dei residui FSC 2021-2027, di cui all'art. 1, c. 177, della L. 178/2020	E	EXT	1.100,0	1.000,0							
129	6		Versamento in entrata dei residui FSC 2021-2027, di cui all'art. 1, c. 177, della L. 178/2020	S	K				-1.100,0	-1.000,0		-1.100,0	-1.000,0	
129	7		Utilizzo Fondo di parte corrente per la compensazione degli eventuali scostamenti dal percorso della spesa netta indicato nel PSBMT, di cui al c. 886 della L. 207/2024	S	C	-245,5			-245,5			-1.395,5		
129	15		Riduzione del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'art. 1, c. 177, della L. 178/2020	S	K	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
130	1		Riduzione della spesa dei Ministeri - spesa corrente	S	C	-354,9	-283,9	-1.139,9	-354,9	-283,9	-1.139,9	-354,9	-283,9	-1.139,9
130	1		Riduzione della spesa dei Ministeri - spesa in conto capitale	S	K	-1.851,0	-1.871,7	-1.699,6	-948,4	-1.349,2	-1.642,8	-948,4	-1.349,2	-1.642,8
131	6		Adeguamento dei sistemi informatici già in uso presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - conto capitale	S	K	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
131	6		Adeguamento dei sistemi informatici già in uso presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - spesa corrente	S	C		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0
132	1		Incremento del Fondo speciale per il finanziamento dei provvedimenti legislativi di parte corrente (Tabella A)	S	C	211,0	191,0	181,0	211,0	191,0	181,0	211,0	191,0	181,0
132	1		Incremento del Fondo speciale per il finanziamento dei provvedimenti legislativi di conto capitale (Tabella B)	S	K	12,0	30,0	30,0	12,0	30,0	30,0	12,0	30,0	30,0
132	2		Istituzione di un fondo destinato al potenziamento delle finalità istituzionali delle amministrazioni dello Stato	S	C	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
134	1		Istituzione di un fondo destinato a far fronte agli effetti finanziari derivanti da contenziosi nazionali ed europei	S	C	2.200,0			2.200,0			2.200,0		
			Entrate	E		2.472,7	2.213,0	-40,0	1.692,1	2.863,7	1.268,4	1.643,8	2.792,0	1.203,1
			Spese (al netto degli interessi passivi derivanti dal maggior fabbisogno)	S		7.949,3	5.795,9	3.483,2	6.764,3	8.689,8	5.416,4	7.833,5	7.129,3	5.047,3
			SALDO (Sezione I)			-5.476,6	-3.582,8	-3.523,2	-5.072,2	-5.826,0	-4.148,0	-6.189,7	-4.337,3	-3.844,3

art.	co.	lett.	descrizione	E/S	nat.	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
			MANOVRA SEZIONE II											
			TOTALE RIFINANZIAMENTI			981,3	3.155,8	3.854,3	896,6	3.011,3	3.804,5	896,6	3.011,3	3.804,5
			<i>Spesa parte corrente</i>			536,8	265,3	385,4	531,6	263,6	387,4	531,6	263,6	387,4
			<i>Spesa parte capitale</i>			444,5	2.890,5	3.468,9	411,0	2.752,5	3.420,9	411,0	2.752,5	3.420,9
			<i>Entrate tributarie/contributive</i>			0,0	0,0	0,0	46,0	4,8	3,8	46,0	4,8	3,8
			TOTALE DEFINANZIAMENTI			-1.779,5	-955,1	-537,5	-1.040,1	-727,0	-525,6	-1.040,1	-727,0	-525,6
			<i>Spesa parte corrente</i>			-156,5	-292,6	-202,6	-156,5	-292,6	-202,6	-156,5	-292,6	-202,6
			<i>Spesa parte capitale</i>			-1.623,0	-662,4	-334,9	-927,7	-478,5	-367,1	-927,7	-478,5	-367,1
			<i>Entrate tributarie/contributive</i>			0,0	0,0	0,0	-44,1	-44,1	-44,1	-44,1	-44,1	-44,1
			TOTALE RIPROGRAMMAZIONI			-67,0	-150,0	65,0	-45,9	-94,2	29,5	-45,9	-94,2	29,5
			<i>Spesa parte corrente</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			<i>Spesa parte capitale</i>			-67,0	-150,0	65,0	-45,9	-94,2	29,5	-45,9	-94,2	29,5
			TOTALE MANOVRA SEZIONE II			865,2	-2.050,7	-3.381,7	189,4	-2.190,0	-3.308,3	189,4	-2.190,0	-3.308,3
			TOTALE SEZIONE I + SEZIONE II			-4.611,4	-5.633,5	-6.904,9	-4.882,8	-8.016,1	-7.456,3	-6.000,3	-6.527,3	-7.152,6
			<i>Maggiore spesa per interessi passivi</i>			6,0	68,0	239,0	13,0	99,0	267,0	18,0	136,0	327,0
			TOTALE MANOVRA con interessi passivi, al netto della rimodulazione PNRR			-4.617,4	-5.701,5	-7.143,9	-4.895,8	-8.115,1	-7.723,3	-6.018,3	-6.663,3	-7.479,6
			<i>Effetti attesi dalla rimodulazione del PNRR*</i>			493,0	467,0	0,0	5.070,4	718,0	439,8	5.070,4	718,0	439,8
			TOTALE MANOVRA DLB 2026 - 2028			-4.124,4	-5.234,5	-7.143,9	174,6	-7.397,1	-7.283,5	-947,9	-5.945,3	-7.039,8

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Ott. 2025

[Nota di lettura n. 282](#)

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, in attuazione della direttiva (UE) 2024/1262, che modifica la direttiva 2010/63/UE per quanto riguarda i requisiti per gli stabilimenti e per la cura e la sistemazione degli animali e per quanto riguarda i metodi di soppressione degli animali (**Atto del Governo n. 301**)

"

[Nota di lettura n. 283](#)

A.S. 1624: “Valorizzazione della risorsa mare”

"

[Nota di lettura n. 284](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/2413, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 (**Atto del Governo n. 304**)

"

[Nota di lettura n. 285](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/2668, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (**Atto del Governo n. 322**)

"

[Nota di lettura n. 286](#)

Schema di decreto legislativo recante modifiche alla normativa nazionale ai fini del recepimento delle disposizioni della direttiva (UE) n. 2024/1174, che modifica la direttiva (UE) n. 2014/59 e il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda taluni aspetti del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (**Atto del Governo n. 313**)

"

[Nota di lettura n. 287](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1438, che modifica la direttiva 2001/110/CE concernente il miele, la direttiva 2001/112/CE concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana, la direttiva 2001/113/CE relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana e la direttiva 2001/114/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana (**Atto del Governo n. 316**)

"

[Nota di lettura n. 288](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1226, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673 (**Atto del Governo n. 317**)

"

[Nota di lettura n. 289](#)

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2024/1619, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di *governance*, nonché per l'adeguamento al regolamento (UE) 2024/1623, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'*output floor* (**Atto del Governo n. 320**)

"

[Nota di lettura n. 290](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1711, che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione (**Atto del Governo n. 318**)